Giunta Regionale della Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Il Direttore Generale – Autorità di Gestione FEASR

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0804988 12/12/2016 09,38
Mitt. : 5206 Direzione Generale per le poli...
Dest. : COMITATO SORVEGLIANZA PSR CAMPANIA 2014-2020
Classifica : 11. Fascicolo : 70 del 2016

Ai Componenti del Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020

Loro sedi

Oggetto: PSR Campania 2014/2020 –Proposta di modifica PSR Campania 2014/2020 – ex Reg (UE) 808/2014 art. 4 - Attivazione procedura scritta

Nelle more della convocazione della prossima seduta del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020, si trasmette, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di funzionamento interno del Comitato, l'allegata proposta di modifica.

Si invitano le SS. LL. a far pervenire eventuali osservazioni sul documento entro **10 gg. lavorativi** dalla data di ricezione della presente via posta elettronica (***segreteria.tecnica.cds.psr@regione.campania.it segreteria.tecnica.cds.psr@pec.regione.campania.it***).

L'Autorità di Gestione
Dott. Filippo Diasco

Centro Direzionale Isola A6 – 80141 Napoli
dg.06@regione.campania.it tel 081796.7520-.7519 -7517 fax 081796.7521

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: *l'Europa investe nelle zone rurali*

UNIONE EUROPEA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGIONE CAMPANIA

Assessorato Agricoltura

REGIONE CAMPANIA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

PSR14·20 Campania

Relazione sulle modifiche al Programma

Versione del 12/12/2016

Indice

Premessa 5

1. Descrizione delle modifiche 6

1.1. Modifiche al Capitolo 4 – "Analisi SWOT e identificazione dei bisogni" e al Capitolo 5 "Descrizione della strategia" **6**

1.2. Modifiche al Capitolo 6 – "Valutazione delle condizionalità ex-ante" **7**

1.3. Modifiche al Capitolo 7 – "Descrizione del quadro di riferimento dei risultati" **7**

1.4. Modifiche al Capitolo 8.1 – "Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una Misura, compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013" **7**

1.5. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 1.1.1 "Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze" **9**

1.6. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 1.2.1 "Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione" **11**

1.7. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 1.3.1 "Visite aziendali" **12**

1.8. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 2.1.1 "Servizi di consulenza aziendale" **13**

1.9. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 2.3.1 "Formazione dei consulenti" **15**

1.10. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 3.1.1 "Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità" **16**

1.11. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 3.2.1 "Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" **17**

1.12. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 4.1.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" **18**

1.13. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 4.1.2 "Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati" **22**

1.14. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 4.1.3 "Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca" **26**

1.15. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 4.1.4 "Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole" **27**

1.16. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 4.2.1 "Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali" **29**

1.17. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 4.3.1 "Viabilità agro-silvo-pastorale ed infrastrutture accessorie a supporto delle attività di esbosco" **30**

1.18. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 4.3.2 "Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari" **31**

1.19. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 4.4.1 "Prevenzione dei danni da fauna" 32

1.20. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 4.4.2 "Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario" 32

1.21. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 5.1.1 "Prevenzione dei danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed extra-aziendale" 33

1.22. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 5.2.1 "Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" 34

1.23. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 6.1.1 "Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola" 37

1.24. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 6.2.1 "Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone rurali" 39

1.25. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali" 39

1.26. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 7.1.1 "Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000" 40

1.27. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 7.2.1 "Sostegno ad investimenti finalizzati alla viabilità comunale nelle aree rurali per migliorare il valore paesaggistico" 41

1.28. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 7.2.2 "Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili" 42

1.29. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 7.3.1 "Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica" 43

1.30. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 7.4.1 "Investimenti per l'introduzione, il miglioramento, l'espansione di servizi di base per la popolazione rurale" 44

1.31. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 7.5.1 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala" 44

1.32. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 7.6.1 "Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale" 45

1.33. Modifiche al Capitolo 8.2 – Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" – Tipologie di intervento 8.1.1, 8.3.1, 8.4.1, 8.5.1 e 8.6.1 46

1.34. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 9.1.1 "Costituzione di associazioni e di organizzazioni di produttori nei settori agricoli e forestale" 47

1.35. Modifiche al Capitolo 8.2 – Sotto-misura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali" – Tipologie di intervento 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5 47

1.36. Modifiche al Capitolo 8.2 – Misura 11 "Agricoltura biologica" – Tipologie di intervento 11.1.1 e 11.2.1 48

1.37. Modifiche al Capitolo 8.2 – Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" – Tipologie di intervento 13.1.1, 13.2.1 e 13.3.1 48

1.38. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 14.1.1 "Benessere degli animali" 49

1.39. Modifiche al Capitolo 8.2 – Misura 15 "Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta" – Tipologie di intervento 15.1.1 e 15.2.1 49

1.40. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 16.1.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura"..... 50

1.41. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 16.4.1 "Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali"..... 51

1.42. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 16.7.1 "Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo" 52

1.43. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 16.8.1 "Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti"..... 54

1.44. Modifiche al Capitolo 8.2 – Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER – (SLTP – Sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013]" 55

1.45. Modifiche al Capitolo 10 – "Piano di finanziamento"..... 56

1.46. Modifiche al Capitolo 11 – "Piano di indicatori" 64

1.47. Modifiche al Capitolo 13 – "Elementi necessari per la valutazione dell'Aiuto di Stato" 65

1.48. Modifiche al Capitolo 14 – "Informazioni sulla complementarità" 65

1.49. Modifiche al Capitolo 15 – "Modalità di attuazione del Programma" 65

1.50. Modifiche al Capitolo 19 – "Disposizioni transitorie"..... 67

2. Allegati 67

Premessa

In ragione dell'evoluzione del contesto territoriale, normativo e regolamentare di riferimento, il PSR 2014-2020 della Regione Campania è stato sottoposto ad un processo di revisione, da cui sono scaturite specifiche proposte di modifica del Programma per l'anno 2016, finalizzate:

- a garantire la conformità rispetto al quadro normativo e regolamentare vigente, tenendo conto delle evoluzioni che lo stesso ha subito, a livello comunitario e nazionale;
- ad assicurare l'efficacia dell'implementazione della strategia di sviluppo rurale, l'aderenza ai fabbisogni e alle potenzialità espresse dal contesto territoriale e socio-economico, la semplificazione dell'accesso alle opportunità di finanziamento pur mantenendo solide garanzie di qualità progettuale;
- a favorire un'interpretazione omogenea delle procedure e dei vincoli amministrativi e normativi da parte delle strutture deputate all'attuazione, alla gestione e al controllo delle Misure.

Le modifiche proposte che, si ritiene, avranno il maggiore impatto rispetto all'impostazione strategica ed attuativa del Programma interessano i seguenti aspetti:

1. Lo sviluppo e approfondimento degli strumenti della **progettazione integrata e collettiva**, in particolare, attraverso l'individuazione di pacchetti di Tipologie di intervento integrabili ai fini del perseguimento di specifici obiettivi strategici (Pacchetto Giovani, Progetto Collettivo di Filiera, Progetto Collettivo per lo Sviluppo Rurale, Progetto Collettivo di consulenza e formazione per lo sviluppo).
2. La revisione delle **modalità di calcolo della spesa ammissibile** nell'ambito delle Misure a sostegno degli investimenti, in particolare con l'eliminazione del moltiplicatore applicato alla Produzione Standard aziendale; l'adeguatezza tecnico-economica del progetto di sviluppo aziendale verrà valutata, in termini di sostenibilità finanziaria, in relazione alle **quote di ammortamento** degli investimenti previsti e alla Produzione Standard aziendale, la quale verrà definita in base alla totalità delle colture praticate dal beneficiario.
3. L'introduzione della possibilità di ricorrere, a sostegno degli investimenti aziendali, a specifici **strumenti di ingegneria finanziaria**, con particolare riguardo allo strumento di garanzia, cofinanziato dal FEI, per la Tipologia di intervento 4.1.1, afferente alla Focus Area 2 A – Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività, e per la Tipologia di intervento 4.2.1, afferente alla Focus Area 3 A - Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali, contribuendo così ad un'importante accelerazione dei processi di sviluppo aziendale e di innovazione nel settore agricolo.
4. L'introduzione della **Misura 14**, specificamente rivolta al **benessere degli animali**, con l'obiettivo di introdurre e diffondere pratiche di allevamento che eccedano i pertinenti requisiti obbligatori fissati dal quadro normativo vigente, rispondendo in tal modo ad un duplice fabbisogno: sostenere la competitività del settore e mitigare l'impatto dei relativi processi produttivi.
5. La modifica del **numero massimo di Gruppi di Azione Locale selezionabili** e finanziabili attraverso la Misura 19, nonché l'incremento della relativa dotazione finanziaria. Tali modifiche rispondono alla domanda di sostegno LEADER espressa dal territorio, al contempo garantendo, nella selezione delle strategie di sviluppo locale, la sussistenza dei principi di concentrazione strategica e aggregazione territoriale.
6. L'attuazione della strategia del Programma a supporto dello **sviluppo delle Aree Interne**, mediante una migliore integrazione della SNAI nell'ambito della Tipologia di intervento 16.7.1; in particolare,

attraverso l'ampliamento dei possibili ambiti tematici di intervento, si consente la concreta attuazione di strategie strettamente aderenti alle potenzialità e ai fabbisogni dei territori interessati, le quali verranno realizzate attraverso la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro.

7. La possibilità di utilizzo, per la realizzazione dei progetti finanziati, di **terreni confiscati alle mafie**, in linea con il quadro normativo vigente, facilitando i beneficiari nell'accesso e attuazione degli interventi di sviluppo rurale sostenuti dal Programma, e, al contempo, contribuendo alla valorizzazione e ri-funzionalizzazione di detti beni e terreni.

8. Modifiche alla Misura 4 a sostegno degli investimenti delle aziende agricole, in particolare con: a) l'inclusione, tra gli investimenti finanziabili attraverso la **Tipologia di intervento 4.1.1**, della possibilità di realizzare impianti di irrigazione a servizio di nuove serre e nuovi impianti arborei; b) l'incremento della dotazione finanziaria stanziata per la **Tipologia di intervento 4.3.1**; c) l'ampliamento del targeting settoriale attraverso l'inclusione, tra i comparti cui è prioritariamente rivolta l'azione del Programma a sostegno degli investimenti per lo sviluppo aziendale, del comparto castanicolo, del comparto cerealicolo e del comparto canapicolo.

9. L'eliminazione della **Tipologia di intervento 16.8.1 - Azione B** (Sostegno alla redazione del Documento di Indirizzo Forestale regionale), in riscontro ad uno specifico rilievo mosso dal Comitato di Sorveglianza.

Con la presente Relazione si illustra nel dettaglio il complesso delle proposte di modifica del PSR Campania 2014-2020 avanzate per l'anno 2016.

1. Descrizione delle modifiche

1.1. Modifiche al Capitolo 4 – "Analisi SWOT e identificazione dei bisogni" e al Capitolo 5 "Descrizione della strategia"

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Sulla base degli approfondimenti all'analisi di contesto suggeriti anche da parte degli *stakeholders*, l'AdG ha revisionato il capitolo 4 irrobustendo le analisi relative alla filiera zootecnica ed alle condizioni di allevamento connesse al benessere degli animali. Pertanto è emerso in modo marcato il fabbisogno F26 "Migliorare il benessere degli animali" conseguente all'approfondimento della *SWOT analisys*.

Analogamente è stata migliorata l'analisi riguardo ad alcuni comparti produttivi vegetali, quali ad es. castanicoltura, cerealicoltura, piante officinali, particolarmente rilevanti per la Campania o importanti ai fini della diversificazione (es. canapa).

L'approfondimento delle esigenze emerse dai territori coinvolti dalla Strategia "Aree Interne" ha comportato una sistematizzazione dell'analisi che, in prospettiva, rende più finalizzato l'intervento del Programma attraverso la misura 16.7.

Il capitolo 5 "Strategia" è stato modificato prendendo in carico l'evoluzione dell'analisi.

Effetti previsti della modifica

Gli effetti della modifica si sostanziano nell'introduzione della misura 14 "benessere degli animali", nella ottimizzazione della scheda di misura 16.7, che impatta sul progetto "Aree Interne", e delle misure che potenzialmente possono intervenire sui comparti produttivi approfonditi nell'analisi.

Impatto della modifica sugli indicatori

Come conseguenza della attivazione della misura 14 è stata rivista la batteria degli indicatori ad essa collegata.

Rapporto tra la modifica e l'AP

L'affinamento dell'analisi e della conseguente strategia rende il Programma ancor più coerente con l'analisi e la strategia dell'Accordo di Partenariato.

1.2. Modifiche al Capitolo 6 – "Valutazione delle condizionalità ex-ante"

Correzione di un mero errore materiale sul piano di azione della P6.1) "Infrastruttura di reti di nuova generazione": esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili in cui era indicato per mero errore materiale il MIUR e la struttura interna ad esso Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali in luogo del MISE.

1.3. Modifiche al Capitolo 7 – "Descrizione del quadro di riferimento dei risultati"

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Il capitolo 7 è stato modificato in relazione alle rimodulazioni del piano finanziario e dei valori degli indicatori.

Effetti previsti della modifica

Allineamento del capitolo 7 alle mutate disponibilità finanziarie delle priorità conseguenti alle modifiche dei budget delle tipologie di intervento su cui è intervenuta la rimodulazione finanziaria (cfr. cap 10 modificato)

Impatto della modifica sugli indicatori

Le variazioni del piano degli indicatori (cfr Capitolo 11 del PSR) hanno comportato la revisione degli indicatori di output inseriti nel quadro delle performance.

Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica del capitolo 7 del PSR Campania 2014 -2020, al pari delle modifiche della stessa natura dei PSR italiani, comporterà l'aggiornamento delle sezioni relative dell'AdP in sede di revisione di quest'ultimo.

1.4. Modifiche al Capitolo 8.1 – "Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una Misura, compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso

previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013"

Sono state oggetto di modifica le seguenti sotto-sezioni del Capitolo 8.1 del PSR.

Ammissibilità delle spese e delle operazioni:

La modifica si rende necessaria ai fini di una più precisa rappresentazione dei requisiti generali applicabili al PSR in materia di ammissibilità delle spese. In particolare:

- in coerenza con quanto riportato all'art. 60, paragrafo 2 del Reg. 1305/2013 e successivamente recepito nelle Linee guida MiPAAF sull'ammissibilità delle spese (par. 3.2 inerente il periodo di eleggibilità della spesa), si è provveduto a specificare che "*ad eccezione delle spese generali di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente*";
- si è precisato quanto già riportato all'art. 65, paragrafo 6 del Reg. 1303/2013 (tale previsione è già riportata nella presente sezione del PSR, ma per maggiore chiarezza espositiva appare opportuno inserirla anche nel punto elenco in oggetto);
- è stata rettificata l'eccezione prevista per le spese conseguenti alle calamità naturali, adeguandola a quanto previsto dai regolamenti, sulla base del chiarimento fornito dalla Commissione Europea in data 14/09/2016: "*in deroga all'art. 65, paragrafo 9, del Reg. (UE) 1303/2013 – ai sensi dell'art. 60, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1305/2013 – in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, l'ammissibilità delle spese conseguenti alla modifica del Programma decorre dalla data in cui si è verificata la calamità naturale*";
- è stata meglio declinata l'eccezione prevista per le spese generali, rendendola maggiormente aderente a quanto previsto dagli articoli 45 e 60 del Reg. 1305/2013;
- per maggiore chiarezza espositiva, sono state riportate in un unico punto elenco tutte le macro-voci previste dall'art. 45 del Reg. 1305/2013 in relazione alle Misure a investimento - in particolare, macro-voci d) ed e);
- per maggiore chiarezza, è stata razionalizzata la spiegazione delle aliquote massime previste per le spese generali collegate alla voce di spesa a), nonché è stato riformulato il periodo che definisce il massimale previsto per le spese generali non collegate agli investimenti di cui all'art. 45 (tali modifiche sono solo di forma, non sono apportate modifiche agli importi o ai massimali);
- in riferimento alle spese relative ad investimenti agricoli, per maggiore chiarezza espositiva, è stata meglio specificata la disposizione prevista dall'art. 45, paragrafo 3, del Reg. 1305/2013.

Requisiti di ammissibilità per operazioni realizzate su beni immobili

In riferimento ai requisiti generali applicabili al PSR in materia di ammissibilità delle spese relative alle operazioni su beni immobili, si è ritenuto opportuno specificare che:

- le forme di concessione per la conduzione di beni immobili previste dalla Legge n. 109 del 7 marzo 1996 – "*Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282*" – sono ammissibili;
- la disponibilità giuridica dei beni immobili deve essere garantita per un periodo tale da assicurare il rispetto del vincolo di destinazione (mentre la precedente formulazione richiedeva una durata pari alla

durata del vincolo di destinazione, non tenendo in considerazione il periodo precedente, necessario per la realizzazione dell'intervento).

Strumenti finanziari

La modifica si rende necessaria a seguito delle risultanze della valutazione ex ante degli strumenti finanziari da implementare nell'ambito del PSR, condotta, in conformità all'art.37 del Reg. (UE) 1303/2013, al fine di verificare l'esistenza di fallimenti di mercato e/o situazioni di investimento sub-ottimali per l'accesso al credito da parte dei beneficiari, all'esito della quale è stata rilevata la diffusa difficoltà di accesso al credito (Fabbisogno F10), in particolare, nell'ambito nelle Focus Area 2A e 3A.

Sulla base della valutazione ex ante (cui si rimanda), l'utilizzo degli strumenti finanziari all'interno del PSR (Fondo di garanzia FEI) può offrire specifici vantaggi in termini di maggiore leva finanziaria (con conseguente migliore impatto del Programma), migliore efficacia ed efficienza dei fondi rotativi e migliore qualità dei progetti (laddove l'investimento del beneficiario deve essere rimborsato).

Condizioni specifiche per le Misure a superficie

In riferimento alle condizioni specifiche applicabili alle Misure a superficie, si è ritenuto opportuno specificare che:

- tali disposizioni sono applicabili anche alle Misure connesse agli animali (tra cui la Misura 14, in fase di attivazione);
- per esaustività della trattazione, si inserisce anche il riferimento a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Osservanza della condizionalità, dei pertinenti elementi di riferimento (baseline) e doppio finanziamento rispetto al greening

Necessario l'adeguamento dei riferimenti normativi, nonché piccole precisazioni per una migliore chiarezza espositiva.

Modalità di accesso al Programma

Alla luce dell'attivazione dei progetti integrati / collettivi si è reso necessario prevedere l'inserimento del Progetto integrato giovani (pacchetto giovani) ed il Progetto collettivo di consulenza per lo sviluppo.

Tale modifica scaturisce dall'esigenza di semplificare e di rendere maggiormente efficace l'attuazione delle misure del PSR, ed è coerente ai fabbisogni emersi in sede di analisi SWOT ed ulteriormente ribaditi nel corso delle consultazioni con gli stakeholder del Programma.

1.5. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 1.1.1 "Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze"

Le modifiche apportate alla misura 1 riguardano il paragrafo del PSR denominato "Base giuridica" all'interno del quale è stato aggiornato il riferimento legislativo a seguito dell'emanazione del D.Lgs 50/16 e la normativa sugli Aiuti di stato.

Con riferimento alla Tipologia d'intervento 1.1.1, le modifiche proposte rispondono all'esigenza di fornire una corretta informazione nei confronti dei potenziali beneficiari, attraverso un quadro più aggiornato delle normative vigenti alle quali necessariamente attenersi. In tal senso, sono sostituiti nella scheda della tipologia di intervento richiami normativi divenuti oramai superati.

Inoltre, l'adozione del sistema di pagamento a costo del servizio e non sulla rendicontazione dei costi sostenuti, ha un effetto diretto sulla riduzione della probabilità di errori e sulla riduzione degli gli oneri amministrativi, sia per i beneficiari che per le Amministrazioni. Infine le risorse della PA così liberate potranno essere utilizzate per incrementare le attività di controllo e verifica sulla efficacia degli interventi formativi.

Nello specifico, le modifiche coinvolgono i seguenti paragrafi del PSR:

- "Base giuridica": di natura testuale, la modifica riguarda un aggiornamento del riferimento legislativo a seguito dell'emanazione del Dlgs 50/16 e alla normativa sugli Aiuti di stato.
- "Descrizione del tipo di intervento": di natura testuale, la modifica è finalizzata a prevenire e rimuovere possibili interpretazioni sui destinatari della sotto-misura in particolare per quanto riguarda la categoria "…enti gestori del territorio pubblici e privati" precisando che le azioni di formazione sono comunque rivolte esclusivamente agli operai agricoli e forestali

  La modifica riguarda, anche, la Tabella "Descrizione tematiche specifiche 1.1" necessaria per correggere meri errori materiali attraverso l'eliminazione dei fabbisogni F1 ed F2 che non presentano FA indirette in quanto proprie dell'attività di formazione e trasferimento della conoscenza e attraverso l'inserimento per il fabbisogno F22 delle focus area indirette ad esso collegate.

  Inoltre, è stata prevista la possibilità di attivare la presente tipologia di intervento anche nelle modalità dei "progetti integrati e collettivi", come previsti dal capitolo 8.1. del PSR Campania. Tale modifica al paragrafo consentirà l'attuazione di progetti complessi che prevedono l'attivazione di più tipologie di intervento a vantaggio del perseguimento degli obiettivi di sviluppo prefissati.
- "Tipo di sostegno": di natura testuale, la modifica è consequenziale alla proposta di modifica sui costi ammissibili con la quale, essendo l'affidamento effettuato a seguito di gara, il pagamento al beneficiario è effettuato sulla base del prezzo del servizio concordato ed è subordinato all'effettiva fornitura dello stesso. Si è inoltre modificato il testo relativo al richiamo della normativa sugli aiuti di stato.
- "Costi ammissibili": la modifica è diretta conseguenza dell'analogia delle azioni di formazione e trasferimento di conoscenza con le attività di consulenza. Infatti, a seguito dei chiarimenti forniti dalla DG Agri nel settembre 2016, sulla misura 2, (secondo cui quando il beneficiario è selezionato mediante bandi di gara e in conformità alle norme sugli appalti pubblici (come richiesto dall'articolo 15 (3) del regolamento 1305/2013), il servizio o le azioni richieste sono descritte nel bando, i potenziali beneficiari formulano delle offerte, e il costo del servizio o delle azioni è definito nel contratto stipulato tra l'organismo pubblico e il beneficiario che si aggiudica la gara, ovvero il fornitore del servizio) anche per le attività di formazione e trasferimento di conoscenza si adotta lo stesso principio e conseguentemente il costo ammissibile per fornire una determinata ora di formazione sarà pari al costo ammissibile determinato in conformità alle norme sugli appalti pubblici ed inserito nel contratto.
- "Condizioni di ammissibilità": La modifica è stata adottata per rendere la sezione condizioni di ammissibilità, per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE riferibili al settore forestale o a favore delle PMI nelle zone rurali, pienamente aderente al Regime di aiuto SA.44612 (2016/XA) esentato ai sensi del Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014) e alla normativa sugli affidamenti in house.
- "Importi ed aliquote di sostegno": la modifica di natura testuale è consequenziale alla proposta di modifica sui costi ammissibili con la quale, essendo l'affidamento effettuato a seguito di gara, il pagamento al beneficiario è effettuato sulla base del prezzo del servizio concordato ed è subordinato

all'effettiva fornitura dello stesso. Si è inoltre modificato il testo relativo al richiamo della normativa sugli aiuti di stato.

- Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure": la modifica della sezione è conseguenza diretta della proposta di modifica sui costi ammissibili in quanto con l'affidamento effettuato a seguito di gara, il pagamento al beneficiario è fatto sulla base del prezzo del servizio concordato ed è subordinato all'effettiva fornitura dello stesso, pertanto il rischio R1 è stato di fatto superato mentre i rischi, R2, R3 ed R4 sono stati opportunamente modificati ed inoltre per quanto riguarda R3 la Regione non è beneficiaria della misura. Infine per quanto riguarda R9, trattandosi di misura a titolarità vi sarà un unico soggetto attuatore che gestirà in modo univoco il procedimento amministrativo.
- "Misure di attenuazione": "Misure di attenuazione": modifica consequenziale alla proposta di modifica relativa alla precedente sezione "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure".

1.6. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 1.2.1 "Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione"

Le modifiche proposte rispondono, sostanzialmente, all'esigenza, nei confronti dei potenziali beneficiari, di fornire una corretta informazione attraverso un quadro più aggiornato delle normative vigenti cui necessariamente attenersi. In tal senso, sono sostituiti nella scheda della tipologia di intervento richiami normativi divenuti oramai superati.

Inoltre, l'adozione del sistema di pagamento a costo del servizio e non sulla rendicontazione dei costi sostenuti, ha un effetto diretto sulla riduzione della probabilità di errori e sulla riduzione degli gli oneri amministrativi, sia per i beneficiari che per le Amministrazioni. Infine le risorse della PA così liberate potranno essere utilizzate per incrementare le attività di controllo e verifica sulla efficacia degli interventi formativi.

Nello specifico, le modifiche coinvolgono i seguenti paragrafi del PSR:

- "Base giuridica": di natura testuale, la modifica riguarda un aggiornamento del riferimento legislativo a seguito dell'emanazione del Dlgs 50/16 e alla normativa sugli Aiuti di stato.
- "Descrizione del tipo di intervento": di natura testuale, le modifiche sono finalizzate a prevenire e rimuovere possibili interpretazioni sui destinatari della sottomisura, in particolare, per quanto riguarda la categoria "…enti gestori del territorio pubblici e privati" precisando che le azioni di formazione sono, comunque, rivolte esclusivamente agli operai agricoli e forestali.

  La modifica riguarda una modifica della Tabella "Descrizione tematiche specifiche 1.2" necessaria per correggere meri errori materiali attraverso l'eliminazione dei fabbisogni F1 ed F2 che non presentano FA.

  Inoltre, è stata prevista la possibilità di attivare la presente tipologia di intervento anche nelle modalità dei "progetti integrati e collettivi", come previsti dal capitolo 8.1. del PSR Campania. Tale modifica al paragrafo consentirà l'attuazione di progetti complessi che prevedono l'attivazione di più tipologie di intervento a vantaggio del perseguimento degli obiettivi di sviluppo prefissati.
- "Costi ammissibili": la modifica è diretta conseguenza dell'analogia delle attività dimostrative ed azioni di informazione con le attività di consulenza. Infatti, a seguito dei chiarimenti forniti dalla DG Agri nel settembre 2016, sulla misura 2, (secondo cui quando il beneficiario è selezionato mediante bandi di gara e in conformità alle norme sugli appalti pubblici (come richiesto dall'articolo 15 (3) del regolamento 1305/2013), il servizio o le azioni richieste sono descritte nel bando, i potenziali beneficiari formulano delle offerte, e il costo del servizio o delle azioni è definito nel contratto stipulato tra l'organismo pubblico e il beneficiario che si aggiudica la gara, ovvero il fornitore del servizio) anche per le attività

dimostrative ed azioni di informazione si adotta lo stesso principio e conseguentemente il costo ammissibile per fornire una determinata attività dimostrativa ed azione di informazione sarà pari al costo ammissibile determinato in conformità alle norme sugli appalti pubblici ed inserito nel contratto.

- "Condizioni di ammissibilità": La modifica è stata adottata per rendere la sezione condizioni di ammissibilità, per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE riferibili al settore forestale o a favore delle PMI nelle zone rurali, pienamente aderente al Regime di aiuto SA.44612 (2016/XA) esentato ai sensi del Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014 e alla normativa sugli affidamenti in house.
- "Importi ed aliquote di sostegno": di natura testuale, la modifica è consequenziale alla proposta di modifica sui costi ammissibili con la quale, essendo l'affidamento effettuato a seguito di gara, il pagamento al beneficiario è effettuato sulla base del prezzo del servizio concordato ed è subordinato all'effettiva fornitura dello stesso. Si è inoltre modificato il testo relativo al richiamo della normativa sugli aiuti di stato.
- "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure": la modifica è conseguenza diretta della proposta di modifica sui costi ammissibili in quanto con l'affidamento effettuato a seguito di gara, il pagamento al beneficiario è fatto sulla base del prezzo del servizio concordato ed è subordinato all'effettiva fornitura dello stesso, pertanto il rischio R1 è stato di fatto superato mentre i rischi, R2, R3 ed R4 sono stati opportunamente modificati ed inoltre per quanto riguarda R3 la Regione non è beneficiaria della misura. Infine per quanto riguarda R9, trattandosi di misura a titolarità vi sarà un unico soggetto attuatore che gestirà in modo univoco il procedimento amministrativo.

"Misure di attenuazione": modifica consequenziale alla proposta di modifica relativa alla precedente sezione "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure".

1.7. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 1.3.1 "Visite aziendali"

Le modifiche proposte rispondono, sostanzialmente, all'esigenza, nei confronti dei potenziali beneficiari, di fornire una corretta informazione attraverso un quadro più aggiornato delle normative vigenti cui necessariamente attenersi. In tal senso, sono sostituiti nella scheda della tipologia di intervento richiami normativi divenuti oramai superati.

Inoltre, l'adozione del sistema di pagamento a costo del servizio e non sulla rendicontazione dei costi sostenuti, ha un effetto diretto sulla riduzione della probabilità di errori e sulla riduzione degli gli oneri amministrativi, sia per i beneficiari che per le Amministrazioni. Infine le risorse della PA così liberate potranno essere utilizzate per incrementare le attività di controllo e verifica sulla efficacia degli interventi formativi.

Nello specifico, le modifiche coinvolgono i seguenti paragrafi del PSR:

- "Base giuridica": Di natura testuale, la modifica riguarda un aggiornamento del riferimento legislativo a seguito dell'emanazione del Dlgs 50/16 e alla normativa sugli Aiuti di stato.
- "Descrizione del tipo di intervento": Le modifiche proposte sono di natura testuale e sono finalizzate a prevenire e rimuovere possibili interpretazioni sui destinatari della sottomisura in particolare per quanto riguarda la categoria "… enti gestori del territorio pubblici e privati", precisando che le azioni di formazione sono comunque rivolte esclusivamente agli operai agricoli e forestali

  La modifica riguarda una modifica della Tabella "Descrizione tematiche specifiche 1.3" necessaria per correggere meri errori materiali attraverso l'eliminazione del fabbisogno F2, che non presenta FA indirette in quanto proprio dell'attività di visite aziendali.

Inoltre, è stata prevista la possibilità di attivare la presente tipologia di intervento anche nelle modalità dei "progetti integrati e collettivi", come previsti dal capitolo 8.1. del PSR Campania. Tale modifica al paragrafo consentirà l'attuazione di progetti complessi che prevedono l'attivazione di più tipologie di intervento a vantaggio del perseguimento degli obiettivi di sviluppo prefissati.

- "Costi ammissibili": la modifica è diretta conseguenza dell'analogia delle visite aziendali con le attività di consulenza. Infatti, a seguito dei chiarimenti forniti dalla DG Agri nel settembre 2016, sulla misura 2, (secondo cui quando il beneficiario è selezionato mediante bandi di gara e in conformità alle norme sugli appalti pubblici (come richiesto dall'articolo 15 (3) del regolamento 1305/2013), il servizio o le azioni richieste sono descritte nel bando, i potenziali beneficiari formulano delle offerte, e il costo del servizio o delle azioni è definito nel contratto stipulato tra l'organismo pubblico e il beneficiario che si aggiudica la gara, ovvero il fornitore del servizio) anche per le visite aziendali si adotta lo stesso principio e conseguentemente il costo ammissibile per fornire una determinata visite aziendale il costo ammissibile determinato in conformità alle norme sugli appalti pubblici ed inserito nel contratto.
- "Condizioni di ammissibilità": La modifica è stata adottata per rendere la sezione condizioni di ammissibilità, per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE riferibili al settore forestale o a favore delle PMI nelle zone rurali, pienamente aderente al Regime di aiuto SA.44612 (2016/XA) esentato ai sensi del Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014 e alla normativa sugli affidamenti in house.
- "Importi ed aliquote" di sostegno: di natura testuale, la modifica è consequenziale alla proposta di modifica sui costi ammissibili con la quale, essendo l'affidamento effettuato a seguito di gara, il pagamento al beneficiario è effettuato sulla base del prezzo del servizio concordato ed è subordinato all'effettiva fornitura dello stesso. Si è inoltre modificato il testo relativo al richiamo della normativa sugli aiuti di stato.
- "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure": la modifica della sezione è conseguenza diretta della proposta di modifica sui costi ammissibili in quanto con l'affidamento effettuato a seguito di gara, il pagamento al beneficiario è fatto sulla base del prezzo del servizio concordato ed è subordinato all'effettiva fornitura dello stesso, pertanto il rischio R1 è stato di fatto superato mentre i rischi, R2, R3 ed R4 sono stati opportunamente modificati ed inoltre per quanto riguarda R3 la Regione non è beneficiaria della misura. Infine per quanto riguarda R9, trattandosi di misura a titolarità vi sarà un unico soggetto attuatore che gestirà in modo univoco il procedimento amministrativo.
- "Misure di attenuazione": modifica consequenziale alla proposta di modifica relativa alla precedente sezione "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure".

1.8. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 2.1.1 "Servizi di consulenza aziendale"

Le modifiche proposte riguardano i seguenti paragrafi:

- "Base giuridica": Le modifiche proposte sono di adeguamento normativo necessario a seguito dell'emanazione del nuovo decreto sugli appalti pubblici ed a seguito della notifica degli aiuti di stato ai sensi della Parte II, punto 3.6 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).
- "Descrizione del tipo di intervento": È stata prevista la possibilità di attivare la tipologia di intervento anche nelle modalità dei "progetti integrati e collettivi", come previsti dal capitolo 8.1 del PSR Campania.
- "Collegamenti con altre normative": Le modifiche proposte sono di adeguamento normativo necessario a seguito dell'emanazione del nuovo decreto sugli appalti pubblici ed a seguito della notifica degli aiuti

di stato ai sensi della Parte II, punto 3.6 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).

- "Costi ammissibili": A seguito dei chiarimenti forniti dalla DG Agri nel settembre 2016, in risposta a specifici quesiti formulati dal MiPAAF sulla misura 2, si rende necessario riformulare il paragrafo. Le spese generali non vengono considerate nella nuova formulazione in quanto, evidentemente, comprese nell'offerta in sede di gara.
- "Condizioni di ammissibilità": Si ritiene, nella definizione dei "destinatari dei servizi di consulenza", in considerazione del cambio di aliquota proposto, di dover modificare il periodo a seguito dell'applicazione corretta del Reg. 702/2014, così come previsto dal DRD n. 8 del 02.03.2016; inoltre per le operazioni fuori dall'art. 42 del TFUE riferibili al settore forestale o a favore delle PMI nelle zone rurali si applica il regime SA 44613 (2016/XA).
- "Importi ed aliquote di sostegno (applicabili)": Si propone di elevare l'attuale aliquota di contributo al 100% della spesa ammissibile. Tale variazione si rende necessaria considerando la finalità di interesse pubblico che riveste la sottomisura, atteso che l'offerta di consulenza dovrebbe essere resa fruibile ed accessibile anche e soprattutto da aziende di medie e piccole dimensioni, e da quelle il cui modello organizzativo obsoleto o la dotazione tecnologica insufficiente causano performances economiche scadenti, e che pure risultano essere quelle che pur essendo le più bisognose dei servizi (sia per dimensione sia per mancato accesso all'innovazione tecnologica o organizzativa) hanno la minore propensione alla fruizione dei servizi stessi. L'assenza di una quota seppur minima a carico del destinatario del servizio permetterà agli organismi di consulenza di attrarre anche queste imprese. Si fa presente che un accesso limitato alla misura 2 e nella fattispecie alla sottomisura 2.1 rappresenterebbe non soltanto un fallimento della misura, ma anche avrebbe sicure ripercussioni negative sulla soddisfazione dei fabbisogni individuati dall'analisi SWOT, in quanto i servizi di consulenza si candidano a recitare un ruolo da protagonista per ciò che riguarda il trasferimento dell'innovazione e la crescita delle capacità professionali e delle competenze su temi quali per esempio quelli di carattere ambientale che risultano centrali nella strategia del PSR. Si ritiene inoltre di dover specificare meglio il limite massimo per destinatario, specificando che la spesa massima è riferita all'anno come sommatoria delle consulenze prestate e per azienda. Infine, per le operazioni fuori dall'art. 42 del TFUE riferibili al settore forestale o a favore delle PMI nelle zone rurali si applica il regime SA 44613 (2016/XA).
- "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure": La variazione si rende necessaria in considerazione dei cambiamenti proposti per il paragrafo "Costi ammissibili".
- "Misure di attenuazione": La variazione si rende necessaria in considerazione dei cambiamenti proposti per il paragrafo "Costi ammissibili".

Effetti previsti della modifica:

Le modifiche relative ai paragrafi "Base giuridica", "Collegamenti con altre normative" e "Condizioni di ammissibilità" sono obbligate dal sopravvenuto cambio del quadro normativo e della avvenuta notifica degli aiuti di stato.

La modifica al paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" consentirà l'attuazione di progetti complessi che prevedono l'attivazione di più tipologie di intervento a vantaggio del perseguimento degli obiettivi di sviluppo prefissati.

Per quanto riguarda le modifiche relative al paragrafo "Costi ammissibili", l'effetto atteso è lo snellimento delle procedure di rendicontazione, che potranno concentrarsi sulla valutazione della effettiva efficacia ed effettività delle consulenze prestate e sulla rispondenza di queste ultime rispetto ai fabbisogni delle imprese agricole destinatarie. Per lo stesso motivo è attesa una diminuzione sostanziale del costo amministrativo

della gestione della misura per l'amministrazione regionale e una semplificazione degli obblighi da parte dei beneficiari.

L'effetto diretto della modifica concernente il paragrafo "Importi ed aliquote di sostegno (applicabili)" è l'estensione del sistema della consulenza aziendale ad una più vasta platea di potenziali destinatari agricoli grazie all'eliminazione della quota a carico delle imprese destinatarie dell'intervento, che peraltro è più rispondente alla finalità di interesse pubblico che riveste la sottomisura, atteso che la consulenza dovrebbe essere resa fruibile ed accessibile anche e soprattutto da aziende di piccole e piccolissime dimensioni, e da quelle il cui modello organizzativo obsoleto o la dotazione tecnologica insufficiente causano performances economiche scadenti.

Queste imprese sono quelle che non hanno propensione alla fruizione dei servizi di consulenza, e per le quali quindi anche la quota del 20% rappresenterebbe un deterrente all'accesso alla consulenza stessa.

È quindi palese che l'aliquota del 100% proposta permetterà agli organismi selezionati di attrarre nel sistema della consulenza tutte quelle imprese agricole che pur essendo le più bisognose dei servizi (sia per dimensione sia per mancato accesso all'innovazione tecnologica o organizzativa) hanno la minore propensione alla fruizione dei servizi stessi. In caso contrario, i destinatari effettivi della misura sarebbero in massima parte quelle imprese che, avendo una maggiore propensione all'innovazione, già ricorrono normalmente a servizi di consulenza per la risoluzione di problemi gestionali o tecnologici e per le quali quindi l'accesso alla misura diventa esclusivamente uno "sconto" dell'80% sul costo della consulenza stessa.

Si fa presente che un accesso limitato alla misura 2 e nella fattispecie alla sottomisura 2.1 rappresenterebbe non soltanto un fallimento della misura, ma anche avrebbe sicure ripercussioni negative sulla soddisfazione dei fabbisogni individuati dall'analisi SWOT, in quanto i servizi di consulenza si candidano a recitare un ruolo da protagonista per ciò che riguarda il trasferimento dell'innovazione e la crescita delle capacità professionali e delle competenze su temi quali per esempio quelli di carattere ambientale che risultano centrali nella strategia del PSR.

Le modifiche al paragrafo verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di intervento derivano dai cambiamenti proposti per il paragrafo "Costi ammissibili" e concorreranno, con la diminuzione delle misure di attenuazione da applicare, al generale snellimento procedurale della misura.

Le modifiche al paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure" derivano dai cambiamenti proposti per il paragrafo "Costi ammissibili" e concorreranno, con la diminuzione delle misure di attenuazione da applicare, al generale snellimento procedurale della misura.

1.9. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 2.3.1 "Formazione dei consulenti"

Le modifiche proposte riguardano i seguenti paragrafi:

- "Tipo di sostegno": La modifica si rende necessaria a seguito della modifica del paragrafo "Costi ammissibili".
- "Collegamenti con altre normative": Le modifiche proposte sono di adeguamento normativo necessario a seguito dell'emanazione del nuovo decreto sugli appalti pubblici.
- "Beneficiari": Si ritiene che l'apertura a Enti di formazione quali Università, Scuole di Studi Superiori Universitari, Istituti di ricerca con competenza specifica nelle tematiche messe a bando, Istituti Tecnici Agrari, garantiscano una altrettanto adeguata offerta formativa, anche considerando le specificità dei fabbisogni formativi dei consulenti

- “Costi ammissibili”: Si propone la modifica, a seguito dei chiarimenti forniti dalla DG Agri nel settembre 2016, sulla misura 2, secondo cui quando il beneficiario è selezionato mediante bandi di gara e in conformità alle norme sugli appalti pubblici (come richiesto dall'articolo 15 (3) del regolamento 1305/2013), il servizio o le azioni richieste sono descritte nel bando, i potenziali beneficiari formulano delle offerte, e il costo del servizio o delle azioni è definito nel contratto stipulato tra l'organismo pubblico e il beneficiario che si aggiudica la gara, ovvero il fornitore del servizio. Modifica analoga è stata proposta per la misura 1.
- “Condizioni di ammissibilità”: La modifica si rende necessaria al fine di chiarire in modo puntuale che a fronte degli indirizzi progettuali, già definiti dall’amministrazione nei bandi, si valuterà la congruenza fra l’esplicazione di tali indirizzi nella progettazione esecutiva e le figure coinvolte nelle docenze attraverso l’analisi del curriculum.
- “Importi ed aliquote di sostegno (applicabili)”: La modifica si rende necessaria a seguito della modifica del paragrafo “Costi ammissibili”.
- “Rischio/rischi inerenti all’attuazione delle misure”: La variazione si rende necessaria in considerazione dei cambiamenti proposti per il paragrafo “Costi ammissibili”.
- “Misure di attenuazione”: La variazione si rende necessaria in considerazione dei cambiamenti proposti per il paragrafo “Costi ammissibili”.

Le modifiche relative al paragrafo collegamenti con altre normative sono obbligate dal sopravvenuto cambio del quadro normativo sugli appalti pubblici.

La modifica relativa al punto beneficiari comporta l'apertura a Enti di formazione quali Università, Scuole di Studi Superiori Universitari, Istituti di ricerca con competenza specifica nelle tematiche messe a bando, Istituti Tecnici Agrari, il che garantisce una migliore rispondenza fra esigenze formative dei consulenti destinatari dell’azione formativa e l’offerta didattica proposta.

Per quanto riguarda le modifiche relative ai paragrafi costi ammissibili e conseguentemente importi ed aliquote di sostegno (applicabili), nonché al paragrafo tipo di sostegno, l’effetto atteso è lo snellimento delle procedure di rendicontazione, che potranno concentrarsi sulla valutazione della effettiva efficacia ed effettività delle attività di formazione e sulla rispondenza di queste ultime rispetto ai fabbisogni dei destinatari. Per lo stesso motivo è attesa una diminuzione sostanziale del costo amministrativo della gestione della misura per l’amministrazione regionale e una semplificazione degli obblighi da parte dei beneficiari.

Le modifiche al paragrafo verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di intervento derivano dai cambiamenti proposti per il paragrafo “Costi ammissibili” e concorreranno, con la diminuzione delle misure di attenuazione da applicare, al generale snellimento procedurale della misura.

1.10. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 3.1.1 “Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità”

La modifica, che è riportata sia al paragrafo del PSR “Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali” della Misura 03, sia al paragrafo del PSR “Collegamenti con altre normative” della presente tipologia d’intervento, consiste nell’eliminazione del riferimento alla DGR n. 1889 del 26/11/2008 – Protocollo di intesa per il contenimento dei prezzi e delle tariffe e sulle iniziative finalizzate all’adozione e alla promozione di un marchio di qualità regionale per la tutela e la valorizzazione delle produzioni campane – in quanto la stessa non è al momento applicabile.

Si precisa, infatti, che la su citata DGR concerne regimi di qualità che dovranno essere riconosciuti a livello nazionale e il cui sistema di certificazione non ha completato l'iter procedimentale previsto dalla UE che si esprime sulla conformità o meno dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli stati membri, agli orientamenti dell'Unione.

1.11. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 3.2.1 "Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno"

Nello specifico, le modifiche effettuate coinvolgono i seguenti paragrafi del PSR:

- "Condizioni di ammissibilità": di natura testuale, le modifiche proposte sono finalizzate a prevenire e rimuovere possibili interpretazioni delle 3 condizioni di ammissibilità da parte dei beneficiari e a meglio delimitare e definire le correlate attività istruttorie.

  L'effetto diretto di tale modifica è quello di chiarire i requisiti definiti, prevenendo così l'insorgere di possibili contenziosi. La nuova formulazione consente, inoltre, di precisare e velocizzare i riscontri istruttori correlati.

- "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione la modifica è stata ritenuta necessaria per semplificare l'attuazione senza però ridurre l'incidenza delle valutazioni correlate. Si intende semplificare evitando di duplicare valutazioni su aspetti aventi la stessa natura. Relativamente al principio "Caratteristiche aziendali/territoriali": il criterio "Macro-area di appartenenza" nella quale viene realizzata la produzione di qualità, è stato eliminato poiché risulta, di fatto, un elemento già predeterminato sul quale il richiedente non ha alcuna possibilità di intervenire, per cui si ritiene che la valutazione di tale aspetto non incida positivamente nella selezione dei beneficiari. In un'ottica di semplificazione, inoltre, va tenuto presente da un lato l'estrema onerosità da parte del beneficiario a fornire tale informazione e dall'altro l'altrettanto complessa e onerosa verifica di tale elemento, tenuto anche conto delle diversificate situazioni territoriali delle strutture aziendali.

  Per quanto concerne il criterio "Maggior rapporto tra il fatturato prodotto di qualità e il fatturato complessivo del beneficiario" la proposta di eliminazione è scaturita dalle seguenti considerazioni:

  - tale aspetto è compreso e considerato fra le caratteristiche del richiedente che valuta il rapporto fra il n. di soci produttori di qualità associati e quello complessivo che risultano certificati per lo stesso prodotto. Pur non considerando il fatturato ma solo il numero di soci si ritiene che la rappresentatività del beneficiario resta comunque e compiutamente oggetto di valutazione;
  - le produzioni di qualità rappresentano una quota di produzione non predominante l'attività complessiva delle aziende, anche se costituiscono un veicolo promozionale importante;
  - il reperimento di informazioni sul fatturato presso le aziende associate risulta estremamente oneroso e delicato, tenuto anche conto che la vendita è generalmente svolta dai singoli operatori e non dall'associazione di appartenenza;
  - il correlato controllo del fatturato risulta altrettanto impegnativo dovendo riguardare la verifica documentale dei dati dei singoli produttori e la rielaborazione degli stessi per ciascun beneficiario.

L'effetto atteso dalla abolizione di due dei criteri di selezione indicati è quello della semplificazione senza però far venir meno l'incidenza degli stessi in quanto gli aspetti specifici considerati sono comunque valutati e compresi negli altri criteri confermati.

1.12. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 4.1.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"

Le modifiche proposte riguardano i seguenti paragrafi:

- "Descrizione del tipo di intervento": E' stata esplicitata la possibilità di realizzare nuovi impianti fruttiferi e nuove serre completi dei relativi sistemi di irrigazione nel rispetto delle condizioni specifiche previste dall'art. 46 del Reg (UE) n. 1305/2013. La precedente versione dilatava i tempi di realizzazione degli investimenti e rischiava di finanziare opere incomplete e non funzionali. In quanto strettamente connesse agli impianti produttivi, anche le spese sostenute per gli impianti irrigui, nell'ambito di questa tipologia d'intervento, ricadono al pari degli altri nella focus area 2A.

  Si è ritenuto necessario porre un limite alla dimensione degli impianti di produzione di energia per evitare eccessive allocazioni di risorse per il finanziamento degli investimenti specifici e possibili ripercussioni negative sul budget per investimenti direttamente produttivi.

- "Tipo di sostegno": E' stata introdotta, nel rispetto dell'art.37 del Reg. (UE) n. 1303/2013, assieme al contributo in conto capitale, anche la possibilità di ricevere l'aiuto attraverso lo strumento finanziario di garanzia.

- "Collegamenti con altre normative": È stata integrata l'indicazione dei riferimenti normativi, in particolare per tener conto degli investimenti nel campo dell'irrigazione. Inoltre, è stato inserito il richiamo alla Legge n. 109/96 in materia di beni confiscati alle mafie.

- "Beneficiari": Per i beneficiari che intendono ricorrere al sostegno attivando lo strumento finanziario di garanzia è stata prevista la necessaria condizione di IAP in base alla definizione di legge nazionale.

- "Costi ammissibili": Sono stati riportati gli elementi che evidenziano il rispetto delle condizioni previste al punto 2 dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (notifica del Piano di Gestione del bacino idrografico e specificazione dell'inserimento delle misure pertinenti per il settore agricolo nel predetto Piano di Gestione).

  La condizione "investimenti che prevedono costruzioni e/o ristrutturazioni di immobili, compreso le serre, devono prevedere il recupero e il riutilizzo nei cicli produttivi aziendali dell'acqua piovana" è stata eliminata come obbligo in questa sezione in quanto tale condizione determinerebbe negativi impatti ambientali ancora più significativi rispetto al beneficio del recupero dell'acqua. Infatti tale obbligo, così come attualmente descritto, comporterebbe una eccessiva impermeabilizzazione dei suoli con la creazione generalizzata di vasche di recupero non finalizzate ad uno specifico utilizzo.

  In riferimento agli investimenti che prevedono l'utilizzo della risorsa idrica è stata ribadita l'obbligatorietà del suo uso efficiente e rimarcato l'obiettivo del contenimento/riduzione del suo uso.

  È stato inserito un nuovo specifico riferimento ai costi ammissibili in relazione all'attivazione dello strumento finanziario di garanzia

  Infine, si è ritenuto necessario ribadire, a garanzia della demarcazione fra le tipologie di intervento, l'impossibilità di corrispondere aiuti per investimenti riferiti al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità, qualora l'intervento sia previsto nell'ambito della tipologia d'intervento 5.2.1, per gli investimenti irrigui, non connessi direttamente a nuovi impianti arborei o alla realizzazione di serre, ammissibili esclusivamente sulla tipologia d'intervento 4.1.4 e per gli investimenti realizzati nelle azienda zootecniche previsti dalla tipologia di intervento 4.1.3.

- "Condizioni di ammissibilità": L'integrazione si rende necessaria ai fini di uniformità con quanto stabilito nel capitolo 8.1.del PSR (sezione "Requisiti di ammissibilità per operazioni realizzate su beni immobili"), al fine di consentire l'accesso anche ai beneficiari che detengono titoli ai sensi della Legge n. 109/96.

Per gli investimenti relativi alla trasformazione e commercializzazione è stata modificata la condizione che imponeva che i prodotti aziendali interessati dagli investimenti fossero almeno i 2/3 per indicare che questi siano prevalenti (più del 50%). La modifica è motivata dall'adeguamento del Programma alla disciplina nazionale in merito ed in particolare dal D.Lgs. 228/2001. La trasformazione e commercializzazione sono attività connesse a quella agricola sempre che si rispettino le seguenti condizioni: l'attività connessa deve essere esercitata dallo stesso soggetto che esercita l'attività agricola principale; l'attività connessa deve avere coerenza rispetto all'attività agricola principale utilizzando prevalentemente attrezzatura normalmente presente nella gestione dell'attività agricola. Sono considerate risorse normalmente utilizzate nell'attività agricola principale, quei beni le cui potenzialità sono proporzionate rispetto all'estensione dell'azienda agricola principale. Per quanto riguarda invece la prevalenza, la verifica va effettuata in relazione al volume d'affari prodotto con le attrezzature normalmente impiegate in azienda, che deve risultare superiore a quello conseguito con le altre attrezzature. Per esercitare un'attività connessa è necessario rispettare il parametro della prevalenza. E' quindi fondamentale che nell'esercizio delle attività agricole connesse siano utilizzati in misura prevalente (più del 50%) prodotti agricoli derivanti dall'attività principale, quindi i prodotti acquistati non devono essere prevalenti rispetto ai propri. La prevalenza dei prodotti propri rispetto a prodotti acquistati da terzi viene misurata nei seguenti modi: i) se i beni acquistati da terzi appartengono allo stesso comparto merceologico dei beni prodotti dall'azienda agricola (es. frutta con frutta, fiori con fiori, ortaggi con ortaggi), il confronto sarà quantitativo (più del 50% prodotto proprio); ii) se i beni acquistati da terzi appartengono a comparti merceologici differenti rispetto ai beni prodotti dall'azienda agricola, il confronto sarà dato dal valore di mercato dei prodotti agricoli ottenuti sul fondo e il costo di quelli acquistati. Attenzione i prodotti acquistati da terzi, devono comunque subire una trasformazione e/o manipolazione da parte dell'agricoltore. Pertanto, i prodotti acquistati da terzi prima di essere rivenduti devono subire all'interno dell'azienda agricola, una trasformazione e/o manipolazione (es. pulitura e confezionamento degli ortaggi). Se i prodotti acquistati da terzi non vengono trasformati e/o manipolati l'attività non viene più considerata connessa all'agricola principale, ma viene considerata pura attività commerciale.

È stata inserita, inoltre, una specifica sulle condizioni di ammissibilità connesse all'attivazione dello strumento finanziario di garanzia.
Per gli investimenti relativi agli impianti di irrigazione, con riferimento all'art. 46 del Reg (UE) n. 1305/2013, sono state indicate in maniera espressa le condizioni minime alle quali questi devono rispondere ed inserite due tabelle per valutare il rispetto delle particolari condizioni previste.

- "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione": Sono state inserite fra le filiere interessate dal criterio del targeting settoriale quella canapicola (macroaree A e B) e quelle castanicola e cerealicola (macroaree C e D). Al riguardo si precisa:

  - La coltivazione della canapa (Cannabis sativa), in passato molto diffusa nelle zone mediterranee e del Centro Europa per la sua capacità di adattarsi a condizioni pedologiche "difficili", non idonee ad altre piante industriali, e per i suoi molteplici utilizzi industriali, ha poi subito un drastico ridimensionamento. Oggi il rilancio della canapicoltura in Italia rappresenta già una realtà significativa ed è suscettibile di maggiore impulso collegato alla molteplicità dei suoi utilizzi (industria tessile, cartaria, bioedilizia, alimentare, di cosmesi, etc.), alla sua ridotta esigenza di input energetici – soprattutto in termini di utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti che ne fanno una coltura a basso impatto ambientale. Benché non strettamente correlato agli investimenti, il ricorso alla coltura della canapa sativa, per i propri effetti fitorimediatori, concorre al raggiungimento degli obiettivi trasversali collegati all'ambiente. In questo senso va la normativa comunitaria e quella nazionale che, permettendo la coltivazione di varietà di canapa sativa a basso contenuto di tetraidrocannabinolo (non superiore allo 0,2%), provenienti da semi certificati, contribuiscono a rimuovere i vincoli tecnici che ne ostacolavano la diffusione in campo, incentivandone anche la coltivazione (Reg. (UE) n. 1307/2013 e Regolamento delegato n. 639/2014).

Anche in Campania si stanno muovendo i primi passi in questo senso e nell'ambito del PSR è opportuno prevedere azioni di incentivazione alle aziende che intendono inserire la coltivazione della canapa nei propri ordinamenti produttivi e colturali per le seguenti motivazioni:

1. essa potrebbe rappresentare, in determinati contesti, una valida alternativa di riconversione per le aziende attualmente legate alla coltivazione del tabacco;
2. la molteplicità dell'utilizzo della produzione può contribuire per un verso alla diversificazione delle colture aziendali, dall'altro può costituire un valido incentivo per lo sviluppo delle relative filiere con conseguenti positive ripercussioni sull'indotto extra aziendale e sull'economia locale.

Infine, sono state richiamate le limitazioni all'applicazione del sostegno per i terreni ad uso agricolo di classe D (terreni con divieto di produzione agroalimentare e silvopastorale) indicati dai Decreti ministeriali 12/02/2015, 07/07/2015 e successivi adottati ai sensi della Legge n. 6 del 06/02/2014.

- L'inserimento della filiera castanicola discende dal notevole impatto che l'infestazione del cinipide del castagno ha avuto su questo indirizzo produttivo. Al riguardo la Regione Campania interviene con proprie risorse per combattere il parassita con lancio del competitore naturale (Torymus sinensis) ma l'attuale situazione di crisi delle piante richiede adeguati interventi agli impianti produttivi (potature di rinnovo, ripristino delle piante perdute, ricorso a varietà resistenti al cinipide). Attualmente la produzione castanicola campana registra ciclicamente anche una riduzione del 90% della produzione ottenibile prima dell'infestazione. Con DGR 349 del 7 agosto 2015 la Direzione Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha confermato i danni causati alle produzioni castanicole del cinipide galligeno del castagno ai sensi dell'art. 5 legge 91 del 2 luglio 2015. Sono riconosciuti danni alle produzioni castanicole per € 48.330.065,00 per le province di Salerno (danno 39% con un valore di € 7.347.000), Avellino (danno 80% con un valore di € 25.600.000) e Caserta (danno 95% con un valore di € 15.383.065). Pertanto tali condizioni di crisi hanno fortemente penalizzato la competitività della filiera castanicola campana.
- In merito alla filiera cerealicola un terzo delle aziende cerealicole è ubicato nella sola provincia di Avellino, seguono quasi a parità di numero le province di Benevento e Salerno che insieme interessano oltre il 52% delle aziende cerealicole. Dal confronto dei dati con il decennio precedente emerge che la ristrutturazione aziendale ha interessato in misura diversa le varie province: sia in termini di superfici investite che di aziende. Tanto premesso l'intervento sulla filiera cerealicola, implementando innovazioni di produzione e di processo in territori svantaggiati, dove tale coltivazione assume un ruolo primario, rientra pienamente nella strategia del PSR Campania 2014/2020 e nella focus area interessata da tale tipologia d'intervento.

Per il criterio riferito alla qualità delle produzioni, coerentemente con l'obiettivo sostenibilità della strategia Europa 2020, sono state previste anche quelle ottenute nell'ambito dei "Sistemi di qualità nazionale di produzione integrata" di cui alla Legge 3 febbraio 2011 n. 4.

In relazione all'attivazione dello strumento finanziario di garanzia sono state specificate le condizioni di selezione degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e art.7 del Regolamento delegato 480/2014 e che la selezione dei beneficiari viene delegati agli intermediari finanziari selezionati.

- "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)": È stata modificata l'impostazione per il calcolo della spesa massima ammissibile, la quale viene riferita al progetto anziché all'azienda. In particolare, è stata eliminata la tabella dei moltiplicatori e specificato che l'investimento deve essere supportato da adeguate relazioni economiche per dimostrarne la sostenibilità finanziaria in relazione alle quote di ammortamento degli investimenti previsti ed alla Produzione Standard aziendale. La modifica introdotta è supportata dalle seguenti motivazioni:

- Il ricorso al moltiplicatore è stato inizialmente introdotto per commisurare la spesa massima ammissibile alla capacità economica dell'azienda. In realtà, uno strumento così rigido e complesso, non tiene conto dell'effettivo impatto finanziario degli investimenti sulle voci di costo costituenti il bilancio aziendale. Il principio della piena commisurazione dell'investimento e della sua sostenibilità economica viene ora salvaguardato in quanto la domanda di sostegno dovrà essere accompagnata da un documento economico-finanziario (Business Plan) da cui sia rinvenibile l'adeguatezza tecnico-economica del progetto presentato rispetto alle caratteristiche aziendali. Al riguardo l'AdG sta perfezionando la convezione con ISMEA per rendere semplice e uniforme, attraverso l'utilizzo di uno specifico applicativo software, l'elaborazione del "business plan".
- Valorizzare, sempre secondo strumenti oggettivi e misurabili, gli aspetti qualitativi del progetto di investimento che, secondo la modifica, deve essere accompagnato da un format di relazione economico-finanziaria in grado di fornire, in forma completa ed esaustiva, le informazioni connesse alla capacità di ammortamento del progetto richiesto.
- L'impostazione per progetto garantisce la possibilità di successivi interventi nell'azienda una volta assicurato il completamento del precedente e quindi la capacità di sostenibilità finanziaria di ogni singolo progetto.

Le condizioni per beneficiare della maggiorazione dell'aliquota di finanziamento per gli investimenti sono state meglio definite per specificare che:

- la condizione riferibile al PEI si applica solo per gli investimenti richiesti per perseguire gli obiettivi fissati dal PEI al quale il richiedente aderisce;
- la condizione che considera il collegamento con le tipologie di intervento di cui agli articoli 28 e 29 del Reg. UE 1305/2013 è applicabile alle aziende che hanno effettivamente aderito alle tipologie di interventi in parola;
- la maggiorazione prevista per gli interventi di trasformazione e commercializzazione "collegati" alla fusione di Organizzazioni di Produttori è applicabile solo se le produzioni trasformate e commercializzate provengono in misura prevalente (superiore al 50%) dalle superfici agricole direttamente condotte dalla stessa OP in qualità di azienda agricola richiedente.

In relazione all'attivazione dello strumento finanziario si è reso necessario specificare il limite di spesa massima ammissibile e le differenti modalità di attuazione dello strumento (in forma combinata con il contributo in conto capitale ovvero in forma esclusiva) e le relative intensità massime di aiuto calcolate con riferimento all'equivalente di sovvenzione lorda.

- "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure": In relazione agli investimenti nel campo dell'irrigazione sono stati evidenziati con il codice R10 i rischi connessi al rispetto delle stringenti condizioni previste.
- "Misure di attenuazione": In relazione al rischio R10 relativo al contenimento/riduzione dei consumi idrici sono state previste verifiche puntuali ex ante ed anche ex-post.
- "Informazioni specifiche della misura": È stata prevista la possibilità di attivare la tipologia di intervento anche nelle modalità dei "progetti integrati e collettivi", come previsti dal capitolo 8.1. del PSR Campania.

Effetti previsti della modifica:

Gli effetti attesi delle modifiche relative ai paragrafi "Descrizione del tipo di intervento", "Condizioni di ammissibilità" e "Costi ammissibili" sono di seguito elencati:

- maggiore valorizzazione di tutte le possibilità di sviluppo dell'azienda (completezza dell'investimento per gli impianti fruttiferi e le serre con i necessari impianti di irrigazione);

- tutela del budget per la realizzazione di investimenti direttamente produttivi (in relazione al limite di 1MW fissato per gli impianti di produzione di energia).

Per quanto riguarda le modifiche relative ai paragrafi "Tipo di sostegno", "Beneficiari", "Costi ammissibili", "Condizioni di ammissibilità", "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" ed "importi ed aliquote di sostegno" determinate dall'introduzione dello strumento finanziario di garanzia, si attende di conseguire una significativa estensione del sostegno ad un numero superiore di aziende, al fine di garantire effetti più incisivi del programma.

La modifica al paragrafo "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" coglie per un verso gli elementi di diversificazione produttiva che attualmente si stanno affermando sul territorio campano (canapa) e la possibilità di porre le basi per la creazione di filiere produttive innovative. L'ampliamento alle filiere castanicole e cerealicole interessa e salvaguardia settori produttivi preminenti e fondamentali nelle aree interne.

Per ciò che attiene la modifica al paragrafo "importi ed aliquote di sostegno", l'individuazione di uno strumento quale il business plan e di un parametro di valutazione basato sulla capacità dell'azienda di poter ammortizzare l'investimento richiesto a finanziamento, rispetto alla potenzialità economica e produttiva della stessa, definisce una procedura di valutazione oggettiva che, se per un verso evita il rischio di *gold plating*, dall'altro consente un adeguato ricorso agli investimenti in stretta relazione con le potenzialità aziendali connesse all'obiettivo della competitività.

In relazione alle modifiche intervenute nella nel paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure" l'inserimento del codice R10 comporterà l'adeguamento delle procedure di valutazione e controllabilità della tipologia d'intervento.

In relazione al rischio R10 relativo al contenimento dei consumi idrici sono state previste verifiche puntuali ex ante ed anche ex-post.

La modifica al paragrafo "Informazioni specifiche della misura" consentirà l'attuazione di progetti complessi che prevedono l'attivazione di più tipologie di intervento a vantaggio del perseguimento degli obiettivi di sviluppo prefissati.

1.13. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 4.1.2 "Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati"

Le modifiche proposte riguardano i seguenti paragrafi:

- "Descrizione del tipo di intervento": E' stata esplicitata la possibilità di realizzare nuovi impianti fruttiferi e nuove serre completi dei relativi sistemi di irrigazione nel rispetto delle condizioni specifiche previste dall'art. 46 del Reg (UE) n. 1305/2013. La precedente versione dilatava i tempi di realizzazione degli investimenti e rischiava di finanziare opere incomplete e non funzionali. In quanto strettamente connesse agli impianti produttivi, anche le spese sostenute per gli impianti irrigui, nell'ambito di questa tipologia d'intervento, ricadono al pari degli altri nella focus area 2b).

  Si è ritenuto necessario porre un limite alla dimensione degli impianti di produzione di energia per evitare eccessive allocazioni di risorse per il finanziamento degli investimenti specifici e possibili ripercussioni negative sul budget per investimenti direttamente produttivi.

- “Collegamenti con altre normative”: È stata integrata l’indicazione dei riferimenti normativi, in particolare per tener conto degli investimenti nel campo dell’irrigazione. Inoltre, è stato inserito il richiamo alla Legge n. 109/96 in materia di beni confiscati alle mafie.
- “Beneficiari”: Al fine di sostenere il primo insediamento dei giovani, la tipologia di intervento 4.1.2 sarà attuata esclusivamente nella logica della progettazione integrata (pacchetto giovani), consentendo di ottenere l’aiuto all’attività imprenditoriale previsto dalla tipologia di intervento 6.1.1 unitamente alla possibilità di accedere al sostegno concesso dalla tipologia di intervento 4.1.2.
- “Costi ammissibili”: Sono stati riportati gli elementi che evidenziano il rispetto delle condizioni previste al punto 2 dell’art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (notifica del Piano di Gestione del bacino idrografico e specificazione dell’inserimento delle misure pertinenti per il settore agricolo nel predetto Piano di Gestione).

  La condizione “investimenti che prevedono costruzioni e/o ristrutturazioni di immobili, compreso le serre, devono prevedere il recupero e il riutilizzo nei cicli produttivi aziendali dell’acqua piovana" è stata eliminata come obbligo in questa sezione in quanto tale condizione determinerebbe negativi impatti ambientali ancora più significativi rispetto al beneficio del recupero dell'acqua. Infatti tale obbligo, così come attualmente descritto, comporterebbe una eccessiva impermeabilizzazione dei suoli con la creazione generalizzata di vasche di recupero non finalizzate ad uno specifico utilizzo.

  In riferimento agli investimenti che prevedono l’utilizzo della risorsa idrica è stata ribadita l’obbligatorietà del suo uso efficiente e rimarcato l’obiettivo del contenimento/riduzione del suo uso.

  Infine, si è ritenuto necessario ribadire, a garanzia della demarcazione fra le tipologie di intervento, l’impossibilità di corrispondere aiuti per investimenti riferiti al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità, qualora l’intervento sia previsto nell’ambito della tipologia d’intervento 5.2.1, per gli investimenti irrigui, non connessi direttamente a nuovi impianti arborei o alla realizzazione di serre, ammissibili esclusivamente sulla tipologia d’intervento 4.1.4 e per gli investimenti realizzati nelle azienda zootecniche previsti dalla tipologia di intervento 4.1.3.
- “Condizioni di ammissibilità”: L’integrazione si rende necessaria ai fini di uniformità con quanto stabilito nel capitolo 8.1.del PSR (sezione “Requisiti di ammissibilità per operazioni realizzate su beni immobili”), al fine di consentire l’accesso anche ai beneficiari che detengono titoli ai sensi della Legge n. 109/96.

  Per gli investimenti relativi alla trasformazione e commercializzazione è stata modificata la condizione che imponeva che i prodotti aziendali interessati dagli investimenti fossero almeno i 2/3 per indicare che questi siano prevalenti (più del 50%). La modifica è motivata dall'adeguamento del Programma alla disciplina nazionale in merito ed in particolare dal D.Lgs. 228/2001. La trasformazione e commercializzazione sono attività connesse a quella agricola sempre che si rispettino le seguenti condizioni: l'attività connessa deve essere esercitata dallo stesso soggetto che esercita l'attività agricola principale; l'attività connessa deve avere coerenza rispetto all'attività agricola principale utilizzando prevalentemente attrezzatura normalmente presente nella gestione dell'attività agricola. Sono considerate risorse normalmente utilizzate nell'attività agricola principale, quei beni le cui potenzialità sono proporzionate rispetto all'estensione dell'azienda agricola principale. Per quanto riguarda invece la prevalenza, la verifica va effettuata in relazione al volume d'affari prodotto con le attrezzature normalmente impiegate in azienda, che deve risultare superiore a quello conseguito con le altre attrezzature. Per esercitare un'attività connessa è necessario rispettare il parametro della prevalenza. E' quindi fondamentale che nell'esercizio delle attività agricole connesse siano utilizzati in misura prevalente (più del 50%) prodotti agricoli derivanti dall'attività principale, quindi i prodotti acquistati non devono essere prevalenti rispetto ai propri. La prevalenza dei prodotti propri rispetto a prodotti acquistati da terzi viene misurata nei seguenti modi: i) se i beni acquistati da terzi appartengono allo stesso comparto merceologico dei beni prodotti dall'azienda agricola (es. frutta con frutta, fiori con fiori, ortaggi con ortaggi), il confronto sarà quantitativo (più del 50% prodotto proprio); ii) se i beni acquistati

da terzi appartengono a comparti merceologici differenti rispetto ai beni prodotti dall'azienda agricola, il confronto sarà dato dal valore di mercato dei prodotti agricoli ottenuti sul fondo e il costo di quelli acquistati. Attenzione i prodotti acquistati da terzi, devono comunque subire una trasformazione e/o manipolazione da parte dell'agricoltore. Pertanto, i prodotti acquistati da terzi prima di essere rivenduti devono subire all'interno dell'azienda agricola, una trasformazione e/o manipolazione (es. pulitura e confezionamento degli ortaggi). Se i prodotti acquistati da terzi non vengono trasformati e/o manipolati l'attività non viene più considerata connessa all'agricola principale, ma viene considerata pura attività commerciale.

Per gli investimenti relativi agli impianti di irrigazione, con riferimento all'art. 46 del Reg (UE) n. 1305/2013, sono state indicate in maniera espressa le condizioni minime alle quali questi devono rispondere ed inserite due tabelle per valutare il rispetto delle particolari condizioni previste.

- "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione": Sono state inserite fra le filiere interessate dal criterio del targeting settoriale quella canapicola (macroaree A e B) e quelle castanicola e cerealicola (macroaree C e D). Al riguardo si precisa:

  - La coltivazione della canapa (Cannabis sativa), in passato molto diffusa nelle zone mediterranee e del Centro Europa per la sua capacità di adattarsi a condizioni pedologiche "difficili", non idonee ad altre piante industriali, e per i suoi molteplici utilizzi industriali, ha poi subito un drastico ridimensionamento. Oggi il rilancio della canapicoltura in Italia rappresenta già una realtà significativa ed è suscettibile di maggiore impulso collegato alla molteplicità dei suoi utilizzi (industria tessile, cartaria, bioedilizia, alimentare, di cosmesi, etc.), alla sua ridotta esigenza di input energetici – soprattutto in termini di utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti che ne fanno una coltura a basso impatto ambientale. Benché non strettamente correlato agli investimenti, il ricorso alla coltura della canapa sativa, per i propri effetti fitorimediatori, concorre al raggiungimento degli obiettivi trasversali collegati all'ambiente. In questo senso va la normativa comunitaria e quella nazionale che, permettendo la coltivazione di varietà di canapa sativa a basso contenuto di tetraidrocannabinolo (non superiore allo 0,2%), provenienti da semi certificati, contribuiscono a rimuovere i vincoli tecnici che ne ostacolavano la diffusione in campo, incentivandone anche la coltivazione (Reg. (UE) n. 1307/2013 e Regolamento delegato n. 639/2014).

    Anche in Campania si stanno muovendo i primi passi in questo senso e nell'ambito del PSR è opportuno prevedere azioni di incentivazione alle aziende che intendono inserire la coltivazione della canapa nei propri ordinamenti produttivi e colturali per le seguenti motivazioni:

    1. essa potrebbe rappresentare, in determinati contesti, una valida alternativa di riconversione per le aziende attualmente legate alla coltivazione del tabacco;
    2. la molteplicità dell'utilizzo della produzione può contribuire per un verso alla diversificazione delle colture aziendali, dall'altro può costituire un valido incentivo per lo sviluppo delle relative filiere con conseguenti positive ripercussioni sull'indotto extra aziendale e sull'economia locale.

    Infine, sono state richiamate le limitazioni all'applicazione del sostegno per i terreni ad uso agricolo di classe D (terreni con divieto di produzione agroalimentare e silvopastorale) indicati dai Decreti ministeriali 12/02/2015, 07/07/2015 e successivi adottati ai sensi della Legge n. 6 del 06/02/2014.

  - L'inserimento della filiera castanicola discende dal notevole impatto che l'infestazione del cinipide del castagno ha avuto su questo indirizzo produttivo. Al riguardo la Regione Campania interviene con proprie risorse per combattere il parassita con lancio del competitore naturale (Torymus sinensis) ma l'attuale situazione di crisi delle piante richiede adeguati interventi agli impianti produttivi (potature di rinnovo, ripristino delle piante perdute, ricorso a varietà resistenti al cinipide). Attualmente la produzione castanicola campana registra ciclicamente anche una riduzione del 90% della produzione ottenibile prima dell'infestazione. Con DGR 349 del 7 agosto 2015 la Direzione Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha confermato i danni causati alle produzioni

castanicole del cinipide galligeno del castagno ai sensi dell'art. 5 legge 91 del 2 luglio 2015. Sono riconosciuti danni alle produzioni castanicole per € 48.330.065,00 per le province di Salerno (danno 39% con un valore di € 7.347.000), Avellino (danno 80% con un valore di € 25.600.000) e Caserta (danno 95% con un valore di € 15.383.065). Pertanto tali condizioni di crisi hanno fortemente penalizzato la competitività della filiera castanicola campana.

- In merito alla filiera cerealicola un terzo delle aziende cerealicole è ubicato nella sola provincia di Avellino, seguono quasi a parità di numero le province di Benevento e Salerno che insieme interessano oltre il 52% delle aziende cerealicole. Dal confronto dei dati con il decennio precedente emerge che la ristrutturazione aziendale ha interessato in misura diversa le varie province: sia in termini di superfici investite che di aziende. Tanto premesso l'intervento sulla filiera cerealicola, implementando innovazioni di produzione e di processo in territori svantaggiati, dove tale coltivazione assume un ruolo primario, rientra pienamente nella strategia del PSR Campania 2014/2020 e nella focus area interessata da tale tipologia d'intervento.

- "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)": È stata modificata l'impostazione per il calcolo della spesa massima ammissibile, la quale viene riferita al progetto anziché all'azienda. In particolare, è stata eliminata la tabella dei moltiplicatori e specificato che l'investimento deve essere supportato da adeguate relazioni economiche per dimostrarne la sostenibilità finanziaria in relazione alle quote di ammortamento degli investimenti previsti ed alla Produzione Standard aziendale. La modifica introdotta è supportata dalle seguenti motivazioni:

  - Il ricorso al moltiplicatore è stato inizialmente introdotto per commisurare la spesa massima ammissibile alla capacità economica dell'azienda. In realtà, uno strumento così rigido e complesso, non tiene conto dell'effettivo impatto finanziario degli investimenti sulle voci di costo costituenti il bilancio aziendale. Il principio della piena commisurazione dell'investimento e della sua sostenibilità economica viene ora salvaguardato in quanto la domanda di sostegno dovrà essere accompagnata da un documento economico-finanziario (Business Plan) da cui sia rinvenibile l'adeguatezza tecnico-economica del progetto presentato rispetto alle caratteristiche aziendali. Al riguardo l'AdG sta perfezionando la convezione con ISMEA per rendere semplice e uniforme, attraverso l'utilizzo di uno specifico applicativo software, l'elaborazione del "business plan".

  - Valorizzare, sempre secondo strumenti oggettivi e misurabili, gli aspetti qualitativi del progetto di investimento che, secondo la modifica, deve essere accompagnato da un format di relazione economico-finanziaria in grado di fornire, in forma completa ed esaustiva, le informazioni connesse alla capacità di ammortamento del progetto richiesto.

  - L'impostazione per progetto garantisce la possibilità di successivi interventi nell'azienda una volta assicurato il completamento del precedente e quindi la capacità di sostenibilità finanziaria di ogni singolo progetto.

  Le condizioni per beneficiare della maggiorazione dell'aliquota di finanziamento per gli investimenti sono state meglio definite per specificare che:

  - la condizione riferibile al PEI si applica solo per gli investimenti richiesti per perseguire gli obiettivi fissati dal PEI al quale il richiedente aderisce;

  - la condizione che considera il collegamento con le tipologie di intervento di cui agli articoli 28 e 29 del Reg. UE 1305/2013 è applicabile alle aziende che hanno effettivamente aderito alle tipologie di interventi in parola;

  - la maggiorazione prevista per gli interventi di trasformazione e commercializzazione "collegati" alla fusione di Organizzazioni di Produttori è applicabile solo se le produzioni trasformate e commercializzate provengono in misura prevalente (superiore al 50%) dalle superfici agricole direttamente condotte dalla stessa OP in qualità di azienda agricola richiedente.

- “Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure”: In relazione agli investimenti nel campo dell’irrigazione sono stati evidenziati con il codice R10 i rischi connessi al rispetto delle stringenti condizioni previste.
- “Misure di attenuazione”: In relazione al rischio R10 relativo al contenimento/riduzione dei consumi idrici sono state previste verifiche puntuali ex ante ed anche ex-post.
- “Informazioni specifiche della misura”: Coerentemente alla modifica del paragrafo “Beneficiari” è stato espressamente previsto che la tipologia di intervento 4.1.2 sarà attuata esclusivamente secondo una logica di progettazione integrata con la tipologia di intervento 6.1.1. (pacchetto giovani).

Effetti previsti della modifica:

Gli effetti attesi delle modifiche relative ai paragrafi “Descrizione del tipo di intervento”, “Condizioni di ammissibilità” e “Costi ammissibili” sono di seguito elencati:

- maggiore valorizzazione di tutte le possibilità di sviluppo dell’azienda (completezza dell’investimento per gli impianti fruttiferi e le serre con i necessari impianti di irrigazione);
- tutela del budget per la realizzazione di investimenti direttamente produttivi (in relazione al limite di 1MW fissato per gli impianti di produzione di energia).

La modifica al paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” coglie per un verso gli elementi di diversificazione produttiva che attualmente si stanno affermando sul territorio campano (canapa) e la possibilità di porre le basi per la creazione di filiere produttive innovative. L’ampliamento alle filiere castanicole e cerealicole interessa e salvaguardia settori produttivi preminenti e fondamentali nelle aree interne.

Per ciò che attiene la modifica al paragrafo “importi ed aliquote di sostegno”, l’individuazione di uno strumento quale il business plan e di un parametro di valutazione basato sulla capacità dell’azienda di poter ammortizzare l’investimento richiesto a finanziamento, rispetto alla potenzialità economica e produttiva della stessa, definisce una procedura di valutazione oggettiva che, se per un verso evita il rischio di gold plating, dall’altro consente un adeguato ricorso agli investimenti in stretta relazione con le potenzialità aziendali connesse all’obiettivo della competitività.

In relazione alle modifiche intervenute nella nel paragrafo “Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure” l’inserimento del codice R10 comporterà l’adeguamento delle procedure di valutazione e controllabilità della tipologia d’intervento.

In relazione al rischio R10 relativo al contenimento dei consumi idrici sono state previste verifiche puntuali ex ante ed anche ex-post.

La modifica al paragrafo “Beneficiari” e “Informazioni specifiche della misura” garantirà, attraverso l’attuazione del pacchetto giovani, una semplificazione per l’accesso al sostegno e una maggiore finalizzazione delle risorse per la creazione di aziende vitali e competitive.

1.14. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 4.1.3 “Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca”

Le modifiche proposte riguardano i seguenti paragrafi:

- "Descrizione del tipo di intervento": E' stato rettificato il riferimento alle aziende zootecniche in luogo di agro- zootecniche. Fermo restando che gli investimenti possono essere realizzati in tutte le aziende con indirizzo zootecnico specializzato o misto, tale rettifica intende evitare qualsiasi problema che possa escludere le aziende zootecniche senza terra. Tanto perché la realizzazione degli investimenti previsti dalla scheda di misura, in coerenza con la FA di riferimento, sono ancora più essenziali in aziende zootecniche senza terra.

  Inoltre, sono state aggiunte le seguenti tipologie di investimenti ammissibili:

  - Sistemi di rimozione delle deiezioni dalla stalla e separatori solido/liquidi;
  - macchinari ed attrezzature per la distribuzione sotto superficiale dei liquami per la riduzione delle emissioni gassose.

- "Collegamenti con altre normative": Sono stati introdotti nuovi riferimenti normativi per coerenza con la regolamentazione vigente. In particolare, il Decreto Mipaaf del 25 febbraio 2016 "criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.
- "Condizioni di ammissibilità": Tra gli obiettivi del piano di miglioramento aziendale è stata eliminata la "riduzione dei fabbisogni idrici per i processi produttivi aziendali" in quanto non è coerente con la Focus area di riferimento della misura 5d, né risultano essere finanziabili investimenti specifici per il conseguimento dell'obiettivo.
  E' stato corretto l'errore materiale del riferimento all'art. 41 piuttosto che all'art. 45.

Effetti previsti della modifica:

L'effetto atteso della modifica al paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" è quello di evitare che le aziende senza terra siano escluse dal beneficio e rendere l'intera tipologia d'intervento pienamente aderente alla focus area 5d "Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca prodotte in agricoltura".

La modifica al paragrafo "Condizioni di ammissibilità" consentirà di chiarire meglio la valutazione del progetto e per specificare il diretto collegamento con la Focus Area 5d).

1.15. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 4.1.4 "Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole"

Le modifiche proposte riguardano i seguenti paragrafi:

- "Descrizione del tipo di intervento": E' stata introdotta la possibilità di recuperare e trattare anche le acque meteoriche, al fine di renderle utilizzabili per finalità irrigue, adeguandole, laddove necessario, ai parametri chimici e microbiologici richiesti dal codice dell'ambiente di cui al D.Lgs 152/2006.
- "Collegamenti con altre normative": Sono stati introdotti nuovi riferimenti normativi per coerenza con la regolamentazione vigente.
- "Costi ammissibili": E' stato eliminato il riferimento al "Piano Irriguo Regionale della Campania" approvato con Delibera della Giunta della Regione Campania n. 50 del 07/03/2013 e pubblicato sul B.U.R.C n. 15 del 11/03/2013 in quanto attiene al funzionamento e alla gestione della risorsa idrica da parte dei Consorzi di Bonifica.

  Sono stati riportati gli elementi che evidenziano il rispetto delle condizioni previste al punto 2 dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (notifica del Piano di Gestione del bacino idrografico e specificazione dell'inserimento delle misure pertinenti per il settore agricolo nel predetto Piano di Gestione).

- “Condizioni di ammissibilità”: E’ stato eliminato, quale condizione possibile per “dimostrare l’effettiva e legittima possibilità di utilizzo della risorsa idrica”, il riferimento alle “autorizzazioni provvisorie” per l’utilizzo di acqua per uso irriguo proveniente dai pozzi aziendali, in quanto il Regolamento Regionale n. 12 del 12 novembre 2012 per l’emungimento da pozzi individua esclusivamente la Concessione di derivazione.

  E’ stato migliorato l’editing della scheda di misura separando le condizioni connesse al miglioramento degli impianti esistenti da quelli che prevedono l’aumento netto della superficie irrigata a vantaggio della coerenza complessiva con l’art. 46 del Reg (UE) n. 1305/2013. A tale scopo, si è provveduto alle seguenti modifiche:

  - è stata modificata la soglia quantitativa del risparmio idrico potenziale per il miglioramento degli impianti (25% anziché 55%) per adeguare tale soglia a quanto previsto dall'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e contestualmente, è stata introdotta la classificazione degli impianti/tecniche irrigue sulla base di tre categorie di efficienza: Alta (A), Media (M) e Bassa (B);
  - è stata inserita la specificazione prevista al punto 4 dell’art. 46 del Reg (UE) n. 1305/2013 circa la non applicabilità delle condizioni previste per gli investimenti riguardanti impianti esistenti che utilizzano acqua riciclata o meteorica e che non incidono su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

  Oltre alle condizioni di cui all'art. 46 del Reg.(UE) n. 1305/2013, per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente che riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d’acqua, è stata specificata la classe di efficienza degli impianti irrigui realizzati in ambiente protetto (90%) allo scopo di salvaguardare maggiormente la risorsa idrica.

  Per gli investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata, rispetto a quanto previsto dall'art. 46 del Reg. (UE) 1305/2013, sono state aggiunte le seguenti condizioni:

  - per gli investimenti che producono un aumento netto della superficie irrigata è stata innalzata la classe di efficienza dal 60% al 70% , al fine di garantire un'efficienza “Alta” degli stessi;
  - è stato specificato che l'investimento deve essere associato ad un miglioramento di un impianto irriguo esistente, al fine di ottenere un effetto sinergico sul risparmio idrico aziendale;
  - è stata esplicitamente negata la possibilità di realizzare nuovi impianti idrici che comportavano un aumento netto della superficie irrigata nei casi in cui il corpo idrico interessato è in condizioni “meno che buono”.

  E’ stato precisato che gli obiettivi previsti dal progetto di miglioramento aziendale devono essere entrambi conseguiti e non alternativi

  Sono state rettificate le classi di efficienza delle tecniche irrigue della tabella n.1, a seguito dell'introduzione della classificazione delle tre categorie di efficienza degli impianti/tecniche irrigue: Alta (A), Media (M) e Bassa (B).

  E' stata rettificata la tabella n. 2 a seguito delle modifiche attinenti le condizioni di ammissibilità alla presente Tipologia di Intervento, ovvero:

  - l'introduzione della classificazione delle tre categorie di efficienza degli impianti/tecniche irrigue: Alta (A), Media (M) e Bassa (B);
  - la modifica alla soglia quantitativa del risparmio idrico potenziale per il miglioramento degli impianti (25%).

- “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”: Si è provveduto ad eliminare il periodo “per il miglioramento degli impianti idrici esistenti” in quanto ripetizione del capoverso precedente. Inoltre,

è stato adeguato il secondo principio a quanto approvato dal CdS, assegnando maggiore peso alle colture e alle superfici che richiedono un maggiore uso di acqua.

Effetti previsti della modifica:

Le modifiche proposte sono finalizzate a rendere più coerente la tipologia di misura con la Focus area di riferimento 5A "Rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura" in quanto consentono il conseguimento della riduzione dell'uso della risorsa idrica oltre il requisito minimo dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

1.16. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 4.2.1 "Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali"

Le modifiche proposte riguardano i seguenti paragrafi:

- "Tipo di sostegno": È stata introdotta assieme al contributo in conto capitale, anche la possibilità di ricevere l'aiuto attraverso lo strumento finanziario di garanzia.
- "Collegamenti con altre normative": È stato inserito il richiamo alla Legge n. 109/96 in materia di beni confiscati alle mafie.
- "Beneficiari": Per i soggetti che intendono ricorrere al sostegno attivando lo strumento finanziario di garanzia è stato precisato che essi devono essere riconducibili a micro, piccole e medie imprese e small mid-caps in base alla Raccomandazione CE 361/2003 che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca, ovvero Imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra-aziendale.
- "Costi ammissibili": È stato inserito un nuovo specifico riferimento ai costi ammissibili in relazione all'attivazione dello strumento finanziario di garanzia
- "Condizioni di ammissibilità": L'integrazione si rende necessaria ai fini di uniformità con quanto stabilito nel capitolo 8.1.del PSR (sezione "Requisiti di ammissibilità per operazioni realizzate su beni immobili"), al fine di consentire l'accesso anche ai beneficiari che detengono titoli ai sensi della Legge n. 109/96.

  È stata introdotta tra le filiere interessate dal sostegno anche quella delle piante medicinali ed officinali. La filiera rappresenta una realtà significativa e suscettibile di maggiore impulso per la molteplice destinazione alle quali si prestano le varie produzioni vegetali interessate (aziende alimentari, aziende farmaceutiche, aziende di cosmesi, profumiere, etc.). L'introduzione della filiera, già presente fra quelle interessate dalla tipologia di operazione 4.1.1 e 4.1.2, deve essere intesa come completamento delle possibilità di sviluppo delle imprese agro-industriali in un'ottica di sinergia fra aziende di produzione e aziende di trasformazione e commercializzazione.

  È stata modificata la condizione che imponeva che i prodotti aziendali lavorati e trasformati fossero almeno per i 2/3 di origine extra-aziendale per indicare che questi siano prevalenti (più del 50%). La modifica è motivata dall'adeguamento della scheda di Misura della tipologia di intervento 4.1.1, al fine di rendere coerenti le schede.

  È stata inserita inoltre una specifica sulle condizioni di ammissibilità connesse all'attivazione dello strumento finanziario di garanzia.
- "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione": In relazione all'attivazione dello strumento finanziario di garanzia sono state specificate le condizioni di selezione degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 5 del Reg. UE 1303/2013 e art.7 del Regolamento delegato 480/2014 e che la selezione dei beneficiari viene delegati agli intermediari finanziari selezionati.

- "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)": In relazione all'attivazione dello strumento finanziario si è reso necessario specificare le differenti modalità di attuazione dello strumento (in forma combinata con il contributo in conto capitale ovvero in forma esclusiva) e le relative intensità massime di aiuto calcolate con riferimento all'equivalente di sovvenzione lorda.
- "Informazioni specifiche della misura": È stata prevista la possibilità di attivare la tipologia di intervento anche nelle modalità dei "progetti integrati" e "progetto collettivi", come previsto dal capitolo 8.1 del PSR Campania.

Effetti previsti della modifica:

Per quanto riguarda le modifiche relative ai paragrafi "Tipo di sostegno", "Beneficiari", "Costi ammissibili", "Condizioni di ammissibilità", "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" ed "importi ed aliquote di sostegno" determinate dall'introduzione dello strumento finanziario di garanzia, si attende di conseguire una significativa estensione del sostegno ad un numero superiore di aziende, al fine di garantire effetti più incisivi del programma.

La modifica al paragrafo "Condizioni di ammissibilità", concernente l'introduzione della filiera delle piante medicinali ed officinali tra quelle interessate dal sostegno, pone le basi per la creazione di filiere produttive innovative, in un'ottica di sviluppo sinergico con le aziende agricole direttamente interessate.

La modifica del paragrafo "Informazioni specifiche della misura" consentirà l'attuazione di progetti complessi che prevedono l'attivazione di più tipologie di intervento a vantaggio del perseguimento degli obiettivi di sviluppo prefissati.

1.17. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 4.3.1 "Viabilità agro-silvo-pastorale ed infrastrutture accessorie a supporto delle attività di esbosco"

Le proposte di modifica riguardano i seguenti paragrafi del PSR relativi alla presente tipologia di intervento:

- "Descrizione del tipo di intervento": la modifica propone di :
  - eliminare dall'elenco degli interventi in ambito forestale, la « viabilità interna all'azienda per facilitare le operazioni di esbosco » in quanto già prevista nella tipologia di intervento 8.6.1;
  - inserire gli interventi relativi alle monorotaie che, per mera dimenticanza, non figurano nella scheda sebbene lo stesso Comitato di Sorveglianza di marzo 2016 ne abbia approvato i criteri di selezione.
- "Collegamenti con altre normative": la proposta di modifica si sostanzia in un adeguamento normativo, a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice degli appalti pubblici, D.lgs. 50/2016 che sostituisce il D.lgs.163/2006.
- "Condizioni di ammissibilità": si propongono 3 modifiche:
  - Riguarda, sia per beneficiari pubblici che privati, l'inserimento della limitazione del numero di domande di sostegno per singolo beneficiario. La modifica è legata alla necessità di garantire la partecipazione ad un numero quanto più ampio possibile di beneficiari.
  - Attiene allo strumento di pianificazione comunale: in particolare, nel caso di PUC adottato, si propone di aggiungere la seguente frase : "*[…] ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento n. 5/2011 in vigenza delle norme di salvaguardia di cui all'art 10 della L.R 16/04 "Norme sul Governo del Territorio*". L'esigenza dell'integrazione nasce dalla opportunità di precisare quali siano i riferimenti normativi ai quali devono attenersi i Comuni che, pur non avendo concluso l'iter di approvazione del

PUC, hanno tuttavia avviato le procedure di formazione dei propri strumenti urbanistici, avendo fatto scattare l'obbligo di rispetto delle norme di salvaguardia.

- Si riferisce a categorie di interventi non ammissibili nell'ambito della tipologia 4.3.1. Tale esigenza scaturisce dalla necessità di informare i potenziali beneficiari in maniera chiara sugli interventi non ammissibili a contributo. Si è ritenuto opportuno, quindi, individuare ed elencare ciò che non è finanziabile e operare, contemporaneamente, la demarcazione con interventi previsti da altre tipologie di intervento del FEASR nonché del FESR.

Effetti previsti della modifica:

Le suddette modifiche proposte rispondono alle seguenti esigenze: 1) fornire maggior chiarezza espositiva al richiedente e più in generale al lettore interessato, in particolar modo sugli aspetti riferiti alle condizioni di ammissibilità; 2) favorire la partecipazione, conformemente al principio di non adottare cause di esclusione restrittive ma, al contrario, di ampliare quanto più possibile la platea dei potenziali beneficiari.

1.18. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 4.3.2 "Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari"

Le proposte di modifica riguardano i seguenti paragrafi del PSR relativi alla presente tipologia d'intervento:

- "Descrizione dell'intervento": si propone di ridurre la soglia minima di accesso agli interventi con riferimento alla capacità di accumulo degli invasi. Tale soglia, prevista a 70.000 mc nella scheda della tipologia, si propone di ridurla a 40.000 mc. La modifica permette di intervenire in aree dove la morfologia del territorio non consente la realizzazione di invasi di capacità di accumulo superiore a 70.000 mc. Tale casistica riguarda proprio quelle aree collinari nelle quali insiste un numero di aziende agricole ridotto rispetto a quello di pianura, nelle quali anche disponibilità di capacità di accumulo più basse, concorrono al superamento del problema di scarsità della risorsa nei periodi di maggiore richiesta.
- "Collegamenti con altre normative": la proposta di modifica si sostanzia in un adeguamento / aggiornamento normativo.
- "Beneficiari": La modifica è necessaria per la diversa natura dei Consorzi irrigui di miglioramento fondiario, che al pari dei Consorzi di Bonifica e di irrigazione ed a differenza dei Consorzi irrigui, realizzano opere pubbliche su concessione della Regione Campania. Infatti, la Regione Campania affida ai Consorzi irrigui di miglioramento fondiario la gestione delle opere irrigue. Inoltre, i Consorzi irrigui di miglioramento fondiario sono costituiti attraverso un provvedimento nazionale (DPR) e lo statuto è approvato dalla Regione Campania.
- "Condizioni di Ammissibilità": la proposta di modifica riguarda la riduzione della soglia limite inferiore, relativa alla capacità di accumulo dell'invaso fissata a "70.000" mc che viene abbassata a "40.000" mc.
- "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione": la frase «maggior numero di beneficiari finali che usufruiscono di contributo nell'ambito delle tipologie 4.1.1 e 4.1.2» è stata sostituita con la seguente: «maggior numero di beneficiari finali che usufruiscono di contributo nell'ambito delle tipologie 4.1.1 e 4. 1.4». La modifica si è resa necessaria in quanto la tipologia di intervento che promuove la realizzazione di impianti irrigui a carattere aziendale cui far correttamente riferimento è la tipologia d'intervento 4.1.4 e non la 4.1.2 che, invece, finanzia altre tipologie di investimento. Si è trattato, di fatto, di un mero errore materiale.

Si precisa che le modifiche proposte rispondono all' esigenza nei confronti dei potenziali beneficiari di fornire una corretta informazione offrendo, nel caso specifico, un quadro completo e aggiornato delle normative vigenti cui necessariamente attenersi nonché eliminando dalla scheda di misura errori riscontrati che, se non sanati, esporrebbero i beneficiari al rischio di incomprensioni e confusione.

Inoltre, offrire la possibilità di intervenire su invasi di capacità di accumulo inferiore a 70.000 mc abbassando il limite a 40.000 mc, consentirà la realizzazione di invasi di minore capacità ma, comunque, in grado di rendere immediatamente disponibile la risorsa in quelle aree più sensibili ai fenomeni di carenza idrica nei periodi di maggiore richiesta da parte delle aziende agricole.

1.19. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 4.4.1 "Prevenzione dei danni da fauna"

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica:

Le modifiche proposte ai criteri di selezione della scheda di intervento 4.4.1 riallineano quest'ultima con quanto richiesto dal Comitato di sorveglianza svoltosi in data 16 marzo 2016. In particolare: ai criteri 1 e 2 sono state previste le associazioni di Enti gestori; al criterio 4 sono stati corretti gli errori materiali relativi ai valori limite dei costi dell'investimento rapportati all'ampiezza dell'area interessata. E' stata, inoltre, inserita una specifica per il criterio relativo all'adesione a marchi collettivi (DOP, IGP) indicando che si applica solo a produzioni vegetali escludendo le produzioni che danno vita a marchi di processo (zootecnico/caseario) che non hanno una evidente connessione ambientale ma più strettamente tecnologica e che, quindi, comprendono ambiti territoriali ampi e non specifici.

E' stata, inoltre, inserita, al paragrafo "Importi e aliquote di sostegno", in quanto mancante per mero errore materiale, la quota di spesa massima ammessa nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico o una associazione, di imprese o di enti gestori, queste ultime sono state previste per allineare la scheda di misura a quanto richiesto dal Comitato di sorveglianza svoltosi in data 16 marzo 2016.

Effetti previsti della modifica:

Le modifiche ai criteri di selezione renderanno più trasparente l'accertamento dei criteri e la loro oggettività applicazione.

La modifica della quota massima di spesa ammessa rende possibile applicare un maggiore tetto di spesa per investimenti di maggior ampiezza presentati da enti pubblici o associazioni che hanno una dimensione territoriale e economica superiore alla singola impresa.

1.20. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 4.4.2 "Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario"

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica:

Le proposte di modifica riguardano i seguenti punti:

1. Al paragrafo "Costi ammissibili" in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 2, art.45 del Reg.(UE) n.1305/13 e al fine di consentire agli Enti pubblici investimenti in sostituzione dei privati quando sussistono condizioni di pubblica utilità, come ad esempio per mitigare il rischio idrogeologico, è stata aggiunta come spesa ammessa per i soli Enti pubblici che intendono realizzare l'azione a) "terrazzamenti

e ciglionamenti", i costi sostenuti per le espropriazioni nella misura massima del 10% del totale della spesa ammessa dell'intero investimento.

2. La modifica riguarda il trasferimento di elementi tecnici progettuali relativi alle azioni b) e c), di natura strettamente vegetazionale (essenze vegetali che è possibile utilizzare), dalla sezione "condizioni di ammissibilità" alla sezione "costi ammissibili" della versione approvata dalla Commissione europea. Le specie indicate in elenco non sono oggetto di modifica: esse costituiscono specie normalmente costituenti le facies vegetazionali della Campania. Come è noto, infatti, i criteri di ammissibilità qualora non soddisfatti, determinano la riduzione o la cancellazione del pagamento pari al 100%. Inoltre, le condizioni di ammissibilità devono essere giustificate, trasparenti, pertinenti, controllabili, che evitino un'inutile complessità e non conducano ad un incremento del tasso d'errore. Rendere "condizioni ammissibili" elementi tecnici progettuali che possono essere oggetto facilmente di variante tecnica, in quanto nel caso specifico è possibile che si possano utilizzare in fase di realizzazione dell'investimento una o più specie diverse da quelle proposte in progetto per la reale disponibilità di mercato (vivai) in quel determinato periodo dell'anno, rende non giustificato, poco pertinente ancorché controllabile, ma complesso l'attuazione dell'intervento stesso con un sicuro incremento del tasso di errore.

3. Le modifiche proposte ai criteri di selezione della scheda di intervento 4.4.2 riallineano quest'ultima con quanto richiesto dal Comitato di sorveglianza svoltosi in data 16 marzo 2016. E' stata, inoltre, inserita una specifica per il criterio relativo all'adesione a marchi collettivi (DOP, IGP) indicando che si applica solo a produzioni vegetali escludendo le produzioni che danno vita a marchi di processo (zootecnico / caseario) che non hanno una evidente connessione ambientale, ma più strettamente tecnologica e che, quindi, comprendono ambiti territoriali ampi e non specifici."

4. Nella sezione "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" è stata inserita, in quanto mancante per mero errore materiale, la quota di spesa massima ammessa nel caso in cui il beneficiario sia un una associazione, di imprese o di enti gestori, queste ultime sono state previste per allineare la scheda di misura a quanto richiesto dai criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza svoltosi in data 16 marzo 2016.

Effetti previsti della modifica:

1. La copertura dei costi di espropriazione determinerà un minor impatto sui bilanci degli enti pubblici che, diversamente, avrebbero dovuto provvedere con propri fondi ordinari, rendendo maggiormente realizzabile l'attuazione di investimenti in aree dove è necessario mitigare il rischio idrogeologico.

2. Con la modifica, le condizioni di ammissibilità diventano maggiormente trasparenti, pertinenti, e, soprattutto, controllabili, evitando una inutile complessità e riducendo il tasso d'errore. In sede di realizzazione dell'investimento sarà possibile modificare, in funzione delle essenze vegetali presenti nei vivai in quel periodo dell'anno, e senza, quindi, dover avviare procedure di varianti o sospensione lavori, le specie, scegliendo tra le quelle indicate nella scheda (che non vengono modificate) senza che ciò comporti una ingiusta riduzione o cancellazione del beneficio.

3. Le modifiche renderanno più trasparente l'accertamento dei criteri e la loro oggettività applicazione.

4. La modifica rende possibile applicare un maggiore tetto di spesa per investimenti di maggior ampiezza presentati da enti pubblici o associazioni che hanno una dimensione territoriale e economica superiore alla singola impresa.

1.21. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 5.1.1 "Prevenzione dei danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed extra-aziendale"

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica:

Le proposte di modifica riguardano due paragrafi e precisamente: “Collegamenti con altre normative” e “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” - Azione A.

“Collegamenti con altre normative”: la proposta di modifica si sostanzia in un adeguamento normativo a seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Codice degli appalti pubblici: pertanto, il D.Lgs 163/2006 è stato sostituito dal nuovo D.lgs 50/2016. Inoltre, é stato riportato il titolo corretto del D.P.R. 207/10, Regolamento di attuazione dei lavori pubblici, che a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 50/16, è stato modificato in alcune sue parti.

“Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” - Azione A: al criterio: « Tipologia dell'azienda (aziende che svolgono attività con maggior numero di posti di lavoro a rischio in termini di personale impiegato in azienda, aziende aderenti a "progetti collettivi a valenza ambientale" di cui alla sottomisura 16,5, azienda aderente al Piano Assicurativo Agricolo Nazionale; azienda iscritta ad albi di produzione DOCG o DOC o DOP o IGP, ovvero iscritta all'ERAB (elenco regionale delle aziende biologiche) », dopo: « […] Piano Assicurativo Agricolo Nazionale » si è provveduto ad inserire la seguente frase : «o che aderiscono ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014 - 2020 sotto-misure 17,2/17,3».

L’integrazione si è resa necessaria in quanto l'adesione ai fondi di mutualizzazione protegge maggiormente gli agricoltori dai rischi economici ed ambientali derivanti dai cambiamenti climatici e dalla crescente volatilità dei prezzi.

Effetti previsti della modifica:

Le modifiche proposte rispondono all’esigenza nei confronti dei potenziali beneficiari di fornire una corretta informazione attraverso un quadro più aggiornato delle normative vigenti cui necessariamente attenersi. In tal senso, sono stati sostituiti nella scheda della tipologia di intervento richiami normativi divenuti oramai superati.

Inoltre, si è ritenuto opportuno inserire, nell’ambito dei criteri di selezione, l’adesione ai fondi di mutualizzazione che rappresenta uno strumento di tutela cui i potenziali beneficiari possono ricorrere nel caso in cui, nella fase di attuazione degli interventi, si dovessero presentare problemi di natura economica e/o ambientale. In considerazione di ciò, si ritiene favorire l’uso di tale strumento.

1.22. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 5.2.1 “Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica:

Non sono state apportate modifiche che intervengono sul contenuto sostanziale della tipologia d’intervento. Il format della scheda è stato, quindi, riorganizzato inserendo i riferimenti nei box più specifici per rispettare un principio di coerenza e più facile comprensione per i potenziali utenti.

Sono stati eliminati, inoltre, alcuni vincoli e prescrizioni non previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Nel dettaglio sono state apportate le seguenti modifiche ai paragrafi della scheda:

1. **Descrizione del tipo di intervento**: dopo le parole “potenziale produttivo” è stata tolta la parola “e zootecnico”, in quanto il "potenziale produttivo aziendale” comprende sia i fattori produttivi agrari sia quelli zootecnici.
2. **Tipo di sostegno**:

- sono state apportate modifiche di dettaglio al fine di adeguare la terminologia utilizzata a quella riportata all'articolo 18 reg UE 1305 / 2013: "è stata tolta la parola "aiuto" sostituendola con il termine "sostegno" e sono state eliminate le parole "minimi e massimi" in coerenza con quanto riportato al paragrafo "Importi e aliquote di sostegno";
- è stato eliminato, ed inserito nel più appropriato paragrafo "importi e aliquote di sostegno", il seguente testo: "Nel quantificare l'ammontare del contributo concesso si terrà conto di tutti gli interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi pubblici e privati, riconosciuti per le stesse finalità da altre norme a livello nazionale e comunitario, che dovranno essere detratti dall'importo concedibile accertato.

  Sulla base delle normative vigenti l'AdG adotterà idonei strumenti di controllo per evitare la sovra compensazione."

3. **Collegamenti con altre normative**: sono stati aggiornati i riferimenti al codice dei contratti, ed eliminati riferimenti a norme e provvedimenti non coerenti con la misura.

4. **Costi ammissibili**:

- sono state apportate modifiche di dettaglio al fine di migliorare la comprensibilità delle attività rendicontabili. Sono stati riportati, per maggiore coerenza, anche i casi per cui non è concedibile il sostegno, precedentemente inseriti nel paragrafo relativo alle condizioni di ammissibilità. Sono state spostate indicazioni non coerenti con la denominazione del paragrafo (assoggettamento VIA e/o VI). In particolare:
  - è stato eliminato il riferimento all'articolo 25 paragrafo 6 del Reg. Ue 702/2014;
  - tra la parantesi è stato tolto "ad es" inserendo invece la dizione "tra l'altro" e sono state eliminate le due parole "funzionalità di";
  - è stata eliminata la frase "Spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1" ripetuta più volte nel testo;
  - fra gli impianti che possono accedere al sostegno sono stati inseriti anche gli impianti vivaistici ;
  - è stato sostituito il termine "ricostruzione" con il più corretto "ricostituzione" in relazione alle scorte vive;
  - è stata aggiunta "nazionale" al termine anagrafe.
  - è stata aggiunta "quantità e qualità" in luogo del numero dei capi per pervenire ad una puntuale identificazione del danno subito;
  - alla dizione finale delle spese generali è stata aggiunta la parentesi (se strettamente connesse alla realizzazione degli interventi approvati per la tipologia d'intervento) ed è stata aggiunta la specifica: "onorari di professionisti e consulenti" ;
  - è stata inserita la seguente frase: Tutti i costi ammissibili relativi agli investimenti debbono essere sostenuti per il ripristino di beni, strutture ed infrastrutture aziendali: al servizio della produzione agricola, danneggiati dall'evento calamitoso nell'area regionale delimitata in sede di riconoscimento formale, e nei limiti del ripristino della capacità produttiva esistente prima del fenomeno calamitoso.
- Sono state inserite in questo box le spese non ammissibili al sostegno prima indicate nel box condizioni di ammissibilità:
  - "Il sostegno non è concesso per:
  - il mancato guadagno (mancati redditi) per la perdita di produzione conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico;

- l'acquisto di diritti di produzione agricola;
- l'acquisto di diritti all'aiuto;
- l'acquisto e/o messa a dimora di piante annuali;
- l'acquisto di materiali e attrezzature usati;
- l'acquisto di beni di consumo;
- le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- i lavori in economia."

- E' stato eliminato da questo box l'indicazione: "I progetti e gli interventi di cui alla presente tipologia, ove ne ricorrano i termini, dovranno essere sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (verifica di assoggettabilità o VIA) e/o alla Valutazione di incidenza" in quanto già inserito al box condizioni di ammissibilità.

5. **Condizioni di ammissibilità**: il paragrafo è stato riorganizzato al fine di indicare esclusivamente le condizioni di ammissibilità della Misura, sono state spostate le indicazioni non pertinenti con la denominazione del paragrafo (cause ostative la concessione del sostegno, spese non ammissibili, ecc.):

   - Il termine eleggibilità dell'aiuto è stato sostituito con ammissibilità del sostegno;
   - in luogo della precedente condizione "Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici", sono stati riportati criteri aderenti a quelli indicati all'art 18 del REG 1305/2013:
     - "l'evento calamitoso (calamità naturale, avversità atmosferica o evento catastrofico) è stato formalmente riconosciuto con Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del D.Lgs. n. 102/04 e s.m. e i.;
     - l'azienda agricola ha riportato danni a terreni, impianti e strutture all'interno dell'area delimitata dal provvedimento suddetto;
     - l'evento calamitoso ha causato danni non inferiori al 30% del potenziale produttivo agricolo dell'azienda;
     - alla data dell'evento calamitoso l'impresa agricola è iscritta nei registri della C.C.I.A.A. competente, sezione speciale, con codice ATECO che inizia con le cifre "01".
   - Alle condizioni di eleggibilità del richiedente, la parola eleggibilità è stata sostituita con la parola idoneità. Inoltre, sono state eliminate:
     - la frase "l'impresa condotta dovrà risultare essere iscritta ai registri della C.C.I.A.A., sezione speciale aziende agricole codice ATECO 01;" spostata al paragrafo superiore;
     - le parole "essere in" prima del termine possesso.
   - Sono stati, inoltre, effettuate le seguenti aggiunte:
     - le parole "danneggiati o distrutti" dopo la parola beni, ed inserite "di ripristino" dopo "investimenti";
     - Inserite le parole "a contrarre con la P.A., anche " dopo "cause interdittive".
   - Sono stati eliminati e/o spostati in altri box i testi poco coerenti con l'intestazione del capitolo.

6. **Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione**: è stato riformulato il testo relativo ai criteri inerenti la tipologia del beneficiario inserendo anche l'adesione ai fondi di mutualizzazione: "tipologia del beneficiari.".

7. **Importi e aliquote di sostegno (applicabili)**: sono stati uniformati, sia per i danni determinati da avversità assimilabili ad una calamità naturale di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 2 paragrafo 1 lettera h), sia per quelli determinati da calamità naturale o evento catastrofico di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 2 paragrafo 1 lettera k) e lettera l), i seguenti parametri:

   - l'importo massimo concedibile, pari a 500.000,00 Euro;
   - l'aliquota di sostegno, pari al 100%;

   Tutto ciò al fine di eliminare la dualità di condizioni tra danni causati da avversità atmosferiche e danni causati da calamità naturali e il limite minimo per l'accesso al sostegno (già determinato dalla soglia di potenziale produttivo danneggiato non inferiore al 30%)

   E' stato sostituito il termine aiuto con sostegno.

   In questo paragrafo, inoltre, sono state riportate, per maggiore coerenza, le disposizioni vincolanti relative al divieto di sovracompensazione dei danni, ed al conseguente obbligo di riduzione dell'importo concedibile, precedentemente inserite nel paragrafo relativo alle condizioni di ammissibilità.

   E' stata eliminata, infine, la frase "Nell'ambito della presente sotto-misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico (cfr paragrafo 4 articolo 18 Reg. UE 1305/2013)", che è stata inserita come spesa non ammissibile al box costi ammissibili.

8. **Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure**: è stata eliminata la frase "Tale tipologia di intervento non è stata mai attivata sul territorio regionale", in quanto nella programmazione precedente è stata attivata l'analoga misura 126.

Effetti previsti della modifica:

Migliore fruibilità della tipologia d'intervento migliorando la comprensione della scheda e riducendo vincoli non previsti dalla normativa unionale e nazionale vigente.

L'inserimento nei criteri di selezione dell'adesione anche ai fondi di mutualizzazione oltre che al piano assicurativo nazionale nell'ambito della gestione del rischio previsto nel Programma di Sviluppo rurale nazionale amplia le possibilità di accesso alla misura.

1.23. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 6.1.1 "Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola"

Sono state apportate modifiche alla scheda in quanto si vuol sostenere il primo insediamento dei giovani attraverso il riconoscimento di un premio forfettario secondo una logica di progettazione integrata (pacchetto giovani) che consente di ottenere un sostegno all'attività imprenditoriale unitamente alla possibilità di accedere direttamente alla tipologia di intervento 4.1.2, coordinata nell'ambito del piano aziendale. Il giovane in tal modo presenta un solo progetto di investimento da attuare con i criteri previsti dalle due tipologie di intervento 6.1.1 e 4.1.2.

Le modifiche proposte riguardano i seguenti paragrafi:

- “Descrizione del tipo di intervento”: La modifica apportata mira a sostenere il primo insediamento dei giovani secondo una logica di progettazione integrata (pacchetto giovani) che prevede la concessione del sostegno all’attività imprenditoriale unitamente a quello previsto dalla tipologia di intervento 4.1.2, per garantire l’insediamento in aziende maggiormente strutturate, in grado di competere sul mercato.
- “Tipo di sostegno”: E’ stato precisato che il pagamento dell’ultima rata deve essere effettuata entro cinque anni dalla data della decisione individuale di aiuto e resta comunque subordinato alla verifica della completa e corretta realizzazione del PSA che comprende il Progetto di investimento. Inoltre, è stato specificato che in caso di revisioni e varianti ai Progetti di Investimento, dovrà essere verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità/priorità e conseguentemente delle condizioni che hanno consentito la concessione dell’aiuto.
- “Beneficiari”: La modifica si è resa necessaria a seguito dell’attivazione del pacchetto giovani.
- “Condizioni di ammissibilità”: Sono stati esplicitati gli aspetti connessi alla progettazione integrata tra la tipologia 6.1.1 e 4.1.2. L’attivazione del pacchetto giovani, infatti, ha reso necessario specificare la stretta relazione tra il Piano degli investimenti (4.1.2) ed il Piano aziendale (6.1.1.) e armonizzare i tempi di realizzazione del Progetto di Investimento.

  La modifica concernente la riduzione della quota di partecipazione dei giovani nelle società di persone e nelle società cooperative (almeno il 51% in luogo del 75%) garantisce una maggiore adesione alla tipologia di intervento ed, in ogni caso, assicura il rispetto delle condizioni imposte dalla normativa circa la capacità di esercitare il controllo in capo ai giovani agricoltori.

  È stato migliorato l’editing della scheda per una migliore lettura della stessa.

  È stata integrata la definizione di insediamento, precisando gli adempimenti connessi alla fase di avvio e completamento dell’insediamento.

  È stata ampliata la platea dei possibili beneficiari portando a 18 mesi l’arco temporale entro cui deve effettuarsi l’insediamento e la presentazione della domanda di sostegno.

  Sono stati meglio specificati i titoli di studio necessari per soddisfare il requisito delle conoscenze e competenze professionali. Inoltre, è stata rettificata in 100 ore la durata del corso di formazione per acquisire la capacita professionale richiesta.
- “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”: Sono state apportate alcune modifiche ai criteri di selezione per coerenza con la modalità di attuazione integrata (pacchetto giovani).

  È stato ampliato l’elenco dei titoli di studio che non erano stati considerati in sede di prima elaborazione della scheda. In ogni caso essi sono strettamente attinenti all’indirizzo agrario. In particolare:

  - Saranno favoriti i soggetti in possesso di titolo di studio ad indirizzo agrario (laurea in scienze agrarie o forestali scienze delle tecnologie alimentari, di laurea in medicina veterinaria, scienze delle produzioni animali e lauree equipollenti) rispetto a quelli che sono in possesso di diploma di perito agrario o agrotecnico o altro titolo di livello universitario o scuola media superiore o di partecipazione ad attività formative coerenti con il Progetto di Investimento.
  - I principi relativi alla localizzazione e dimensione aziendale, nonché quello riferito al metodo di coltivazione/allevamento biologico sono stati eliminati per essere valorizzati in occasione della selezione della domanda di sostegno per la tipologia di intervento 4.1.2 (pacchetto giovani).
  - La premialità riferita all’adesione al Piano assicurativo agricolo individuale è stata estesa anche ai giovani che accedono ai Fondi di mutualizzazione per dare maggiore possibilità al giovane di assicurare la propria azienda.
  - Il principio che favoriva l’insediamento in realtà economiche (Produzione Standard) più forti è stato riscritto e semplificato.

- "Informazioni specifiche della misura": E' stato corretto un errore materiale ed è stato esplicitato che il piano di Sviluppo Aziendale comprende il Progetto di investimento.

Effetti previsti della modifica:

Il pacchetto giovani rappresenta una modalità di attuazione integrata che consente ai beneficiari di poter accedere in maniera semplificata dal punto di vista procedurale alle due tipologie di intervento e di ricevere un sostegno finanziario adeguato al raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano di Sviluppo Aziendale. L'integrazione delle due tipologie di intervento garantirà l'insediamento dei giovani in aziende più strutturate e vitali, in grado di affrontare al meglio le sfide del mercato.

1.24. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 6.2.1 "Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone rurali"

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica:

Al paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" è stata prevista la possibilità di attivare la tipologia di intervento anche nelle modalità dei "progetti integrati e collettivi", come previsti dal capitolo 8.1. del PSR Campania.

Coerentemente, nel paragrafo "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" è stato precisato che il criterio premiale correlato alla tipologia di intervento 7.6.1 (che prevede una premialità qualora il progetto sia "inserito nei borghi rurali approvati con la misura 322 del PSR 2007-2013 o con la misura 7.6.1 del PSR 2014-2020") non si applica in caso di attivazione della tipologia 6.2.1 nelle modalità dei "progetti integrati e collettivi".

In relazione al medesimo paragrafo, si è provveduto ad eliminare il criterio premiale per i progetti in funzione del "livello di integrazione con altre misure che concorrono alla stessa idea progettuale: adesione alla 6.4.2, laddove tale criterio era già stato ritenuto non applicabile in sede di Comitato di Sorveglianza.

Infine, si è provveduto ad eliminare quanto riportato nel box "Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure", in quanto non pertinente con la presente tipologia di intervento.

Effetti previsti della modifica:

La modifica al paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" consentirà l'attuazione di progetti complessi che prevedono l'attivazione di più tipologie di intervento a vantaggio del perseguimento degli obiettivi di sviluppo prefissati.

1.25. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali"

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica:

Le modifiche apportate alla presente tipologia di intervento rispondono all'esigenza di fornire maggior chiarezza espositiva al richiedente e più in generale al lettore interessato, in particolar modo, sugli aspetti riferiti al beneficiario, ai costi ammissibili e alle condizioni di ammissibilità.

Inoltre, al fine di semplificare e rendere maggiormente efficace l'attuazione della misura, è stata prevista la possibilità di attivare la tipologia di intervento anche nelle modalità dei "progetti integrati e collettivi", come previsti dal capitolo 8.1 del PSR Campania, come riportato al paragrafo "Descrizione del tipo di intervento".

La motivazione che ha comportato le modifiche al paragrafo "Beneficiari" e nel quinto periodo del paragrafo "Condizioni di ammissibilità" ha riguardato l'adeguamento della tipologia d'intervento 6.4.2 alla scheda di misura 7.6.1.

Al fine di implementare le attività realizzate e renderle più operative, nel paragrafo "Costi ammissibili", si è ritenuto di dover maggiormente precisare quali siano le categorie di costi finanziabili. In particolare, è stata aggiunta al secondo trattino la frase "compresi gli arredi qualora necessari all'esercizio dell'attività" ed al terzo trattino è stata aggiunta la frase "realizzazione e/o acquisizione di programmi informatici funzionali alle attività realizzate".

La motivazione che ha introdotto nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità" il termine "cantierabile" si sostanzia nell'esigenza di avere, al momento della presentazione della domanda di aiuto, un progetto prontamente realizzabile, contenente tutte le informazioni ed i permessi per la puntuale realizzazione dell'opera.

Nello stesso paragrafo, al fine di esplicitare l'iscrizione al registro per le imprese già attive e consentire la verifica di tale condizione di ammissibilità alla data di presentazione dell'istanza, sono state maggiormente contestualizzate le condizioni di ammissibilità aggiungendo la parola "in attività" ed un terzo periodo "In caso di imprese o persone fisiche, non ancora in attività, che intendono avviare l'attività extragricola, tale iscrizione deve avvenire attraverso la Comunicazione Unica alla Camera di Commercio al momento della presentazione della domanda di sostegno".

Infine, coerentemente alla modifica introdotta al paragrafo "Descrizione del tipo di intervento", in merito ai progetti integrati e collettivi, è stato specificato nel paragrafo "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" che il principio che prevede una premialità nel caso in cui il beneficiario sia ammesso alla tipologia 6.2.1 non si applica in caso di attivazione della tipologia 6.4.2 nelle modalità dei "progetti integrati e collettivi".

Effetti previsti della modifica:

Le modifiche proposte oltre a fornire maggiore chiarezza espositiva, consentiranno l'attuazione di progetti complessi che prevedono l'attivazione di più tipologie di intervento a vantaggio del perseguimento degli obiettivi di sviluppo prefissati.

1.26. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 7.1.1 "Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000"

Considerato che la gestione dei siti della rete Natura 2000 o le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale, istituite ai sensi della legislazione vigente, è affidata all'ente gestore dell'area protetta, e che dalla cartografia del Sistema delle Aree Protette della Regione Campania risulta che la maggior parte delle ZPS e dei SIC, prive di piano, ricade, almeno in parte, all'interno di aree parco regionali, pertanto direttamente gestiti dalla Regione, è stato ritenuto necessario apportare modifiche alla sezione "Beneficiari" inserendo la distinzione tra "Regione Campania" ed "enti gestori dei siti della rete Natura 2000 individuati mediante esplicito provvedimento nazionale e/o regionale".

Ulteriore modifica alla scheda di intervento riguarda la sezione denominata "Collegamenti ad altre normative", nella quale:

- è stato aggiornato il riferimento normativo al nuovo codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) a seguito dell'abrogazione del D.Lgs. n. 163/2006;
- è stato aggiunto il riferimento normativo "La gestione dei siti della rete natura 2000 - guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva Habitat", preparato dalla Commissione europea per sostenere gli Stati membri nella propria politica di attuazione della direttiva stessa e pubblicato dall'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nell'anno 2000" che costituisce ulteriore valido supporto per la redazione di un piano di gestione e aggiunto il riferimento alla DGR n. 2295/2007 inerente le attuali misure di conservazione dei siti Natura2000 in Campania;
- sono stati riportati, per una maggior chiarezza, in questa sezione della scheda di intervento i riferimenti normativi già riportati nella sezione "costi ammissibili".

Alla sezione "Condizioni di ammissibilità" la tipologia di intervento è stata estesa alla macroarea B, considerato che il titolo dell'art. 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 è "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali". Inoltre a seguito delle verifiche effettuate dalla UOD 08 della DG per l'Ambiente e l'Ecosistema è emerso che alcune aree della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) ricadono parzialmente nella territorializzazione del PSR macroaree B, C e D, pertanto, alla sezione è stata aggiunta la specifica: "Al fine di assicurare omogeneità di intervento sono inclusi i Siti Natura 2000 la cui superficie ricade anche parzialmente nelle suddette macroaree".

La modifica inerente la sezione "Beneficiari" della scheda di intervento - Regione e enti gestori (Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano e il Parco Nazionale del Vesuvio) – anticipa la successiva suddivisione della dotazione finanziaria e l'eventuale suddivisione delle modalità operative per l'erogazione del sostegno.

Le modalità di erogazione del sostegno dovranno tener conto, infatti, della prevalenza dei siti della rete Natura 2000, privi di piano di gestione, per lo più ricadenti in parco regionale e quindi gestiti direttamente dalla Regione, e quelli ricadenti in parchi nazionali, che presentano piani già esistenti come nel caso del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano.

Il sostegno della tipologia di intervento è stato, poi, esteso alla macroarea B consentendo di ampliare il numero di siti per i quali è possibile redigere/aggiornare il piano di gestione. La modifica rappresenta un'ulteriore possibilità per i beneficiari, sia perché consente una maggiore omogeneità a livello di pianificazione sia alla luce della procedura di infrazione n. 2015/2163. Mentre, per ragioni di omogeneità di intervento ed evitare quindi una pianificazione frammentata e non idonea, se non addirittura non realizzabile, sono stati inclusi i Siti Natura 2000 la cui superficie ricade anche parzialmente nelle macroaree B, C e D del PSR Campania 2014-20.

1.27. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 7.2.1 "Sostegno ad investimenti finalizzati alla viabilità comunale nelle aree rurali per migliorare il valore paesaggistico"

Le modifiche proposte riguardano i seguenti paragrafi:

- "Collegamenti con altre normative": si è provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi.
- "Costi ammissibili": sono stati definiti i costi ammissibili inerenti alla presente tipologia di investimento al fine di tracciare una linea di demarcazione rispetto ad altre tipologie di intervento a valere sul FEASR e FESR.

- "Condizioni di ammissibilità": La modifica nasce dalla constatazione che sono in numero molto ridotto (50 circa su 550 complessivi) i Comuni campani con PUC in vigore per cui, al fine di favorire la massima partecipazione al bando regionale, si ritiene opportuno ammettere anche le domande di sostegno presentate da quei Comuni che hanno adottato, con deliberazione di Giunta, il proprio Piano Urbanistico Comunale (PUC) ai sensi dell'art 3 comma 1 del Regolamento n.5/2011 di attuazione della Legge sul Governo del Territorio. Tale comma infatti prescrive che l'adozione del Piano Urbanistico da parte di un Comune è possibile solo previo accertamento della conformità dello stesso alle leggi, ai regolamenti e agli eventuali strumenti urbanistici e territoriali sovra ordinati e di settore. Atteso, quindi, che, a far data dall'adozione del Piano, scatta l'obbligo per il Comune del rispetto delle norme di salvaguardia previste all'articolo 10 della legge regionale n.16/2004, si ritiene sufficiente tale condizione per consentire la partecipazione alla tipologia di intervento.

  Nello stesso paragrafo si propone, inoltre di inserire due ulteriori condizioni di ammissibilità:

  - la limitazione al numero di domande da presentare per beneficiario ha lo scopo di limitare la concentrazione degli interventi in singoli e ristretti territori favorendo il miglioramento delle condizioni di viabilità nella maggior parte del territorio regionale;
  - l'obbligo della relazione specialistica sulle opere a verde ritenuta necessaria in considerazione delle finalità della tipologia di intervento dalla quale si evinca in particolare la continuità con il paesaggio locale, la rispondenza alle caratteristiche pedo-climatiche e vegetazionali delle scelte effettuate, le cure parentali, il piano di gestione e di manutenzione.
- "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione": la modifica, ha riguardato un adeguamento normativo. Altra modifica ha previsto l'eliminazione dal punto 11 del criterio che fa riferimento alle piante di pregio in quanto, come evidenziato nel paragrafo 5 "Descrizione degli interventi" essendo la Tipologia di intervento 7.2.1. finalizzata a migliorare l'aspetto visivo e paesaggistico delle infrastrutture viarie, deve necessariamente prevedere la presenza di elementi a verde. Di fatto si tratta di criterio di ammissibilità e non di selezione.

  Si richiama a tal proposito la proposta di modifica al trattino 2 del paragrafo "Condizioni di ammissibilità" nel quale si prevede l'obbligo di accompagnare la proposta progettuale con una relazione specialistica sulle opere a verde, firmata da tecnico abilitato.

"Informazioni specifiche della misura": è stato specificato che l'importo di € 400.000,00 previsto per ciascuna domanda di sostegno, si riferisce ai costi dell'investimento e quindi esso va considerato privo del calcolo dell'imposta sul Valore Aggiunto.

1.28. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 7.2.2 "Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"

L'attuazione della misura, che non rientra nell'art. 42 del TFUE, richiedeva l'approvazione, da parte della Commissione, di un apposito regime di aiuto. L'Autorità di Gestione ha provveduto ad esentare il regime di aiuto SA.16594 (2016/XA) Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili - Misura 7 del PSR Campania 2014/2020 – tipologia di intervento - 7.2.2 che rende quindi attuabile la tipologia di intervento 7.2.2.

Le proposte di modifica riguardano il paragrafo 'Collegamenti con altre normative': esse si caratterizzano per un adeguamento normativo a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice degli appalti pubblici e per l'aggiunta di richiami normativi necessari e specifici per le biomasse. Sono stati inseriti l'art. 13 (c) del Reg. UE 807/2014, il Reg. UE 1185/2015, il Reg. UE 1189/2015, il D.lgs. 20/2007 (cogenerazione) e il Decreto interministeriale 4/8/2011 (aggiornamento del d.lgs. 20/2007). In particolare, il D.lgs 163/2006 è stato

sostituito dal nuovo d.lgs 50/2016. È stato poi riportato il titolo corretto del D.P.R. 207/10, Regolamento di attuazione dei lavori pubblici, che a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 50/16, è stato modificato in alcune sue parti. Inoltre sono stati eliminati alcuni richiami normativi in quanto non pertinenti con l'attuazione della tipologia di intervento. Sono stati eliminati i riferimenti normativi di seguito riportati, in quanto non pertinenti con l'attuazione della misura e la loro eliminazione non incide sui criteri di selezione:

- D.lgs 11.02.2010 n. 22 (art. 10) "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99";
- D.M. 6 luglio 2012;
- Legge regionale 18.02.2013 n. 1 "Cultura e diffusione dell'energia solare in Campania";
- Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5 (art. 1 c. 108) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013–2015 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013)".

E' stato inserito il richiamo al Reg. UE n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato sulla GUUE L 187 del 26/6/2014) ed è stato riportato il richiamo al Regime di aiuto (SA.46594 (2016/X)) nonché al Decreto Dirigenziale Regionale n. 84 del 7/11/2016. Questa ultima integrazione è indispensabile per l'attuazione della sottomisura attraverso il regime di aiuto in esenzione SA.46594 (2016/X);

Per la stessa motivazione indicata all'ultimo periodo del punto precedente, per i punti che seguono, sono stati inseriti nei corrispondenti paragrafi i richiami:

- paragrafo "Beneficiari" al secondo capoverso: in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 651/2014, sono escluse dal regime di aiuto SA.46594 (2016/X) le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, paragrafo 1 punto 18, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti);
- paragrafo "Costi ammissibili" ultimo capoverso: L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.
- In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 651/2014 la domanda di aiuto dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati;
- paragrafo "Condizioni di ammissibilità" ultimo capoverso: Gli aiuti agli investimenti recati dalla tipologia 7.2.2. regime SA.46594 (2016/X) sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione.
- L'erogazione degli aiuti avverrà in conformità alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 e non sarà subordinata alle condizioni previste alle lettere a), b) e c) dello stesso paragrafo. Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 651/2014 ed è garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui allo stesso articolo;
- paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)": Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, del regolamento (UE) n. 651/2014.

1.29. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 7.3.1 "Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica"

È stato corretto nelle due sezioni "Descrizione del tipo di intervento" e "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" l'importo in 20,50 milioni di euro perché per mero errore materiale era stato riportato un importo di 20,04 milioni di euro.

Alla sezione "Collegamenti con altre normative", inoltre, è stato aggiornato il riferimento agli Aiuti di Stato.

1.30. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 7.4.1 "Investimenti per l'introduzione, il miglioramento, l'espansione di servizi di base per la popolazione rurale"

Le modifiche proposte rispondono all'esigenza nei confronti dei potenziali beneficiari di fornire una corretta informazione offrendo, nel caso specifico, un quadro completo e aggiornato delle normative vigenti cui necessariamente attenersi nonché eliminando dalla scheda di misura errori riscontrati che, diversamente, potrebbero generare nei beneficiari incomprensioni e/o confusione.

Le proposte di modifica riguardano i seguenti paragrafi del PSR:

- "Collegamenti con altre normative": la proposta di modifica si sostanzia in un adeguamento normativo.
- "Condizioni di ammissibilità": al quarto capoverso è stato inserito: «*rispetto delle condizioni relative ai massimali previsti per l'infrastruttura "su piccola scala" stabiliti dalla presente tipologia di intervento*». In questo caso erroneamente non è stata esplicitata questa condizione di ammissibilità ancorché implicita nella fiche della Misura 7.
- "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione": è stato sostituito il termine «*comuni*» con «*Enti pubblici*». Questa modifica interviene a seguito del chiarimento avuto in sede di Comitato di sorveglianza di marzo 2016. In tale sede infatti, si è palesato che per "comuni in forma associata" si intende Enti pubblici in forma associata.
- "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)": questa sezione reca, le modifiche resesi necessarie a seguito delle procedure di notifica del regime di Aiuti di Stato. Si è provveduto ad eliminare, come richiesto dalla Commissione Europea con la nota ddg4.i.2(2016)7001053: "Conformemente all'articolo 61 del reg. (UE) n. 1303/2013, il tasso sarà ridotto per le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento".
- "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure": A seguito della modifica indicata al punto 4) si è provveduto ad eliminare: "R 11 – L'operazione può generare entrate nette dopo il suo completamento non rispettando quanto previsto dall'art 61 del Reg (UE) 1303/2013".
- "Misure di attenuazione": la modifica consegue alla soppressione del riferimento riportato al paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" e riguarda l'eliminazione del riferimento: "M11 – In fase di redazione e approvazione dei bandi saranno definite apposite disposizioni che garantiranno il rispetto dell'art. 61 del Reg (UE) 1303/2013".

1.31. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 7.5.1 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala"

Le modifiche apportate consentono una migliore attuazione della tipologia in relazione agli obiettivi che essa intende conseguire e, in particolare, la sezione "Costi ammissibili", ha meglio specificato la natura degli interventi ponendo in evidenza, tra l'altro, che essi non si configurano come Aiuto di Stato, in quanto sostengono la realizzazione di interventi per la riqualificazione di opere infrastrutturali ad uso pubblico e su proprietà pubbliche destinate ad attività di natura socio-culturali effettuate soltanto al fine di fornire un

servizio non economico da parte di una Amministrazione pubblica coerentemente alle sue finalità istituzionali.

Le modifiche effettuate, in particolare, riguardano i seguenti paragrafi paragrafi del PSR:

- "Descrizione del tipo di intervento": la modifica è stata di tipo testuale.
- "Costi ammissibili": sono state eliminate "le spese per l'istituzione di servizi di promozione propedeutici alla commercializzazione dell'offerta turistica (e-booking)". L'11 ottobre 2016 la Regione ha notificato il regime di aiuti mediante l'applicazione web di notifica degli aiuti di Stato (SANI) per ottenere la convalida "aiuti di Stato" per tre sottomisure della misura 7 del PSR Campania, tra cui la 7.5.1. Da una prima analisi, la Commissione Europea con nota Ares(2016)6430674 - 15/11/2016 ha evidenziato che queste spese possono generare entrate nette a favore di operatori privati, alla luce di ciò appare opportuno eliminarle.
- "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)": che vede l'eliminazione del riferimento «Conformemente all'articolo 61 del reg. (UE) n. 1303/2013, il tasso sarà ridotto per le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento».
- "Rischio / rischi inerenti all'attuazione delle misure", che vede l'eliminazione del riferimento "R 11 – L'operazione può generare entrate nette dopo il suo completamento non rispettando quanto previsto dall'art 61 del Reg (UE) 1303/2013".
- "Misure di attenuazione", che vede l'eliminazione del riferimento "M 11– In fase di redazione e approvazione dei bandi saranno definite apposite disposizioni che garantiranno il rispetto dell'art. 61 del Reg (UE) 1303/2013".
- "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione": è stato sostituito il termine "Comuni" con "Enti pubblici" in forma associata, a seguito delle risultanze del Comitato di sorveglianza - Marzo 2016 - che ha chiarito che molte delle azioni previste richiedono il coinvolgimento di diversi Enti pubblici e pertanto il termine "Comuni" va inteso quale "Enti". Infine, sono stati aggiornati i riferimenti normativi.

1.32. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 7.6.1 "Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale"

La proposta di modifica riguarda i seguenti paragrafi:

- "Descrizione del tipo di intervento" operazione B) - Intervento 2): al secondo rigo dopo "*lavatoi*" è stato aggiunto "*in tutto il territorio comunale, la riqualificazione*", questa precisazione scaturisce dall'esigenza, emersa in corso di redazione del bando, di chiarire la logistica degli interventi da realizzare.

  È stata prevista, inoltre, la possibilità di attivare la tipologia di intervento anche nelle modalità dei "progetti integrati e collettivi", come previsti dal capitolo 8.1. del PSR Campania.
- "Collegamento con altre normative": si è ritenuto opportuno adeguare la normativa esistente a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice degli appalti pubblici e sostanziarla con ulteriore normativa in relazione alle materie specifiche.
- "Costi Ammissibili": le modifiche proposte riguardano la normativa di riferimento di cui all'art 45 del Reg (UE) n. 1305/13 che vale per le operazioni che prevedono investimenti. Pertanto, si è provveduto ad eliminare tale richiamo per l'operazione A che non ne prevede e ad inserirlo per l'operazione B.

  Per l'operazione B: al primo rigo è stato aggiunto dopo la parola "ripristino" il termine "strutture" perché specifica ed identifica gli interventi di edilizia su edifici e piccoli elementi rurali, mentre il termine infrastrutture quelli relativi alle strade e piazze.

- “Condizioni di Ammissibilità”: Condizione comune a tutte le operazioni previste: la tipologia di intervento si applica esclusivamente nelle macro aree C-D specificando che per l'operazione B) solo nei comuni con una popolazione fino a 5000 abitanti.”

  In riferimento alla Operazione B si precisa che, per errore materiale, è sfuggito nella prima stesura della scheda questa condizione di ammissibilità che si reputa indispensabile al fine di favorire lo sviluppo dei piccoli comuni. La proposta di ammettere a finanziamento esclusivamente comuni con popolazione al di sotto di 5.000 ab. è determinata dall'esiguo piano finanziario assegnato alla tipologia di intervento ed è finalizzata ad un duplice obiettivo: 1. dare la possibilità ad un maggior numero di piccoli comuni di beneficiare di tali interventi; 2. favorire le piccole amministrazioni comunali che, generalmente, presentano maggiori difficoltà finanziarie.

  Nello stesso paragrafo per L'operazione B-1 è stato aggiunto al secondo rigo dopo gli interventi pubblici - ”e le facciate “. Si è ritenuto specificare che il progetto pubblico è comprensivo delle facciate.

  Si è sottolineato che i comuni non possono presentare più di una istanza per operazione (A o B).

  La presentazione di una sola istanza è necessaria per distribuire gli interventi sul territorio regionale con maggiore equità e per dare la possibilità ad un maggior numero di piccoli comuni di beneficiare dei contributi pubblici.

Gli effetti positivi delle modifiche rispondono a due esigenze fondamentali: fornire maggiore chiarezza ai beneficiari a cui la tipologia è rivolta e riservare i finanziamenti ai piccoli comuni. La modifica al paragrafo “Descrizione del tipo di intervento”, inoltre, consentirà l’attuazione di progetti complessi che prevedono l’attivazione di più tipologie di intervento a vantaggio del perseguimento degli obiettivi di sviluppo prefissati.

1.33. Modifiche al Capitolo 8.2 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Tipologie di intervento 8.1.1, 8.3.1, 8.4.1, 8.5.1 e 8.6.1

La proposta di modifica riguarda la Misura 8 nelle sue cinque sotto-misure: 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 ed 8.6, ed ha per oggetto i seguenti punti:

- Per tutta la misura - Indicazione del numero del regime di aiuto - SA.44906 (2016/XA) nelle pertinenti sezioni ed adeguamento della scheda di misura al fine di renderla pienamente aderente al regime di aiuto stesso, nonché aggiornamento della normativa applicabile.

  L’attuazione della misura, che non rientra nell’art. 42 del TFUE, richiedeva l’approvazione, da parte della Commissione, di un apposito regime di aiuto. L’Autorità di Gestione ha provveduto ad esentare il regime di aiuto SA.44906 (2016/XA) “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste. Misura 8 del PSR Campania 2014/2020 - Tipologie 8.1.1 - 8.3.1. - 8.4.1. - 8.5.1. - 8.6.1” che rende quindi attuabile la misura 8.

- Per la sotto-misura 8.1 - Tab. 8.4 “Elenco specie”: eliminazione dalla tabella delle specie ammissibili della Paulownia tomentosa, su esplicita richiesta della DG-AGRI della Commissione, in considerazione del “*carattere potenzialmente invasivo*” della Paulownia, che la rende una specie “*potenzialmente dannosa per gli ecosistemi autoctoni*”.

- Per le sotto-misure 8.3 e 8.4 – “Beneficiari”: precisazione per i beneficiari pubblici, necessaria a seguito dell’emanazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ad oggetto: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e della Legge regionale 9 novembre 2015, n. 14 “Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

- Per la sotto-misura 8.6 - Descrizione del tipo di intervento – azione b) punto 5: precisazione al fine di chiarire che ogni beneficiario può chiedere il finanziamento, per la redazione ex-novo o revisione, di un solo piano di gestione forestale nell'arco della presente programmazione.
- Per la sotto-misura 8.6 – Beneficiari: precisazione al fine di chiarire che tra le PMI sono incluse anche le imprese boschive iscritte nell'Albo regionale delle ditte boschive della Campania.

Effetti previsti della modifica:

L'indicazione del numero del regime di aiuto ed il relativo adeguamento della scheda sono necessari per l'attuazione della misura 8.

Le ulteriori modifiche apportate riguardano precisazioni ed adeguamenti normativi che rendono più chiara e coerente l'attuazione della misura, e pertanto non hanno effetti sostanziali sulla stessa.

1.34. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 9.1.1 "Costituzione di associazioni e di organizzazioni di produttori nei settori agricoli e forestale"

La proposta di modifica della scheda di misura M09 e stata presentata per rendere più chiara la descrizione dei testi di alcuni paragrafi, per eliminare alcuni refusi che compromettevano la corretta modalità di calcolo del sostegno e per aggiornare la normativa nazionale di riferimento, in materia di riconoscimento delle OP Generali.

Nello specifico, le modifiche coinvolgono i seguenti paragrafi del PSR:

- "Condizioni di ammissibilità": Correzione di un mero errore, laddove possono partecipare alla misura le AOP e le OP agricole ufficialmente riconosciute da non più di cinque anni a decorrere dalla data del riconoscimento (e non dal 17 dicembre 2013, data di emanazione del Reg. (UE) 1308/2013).
- "Importi e aliquote di sostegno": Eliminato un possibile equivoco sulle modalità di calcolo del sostegno, che si specifica essere espresso in percentuale sul Valore annuale di Produzione Commercializzata (VPC) del beneficiario nei primi cinque anni di attività dalla data di riconoscimento.
- "Informazioni specifiche della misura": Si è provveduto ad aggiornare il riferimento alla normativa per il riconoscimento delle OP generali.

Le modifiche apportate, pur se semplificative ed integrative rispetto alla precedente versione, non mutano e non hanno ricadute sull'originario assetto e impatto della misura, essendo per lo più correzioni redazionali, di meri errori materiali ed integrazioni del testo che ne rendono più chiara la lettura e la comprensione e definiscono meglio alcuni concetti.

1.35. Modifiche al Capitolo 8.2 – Sotto-misura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali" – Tipologie di intervento 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5

La modifica si rende necessaria per chiarire ed uniformare le indicazioni per l'attuazione della sotto-misura, contenute nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità", rispetto a quanto stabilito nel Capitolo 8.1 del PSR (sezione "*Requisiti di ammissibilità per operazioni realizzate su beni immobili*"), in particolare, al fine di consentire l'accesso alle tipologie d'intervento 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4 e 10.1.5 anche a quelle aziende che detengono terreni sequestrati o confiscati alle mafie ai sensi della Legge n. 109/1996.

A tal fine, in riferimento alle suddette tipologie di intervento, si è provveduto a:

- eliminare nel paragrafo “Condizioni di ammissibilità” l’espressa esclusione del comodato d’uso (laddove presente), in quanto già sancita nel suddetto Capitolo 8.1;
- aggiornare il paragrafo “Collegamenti con altre normative”, inserendo il richiamo alla Legge n. 109/96 in materia di beni confiscati alle mafie.

Inoltre, in riferimento alla tipologia di intervento 10.1.4, la tabella "Elenco varietà locali erbacee a rischio di estinzione" è stata integrata con la varietà di pomodoro "Fiaschello battipagliese", a seguito della sua iscrizione nel registro nazionale delle varietà da conservazione da parte del MIPAAF con DM del 11 ottobre 2016. Tale varietà è stata iscritta dalla Regione Campania con DRD n. 16 del 18.11.2016 nel Repertorio regionale istituito con la legge n.1/2007, art. 33 (Regolamento di attuazione n.6/2012).

1.36. Modifiche al Capitolo 8.2 – Misura 11 “Agricoltura biologica” – Tipologie di intervento 11.1.1 e 11.2.1

La modifica si rende necessaria per chiarire ed uniformare le indicazioni per l’attuazione della misura, contenute nel paragrafo “Condizioni di ammissibilità”, rispetto a quanto stabilito nel Capitolo 8.1 del PSR (sezione “*Requisiti di ammissibilità per operazioni realizzate su beni immobili*”), in particolare, al fine di consentire l’accesso alle tipologie d'intervento 11.1.1 e 11.2.1 anche a quelle aziende che detengono terreni sequestrati o confiscati alle mafie ai sensi della Legge n. 109/1996.

A tal fine, in riferimento alle suddette tipologie di intervento, si è provveduto a:

- eliminare nel paragrafo “Condizioni di ammissibilità” l’espressa esclusione del comodato d’uso, già sancita nel suddetto Capitolo 8.1;
- aggiornare il paragrafo “Collegamenti con altre normative”, inserendo il richiamo alla Legge n. 109/96 in materia di beni confiscati alle mafie.

1.37. Modifiche al Capitolo 8.2 – Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” – Tipologie di intervento 13.1.1, 13.2.1 e 13.3.1

La modifica si rende necessaria per chiarire ed uniformare le indicazioni per l’attuazione della misura, contenute nel paragrafo “Condizioni di ammissibilità”, rispetto a quanto stabilito nel Capitolo 8.1 del PSR (sezione “*Requisiti di ammissibilità per operazioni realizzate su beni immobili*”), in particolare, al fine di consentire l’accesso alle tipologie d'intervento 13.1.1, 13.2.1 e 13.3.1 anche a quelle aziende che detengono terreni sequestrati o confiscati alle mafie ai sensi della Legge n. 109/1996.

A tal fine, in riferimento alle suddette tipologie di intervento, si è provveduto a:

- allineare il paragrafo “Condizioni di ammissibilità” rispetto a quanto previsto dal Capitolo 8.1;
- aggiornare il paragrafo “Collegamenti con altre normative”, inserendo il richiamo alla Legge n. 109/96 in materia di beni confiscati alle mafie.

1.38. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 14.1.1 "Benessere degli animali"

Il carattere strategico del comparto zootecnico per l'economia rurale regionale deriva dalla diffusa presenza di allevamenti, dall'offerta di diverse produzioni di pregio, dagli effetti del comparto sulla struttura socio-economica degli areali a maggior vocazione produttiva e dai possibili impatti di tali attività sui contesti ambientali in cui sono localizzate.

E' dunque necessario rispondere ad un duplice fabbisogno: da una parte, sostenere la competitività del comparto così da poter efficacemente far fronte alla concorrenza nazionale ed estera; dall'altra, mitigare l'impatto dei processi produttivi, spesso a carattere intensivo.

La Misura punta, pertanto, a promuovere il miglioramento del benessere degli animali, attraverso l'introduzione e la diffusione di metodiche di allevamento che eccedano i pertinenti requisiti obbligatori fissati dal quadro normativo vigente, assicurando maggiori spazi, migliori condizioni di bio-sicurezza e un generale miglioramento della qualità della vita dei capi.

Si propone, pertanto, l'introduzione, nell'ambito del Programma, della Misura 14 – Benessere degli animali, articolata in un'unica Tipologia di intervento (14.1.1), rivolta agli agricoltori in attività (singoli o associati), con una dotazione complessiva di circa 24 Mln €.

La Misura verrà applicata agli allevamenti bovini, bufalini, avicoli e ovicaprini dell'intero territorio regionale (prevedendosi condizioni di ammissibilità differenziate e criteri di selezione premianti per le aziende localizzate nelle macro-aree C e D), e compenserà gli operatori economici per i costi aggiuntivi e/o i mancati guadagni derivanti dall'implementazione degli impegni volti al miglioramento del benessere dei capi. Nello specifico tali impegni potranno riguardare l'aumento degli spazi disponibili, il prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento nelle aziende bufaline da latte, il miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie e il miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini.

Per il dettaglio delle modifiche apportate si rimanda alla Scheda di Misura allegata alla presente Relazione.

Effetti della modifica:

L'implementazione della Misura 14 consentirà la promozione, l'introduzione e la diffusione di pratiche di allevamento maggiormente rispettose delle condizioni di vita dei capi, con una minore impronta ambientale, compensando l'aggravio dei costi e quindi determinando un restringimento dei margini di profitto degli operatori.

1.39. Modifiche al Capitolo 8.2 – Misura 15 "Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta" – Tipologie di intervento 15.1.1 e 15.2.1

La proposta di modifica riguarda la Misura 15 nelle sue due sotto-misure 15.1 e 15.2, ed ha per oggetto l'indicazione del numero del regime di aiuto – SA.44611 (2016/XA) – nelle pertinenti sezioni e l'adeguamento della scheda di misura al fine di renderla pienamente aderente al regime di aiuto stesso.

In particolare, l'attuazione della misura, che non rientra nell'art. 42 del TFUE, richiedeva l'approvazione, da parte della Commissione, di un apposito regime di aiuto. L'Autorità di Gestione ha provveduto ad esentare il regime di aiuto SA.44611 (2016/XA) Pagamenti per impegni silvo-ambientali e sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali. - Misura 15 del PSR Campania 2014/2020 che rende quindi attuabile la misura 15.

1.40. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 16.1.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura"

La proposta di modifica riguarda i seguenti paragrafi del PSR attinente alla presente tipologia d'intervento:

- "Descrizione tipo di intervento": Le modifiche riguardano la unificazione, per le sole operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, delle Azioni 2a e 2b, inizialmente previste come azioni distinte per importi e durata dei progetti, in una unica tipologia che preveda importi di contributo e durata massima intermedia fra le due.

  Si è convenuto, infatti, che la scelta iniziale di prevedere una tipologia che facesse ricorso per le tematiche da trattare ad un documento che raccogliesse le "Linee di indirizzo strategico per la promozione dell'innovazione della Regione Campania", definite coerentemente all'analisi di contesto e ai fabbisogni e con il RIS 3 Campania 2014-2020, comportasse un appesantimento dell'attuazione della Misura. Con il rischio di non cogliere appieno la coerenza con l'analisi di contesto ed i fabbisogni individuati dal PSR. Infatti il RIS 3 Campania, fra le priorità di sviluppo tecnologico per le aree di specializzazione non prevede nessuna azione di interesse per l'AGROFOOD e l'Agroalimentare. Ma solo interventi riguardanti la "chimica verde" e i "materiali bio based", che consentono di mantenere inalterate le tipologie a) e b) per operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE.

  Pertanto, per l'azione 2, per le sole operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE, viene definita un'unica tipologia che sostanzialmente ricalca la progettazione bottom up che caratterizzava la ex tipologia B, incrementando però la possibile durata dei progetti ed adeguando quindi l'importo di contributo corrispondente. Infatti, in seguito ad attività di sensibilizzazione sul territorio già avviate dalla Regione Campania, è emersa la necessità di consentire che - in relazione alla natura degli stessi - i POI possano avere una durata massima di 48 mesi ed un importo fino ad un 750.000 di euro.

  Altre modifiche effettuate all'interno del presente paragrafo, sono di natura testuale e riguardano: l'omissione – per errore materiale- della FA 5°; l'eliminazione del punto elenco che rimanda alle altre forme di cooperazione previste dall'art.35 del reg UE 1305/2013, finalizzata a prevenire e rimuovere errate interpretazioni.

- "Collegamenti con altre normative": le modifiche riguardano le integrazioni conseguenti alla notifica dei regimi di aiuti SA.44635 (2016/N) e SA. 44665 (2016/N).
- "Costi ammissibili": Le modifiche proposte riguardano:
  - la precisazione del significato del termine external services;
  - l'inserimento del personale dipendente a tempo indeterminato di soggetti pubblici quale spesa ammissibile, limitatamente alla quota di autofinanziamento, solo per le operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE;
  - l'eliminazione di un importo risultante errato in conseguenza delle modifiche degli importi esposte nel paragrafo "Descrizione tipo di intervento".
- "Condizioni di ammissibilità": le modifiche proposte - oltre a integrazioni ed emendamenti del testo resesi necessarie a seguito della notifica dei suindicati regimi di aiuti: SA. 44635 (2016/N) e SA. 44665 (2016/N) - sono di natura testuale e sono finalizzate a prevenire e rimuovere possibili errate interpretazioni da parte dei potenziali beneficiari.
- "Importi e aliquote di sostegno": le modifiche proposte sono:
  - di natura testuale conseguente le modifiche descritte nel paragrafo "Descrizione tipo di intervento";
  - conseguenti alla notifica dei suindicati regimi di aiuti SA. 44635 (2016/N) e SA. 44665 (2016/N).

Effetti della modifica:

L'effetto previsto è quello di offrire, per le operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE, uno strumento di accesso ai benefici economici previsti dalla Azione 2 della Sottomisura 16.1, che sia quanto più flessibile e rispondente alle esigenze tecniche e operative che ciascun G.O. dovesse, di volta in volta, affrontare nella predisposizione del POI. In questo senso devono essere considerate le modifiche proposte riguardanti la fissazione: della durata massima dei progetti in 48 mesi; dell'importo massimo ammissibile in 750.000,00 euro per progetto.

1.41. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 16.4.1 "Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali"

Le modifiche proposte riguardano i seguenti paragrafi:

- "Descrizione del tipo di intervento": è stata prevista la possibilità di attivare la tipologia di intervento anche nelle modalità dei "progetti integrati e collettivi", come previsti dal cap. 8.1. del PSR Campania.
- "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione": è stata eliminata la parte iniziale del testo (prime sette righe) in quanto trattasi di indicazioni non pertinenti in tale paragrafo.

  Inoltre, è stata modificata e/o integrata la declaratoria dei seguenti principi di selezione (cfr. modifiche sottolineate):

  - "*Maggiori servizi aggiuntivi al consumatore in termini di informazione sulle caratteristiche nutrizionali, di tracciabilità e di 'qualità'* [in luogo di *'salubrità'*] *dei prodotti acquistati*".

    Tale modifica ha lo scopo di adeguare la definizione alla scheda Principi di selezione, a seguito delle osservazioni emerse in sede di Comitato di Sorveglianza.

  - "*Ampia gamma di prodotti agricoli 'coinvolti'* [in luogo di *'previsti'*], *'sia in termini di quantità sia in termini di qualità, intesa come qualità certificata riferita ai prodotti agroalimentari tutelati a livello europeo (DOP, IGP, ecc.) e gli altri come individuati alla lettera a) par. 1 dell'art. 16 Reg UE 1305/2013'*";

    Tale integrazione ha lo scopo di uniformare il Principio alla scheda dei criteri di selezione a seguito delle intese raggiunte in sede di Comitato di Sorveglianza.

  - "*Elevata qualità dei progetti in termini di sostenibilità ambientale, che prevedono 'maggiore contrazione della filiera mediante vendita diretta da parte degli agricoltori'* [in luogo di *'minore distanza tra azienda produzione e realizzazione delle attività previste'*]".

    Tale modifica si è resa necessaria in considerazione delle difficoltà di calcolo e di verifica, in sede istruttoria, delle distanze chilometriche previste da uno dei criteri di selezione di tale Principio, oltre che della difficoltà per il beneficiario di indicare le stesse in modo oggettivo in sede di predisposizione dei progetti.

Le ulteriori modifiche/integrazioni indicate negli altri paragrafi, sono state introdotte allo scopo di rendere più comprensibile la descrizione del testo, per meglio rimarcare gli obiettivi della sottomisura e per semplificare alcune definizioni, inoltre è stato aggiornato l'elenco delle norme nel paragrafo collegamenti con altre normative.

Le suddette modifiche, rispetto alla precedente versione, non hanno ricadute sugli obiettivi generali della sottomisura.

Effetti previsti della modifica:

La modifica consentirà l'attuazione di progetti complessi che prevedono l'attivazione di più tipologie di intervento a vantaggio del perseguimento degli obiettivi di sviluppo prefissati. Si promuove, inoltre, la semplificazione di attuazione e gestione della sottomisura, anche con riferimento alla selezione dei progetti.

1.42. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 16.7.1 "Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo"

La modifica alla presente tipologia di intervento si è resa per i motivi di seguito rappresentati.

La fase di ascolto e la successiva attività di impostazione delle strategie per le Aree Interne regionali coinvolte nel più ampio disegno della SNAI ha avuto un forte impulso solo successivamente all'approvazione del PSR 2014 -2020 della Regione Campania e con tempistiche diverse per singola Area Progetto. Di fatto tale fase risulta ancora in corso per alcune di esse. Tanto premesso, i Gruppi di lavoro impegnati nella messa a punto delle singole strategie di area, hanno raccolto idee e proposte operative di intervento in buona parte condivisibili nel merito, ma che trovano solo parziale possibilità di attuazione nell'attuale versione della tipologia di intervento 16.7.1. Inoltre, nel corso diversi incontri svoltisi a Napoli (30.06.2016 e 13.07.2016) con l'Autorità di Gestione del PSR e gli Uffici impegnati nell'attuazione della SNAI su scala regionale della Presidenza della Giunta Regionale, è emersa la necessità di favorire una maggiore integrazione tra la Strategia Nazionale delle Aree Interne (S.N.AI.) ed il PSR della Campania. In particolare, è stato osservato che la fase di ascolto e la conseguente elaborazione dei primi indirizzi strategico-operativi, ha prodotto molte proposte ammissibili al finanziamento del PSR, e non previste dalla tipologia 16.7.1.

Tali aspetti sono stati oggetto di un positivo confronto (13 luglio u.s.) tra gli Uffici e quelli impegnati nell'attuazione della SNAI su scala regionale. In un clima di positiva collaborazione, sono stati chiariti alcuni elementi programmatici che indirizzano l'azione dell'Autorità di Gestione del PSR e sono stati illustrati i passaggi amministrativi attraverso cui si dipana il percorso attuativo della SNAI, nella consapevolezza che le criticità evidenziate in premessa debbano trovare soluzione condivisa e rispettosa di un quadro normativo e procedurale molto vincolante.

Le modifiche proposte riguardano i seguenti paragrafi:

1. "Descrizione del tipo di intervento": le proposte di modifica rispetto al testo precedentemente approvato riguardano:
   - Ampliamento degli ambiti tematici: Per rispondere alle richieste provenienti dall'ascolto del territorio, si propone l'inserimento di ulteriori ambiti di intervento al fine di soddisfare le richieste sollecitate dai territori. Pertanto, sono stati inseriti i seguenti temi:
     - supporto alla competitività delle filiere agricole, forestali e zootecniche;
     - promozione e valorizzare la capacità di attrazione del turismo rurale;
     - salvaguardia degli elementi del paesaggio agro-forestale;
     - tutela e valorizzazione dei prodotti di identità locale;
     - miglioramento dei servizi di base alla persona;
     - valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
     - sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
   - Modalità di intervento: Le modalità di intervento sono state distinte in due azioni.

- Azione A: è propedeutica alla successiva azione B e consiste nella costituzione del partenariato pubblico-privato per la creazione di reti, l'elaborazione di studi, stesura di piani aziendali e di strategie di sviluppo, aventi lo scopo di valutare la fattibilità, i costi e la tempistica di progetti, anche di investimento, sulla base di un ambito tematico prescelto tra quelli sopra indicati.
- Azione B: realizzazione di investimenti necessari per attuare le strategie/i piani di sviluppo elaborati nella Azione A attraverso lo strumento della sovvenzione globale, purché gli investimenti da attuare siano previsti tra le tipologie di intervento del PSR 2014 – 2020.

- Tipologie di intervento escluse dal finanziamento: Nell'ambito dell'azione B si propone di escludere dal contributo le misure/sotto-misure connesse alla superficie e/o agli animali (8.1 – 10.1. -11 -13 -14 – 15.1), le misura 1 e 2, le tipologie di intervento 8.5.1 az. d, 8.6.1 az. B punto 5, nonché tutte le altre tipologie di intervento ricadenti nella misura 16.

2. Tipo di sostegno: Sulla base delle modifiche proposte si è reso necessario differenziare le azioni precisando che con l'azione B che prevede investimenti sarà adottato l'approccio di tipo sovvenzione globale attenendosi agli importi e alle aliquote di contributo stabilite nelle tipologie di intervento prescelte.
3. Collegamenti con altre normative: I riferimenti normativi sono stati ampliati ritenendo opportuno inserire anche quelli di seguito indicati:
   - Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) per la PMI nelle zone rurali, e i progetti di cooperazione forestale;
   - Delibera Cipe 9/2015 "Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi";
   - D.G.R. n. 124 del 22/03/2016 "Individuazione aree interne".
4. Beneficiari: Le modifiche apportate riguardano l'eliminazione dei riferimenti:
   - al partenariato attivo da almeno un anno
   - a partenariati operanti in ambito socio sanitario e socio assistenziale.

   Riguardo al primo punto si propone l'eliminazione in quanto nell'ambito della azione A è riconosciuta eleggibile a contributo anche la costituzione dei partenariati; rispetto al secondo punto si propone di eliminare il riferimento in ambito socio sanitario e socio assistenziale avendo ampliati gli ambiti tematici di intervento.
5. Costi ammissibili: Sono stati specificati i costi ammissibili in funzione di ciascuna delle due azioni individuate precisando, in particolare, per la azione B che "sono ammissibili tutti i costi necessari per la realizzazione degli investimenti materiali ed immateriali definiti nel piano/strategia di sviluppo, purché contemplati nelle tipologie di intervento del PSR 2014 -2020 prescelte".

   Inoltre, si sono elencate le categorie di costo non ammissibili, oltre quelle di carattere più generale stabilite nelle Disposizioni Generali, e precisamente:
   - i costi per sostenere progetti di ricerca;
   - i costi, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
   - il capitale circolante.
6. Condizioni di ammissibilità: L'ampliamento delle tematiche ha comportato una rielaborazione parziale delle condizioni di ammissibilità e l'inserimento nel paragrafo dei requisiti relativi agli Aiuti di Stato.

7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione: La distinzione in azioni (A e B) e l'ampliamento delle tematiche trattate ha comportato una rielaborazione parziale anche dei principi di selezione e dei relativi criteri che di seguito si propongono ad integrazione di quanto approvato precedentemente:
   - qualità dell'aggregazione:
     - presenza di imprese agricole;
     - presenza di giovani- fasce deboli (persone con disabilità) - donne;
   - rilevanza della proposta progettuale:
     - ampiezza del bacino di utenza;
     - sinergia con gli altri Fondi;
     - numero di tipologie di intervento previste (specifico per l'azione B);
     - rapporto tra costo dei lavori/sevizi/forniture e costo totale del progetto (specifico per l'azione B);
   - congruità del piano finanziario:
     - rapporto tra costi dell'animazione costo totale del progetto.

   In caso di investimenti di cui all'azione B, i principi di selezione ed i relativi criteri da adottare sono quelli previsti dalla misura/sottomisura/tipologia di intervento prescelta.
8. Importi e aliquote di sostegno: sulla base delle modifiche proposte, si è reso necessario specificare per l'azione A l'importo ammesso a contributo e per l'azione B che è necessario attenersi agli importi nonché alle aliquote di contributo stabilite nelle tipologie di intervento prescelte nonché a quanto stabilito dalla normativa comunitaria in caso di aiuto di stato.

Effetti previsti della modifica:

La modifica si prefigge, attraverso l'ampliamento delle tematiche proposte, di rispondere in maniera più consona alle richieste delle "aree interne" pervenute attraverso l'ascolto del territorio coinvolto nella Strategia.

1.43. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 16.8.1 "Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti"

Le modifiche proposte riguardano:

1. L'eliminazione dell'azione B dalla tipologia 16.8.1 – Sostegno alla redazione del Documento di Indirizzo Forestale regionale;
2. l'indicazione del numero del regime di aiuto – SA.44665 (2016/XA) nelle pertinenti sezioni della scheda e l'adeguamento della scheda di misura al fine di renderla pienamente aderente al regime di aiuto stesso, nonché aggiornamento della normativa applicabile.

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica:

1. Recepimento della raccomandazione formulata in sede di Comitato di Sorveglianza tenutosi a Napoli il 16/03/2016. La originaria tipologia di intervento 16.8.1. azione B (Sostegno alla redazione del documento di indirizzo forestale) è stata espunta dalla misura 16 come da raccomandazione del Comitato di Sorveglianza del 16/03/2016 tenutosi a Napoli. Il comitato osservò che il "Documento di indirizzo forestale" è uno strumento di pianificazione e come tale si colloca su di un piano sovraordinato

rispetto ai piani gestione. Dunque non ricade nelle categorie stabilite dall'articolo 35 comma 1 lettera j) del regolamento (Ue) n. 1305/2013 che ammette al sostegno la "stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti" e non gli strumenti di pianificazione. Assecondando quindi le opinioni preliminari dei competenti servizi della Commissione si è ritenuto opportuno espungere dalla scheda di misura ogni riferimento all'azione "B".

2. L'attuazione della misura, che non rientra nell'art. 42 del TFUE, richiedeva l'approvazione, da parte della Commissione, di un apposito regime di aiuto. L'Autorità di Gestione ha provveduto ad esentare il regime di aiuto SA.44665 (2016/XA) PSR Campania 2014/2020 Misura 16- tipologie 16.1.1 e 16.8.1 per la cooperazione nel settore forestale .

Effetti previsti dalla modifica:

Possibilità di attuare la sottomisura 16.8 in conformità con la normativa vigente e con quanto rilevato dal Comitato di Sorveglianza.

1.44. Modifiche al Capitolo 8.2 – Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER – (SLTP – Sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013]"

Le modifiche relative alla presente misura hanno riguardato:

1. *Principi dei criteri di selezione*: A seguito dell'attivazione della procedura scritta del 26 febbraio 2016, relativa all'approvazione dei principi di selezione della misura 19, i referenti della Commissione Europea DG AGRI hanno evidenziato la necessità di integrare i principi dei criteri di selezione contenuti nella sottomisura 19.4 nelle corrispondenti sezioni delle sotto-misure 19.2 e 19.3 così come approvati dal Comitato di Sorveglianza. Inoltre, il punto 5 dei principi di selezione viene integrato nel punto 4.

   Infine, per rendere più chiara la lettura del testo relativo alle condizioni di ammissibilità delle tipologie di intervento della misura 19 si è proceduto ad eliminare le ripetizioni presenti.

2. *Numero massimo dei GAL*: L'esplicitazione di un massimale al numero di GAL selezionabili e di SSL finanziabili nell'ambito della Misura 19 del PSR Campania 2014-2020 risponde ad un preciso indirizzo programmatico volto a favorire la concentrazione strategica e l'aggregazione territoriale nell'ambito del supporto fornito attraverso il FEASR.

   L'implementazione del CLLD in coerenza con tali indirizzi programmatici richiede necessariamente che si persegua un significativo livello di aggregazione tra gli stakeholder territoriali, istituzionali e non, di ciascuna area interessata, così da promuovere, nell'ambito di ogni singolo GAL, una compagine partenariale in grado di esprimere completamente i molteplici interessi legati allo sviluppo del territorio, garantendo contestualmente che il Gruppo di Azione Locale combini la presenza di soggetti che, per competenze, ruoli e responsabilità, possono assicurare una reale e completa capacità di azione sul territorio.

   La scelta di fissare un massimale al numero di GAL selezionabili discende dalla volontà del programmatore di impostare il processo attuativo del LEADER secondo i richiamati principi di concentrazione tematica, finanziaria e territoriale, nonché di facilitare, nel massimo grado possibile, il processo di aggregazione territoriale degli stakeholder.

   Il numero massimo di GAL selezionabili, fissato in 13, è stato definito partendo dall'esperienza della precedente programmazione e sulla base dell'importo stanziato per la Misura 19 nella programmazione attuale, stimando che tale proporzione avrebbe favorito un livello di aggregazione territoriale e di

concentrazione finanziaria media tale da garantire per ogni SSL una massa critica di risorse, competenze e ruoli sufficiente ad innescare concreti processi di cambiamento a completa copertura dei fabbisogni territoriali.

Attraverso il processo finalizzato alla selezione dei GAL e delle SSL, si sono verificate due circostanze specifiche:

- la presentazione di 15 istanze di selezione, 10 delle quali ammesse e finanziate, testimonia un'intensa domanda, da parte del territorio, di sostegno nell'ambito LEADER;
- le 15 istanze pervenute prefigurano ipotesi di aggregazione territoriale differenti, in termini quantitativi e qualitativi, rispetto a quanto definito dal programmatore in fase di predisposizione del PSR Campania 2014-20, in linea con i richiamati principi di concentrazione strategica e aggregazione territoriale;

Dall'analisi svolta emerge che le possibili aggregazioni territoriali consentono di prefigurare un numero massimo di 15 GAL, anziché 13.

Alla luce di tali motivazioni, e anche al fine di mantenere la sussistenza dello standard qualitativo delle strategie selezionabili, la proposta è dunque di incrementare il numero massimo di GAL da 13 a 15, con conseguente aumento della dotazione finanziaria per €8.000.000,00.

Effetti previsti dalla modifica:

1. "*Principi dei criteri di selezione*": Principi dei criteri selezione in linea con quanto già approvato dal Comitato di Sorveglianza e maggiore chiarezza nella lettura del testo delle condizioni di ammissibilità delle tipologie di intervento della misura 19.
2. "*Numero massimo dei GAL*": Le modifiche proposte impatteranno esclusivamente sull'impostazione attuativa della Misura 19 nell'ambito del PSR Campania 2014-2020:
   - amplieranno le opportunità di accesso al sostegno LEADER disponibili per il territorio regionale, in riscontro all'accresciuta domanda espressa dallo stesso in questo senso;
   - si garantirà una più completa copertura territoriale dei fabbisogni di sviluppo socio-economico cui è possibile fornire riscontro tramite lo strumento del CLLD e il sostegno del FEASR;
   - si rafforzerà l'incisività e l'efficacia dell'azione promossa a livello locale attraverso l'approccio LEADER, in particolare attraverso l'incremento di budget e la possibilità di configurare ipotesi di aggregazione territoriale coerenti con le esigenze e le linee strategiche di sviluppo espresse dal territorio stesso.

1.45. Modifiche al Capitolo 10 – "Piano di finanziamento"

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Ad un anno dall'approvazione del PSR Campania 2014/2020, considerando: le difficoltà di implementazione di alcune tipologie previste in sede di programmazione (es. 16.8.1 az b); l'approfondimento dell'analisi di contesto e della SWOT (mis 14, tip 43.1, M19); e i primi risultati di attuazione (M19); si rende necessario riequilibrare il piano finanziario del programma (per i dettagli sulle motivazioni si confrontino i paragrafi delle modifiche delle singole misure).

In particolare, si propone di aumentare il budget finanziario delle misure:

- Misura 14 – “Benessere degli animali” oltre quello inizialmente previsto destinato alla copertura del solo trascinamento;
- Tipologia 4.3.1 – “Viabilità agro-silvo-pastorale e infrastrutture accessorie a supporto delle attività di esbosco” oltre quello inizialmente previsto sufficiente alla copertura del solo trascinamento;
- Misura 19 – “Sostegno allo sviluppo locale - LEADER”, aumento del budget necessario alla selezione di 15 GAL anziché i 13 inizialmente previsti.

Sulla base degli obiettivi che si intendono raggiungere con le specifiche misure/tipologie di intervento si prevedono le seguenti variazioni finanziarie tra misure/tipologie:

Proposta di rimodulazione PSR			
MISURA	***variazione in MEURO***	***MISURA***	***variazione in MEURO***
M 14 benessere animale	***18,5***	10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali	***-9,1***
		13.1 - pagamento compensativo per le zone montane	***-9,4***
Tip 431 starde agricole e forestali	***15***	4.1.1Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole	***-15***
miusra 19	***8***	16.8.1 Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti az b)	***-2,5***
		Assistenza tecnica	***-2***
		10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali	***-1,9***
		13.1 - pagamento compensativo per le zone montane	***-1,6***

Tale ipotesi di riduzione dei budget delle misure/tipologie di intervento scaturisce da una prima analisi dell’attuazione del Programma rappresentata nella tabella sottostante:

TIPO DI OPERAZIONE	focus area	Dotazione operazione FEASR	Dotazione operazione costo pubblico	Bandi emanati dotazione	scadenza bando	n domande raccolte al 30/11/2016	valore domande	note
4.1.1Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole	2A	131.285.000,00	217.000.000,00	28.000.000,00	24/01/2017	88	6.403.004,82	valore domande raccolte al 30/11/2016
4.1.2 Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati	2B	105.270.000,00	174.000.000,00	26.000.000,00	24/01/2017	39	3.361.095,15	valore domande raccolte al 30/11/2016
5.2.1. Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	3B	3.025.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	24/01/2017	2	247.500,00	valore domande raccolte al 30/11/2016
6.1.1 Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola.	2B	45.375.000,00	75.000.000,00	11.250.000,00	24/01/2017	50	2.048.483,00	valore domande raccolte al 30/11/2016
8.1.1Imboschimento di superfici agricole e non agricole	5E	21.175.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	chiuso	2001	2.823.217,73	contributo annuo richiesto
10.1.1 Produzione integrata	4	91.778.500,00	151.700.000,00		chiuso	7883	28.135.395,41	richiesto
10.1.2 Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica	4	33.275.000,00	55.000.000,00		chiuso	385	1.758.860,29	contributo annuo richiesto
10.1.3 Tecniche agro-ambientali anche connesse ad investimenti non produttivi	4	6.655.000,00	11.000.000,00	220.000.000,00	chiuso	45	152.789,13	contributo annuo richiesto
10.1.4 Coltivazione e sviluppo sostenibile di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica	4	726.000,00	1.200.000,00		chiuso	55	2.549.846,84	contributo annuo richiesto
10.1.5 Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono	4	665.500,00	1.100.000,00		chiuso	205	747.338,94	contributo annuo richiesto
11.1.1 - Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica	4	4.840.000,00	8.000.000,00	35.000.000,00	chiuso	1667	10.000.714,69	contributo annuo richiesto
11.2 -Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007.	4	16.335.000,00	27.000.000,00		chiuso	1453	10.271.251,86	contributo annuo richiesto
13.1.1 Pagamento compensativo per zone montane	4	116.411.680,00	192.416.000,00	220.416.000,00	chiuso	13675	78.202.936,79	contributo annuo richiesto
13.2.1 Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali	4	13.612.500,00	22.500.000,00		chiuso	3638	10.924.646,62	contributo annuo richiesto
13.3.1 Indennità compensativa per le zone con vincoli specifici	4	3.327.500,00	5.500.000,00		chiuso	62	162.642,36	contributo annuo richiesto
15.1.1 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima	4	18.150.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	chiuso	182	6.854.293,64	contributo annuo richiesto
19.1.1 Sostegno preparatorio	6B	1.076.026,96	1.778.556,96	1.778.556,96	chiuso	3		
19.2.1 Azioni per l'attuazione della strategia con le misure del PSR.	6B	45.647.250,00	75.450.000,00	100.000.000,00	chiuso			
19.3.1 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale	6B	2.752.750,00	4.550.000,00		chiuso			
19.4.1 Sostegno per costi di gestione e animazione	6B	12.100.000,00	20.000.000,00		chiuso	15		
20.1 Asssitenza tecnica		19.360.000,00	32.000.000,00	7.575.186,50				

L'intera proposta di rimodulazione finanziaria interessa esclusivamente le misure per le quali è stato emesso almeno un bando.

La tipologia di intervento 10.1 subisce una riduzione del budget di 11 Meuro così ripartita:

Tipologia	***Budget PSR ver 1.3***	***Budget PSR modificato***	***variazione***
10.1.1 Produzione integrata	151.700.000,00	144.700.000,00	- 7.000.000,00
10.1.2 Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica	55.000.000,00	52.000.000,00	- 3.000.000,00
10.1.3 Tecniche agro-ambientali anche connesse ad investimenti non produttivi	11.000.000,00	10.000.000,00	- 1.000.000,00
10.1.4 Coltivazione e sviluppo sostenibile di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica	1.200.000,00	1.200.000,00	-
10.1.5 Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono	1.100.000,00	1.100.000,00	-
	220.000.000,00	***209.000.000,00***	***- 11.000.000,00***

Il bando è stato aperto, come da prassi per le misure connesse ad animali e superfici, facendo riferimento all'intera dotazione. Il valore richiesto delle domande pervenute, sulle prime tre tipologie e pre-istruttoria, assomma a circa 30 Meuro. Tale valore, proiettato per il quinquennio di impegno porta ad un assorbimento potenziale di 150 Meuro contro un budget rimodulato di 206 Meuro. Pertanto, la rimodulazione non dovrebbe compromettere l'equilibrio finanziario del Programma con la possibilità di poter riaprire il bando della 10.1.

L'altra tipologia che subisce una diminuzione del budget è la 13.1. La raccolta delle domande sul primo bando e pre-istruttoria ha registrato un fabbisogno finanziario potenziale di 78 Meuro. Tale assorbimento medio annuo si confronta con un budget rimodulato di 181 Meuro sufficiente alla riapertura di almeno un altro bando.

Per ciò che riguarda l'obiettivo specifico *Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività* l'impatto della modifica in termini di valore aggiunto generato è sostanzialmente neutro. Infatti, secondo quanto misurato dalla valutazione ex-post 2007-2013 per le analoghe misure, i 15 meuro che vengono spostati dalla tipologia 411 alla tipologia 431 generano un effetto netto pressoché nullo. E' necessario tuttavia sottolineare che la valutazione del valore aggiunto per le infrastutture (Tip. 431), essendo riferito esclusivamente al beneficio economico per le aziende in termini di riduzione dei costi di trasporto, non esaurisce presumibilmente il "valore aggiunto" derivante da interventi volti al miglioramento della viabilità. Va evidenziato, ad esempio, che la migliore "fruibilità" del territorio derivante al miglioramento della viabilità rurale favorisce lo sviluppo di attività di diversificazione incentrate sul turismo, oltre che determinare benefici per la stessa popolazione residente. Va anche evidenziato che solo ridotando al 431 vi è la possibilità di aprire un nuovo bando in quanto il budget attuale copre solo i trascinamenti (cfr. Cap. 19).

La lieve riduzione della misura 20 (assistenza tecnica) -6% è motivata da una valutazione più approfondita delle esigenze rispetto alla precedente quantificazione effettuata in sede di programmazione.

Effetti previsti della modifica:

Gli effetti complessivi dal punto di vista del piano finanziario tra misure del Programma sono illustrati nelle tabelle seguenti:

misure		spesa pubblica PSR ver 1.3 -a-	%	spesa pubblica PSR modificato -b-	%	Variazione assoluta	variazione c=(b-a)/a
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	***1***	29.000.000,00	1,58%	29.000.000,00	1,58%	-	0,00%
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	***2***	14.000.000,00	0,76%	14.000.000,00	0,76%	-	0,00%
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	***3***	8.000.000,00	0,44%	8.000.000,00	0,44%	-	0,00%
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	***4***	569.000.000,00	30,99%	569.000.000,00	30,99%	-	0,00%
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	***5***	10.500.000,00	0,57%	10.500.000,00	0,57%	-	0,00%
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	***6***	165.000.000,00	8,99%	165.000.000,00	8,99%	-	0,00%
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	***7***	153.000.000,00	8,33%	153.000.000,00	8,33%	-	0,00%
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	***8***	173.100.000,00	9,43%	173.100.000,00	9,43%	-	0,00%
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	***9***	5.000.000,00	0,27%	5.000.000,00	0,27%	-	0,00%
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	***10***	225.000.000,00	12,25%	214.000.000,00	11,65%	- 11.000.000,00	-4,89%
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	***11***	35.000.000,00	1,91%	35.000.000,00	1,91%	-	0,00%
	12	-	0,00%	-	0,00%	-	
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	***13***	220.416.000,00	12,00%	209.416.000,00	11,40%	- 11.000.000,00	-4,99%
M14 - Benessere degli animali (art. 33)	***14***	2.000.000,00	0,11%	20.500.000,00	1,12%	18.500.000,00	925,00%
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	***15***	33.000.000,00	1,80%	33.000.000,00	1,80%	-	0,00%
M16 - Cooperazione (art. 35)	***16***	57.500.000,00	3,13%	55.000.000,00	3,00%	- 2.500.000,00	-4,35%
	17	-	0,00%	-	0,00%	-	
	18	-	0,00%	-	0,00%	-	
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	***19***	101.778.556,96	5,54%	109.778.556,96	5,98%	8.000.000,00	7,86%
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	***AT***	32.000.000,00	1,74%	30.000.000,00	1,63%	- 2.000.000,00	-6,25%
M113 - Prepensionamento 2007 -2013	***113***	2.961.641,39	0,16%	2.961.641,39	0,16%	-	0,00%
		1.836.256.198,35	100,00%	1.836.256.198,35	100,00%	-	

misure		FEASR PSR ver 1.3 -a-	%	FEASR PSR modificato -b-	%	Variazione assoluta	variazione c=(b-a)/a
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	***1***	17.545.000,00	1,58%	17.545.000,00	0,96%	-	0,00%
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	***2***	8.470.000,00	0,76%	8.470.000,00	0,46%	-	0,00%
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	***3***	4.840.000,00	0,44%	4.840.000,00	0,26%	-	0,00%
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	***4***	344.245.000,00	30,99%	344.245.000,00	18,75%	-	0,00%
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	***5***	6.352.500,00	0,57%	6.352.500,00	0,35%	-	0,00%
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	***6***	99.825.000,00	8,99%	99.825.000,00	5,44%	-	0,00%
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	***7***	92.565.000,00	8,33%	92.565.000,00	5,04%	-	0,00%
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	***8***	104.725.500,00	9,43%	104.725.500,00	5,70%	-	0,00%
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	***9***	3.025.000,00	0,27%	3.025.000,00	0,16%	-	0,00%
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	***10***	136.125.000,00	12,25%	129.470.000,00	7,05%	- 6.655.000,00	-4,89%
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	***11***	21.175.000,00	1,91%	21.175.000,00	1,15%	-	0,00%
	12	-	0,00%	-	0,00%	-	
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	***13***	133.351.680,00	12,00%	126.696.680,00	6,90%	- 6.655.000,00	-4,99%
M14 - Benessere degli animali (art. 33)	***14***	1.210.000,00	0,11%	12.402.500,00	0,68%	11.192.500,00	925,00%
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	***15***	19.965.000,00	1,80%	19.965.000,00	1,09%	-	0,00%
M16 - Cooperazione (art. 35)	***16***	34.787.500,00	3,13%	33.275.000,00	1,81%	- 1.512.500,00	-4,35%
	17	-	0,00%	-	0,00%	-	
	18	-	0,00%	-	0,00%	-	
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	***19***	61.576.026,96	5,54%	66.416.026,96	3,62%	4.840.000,00	7,86%
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	***AT***	19.360.000,00	1,74%	18.150.000,00	0,99%	- 1.210.000,00	-6,25%
M113 - Prepensionamento 2007 -2013	***113***	1.791.793,04	0,16%	1.791.793,04	0,10%	-	0,00%
		1.110.935.000,00	100,00%	1.110.935.000,00	100,00%	-	

Gli effetti a livello di obiettivi specifici sono quantificati nelle tabelle successive:

Priorità/Focus	spesa pubblica PSR ver 1.3 -a-	%	spesa pubblica PSR modificato -b-	Variazione assoluta	%	variazione c=(b-a)/a
priorità 1	100.500.000,00	5,47%	98.000.000,00	- 2.500.000,00	5,34%	-2,5%
2a	312.700.000,00	17,03%	312.700.000,00	-	17,03%	0,0%
2b	249.000.000,00	13,56%	249.000.000,00	-	13,56%	0,0%
3a	85.000.000,00	4,63%	103.500.000,00	18.500.000,00	5,64%	21,8%
3b	10.500.000,00	0,57%	10.500.000,00	-	0,57%	0,0%
priorità 4	685.816.000,00	37,35%	663.816.000,00	- 22.000.000,00	36,15%	-3,2%
5a	35.000.000,00	1,91%	35.000.000,00	-	1,91%	0,0%
5b	-	0,00%	-	-	0,00%	
5c	10.000.000,00	0,54%	10.000.000,00	-	0,54%	0,0%
5d	11.000.000,00	0,60%	11.000.000,00	-	0,60%	0,0%
5e	35.000.000,00	1,91%	35.000.000,00	-	1,91%	0,0%
6a	144.500.000,00	7,87%	144.500.000,00	-	7,87%	0,0%
6b	101.778.556,96	5,54%	109.778.556,96	8.000.000,00	5,98%	7,9%
6c	20.500.000,00	1,12%	20.500.000,00	-	1,12%	0,0%
AT	32.000.000,00	1,74%	30.000.000,00	- 2.000.000,00	1,63%	-6,3%
disc -113	2.961.641,39	0,16%	2.961.641,39	-	0,16%	0,0%
	1.836.256.198,35	***100,00%***	***1.836.256.198,35***	**-**	***100,00%***	***0,0%***

Priorità/Focus	FEASR PSR ver 1.3 -a-	%	FEASR PSR modificato -b-	Variazione assoluta	%	variazione c=(b-a)/a
priorità 1	60.802.500,00	3,31%	59.290.000,00	- 1.512.500,00	3,23%	-2,5%
2a	189.183.500,00	10,30%	189.183.500,00	-	10,30%	0,0%
2b	150.645.000,00	8,20%	150.645.000,00	-	8,20%	0,0%
3a	51.425.000,00	2,80%	62.617.500,00	11.192.500,00	3,41%	21,8%
3b	6.352.500,00	0,35%	6.352.500,00	-	0,35%	0,0%
priorità 4	414.918.680,00	22,60%	401.608.680,00	- 13.310.000,00	21,87%	-3,2%
5a	21.175.000,00	1,15%	21.175.000,00	-	1,15%	0,0%
5b	-	0,00%	-	-	0,00%	
5c	6.050.000,00	0,33%	6.050.000,00	-	0,33%	0,0%
5d	6.655.000,00	0,36%	6.655.000,00	-	0,36%	0,0%
5e	21.175.000,00	1,15%	21.175.000,00	-	1,15%	0,0%
6a	87.422.500,00	4,76%	87.422.500,00	-	4,76%	0,0%
6b	61.576.026,96	3,35%	66.416.026,96	4.840.000,00	3,62%	7,9%
6c	12.402.500,00	0,68%	12.402.500,00	-	0,68%	0,0%
AT	19.360.000,00	1,05%	18.150.000,00	- 1.210.000,00	0,99%	-6,3%
disc -113	1.791.793,04	0,10%	1.791.793,04	-	0,10%	0,0%
	1.110.935.000,00	***60,50%***	***1.110.935.000,00***	**-**	***60,50%***	***0,0%***

Spesa pubblica

Misure	2a	2b	3a	3b	4a	4b	4c	5a	5b	5c	5d	5e	6a	6b	6c	Totale
1	3.734.705,00	3.560.552,00	2.606.644,00	-	6.084.857,00	940.552,00	4.334.302,00	862.500,00	-	1.708.188,00	337.500,00	675.000,00	3.159.291,00	-	995.909,00	**29.000.000,00**
2	3.340.000,00	1.320.000,00	1.340.000,00	-	1.060.000,00	800.000,00	360.000,00	1.340.000,00	-	740.000,00	960.000,00	1.500.000,00	1.240.000,00	-	-	**14.000.000,00**
3	-	-	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.000.000,00**
4	242.000.000,00	174.000.000,00	70.000.000,00	-	37.000.000,00	-	-	35.000.000,00	-	-	11.000.000,00	-	-	-	-	**569.000.000,00**
5	-	-	-	10.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.500.000,00**
6	62.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000.000,00	-	-	**165.000.000,00**
7	-	-	-	-	6.000.000,00	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-	116.500.000,00	-	20.500.000,00	**153.000.000,00**
8	8.700.000,00	-	-	-	38.000.000,00	-	91.400.000,00	-	-	-	-	35.000.000,00		-	-	**173.100.000,00**
9	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.000.000,00**
10	-	-	-	-	214.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**214.000.000,00**
11	-	-	-	-	35.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**35.000.000,00**
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	209.416.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**209.416.000,00**
14	-	-	20.500.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20.500.000,00**
15	-	-	-	-	33.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**33.000.000,00**
16	9.000.000,00	-	12.500.000,00	-	9.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	19.000.000,00	-	-	**55.000.000,00**
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.778.556,96	-	**109.778.556,96**
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**30.000.000,00**
113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.961.641,39**

FEASR

Misure	2a	2b	3a	3b	4a	4b	4c	5a	5b	5c	5d	5e	6a	6b	6c	Totale
1	2.259.496,53	2.154.133,96	1.577.019,62	-	3.681.338,49	569.033,96	2.622.252,71	521.812,50	-	1.033.453,74	204.187,50	408.375,00	1.911.371,06	-	602.524,93	**17.545.000,00**
2	2.020.700,00	798.600,00	810.700,00	-	641.300,00	484.000,00	217.800,00	810.700,00	-	447.700,00	580.800,00	907.500,00	750.200,00	-	-	**8.470.000,00**
3	-	-	4.840.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.840.000,00**
4	146.410.000,00	105.270.000,00	42.350.000,00	-	22.385.000,00	-	-	21.175.000,00	-	-	6.655.000,00	-	-	-	-	**344.245.000,00**
5	-	-	-	6.352.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.352.500,00**
6	37.510.000,00	45.375.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.940.000,00	-	-	**99.825.000,00**
7	-	-	-	-	3.630.000,00	-	-	-	-	6.050.000,00	-	-	70.482.500,00	-	12.402.500,00	**92.565.000,00**
8	5.263.500,00	-	-	-	22.990.000,00	-	55.297.000,00	-	-	-	-	21.175.000,00	-	-	-	**104.725.500,00**
9	-	-	3.025.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.025.000,00**
10	-	-	-	-	129.470.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**129.470.000,00**
11	-	-	-	-	21.175.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**21.175.000,00**
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	126.696.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**126.696.680,00**
14	-	-	12.402.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12.402.500,00**
15	-	-	-	-	19.965.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**19.965.000,00**
16	5.445.000,00	-	7.562.500,00	-	5.747.500,00	-	-	907.500,00	-	1.512.500,00	302.500,00	302.500,00	11.495.000,00	-	-	**33.275.000,00**
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.416.027,00	-	**66.416.027,00**
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**18.150.000,00**
113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.791.793,00**

Riguardo ai vincoli imposti dal Reg. 1305/2013 la modifica proposta consente in ogni caso il rispetto degli stessi così come mostrato nella tabella sottostante:

riferimenti regolamentari	*Vincoli finanziari*	*PSR in vigore*	*Piano finanziario 14-20 proposta di modifica*
Livello minimo di spesa a favore del clima ed ambiente (art. 59.6 e 7 del Reg. (UE) 1305/2013): in valore assoluto	**610.671.341,73**	769.516.000,00	**747.516.000,00**
Livello minimo di spesa a favore del clima ed ambiente (art. 59.6 e 7 del Reg. (UE) 1305/2013): in percentuale	**33,26%**	41,91%	**40,71%**
Livello minimo di spesa per il leader (art. 59.5 e 7 del Reg. (UE) 1305/2013): in valore assoluto	**101.778.556,95**	101.778.556,96	**109.778.556,96**
Livello minimo di spesa per il leader (art. 59.5 e 7 del Reg. (UE) 1305/2013): in percentuale	**5,54%**	5,54%	**5,98%**
Livello massimo di spesa per l'Assistenza tecnica (art. 51.2 e 3 del Reg. (UE) 1305/2013): in valore assoluto	**62.898.902,49**	32.000.000,00	**30.000.000,00**
Livello massimo di spesa per l'Assistenza tecnica (art. 51.2 e 3 del Reg. (UE) 1305/2013): in percentuale	**3,43%**	1,74%	**1,63%**

Impatto della modifica sugli indicatori:

Le variazioni finanziarie proposte impattano sugli obiettivi al 2023 degli indicatori di output, fisici e finanziari, delle misure interessate alla rimodulazione. La quantificazione degli obiettivi al 2023 degli indicatori di output sarà dettagliatamente illustrata nella relazione che accompagna la modifica del capitolo 11- Piano degli indicatori.

Rapporto tra la modifica e l'AP:

La modifica finanziaria del PSR Campania 2014 -2020, al pari delle modifiche della stessa natura dei PSR italiani, comporterà l'aggiornamento delle tabelle finanziarie dell'AdP in sede di revisione di quest'ultimo.

1.46. Modifiche al Capitolo 11 – "Piano di indicatori"

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Il capitolo 11 è stato modificato in relazione alle rimodulazioni del piano finanziario nei valori degli indicatori di output e di risultato compresi quelli specifici.

Effetti previsti della modifica

Allineamento del capitolo 11 alle mutate disponibilità finanziarie delle tipologie di intervento su cui è intervenuta la rimodulazione finanziaria (cfr. Cap. 10 modificato)

Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica ospita in modo complessivo per focus area e misura le modifiche degli indicatori per le misure che hanno subito una rimodulazione finanziaria.

Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica degli indicatori del PSR Campania 2014 -2020, al pari delle modifiche della stessa natura dei PSR italiani, comporterà l'aggiornamento delle tabelle relative dell'AdP in sede di revisione di quest'ultimo.

1.47. Modifiche al Capitolo 13 – "Elementi necessari per la valutazione dell'Aiuto di Stato"

La modifica è richiesta in seguito alla notifica/esenzione dei regimi di aiuto delle misure fuori art. 42 TFUE. Per i regimi già approvati sono stati inseriti i numeri di riferimento della Commissione. Per alcuni aiuti è stato modificato anche il plafond finanziario in quanto l'area di applicazione delle regole sugli aiuti di stato si è estesa in considerazione delle modifiche delle schede di misura (es. 16.7.1).

1.48. Modifiche al Capitolo 14 – "Informazioni sulla complementarità"

Le modifiche concernenti il settore ortofrutta hanno riguardato una riorganizzazione del testo per maggiore chiarezza espositiva.

In merito alla demarcazione con OCM vitivinicolo, è stato definito:

- sono esclusivamente finanziabili dal PSR gli investimenti aziendali per la realizzazione di nuovi impianti destinati a produrre vini a DO;
- per gli investimenti aziendali è stata introdotta una soglia al di sopra della quale gli stessi possono essere finanziati dal PSR;
- nell'ambito dell'OCM vitivinicolo possono essere finanziati gli investimenti aziendali al di sotto della soglia e gli interventi a carattere extraaziendale;
- gli investimenti previsti dalla tipologia di intervento 4.2.1 sono finanziabili esclusivamente con il PSR.

Relativamente al comparto olivicolo, si è riscontrata la necessità di meglio definire la demarcazione OCM/PSR in materia di investimenti, di misure a superficie e di servizi di consulenza aziendale. In particolare, si è introdotta una soglia di demarcazione relativamente agli investimenti e si è meglio definita la demarcazione relativamente alle misure agroambientali ed ai servizi di consulenza.

1.49. Modifiche al Capitolo 15 – "Modalità di attuazione del Programma"

Sono stati oggetto di modifica i seguenti paragrafi del Capitolo 15 del PSR.

- ***Paragrafo 15.1.2**: Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami*

  La modifica della presente sezione si rende necessaria ai fini di una rappresentazione più aggiornata e coerente della struttura deputata alla gestione e controllo del PSR, sia alla luce del processo di riorganizzazione degli uffici regionali, tuttora in corso, sia in funzione della progressiva definizione degli strumenti organizzativi e attuativi relativi al Programma (quali, il Modello organizzativo del Soggetto Attuatore).

  In particolare:

  - è stato precisato il riferimento del modello rappresentato in figura ("*Modello di governance*"), per non generare confusione con la struttura organizzativa attraverso cui operano i Soggetti Attuatori (c.d. "*Modello organizzativo del Soggetto Attuatore*");
  - è stata meglio descritta la ripartizione di funzioni tra la Regione e l'OP AgEA in relazione alla gestione delle domande relative alle Misure a superficie ed alle Misure non a superficie, nonché alle attività di controllo, alla luce di quanto previsto dai regolamenti e nell'ambito della convenzione tra la Regione e l'OP AgEA, in corso di definizione;
  - sono state specificate le denominazioni che le diverse UOD della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali assumeranno per effetto della riorganizzazione degli uffici regionali, attualmente in corso;
  - sono apportati minimi interventi di editing, non sostanziali, ai fini di una migliore esposizione degli argomenti trattati.

- ***Paragrafo 15.2**: Composizione prevista del Comitato di Sorveglianza*

  Si è reso necessario modificare il paragrafo per tener conto dei riscontri negativi relativi all'invito a designare rappresentanti (Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione, Federalimentare) e per includere alcune istituzioni (Tavolo di partenariato) che in ambito regionale sono espressione di un partenariato più alto. È stato inserito un rappresentante unitario delle associazione SINTI e ROM se costituite a livello territoriale

  Si sono poi adeguate le funzioni e le responsabilità del Comitato di Sorveglianza sulla base di quanto emerso nelle prime due sedute del CdS su impulso della stessa Commissione.

- ***Paragrafo 15.4**: Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE*

  In relazione alla Misura 19 - Sviluppo locale LEADER, viene aggiunta la Misura 14 all'elenco delle azioni non includibili nell'ambito della SSL dei GAL.

- ***Paragrafo 15.5**: Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013*

  Si è provveduto ad eliminare l'ultimo passaggio inerente lo sviluppo del sistema informativo, laddove lo stesso è in corso di implementazione da parte dell'OP AgEA.

- ***Paragrafo 15.6**: Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013*

È stato cancellato il riferimento al Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, laddove nel nuovo ordinamento amministrativo della Regione Campania sono stati soppressi i Dipartimenti.

1.50. Modifiche al Capitolo 19 – "Disposizioni transitorie"

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica:

E' stato necessario modificare i due paragrafi del capitolo adeguando gli importi in quanto la stima dei trascinamenti inserita nella versione 1.3 del Programma è stata effettuata prima della chiusura del PSR 2007-2013 risultando, quindi, affetta da errori di sovrastima (es. Misura 4, Misura 16) o sottostima (es. Misura 2). Nel complesso le spese relative a progetti con impegni giuridicamente vincolanti assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 si sono ridotte dal 10,85 al 7.31% del budget del programma 2014-2020.

Effetti previsti della modifica:

Possibilità di poter far fronte a pagamenti relativi a impegni presi nel periodo 2007 -2013 per le misure che avevano nella versione 1.3 del capitolo un budget pari a 0.

Impatto della modifica sugli indicatori:

Nessuno in quanto gli indicatori erano stati definiti tenendo conto dell'intero budget di misura, ovvero comprensivo dei trascinamenti.

2. Allegati

Alla presente relazione sono allegati i singoli capitoli e le singole schede di misura / sotto-misura / tipologia di intervento oggetto di modifica, con le modifiche in evidenza in modalità "*revisione*", come illustrate nella precedente sezione.

Indice degli allegati:

- **Allegato 01.01**: Modifiche al Capitolo 4.1.1 (parte 1);
- **Allegato 01.02**: Modifiche al Capitolo 4.1.1 (parte 2);
- **Allegato 01.03**: Modifiche al Capitolo 4.1.3;
- **Allegato 01.04**: Modifiche al Capitolo 4.2;
- **Allegato 01.05**: Modifiche al Capitolo 5.1;
- **Allegato 02**: Modifiche al Capitolo 6;
- **Allegato 03**: Modifiche al Capitolo 7;
- **Allegato 04**: Modifiche al Capitolo 8.1;
- **Allegato 05**: Modifiche alla scheda misura della Misura 01 (tipologie 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1);
- **Allegato 06**: Modifiche alla scheda misura della Misura 02 (tipologie 2.1.1, 2.3.1);
- **Allegato 07**: Modifiche alla scheda misura della Misura 03 (tipologie 3.1.1, 3.2.1);
- **Allegato 08.01**: Modifiche alla scheda misura della Misura 04 (tipologia 4.1.1);

- **Allegato 08.02**: Modifiche alla scheda misura della Misura 04 (tipologia 4.1.2);
- **Allegato 08.03**: Modifiche alla scheda misura della Misura 04 (tipologia 4.1.3);
- **Allegato 08.04**: Modifiche alla scheda misura della Misura 04 (tipologia 4.1.4);
- **Allegato 08.05**: Modifiche alla scheda misura della Misura 04 (tipologia 4.2.1);
- **Allegato 08.06**: Modifiche alla scheda misura della Misura 04 (tipologia 4.3.1);
- **Allegato 08.07**: Modifiche alla scheda misura della Misura 04 (tipologia 4.3.2);
- **Allegato 08.08**: Modifiche alla scheda misura della Misura 04 (tipologia 4.4.1);
- **Allegato 08.09**: Modifiche alla scheda misura della Misura 04 (tipologia 4.4.2);
- **Allegato 09.01**: Modifiche alla scheda misura della Misura 05 (tipologia 5.1.1);
- **Allegato 09.02**: Modifiche alla scheda misura della Misura 05 (tipologia 5.2.1);
- **Allegato 10.01**: Modifiche alla scheda misura della Misura 05 (tipologia 6.1.1);
- **Allegato 10.02**: Modifiche alla scheda misura della Misura 05 (tipologia 6.2.1);
- **Allegato 10.03**: Modifiche alla scheda misura della Misura 05 (tipologia 6.4.2);
- **Allegato 11.01**: Modifiche alla scheda misura della Misura 07 (tipologia 7.1.1);
- **Allegato 11.02**: Modifiche alla scheda misura della Misura 07 (tipologia 7.2.1);
- **Allegato 11.03**: Modifiche alla scheda misura della Misura 07 (tipologia 7.2.2);
- **Allegato 11.04**: Modifiche alla scheda misura della Misura 07 (tipologia 7.3.1);
- **Allegato 11.05**: Modifiche alla scheda misura della Misura 07 (tipologia 7.4.1);
- **Allegato 11.06**: Modifiche alla scheda misura della Misura 07 (tipologia 7.5.1);
- **Allegato 11.07**: Modifiche alla scheda misura della Misura 07 (tipologia 7.6.1);
- **Allegato 12**: Modifiche alla scheda misura della Misura 08 (tipologia 8.1.1, 8.3.1, 8.4.1, 8.5.1, 8.6.1);
- **Allegato 13**: Modifiche alla scheda misura della Misura 09 (tipologia 9.1.1);
- **Allegato 14.01**: Modifiche alla scheda misura della Misura 10 (tipologia 10.1.1);
- **Allegato 14.02**: Modifiche alla scheda misura della Misura 10 (tipologia 10.1.2);
- **Allegato 14.03**: Modifiche alla scheda misura della Misura 10 (tipologia 10.1.3);
- **Allegato 14.04**: Modifiche alla scheda misura della Misura 10 (tipologia 10.1.4);
- **Allegato 14.05**: Modifiche alla scheda misura della Misura 10 (tipologia 10.1.5);
- **Allegato 15**: Modifiche alla scheda misura della Misura 11 (tipologie 11.1.1, 11.2.1);
- **Allegato 16**: Modifiche alla scheda misura della Misura 13 (tipologie 13.1.1, 13.2.1, 13.3.1);
- **Allegato 17.01**: Modifiche alla scheda misura della Misura 14 (tipologie 14.1.1);
- **Allegato 17.02**: "*Relazione concernente il calcolo dell'importo del sostegno per la misura 14 del PSR Campania 2014-2020 predisposta dalla Regione Campania in applicazione dell'art. 33 Benessere degli animali del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013*";
- **Allegato 18**: Modifiche alla scheda misura della Misura 15 (tipologie 15.1.1, 15.2.1);
- **Allegato 19.01**: Modifiche alla scheda misura della Misura 16 (tipologie 16.1.1);

- **Allegato 19.02**: Modifiche alla scheda misura della Misura 16 (tipologie 16.4.1);
- **Allegato 19.03**: Modifiche alla scheda misura della Misura 16 (tipologie 16.7.1);
- **Allegato 19.04**: Modifiche alla scheda misura della Misura 16 (tipologie 16.8.1);
- **Allegato 20**: Modifiche alla scheda misura della Misura 19 (tipologie 19.1.1, 19.2.1, 19.3.1, 19.4.1);
- **Allegato 21**: Modifiche al Capitolo 11;
- **Allegato 22**: Modifiche al Capitolo 13;
- **Allegato 23**: Modifiche al Capitolo 14;
- **Allegato 24**: Modifiche al Capitolo 15;
- **Allegato 25**: Modifiche al Capitolo 19;
- **Allegato 26**: "*Valutazione ex ante degli Strumenti Finanziari Fondi Strutturali 2014-2020 – Regione Campania – Fondo Multiregionale di Garanzia per l'Agricoltura e l'Agroindustria supportato dal FEASR – Documento conclusivo della 1 fase della VexA*".

1. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI

1.1. Analisi SWOT

1.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate

ANALISI DI CONTESTO GENERALE

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E RURALE

OMISSIS ·

Qualità della vita nelle aree rurali.

Come rilevato dal Valutatore Indipendente, nelle aree rurali la qualità della vita è nel complesso "insoddisfacente" in termini infrastrutturali, economici e di servizi.

In particolare, la dotazione infrastrutturale risulta inadeguata sia per quanto riguarda le reti di collegamento verso i principali centri erogatori dei servizi essenziali sia relativamente alla rete viaria minore di pertinenza comunale (vedi **"**Infrastrutture viarie**"**). I Comuni delle Aree Rurali della Campania, (macroaree B, C e D), per il 30,77% appartengono, per tempi di percorrenza, alle classi di "periferico" ed "ultraperiferico" a fronte del 7,29%, dei comuni appartenenti alla macroarea A, per le medesime tipologie di classe (fig. 18). Lo stesso dicasi per le infrastrutture immateriali quali la banda larga (vedi **"**Infrastrutture banda larga**"**).

Le opportunità occupazionali, in particolare per i giovani e le donne, sono ulteriormente ridotte rispetto alla media regionale (vedi punto "***Occupazione e lavoro***"), anche per la frequente inadeguata professionalità delle risorse umane (vedi punto "***Sistema della conoscenza, ricerca e servizi di consulenza***").

Con il PSR 2007-2013, nell'ambito della strategia tesa al miglioramento della qualità della vita si è data rilevanza alle misure destinate ad aumentare la dotazione di servizi alla persona e all'impresa, e ad incrementare l'attrattività del territorio, nell'intento di limitare la tendenza allo spopolamento ed alla desertificazione sociale. Tale strategia è stata perseguita mediante l'attuazione degli interventi previsti dall'asse 3 e dall'asse 4. Gli interventi realizzati con l'asse 3 sono riportati nella figura 14.

Tali interventi, anche se hanno contribuito a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali, sicuramente non sono stati sufficienti a superare il gap esistente con le altre porzioni del territorio. L'indice economico relativo al PIL procapite **(IC8)** è nelle aree rurali pari a 62,9 (fatta 100 la media della UE a 27) a fronte di 64 del totale regionale. Permane carente l'offerta di servizi nel settore socio-sanitario, infatti, da una valutazione del numero di D.E.A (numero di presidi di ricovero sedi di Dipartimento di Emergenza di 1° e 2° livello) presenti sul territorio regionale, si riscontra per le macroaree B,C e D una incidenza percentuale del 32,56 pari a circa la metà di quella riferita alla macroarea A , che risulta del 67,44. Tale divario è riscontrabile anche in termini di n. di abitanti serviti da singole unità D.E.A. (fig. 18).

Le azioni svolte con l'asse 3 sono state rafforzate dagli interventi realizzati con l'asse 4 la cui area di intervento ha registrato un incremento rispetto al precedente periodo di programmazione 2000-

2006, passando da 244 comuni coinvolti per una superficie 7.607 km² nell'IC Leader+, a 313 comuni con una superficie coinvolta di 8.788 km² nel 2007-2013 (RAV 2014). Nella scorsa programmazione l'approccio Leader ha preso come riferimento per l'individuazione degli ambiti territoriali dei Gruppi di Azione Locale (GAL) la delimitazione dell'area regionale in Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS), fissando una serie di vincoli: la non frazionabilità dei STS, la non interprovincialità, nessun comune ricadente in aree A e B, nessun capoluogo di Provincia, e un limite di carico demografico (max 150.000 abitanti). Tale approccio ha oramai consolidato un "*modus operandi"* che costituisce patrimonio dei territori interessati.

Nei territori dove hanno operato i GAL, ancorché lo sviluppo complessivo auspicato non abbia portato al superamento dei gap esistenti, si è registrata una buona capacità di animazione ed aggregazione. Quest'ultima è attribuibile ai processi partecipativi posti in essere, che hanno dato voce agli attori locali, vera espressione dei partenariati, e favorito la loro compartecipazione sia all'elaborazione delle strategie di sviluppo locale che alla loro attuazione, in una logica di bottom up, facilitando anche occasioni di scambio di esperienze con altri territori rurali sia intra che extra regionali e transnazionali, nell'ambito della cooperazione Leader. I GAL sono intervenuti prevalentemente sulle risorse naturalistiche, artigianato locale, prodotti enogastronomici tipici e di qualità, patrimonio culturale e artistico (fig. 15).

Nell'ambito delle aree rurali insistono anche le "aree interne", che rappresentano il 65% del territorio campano (Accordo di Partenariato) **(IS73)** (fig. 16). Non si tratta di aree necessariamente deboli, ma di aree mal servite, sia in termini di infrastrutture materiali che immateriali, rispetto alle aree urbane erogatrici di servizi e alle principali infrastrutture di collegamento. La selezione pubblica delle aree interne, effettuata in modo congiunto dalle Regioni e dallo Stato attraverso un'istruttoria svolta dal Comitato Tecnico delle Aree Interne, si è basata sull'analisi a scala comunale di indicatori statistici di contesto, adottati a livello nazionale, di tipo socio-demografico-economico.All'analisi delle variabili di contesto è stata affiancata inoltre una valutazione qualitativa di approfondimento legata alla conoscenza diretta del territorio (fase di ascolto). Come risultato di tale procedura, sono state individuate quattro "aree progetto": Area 1 - Cilento Interno; Area 2 - Vallo di Diano; Area 3 - Alta Irpinia; Area 4 - Tammaro Titerno (fig. 17).

Le aree interne interessate dalla strategia dedicata sono il 25,38% del territorio campano, 93 comuni, tutti ricadenti in aree C e D, e circa 239.000 abitanti (fig. 17). L'area pilota "Alta Irpinia", l'area che beneficerà delle risorse aggiuntive stanziate dalla Legge di stabilità, coinvolge 25 comuni e circa 64.386 abitanti. Tali aree presentano problematiche di ritardo di sviluppo ancora più evidenti rispetto alle aree rurali e determinate essenzialmente da un gap infrastrutturale misurato dalla distanza rispetto al comune erogatore di servizi essenziali (scuola, sanità, trasporti). I comuni selezionati per la strategia "aree interne" della Campania per il 73% appartengono alle classi di periferico ed ultraperiferico, a fronte del 33,9% per i comuni appartenenti alle macroaree C e D nel loro complesso. Le aree interne, inoltre, sono caratterizzate da una scarsa offerta di servizi nel settore socio-sanitario, misurato dal livello elevato di ospedalizzazione evitabile, dal numero ~~n.~~ di D.E.A. (Presidi di ricovero sedi di Dipartimento di Emergenza di 1° e 2° livello) e dal tempo di risposta del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) in caso di chiamata, da un processo di abbandono e di senilizzazione avviato ormai da qualche decennio, rappresentato da una media di ultra sessantacinquenni superiore alla media regionale e da un sensibile decremento della popolazione residente (fig. 18~~)~~). Quest'ultimo fenomeno è giustificato anche da ridotte possibilità occupazionali, in particolare per quanto riguarda la fascia giovanile che nelle aree scarsamente popolate raggiunge tassi di disoccupazione del 47,2 % (IC 5 e IC7).
Di contro, nelle "aree interne" é concentrato un patrimonio ambientale, storico-culturale e paesaggistico di grande interesse oltre ad un numero elevato di produzioni di pregio.
In particolare, nell'ambito del patrimonio ambientale quello forestale raggiunge percentuali

significative rispetto all'intero territorio forestale campano, pari al 34,49 % (fig. 18.3). Tale percentuale aumenta notevolemente se si confrontano le superfici forestali di ciascuna "area interna" con il totale di quella della provincia relativa (fig. 18.4): dalla figura si evince, nel caso dell'Alta Irpinia, che la superficie forestale occupa più del 50 % di tutta l'area amministrativa della Provincia di Avellino. Tale patrimonio, seppur ingente, rappresenta un potenziale inespresso rispetto ad un possibile sviluppo di filiera che includa anche produzione di energia da fonte rinnovabile e di legname certificato (IS 43).

Il patrimonio storico - culturale e paesaggistico delle quattro "aree interne " rappresenta un altro elemento di straordinaria e significativa rilevanza strategica se solo si considerano la "Dieta Mediterranea" e la Certosa di Padula, la prima inserita nella Lista del Patrimonio Culturale dell'UNESCO per l'intero territorio cilentano e la seconda dichiarata, sempre dall'UNESCO, patrimonio dell'Umanità. Altri importanti elementi attrattori sono l'Abbazia del Goleto a Sant'Angelo dei Lomabrdi, il sito archeologico di Conza della Campania, le strutture museali diffuse un po' ovunque sul territorio che testimoniano la tradizione contadina e antichi mestieri con oggetti di vita quotidiana e di lavoro, nonché il più recente museo del suolo di Pertosa, unico in Italia. Infine numerosi sono i "borghi rurali" nelle quattro "aree interne", caratterizzati da strutture architettoniche di grande interesse per la pietra locale utilizzata come materiale da costruzione.

In termini di risorse naturali si segnalano: i laghi di Laceno e di San Pietro nell'Alta Irpinia, il Parco Regionale del Matese e l'Oasi del WWF del Lago di Campolattaro nel Tammaro-Titerno, le grotte di Pertosa ed il Parco del Vallo di Diano, dichiarato patrimonio dell'Umanita dall'UNESCO nel Vallo di Diano, le gole del Calore ed il Parco Nazionale del Cilento nell'area interna del Cilento.

Di contro si evidenzia che queste zone, pur avendo elementi attrattori di tale importanza e rilevanza, presentano un sistema turistico di ricezione che, sebbene in crescita, risulta scarsamente organizzato.

Le "aree interne", inoltre, presentano ragguardevoli produzioni di pregio, caratterizzate da elevata qualità, con presenza di numerosi marchi (Fig 96). La tipicità di queste produzioni, legata al binomio vocazione del territorio - tecniche produttive locali, fanno sì che i prodotti di queste aree siano elemento di identità locale e patrimonio culturale. A titolo esemplificativo, e certamente non esaustivo, si segnalano per ciascuna delle quattro "aree interne"le seguenti produzioni:

Alta Irpinia: Vino Irpinia DOP, olio extravergine di oliva irpina DOP, castagna di Montella IGP, formaggio caciocavallo DOP, carmasciano, pecorino bagnolese, tartufo.

Vallo di Diano: fagiolo di Casalbuono, carciofo bianco di Pertosa, salsiccia e sopressata (tutti presidi Slow Food), olio extravergine di oliva Collina Salernitane DOP, caciocavallo DOP;

Titerno Tammaro: vino Sannio DOC, vino Falanghina del Sannio DOC, olio extra vergine, vitellone bianco appenninico, caciocavvallo DOP, pecorino, prosciutto di Pietraroja;

Cilento interno: olio Colline Salernitane DOP, vino Cilento DOP, fagiolo di Controne e fagiolo di Stio, salumi, caciocavallo DOP , marrone di Roccadaspide IGP.

~~,~~ Infine si evidenzia che le Aree interne presentano ~~nonchéda~~ una limitata propensione all'innovazione ed all'associazionismo.

OMISSIS

CONTESTO SETTORIALE

- ***Aziende e superfici***

La SAT campana è di 722.378 ha e rappresenta circa il 53% della superficie regionale (-13,8% rispetto al 2000) (**IS 8**).

Nel periodo intercensuario 2000-2010 in Campania si è registrato un processo di contrazione delle aziende agricole associato ad una riduzione della Superficie Agricola Utilizzata (SAU): il numero di aziende agricole e zootecniche è risultato pari a 136.872 con una contrazione rispetto al censimento del 2000 del 41,6% **(IC17, IS9.2)** mentre la SAU, con 549.270,5 ettari, ha registrato una flessione intercensuaria del 6,3% **(IS 10.2**). L'effetto combinato di questi cambiamenti, si traduce in un aumento della dimensione media della aziende agricole che passa da 2,5 a 4,0 ettari di SAU **(IC17)** (fig. 25), che resta comunque molto bassa rispetto al dato medio nazionale (7,9 Ha). Oltre il 60% delle aziende detiene meno di 2 ettari, e solo lo 0,6% ha oltre 50 ettari **(IS 12)** (figg. 26, 27, 28) La frammentazione interessa principalmente le aree più urbanizzate.

La riduzione del numero di aziende e della SAU ha interessato principalmente le aziende di dimensione inferiore a dieci ettari di SAU e il peso maggiore della riduzione si è avuto nella classe < di due ettari. In Campania l'aumento delle aziende e della SAU interessa quelle con superficie superiore a 10 ettari di SA, mentre a livello nazionale questo incremento si registra per le aziende con SAU superiore a 30 ettari. (fig. 29)

Le variazioni delle superfici e delle aziende dunque ridisegnano le strutture produttive, con quelle polverizzate che cedono sempre più terreno a quelle di maggiori dimensioni.

- ***Ordinamenti produttivi***

L'offerta produttiva regionale, su una SAU di 549.530 ha è piuttosto ampia: i seminativi sono il gruppo di coltivazioni preminente ed occupano il 48,8% della SAU; seguono le colture permanenti con il 28,7% e i prati permanenti e pascoli con il 21,9% (**IC18**).

La figura 30 evidenzia che nel periodo 2000-2010 si è verificata una contrazione percentuale del numero di aziende e della SAU per tutte le coltivazioni, ad eccezione delle foraggere per le quali si contrae solo il numero di aziende.

In Campania le aziende a seminativi rappresentano circa il 50% del totale (**IS9.1**) la cui SAU corrisponde al 49% del totale. Il dato regionale è di poco inferiori rispetto a quello nazionale (52% delle aziende con seminativi e 54% della SAU). Le ortive registrano una forte contrazione delle aziende (-75,4%) associata ad una lieve riduzione della SAU (-11%). Gli ettari coltivati a patate e ortaggi sono 21.154 (4.6% della SAU regionale) ripartiti essenzialmente tra le provincie di Salerno (43,6%), Caserta (31,0%) e Napoli (20,7%). Negli ultimi dieci anni si è registrata una incisiva diminuzione (-20,5%) di tali coltivazioni.

La cerealicoltura campana ha subito notevoli contrazioni delle superfici investite ridotte a circa 97.000 ettari, pari al 17% della SAU regionale (Istat 2007). Le aree che presentano maggiori indici di specializzazione sono quelle collinari e montane interne.

Le produzioni maggiormente rappresentative (Istat 2011) sono il frumento duro, circa 196 mila tonnellate, il granoturco, circa 120 mila tonnellate e l'orzo, circa 41 mila tonnellate.

La produzione è condotta generalmente in forma estensiva e, più di rado (ed in circoscritti areali), in forma semi-intensiva su appezzamenti di dimensioni mediamente limitate. Le produzioni vengono veicolate sui mercati regionali ed extra-regionali alimentando, nel caso del frumento duro, una delle più interessanti produzioni tipiche campane, quella delle paste alimentari, la cui trasformazione è piuttosto diffusa sul territorio regionale, con concentrazioni più elevate, anche grazie ad unità locali di dimensioni industriali, nelle aree urbane e periurbane.

Il censimento dell'agricoltura del 2010 evidenzia in Italia la presenza di 2.938 aziende agricole con una superficie investita a "piante aromatiche, medicinali e da condimento" complessiva di 7.191 ettari.

Gli studi evidenziano anche una notevole spesa dell'Italia per l'importazione da Paesi esteri di prodotti da piante officinali: infatti rispetto al totale delle importazioni di prodotti agricoli e alimentari, il settore rappresenta circa il 2,5%. Una spesa che, sulla base di stime effettuate, circa 19 milioni di euro riguardano prodotti importati che possono essere coltivati ed ottenuti in Italia, come ad esempio, zafferano, semi di finocchio, anice, timo. In Campania si è andato sviluppando negli ultimi anni un vero e proprio polo di produzione di piante aromatiche nella piana del Sele, un tempo solo indirizzata alla produzione di IV gamma. Il settore delle aromatiche, seppure di recente introduzione, rappresenta una interessante realtà in espansione che sta gradualmente coinvolgendo un numero crescente di aziende che coltivano in pieno campo e in

Form
(Defa

Form

Form

strutture protette e producono e commercializzano direttamente nel settore del fresco o per l'industria ed alle quali si affiancano le aziende produttrici di piantine in vaso e le aziende vivaistiche. Si può stimare che, nella sola Provincia di Salerno, sono commercializzate circa 2.000.000 di piantine di basilico, 700.000 di rosmarino, 1.000.000 di salvie diverse e circa 500.000 piantine di altre specie; sono presenti circa 150 ettari di superficie aziendale con colture prevalenti di salvia, rosmarino, basilico e menta, oltre a minori superfici destinate ad alloro, timo, maggiorana, mirto, erba cipollina, santoreggia.

Le colture industriali, con 9.307 ettari, sono quelle interessate dalla maggiore riduzione in termini percentuali (-32,1%), corrispondenti a 4.404 ettari in termini assoluti. Le provincie maggiormente interessate dalle colture industriali sono Benevento (40,5% della SAU) e Caserta (35,8% della SAU). Le aziende tabacchicole costituiscono il 74% rispetto al totale nazionale, con una superficie di oltre 8.800 ha, con una contrazione rispetto al 2000 del 65% delle aziende e del 30% della SAU.
Le legnose agrarie in Campania occupano circa il 28% della SAU delle aziende con coltivazioni; mentre, i prati permanenti e pascoli occupano circa il 21,3%.
La vite è oggetto di un profondo ridimensionamento infatti cede circa il 52% delle aziende e quasi il 20,4% della SAU. Il settore olivicolo registra una riduzione della SAU molto contenuta (-0,08%) a differenza del dato nazionale che registra un + 3% e una contrazione nel numero di aziende di circa il 19%, in linea con quello nazionale.
La frutticoltura presenta un sensibile calo sia delle aziende che della SAU. attualmente si contano nella regione 32.133 aziende di fruttiferi, con un calo vistoso rispetto al 2000 (-60%), ma con una riduzione delle superfici (-15%). Gli agrumi hanno registrato una forte contrazione del numero di aziende (72%) e della SAU (53%), valori che superano nettamente quelli nazionali (-48% numero di aziende; -2,7% SAU).
Gli impianti di arboricoltura da legno, infine, occupano una superficie di 4.007,60 ha (**IS42**).
La produzione regionale di castagne fino al recente passato si attestava sulle 28.000 tonnellate e di queste più del 50% era costituito da categorie commerciali, "marroni" o "castagne di pregio". L'intera filiera è stata notevolmente compromessa dal notevole impatto che dell'infestazione del cinipide del castagno, che ha comportato riduzioni delle produzioni giunte anche al 90%
La salvaguardia della filiera è ritenuta strategica per l'intera collettività regionale se assieme agli aspetti strettamente produttive ed economici si considera il ruolo che la coltivazione assume nel settore boschivo e più in generale nella tutela e nella conservazione del territorio, soprattutto nelle aree interne.

- ***Silvicoltura e utilizzo di aree forestali***

La superficie forestale (IFNC, 2005), è di 445.274 ettari ripartita in 384.395 ha classificati come bosco e 60.879 ha come altre terre boscate. La superficie boscata è inferiore alla media nazionale (figg. 31, 32, 33) e pari al 28,3% della superficie territoriale regionale. La macrocategoria Bosco è costituita da 380.002 ha di boschi alti (98.9%), mentre la parte residua (1.1%) è rappresentata da impianti di arboricoltura da legno e da aree temporaneamente prive di soprassuolo. La macrocategoria Altre terre boscate comprende, a sua volta, 5.156 ha di boschi bassi, 5.892 ha di boschi radi, 1.473 ha di boscaglie, 28.348 ha di arbusteti, 20.010 ha di aree boscate inaccessibili o non classificate.
In figura 34 è indicata la ripartizione della superficie boscata (boschi alti) della Regione Campania in funzione della categoria inventariale
All'interno delle categorie forestali, le sottocategorie maggiormente rappresentate sono le cerrete collinari e montane con 60˙685 ha, mentre le sottocategorie che occupano la superficie minore di 368 ha ciascuna sono: le sugherete mediterranee, le pinete di pino laricio, le formazioni a cipresso, i betuleti e i boschi montani pionieri.

- ***Zootecnia***

Le aziende con allevamenti sono 14.324 pari al 10,5% del totale delle aziende agricole, e fanno registrare una diminuzione del 62% rispetto al 2000, ma la flessione in termini di capi allevati è meno evidente e si registrano incrementi nel comparto bufalino (figg. 35, 36) (**IS16, IS17**). Per quanto riguarda le UBA, si registra un valore pari a 448.980 (**IC21**). In particolare si allevano 182.630 (-14,0% rispetto al 2000) capi bovini, pari al 3,3% di quelli censiti in Italia. La dimensione media della stalla è piuttosto ridotta (19,6 capi/azienda). I capi bufalini allevati sono 261.506 (+100% rispetto al 2000) ripartiti in 1.409 allevamenti bufalini (+8,6% rispetto al 2000). Per il comparto bufalino, a livello nazionale, la Campania conta il 72,6% dei capi e il 57,9% delle aziende. . La dimensione media dell'allevamento bufalino è pari a 185,60 capi.

Le aziende con allevamenti ovini sono 3.161 con un totale di capi allevati di poco superiore a 180.000 (fig. 35). La dimensione media dell'allevamento ovino è pari 57,37 capi. Meno rilevante è invece il patrimonio dell'allevamento caprino (fig. 35), quasi sempre associato a quello ovino, con poco più 36.000 capi allevati. I comparti fanno registrare una contrazione complessiva nel numero di capi allevati pari al 19,7% negli ovini ed al 23,0% nei caprini (fig. 36). Gli ovi-caprini, in Regione Campania, sono allevati per la quasi totalità allo stato brado o semibrado (Banca Dati Nazionale Anagrafe Zootecnica – BDN).

Per quanto riguarda gli allevamenti avicoli (fig. 35) le oltre 1.500 aziende campane, che si concentrano per il 70% nelle province di Napoli e Benevento, allevano circa 3.800.000 capi. La provincia di Benevento, inoltre, si contraddistingue, dai dati dell'ultimo censimento, per una crescente diffusione dei contratti di soccida, in special modo per il comparto carne.

L'allevamento del bovino da carne in Campania presenta diverse tipologie a seconda delle realtà territoriali, ma sostanzialmente riconducibili alle seguenti:

- linea vacca-vitello;
- baby beef;
- vitellone tardivo.

La linea vacca vitello trova delle realtà particolarmente interessanti sull'Appennino campano principalmente per la razza Marchigiana i cui prodotti presentano peculiari caratteristiche organolettiche valorizzati dal marchio Vitellone Bianco dell'Appennino centrale. La produzione è costituita dal vitellone tardivo che viene macellato tra i 18 e i 20 mesi e al peso di circa 600-650 kg (Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Medicina Veterinaria; http://www.federica.unina.it/medicina-veterinaria/zootecnica-speciale/bovini-carne-2/).
La produzione del baby beef prevede l'acquisto di vitelli scolostrati di razze precoci e/o di razze precoci incrociate con razze tardive o medio tardive. Tali vitelli vengono reperiti negli allevamenti bovini da latte e il loro ciclo produttivo prevede lo svezzamento a circa 2 mesi e la macellazione a 8-12 mesi, con un peso di 300-400 kg (Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Medicina Veterinaria; http://www.federica.unina.it/medicina-veterinaria/zootecnica-speciale/bovini-carne-2/).

Una realtà meno diffusa è, invece, quella relativa alla produzione del vitellone tardivo a partire da vitelli da ristallo di razze specializzate per la produzione di carne e di circa 8 mesi di vita che sono solitamente di importazione. In questa tipologia produttiva il vitellone viene macellato tra i 16 e i 18 mesi ad un peso vivo che oscilla tra i 600 e i 650 kg (Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Medicina Veterinaria; http://www.federica.unina.it/medicina-veterinaria/zootecnica-speciale/bovini-carne-2/).

Si evidenzia che i comparti tradizionalmente diffusi della filiera carni (bovini, avicoli ed ovicaprini) forniscono un apporto significativo al valore delle produzioni regionali. Di recente anche il comparto bufalino da carne, nonostante si rilevi una diminuzione del numero di aziende dai dati ISTAT 2000-2010 (fig. 83), ha fatto registrare segnali interessanti in termini di prospettive future con la valorizzazione e la riscoperta della carne di bufalo.

La precocità di accumulo di grasso, caratteristica della specie bufalina, indirizza la produzione verso una tipologia di allevamento baby beef, per cui il vitello viene macellato ad un'età di circa 12-14 mesi in cui raggiunge un peso vivo di circa 350-400 kg.

Le aziende con allevamenti ovini da carne (fig. 83) sono circa 2.000, con un totale di capi allevati intorno ai 100 mila. Meno rilevante è invece il patrimonio dell'allevamento caprino da carne (fig. 83) con 672 aziende e poco più di 10.000 capi allevati. Questa tipologia di allevamento è oggetto di un processo di destrutturazione, con forte riduzione sia nel numero di aziende (-80%) che nel numero di capi allevati (-47%).

Con particolare riferimento alle aziende bovine e bufaline si evidenzia che le patologie infettive ed, in

particolare, quelle che interessano la sfera riproduttiva sono ancora presenti sul territorio regionale.

La Regione Campania non ha ancora acquisito la qualifica sanitaria di territorio indenne o ufficialmente indenne da brucellosi. Si continuano ad accertare casi di positività sierologica alla malattia, la quale è ancora presente in alcune aree.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva di quanto esposto.

	N. aziende sottoposte al programma di risanamento	N. aziende indenni da brucellosi	N. aziende ufficialmente *indenni* da brucellosi	Percentuale di aziende prive di qualifica sanitaria di *indenne* o *ufficialmente indenne* da brucellosi
Bovini	7.505	12	7.196	3,96
Bufalini	1.282	66	1.145	5,54

(Fonte: Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale anno 2014)

Particolare rilievo sul territorio regionale assumono anche le parassitosi (ecto ed endoparassiti). Difatti si rileva un diffuso poliparassitismo con valori che non scendono mai al di sotto del 90 % per gli strongili gastrointestinali, nel caso degli ovini, e dell'80 % per le coccidiosi nel caso degli ovini, caprini, bovini e bufalini (Mappe parassitologiche Facoltà di Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Napoli Federico II. sito http://www.parassitologia.altervista.org/).

Nella pratica allevatoriale ordinaria (OPZ) il controllo delle parassitosi non è quasi mai effettuato ed è affidato ad una serie di trattamenti antiparassitari praticati in vari periodi dell'anno, seguendo abitudini o suggerimenti di parte.

Per quanto concerne il comparto avicolo (Figura 35 Numero di aziende con allevamenti per specie e capi allevati) il territorio regionale è interessato prevalentemente da allevamenti di tipo intensivo, non interessati comunque da specifiche problematiche di ordine sanitario.

Negli allevamenti di bovini da carne gli spazi interni assicurati ordinariamente ai soggetti allevati sono quelli derivanti dagli atti della condizionalità per quanto riguarda i vitelli fino a 220 kg di peso, pari a circa 6 mesi di età. Per quanto concerne, invece, la superficie disponibile per i capi oltre i sei mesi ed i capi adulti (> 2 anni) a fronte di una assenza di obblighi previsti dalla condizionalità si rilevano fra le OPZ valori dell'ordine di 3,00 mq/capo per i primi e di 7,00 mq/capo per i secondi.

Anche negli allevamenti bufalini da carne gli spazi assicurati ordinariamente ai soggetti allevati sono quelli derivanti dagli atti della condizionalità per quanto riguarda i vitelli bufalini fino a 220 kg di peso, pari a circa 6 mesi di età. Per quanto concerne, invece, la superficie disponibile per i capi oltre i sei mesi, a fronte di una assenza di obblighi previsti dalla condizionalità, si rilevano ordinariamente valori dell'ordine di 4,00 mq/capo.

Negli allevamenti di bovini da latte le ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) in Campania sono più restrittive della condizionalità e prevedono una tipologia di stabulazione libera con accesso all'esterno. Le OPZ prevedono che gli spazi esterni assicurati ai soggetti allevati corrispondano a quelli interni previsti dagli atti della condizionalità per quanto riguarda i vitelli fino a 220 kg di peso, pari a circa 6 mesi di età. Per quanto concerne, invece, la superficie disponibile per i capi oltre i sei mesi ed i capi adulti (> 2 anni), a fronte di una assenza di obblighi previsti dalla condizionalità, si rilevano fra le OPZ valori dell'ordine di 3,00 mq/capo per i primi e di 7,00 mq/capo per i secondi.

Negli allevamenti bufalini da latte le ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) in Campania prevedono una tipologia di stabulazione libera con accesso all'esterno. Gli spazi esterni assicurati ai soggetti allevati corrispondono a quelli interni previsti dagli atti della condizionalità per quanto riguarda i vitelli fino a 220 kg di peso, pari a circa 6 mesi di età. Per quanto concerne, invece, la superficie disponibile per i capi oltre i sei mesi ed i capi adulti (> 2 anni), a fronte di una assenza di obblighi previsti dalla condizionalità, si rilevano

fra le OPZ valori dell'ordine di 4,00 mq/capo per i primi e di 8,00 mq/capo per i secondi.

I vitelli bufalini dopo la fase colostrale - pari a 12-36 ore – per consentire l'acquisizione di anticorpi protettivi (immunità passiva) continuano a ricevere colostro e latte di bufala materno per almeno 7 giorni per essere successivamente allontanati dalla mandria e destinati alla rimonta (interna o esterna) oppure alla macellazione.

OMISSIS

- ***Filiere***

OMISSIS

Zootecnica

In Campania operano 14.705 aziende zootecniche, il 60% delle quali nella filiera carni e il rimanente in quella del latte. Nell'arco intercensuario 2000-2010, complessivamente le aziende zootecniche si sono ridotte del 79% (-67,8% in Italia, -72,5% nel Sud) con conseguente riduzione del peso percentuale delle aziende zootecniche campane sul totale nazionale e circoscrizionale (-3,6% rispetto all'Italia e -8,9% rispetto al Sud) (fig. 82).

Nel comparto zootecnico la cooperazione riveste un ruolo di primaria importanza che assorbe un quinto del fatturato delle cooperative regionali. In particolare, la cooperazione nel settore lattiero caseario incide per oltre il 15% del totale, con 128 milioni di euro fatturati da cooperative lattiero-casearie e 41 milioni da cooperative zootecniche. L'incidenza percentuale della regione sulle cooperative lattiero-casearie meridionali è di poco inferiore ad un decimo, mentre l'incidenza nazionale è inferiore al 2%. Per quanto riguarda la cooperazione nella zootecnia da carne, le percentuali scendono, rispettivamente, al 7,1% e allo 0,5%.

Filiera carne

In Campania le aziende che operano nella filiera carne sono 8.827 secondo la ripartizione riportata nella figura 83.

Il valore della produzione regionale di carne ammonta a 446 meuro, con una variazione positiva del 18% rispetto al 2005 e con una dinamica percentuale annua del 2,4% (fig. 84). Il saldo import/export è negativo (fig. 85).

Il comparto della trasformazione di carni conta 289 unità locali nella regione Campania; queste impiegano 2.450 addetti. L'incidenza percentuale sul totale nazionale è pari, rispettivamente, al 7% di unità locali e al 4,4% di addetti.

Le aziende del comparto carni hanno dimensioni medie ridotte. Ogni unità locale impiega 8,5 addetti (13,3 in Italia; 9,1 al sud Italia).

La filiera carni ha unico marchio di qualità interregionale, il "*Vitellone bianco dell'Appennino centrale* IGP". Il marchio in Campania coinvolge 3.124 aziende e 3.175 allevamenti (dati 2012), -1% rispetto al 2011. Il prodotto viene trasformato da 737 aziende della trasformazione (-7% rispetto al 2011), per un totale di 3.861 operatori coinvolti nel circuito, - 2,2% rispetto al 2011.

L'area geografica di produzione della carne di Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale è rappresentata dal territorio delle province di Avellino e Benevento che ricadono integralmente nelle macroaree C (aree rurali intermedie) o D (aree rurali con problemi complessivi di sviluppo) del PSR Campania 2014/2020. Tali macroaree ricomprendono per la gran parte zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (ex artt. 18, 19 e 20 del Reg. UE n. 1257/1999).

Filiera lattiero-casearia

In Campania le aziende che operano nella filiera lattiero casearia sono 5.878 (-35,2% rispetto al 2000) secondo la ripartizione riportata nella figura 86.

Le aziende bovine da latte sono ubicate per la maggior parte in zona di montagna e svantaggiata (1.883 per il 65% del totale) e per la restante parte in pianura (990 per il 35 % del totale) , come si evince dalla seguente tabella.

Allevamenti di bovini da latte in Campania

ZONA DI UBICAZIONE	N. AZIENDE	INCIDENZA PERCENTUALE
Pianura	990	34
Montagna	1.657	58
Svantaggiata	226	8
Totale	2873	100

Fonte: Elaborazione Regione Campania su dati AGEA – campagna lattiero-casearia 2014/2015

Il comparto ovino da latte, con 1000 aziende e più di 81 mila capi allevati (fig. 86), assorbe il 16% delle aziende del Sud. Rispetto al censimento precedente, le aziende si riducono di oltre il 40%, mentre la riduzione del numero dei capi è inferiore, pari all'8%: ne deriva dunque un ampliamento della maglia aziendale con un incremento nel numero medio di capi allevati per azienda. L'allevamento di caprini conta in Campania 779 aziende e 25 mila capi allevati, in contrazione percentuale, rispettivamente, del 58% e del 13% rispetto alla rilevazione censuaria precedente.

Il valore della produzione lattiera regionale ammonta a 208 meuro, con una variazione positiva del 10% rispetto al 2005. Il saldo import/export è negativo (fig. 87).
Secondo i dati dell'ultimo censimento dell'industria e dei servizi, il settore lattiero-caseario campano conta 801 unità locali, nelle quali sono impiegati 5.111 addetti, con un'incidenza percentuale sul totale nazionale del 19% (unità locali) e dell'11% (addetti)(fig. 88).
Le aziende lattiero-casearie sono di piccole dimensioni, mediamente impiegano 6,4 addetti per unità locale (10,3 in Italia).
Il comparto lattiero-caseario vanta la DOP "*Mozzarella di Bufala Campana*", la cui filiera al 2011 contava 1.450 operatori, 1.341 allevamenti e 125 imprese della trasformazione, oltre alle DOP. "*Caciocavallo Silano*" ed il *Provolone del Monaco*. L'unico marchio STG è quello della Mozzarella, nella quale operano 4 soggetti, esclusivamente imprese trasformatrici (fig. 89).

OMISSIS

4.1.2 Punti di forza individuati nella zona di programmazione

OMISSIS

4.1.3 Punti deboli individuate nella zona di programmazione

OMISSIS

W8

Ridotta diversificazione aziendale. La diffusione del processo di diversificazione del reddito è ancora molto blanda, soprattutto in alcune aree senza cogliere le nuove opportunità (es. produzione di canapa per usi multifunzionali) . Spesso la diversificazione è identificata unicamente con l'attività agrituristica. (IS19)

OMISSIS

W44

Persistenza di alcune problematiche di natura sanitaria negli allevamenti. La presenza di alcune malattie della sfera riproduttiva (con particolare riferimento alla brucellosi) in allevamenti bovini e bufalini, soprattutto nelle aree in cui si concentrano allevamenti condotti in forma intensiva rappresenta, in linea generale, un elemento di pregiudizio alla credibilità della zootecnia regionale e delle relative produzioni.

Form

Form
(Italy)

4.1.4 Opportunità individuate nella zona di programmazione

OMISSIS

O7

Sviluppo di filiere alternative. Possibilità di sviluppo di nuove filiere alternative utili anche per la riduzione di emissioni in atmosfera (agroenergie, (IS59), AFN-Alternative Food Networks: filiere corte, mercati locali, box scheme, pick your own, GAS, filiere multifunzionali es.canapa, ecc.)

OMISSIS

4.1.5 Rischi individuati nella zona di programmazione

OMISSIS

OMISSIS

1.1.1. F23 Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali

Priorità/aspetti specifici

- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

L'analisi di contesto evidenzia un livello di qualità della vita nelle aree rurali insoddisfacente riguardo alla dotazione infrastrutturale, agli aspetti economici-reddituali e, più in generale, ai servizi alla persona con una preoccupante decrescita demografica.

Nell'ambito delle aree rurali, le "aree interne" si connotano per:

- un più accentuato indebolimento dei servizi socio-sanitari rivolti alla persona, con riflessi negativi su una popolazione sempre più anziana, ~~e per~~
- un livello di disoccupazione giovanile del 47,2 %;
- scarsa organizzazione del sistema turistico ricettivo;
- una limitata propensione all'innovazione ed all'associazionismo.

Occorre intervenire sulle diverse dimensioni creando condizioni favorevoli:

- allo sviluppo economico - valorizzando il capitale umano, facilitando l'accesso al mondo del lavoro, garantendo il reddito, ~~anche~~ attraverso la diversificazione delle attività, una adeguata utlizzazione del patrimonio ambientale mediante la gestione forestale attiva in un'ottica di filiera, produzione di legname certificato, produzione di energia da fonti rinnovabili, una migliore organizzazione del sistema ricettivo del turismo rurale, tutela e valorizzazione di prodotti di qualità e della tradizione enogastronomica.
- ~~creando~~ a nuove forme di aggregazione per consolidare dimensioni e opportunità commerciali;
- alla vivibilità in termini di servizi ed infrastrutture, qualità ambientale, reti sociali, agendo sulla vitalità delle comunità, sulle tradizioni, sulle infrastrutture sociali, sulla coesione e su fattori più materiali, come fabbricati o altre infrastrutture.
- alla tutela ed alla riqualificazione dell'ambiente e del patrimonio rurale.

Elementi della SWOT correlati: **W9, W10, W11, W15, W32W34, W36, W37, W41, O3, O7 O9, O16**

O20, O21, O22.

OMISSIS

F26 Migliorare il benessere degli animali

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

Il benessere degli animali destinati alla produzione alimentare dipende in larga parte dalle pratiche gestionali degli allevamenti da parte dell'uomo, quali le condizioni di stabulazione, lo spazio a disposizione e la densità dei capi.

La sicurezza della catena alimentare è indirettamente influenzata dal benessere degli animali, in particolare di quelli allevati per la produzione di alimenti, a causa dello stretto legame che intercorre tra il benessere, la salute animale e le tossinfezioni alimentari. Fattori di stress e condizioni di scarso benessere possono avere come conseguenza negli animali una maggiore predisposizione alle malattie. Ciò può determinare un rischio per i consumatori, come ad esempio nel caso delle comuni tossinfezioni alimentari causate dai batteri *Salmonella*, *Campilobacter* ed *E.Coli* (EFSA - *European Food Safety Authority*).

In regione Campania è necessario un rafforzamento delle misure di biosicurezza negli allevamenti bovini e bufalini ed in generale delle condizioni sanitarie degli allevamenti, ivi compreso il controllo delle parassitosi (ecto ed endoparassiti) con particolare riferimento agli allevamenti ovicaprini. Assicurare la presenza di maggiori spazi agli animali allevati consente, inoltre, di migliorare l'attività motoria e di prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc. Occorre tenere presente che la creazione della gerarchia è un fatto naturale ed inevitabile; tuttavia, è sempre la mancanza di una o più risorse (spazio, clima/comfort, alimento, acqua, ecc.) che ne impedisce la stabilità o determina gravi ripercussioni sugli animali di stato gerarchico inferiore.

E' necessario dunque, incoraggiare le aziende ad applicare pratiche che migliorano le condizioni di benessere degli animali oltre le norme obbligatorie, favorendo anche il rafforzamento di competenze

ed il trasferimento di conoscenza anche al fine di migliorare la qualità delle produzioni zootecniche.
Elementi della SWOT correlati: **S4, S7, W11, W12, W29, W44, O4, O5, O6, O13, T2, T4, T5.**

1. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA

1.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013

La strategia per lo sviluppo rurale della Campania è declinata partendo dall'analisi dei 26~~5~~ fabbisogni. Tali fabbisogni, che derivano dagli iniziali 50 frutto di un'intensa attività di confronto con il partenariato, sono stati selezionati e/o accorpati attraverso l'analisi degli stessi sotto il profilo della coerenza rispetto all'Accordo di Partenariato (AdP), alle lezioni apprese dal periodo 2007/2013 e alle osservazioni ricevute dal valutatore ex ante. I 25 fabbisogni così individuati sono stati poi valutati rispetto alla loro rilevanza per il raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 ed in riferimento ai target della PAC, ai risultati attesi dell'AdP in funzione anche del contributo del FEASR, esclusivo o in complementarietà con gli altri fondi, ed infine in base al grado di trasversalità rispetto alle diverse focus area. Alcuni fabbisogni sono stati considerati comunque rilevanti in quanto, pur non essendo esplicitamente citati negli obiettivi generali dell'Unione, emergono da una necessità regionale specifica (figura 1).

La Campania in coerenza con la Strategia Europa 2020 ha delineato il Documento Strategico Regionale (DSR) 2014-2020 (all.) e, in coerenza con i tre obiettivi globali della PAC e con le priorità dello sviluppo rurale, ha disegnato le politiche regionali per lo sviluppo del settore agroalimentare e forestale e per il rilancio delle aree rurali declinate nelle Linee d'Indirizzo Strategico per lo Sviluppo Rurale –LIS (all.).

Le tre linee strategiche regionali individuate dal DSR, nelle quali si inseriscono quelle specifiche per lo sviluppo rurale individuate nelle LIS, sono così sintetizzabili:

Campania Regione Innovativa (Priorità 2, 3)

a. Un'agricoltura più forte, giovane e competitiva

b. Imprenditori innovatori, competenti e dinamici

c. Filiere meglio organizzate, efficienti e vicine al consumatore

d. Aziende dinamiche e pluriattive

Campania Regione Verde, (Priorità 4, 5)

a. Un'agricoltura più sostenibile

b. Tutela e valorizzazione degli spazi agricoli e forestali

Campania Regione Solidale (Priorità 6)

a. Un territorio rurale per le imprese e per le famiglie

Tale impostazione ha permesso di delineare gli obiettivi regionali con esplicito riferimento alle Priorità

(obiettivi generali) e alle FA, che assumono quindi la valenza di obiettivi specifici del PSR.

In particolare l'obiettivo generale di promuovere il trasferimento di conoscenze e innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali (P1) interessa trasversalmente tutte le linee strategiche del DSR ed è conseguibile attraverso l'attivazione delle Fa 1a), 1b) e 1c) coprendo così le esigenze evidenziate nell'analisi dei fabbisogni.

In Campania emerge forte la necessità di potenziare e rafforzare la collaborazione tra i Centri di Ricerca pubblici e privati, le Università e il sistema delle imprese affinché si focalizzino su progetti di ricerca che nascano dai bisogni delle imprese. In particolare nel settore agricolo, agroalimentare e forestale dall'analisi emerge il fabbisogno di rafforzare e consolidare le reti relazionali tra i soggetti del sistema della conoscenza (F1). Il soddisfacimento di tale fabbisogno contribuisce anche al raggiungimento dei risultati attesi a livello nazionale previsti nell'Accordo di Partenariato per il FEASR (R.A. 1.2.3).

La strategia regionale mira a migliorare la diffusione delle conoscenze tra gli attori del sistema, mettendo le aziende agricole, agroindustriali e forestali in condizione di partecipare più attivamente alla domanda di innovazione. Nel differenziare le priorità della sperimentazione in innovazioni di processo, laddove maggiori sono le esigenze di riduzione dei costi e/o aumento di produzione, e innovazioni di prodotto, nelle situazioni in cui è prioritario l'orientamento al mercato, si intende tener conto anche dell'esigenza di indirizzarla verso soluzioni che consentano un uso più efficiente delle risorse, con particolare attenzione alle prestazioni ambientali.

In coerenza con l'AdP la strategia, nell'ambito della P1, è indirizzata prioritariamente a favorire: 1) il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari e della sostenibilità ambientale dei processi produttivi (tecniche di produzione a basso impatto e uso più efficiente degli input chimici, dell'acqua e dell'energia); 2) l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e delle acque e alla prevenzione dei rischi naturali; 3) soluzioni tecnologiche e organizzative che tengano in considerazione il miglioramento della qualità dell'aria, in linea con i Regolamenti (UE) 2015/1185 e 2015/1189; e che contribuiscano a migliorare la redditività sostenibile dei processi produttivi; 4) la valorizzazione e diffusione del patrimonio genetico locale anche per una maggiore qualità e salubrità dei prodotti. Tali esigenze sono coerenti con il Piano Strategico per l'Innovazione e la Ricerca nel settore agricolo alimentare e forestale (PSIR).

Per la messa a punto e il trasferimento delle innovazioni si utilizza l'opportunità offerta dal sostegno alla creazione dei Gruppi Operativi (GO) nell'ambito dell'European Innovation Partnership (Partenariato Europeo per l'Innovazione).

Si intende intervenire sui servizi di assistenza e di consulenza alle imprese e ai soggetti gestori del territorio per innalzare la qualità dei servizi offerti attraverso un'adeguata formazione dei consulenti che privilegi le tematiche connesse agli obiettivi generali della PAC per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, senza trascurare quelle emergenti dal territorio che nel contempo sarà adeguatamente stimolato per l'espressione delle stesse.

Per aumentare la capacità di innovazione, la competitività, l'uso efficiente delle risorse e le prestazioni ambientali del sistema agro-alimentare e forestale campano si punta anche a rafforzare il livello di competenze professionali dei soggetti coinvolti, in particolar modo degli imprenditori più giovani e quindi connotati da una maggiore propensione all'introduzione di innovazione (F2), attraverso azioni di formazione su tematiche innovative e focalizzate sugli obiettivi generali della PAC e dello sviluppo rurale.

Infine, affinché gli operatori possano usufruire di azioni più efficaci e rispondenti alle loro esigenze gli

interventi saranno integrati e complementari agli investimenti materiali del PSR 2014-2020.

Campania Regione Innovativa

La strategia per il rafforzamento della competitività regionale afferisce direttamente alle P2 e P3 e, in funzione della sua trasversalità, alla P1.

L'analisi di contesto ha evidenziato un gap di competitività legato ad alcune debolezze del tessuto produttivo agricolo, agroalimentare e forestale che possono essere sinteticamente esplicitate nella debolezza organizzativa e strutturale delle imprese e nella loro sottocapitalizzazione (F3) (F5) (F6) (F10), nella bassa qualificazione ed elevata età dei capi azienda (F9), nella scarsa adesione ai sistemi di qualità delle produzioni (F7), nella ridotta capacità di diversificare le attività aziendali (F04), che può essere colmato intervenendo sul capitale fisico e sul capitale umano.

Riguardo al capitale fisico, la Regione Campania intende sostenere gli investimenti in azienda finalizzati all'incremento dell'uso di nuove tecnologie, con particolare riferimento a quelle rispettose del clima e dell'ambiente, allo sviluppo di prodotti innovativi, alla diffusione di pratiche capaci di incidere sulla struttura dei costi e/o sul miglioramento degli standard qualitativi delle produzioni aumentandone il valore (F3) (F19) (F16) (F26). Tale strategia contribuisce anche ad aumentare la quota di mercato estero delle produzioni agricole, agro-alimentari e forestali campane, che in alcuni casi rappresentano delle vere eccellenze.

In merito al capitale umano si ritiene strategico continuare a sostenere fortemente i processi di ricambio generazionale qualificato nelle imprese agricole e forestali. La qualità del capitale umano è difatti direttamente correlata alla capacità di innovare e quindi di innalzare il grado di competitività (F09).

Per consentirne una maggiore presenza sul mercato ed una più alta redditività delle imprese agro-alimentari e forestali si sostiene sia la loro aggregazione, per superare/attenuare le diseconomie di scala (F05), sia una migliore organizzazione delle filiere produttive (F06) (F22), anche per una più equa distribuzione degli eventuali benefici economici fra i soggetti della filiera. In alcune realtà produttive campane il ruolo dell'agricoltura può essere esaltato dall'abbattimento delle fasi che separano l'agricoltore dal consumatore e pertanto si sostengono iniziative tese alla promozione della filiera corta e dei mercati locali (F06).

Si intende favorire l'adesione delle aziende ai sistemi di qualità per qualificarne i processi e le produzioni migliorando la tracciabilità dei prodotti, la sicurezza alimentare e l'impronta ecologica. Per le aziende zootecniche la qualificazione dei processi e delle produzioni non può prescindere dalla corretta gestione degli allevamenti anche oltre i requisiti obbligatori sul benessere degli animali (F07) (F26).

La strategia mira a sostenere la diversificazione delle attività aziendali, per mantenere/incrementare il reddito agricolo e i livelli occupazionali, assicurando un tenore e una qualità della vita paragonabile a quello di altri settori (F04).

La competitività delle imprese è in stretta connessione con la dotazione infrastrutturale del territorio il cui miglioramento costituisce altro elemento portante del Programma (F08), (F25) ed il cui ampliamento, principalmente in ambito forestale è necessario per ridurre il gap esistente tra Italia ed Europa.

Si sostengono le azioni di prevenzione del rischio connesso ad avversità atmosferiche e calamità naturali, ed il ripristino degli eventuali danni connessi in sinergia con gli strumenti di gestione del rischio previsti dal PSR nazionale (F11).

La strategia, in fase di prima applicazione, non prevede il ricorso a strumenti atti a ridurre i problemi di accesso al credito delle imprese (F10), attesa la complessità degli stessi e la necessità di implementare

l'analisi costi benefici in un contesto economico ancora in forte evoluzione.

Campania Regione Verde

OMISSIS

Campania Regione Solidale (fig)

OMISSIS

La strategia regionale nell'ambito della priorità 6 si sviluppa in perfetta sintonia sia con gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, in particolare per ciò che riguarda l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, sia ~~in sinergia~~ con la Strategia nazionale Aree Interne (SNAI) che, richiamata anche nell'Accordo di Partenariato, prevede interventi volti a contrastare e invertire i fenomeni di spopolamento nelle Aree Interne e garantire opportunità di vita tali da mantenere e attrarre una popolazione di dimensioni adeguate al presidio del territorio.

Facendo quindi riferimento a quanto emerso nell'analisi di contesto, si ritiene che la strategia più opportuna da adottare per innescare processi di sviluppo debba basarsi sulla valorizzazione di fattori endogeni alle aree interne, connessi sia agli "specifici saperi locali" che alle potenzialità delle risorse ambientali (agricole e forestali), storico – culturali e paesaggistiche in esse esistenti, in un'ottica di sviluppo sostenibile e di tutela del territorio.

In particolare, un elemento chiave su cui far leva è rappresentato dallo sviluppo di nuove filiere nei settori della foresta e dell'energia basata su una migliore utilizzazione del patrimonio esistente. Tale orientamento è inoltre coerente con la "Strategia Energetica Nazionale", richiamata anche nell'Accordo di Partenariato.

Inoltre, come emerso dall'analisi di contesto relativamente all'attività turistica poco organizzata nelle aree interne, un'altra chiave su cui far leva per lo sviluppo economico è la valorizzazione del patrimonio storico-culturale-paesaggistico ed enogastronomico, tutto in un'ottica di sistema che tenga conto della stretta relazione e complementarietà tra le risorse dei territori. Il turista nella sua meta di viaggio deve essere orientato, quindi, verso un sistema unitario che includa sia le risorse storico-culturali-naturali-enogastroniche che le infrastrutture ed i servizi. Per rispondere a questo obiettivo è necessario adottare modelli innovativi di marketing strategico quali dynamic packaging, web marketing, customer relationship management realizzabili attraverso la creazione ed il consolidamento di "reti".

Ancora, la carenza di alcuni servizi nelle Aree Interne, la dislocazione della popolazione sul territorio, soprattutto nelle zone montane, ed i fenomeni relativi al saldo demografico negativo (spopolamento)

evidenziati nell'Analisi di contesto ~~con indici crescenti di invecchiamento e dipendenza soprattutto nelle aree C e D,~~ hanno indirizzato, in modo inequivocabile, verso la pianificazione di una strategia che identifica quali ambiti di intervento ~~sia~~ il miglioramento dei sevizi alla persona, in particolar modo in campo socio-sanitario(F23).- ~~sia più in generale, il perfezionamento dei servizi all'impresa, attraverso la costituzione di reti fra le componenti delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema agro-alimentare~~.

~~Tale risposta risulta coerente ed in perfetta sintonia sia con gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, in particolare per ciò che riguarda l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, sia con quanto espresso nell'A.d.P., in cui si sollecitano interventi atti a contrastare e invertire i fenomeni di spopolamento nelle Aree Interne, per garantire opportunità di vita tali da mantenere e attrarre una popolazione di dimensioni adeguate al presidio del territorio.~~

Tutti gli interventi sono attuati nelle macroaree C e D, in complementarietà con gli altri Fondi FESR e FSE (F23). Il PSR della Regione Campania, in termini economici, contribuirà assicurando un sostegno finanziario pari a 15 Meuro, comprensivo di cofinanziamento nazionale. Con Delibera di Giunta n. 600 del 01/12/2014, tale assegnazione, assieme a quella prevista dal FESR e dal FSE per un totale di circa 65 Meuro, è stata approvata dalla Regione Campania, dando riscontro anche alle indicazioni trasmesse dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, relative al dimensionamento finanziario da prevedere per la Strategia nazionale per le Aree Interne.

1.1. Condizionalità ex-ante

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Condizionalità ex ante applicabile rispettata: Sì/No/In parte	Valutazione dell'adempimento	Priorità/aspetti specifici	Misure
P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico	yes	"L'adempimento alla presente condizionalità è assicurato dalle disposizioni nazionali e/o regionali analiticamente riportate nella tab 6.2."	3B	M05
P4.1) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013	yes	"L'adempimento alla presente condizionalità è assicurato dalle disposizioni nazionali e/o regionali analiticamente riportate nella tab 6.2."	P4	M10, M11
P4.2) Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	yes		P4	M10, M11
P4.3) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	yes		P4	M11, M10
P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	no	"L'adempimento alla presente condizionalità sarà assicurato dalle disposizioni nazionali e/o regionali previste nel piano di azione di cui alla tab 6.2.2"	5A	M04, M16
P5.3) Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili	yes	"L'adempimento alla presente condizionalità è assicurato dalle disposizioni nazionali e/o regionali analiticamente riportate nella tab 6.2."	5C	M07, M16, M04, M06
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili	no	"L'adempimento alla presente condizionalità sarà assicurato dalle disposizioni nazionali e/o regionali previste nel piano di azione di cui alla tab 6.2.2"	6C	M16, M07
G1) Antidiscriminazione: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	yes	L'adempimento alla presente condizionalità è assicurato dalle disposizioni nazionali e/o regionali analiticamente riportate nella tab 6.2."	6B	M01, M02, M16, M19
G2) Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per	yes	L'adempimento alla presente condizionalità è assicurato dalle	6A, 6B	M07, M01, M06, M19,

l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.		disposizioni nazionali e/o regionali analiticamente riportate nella tab 6.2."		M02, M16
G3) Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio	yes	"L'adempimento alla presente condizionalità è assicurato dalle disposizioni nazionali e/o regionali analiticamente riportate nella tab 6.2."	6A, 6B	M19, M06, M07, M16
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	no	"L'adempimento alla presente condizionalità sarà assicurato dalle disposizioni nazionali e/o regionali previste nel piano di azione di cui alla tab 6.2.1"	5C, 5A, 6B, 2A	M19, M16, M01, M20, M06, M04, M07, M08, M02
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	no	"L'adempimento alla presente condizionalità sarà assicurato dalle disposizioni nazionali e/o regionali previste nel piano di azione di cui alla tab 6.2.1"	P4, 3B, 6C, 1A, 6B, 5A, 5E, 2B, 3A, 1B, 1C, 6A, 5C, 2A, 5D	M04, M19, M07, M15, M06, M08, M02, M01, M16, M20
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	partially	"L'adempimento alla presente condizionalità sarà assicurato dalle disposizioni nazionali e/o regionali previste nel piano di azione di cui alla tab 6.2.1"	P4, 5A, 5E, 2A, 5D, 6C, 3A, 5C, 6A	M08, M04, M07, M16, M13, M15, M06, M10, M14, M11
G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato: esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.	yes	La condizionalità è soddisfatta attraverso l'uso del Sistema Comune di Monitoraggio e Valutazione	P4, 1A, 1C, 5C, 3B, 3A, 5E, 6C, 5D, 5A, 1B, 2B, 6A, 6B, 2A	M10, M04, M16, M03, M13, M113, M11, M02, M15, M07, M20, M01, M06, M19, M08, M131, M05, M09

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri	Criteri rispettati: Sì/No	Riferimenti (se rispettati) [riferimenti a strategie, atti legali o altri documenti pertinenti]	Valutazione dell'adempimento
P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico	P3.1.a) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi;	Yes	Dir. 2007/60 CE Recepita con D.lgs 49/2010 "Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni" D.lgs 219/2010 Decreto Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno n. 103/2012 "Istituzione Tavolo tecnico del Piano Gestione Rischio Alluvioni" Del. Comitato Centrale Istituzionale Autorità di Bacino Regionale della Campania n. 15/2013 "Mappe di pericolosità e di rischio alluvioni" Del. Comitato Istituzionale Autorità di Bacino Regione Campania Sud Interregionale Sele n. 32/2013	Il Criterio è soddisfatto Il criterio è soddisfatto per il rischio alluvioni. La Direttiva CE 2007/60 recepita in Italia attraverso il D.Lgs 49/2010 prevede la predisposizione dei Piani di Gestione del Rischio Alluvioni. I soggetti competenti sono le Autorità di bacino distrettuali e le Regioni, in coordinamento con il Dipartimento Nazionale della protezione civile. L'art. 4 "Misure Transitorie" del D.lgs 219/2010 stabilisce che siano le Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui alla L. 189/1989 e le Regioni a provvedere alla predisposizione degli strumenti di pianificazione per l'attuazione del D.lgs 49/2010. Approvata la valutazione preliminare dei rischi e le mappe di pericolosità e dei rischi alluvioni (Delibera Regionale del Comitato Centrale Istituzionale Autorità di Bacino n. 15/2013 - Delibera Regionale Comitato Istituzionale Autorità di Bacino Sud Interregionale Sele n. 32/2013). Consultabili dal 18/07/2013 sul sito www.distrettoideograficodellappenninomeridionale.it
	P3.1.b) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di scenari monorischio e multirischio;	Yes	**Piani per l'assetto idrogeologico (PAI)** che coprono l'intero territorio per rischio frane ai sensi della L 183/89 e L. 267/98. il "**National Risk Assessment**" (elaborato nel maggio 2012 dal Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) già inviato alla Commissione europea, che costituisce il quadro di riferimento per la politica nazionale. Il sistema di allertamento è stato realizzato su tutto il territorio nazionale per rischio frane ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile". La gestione del sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, ovvero soggetti preposti allo svolgimento delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi e di valutazione dei conseguenti effetti sul territorio. Dir. 2007/60 CE Recepita con D.lgs 49/2010 "Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni" Decreto Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno n. 103/2012 "Istituzione Tavolo tecnico del Piano Gestione Rischio Alluvioni" Delibera Comitato Centrale Istituzionale Autorità di Bacino Regionale della Campania n. 15/2013 "Mappe di pericolosità e di rischio alluvioni"	Il criterio è soddisfatto a livello regionale nei Piani di assetto Idrogeologico relativamente a frane e dalla delibera Comitato Centrale Istituzionale Autorità di Bacino Regionale della Campania n. 15/2013 "Mappe di pericolosità e di rischio alluvioni" e sul nazionale con il National Risk Assessment

	P3.1.c) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico.	Yes	Delibera Comitato Centrale Istituzionale Autorità di Bacino Regionale della Campania n. 15/2013 “Mappe di pericolosità e di rischio alluvioni” Libro bianco. Sfide ed opportunità dello sviluppo rurale per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici”, curato dal MiPAAF Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **Decreto direttoriale 16 giugno 2015, n. 86** (pubblicato in Gu 4 luglio 2015 n. 153)	Il Criterio è soddisfatto L'esame di attuazione del criterio per la parte agricola, considera il “Libro bianco. Sfide ed opportunità dello sviluppo rurale per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici”, curato dal MiPAAF, che riporta i principali risultati dei progetti tecnico- scientifici sugli scenari in agricoltura e le possibili azioni di adattamento, con particolare riferimento proprio al ruolo potenziale e sinergico delle misure dello sviluppo rurale. Un capitolo specifico è dedicato al ruolo degli strumenti economici di gestione del rischio. Il documento è ufficiale e pubblicato su www.reterurale.it. Il MiPAAF ha contribuito alla stesura del Capitolo Agricoltura nell’ambito del documento “Elementi per una Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici” nonché alla definizione delle strategie , oltre che alla redazione dei due capitoli specifici relativi al settore agricolo e alle risorse idriche. Tra le strategie di adattamento indicate vi è anche la diffusione di strumenti economici di gestione del rischio in agricoltura. In particolare, tra le misure non strutturali legate alle risorse idriche sono indicate la programmazione di strumenti economici di gestione del rischio climatico (assicurazioni, fondi mutualistici, ecc.) e sulla PAC, le misure agro ambientali e forestali, i sistemi di gestione del rischio, i sistemi di supporto alle scelte degli agricoltori, in particolare sulle condizioni meteorologiche e sulle condizioni fitosanitarie, quali misure con un maggiore potenziale di sviluppo in termini di adattamento e, pertanto, individuate quali regole e standard della eco- condizionalità.
P4.1) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013	P4.1.a) Le BCAA sono state definite nella legislazione nazionale e specificate nei programmi	Yes	Il decreto Mipaaf n. 180 del 23 gennaio 2015 definisce le BCAA e gli obblighi relativi ai requisiti minimi per l’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari a livello nazionale. Le Regioni con appositi atti regionali recepiscono la norma nazionale integrandola con le peculiarità territoriali e con le eventuali altre disposizioni regionali preesistenti..	Il Criterio è soddisfatto Le BCAA sono definite da disposizioni nazionali e specificate nel programma
P4.2) Requisiti minimi relativi	P4.2.a) I requisiti minimi relativi	Yes	I requisiti minimi per fertilizzanti e prodotti sanitari richiamati all’art. 29 capitolo I titolo III del regolamento sullo sviluppo rurale sono definiti a livello nazionale. Il decreto Mipaaf n. 180 del 23 gennaio 2015 definisce sia le BCAA che gli obblighi relativi ai requisiti minimi per l’uso di	Il Criterio è soddisfatto

all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono specificati nei programmi;		fertilizzanti e prodotti fitosanitari.	I requisiti minimi per fertilizzanti e prodotti sanitari sono definite da disposizioni nazionali e specificate nel programma
P4.3) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	P4.3.a) I pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale sono specificati nei programmi	Yes	decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 A livello nazionale con D.M. del 22 gennaio 2014 è stato adottato il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». DM 10 marzo 2015 Linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette.	Il Criterio è soddisfatto I requisiti minimi per fertilizzanti e prodotti sanitari sono definite da disposizioni nazionali e specificate nel programma
P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	No	L'art. 119 del D.lgs. 152/2006 recepisce a livello nazionale l'art 9 della Direttiva 2000/60/CE per quanto riguarda il recupero dei costi idrici, ricomprendendo in tali costi anche quelli di tipo ambientale (lettera 'b' della condizionalità 5.2). L'art. 9 della Direttiva è poi attuato a livello inferiore dai Piani di Gestione di bacino idrografico, che sono comunque approvati dalle autorità nazionali	Il criterio non è soddisfatto- La politica dei prezzi incentivante l'uso efficiente delle risorse idriche sarà oggetto Linee guida nazionali applicabili al FEASR, "per la definizione di criteri omogenei in base ai quali le Regioni regolamenteranno le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati", previste nelle azioni da intraprendere dell' Accordo di partenariato, con scadenza 31/12/2015. - Il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori sarà oggetto di linee guida Linee guida nazionali "per la definizione dei costi ambientali e della risorsa per tutti gli usi", previste nelle azioni da intraprendere dell' Accordo di partenariato, con scadenza 31/12/2015. Si rendono necessarie azioni da intraprendere a livello regionale per quanto riguarda la politica dei prezzi incentivante, in coerenza con l'Accordo di Partenariato che individua azioni da intraprendere specifiche per il FEASR, che coinvolgono anche le Regioni. Si rendono necessarie azioni da intraprendere a livello regionale per quanto riguarda il contributo al costo dei servizi idrici, in coerenza con l'Accordo di

				Partenariato che individua azioni da intraprendere, relative a tutti gli usi che coinvolgono anche le Regioni. L'attuazione delle azioni a livello regionale riguarderà tutte le forniture d'acqua.
P5.3) Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili	P5.3.a) Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE;	Yes	D.Lgs. 28/2011. .	Il Criterio è soddisfatto Il decreto legislativo permette regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE.
	P5.3.b) lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE	Yes	D.Lgs. 28/2011 PAN energie rinnovabili Italia http://approfondimenti.gse.it/approfondimenti/Simeri/AreaDocumentale/Documenti%20Piano%20di%20Azione%20Nazionale/PAN%20DETTAGLIO.pdf	Il Criterio è soddisfatto A giugno 2010 il MISE ha approvato e trasmesso alla Commissione il Piano nazionale per le energie rinnovabili entro il 30/06/2010 come previsto dalla Direttiva. La relazione sui progressi realizzati nella promozione e nell'uso dell'energia da fonti rinnovabili è stata trasmessa alla Commissione entro il mese di dicembre 2011, come previsto all'art. 22 della Direttiva
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet	P6.1.a) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che	No	Piano Strategico Banda Ultralarga autorizzato con decisione C(2012)9833 Progetto Strategico Agenda Digitale Banda Ultra Larga 9833 (http://goo.gl/wp58tF; http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/comunicazioni/agenda_digitale/28-12-2012/agenda-digitale-italiana-decisione-Commissione-Europea.pdf).	Il criterio non è soddisfatto Il progetto strategico Agenda Digitale Banda Ultra Larga contempla un'analisi economica tale da consentire una scelta consapevole e appropriata del modello di intervento più idoneo a seconda dei territori oggetto di intervento e definisce a questo scopo criteri generali di priorità. Il Progetto definisce i fabbisogni delle Regioni sulla base della consultazione pubblica, da cui è fatta derivare la mappatura aggiornata. L'analisi

ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili	tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati;		GURI (Gazz. Uff. Rep. Italiana) n. 58/2014 del 23 maggio 2014 Avvio procedure di Consultazione pubblica sulla banda ultralarga Presidenza del Consiglio dei Ministri 03/03/2015 Strategia Italiana per la banda ultralarga	economica alla base della stima del fabbisogno, è funzione: 1. delle aree bianche determinate dal processo annuale di consultazione pubblica rivolta al mercato che rivela i Piani in banda ultralarga già realizzati e le previsioni di investimento nei successivi tre anni, nell'intero territorio nazionale. Tale consultazione garantisce una mappatura aggiornata del servizio di connettività italiano; 2. dai costi unitari di sviluppo della rete infrastrutturale. Il Ministero, infatti, attraverso la propria società Infratel, ha sviluppato un modello di pianificazione per calcolare il fabbisogno di costi ed investimenti per ciascun comune italiano.
	P6.1.b) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;	No	GURI(Gazz. Uff. Rep. Italiana) n. 58/2014 del 23 maggio 2014 Avvio procedure di Consultazione pubblica sulla banda ultralarga Presidenza del Consiglio dei Ministri 03/03/2015 Strategia Italiana per la banda ultralarga	Il criterio non è soddisfatto Il regime di aiuto nazionale prevede tre modelli di intervento che rispettano i principi della concorrenza e dell'accesso definiti dagli orientamenti comunitari in materia di reti di nuova generazione: • Modello "A" diretto • Modello "B" partnership pubblico/privata • Modello "C" a incentivo Per ogni intervento previsto all'interno del piano strategico banda ultra-larga, si adotterà il miglior modello di intervento in funzione di un meccanismo di selezione del modello più appropriato in base alle specificità del territorio interessato dallo stesso intervento alle aree strategiche presenti e al mercato. Il coinvolgimento del privato è sempre e comunque definito mediante gara ad evidenza pubblica e le infrastrutture realizzate sono coerenti con gli orientamenti comunitari relativi alle applicazioni delle norme in materia di aiuti di stato, in relazione allo sviluppo rapido di reti e banda larga e smi.
	P6.1.c) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure per stimolare gli investimenti privati.	No	GURI(Gazz. Uff. Rep. Italiana) n. 58/2014 del 23 maggio 2014 Avvio procedure di Consultazione pubblica sulla banda ultralarga Presidenza del Consiglio dei Ministri 03/03/2015 Strategia Italiana per la banda ultralarga	Il criterio non è soddisfatto La Strategia Nazionale per lo Sviluppo della banda ultralarga tiene conto degli ultimi sviluppi della politica della UE e, in particolare, relativamente all'iniziativa di riduzione dei costi con il decreto del 1 ottobre 2013 "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali. (13A08393) (GU Serie Generale n.244 del 17-10-2013)" volto a massimizzare l'utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale per la posa di fibra ottica nell'intero territorio nazionale. Tale decreto comporta una forte riduzione dei costi delle opere civili di scavo. Inoltre, al fine di favorire il riutilizzo delle

				infrastrutture esistenti (quali cavidotti, armadietti, tubazioni, cunicoli, fognature, acquedotti e pubblica illuminazione) si stanno sviluppando diverse iniziative progettuali e normative per lo sviluppo di un Catasto delle infrastrutture del sottosuolo che conterrà informazioni circa i tracciati, la lunghezza, le dimensioni dei cavidotti e la relativa occupazione, anche a seguito dei risultati ottenuti dal progetto europeo VIRTUAL REGISTRY OF THE GROUND INFRASTRUCTURE
G1) Antidiscriminazione: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	G1.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili di promuovere la parità di trattamento di tutti gli individui a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.	Yes	Di seguito si riportano riferimenti utili all'esame del criterio: Protocollo UNAR - Regione Campania – sottoscritto il 30/12/11 - Rep 08 del 16/01/2012 Delibera della Giunta Regionale n. 682 del 06/12/2011 “Adozione carta per le pari opportunita' e l'uguaglianza sul Lavoro	Il criterio è soddisfatto La Regione Campania ha sottoscritto con l’UNAR un Protocollo in materia di contrasto alle discriminazioni in data 30/12/11 per la sperimentazione sul territorio dei centri e osservatori antidiscriminazione. Il centro di coordinamento regionale della Rete Nazionale di Prevenzione e Contrasto delle Discriminazioni, è il punto di raccolta e coordinamento delle rappresentanze del mondo dell’associazionismo e del terzo settore che opera sul territorio regionale in tema di prevenzione e contrasto alle discriminazioni. Con riferimento alle fasi di attuazione dei PO, l’applicazione del principio della parità di trattamento sarà garantito con la presenza di un rappresentante dell’osservatorio antidiscriminazione all’interno del Tavolo PES. Attraverso la DGR 682/11 si è inteso promuovere i valori contenuti nella Carta sul territorio regionale, per contribuire alla lotta contro tutte le forme di discriminazione sul luogo di lavoro e valorizzare il lavoro femminile nel mondo del lavoro.
	G1.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione alla normativa e alla politica antidiscriminazione e dell'Unione.	Yes	Di seguito si riportano riferimenti utili all'esame del criterio: *Delibera della Giunta Regionale n. 682 del 06/12/2011 “Adozione carta per le pari opportunita' e l'uguaglianza sul Lavoro Accordo DFP-Regione Campania del 5 giugno 2013*	Il criterio è soddisfatto La capacità amministrativa rispetto all'implementazione delle direttive in materia di non discriminazione è garantita dalla partecipazione della Regione Campania ai progetti Finanziato dal POAT “Pari opportunità”. Il programma ha fornito all'amministrazione regionale l’assistenza tecnica in materia di non discriminazione nell'attuazione di piani e politiche regionali. Inoltre, nell'ambito dell’attività promossa per lo sviluppo e il rafforzamento della Rete Nazionale sono state individuate e realizzate specifiche attività formative nei confronti degli operatori dei centri/osservatori operanti a livello locale. Ulteriori interventi di formazione e assistenza, sono stati forniti grazie alla sottoscrizione dell’Accordo di

				collaborazione con il DFP il 5 giugno 2013. L'Accordo prevede una linea d'intervento dedicata allo sviluppo delle competenze regionali finalizzate al potenziamento delle strutture regionali maggiormente coinvolte nel recepimento e nell'attuazione delle sue direttive
G2) Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.	G2.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili della parità di genere a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità di genere nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.	Yes	*Piano Strategico Triennale per l'Attuazione delle Politiche delle Pari Opportunità e dei Diritti per Tutti"* approvato con DGR 661/2008 Accordo Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Regione Campania del 5 giugno 2013 *D.P.G.R. n. 52 del 27 febbraio 2008 – Designazione dell'Autorità per le politiche di genere*	Il criterio è soddisfatto L'Autorità per le Politiche di Genere rappresenta il centro di responsabilità delle politiche di genere e di pari opportunità, pertanto, interviene a supporto di tutte le fasi di programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi regionali
	G2.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica dell'Unione in materia di parità di genere nonché all'integrazione della dimensione di genere.	Yes	A livello nazionale Esiste un piano per la formazione, in particolare, sul diritto e la politica dell'Unione in materia di parità di genere nonché sul mainstreaming di genere. Il piano riguarda tutto il personale coinvolto nell'attuazione dei Fondi SIE (autorità di gestione, organismi intermedi, autorità di certificazione e autorità di audit) a tutti i pertinenti livelli ll Dipartimento per le Pari opportunità ha già realizzato durante le diverse programmazioni azioni di formazione rivolte al personale delle amministrazioni coinvolte nella gestione e nel monitoraggio dei fondi strutturali in materia di pari opportunità di genere e gender mainstreaming (a titolo esemplificativo si cita il Progetto 'Percorsi formativi al mainstreaming di genere' Azioni a livello regionale - Accordo DFP-Regione Campania del 5 giugno 2013	Il criterio è soddisfatto Nell'ambito dell'Accordo di collaborazione sottoscritto con il Dipartimento della Funzione Pubblica il 5 giugno 2013, sono previsti specifici percorsi formativi in materia di parità e integrazione della dimensione di genere a favore del personale che opera nell'ambito delle autorità di gestione responsabili dell'attuazione dei Programmi Operativi dei Fondi SIE.
G3) Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione	G3.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la consultazione e la partecipazione degli organismi incaricati della tutela dei diritti delle persone con disabilità o delle organizzazioni	Yes	UProtocollo d'intesa "Per l'attuazione della Programmazione Regionale Unitaria 2007/2013"; Deliberazione n. 502 del 04/10/2011, istituzione di un gruppo intersettoriale di lavoro sulle disabilità; Legge regionale n. 15 del 6 luglio 2012: "Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza"; Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328	Il criterio è soddisfatto La Regione Campania nel 2008 ha rafforzato il ruolo della concertazione nell'ambito delle diverse politiche di occupazione, istruzione, formazione, protezione sociale, salute ed accessibilità sottoscrivendo con le parti sociali un Protocollo d'Intesa con il quale ha individuato nel Tavolo Regionale del Partenariato economico e sociale, la sede naturale e privilegiata della concertazione. La partecipazione al Tavolo degli organismi/organizzazioni incaricate della tutela dei diritti dei disabili alla definizione

2010/48/CE del Consiglio	che rappresentano le persone con disabilità e di altre parti interessate a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi.			ed attuazione dei programmi, è garantita attraverso il Forum del Terzo Settore. Con DGR 502/2011, è stato istituito un gruppo intersettoriale di lavoro sulle disabilità, con il compito di provvedere alla ricognizione della normativa e dello stato di applicazione delle misure adottate in Campania, e di proporre interventi per il miglioramento della condizione dei disabili, sia in termini di adeguamento di leggi regionali, sia in termine di istituzione di nuove misure ad hoc.
	G3.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente dell'Unione e nazionale in materia di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCRPD come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove opportuno.	Yes	Legge regionale n. 15 del 6 luglio 2012: "Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza"	Il criterio è soddisfatto La Regione Campania prevede di attivare un Piano di formazione specifico per il personale coinvolto nell'attuazione dei Fondi SIE, in relazione al diritto e alla politica vigente dell'Unione e nazionale in materia di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCRPD come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale. La legge n. 15 del 6 luglio 2012, contribuisce all'elaborazione, di intesa con le province, dei piani per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale degli enti locali, delle istituzioni e aziende pubbliche.
	G3.c) Dispositivi per garantire il controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione UNCRPD in relazione ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.	Yes	Deliberazione n. 502 del 04/10/2011 "Istituzione di un gruppo intersettoriale di lavoro sulle disabilità". Decreto Presidente Giunta n. 264 del 23/11/2011 "Comitato consultivo regionale per il pieno inserimento nella vita sociale dei portatori di handicap.	Il criterio è soddisfatto Con DPGR 264/11 è stato ricostituito il Comitato consultivo regionale per il pieno inserimento nella vita sociale dei portatori di handicap. Il Comitato è costituito da rappresentanti delle istituzioni, dei comuni, delle associazioni dei cittadini portatori di handicap, delle famiglie, dei sindacati e dell'USR. A seguito della costituzione del Comitato la Regione ha istituito l'Osservatorio regionale sui diritti delle persone con disabilità con l'obiettivo di favorire lo studio e l'analisi dei fabbisogni dei disabili; la rilevazione dei servizi e degli interventi per la piena soddisfazione dei diritti della Convenzioni ONU; la formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di disabilità; la realizzazione di iniziative a favore dei disabili.

G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	No	Il D.lgs. 163/2006 e il D.lgs 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." contengono procedure che garantiscono la trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici. La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il rafforzamento delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione anche nel settore degli appalti pubblici costituiscono strumenti efficaci ad avversare i fenomeni corruttivi e l'illegalità nella pubblica amministrazione D.G.R. n. 478 del 10.09.2012, istituzione della Centrale Acquisti operante presso la U.O.D. 06 della Direzione Generale per le Risorse Strumentali; D.G.R. n. 753 del 30.12.2014 Regolamentazione del funzionamento della Centrale Acquisti	Il criterio non è soddisfatto Il D.lgs 163/2006 e il D.lgs 33/2013 impongono una serie di obblighi a carico delle Pubbliche Amministrazioni in materia di trasparenza delle procedure che non sono completamente rispettati. Il soddisfacimento del criterio sarà assicurato attraverso lo specifico Piano d'azione che sarà curato essenzialmente dalle Istituzioni Centrali, ad eccezione dell'attuazione a livello regionale della strategia nazionale.
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	No	Il D.lgs 163/2006 e il D.lgs 33/2013 pongono una serie di obblighi a carico delle Pubbliche Amministrazioni in materia di trasparenza delle procedure. I prezziari regionali delle opere pubbliche, rappresentano uno strumento di supporto e di orientamento per la determinazione dell'importo presunto delle prestazioni da affidare.	Il criterio non è soddisfatto Mancanza di completa attuazione a livello regionale degli strumenti di e-procurement individuati a livello centrale, il cui corretto utilizzo è uno degli ambiti di azione del Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti pubblici e del Tavolo istituzionale incaricato della riforma del Codice dei contratti pubblici
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	No		Il criterio non è soddisfatto Il DPS nell'ambito delle sue competenze istituzionali e del suo ruolo di coordinamento nazionale della politica di coesione, fornisce continuamente e costantemente tutte le informazioni necessarie ad un'attuazione efficace degli interventi cofinanziati dai SIE, attraverso l'invio a tutte le Autorità di gestione dei PO - con l'indicazione di diffondere le informazioni a loro volta a tutti i soggetti beneficiari dei programmi e coinvolti nell'attuazione degli stessi - di note, pareri, disposizioni comunitarie nuove o in via di adozione, buone e cattive prassi, ecc. In coerenza con l'AdP, lo stesso DPS, all'interno del suo Piano annuale di formazione, assicurerà anche una specifica di formazione e diffusione di informazioni in materia di appalti pubblici e concessioni.. Inoltre, in tale ambito si colloca il progetto OpenCoesione, definito dal portavoce del Commissario europeo alle politiche regionali come un "buon esempio" di trasparenza per l'Europa
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme	No	Il D.lgs. 163/2006 contiene procedure che garantiscono la trasparenza n ell'aggiudicazione degli appalti pubblici. A livello centrale è assicurata la diffusione di linee guida e atti di indirizzo volti ad assicurare la trasparenza nelle procedure di appalto. L.R. 27.02.2007, n. 3, che disciplina l'Osservatorio regionale degli Appalti e Concessioni DGR n. 1614 del 14/09/2007 con la quale la Giunta Regionale ha istituito l'Osservatorio regionale degli Appalti e Concessioni deliberazione n.	Il criterio non è soddisfatto Tutte le amministrazioni centrali, regionali e le province autonome coinvolte nella gestione dei fondi SIE usufruiscono di un'assistenza tecnica specialistica, scelta a seguito di una procedura ad evidenza

	dell'Unione in materia di appalti pubblici.		967 del 06/06/2008 la Giunta Regionale ha stabilito di avvalersi del citato Sistema Informativo Telematico Appalti Regionale (SITAR) Campania per il monitoraggio degli appalti ai sensi dell'art. 7, co. 4, del D.Lgs. 163/06 e degli artt. 78 e 79 della L.R. n. 3/07, nonché per la pubblicazione degli avvisi e bandi di gara e degli atti di programmazione triennale, prevista sempre dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. DGR 45 del 28/02/2014 con quale si è provveduto a semplificare e razionalizzare le funzioni svolte dall'Osservatorio Regionale degli appalti e concessioni	pubblica esperita ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici e concessioni, finanziata con apposite risorse a valere su specifici programmi operativi o linee di programma dedicati a tale necessità di affiancamento tecnico delle amministrazioni. Inoltre, a livello centrale e per tutto il territorio nazionale, il DPS nell'ambito delle sue competenze istituzionali e del suo ruolo di coordinamento nazionale della politica di coesione, assicura assistenza e supporto nell'applicazione del diritto comunitario sugli appalti pubblici e le concessioni nei confronti delle Amministrazioni centrali, regionali, locali e agli organismi pubblici e privati coinvolti in tale attuazione
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	No	Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 14 comma 2; Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 ottobre 2002, sulla cui base è stata istituita la Banca Dati Anagrafica Incentivi (BDA) gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico che prevede la raccolta delle informazioni provenienti da tutte le Amministrazioni che gestiscono aiuti alle imprese, al fine di assicurare il monitoraggio e di fornire uno strumento utile al controllo del cumulo delle agevolazioni. DM 8013 del 30.03.2009 con il quale è stato istituito il registro degli aiuti di Stato nel settore agricolo	Il criterio non è soddisfatto Il sistema italiano per la concessione e la gestione degli Aiuti di Stato è decentrato. Occorre implementare la BDA per renderla registro nazionale degli aiuti.
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	No		Il criterio non è soddisfatto A livello nazionale è assicurato un sistema di formazione e diffusione di informazioni in materia di aiuti di Stato. A livello regionale sono previsti piani annuali di formazione per il personale coinvolto nell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato e/o nell'attuazione dei Fondi SIE.
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	No		Il criterio non è soddisfatto A livello nazionale il DPS assicura assistenza nell'applicazione del diritto comunitario sugli aiuti di Stato alle Amministrazioni centrali e/o regionali e/o agli organismi pubblici e privati coinvolti nell'applicazione. L'assistenza tecnica è presente in tutti gli organismi coinvolti da tali procedure. La AdG si doterà di figure professionali che presidiano la corretta applicazione delle norme sugli aiuti di stato anche a valere sulle strutture di AT.
G6) Normativa ambientale connessa alla	G6.a) Dispositivi per l'applicazione efficace della	No		Il criterio non è soddisfatto D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in

valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);			materia ambientale" e ss.mm.ii Procedura di infrazione n. 2009_2086. Applicazione della direttiva 84/337/CEE: Parere motivato art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE). Il MATTM ha modificato il Dlgs 152/2006 (L. 116/2014) e ha successivamente emanato il DM n. 52 del 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.). Con nota ENV.D.2/GM-MC/vf/ARES(2015) 2121164 del 21/05/2015 la DG ENV della Commissione Europea ha trasmesso alcuni rilievi dei Servizi della Commissione al citato DM dai quali si evince che sebbene i miglioramenti introdotti dai suddetti atti siano stati accolti favorevolmente, il DM 52/2015 potrebbe essere non sufficiente a rendere la legislazione italiana pienamente conforme all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva VIA. La Procedura di infrazione è in via di risoluzione
	G6.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS.	Yes	PON GAS- Governance e Azioni di Sistema). Decisione C(2012)5696 del 9/08/2012	Il Criterio è soddisfatto Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si è dotato di strumenti e conduce azioni di sistema- quali corsi di formazione mirata per funzionari regionali/locali, workshop e laboratori tematici di approfondimento, studi di settori e linee guida in grado di supportare l'attuazione dei processi di VAS, VIA e VI – finalizzate a migliorare i processi valutativi. Tali attività, che hanno interessato anche la Campania in qualità di Regione Convergenza, sono state effettuate nell'ambito della linea di intervento Sviluppo Sostenibile - Azione 7.B "Azioni di supporto ai processi di Valutazione Ambientale " del PON GAS 2007/2013. Organismo intermedio del Progetto è il Dipartimento della Funzione Pubblica. Le attività svolte, tra le quali quelle riguardanti direttamente la Regione Campania, sono visionabili all'indirizzo http://www.pongas.minambiente.it/
	G6.c) Dispositivi per garantire una sufficiente capacità	Yes	(PON Governance e Assistenza Tecnica) Decisione C(2012) 7100 del 9 ottobre 2012	Il Criterio è soddisfatto Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha effettuato azioni per l'aumento della capacità delle

	amministrativa.			Pubbliche Amministrazioni interessate dai processi di Valutazione Ambientale tramite il supporto di task force dedicate alle quattro regioni convergenza, coordinate ed indirizzate da un'unità di coordinamento, e attività trasversali che indirizzano e orientano le diverse tematiche relative alle valutazioni ambientali. Le attività descritte, che si sono svolte dal 2010 al 2013, sono state previste nell'ambito del PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 per l'Obiettivo Convergenza (adottato con decisione C [2007] 3982 del 17.08.2007). Inoltre la Regione Campania ha attivato, a valere sul POR FESR 2007 – 2013, Obiettivo Operativo 7.1 - Assistenza Tecnica - Azioni a titolarità regionale, un progetto di assistenza tecnica nel quale sono state previste anche figure professionali di supporto alle attività dell'ufficio regionale competente in materia di VIA-VAS. Tale assistenza tecnica ha iniziato le proprie attività nel 2014 e le terminerà nel novembre 2015.
G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato: esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.	G7.a) Dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica	Yes	Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) istituito con D.Lgs. n.322/1989 SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) sistema comune di monitoraggio e valutazione (CMES) come da Reg (UE) 808/14 all 1 parte 4 punto 7	Il Criterio è soddisfatto Soddisfatta, sistema comune di monitoraggio e valutazione (CMES) come da Reg (UE) 808/14 all 1 parte 4 punto 7
	G7.b) Dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico di dati aggregati	Yes	Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) istituito con D.Lgs. n.322/1989. SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) sistema comune di monitoraggio e valutazione (CMES) come da Reg (UE) 808/14 all 1 parte 4 punto 7	Il Criterio è soddisfatto Soddisfatta, sistema comune di monitoraggio e valutazione (CMES) come da Reg (UE) 808/14 all 1 parte 4 punto 7
	G7.c) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a	Yes	sistema comune di monitoraggio e valutazione (CMES) come da Reg (UE) 808/14 all 1 parte 4 punto 7	Il Criterio è soddisfatto Soddisfatta, sistema comune di monitoraggio e valutazione (CMES) come da Reg (UE) 808/14 all 1 parte 4 punto 7

	fornire informazioni sui motivi che giustificano la selezione delle azioni delle politiche finanziate dal programma			
	G7.d) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: la fissazione di obiettivi per tali indicatori	Yes	sistema comune di monitoraggio e valutazione (CMES) come da Reg (UE) 808/14 all 1 parte 4 punto 7	Il Criterio è soddisfatto Soddisfatta, sistema comune di monitoraggio e valutazione (CMES) come da Reg (UE) 808/14 all 1 parte 4 punto 7
	G7.e) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati	Yes	sistema comune di monitoraggio e valutazione (CMES) come da Reg (UE) 808/14 all 1 parte 4 punto 7 SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale)	Soddisfatta, sistema comune di monitoraggio e valutazione (CMES) come da Reg (UE) 808/14 all 1 parte 4 punto 7 Nell'ambito della modulistica per la presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento è previsto l'inserimento di tutti i dati funzionali alla quantificazione degli indicatori.
	G7.f) Esistenza di procedure per garantire che tutte le operazioni finanziate dal programma adottino un sistema efficace di indicatori	Yes	sistema comune di monitoraggio e valutazione (CMES) come da Reg (UE) 808/14 all 1 parte 4 punto 7 SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) Il Sistema di Monitoraggio Unitario Nazionale	Il Criterio è soddisfatto Soddisfatta, sistema comune di monitoraggio e valutazione (CMES) come da Reg (UE) 808/14 all 1 parte 4 punto 7 Nell'ambito della modulistica per la presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento è previsto l'inserimento di tutti i dati funzionali alla quantificazione degli indicatori. Il Sistema di Monitoraggio Unitario Nazionale garantisce le procedure necessarie per associare ogni progetto finanziato ai relativi indicatori di realizzazione e per collegarlo al set di indicatori di risultato del Programma stesso. Il Sistema è gestito dall'Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea (IGRUE) della

				Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze in coordinamento con il DPS.

1.1.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 2: semplificazione dell'assetto normativo e istituzionale italiano in materia di appalti pubblici attraverso la revisione del Codice dei Contratti pubblici per il recepimento delle nuove direttive	31-12-2016	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 5: Identificazione di misure (legislative e/o amministrative) idonee al superamento delle principali criticità relative alle concessioni di lavori, modifiche contrattuali e varianti.	31-12-2016	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 1: Approvazione da parte delle competenti autorità governative della strategia nazionale elaborata dal Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti pubblici, istituito in partenariato con la Commissione europea	31-12-2015	Presidenza del consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche europee
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 2: Avvio e prosecuzione dell'attuazione della suddetta strategia nazionale.	31-12-2016	Presidenza del consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche europee
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 1.a: attuazione a livello regionale, per quanto di competenza, della strategia nazionale elaborata dal Gruppo.	31-12-2016	Regione Campania

	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 3: definizione dei criteri di selezione delle procedure di gara, dei requisiti di qualificazione e delle cause di esclusione anche attraverso, ad esempio, l'ausilio di apposite linee guida.	31-12-2016	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 4: definizione dei requisiti per la corretta applicazione dei criteri per l'in-house e per la cooperazione tra amministrazioni	31-12-2016	Presidenza del consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche europee
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	Azione 2: partecipazione, attraverso propri contributi, alla predisposizione di linee guida in materia di aggiudicazione di appalti pubblici c.d. sottosoglia e applicazione delle stesse a livello regionale	31-12-2016	Dipartimento per le politiche europee Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica Regione Campania
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	Azione 1: applicazione, a livello regionale, degli strumenti di e-procurement individuati a livello centrale	31-12-2016	Regione Campania
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 1: all'interno del Piano annuale di formazione saranno indicate almeno 2 azioni di formazione all'anno in materia di appalti pubblici da realizzarsi a partire dal 2015, rivolte a tutte le AdG e ai soggetti coinvolti nella gestione ed attuazione dei fondi SIE.	31-12-2016	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 1.a: predisposizione di azioni di formazione in materia di appalti pubblici destinate ai funzionari regionali, alle AdG, agli organismi intermedi e agli enti beneficiari coinvolti nella gestione ed attuazione dei fondi SIE.	31-12-2016	Regione Campania

	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 2: creazione di un forum informatico interattivo, eventualmente all'interno del Progetto Open Coesione,tra tutte le Autorità di gestione dei programmi dedicato allo scambio di informazioni, esperienze e prassi in materia di appalti pubblici, quale strumento di attuazione degli interventi cofinanziati.	31-12-2016	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 2.a: creazione, all'interno del sito regionale, dell'apposito collegamento con il forum informatico interattivo delle AdG creato dal DPS in materia di appalti pubblici	31-12-2016	Regione Campania
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	Azione 2.a partecipazione agli incontri formativi e seminariali organizzati dal DPE e dal DPS, in partenariato con la CE e disseminazione di informazioni e risultati anche presso gli organismi intermedi ed i principali beneficiari	31-12-2016	Regione Campania
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	Azione 2: definizione di un Programma formativo rivolto a circa 110 partecipanti, suddivisi in 75 unità delle amministrazioni regionali e 35 unità delle amministrazioni centrali dello Stato, che preveda la definizione anche in partenariato con la Commissione europea delle tematiche oggetto di formazione, incontri e seminari	31-12-2016	Dipartimento per le politiche europee Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	Azione 3: individuazione presso le AdG di soggetti con competenze specifiche incaricati dell'indizione di gare di appalti pubblici e/o, comunque, responsabili del rispetto della relativa normativa e creazione di una rete nazionale delle strutture/risorse dedicate alla verifica della corretta interpretazione ed attuazione della normativa in materia di appalti pubblici. Tali strutture saranno in raccordo con il DPS, che potrà svolgere funzioni di accompagnamento ai fini, in particolare,	31-12-2016	Regione Campania e Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

		della corretta attuazione di fattispecie complesse		
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	Azione 1: accompagnamento e supporto delle amministrazioni centrali e regionali, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dalla nuova normativa in materia di appalti pubblici e concessioni, anche attraverso, ad esempio, modalità di help desk in merito a questioni interpretative che garantiscano l'uniformità di applicazione delle regole e la standardizzazione delle procedure	31-12-2016	Ministero dell'economia e delle finanze (Consip)
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 1: Reingegnerizzazione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni (BDA) per renderla Registro Nazionale degli Aiuti.	31-12-2016	Ministero dello sviluppo economico
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 2: pubblicazione dell'elenco dei destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali che non hanno ancora restituito tali aiuti, da parte di ciascuna amministrazione che, alla data del 29 luglio 2014, curava il recupero di regimi di aiuto. La pubblicazione avviene sul sito internet delle amministrazioni competenti al recupero e l'accesso alle informazioni può essere soggetto a procedimenti di previa autorizzazione o riconoscimento per le amministrazioni	31-12-2015	Amministrazione di coordinamento: Dipartimento per le politiche europee

		concedenti aiuti		
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 1.a: adozione, da parte della Regione e per quanto di competenza, di tutte le misure necessarie alla reingegnerizzazione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni (BDA) curata dal MISE (invio informazioni, adozione di dispositivi che assicurino l'interoperabilità delle banche dati/registri regionali con la BDA, ecc.) e che assicurino, nel tempo l'implementazione con dati regionali del Registro Nazionale degli aiuti.	31-12-2016	Regione Campania
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 2.a: in caso di concessione di un aiuto di Stato, istituzione dell'obbligo per la struttura regionale concedente l'aiuto, di consultare sul sito delle amministrazioni competenti al recupero l'elenco dei destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali.	31-12-2016	Regione Campania
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 3: Messa a regime dei registri degli aiuti di Stato in agricoltura e pesca	31-12-2016	Ministero delle Politiche agricole e forestali
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 3: organizzazione di workshop a livello centrale e regionale dedicati alla funzionalità del nuovo Registro nazionale degli aiuti e alla diffusione delle conoscenze necessarie al suo utilizzo.	31-12-2016	Ministero dello sviluppo economico
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 2: Previsione di un Programma formativo, anche con modalità di formazione "a cascata", rivolto a circa 110 partecipanti, suddivisi in 75 unità delle amministrazioni regionali e 35 unità delle amministrazioni centrali dello Stato che preveda incontri di formazione e seminari in partenariato con la DG Concorrenza e con la DG Agricoltura, anche a valere su apposite misure di assistenza tecnica.	31-12-2016	Dipartimento per le politiche europee Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica Ministero dello sviluppo economico MiPAAF

	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 5.a: individuazione/aggiornamento dei referenti regionali in materia di aiuti di Stato	31-12-2015	Regione Campania
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 6: creazione di un forum informatico interattivo tra tutte le Autorità di Gestione, il DPS e il MiPAAF dedicato allo scambio di informazioni, esperienze e prassi in materia di aiuti di Stato cofinanziati dai fondi SIE.	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 3.a: partecipazione workshop a livello regionale dedicati alla funzionalità del nuovo Registro nazionale degli aiuti e alla diffusione delle conoscenze necessarie al suo utilizzo.	31-12-2016	Regione Campania
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 2.a: partecipazione agli incontri formativi organizzati dalle amministrazioni centrali, in partenariato con la CE	31-12-2016	Regione Campania
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 1.a: realizzazione di incontri formativi regionali in materia di aiuti di Stato.	31-12-2016	Regione Campania
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 4: creazione di una sezione all'interno di Open Coesione dedicata alle misure di aiuti di Stato di interventi cofinanziati, che sia interoperabile con il Registro nazionale degli aiuti e con il registro degli aiuti di Stato agricoli	31-12-2016	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica Ministero dello sviluppo economico Ministero delle politiche agricole

				alimentari e forestali
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 5: pubblicizzazione dell'elenco dei referenti in materia di aiuti di Stato, contattabili a fini istituzionali	31-12-2015	Dipartimento per le politiche europee
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 1: Realizzazione di almeno due azioni di formazione l'anno in materia di aiuti di Stato.	31-12-2016	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 6.a: creazione, all'interno del sito regionale, dell'apposito collegamento con il forum informatico interattivo delle AdG creato dalle amministrazioni centrali in materia di aiuti di Stato	31-12-2016	Regione Campania
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 2: istituzione, nell'ambito del supporto all' AdG, di un'unità ad hoc con specifiche competenze nell'attuazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e previsione di modalità operative di raccordo con il DPS e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ciascuno per i fondi di rispettiva competenza .	31-12-2015	Regione Campania
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 4: supporto tecnico a distanza per la corretta alimentazione del sistema e affiancamento tecnico sulle nuove funzionalità tecniche del sistema anche attraverso workshop aperti a tutte le amministrazioni centrali e regionali e ai soggetti tenuti all'utilizzo del sistema.	31-12-2016	Ministero dello sviluppo economico
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle	Azione 5: con particolare riguardo all'adeguamento dei regimi di aiuti di Stato alle nuove normative comunitarie di settore,	31-12-2015	Dipartimento per le politiche europee, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Ministero dello

	norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	creazione di meccanismi di accompagnamento delle amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché di verifica e monitoraggio aventi ad oggetto le misure di adeguamento adottate dalle amministrazioni concedenti le agevolazioni..		sviluppo economico, MiPAAF
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 1: attuazione Piani Rafforzamento Amministrativo (PRA) – AT FEASR	31-12-2016	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica Ministro semplificazione e pubblica amministrazione Regione Campania MiPAAF
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 3: istituzione di un coordinamento sistematico con le Autorità di gestione dei programmi operativi, ai fini della notifica di regimi quadro di aiuti di Stato cofinanziati dai fondi SIE.	31-12-2016	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	G6.a) Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);	Azione 1: emanazione di DM recante Linee guida di recepimento del Decreto Legge n. 91/2014 per superare le censure di cui alla procedura di infrazione 2009/2086 e relativo trasposizione con deliberazione regionale per adeguamento necessario a conformarsi alla direttiva 2001/42/CE	31-12-2015	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Regione Campania

1.1.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	3. Nel caso di fornitura dell'acqua, estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati.	31-12-2016	Regione Campania
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	1. Recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali per la definizione dei costi ambientali e della risorsa per tutti gli usi.	31-12-2016	Regione Campania
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	2. Recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali applicabili al FEASR, per la definizione di criteri omogenei per la regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo.	31-12-2016	Regione Campania
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	6. Inclusione nei Piani di Gestione dei requisiti di cui alle azioni 4 e 5	31-12-2016	Regione Campania
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o	5. Attuazione di meccanismi di adeguato recupero dei costi operativi (inclusi i costi di manutenzione), ambientali e di risorsa	31-12-2016	Regione Campania

	delle regioni in questione.			
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	4. Nel caso di estrazione individuale dell'acqua, estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati	31-12-2016	Regione Campania
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili	P6.1.a) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati;	Azione 1: Definizione di ulteriori elementi quantitativi e qualitativi ad integrazione del Piano Strategico Nazionale, inclusa l'analisi economica e l'indicazione delle misure declinate al livello regionale	31-12-2016	MISE ~~MIUR~~ Regione Campania ~~Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali~~
	P6.1.b) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;	Azione 1: Aggiornamento del Piano/Strategia Regionale con il Piano nazionale Banda Ultra Larga reltivamente a: i) piano d'investimenti in infrastrutture,ii) prioritarizzazione degli intrventi, iii) modelli d'investimento iv) misure per stimolare gli investimenti privati,	31-12-2016	MISE ~~MIUR~~ Regione Campania ~~Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali~~
	P6.1.c) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure per stimolare gli investimenti privati.	Azione 1: Aggiornamento del Piano/Strategia Regionale con il Piano nazionale Banda Ultra Larga reltivamente a: i) piano d'investimenti in infrastrutture,ii) prioritarizzazione degli intrventi, iii) modelli d'investimento iv) misure per stimolare gli investimenti privati,	31-12-2016	MISE ~~MIUR~~ Regione Campania ~~Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali~~

DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI

Indicatori

Priorità	Applicabile	Indicatore e unità di misura, se del caso	Valore obiettivo 2023 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Target intermedio 2018 % (c)	Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	X	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	582.655.257,00		20%	116.531.051,40
	X	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	**3.249,00** ~~3.380,00~~		20%	650,00 ~~676,00~~
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli,	X	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	130.446.644,00 ~~111.946.644,00~~		18%	23.480.395,9 ~~20.150.395,92~~
	X	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati	2.230,00		26%	580,00

il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo		locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)				
	X	Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	20,00		30%	6,00
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	X	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	686.895.711,00 ~~711.395.711,00~~		35%	240.413.498,85 ~~248.988.498,85~~
	X	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	57.436,00 ~~59.873,00~~		45%	25.846,20 ~~26.942,85~~
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e	X	Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	104.123.188,00		20%	20.824.637,60
	X	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto	3.437,00		20%	687,40

forestale		specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)				
	X	Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)	20,00		10%	2,00
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	299.173.756,96 ~~291.173.756,96~~		15%	44.876.063,54 ~~43.676.063,54~~
	X	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	1,00			
	X	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	1.567.536,00 ~~936.000,00~~		100%	1.567.536,00 ~~936.000,00~~

P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

Spesa pubblica totale P2 (in EUR)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 582.655.257,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 20%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 116.531.051,40

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

La priorità include per oltre il 96% operazioni ad investimento, i cui bandi dovrebbero partire non prima della seconda metà del 2016. Sulla base dell'andamento delle misure del precedente periodo di programmazione occorrono circa 30 mesi dal lancio del bando al pagamento finale a saldo da parte dell'OP per le operazioni di investimento. Inoltre i progetti di cooperazione, compresi nell'ammontare della spesa pubblica, sulla base dell'esperienza 2007-2013 richiedono una fase di avvio più prolungata. Il valore della milestone è stato fissato, tenendo conto di quanto precede e del presumibile valore delle spese che transiteranno dalla vecchia alla nuova programmazione. La stima della milestone effettuata potrebbe essere invalidata se le ipotesi circa la data di partenza dei bandi, la piena trasferibilità delle spese 2007 -2013 dovessero risultare errate.

Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 3.249,00 ~~3.380,00~~

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 20%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 650,00 ~~676,00~~

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

L'obiettivo a metà percorso segue l'evoluzione finanziaria

P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

Spesa pubblica totale P3 (in EUR)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 130.446.644,00 ~~111.946.644,00~~

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 18%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 23.480.395,92 ~~20.150.395,92~~

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

La priorità include per oltre il 85% operazioni ad investimento,, i cui bandi dovrebbero partire non prima della seconda metà del l 2016. Sulla base dell'andamento delle misure del precedente periodo di programmazione occorrono circa 30 mesi dal lancio del bando al pagamento finale a saldo da parte dell'OP per le operazioni di investimento. Inoltre i progetti di cooperazione, compresi nell'ammontare della spesa pubblica, sulla base dell'esperienza 2007-2013 richiedono una fase di avvio più prolungata. Il valore della milestone è stato fissato, tenendo conto di quanto precede e del presumibile valore delle spese che transiteranno dalla vecchia alla nuova programmazione. La stima della milestone effettuata potrebbe essere invalidata se le ipotesi circa la data di partenza dei bandi, la piena trasferibilità delle spese 2007 -2013 dovessero risultare errate.

Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 2.230,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 26%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 580

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Non sono considerati i beneficiari delle operazioni di cooperazione, che produrranno i primi effetti dopo il 2018. Sono considerati, invece, gli obiettivi delle misure 3, 4.2 e 9, a partire dalla seconda metà del 2016. Nel calcolo della milestone si è tenuto conto delle performance delle analoghe misure 2007 2013 per la 3 e per la 4.2. Per la misura 9, non presente nella passata programmazione, si è fatta una stima sulla base delle Associazioni che hanno di recente attenuto il riconoscimento e che quindi potrebbero essere potenziali beneficiari.

Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 20,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 30%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 6,00

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Si tratta di una misura, la 5 (unica attivata in 3B visto il Programma nazionale), piuttosto complessa anche in relazione ai meccanismi di attivazione soprattutto riguardo al ripristino. Pertanto l'obiettivo a metà percorso ha tenuto conto di questa complessità anche considerando l'esperienza del 2007 -2013 (mis. 126)

P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Spesa pubblica totale P4 (in EUR)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 686.895.711,00 ~~711.395.711,00~~

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 35%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 240.413.498,85 ~~248.988.498,85~~

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

La priorità include per circa il 72% del budget misure a premio connesse alla superficie. Si ipotizza che, nel 2018, circa il 45% delle risorse possa essere pagato (considerando i trascinamenti, ma anche il prevedibile rallentamento in fase di lancio del primo bando). Per le altre misure, occorre considerare la quota di investimenti relativi alla misura 16 (per la quale, considerata la complessità in avvio, difficilmente potranno essere registrati risultati al 2018) e le risorse destinate alla misura 4.

Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 57.436,00 ~~59.873,00~~

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 45%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 25.846,20 ~~26.942,85~~

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

L'impatto sulle superfici è stimato a partire dalla performance delle analoghe misure 2007 -2013

P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

Spesa pubblica totale P5 (in EUR)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 104.123.188,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 20%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 20.824.637,60

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

La priorità include per circa il 54% operazioni ad investimento, i cui bandi dovrebbero partire non prima della seconda metà del 2016. I progetti di cooperazione, compresi nell'ammontare della spesa pubblica, sulla base dell'esperienza 2007-2013 richiedono una fase di avvio più prolungata. Il valore della milestone è stato fissato, tenendo conto di quanto precede,e del presumibile valore delle spese che transiteranno dalla vecchia alla nuova programmazione. La stima della milestone effettuata potrebbe essere invalidata se le ipotesi circa la data di partenza dei bandi, la piena trasferibilità delle spese 2007 -2013 dovessero risultare errate. La stima risente anche della "novità" di alcune tipologie di intervento

Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 3.437,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 20%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 687,40

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Si ipotizza di avviare le misure per la gestione forestale nel 2016, e che una quota significativa dell'obiettivo possa essere raggiunta a metà percorso anche sulla base delle storia di attuazione delle analoghe misure 2007- 2013

Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 20,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 10%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 2,00

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

La stima risente della "novità" di alcune tipologie di intervento

P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

Spesa pubblica totale P6 (in EUR)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 299.173.756,96 ~~291.173.756,96~~

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 15%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 44.876.063,54 ~~43.676.063,54~~

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Una quota significativa (oltre il 30%) delle risorse sono destinate al Leader; ciò rende più complessa la fase di avvio. Pertanto, i risultati a metà percorso oltre alla considerazione che precede tengono conto della performance delle misure analoghe nel periodo 2007-2013

Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 1,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c):

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 0,00

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 1.567.536,00 ~~936.000,00~~

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 100%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 1.567.536,00 ~~936.000,00~~

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

La selezione dei Gal sarà conclusa entro il 31.12.2017, dunque il target sarà sicuramente raggiunto entro il 2018

Indicatori alternativi

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Valore obiettivo 2023 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Target intermedio 2018 % (c)	Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	X	O.3 Number of actions/operations supported (art. 17) sottomisura 4.2	70,00		10%	7,00
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	X	O.5 Area totale sotto contratto sottomisura 13.1	111.843,15 ~~118.624,66~~		60%	67.105,89 ~~71.174,80~~
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	1,00		100%	1,00
	X	O.4 numero di beneficiari supportati/imprese supportate (tipologie 6.2.1 + 6.4.2)	475,00		30%	142,50

P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

O.3 Number of actions/operations supported (art. 17) sottomisura 4.2

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): ~~70,00~~

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 10%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 7,00

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Il bando della sottomisura 4.2 dovrebbe partire dopo la seconda metà del 2016. Vi sono quindi circa 30 mesi a disposizione dal lancio del bando al collaudo delle operazioni di investimento per il conseguimento della milestone al 2018. La milestone è stata fissata sulla base della performance dell'analoga misura del periodo 2007 -2013

P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

O.5 Area totale sotto contratto sottomisura 13.1

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 111.843,15 ~~118.624,66~~

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 60%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 67.105,89 ~~71.174,80~~

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

La milestone è stata dimensionata sulla base della performance dell'analoga misura del periodo 2007 -2013

P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 1,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 100%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 1,00

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Poichè la procedura di attuazione delle operazioni per la diffusione della banda larga avverrà con accordo di programma con il MISE, entro il 2018 sarà operativo tale affidamento, corrispondente a 1 operazione. In questo caso la milestone è fissata facendo riferimento a fasi di attuazione chiave."

O.4 numero di beneficiari supportati/imprese supportate (tipologie 6.2.1 + 6.4.2)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 475,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 30%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 142,50

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

La milestone è stata dimensionata sulla base della performance dell'analoga misura del periodo 2007 -2013

Riserva

Priorità	Contributo totale dell'Unione preventivato (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato (in EUR) subordinato alla riserva di efficacia dell'attuazione	Riserva di efficacia dell'attuazione (in EUR)	Riserva min. di efficacia dell'attuazione (min. 5%)	Riserva max. di efficacia dell'attuazione (max. 7%)	Tasso della riserva di efficacia dell'attuazione
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	352.506.430,49	360.505.239,00	21.630.314,34	18.025.261,95	25.235.366,73	6%
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	78.920.219,62	80.711.017,33	4.842.661,04	4.035.550,87	5.649.771,21	6%
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	415.571.905,16	425.001.747,67	25.500.104,86	21.250.087,38	29.750.122,34	6%
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	62.994.528,74	64.423.952,83	3.865.437,17	3.221.197,64	4.509.676,70	6%
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	181.000.122,99	185.107.240,50	11.106.434,43	9.255.362,03	12.957.506,84	6%
Totale	**1.090.993.207,00**	**1.115.749.197,33**	**66.944.951,84**	**55.787.459,87**	**78.102.443,81**	**6%**

8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE

8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013

1 - CLASSIFICAZIONE del territorio *(vedasi anche allegato 1)*

- Zone rurali (ART. 50 DEL REG. (UE) N. 1305/2013)

La classificazione delle aree regionali discende dalla metodologia nazionale di identificazione delle aree rurali 2014-2020 esposta nell'Accordo di Partenariato per l'Italia. La Regione Campania ha comunque ritenuto necessario approfondirne l'applicazione al fine di rendere la stessa maggiormente rappresentativa delle peculiarità che caratterizzano i diversi sistemi rurali regionali. I parametri utilizzati per affinare la classificazione sono: la densità abitativa, la percentuale di superficie rurale rispetto alla superficie territoriale totale e la classificazione in comuni interamente montani ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva CEE 75/268.

Le fonti dati utilizzate, in linea con l'AdP sono l'ISTAT ed elaborazioni SIAN-INEA su dati Agrit-Populos (MiPAAF) per le superfici agro-forestali.

In particolare, rispetto alla classificazione derivante dall'AdP il processo logico utilizzato è il seguente:

- sono stati spostati nella macroarea A:
- i comuni classificati come appartenenti alle macroaree B, C e D che hanno una densità abitativa superiore a 2 volte la densità abitativa media della Campania (431*2=860 ab./kmq) ed una superficie rurale inferiore a due terzi della superficie territoriale totale;
- sono stati spostati nella macroarea B:
- i comuni classificati come appartenenti alla macroarea A che hanno una superficie rurale maggiore dei due terzi della superficie territoriale totale;
- sono stati spostati nella macroarea C:
- il comune di Benevento, come già avvenuto nella programmazione 2007-2013, in considerazione dell'elevato rapporto tra la superficie agroforestale rispetto a quella totale (il 75% della superficie territoriale totale);
- i comuni classificati come appartenenti alla macroarea D che hanno una densità abitativa superiore a 150 ab./kmq;
- sono stati spostati nella macroarea D:
- i comuni classificati come appartenenti alla macroarea C che hanno una densità abitativa inferiore a 150 ab./kmq e una superficie rurale superiore ai due terzi della superficie territoriale totale e classificati come montani dall'ISTAT o come interamente montani ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva CEE 75/268.

Il territorio risulta dunque classificato in 4 aree:

· A: Poli urbani;

· B: Aree rurali ad agricoltura intensiva;

· C: Aree rurali intermedie;

· D: Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

Poli urbani – Area A

In questa area ricadono 96 comuni della Campania per un totale di 1.154,88 km2 pari all' 8,5% del territorio regionale, con una popolazione complessiva di 3.464.179 abitanti, pari al 60,30% del totale regionale, per una densità abitativa di 3.000 abitanti/km2. Nei poli urbani ricadono i capoluoghi di provincia, ad eccezione di Benevento, alcuni comuni dell'area vesuviana, dell'area a Nord di Napoli e della cintura periurbana di Caserta.

Aree rurali ad agricoltura intensiva – Area B

In questa area ricadono 42 comuni della Campania per un totale di 1.334,13 km2 pari al 9,76% del territorio regionale, con una popolazione complessiva di 583.196 abitanti, pari al 10,15% del totale regionale, per una densità abitativa di 437 abitanti/km2. Nelle Aree rurali ad agricoltura intensiva ricadono i comuni della Piana del Sele (Sa) e della Piana del Volturno (Ce), quelli della Piana Campana, dell'Agro Acerrano Nolano e dell'agro Nocerino-Sarnese, che rappresentano le aree a maggiore intensità agricola ed alcune aree ad agricoltura intensiva del Basso Garigliano, caratterizzate dalla dominante presenza di ordinamenti agricoli specializzati, in special modo frutticoli. In questa Area ricadono i territori maggiormente interessati dalla crisi ambientale della cd "Terra dei fuochi".

Aree rurali intermedie – Area C

In questa area ricadono 209 comuni della Campania per un totale di 3.809,15 km2 pari al 27,86% del territorio regionale, con una popolazione complessiva di 1.209.635 abitanti, pari al 21,05% del totale regionale, per una densità abitativa di 318 abitanti/km2. Le Aree rurali intermedie sono caratterizzate da una struttura del settore agricolo di tipo misto, con un ampio paniere di produzioni, molto spesso oggetto di riconoscimento comunitario o nazionale, associata ad una forte vocazione turistica. In tale area ricadono la maggior parte della fascia collinare della Campania, la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e le isole, il cono del Vesuvio, la costiera cilentana, nonché il comune di Benevento, in considerazione dell'elevato rapporto tra le superfici agroforestali rispetto al totale.

Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo – Area D

In questa area ricadono 203 comuni della Campania per un totale di 7.255,06 km2 pari al 53,07% del territorio regionale, con una popolazione complessiva di 488.281 abitanti, pari al 8,5 % del totale regionale, per una densità abitativa di 67 abitanti/km2. Le Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo sono caratterizzate da debolezza demografica, agricoltura essenzialmente di tipo estensivo, scarso grado di infrastrutturazione, presenza diffusa di porzioni del territorio a forte valenza paesaggistico-naturalistica con spiccata biodiversità. In tale area ricadono la maggior parte dei comuni montani della Campania.

- Definizione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – territorio svantaggiato

Il territorio regionale è riconosciuto soggetto a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi del Reg. (UE) 1305/13 e classificato svantaggiato ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e della Direttiva 75/273/CEE e si articola in:

1.Zone di montagna

Le zone di montagna, la cui delimitazione è coerente con i criteri definiti dell'art. 32(2) del Reg. Ue 1305/2013 sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento dei costi di produzione, dovuti:

- all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
- in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso
- una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.

2.Zone soggette a vincoli naturali significativi

Fino all'approvazione di nuove delimitazioni, al più tardi alla fine del 2017, in attuazione dei criteri definiti all'articolo 32(3) e dall'allegato III del reg. UE 1305/2013, i territori soggetti a vincoli naturali significativi sono quelli ricadenti nelle condizioni di cui all'art. 3 paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE già individuati per la misura 212 del PSR Campania 2007/2013 in attuazione dell' articolo 19 del Reg. Ce 1257/1999.

Tali territori sono caratterizzati da:

- terreni poco produttivi, poco idonei alla coltivazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo.
- scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura;
- scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità ed il popolamento della zona medesima.

3.Zone soggette a vincoli specifici

Le zone soggette a vincoli specifici, così come disposto al paragrafo 4 dell'articolo 32 del Reg. UE 1305/2013, sono costituite da superfici agricole al cui interno le condizioni naturali di produzione sono simili e la loro estensione totale non supera il 10 % della superficie del intero territorio nazionale.

Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 31 le zone che sono soggette a vincoli specifici e nelle quali gli interventi sul territorio si rendono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

In queste aree si praticano attività agricole e zootecniche per la produzione di prodotti tipici e tradizionali, con un valore ambientale legato alla protezione e tutela della biodiversità, alla prevenzione del dissesto idrogeologico ed al presidio del territorio, inteso sia in senso sociale sia paesaggistico, con la tutela dei paesaggi antropizzati caratteristici del territorio regionale rispetto alla rinaturalizzazione degli stessi a seguito dell'abbandono delle attività.

La Regione si impegna a rivedere la classificazione delle zone svantaggiate ai sensi dell'art. 32 al paragrafo 1.b del Reg. 1305/2013 entro i termini indicati al paragrafo 5 dell'articolo 31.

- Area Leader

Le aree ammissibili della misura 19 (regolamento UE 1305/2013, artt. 42-44) sono individuate in coerenza con gli indirizzi formulati nell'Accordo di Partenariato per l'Italia 2014-2020 (AdP) approvato dalla Commissione Europea il 29.10.2014 che stabilisce che i territori interessati alla strategia di Sviluppo Locale, possono comprendere prioritariamente i comuni inclusi nelle macroaree "C" e "D", con una popolazione che non può essere inferiore ai 10 mila abitanti, né superiore ai 150 mila. Le suddette aree ammissibili devono evitare sovrapposizioni e conflittualità tra strumenti e compagini partenariali operanti sulle medesime porzioni del territorio regionale e garantire un'efficace organizzazione dei sistemi di governance locale, con particolare riferimento alla impostazione e pianificazione delle politiche di sviluppo dei singoli comprensori. In particolare in Campania l'ambito territoriale di ogni singolo GAL sarà così costituito:

1. aree LEADER: zone/territori costituiti esclusivamente dai comuni classificati come appartenenti alla macroaree C e D della territorializzazione del PSR sulla quale operano i GAL. I comuni classificati come appartenenti alle macroaree A e B non possono essere interessati alla strategia LEADER;
2. la popolazione dovrà essere minimo di 30 mila abitanti e non superiore ai 150 mila, per dare l'opportunità ad ogni singolo partenariato di spingere all'aggregazione territoriale e avere a disposizione maggiore massa critica in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche in grado di sostenere una strategia di sviluppo duratura.

- Aree Interne

Per Aree Interne, così come risulta dall'AdP, si intende "quella parte maggioritaria del territorio italiano caratterizzata dalla significativa distanza dai centri di offerta di servizi essenziali".

Nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne, la selezione delle Aree Progetto della Regione Campania si è basata sull'analisi, a scala comunale, degli indicatori statistici di contesto adottati a livello nazionale per la individuazione delle Aree Interne. Tali indicatori, di tipo socio-demografico-economico, sono: popolazione residente, distribuzione demografica per fasce di età, densità di popolazione, disoccupazione, superficie totale, SAU e variazione della SAU, contributo dell'agricoltura e dell'agroalimentare al PIL, incidenza delle aree protette, indice di specializzazione settoriale, popolazione raggiunta da banda larga, indicatori di ricettività turistica, tasso di ospedalizzazione, n. pazienti per medico, distanza da stazioni aeree, portuali o ferroviarie e da caselli autostradali, presenza di studenti per diverso grado, n. scuole di diverso grado, turnover insegnanti, funzioni amministrative svolte in modo associato (fonte: tavole Open Kit del Rapporto di istruttoria per la selezione delle aree interne del Comitato Nazionale Aree Interne). All'analisi delle variabili di contesto è stata affiancata inoltre una valutazione qualitativa di approfondimento legata alla conoscenza diretta del territorio (fase di ascolto). Come risultato di tale procedura, sono state individuate quattro "aree progetto" la cui perimetrazione, con l'accluso elenco dei Comuni tutti ricadenti in area C e D secondo la classificazione delle aree rurali della Campania per la Programmazione 2014-2020, è stata approvata con Delibera di Giunta Regionale del 01/12/2014 n. 600. Le quattro aree selezionate sono le seguenti: Area 1 – Cilento Interno; Area 2 – Vallo di Diano; Area 3 - Alta Irpinia; Area 4 – Tammaro Titerno (fig. 17dell'analisi di contesto). L'area pilota individuata è quella dell'"Alta Irpinia".

2 – REQUISITI GENERALI

- Fascicolo aziendale

I soggetti destinatari/beneficiari degli aiuti del PSR che intendono presentare domanda, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione/aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale, facendo ricorso alle procedure certificate del SIAN secondo le disposizioni di cui al DPR del 1 dicembre 1999, n. 503.

- Ammissibilità delle operazioni secondo l'ubicazione (art. 70, regolamento UE n. 1303/2013)

Le operazioni ammissibili a finanziamento devono essere ubicate nell'ambito della Regione Campania.

- Appalti pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto delle norme dell'UE e nazionali sugli appalti pubblici e in particolare:

- le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE così come trasposte nel diritto nazionale;
- le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE così come trasposte nel diritto nazionale;
- le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE così come trasposte nel diritto nazionale;
- i principi generali che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti pubblici derivati dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- Valutazione di impatto ambientale (articolo 45, regolamento UE n. 1305/2013)

Qualora una operazione di investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno deve essere preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi (art. 45. paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/13). Inoltre, per le principali misure di investimento, l'applicazione di soglie massime di spesa e l'applicazione di criteri di selezione orientati all'innovazione, all'ambiente, ai cambiamenti climatici, all'efficienza energetica e al risparmio idrico, consentono di evitare gli effetti di intensificazione conseguenti agli investimenti sostenuti dal Programma.

- Ammissibilità delle spese e delle operazioni

Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese:

1. sostenute per interventi previsti dal Programma e valutati secondo i criteri di selezione in esso previsti (art. 60 del Regolamento UE n. 1305/2013);
2. sostenute da un beneficiario e pagate dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023 (art. 65 paragrafo 2 del ~~r~~Reg. 1303/13);

3. sostenute dopo la presentazione di una domanda all'autorità competente ~~d'aiuto e comunque relative a lavori o attività iniziate dopo la presentazione della domanda di aiuto~~ (art. 60 paragrafo 2 del Reg. 1305/2013)~~;~~

~~3.~~4. relative a lavori o attività non portate materialmente a termine prima della presentazione della domanda di aiuto ~~a~~(art. 65 paragrafo 6 del regolamento 1303/2013);

~~4.~~5. quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione.

Il punto 3 non si applica:

- ~~alle spese sostenute in casi di emergenza a seguito di calamità naturali per le quali l'ammissibilità decorrerà dalla data dell'evento (rif. art. 60- par 1 del reg 1305/13);~~

- alle spese generali ~~relative agli investimenti~~ di cui all'art 45 del regolamento UE n. 1305/2013 paragrafo 2 lettera c), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE -(rif. art. 60- par 2 del reg 1305/13)

I punti 1), 3)~~, e 4~~) e 5 non si applicano all'assistenza Tecnica- art. 51 paragrafo 1 e 2 -(rif. art. 60- par 3 del reg 1305/13).

In deroga all'art. 65, paragrafo 9, del Reg. (UE) 1303/2013 – ai sensi dell'art. 60, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1305/2013 – in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, l'ammissibilità delle spese conseguenti alla modifica del Programma decorre dalla data in cui si è verificata la calamità naturale.

Per quanto riguarda gli investimenti, sono ammissibili, ai sensi dell'art. 45 del regolamento UE n. 1305/2013, le seguenti voci di spesa:

a. costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
b. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
c. spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b).
d. investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
e. costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.

L'ammontare delle spese generali collegate alle spese per costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili~~,~~ ~~relativamente alla voce di spesa~~ di cui al precedente punto a), è così determinato:

- un massimo del 10% per un importo fino a 500.000 euro;
- ~~sulla parte eccedente i 500.000,00 euro e fino ad 1.000.000,00 si applica una percentuale fino al 5%~~ un massimo del 5% sulla parte eccedente i 500.000,00 euro e fino ad 1.000.000,00;
- ~~sulla parte eccedente 1.000.000,00 euro si applica una percentuale fino al 2,5%.~~un massimo del 2,5% sulla parte eccedente 1.000.000,00 euro.

Relativamente alle spese per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, ~~alla voce di spesa~~ di cui al precedente punto b), le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo del 5%.

~~Per le misure per le quali non sono previste voci di spesa di cui ai punti a) e b) le spese generali possono essere riconosciute fino ad un massimo del 5%.~~Per le Misure che non prevedono investimenti materiali di cui all'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, le spese generali possono essere riconosciute fino ad un massimo del 5% dell'importo.

~~a. investimenti immateriali: come acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;~~
~~b. costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.~~

Se non diversamente specificato nella scheda misura non è ammissibile:

- l'acquisto di materiale e attrezzature usate;
- l'esecuzione di investimenti di mera sostituzione. Si definiscono "investimenti di mera sostituzione" quegli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non rientra tra gli investimenti di mera sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'impresa che abbiano almeno 30 anni di vita, e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo ~~—~~fabbricato;
- l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili dell'operazione, se non completamente escluso dalla scheda misura (art. 69 del regolamento UE n. 1303/2013);
- effettuare investimenti finanziati con contratti di locazione finanziaria;
- effettuare investimenti realizzati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori.

~~Le spese relative a: acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora; sono ammissibili solo nel caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del regolamento UE n. 1305/2013.~~

Nel caso di investimenti agricoli, inoltre, ai sensi dell'art. 45, par. 3, del Reg. (UE) n. 1305/2013, non sono ammissibili al sostegno agli investimenti: i) l'acquisto di diritti di produzione agricola; ii) l'acquisto di diritti all'aiuto; iii) l'acquisto di animali; iv) l'acquisto di piante annuali e la loro messa a dimora. Tuttavia, nel caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o da eventi catastrofici (di cui all' art. 18 paragrafo 1 lettera b del Reg (UE) 1305/2013), le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili

Inoltre, non è consentito corrispondere l'aiuto a soggetti differenti dal diretto beneficiario come indicato nei provvedimenti regionali giuridicamente vincolanti ~~-~~(cessione del credito).

Non sono ammissibili al sostegno FEASR le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di sostegno nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (art. 65 del Regolamento UE n. 1303/2013).

- Eleggibilità dell'IVA~~iva~~ (articolo 69, paragrafo 3, punto c - regolamento (UE) 1303/2013)

L'IVA non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale.

- Anticipazioni

I beneficiari, per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno, laddove previsto dalla normativa comunitaria (art.45 paragrafo 4 del regolamento 1305/2013), possono richiedere anticipazioni a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63 comma 1 del Reg. (CE) 1305/2013. La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, deve essere emessa a favore dell'Organismo pagatore, da parte di soggetti autorizzati, e corrispondere al 100% dell'importo anticipato. Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia fideiussoria, a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto. Ai fini dell'attuazione della sottomisura 19.4 il GAL può richiedere un' ~~-~~anticipazione limitata al 50% del contributo pubblico delle spese di gestione e di animazione ai sensi dell'art.42, paragrafo 2 del regolamento UE 1305/13.La garanzia fideiussoria è svincolata soltanto a seguito dell'accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che dette spese siano superiori all'anticipo erogato.

- Stabilità delle operazioni

Il periodo di stabilità degli investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi previsto dal paragrafo 1 dell'articolo 71, regolamento UE n. 1303/2013 è fissato in 5 anni dal pagamento finale al beneficiario. Sono fatte salve eventuali prescrizioni specifiche contenute nelle singole schede di misura.

- Requisiti di ammissibilità per operazioni realizzate su beni immobili

I beneficiari per le operazioni sui beni immobili, devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento, con esclusione del comodato d'uso, con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni~~.~~

Nel caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/96)

In ogni caso ~~L~~la disponibilità giuridica dei beni immobili deve essere assicurata ~~-~~per un periodo sufficiente a garantire il rispetto ~~almeno pari alla durata~~ del vincolo di destinazione.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni specifiche contenute nelle singole schede di misura.

- Punteggio

L'ammissibilità delle operazioni selezionate è sempre subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione definiti nei bandi di attuazione. Sono fatte salve le eccezione previste dall'art. 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel caso non siano applicati i criteri di selezione.

- Strumenti finanziari

~~L'analisi di contesto del Programma ha messo in evidenza una diffusa difficoltà da parte delle imprese di accesso al credito. Ciò suggerisce la necessità di utilizzo degli strumenti finanziari (SF) Conformemente all'art.37.3 del Reg. 1303/2013, (e Linee guida SF della Commissione, par. 7.1), sarà effettuata una specifica valutazione ex ante degli strumenti finanziari che si intendono implementare nel programma, che sarà completata prima che l'autorità di gestione decida di erogare contributi del programma a ciascun strumento finanziario che si intende applicare.~~

~~La sintesi dei risultati e delle conclusioni sarà pubblicata entro tre mesi dalla data del loro completamento e sarà presentata al comitato di sorveglianza a scopo informativo, conformemente alle norme specifiche di ciascun strumento finanziario.~~

~~Il capitale di esercizio accessorio e collegato a un nuovo investimento nel settore agricolo o forestale, che riceve il sostegno del presente programma tramite uno strumento finanziario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, può essere considerato una spesa ammissibile. Tale spesa ammissibile non può essere superiore al 30 % dell'importo totale delle spese ammissibili per l'investimento. La relativa domanda di sostegno deve essere debitamente motivata.~~

~~Qualora gli strumenti finanziari predisposti si configurino quali aiuti in regime non "de minimis" saranno individuati specifici dispositivi per impedire il superamento del limite massimo dell'aiuto in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda.~~

L'analisi di contesto del P~~iano~~rogramma di Sviluppo Rurale ha condotto ad individuare tra i fabbisogni prioritari di intervento quello di sostenere l'accesso al credito per i beneficiari del ~~piano~~Programma (Fabbisogno F 10), in particolare nell'ambito ~~n~~delle Focus Area 2A e 3A.

Il Programma prevede che il sostegno degli interventi di investimento possa avvenire, dal punto di vista finanziario, attraverso diverse modalità anche combinabili tra loro.

In questo senso, la base giuridica di riferimento è costituita dalle disposizioni previste dai regolamenti (UE) n.1303/13 e n. 480/2014.

Il Programma di Sviluppo Rurale ha previsto di mettere a disposizione dei beneficiari forme di supporto anche attraverso strumenti finanziari.

L'utilizzo di strumenti finanziari all'interno del programma offre alcuni vantaggi quali:

- maggior leva finanziaria con conseguente miglior impatto del programma;
- migliore efficacia ed efficienza dei fondi rotativi, migliore qualità dei progetti, in quanto l'investimento deve essere rimborsato.

A questo fine è in stato avanzato di completamento un'analisi ex ante ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per verificare l'esistenza di un fallimento di mercato e/o situazioni di investimento subottimali per l'accesso al credito da parte dei beneficiari, per individuare – anche sulla base delle lezioni apprese da esperienze pregresse – il livello ottimale di supporto pubblico e gli strumenti finanziari più appropriati in base agli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale.

Le risultanze dell'analisi ex ante, già allo stato di avanzamento in cui si trova, hanno portato alle seguenti conclusioni:

- le caratteristiche del fallimento di mercato riscontrato nella Regione, in un contesto di ampia disponibilità di liquidità del sistema bancario, di tassi di interesse bassi, e di forte avversione al rischio da parte degli intermediari finanziari, rendono lo strumento del Fondo di garanzia particolarmente appropriato per supportare le misure del PSR;
- le tradizionali difficoltà di accesso al credito per gli imprenditori agricoli, legate in particolare alla scarsa propensione degli intermediari finanziari a finanziare senza forti garanzie collaterali imprese con oneri di bilancio e forme di gestione semplificata, rendono in particolare la garanzia "uncapped" o verticale, senza limite di portafoglio, lo strumento più adatto da introdurre – in una fase ancora sperimentale ed iniziale – forme di supporto da parte del PSR;
- l'obiettivo di massimizzare la "leva" finanziaria dell'impiego delle risorse del PSR, al tempo stesso lasciando sufficientemente bassa la presa di rischio da parte degli intermediari finanziari, rende prioritario l'obiettivo di individuare investitori privati istituzionali, o investitori pubblici che operino secondo il principio dell'economia di mercato, che contribuiscano con risorse proprie allo strumento, anche a fronte di una remunerazione preferenziale da corrispondere a valere su risorse del PSR;
- la natura ancora sperimentale di forme di supporto da parte del PSR attraverso strumenti finanziari ha portato alla individuazione delle seguenti misure da supportare anche attraverso uno strumento finanziario di garanzia: 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende" e 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli".

Il Programma contribuirà pertanto al seguente strumento finanziario:

- Un fondo di garanzia "uncapped" gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti che consentirà ai beneficiari delle misure supportate di ricevere da Intermediari finanziari selezionati prestiti garantiti al 50% dal Fondo Europeo per gli Investimenti, senza alcun limite ("cap") per gli Intermediari a livello di portafoglio, e con trasferimento del beneficio della garanzia (in termini di minori tassi di interesse e/o minori garanzie collaterali richieste).

Le caratteristiche del Fondo di garanzia "uncapped" sono le seguenti:

- Il Fondo riceverà un contributo dal PSR ai sensi dell'articolo 38 (1) b del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sarà gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti ai sensi dell'articolo 38 (4) b.i.
- Le misure nell'ambito delle quali il supporto viene fornito attraverso il Fondo di garanzia sono: 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende" e 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"
- Il Fondo di garanzia supporterà, nell'ambito delle misure sopra citate, nuovi prestiti erogati da intermediari finanziari selezionati a beneficiari eleggibili, per operazioni eleggibili e per spese ammissibili per le misure stesse.
- Il periodo di inclusione di nuovi prestiti da parte degli intermediari finanziari nei portafogli che beneficeranno della garanzia da parte del Fondo sarà di una durata variabile dai 2 ai 5 anni, e non potrà in ogni caso superare il periodo massimo di eleggibilità previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 all'articolo 65.
- L'ammontare delle risorse del PSR che saranno oggetto del contributo al Fondo, così come tutte le altre clausole e condizioni di implementazione dello strumento finanziario saranno

oggetto di definizione nell'ambito di un accordo di finanziamento tra l'Autorità di Gestione e il FEI.

- I costi e le commissioni per la gestione del Fondo di garanzia saranno riconosciuti – a valere sul Fondo – ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 480/2014, in particolare agli artt. 12 e 13 e dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche con riferimento alla eventuale remunerazione preferenziale di cui all'articolo 44 (1) b.
- In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2.10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la selezione da parte dell'autorità di gestione ha come oggetto il gestore del Fondo e gli intermediari finanziari che implementano lo strumento. La selezione dei beneficiari finali percettori dei prestiti garantiti dal Fondo di garanzia sarà dunque delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari che il Fondo Europeo per gli Investimenti selezionerà in base ad una procedura aperta e competitiva ai sensi dell'articolo 38 (5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Criteri specifici ulteriori di selezione degli intermediari finanziari da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti dovranno garantire il trasferimento del beneficio della garanzia ai percettori dei prestiti ed in particolare premiare: -i) la riduzione dei tassi di interesse e delle commissioni pagate dai beneficiari finali; ii) la riduzione delle garanzie collaterali richieste ai beneficiari finali.
- Le norme citate al punto precedente relativamente alla selezione degli intermediari finanziari costituiranno pertanto i criteri di selezione degli interventi di cui agli artt. 49 e 60 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, mentre la selezione dei beneficiari finali, che avverrà sotto la responsabilità degli intermediari finanziari cui spetta la verifica del rispetto dei criteri di eleggibilità, a pena di esclusione dalla garanzia da parte del Fondo di garanzia, avverrà con procedure a sportello e sulla base di decisioni assunte dall'intermediario in base al merito di credito e a una valutazione della qualità delle operazioni proposte.
- I beneficiari finali e le operazioni eleggibili sono quelli previsti dalle singole schede di intervento. I costi ammissibili, come specificato nelle schede di intervento e anche in deroga a quanto eventualmente previsto da altre forme di supporto previste nell'ambito dello stesso intervento, saranno tutti quelli previsti ai commi dall'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e rilevanti per le misure supportate.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati, purché entro i massimali previsti dal citato accordo di finanziamento, fino a concorrenza del 100% dell'ammontare dell'investimento eleggibile e potranno essere erogati anche in assenza di altre forme di supporto e cioè per investimenti che non siano stati oggetto di altra selezione da parte da dell'Autorità di gestione.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia genereranno un equivalente di sovvenzione lorda (ESL) in termini di aiuti di Stato, che dovrà essere calcolato dagli intermediari finanziari. Tale ESL non potrà eccedere il massimale di intensità d'aiuto consentito dalla misura, per le attività di produzione primaria e per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime *de minimis*, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati anche per operazioni ammesse ad altre forme di supporto da parte dell'Autorità di gestione. In questo caso il prestito

garantito potrà essere erogato soltanto a condizione che l'intensità di aiuto (ESL) collegata al prestito, sommata all'intensità di aiuto di altre forme di supporto percepito (che dovrà essere oggetto di apposita comunicazione da parte del percettore del prestito all'intermediario finanziario), rimanga entro i limiti massimi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale per quell'investimento e/o per quel beneficiario. Nel caso di combinazione del supporto tra il prestito garantito e altre forme di supporto previste dal Programma di Sviluppo Rurale, la decisione da parte degli intermediari finanziari sull'erogazione del prestito resta completamente indipendente da altre decisioni dell'autorità di gestione: pertanto, un prestito ad un beneficiario eleggibile per un'operazione eleggibile e per spese eleggibili, non comporterebbe alcun obbligo di estinzione/e restituzione anticipata, anche nel caso di revoca delle altre forme di supporto.

- L'allocazione delle risorse al Fondo di garanzia non sarà distinta tra le diverse misure e tra le diverse forme di supporto (prestiti garantiti senza altre forme di supporto o prestiti garantiti congiuntamente ad altre forme di supporto), al fine di garantire la giusta flessibilità per adattare lo strumento alla domanda di mercato.
- L'attuazione dello strumento finanziario sarà oggetto di monitoraggio e di specifici dedicati report, redatti ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo quanto verrà più specificamente definito nell'ambito dell'accordo di finanziamento. Gli indicatori monitorati saranno relativi a: i) numero di imprese supportate, con indicazione delle tipologie di operazioni supportate e delle categorie di imprese; ii) numero di dipendenti al momento dell'inclusione del prestito nel portafoglio garantito; iii) ammontare dei prestiti erogati alle imprese, con indicazione della quota di risorse PSR (ripartita tra FEASR e cofinanziamento regionale) e della leva ottenuta.

- *Condizioni specifiche per le Misure a superficie*

Durata

La durata degli impegni relativi alle misure a superficie/animali (M10, M11, M14 e M15) è riportata nelle relative schede di misura. Alla scadenza del periodo vincolativo l'Autorità di Gestione può disporre un adeguamento dell'impegno sotto forma di proroga annuale fino alla durata massima dell'impegno consentita dai regolamenti di riferimento.

Clausola di revisione (art. 48 del regolamento UE n. 1305/2013)

In caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori relativi alle misure 10, 11, 14 e 15 è previsto l'adeguamento degli interventi realizzati anche al fine di evitare possibilità di doppio finanziamento, in particolare con le pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (greening).

Per gli interventi realizzati a valere sulle suddette misure (M10, M11, M14 e M15) la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, è prevista una clausola di revisione al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non sarà richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

- Osservanza della condizionalità, dei pertinenti elementi di riferimento (baseline) e doppio finanziamento rispetto al greening

Le regole di condizionalità che incidono sull'attuazione di più Misure, sottomisure e tipi di operazioni dello sviluppo rurale a partire dal 2015 corrispondono a quelle definite dall'articolo 93 e dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013, così come definite a livello nazionale dal vigente Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali ~~n. 180 del 23 gennaio 2015~~ e a livello regionale dalle delibere della Giunta di recepimento annuale.

In particolare, i beneficiari di premi annuali previsti dal reg. (UE) n.1305/2013 in riferimento a:

- Art.21 lett. a) e b) investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (forestazione e imboschimento, allestimento di sistemi agroforestali);
- Art.28 pagamenti agro-climatico-ambientali;
- Art.29 agricoltura biologica;
- Art.31 indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
- Art.33 benessere degli animali;
- Art.34 servizi silvoambientali e climatici salvaguardia delle foreste

devono rispettare:

a. requisiti obbligatori di condizionalità stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013;

b. se applicabile, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

c. se applicabile, i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

d. se applicabile, altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

Il regime di condizionalità, che, in via definitiva, a partire dal 1° gennaio 2015, è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 91 e seguenti), dispone ~~dall~~'elenco dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, suddiviso in sottoinsiemi tematici raggruppabili nei seguenti tre settori: a) ambiente, ~~e~~ cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno; b) sanità pubblica, ~~e~~ salute degli animali e delle piante; c) benessere degli animali. Gli obblighi di condizionalità che l'agricoltore dovrà comunque rispettare per ricevere i premi del primo pilastro della PAC, rappresentano il primo livello della baseline dei pagamenti agro-climatico-ambientali, ~~dei pagamenti sull~~ dell'agricoltura biologica e del benessere degli animali. ~~e dell'indennità compensativa in zona montana dello sviluppo rurale~~.

Il secondo livello è rappresentato dall'attività minima di cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013 (art. 4), secondo cui l'agricoltore deve mantenere le superfici agricole in uno stato che le renda idonee al pascolo o alla coltivazione o svolgere un'attività minima su tali superfici. L'attività minima è stata individuata dall'art. 2 "definizioni" del DM 6513 del 18.11.2014, nonché dalle ulteriori disposizioni del ~~pertinente~~ decreto esecutivo 1420 del 26.02.2015 e smi., ~~che è stato già sottoposto a parere della Conferenza Stato Regioni~~.

Rientrano nella baseline anche i Requisiti Minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari identificati dalla legislazione nazionale (Allegato 7 al DM ~~180 del 23.01.2015~~ 3536 del 08.02.2016 e smi) e comunitaria, che sono rappresentati dai seguenti elementi:

- i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati; (DGR 2495/2006 e s.m.i.);
- i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo;
- i principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE; (allegato III d.lgs 150 del 30/8/2012);
- obblighi di abilitazione all'uso dei fitofarmaci, di corretta gestione delle attrezzature distributrici e di adeguato stoccaggio dei presidi

In ogni caso, si terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche e integrazioni al quadro normativo nazionale e regionale. Oltre ai requisiti di baseline, per la definizione dei futuri impegni delle misure agroclimatiche e ambientali, occorrerà tenere conto anche della cosiddetta "componente di inverdimento" del pagamento diretto o greening. Questa componente, che sarà percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il pagamento diretto di base, prevede che gli agricoltori svolgano nella propria azienda, dove pertinente, le seguenti misure: diversificazione dei seminativi, prati permanenti e aree di interesse ecologico.

La Regione garantisce che in nessun caso si darà origine a doppi pagamenti per impegni che ottemperano al greening e contemporaneamente ad un impegno agroambientale. Per i dettagli relativi agli elementi di riferimento pertinenti (baseline) e alle modalità adottate per l'esclusione del doppio finanziamento si rimanda alla trattazione presente nelle singole misure e tipi di operazione interessate.

- Operazioni che generano entrate (art. 61, regolamento UE 1303/2013,e art. 65 paragrafo 8 regolamento UE 1303/2013)

Gli indirizzi procedurali definiranno le modalità di applicazione di quanto stabilito per le operazioni che generano entrate.

3 - MODALITÀ DI ACCESSO AL PROGRAMMA

La strategia regionale per l'attuazione del PSR sarà attuata mediante tre tipologie di strumenti:~~a.~~

1. Progetti individuali, attivabili da un singolo beneficiario a carico delle singole misure/sottomisure/tipologie di intervento;
2. Progetti integrati, attivabili da un singolo beneficiario a carico di misure diverse, distinti in progetti integrati aziendali e progetti integrati territoriali;
3. Progetti collettivi, attivabili da più beneficiari su una o più misure, distinti in progetti collettivi di area e progetti collettivi di filiera. Nei Progetti integrati e colletivi saranno rispettate tutte le condizioni previste per ciascuna misura/sottomisura/tipologia d'intervento. Le modalità di attuazione saranno definite in dettaglio nelle disposizioni generali che regolamenteranno le procedure di attuazione delle misure/sottomisure/tipologie d'intevento contenute nei bandi.

3.1 Progetti individuali

Si tratta di progetti che saranno proposti in rapporto alle misure/sottomisure/tipologie d'intervento che saranno attivate in funzione di quanto descritto nel capitolo 5.

La procedura, é stata opportunamente rivisitata rispetto alla programmazione precedente per eliminare le criticità emerse e attuare la massima semplificazione amministrativa possibile cosi come meglio specificato nel capitolo 15.

3.2 Progetti integrati

I progetti integrati -permettono l'adesione a pacchetti di misure che il singolo beneficiario, pubblico o privato, può attivare per realizzare un'idea progettuale complessiva. L'obiettivo immediato è quello di rendere possibile, per un singolo beneficiario, la realizzazione di un programma complesso di interventi che risponda ad un disegno strategico coerente, potenziandone l'efficacia. I progetti integrati potranno essere attivati da un beneficiario privato quali il Progetto Integrato Competitività, il Progetto ~~i~~Integrato ~~g~~Giovani e il Progetto Integrato Multifunzionalità, oppure da un beneficiario pubblico quali il Progetto Integrati di Sviluppo Territoriale e il progetto integrato per l'Ambiente ed il Clima.

3.3 Progetti collettivi

I progetti collettivi -permettono l'adesione a misure singole o pacchetti di misure da parte di più beneficiari, pubblici o privati, per realizzare un'idea progettuale complessiva che permette a più soggetti di raggiungere un obiettivo comune, realizzando economie di scala e/o amplificando i benefici conseguibili a livello individuale. I progetti collettivi potranno essere attivati per una singola misura (Progetti collettivi Agro-Silvo-Ambientali), o per più misure (Progetti collettivi di Filiera e Progetti collettivi di consulenza per lo sviluppo, Progetti collettivi per lo sviluppo rurale, Progetti collettivi per l'ambiente ed il Clima).

8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

8.2.1.1.Base giuridica

- Reg. (UE) n. 1305/2013, Titolo III, Capo I, Articolo 14
- Reg. (UE) N. 1303/2013 (Fondi SIE) art.li dal 65 al ~~e~~ 69
- Reg. di esecuzione (UE) N. 808/2014
- Direttive n. 2014/24/UE e 89/665/CEE]
- ~~D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici coordinato con il D.L. n. 5 del 9.2.2012)~~ D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 (G. U. n. 91 del 19 aprile 2016) – "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".e s.m.i.

- per le operazioni fuori dall'ambito di applicazione dell'art. 42 del TFUE

  - Decreto Dirigenziale n. 8 del 02/03/2016 *"PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma"*

  - Regime di aiuto SA.44612 (2016/XA) esentato ai sensi del Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014

8.2.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi di contesto ha fatto emergere con forza il fabbisogno di investire nel rafforzamento del livello di competenze professionali sulle tematiche trasversali a supporto degli obiettivi generali della PAC, per il clima, l'ambiente e l'innovazione.

L'attivazione della misura persegue l'obiettivo generale di promuovere il trasferimento di conoscenze e innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali (Priorità 1), interessa trasversalmente tutte le linee strategiche del DSR ed è conseguibile attraverso l'attivazione delle Fa 1a), e 1c), comprendendo così le esigenze evidenziate nell'analisi dei fabbisogni. In particolare, contribuisce alla priorità 1 e in maniera diretta alle Focus area 1.a - Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali e 1.c - Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale, e indirettamente sulle altre priorità e focus aree. Persegue il raggiungimento degli obiettivi trasversali innovazione, ambiente, e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, e risponde prioritariamente ai fabbisogni F1 ed F2 e indirettamente agli altri fabbisogni così come indicato nel par. 5 "Descrizione della strategia" sottoparagrafo 5.2.

La partecipazione alle attività della misura costituisce, dove presente, criterio di obbligatorietà, priorità o premialità per l'accesso ai finanziamenti a valere sulle altre misure a cui fornisce un contributo trasversale.

Gli interventi riguardanti la formazione e l'informazione possono anche essere previsti nell'ambito

della progettazione integrata o nell'ambito delle misure volte allo sviluppo della cooperazione tra le quali i gruppi operativi dei PEI (Partenariato europeo per l'innovazione) (artt. 35 e 53 Reg. 1305/13).

La misura potrà altresì formare gli operatori al rispetto dei contenuti della Direttiva 2009/128/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 150/2012 e con il DM. 22.01.2014 (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari), nonché al rispetto della condizionalità.

La programmazione degli interventi avviene attraverso atti regionali.

Sono previste modalità nuove ed innovative (es. azioni dimostrative, visite,..) e metodologie che permettano di superare i limiti di partecipazione legati alla stagionalità dell'attività agricola anche attraverso la progettazione modulare che prevede l'impiego flessibile di moduli di apprendimento che hanno struttura, funzioni e ampiezza variabili ma formalmente e unitariamente definite.

Nell'ambito delle tematiche individuate la Regione Campania dettaglia i fabbisogni in termini di esigenze di formazione, informazione, e visite nel "Catalogo delle competenze". Il catalogo è costruito in coerenza con il PSR, ed in particolare con i fabbisogni e loro priorita' individuate per la Regione Campania nell'analisi SWOT e nella strategia del PSR.

Gli interventi sono attuati tramite progetti presentati in risposta a specifici avvisi pubblici regionali che dettagliano, in relazione all'obiettivo delle Focus Area, le tematiche previste nel Catalogo delle competenze, le tipologie di azioni ammissibili, le modalità di presentazione dei progetti e i criteri di selezione come previsti nel PSR.

La misura è realizzata attraverso prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione che dispongono di capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tale funzione.

La misura si articola nelle seguenti sottomisure:

Sottomisura 1.1: Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

Prevede l'attivazione di corsi di formazione e workshop.

La tipologia di intervento attivata è la seguente:

- **Tipologia di intervento 1.1.1:** ***Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze***

Sottomisura 1.2: ***Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione***

Prevede l'attivazione di attività dimostrative e azioni d'informazione.

La tipologia di intervento attivata è la seguente:

- **Tipologia di intervento 1.2. 1** ***Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione***

Sottomisura 1.3 Sostegno alle visite di aziende agricole e forestali

Prevede l'attivazione di visite aziendali di breve durata.

La tipologia di intervento attivata è la seguente

- **Tipologia di intervento 1.3.1 *Visite aziendali***

8.2.1.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.1.3.1. 1.1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

Sottomisura:

- 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

8.2.1.3.1.1.Descrizione del tipo di intervento

La finalità dell'intervento è migliorare le professionalità degli operatori e quindi la loro occupabilità e competitività sul mercato del lavoro.

Il trasferimento delle competenze sarà realizzato, anche in base a quanto previsto nel Catalogo delle competenze, attraverso corsi di formazione e workshop:

- Corsi di formazione e aggiornamento: attività in presenza, in aula e in campo, e a distanza della durata di 12, 20, 50 e 100 ore;
- Workshop (laboratori e/o incontri tematici) della durata massima di 30 ore.

Sono esclusi i corsi che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Le attività sono rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, e agli addetti (operai agricoli e forestali) dei gestori del territorio sia pubblici (Enti gestori delle Aree Protette e delle Aree Natura 2000, Consorzi di Bonifica e Consorzi Irrigui, Amministrazioni Provinciali, Città Metropolitane, Amministrazioni Comunali, Comunità Montane) che privati, che operano nel campo della gestione del territorio rurale e delle sue risorse primarie, potenzialmente eleggibili quali beneficiari di altre misure del Programma di Sviluppo Rurale, e agli altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali.

Nella scelta dei destinatari delle attività sarà data priorità a coloro per i quali esiste un impegno giuridicamente vincolante su altre misure del PSR 2014-2020 (in particolare ai sensi dell'art. 28(4) del reg. (UE) n. 1305/2013) se coerenti con i contenuti delle attività da realizzare. In ogni caso i gruppi di destinatari saranno individuati dai beneficiari sulla base di parametri di selezione stabiliti dall'AdG.

L'obiettivo concreto è quello di creare un sistema capace di soddisfare le reali esigenze degli operatori anche avvalendosi di percorsi e metodologie di formazione più partecipate che vanno al di là della convenzionale e mera trasposizione di nozioni.

La tipologia di intervento contribuisce in maniera diretta alla priorità 1 per la focus area "1a" e "1c" e indirettamente alle altre focus sulle tematiche specifiche nonché ai fabbisogni come di seguito riportati

nella tabella “Descrizione tematiche specifiche 1.1”:

Tabella “Descrizione tematiche specifiche 1.1” - Parte prima

Ambito di intervento	Tematiche specifiche: Attività formazione e trasferimento di conoscenza degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali su:	Fabbisogno	Priorità/ Focus Area: Diretta	Priorità/ Focus Area: Indiretta	Obiettivi trasversali: Ambiente	Obiettivi trasversali: Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	Obiettivi trasversali: Innovazione
Competenze per sviluppare prodotti e processi innovativi	aspetti tecnici e tecnologici più “evoluti” (marketing e comunicazione; sviluppo nuovi prodotti/processi, ecc.) ed in relazione alle nuove opportunità commerciali connesse all’utilizzo delle tecnologie digitali	F1	1a 1c		X	X	X
Competenze professionali, con particolare riferimento ai giovani potenziali beneficiari del PSR Campania, per migliorare la gestione imprenditoriale dell’azienda	incremento della redditività e sostenibilità dei processi produttivi (innovazioni di prodotto e di processo, valorizzazione di sottoprodotti, scarti e acque di processo dell’industria alimentare, competitività, innovazione, marketing, gestione aziendale, agricoltura di precisione, energie rinnovabili, etc.)	F2	1a 1c	1a	X	X	X
Competenze per migliorare le performance economiche	adozione di sistemi di certificazione di prodotto, di processo con sbocchi di mercato innovativi e al rinnovamento tecnologico attraverso l’introduzione delle TIC	F3	1a 1c	2a 3a 6a	X	X	X
Competenze per aumentare i processi di diversificazione dei redditi agricoli	sviluppo e/o all’avviamento di nuove attività e la diversificazione di quelle esistenti, anche al fine di migliorarne la sostenibilità, attraverso l’introduzione di nuovi prodotti e processi.	F4	1a 1c	2a 6a	X	X	X
Competenze per favorire i processi di aggregazione tra le imprese di piccole dimensioni	i vantaggi competitivi legati ai processi di aggregazione dell’offerta.	F5	1a 1c	3a			X
Competenze per favorire l’integrazione orizzontale e verticale delle filiere agroalimentari e forestali	la diffusione dei processi di rilocalizzazione dei circuiti di produzione e consumo per recuperare valore a favore del settore primario attravesro l’integrazione di filiera sia orizzontale che verticale sia sullo sviluppo delle filiere corte e mercati locali	F6	1a 1c	3a	X		X
Competenze per valorizzare la qualità dei prodotti/processi agroalimentari e forestali	incremento della produzione certificata (con particolare riferimento alle filiere forestali) e della produzione con metodo biologico.	F7	1a 1c	2a 3a 6a	X	X	X
Competenze dei giovani potenziali beneficiari delle misure del PSR Campania per introdurre sistemi di gestione manageriale dell’azienda agricola e forestale	competenze manageriali necessarie alla gestione dell’azienda agricola e forestale per i giovani imprenditori	F9	1a 1c	2b			X
Competenze per migliorare l’utilizzo dei sottoprodotti delle aziende agricole e forestali in termini economici	produzione di risorse biologiche rinnovabili e la trasformazione di tali risorse e dei flussi di rifiuti in prodotti a valore aggiunto quali alimenti, mangimi, bioprodotti e bioenergie (PSIR)	F12	1a 1c	4a 4b 4c	X		X
Competenze per introdurre pratiche agricole e silvicole sostenibili	sviluppo di pratiche agricole a basso impatto ambientale e a ripensare in termini innovativi la gestione del patrimonio forestale attraverso interventi volti alla protezione, gestione e miglioramento della biodiversità negli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura	F13	1a 1c	4a	X	X	X
Competenze per valorizzare il paesaggio rurale tipico	pianificazione del paesaggio rurale.	F14	1a 1c	4a	X		X
Competenze per prevenire i rischi (idrogeologico, erosione), fitopatie coltivazioni, incendi boschivi	difesa dell’ambiente , del territorio e della salute pubblica, con particolare riferimento a tematiche quali prevenzione e lotta alle fitopatie nelle aree boscate	F15	1a 1c	4a 4c	X	X	X

Tabella “Descrizione tematiche 1.1” – parte prima

Ambito di intervento	Tematiche specifiche: Attività dimostrative e azioni d'informazione per accrescere le conoscenze degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali su:	Fabbisogno	Priorità/ Focus Area: Diretta	Priorità/ Focus Area: Indiretta	Obiettivi trasversali: Ambiente	Obiettivi trasversali: Mitigazione dei cambiamenti climatici adattamento medesimi	Obiettivi trasversali: Innovazione

Competenze per migliorare le performance economiche	adozione di sistemi di certificazione di prodotto, di processo con sbocchi di mercato innovativi e al rinnovamento tecnologico attraverso l'introduzione delle TIC	F3	1a 1c	2a 3a 6a	X	X	X
Competenze per aumentare i processi di diversificazione dei redditi agricoli	sviluppo e/o all'avviamento di nuove attività e la diversificazione di quelle esistenti, anche al fine di migliorarne la sostenibilità, attraverso l'introduzione di nuovi prodotti e processi.	F4	1a 1c	2a 6a	X	X	X
Competenze per favorire i processi di aggregazione tra le imprese di piccole dimensioni	i vantaggi competitivi legati ai processi di aggregazione dell'offerta.	F5	1a 1c	3a			X
Competenze per favorire l'integrazione orizzontale e verticale delle filiere agroalimentari e forestali	la diffusione dei processi di rilocalizzazione dei circuiti di produzione e consumo per recuperare valore a favore del settore primario attraverso l'integrazione di filiera sia orizzontale che verticale sia sullo sviluppo delle filiere corte e mercati locali	F6	1a 1c	3a	X		X
Competenze per valorizzare la qualità dei prodotti/processi agroalimentari e forestali	incremento della produzione certificata (con particolare riferimento alle filiere forestali) e della produzione con metodo biologico.	F7	1a 1c	2a 3a 6a	X	X	X
Competenze dei giovani potenziali beneficiari delle misure del PSR Campania per introdurre sistemi di gestione manageriale dell'azienda agricola e forestale	competenze manageriali necessarie alla gestione dell'azienda agricola e forestale per i giovani imprenditori	F9	1a 1c	2b			X
Competenze per migliorare l'utilizzo dei sottoprodotti delle aziende agricole e forestali in termini economici	produzione di risorse biologiche rinnovabili e la trasformazione di tali risorse e dei flussi di rifiuti in prodotti a valore aggiunto quali alimenti, mangimi, bioprodotti e bioenergie (PSIR)	F12	1a 1c	4a 4b 4c	X		X
Competenze per introdurre pratiche agricole e silvicole sostenibili	sviluppo di pratiche agricole a basso impatto ambientale e a ripensare in termini innovativi la gestione del patrimonio forestale attraverso interventi volti alla protezione, gestione e miglioramento della biodiversità negli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	F13	1a 1c	4a	X	X	X
Competenze per valorizzare il paesaggio rurale tipico	pianificazione del paesaggio rurale.	F14	1a 1c	4a	X		X
Competenze per prevenire i rischi (idrogeologico, erosione), fitopatie coltivazioni, incendi boschivi	difesa dell'ambiente , del territorio e della salute pubblica, con particolare riferimento a tematiche quali prevenzione e lotta alle fitopatie nelle aree boscate	F15	1a 1c	4a 4c	X	X	X

tabella descrizione tematiche specifiche 1.1.1 - parte 1

Tabella "Descrizione tematiche specifiche 1.1" - Parte seconda

Ambito di intervento	**Tematiche specifiche:** Attività formazione e trasferimento di conoscenza degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali su:	Fabbisogno	Priorità/ Focus Area: Diretta	Priorità/ Focus Area: Indiretta	Obiettivi trasversali: Ambiente	Obiettivi trasversali: Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	Obiettivi trasversali: Innovazione
Competenze per migliorare la gestione del ciclo della risorsa idrica e delle acque reflue	interventi volti alla difesa dell'ambiente e del territorio con particolare riferimento a tematiche quali: uso efficiente dell'acqua irrigua, protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati e fitofarmaci, gestione dei reflui zootecnici, gestione fertilizzanti e prodotti fitosanitari, diffusione di sistemi fitodepurativi.	F16	1a 1c	2a 4b 5a	X	X	X
Competenze per l'introduzione di pratiche agro-climatico-ambientali e silvoambientali sostenibili per la corretta gestione del suolo	adozione di interventi volti alla difesa dell'ambiente e del territorio con particolare riferimento a tematiche quali: riduzione di emissioni climalteranti, tecniche di agricoltura conservativa, uso di biomasse, biogas e compost, riduzione dell'erosione del suolo, conservazione sostanza organica.	F17	1a 1c	4a 4b 4c 5e	X	X	X
Competenze per introdurre metodi colturali di contrasto al degrado del territorio	protezione, gestione e miglioramento della biodiversità negli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura con particolare riferimento alle tematiche relative a: tecniche di agricoltura conservativa, riduzione dell'erosione del suolo, mantenimento della fertilità dei terreni, salvaguardia della biodiversità.	F18	1a 1c	4c	X	X	X
Competenze per ridurre il fabbisogno energetico nelle aree rurali	introduzione di pratiche agricole a basso impatto e le opportunità offerte dall'efficientamento energetico	F19	1a 1c	6a	X	X	X
Competenze per produrre energia rinnovabile su base individuale e collettiva	sotegno alla creazione e lo sviluppo di attività non agricole relative alle opportunità legate alle filere bioenergetiche.	F20	1a 1c	5c 6a	X	X	X
Competenze per aumentare la capacità di sequestro del carbonio	diffusione di pratiche agronomiche conservative, come sovesci, semina su sodo, minime lavorazioni del terreno, erbai, eliminazione de l'uso dei pesticidi e dei concimi chimici, minor concentrazione di capi bestiame per ettaro che contribuiscono alla riduzione di CO_2.	F21	1a 1c	5d 5e	X	X	X
Competenze per favorire la gestione forestale attiva anche in un'ottica di filiera	introduzione di innovazioni di processo, di prodotto e di servizio che assicurino sbocchi di mercato innovativi ed alternativi anche attraverso la diffusione dei sistemi di certificazione forestale e di ecocertificazione	F22	1a 1c		X	X	X
Competenze per gestire i processi di diversificazione del reddito in agricoltura nelle aree rurali	uso delle TIC e di internet, diversificazione dell'offerta in settori "contigui" (fattorie e orti sociali, green job, turismo rurale,...) che costituiscono uno dei principali vincoli allo sviluppo economico e sociale e la modernizzazione dei sistemi territoriali e per il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni nelle aree rurali.	F23	1a 1c	6a 6c	X		X
Competenze per migliorare l'utilizzo degli strumenti offerti dal web nelle aree rurali	uso delle TIC e di internet, che costituiscono uno dei principali vincoli allo sviluppo economico e sociale e la modernizzazione dei sistemi territoriali e per il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni nelle aree rurali.	F25	1a 1c	6c			X

Tabella "Descrizione tematiche 1.1" – parte seconda

Ambito di intervento	Tematiche specifiche: Attività dimostrative e azioni d'informazione per accrescere le conoscenze degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali su:	Fabbisogno	Priorità/ Focus Area: Diretta	Priorità/ Focus Area: Indiretta	Obiettivi trasversali: Ambiente	Obiettivi trasversali: Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	Obiettivi trasversali: Innovazione
Competenze per migliorare la gestione del ciclo della risorsa idrica e delle acque reflue	interventi volti alla difesa dell'ambiente e del territorio con particolare riferimento a tematiche quali: uso efficiente dell'acqua irrigua, protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati e fitofarmaci, gestione dei reflui zootecnici, gestione fertilizzanti e prodotti fitosanitari, diffusione di sistemi fitodepurativi.	F16	1a 1c	2a 4b 5a	X	X	X

Competenze per l'introduzione di pratiche agro-climatico-ambientali e silvoambientali sostenibili per la corretta gestione del suolo	adozione di interventi volti alla difesa dell'ambiente e del territorio con particolare riferimento a tematiche quali: riduzione di emissioni climalteranti, tecniche di agricoltura conservativa, uso di biomasse, biogas e compost, riduzione dell'erosione del suolo, conservazione sostanza organica.	F17	1a 1c	4a 4b 4c 5e	X	X	X
Competenze per introdurre metodi colturali di contrasto al degrado del territorio	protezione, gestione e miglioramento della biodiversità negli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura con particolare riferimento alle tematiche relative a: tecniche di agricoltura conservativa, riduzione dell'erosione del suolo, mantenimento della fertilità dei terreni, salvaguardia della biodiversità.	F18	1a 1c	4c	X	X	X
Competenze per ridurre il fabbisogno energetico nelle aree rurali	introduzione di pratiche agricole a basso impatto e le opportunità offerte dall'efficientamento energetico	F19	1a 1c	5b	X	X	X
Competenze per produrre energia rinnovabile su base individuale e collettiva	sostegno alla creazione e lo sviluppo di attività non agricole relative alle opportunità legate alle filere bioenergetiche.	F20	1a 1c	5c 6a	X	X	X
Competenze per aumentare la capacità di sequestro del carbonio	diffusione di pratiche agronomiche conservative, come sovesci, semina su sodo, minime lavorazioni del terreno, erbai, eliminazione dell'uso dei pesticidi e dei concimi chimici, minor concentrazione di capi bestiame per ettaro che contribuiscono alla riduzione di CO2.	F21	1a 1c	5d 5e	X	X	X
Competenze per favorire la gestione forestale attiva anche in un'ottica di filiera	introduzione di innovazioni di processo, di prodotto e di servizio che assicurino sbocchi di mercato innovativi ed alternativi anche attraverso la diffusione dei sistemi di certificazione forestale ed ecocertificazione	F22	1a 1c	2a 5c 6a	X	X	X
Competenze per gestire i processi di diversificazione del reddito in agricoltura nelle aree rurali	uso delle TIC e di internet, diversificazione dell'offerta in settori "contigui" (fattorie e orti sociali, green job, turismo rurale,...) che costituiscono uno dei principali vincoli allo sviluppo economico e sociale e la modernizzazione dei sistemi territoriali e per il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni nelle aree rurali.	F23	1a 1c	6a 6c	X	-	X
Competenze per migliorare l'utilizzo degli strumenti offerti dal web nelle aree rurali	uso delle TIC e di internet, che costituiscono uno dei principali vincoli allo sviluppo economico e sociale e la modernizzazione dei sistemi territoriali e per il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni nelle aree rurali.	F25	1a 1c	6c	-	-	X

tabella descrizione tematiche specifiche 1.1.1 -parte 2

Tale tipologia di intervento potrà essere attivata anche nelle modalità della "progettazione integrata" e/o "progettazione collettiva", come previsto nel Capitolo 8.1 del PSR

8.2.1.3.1.2.Tipo di sostegno

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale ~~sulla spesa di formazione~~.

8.2.1.3.1.3.1Collegamenti con altre normative

La tipologia di intervento è attuata in coerenza con le seguenti normative:

- Reg. (UE) n. 1306/2013, Titolo II, Capo II, Articolo 30
- Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014)
- Direttiva 2009/128/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 150/2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"
- DM. 22.01.2014 (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

- Accordo Stato – Regioni del 8 marzo 2008 relativo all'accreditamento delle strutture formative
- D.M. 29 novembre 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione criteri generali per l'accreditamento
- Dlgs 10 settembre 2003 n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e ss.mm.ii.
- Legge Quadro 845/78 e smi (legge-quadro in materia di formazione professsionale)
- Legge Regionale n. 14/09 "Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro" e smi
- CIRCOLARE 2 febbraio 2009 , n. 2 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

8.2.1.3.1.4.Beneficiari

Soggetti pubblici e privati fornitori di servizi di formazione e trasferimento di conoscenze riconosciuti idonei per capacità ed esperienza. Il processo di riconoscimento di idoneità è aperto ad ogni soggetto che ne faccia richiesta.

8.2.1.3.1.5.Costi ammissibili

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 Reg. 1303/13, il costo sostenuto per fornire una determinata ora di formazione sarà pari al costo ammissibile determinato in conformità alle norme sugli appalti pubblici ed inserito nel contratto.

~~Rispetto di quanto previsto dall'art. 65 del reg. 1303/13. Verranno~~ Le spese che direttamente e indirettamente potranno far parte, ove pertinenti, del prezzo "ora di formazione/allievo" formulato in sede di gara sono:~~rimborsate, previa rendicontazione, le spese sostenute a norma della lettera a) e c) del paragrafo 1 dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013, nei limiti e secondo le procedure stabilite nei bandi e negli atti Regionali di attuazione~~

~~In particolare sono ammissibili le spese riguardanti:~~

• spese per attività di progettazione e~~,~~ coordinamento~~ entro il limite del 5% dell'importo della spesa ammessa~~;

• compensi del personale docente e non docente;

• spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente;

• spese di affitto immobili utilizzati per le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze;

• noleggio ed uso dei macchinari e delle attrezzature necessarie alle attività;

• spese di hosting per i servizi di e-learning;

• spese di elaborazione e produzione di supporti didattici, pubblicazioni, opuscoli, schede tecniche

direttamente usate nello specifico corso di formazione;

• spese di promozione e pubblicizzazione delle iniziative;

• acquisti materiale di consumo;

• ~~•~~ spese generali (funzionamento)

• spese viaggi e soggiorno dei partecipanti

8.2.1.3.1.6.Condizioni di ammissibilità

Soggetti indicati nel paragrafo “beneficiari" dotati di personale, attrezzature e strutture adeguate alla realizzazione dei servizi di formazione e trasferimento di conoscenze che garantiscano la qualità del servizio da fornire in relazione all’attività svolta. Il personale, qualificato e aggiornato, è in possesso di esperienza pluriennale acquisita nella gestione diretta di interventi a valere sui fondi comunitari in agricoltura.

Per i soggetti “beneficiari" la procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici.

In linea con l'AdP, la concessione di eventuali contratti in house, la cui procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici, avverrà solo a seguito di una valutazione delle migliori offerte di mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

Solo dopo aver accertato che l’affidamento in house è più conveniente rispetto al ricorso al mercato, per la legittimità dello stesso è necessario che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalle direttive comunitarie.

In ogni caso, la Regione si avvale esclusivamente di Enti regionali che svolgono un'attività di almeno l’80% ~~prevalente~~ a favore della Regione medesima e sui quali attua comunque un controllo analogo.

I soggetti beneficiari che erogano il servizio non devono trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, ed in particolare sono esclusi organismi e tecnici che svolgano a qualunque titolo attività di gestione e controllo dei procedimenti amministrativi finalizzati all’erogazione di aiuti pubblici in agricoltura e nel settore dello sviluppo rurale.

Inoltre si applica l’art 49 del Reg 1305/13.

Per le operazioni i cui destinatari del servizio non rientrano nel campo di applicazione dell’art 42 del TFEU, operanti come imprese nel settore forestale o **microimprese o piccole e medie imprese** in ambito rurale, sarà di applicazione il regime SA.44612 (2016/XA) esentato ai sensi degli articoli 38 e 47 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione.

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime in questione le imprese in difficoltà, così come definite **dall'articolo 2, punto 14**, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 il destinatario prima dell’erogazione del servizio deve presentare domanda in conformità con lo stesso articolo. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

~~non sono ammesse ai benefici della misura:~~

~~le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;~~

~~le imprese in difficoltà così come definite dall'art. 4, punto 14 del reg (UE) n. 702/2014~~

~~Inoltre il destinatario prima dell'erogazione del servizio deve presentare domanda scritta di aiuto. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività.~~

È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.

8.2.1.3.1.7.Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, in caso di affidamento esterno del servizio, saranno definiti in maniera dettagliata dopo l'approvazione del programma, sottoposti all'approvazione del Comitato di Sorveglianza, e riconducibili a:

- caratteristiche del beneficiario in termini di capacità (personale, attrezzature e strutture idonee al servizio richiesto) ed esperienze in relazione al servizio richiesto;
- rispondenza ai fabbisogni e coerenza con le Focus area di riferimento e agli obiettivi trasversali (cfr. tabella "Descrizione tematiche specifiche 1.1");
- conformità alle tematiche trattate dal progetto ai fabbisogni e alle Focus Area del programma dettagliate nel Catalogo delle competenze;
- qualità tecnica del progetto: completezza e esaustività rispetto agli obiettivi prefissati;
- congruità e convenienza economica del progetto.

8.2.1.3.1.8.Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per le attività agricole l'intensità massima dell'aiuto è pari al 100% ~~delle spese sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari~~ del costo del servizio. Per le attività forestali e per le PMI operanti in ambito rurale si applica quanto previsto regime SA.44612 (2016/XA)~~dal Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47~~ e precisamente:

- settore forestale: intensità di aiuto 100% del costo del servizio ~~dei costi ammissibili~~
- PMI in ambito rurale: 60 % del costo del servizio ~~dei costi ammissibili~~ nel caso delle medie imprese
- 70 % del costo del servizio ~~dei costi ammissibili~~ nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.

Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e dopo l'approvazione del PSR 2014-2020.

8.2.1.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.1.9.1.Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

~~R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati; Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede la scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.~~

R 2 – Ragionevolezza dei costi- ~~La tipologia di intervento prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità~~ – il rischio attiene sia alla definizione della base d'asta per le procedure di gara che alla corretta valutazione delle offerte economiche

R3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica ~~– La stessa amministrazione può essere beneficiaria e autorità di gestione ciò comporta il potenziale rischio di un conflitto di interessi.~~

Essendo un servizio immateriale vi è il rischio della mancata rispondenza tra il servizio richiesto e quello effettivamente realizzato

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti ~~da parte dei beneficiari~~ pubblici

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.~~–~~

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

~~R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori nonchè alla verifica del doppio finanziamento.~~

R10 – Rischio di sovra-compensazione degli interventi: il contributo riconosciuto per l'attuazione della misura potrebbe cumularsi con altre fonti di finanziamento pubblico.

8.2.1.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

~~M1 – Se l'operazione viene realizzata da beneficiari privati per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità al fine di una sana gestione finanziaria ed ottenere il miglior rapporto qualità – prezzo. Saranno predisposti documenti di orientamento a cui dovranno attenersi i beneficiari, in relazione ai criteri ed alle modalità di selezione dei fornitori. I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e/o ad utilizzare prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti pubblici. Tutti i beneficiari saranno informati sulle conseguenze derivanti dalla mancata applicazione, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici.~~

~~M 2 – Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.~~

M2 Per garantire la ragionevolezza dei costi si procederà a definire la base d'asta attraverso l'adozione di una procedura che tenga conto della tipologia dei servizi richiesti e dei dati di costo ad essi riferiti. In fase di aggiudicazione saranno verificate le eventuali offerte anomale per garantire un giusto rapporto qualità/prezzo.

M3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica ~~– Il sistema di gestione e controllo individuerà una struttura organizzativa per lo svolgimento delle attività di controllo diversa e funzionalmente indipendente dalla struttura organizzativa che assume la competenza per la realizzazione del progetto.~~ Verranno adottate idonee procedure e specifiche check-list volte ad assicurare che i servizi siano stati effettivamente resi e siano conformi a quanto previsto nel contratto.

M 4 – Per garantire~~-~~ la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare ~~i beneficiari pubblici e~~ i funzionari responsabili nelle relative verifiche anche attraverso l'adozione di azioni formative ad hoc.

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura ;

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

~~M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi:~~

~~- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;~~

~~-Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo con particolare attenzione alle verifiche per evitare il doppio finanziamento, alle modalità e~~

~~agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.~~

M10 – A fronte della criticità rielvata per limitare il rischio di doppio finanziamento, in sede di liquidazione delle domande di pagamento, saranno effettuate puntuali verifiche attraverso le banche dati regionali.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.1.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania -ll'indirizzo web:

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.1.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Il beneficiario deve disporre di personale in possesso di comprovata competenza e professionalità in funzione delle attività di formazione e trasferimento di competenze. In particolare, il personale deve possedere una specifica competenza tecnica e scientifica rispetto alle discipline interessate. Le competenze dovranno, in ogni caso, essere documentate in appositi curriculum, dai quali risultino il percorso scolastico e formativo, l'esperienza professionale maturata e le attività svolte nell'ambito di iniziative di formazione e trasferimento di competenze.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente in quanto l’attività non è prevista nel tipo di operazione.

8.2.1.3.2. 1.2.1 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

Sottomisura:

- 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

8.2.1.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Gli interventi afferenti a questa tipologia di intervento si aplicano all'intero territorio regionale e riguardano:

- realizzazione di azioni di trasferimento delle conoscenze attraverso attività dimostrative sessione pratica per illustrare una tecnologia, l'uso di un macchinario nuovo o significativamente migliorato, di un nuovo metodo di protezione delle colture o di una tecnica di produzione specifica (giornate dimostrative in campo, presso aziende o enti di ricerca ecc.);
- azioni di informazione riguardanti l'agricoltura, la silvicoltura e la gestione delle PMI, al fine di trasferire al gruppo target conoscenze rilevanti per il loro lavoro (pubblicazioni tematiche e/o specialistiche diffuse, incontri informativi, convegni, seminari divulgativi, partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni, newsletter, materiale informativo).

Le attività sono rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, e agli addetti (operai agricoli e forestali) dei gestori del territorio sia pubblici (Enti gestori delle Aree Protette e delle Aree Natura 2000, Consorzi di Bonifica e Consorzi Irrigui, Amministrazioni Provinciali, Città Metropolitane, Amministrazioni Comunali, Comunità Montane) che privati, che operano nel campo della gestione del territorio rurale e delle sue risorse primarie, potenzialmente eleggibili quali beneficiari di altre misure del Programma di Sviluppo Rurale, e agli altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali.

Nella scelta dei partecipanti sarà data priorità a coloro che hanno avuto approvato il finanziamento su altre misure del PSR 2014-2020 se coerenti con i contenuti delle attività da realizzare.

La sottomisura contribuisce in maniera diretta alla priorità 1 per la focus area 1.a e 1.c e indirettamente alle altre focus sulle tematiche specifiche nonché ai fabbisogni di seguito riportati nella tabella "Descrizione tematiche specifiche 1.2".

Tabella Descrizione tematiche specifiche 1.2 - Parte prima

Ambito di intervento	**Tematiche specifiche:** Attività dimostrative e azioni d'informazione per accrescere le conoscenze degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali su:	Fabbisogno	Priorità/ Focus Area		Obiettivi trasversali		
			Diretta	Indiretta	Ambiente	Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	Innovazione
Conoscenze per sviluppare prodotti e processi innovativi	aspetti tecnici e tecnologici più "evoluti" (marketing e comunicazione; sviluppo nuovi prodotti/processi, ecc.) ed in relazione alle nuove opportunità commerciali connesse all'utilizzo delle tecnologie digitali	F1	1a 1c		X	X	X
Conoscenze professionali, con particolare riferimento ai giovani potenziali beneficiari del PSR Campania, per migliorare la gestione imprenditoriale dell'azienda	incremento della redditività e sostenibilità dei processi produttivi (innovazioni di prodotto e di processo, valorizzazione di sottoprodotti, scarti e acque di processo dell'industria alimentare, competitività, innovazione, marketing, gestione aziendale, agricoltura di precisione, energie rinnovabili, etc.)	F2	1a 1c	1c	X	X	X
Conoscenze per migliorare le performance economiche	adozione di sistemi di certificazione di prodotto, di processo con sbocchi di mercato innovativi e al rinnovamento tecnologico attraverso l'introduzione delle TIC	F3	1a 1c	2a 3a 6a	X	X	X
Conoscenze per aumentare i processi di diversificazione dei redditi agricoli	sviluppo e/o all'avviamento di nuove attività e la diversificazione di quelle esistenti, anche al fine di migliorarne la sostenibilità, attraverso l'introduzione di nuovi prodotti e processi.	F4	1a 1c	2a 6a	X	X	X
Conoscenze per favorire i processi di aggregazione tra le imprese di piccole dimensioni	i vantaggi competitivi legati ai processi di aggregazione dell'offerta.	F5	1a 1c	3a			X
Conoscenze per favorire l'integrazione orizzontale e verticale delle filiere agroalimentari e forestali	la diffusione dei processi di rilocalizzazione dei circuiti di produzione e consumo per recuperare valore a favore del settore primario attravesro l'integrazione di filiera sia orizzontale che verticale sia sullo sviluppo delle filiere corte e mercati locali	F6	1a 1c	3a	X		X
Conoscenze per valorizzare la qualità dei prodotti/processi agroalimentari e forestali	incremento della produzione certificata (con particolare riferimento alle filiere forestali) e della produzione con metodo biologico.	F7	1a 1c	2a 3a 6a	X	X	X
Conoscenze dei giovani potenziali beneficiari delle misure del PSR Campania per introdurre sistemi di gestione manageriale dell'azienda agricola e forestale	competenze manageriali necessarie alla gestione dell'azienda agricola e forestale per i giovani imprenditori	F9	1a 1c	2b			X
Conoscenze per migliorare l'utilizzo dei sottoprodotti delle aziende agricole e forestali in termini economici	produzione di risorse biologiche rinnovabili e la trasformazione di tali risorse e dei flussi di rifiuti in prodotti a valore aggiunto quali alimenti, mangimi, bioprodotti e bioenergie (PSIR)	F12	1a 1c	4a 4b 4c	X		X
Conoscenze per introdurre pratiche agricole e silvicole sostenibili	sviluppo di pratiche agricole a basso impatto ambientale e a ripensare in termini innovativi la gestione del patrimonio forestale attraverso interventi volti alla protezione, gestione e igloramento della biodiversità negli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	F13	1a 1c	4a	X	X	X
Conoscenze per valorizzare il paesaggio rurale tipico	pianificazione del paesaggio rurale.	F14	1a 1c	4a	X		X
Conoscenze per prevenire i rischi (idrogeologico, erosione), fitopatie coltivazioni, incendi boschivi	difesa dell'ambiente , del territorio e della salute pubblica, con particolare riferimento a tematiche quali prevenzione e lotta alle fitopatie nelle aree boscate	F15	1a 1c	4a 4c	X	X	X

Tabella "Descrizione tematiche specifiche 1.2" - parte prima

Ambito di intervento	Tematiche specifiche: Attività dimostrative e azioni d'informazione per accrescere le conoscenze degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali su:	Fabbisogno	Diretta	Indiretta	Ambiente	Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	Innovazione
Conoscenze per migliorare le performance economiche	adozione di sistemi di certificazione di prodotto, di processo con sbocchi di mercato innovativi e al rinnovamento tecnologico attraverso l'introduzione delle TIC	F3	1a 1c	2a 3a 6a	X	X	X
Conoscenze per aumentare i processi di diversificazione dei redditi agricoli	sviluppo e/o all'avviamento di nuove attività e la diversificazione di quelle esistenti, anche al fine di migliorarne la sostenibilità, attraverso l'introduzione di nuovi prodotti e processi.	F4	1a 1c	2a 6a	X	X	X
Conoscenze per favorire i processi di aggregazione tra le imprese di piccole dimensioni	i vantaggi competitivi legati ai processi di aggregazione dell'offerta.	F5	1a 1c	3a	-	-	X
Conoscenze per favorire l'integrazione orizzontale e verticale delle filiere agroalimentari e forestali	la diffusione dei processi di rilocalizzazione dei circuiti di produzione e consumo per recuperare valore a favore del settore primario attravesro l'integrazione di filiera sia orizzontale che verticale sia sullo sviluppo delle filiere corte e mercati locali	F6	1a 1c	3a	X	-	X
Conoscenze per valorizzare la qualità dei prodotti/processi agroalimentari e forestali	incremento della produzione certificata (con particolare riferimento alle filiere forestali) e della produzione con metodo biologico.	F7	1a 1c	2a 3a 6a	X	X	X
Conoscenze dei giovani potenziali beneficiari delle misure del PSR Campania per introdurre sistemi di gestione manageriale dell'azienda agricola e forestale	competenze manageriali necessarie alla gestione dell'azienda agricola e forestale per i giovani imprenditori	F9	1a 1c	2b	-	-	X
Conoscenze per migliorare l'utilizzo dei sottoprodotti delle aziende agricole e forestali in termini economici	produzione di risorse biologiche rinnovabili e la trasformazione di tali risorse e dei flussi di rifiuti in prodotti a valore aggiunto quali alimenti, mangimi, bioprodotti e bioenergie (PSIR)	F12	1a 1c	4a 4b 4c	X	-	X
Conoscenze per introdurre pratiche agricole e silvicole sostenibili	sviluppo di pratiche agricole a basso impatto ambientale e a ripensare in termini innovativi la gestione del patrimonio forestale attraverso interventi volti alla protezione, gestione e iglioramento della biodiversità negli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	F13	1a 1c	4a	X	X	X
Conoscenze per valorizzare il paesaggio rurale tipico	pianificazione del paesaggio rurale.	F14	1a 1c	4a	X		X
Conoscenze per prevenire i rischi (idrogeologico, erosione), fitopatie coltivazioni, incendi boschivi	difesa dell'ambiente , del territorio e della salute pubblica, con particolare riferimento a tematiche quali prevenzione e lotta alle fitopatie nelle aree boscate	F15	1a 1c	4a 4c	X	X	X

tabella descrizione tematiche specifiche 1.2.1 - parte 1

Tale tipologia di intervento potrà essere attivata anche nelle modalità della "progettazione integrata" e/o de "progettazione collettiva", come previsto nel Capitolo 8.1 del PSR

Tabella Descrizione tematiche specifiche 1.2 - Parte seconda

Ambito di Intervento	**Tematiche specifiche:** Attività dimostrative e azioni d'informazione per accrescere le conoscenze degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali su:	Fabbisogno	Priorità/ Focus Area		Obiettivi trasversali		
			Diretta	Indiretta	Ambiente	Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	Innovazione
Conoscenze per migliorare la gestione del ciclo della risorsa idrica e delle acque reflue	interventi volti alla difesa dell'ambiente e del territorio con particolare riferimento a tematiche quali: uso efficiente dell'acqua irrigua, protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati e fitofarmaci, gestione dei reflui zootecnici, gestione fertilizzanti e prodotti fitosanitari, diffusione di sistemi	F16	1a 1c	2a 4b 5a	X	X	X
Conoscenze per l'introduzione di pratiche agro-climatico-ambientali e silvoambientali sostenibili per la corretta gestione del suolo	adozione di interventi volti alla difesa dell'ambiente e del territorio con particolare riferimento a tematiche quali: riduzione di emissioni climalteranti, tecniche di agricoltura conservativa, uso di biomasse, biogas e compost, riduzione dell'erosione del suolo, conservazione sostanza organica.	F17	1a 1c	4a 4b 4c 5e	X	X	X
Conoscenze per introdurre metodi colturali di contrasto al degrado del territorio	protezione, gestione e miglioramento della biodiversità negli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura con particolare riferimento alle tematiche relative a: tecniche di agricoltura conservativa, riduzione dell'erosione del suolo, mantenimento della fertilità dei terreni, salvaguardia della biodiversità.	F18	1a 1c	4c	X	X	X
Conoscenze per ridurre il fabbisogno energetico nelle aree rurali	introduzione di pratiche agricole a basso impatto e le opportunità offerte dall'efficientamento energetico	F19	1a 1c	6a	X	X	X
Conoscenze per produrre energia rinnovabile su base individuale e collettiva	sotegno alla creazione e lo sviluppo di attività non agricole relative alle opportunità legate alle filere bioenergetiche.	F20	1a 1c	5c 6a	X	X	X
Conoscenze per aumentare la capacità di sequestro del carbonio	diffusione di pratiche agronomiche conservative, come sovesci, semina su sodo, minime lavorazioni del terreno, erbai, eliminazione dell'uso dei pesticidi e dei concimi chimici, minor concentrazione di capi bestiame per ettaro che contribuiscono alla riduzione di CO_2.	F21	1a 1c	5d 5e	X	X	X
Conoscenze per favorire la gestione forestale attiva anche in un'ottica di filiera	introduzione di innovazioni di processo, di prodotto e di servizio che assicurino sbocchi di mercato innovativi ed alternativi anche attraverso la diffusione dei sistemi di certificazione forestale ed ecocertificazione	F22	1a 1c	2a 5c 6a	X	X	X
Conoscenze per gestire i processi di diversificazione del reddito in agricoltura nelle aree rurali	uso delle TIC e di internet, diversificazione dell'offerta in settori "contigui" (fattorie e orti sociali, green job, turismo rurale,...) che costituiscono uno dei principali vincoli allo sviluppo economico e sociale e la modernizzazione dei sistemi territoriali e per il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni nelle aree rurali.	F23	1a 1c	6a	X		X

tabella descrizione tematiche specifiche 1.2.1 - parte 2

8.2.1.3.2.2. Tipo di sostegno

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale.

8.2.1.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La tipologia di intervento è attuata in coerenza con le seguenti normative:

- Reg. (UE) n. 1306/2013, Titolo II, Capo II, Articolo 30
- Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014).
- Direttiva 2009/128/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 150/2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"
- DM n. 180 del 23 gennaio 2015. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE

1306/13 (regolamento orizzontale)

- DM. 22.01.2014 (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)
- CIRCOLARE 2 febbraio 2009 , n. 2 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

8.2.1.3.2.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati fornitori di servizi di attività dimostrative e azioni di informazione selezionati con procedure di evidenza pubblica dalla Regione Campania per capacità ed esperienza, dotati di personale qualificato e con regolare formazione

8.2.1.3.2.5. Costi ammissibili

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 Reg. 1303/13, il costo sostenuto per fornire una determinata attività di informazione o azione dimostrativa sarà pari al costo ammissibile determinato in conformità alle norme sugli appalti pubblici ed inserito nel contratto.

Le spese che direttamente e indirettamente potranno far parte, ove pertinenti, del prezzo del servizio di attività dimostrative e azioni di informazione formulato in sede di gara sono:~~Le spese verranno riconosciute solo se chiaramente collegate alle attività dimostrative e alle azioni di informazione e realizzate in conformità a quanto previsto all'articolo 45 del Reg. UE n. 1305/2013~~

~~Verranno riconosciute:~~

- spese per attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni;
- partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni;
- realizzazione di convegni, seminari divulgativi, incontri informativi
- spese per i compensi dei relatori (esperto, divulgatore, addetto alle operazioni dimostrative ecc.) comprese le relative spese di trasferta;
- noleggio mezzi di trasporto, strumenti didattici e informatici, macchine e strumenti dimostrativi;
- utilizzo strutture esterne;
- costi d'investimento strettamente correlati e in quota parte, alle attività di dimostrazione e realizzati in conformità a quanto previsto all'articolo 45 del Reg. UE n. 1305/2013.
- coordinamento organizzativo~~: max 5% del totale dei costi~~;
- realizzazione e diffusione materiale informativo (pubblicazioni specialistiche, bollettini e newsletter, ecc.);
- spese generali (funzionamento) ~~entro il limite dell'importo della spesa ammessa a rendicontazione e così come definito nel capitolo 8.1~~

8.2.1.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammessi a contributo i soggetti indicati nel paragrafo "beneficiari" dotati di personale, attrezzature e strutture adeguate alla realizzazione dei servizi di attività dimostrative e azioni di informazione che garantiscano la qualità del servizio da fornire in relazione all'attività svolta. Il

personale, qualificato e aggiornato, è in possesso di esperienza pluriennale acquisita nella gestione diretta di interventi a valere sui fondi comunitari in agricoltura. Per i soggetti la procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici.

In linea con l'AdP, la concessione di eventuali contratti in house, la cui procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici, avverrà solo a seguito di una valutazione delle migliori offerte di mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

Solo dopo aver accertato che l'affidamento in house è più conveniente rispetto al ricorso al mercato, per la legittimità dello stesso è necessario che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalle direttive comunitarie.

In ogni caso, la Regione si avvale esclusivamente di Enti regionali che svolgono un'attività di almeno l'80% ~~prevalente~~ a favore della Regione medesima e sui quali attua comunque un controllo analogo

Inoltre si applica l'art 49 del Reg 1305/13.

I soggetti beneficiari che erogano il servizio non devono trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, ed in particolare sono esclusi organismi e tecnici che svolgano a qualunque titolo attività di gestione e controllo dei procedimenti amministrativi finalizzati all'erogazione di aiuti pubblici in agricoltura e nel settore dello sviluppo rurale.

Per le operazioni i cui destinatari del servizio non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFEU, operanti come imprese nel settore forestale o **microimprese o piccole e medie imprese** in ambito rurale, sarà di applicazione il regime SA.44612 (2016/XA) esentato ai sensi degli articoli 38 e 47 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione.

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime in questione le imprese in difficoltà, così come definite **dall'articolo 2, punto 14**, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 il destinatario prima dell'erogazione del servizio deve presentare domanda in conformità con lo stesso articolo. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati. Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.~~non sono ammesse ai benefici della misura:~~

- ~~le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;~~
- ~~le imprese in difficoltà così come definite dall'art. 4, punto 14 del reg (UE) n. 702/2014~~

~~Inoltre il destinatario prima dell'erogazione del servizio deve presentare domanda scritta di aiuto. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività.~~

È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.

8.2.1.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in maniera dettagliata dopo l'approvazione del programma e sottoposti all'approvazione del Comitato di Sorveglianza e sono riconducibili a:

- caratteristiche del beneficiario in termini di capacità (personale, attrezzature e strutture idonee al servizio richiesto, ecc.) ed esperienze in relazione al servizio richiesto;
- rispondenza ai fabbisogni e coerenza con le Focus area di riferimento e agli obiettivi trasversali (cfr. tabella "Descrizione tematiche specifiche 1.2");
- conformità alle tematiche trattate dal progetto ai fabbisogni e alle Focus Area del programma dettagliate nel Catalogo delle competenze;
- qualità tecnica del progetto: completezza e esaustività rispetto agli obiettivi prefissati:
- congruità e convenienza economica del progetto.

8.2.1.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per le attività agricole l'intensità massima dell'aiuto è pari al 100% del costo del servizio ~~delle spese sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari~~. Per le attività forestali e per le PMI operanti in ambito rurale si applica quanto previsto dal regime SA.44612 (2016/XA)~~Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47~~ e precisamente:

- settore forestale: intensità di aiuto 100% del costo del servizio ~~dei costi ammissibili~~
- PMI in ambito rurale: 60 % del costo del servizio ~~dei costi ammissibili~~ nel caso delle medie imprese

70 % del costo del servizio ~~dei costi ammissibili~~ nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.

~~Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e dopo l'approvazione del PSR 2014-2020.~~

8.2.1.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

~~R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati; Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede la scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.~~

R 2 – Ragionevolezza dei costi- ~~La tipologia di intervento prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di~~

~~congruità~~ – il rischio attiene sia alla definizione della base d'asta per le procedure di gara che alla corretta valutazione delle offerte economiche

R3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica ~~- La stessa amministrazione può essere beneficiaria e autorità di gestione ciò comporta il potenziale rischio di un conflitto di interessi.~~ Essendo un servizio anche immateriale vi è il rischio della mancata rispondenza tra il servizio richiesto e quello effettivamente realizzato

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti ~~da parte dei beneficiari~~ pubblici

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti -

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

~~R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori nonchè alla verifica del doppio finanziamento.~~

R10 – Rischio di sovra-compensazione degli interventi: il contributo riconosciuto per l'attuazione della misura potrebbe cumularsi con altre fonti di finanziamento pubblico.

8.2.1.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

~~M1 – Se l'operazione viene realizzata da beneficiari privati per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità al fine di una sana gestione finanziaria ed ottenere il miglior rapporto qualità – prezzo. Saranno predisposti documenti di orientamento a cui dovranno attenersi i beneficiari, in relazione ai criteri ed alle modalità di selezione dei fornitori. I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e/o ad utilizzare prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti pubblici. Tutti i beneficiari saranno informati sulle conseguenze derivanti dalla mancata applicazione, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici.~~

~~M 2– Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.~~ M2 Per garantire la ragionevolezza dei costi si procederà a definire la base d'asta attraverso l'adozione di una procedura che tenga conto della tipologia dei servizi richiesti e dei dati di costo ad essi riferiti. In fase di aggiudicazione/affidamento saranno verificate le eventuali offerte anomale per garantire un giusto rapporto qualità/prezzo

M3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica - ~~Il sistema di gestione e controllo~~

~~individuerà una struttura organizzativa per lo svolgimento delle attività di controllo diversa e funzionalmente indipendente dalla struttura organizzativa che assume la competenza per la realizzazione del progetto.~~ Verranno adottate idonee procedure e specifiche check-list volte ad assicurare che i servizi siano stati effettivamente resi e siano conformi a quanto previsto nel contratto

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare ~~i beneficiari pubblici e~~ i funzionari responsabili nelle relative verifiche~~.~~ anche attraverso l'adozione di azioni formative ad hoc

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura ;

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

~~M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi:~~

~~- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;~~

~~-Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo con particolare attenzione alle verifiche per evitare il doppio finanziamento, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.~~

M10 – A fronte della criticità rielvata per limitare il rischio di doppio finanziamento, in sede di liquidazione delle domande di pagamento, saranno effettuate puntuali verifiche attraverso le banche dati regionali.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.1.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web:

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che

eseguirà i controlli.

8.2.1.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.1.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Il beneficiario deve disporre di personale in possesso di comprovata competenza e professionalità in funzione delle attività di trasferimento di conoscenze. In particolare, il personale deve possedere una specifica competenza tecnica e scientifica rispetto alle discipline interessate. Le competenze dovranno, in ogni caso, essere documentate in appositi curriculum, dai quali risultino il percorso scolastico e formativo, l'esperienza professionale maturata e le attività svolte nell'ambito di iniziative di trasferimento di conoscenze.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente in quanto l'attività non è prevista nel tipo di operazione.

8.2.1.3.3. 1.3.1 visite aziendali

Sottomisura:

- 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

8.2.1.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento è finalizzata a sostenere programmi di visite aziendali di breve durata (da 1 a 7 giorni) anche in base a quanto previsto nel Catalogo delle competenze. Mira ad accrescere le conoscenze /informazioni, su buone pratiche aziendali tramite la conoscenza diretta del partecipante di un'altra realtà imprenditoriale in ambito UE anche al fine di confrontarsi sui metodi e sulle tecnologie di produzione agricola e forestale sostenibili, sui vantaggi legati alla diversificazione aziendale, sullo sviluppo di nuove opportunità commerciali e nuove tecnologie nonché sul miglioramento della resilienza delle foreste.

Le attività sono rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, e agli addetti (operai agricoli e forestali) dei gestori del territorio sia pubblici (Enti gestori delle Aree Protette e delle Aree Natura 2000, Consorzi di Bonifica e Consorzi Irrigui, Amministrazioni Provinciali, Città Metropolitane, Amministrazioni Comunali, Comunità Montane) che privati, che operano nel campo della gestione del territorio rurale e delle sue risorse primarie, potenzialmente eleggibili quali beneficiari di altre misure del Programma di Sviluppo Rurale, e agli altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali.

Nella scelta dei partecipanti sarà data priorità a coloro che hanno avuto approvato il finanziamento su altre misure del PSR 2014-2020 se coerenti con i contenuti delle attività da realizzare.

L'obiettivo concreto è quello di creare un sistema capace di soddisfare le reali esigenze degli operatori rurali in coerenza con i maggiori fabbisogni della Regione Campania (in particolare ai sensi dell'art. 28 (4) del reg. (UE) n. 1305/2013) anche avvalendosi di percorsi e metodologie di formazione più partecipate che vanno al di là della convenzionale e mera trasposizione di informazioni.

La tipologia di intervento contribuisce in maniera diretta alla priorità 1 per la focus area "1a" e "1c" e indirettamente alle altre focus sulle tematiche specifiche nonché ai fabbisogni come di seguito riportati nella tabella "Descrizione tematiche specifiche 1.3":

Nell'ambito delle tematiche individuate la Regione Campania attiva le iniziative coerenti con il "Catalogo competenze" costruito attraverso un percorso partecipato con gli stakehoder territoriali che sviluppa in dettaglio i fabbisogni in termini di esigenze di formazione, informazione, e visite.

Gli interventi sono attuati tramite progetti presentati in risposta a specifici avvisi pubblici regionali che specificano, in relazione all'obiettivo delle Focus Area, le tematiche dettagliate nel Catalogo le competenze, le tipologie di azioni ammissibili, le modalità di presentazione dei progetti e i criteri di selezione.

Il trasferimento delle conoscenze/informazioni delle migliori pratiche e/o tecnologie agricole e silvicole sostenibili, pratiche di diversificazione agricola, sviluppo di nuove opportunità commerciali e nuove tecnologie, miglioramento della resilienza nelle foreste sarà realizzato, anche in base a quanto previsto nel Catalogo delle competenze, con programmi di visite aziendali che avranno una durata non superiore a sette giorni.

Ambiti di intervento (ai sensi dell'art. 3 Reg. Attuazione 807)	Tematiche specifiche: Programmi di visite aziendali agricole e forestali di breve durata per accrescere la base di conoscenze/informazioni degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali delle migliori prassi relative a:	Fabbisogno	Priorità/ Focus Area		Obiettivi trasversali		
			Diretta	Indiretta	Ambiente	Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	Innovazione
Pratiche e/o tecnologie agricole e silvicole sostenibili	metodi di produzione agricoli e silvicoli per l'uso efficiente delle risorse e le prestazioni ambientali, contribuendo nel contempo a rendere sostenibile l'economia rurale	F2	1a 1c		X	X	X
		F16	1a 1c	5a	X	X	X
Sviluppo di nuove opportunità commerciali e nuove tecnologie	metodi di produzione agricoli e silvicoli per aumentare la competitività dell'economia rurale attraverso l'adozione dei sistemi di certificazione e l'introduzione delle TIC	F3	1a 1c	2a 3a 6a	X	X	X
Diversificazione agricola	metodi di produzione agricoli e silvicoli per aumentare la competitività dell'economia rurale attraverso l'introduzione di nuovi prodotti e processi	F4	1a 1c	2a 6a	X	X	X
Miglioramento della resilienza delle foreste	metodi di produzione agricoli e silvicoli a basso impatto	F13	1a 1c	4a	X	X	X

Ambiti di intervento (ai sensi dell'art. 3 Reg. Attuazione 807)	Tematiche specifiche: Programmi di visite interaziendali e forestali di breve durata per accrescere la base di conoscenze/informazioni degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali delle migliori prassi relative a:	Fabbisogno	Priorità/ Focus Area		Obiettivi trasversali		
			Diretta	Indiretta	Ambiente	Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	Innovazione
Pratiche e/o tecnologie agricole e silvicole sostenibili	metodi di produzione agricoli e silvicoli per l'uso efficiente delle risorse e le prestazioni ambientali, contribuendo nel contempo a rendere sostenibile l'economia rurale	F16	1a 1c	5a	X	X	X
Sviluppo di nuove opportunità commerciali e nuove tecnologie	metodi di produzione agricoli e silvicoli per aumentare la competitività dell'economia rurale attraverso l'adozione dei sistemi di certificazione e l'introduzione delle TIC	F3	1c	2a 3a 6a	X	X	X
Diversificazione agricola	metodi di produzione agricoli e silvicoli per aumentare la competitività dell'economia rurale attraverso l'introduzione di nuovi prodotti e processi	F4	1c	2a 6a	X	X	X
Miglioramento della resilienza delle foreste	metodi di produzione agricoli e silvicoli a basso impatto	F13	1c	4a	X	X	X

figura 1.3.1. tematiche specifiche e ambiti di interventi

Tale tipologia di intervento potrà essere attivata anche nelle modalità della "progettazione integrata" e/o della "progettazione collettiva", come previsto nel Capitolo 8.1 del PSR

8.2.1.3.3.2. Tipo di sostegno

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale.

8.2.1.3.3.3. Collegamenti con altre normative

La tipologia di intervento è attuata in coerenza con le seguenti normative:

- Reg. Delegato (UE) N. 807/2014
- Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014).
- Reg. (UE) n. 1306/2013, Titolo II, Capo II, Articolo 30
- CIRCOLARE 2 febbraio 2009 , n. 2 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

8.2.1.3.3.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati fornitori di servizi di formazione e trasferimento di conoscenze riconosciuti idonei per capacità ed esperienza. In grado di erogare servizi per l'organizzazione di visite aziendali alle imprese agricole e forestali. Il processo di riconoscimento di idoneità è aperto ad ogni soggetto che ne faccia richiesta.

8.2.1.3.3.5. Costi ammissibili

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 Reg. 1303/13, il costo sostenuto per fornire una determinata visita aziendale sarà pari al costo ammissibile determinato in conformità alle norme sugli appalti pubblici ed inserito nel contratto.

Le spese che direttamente e indirettamente potranno far parte, ove pertinenti, del prezzo della visita aziendale formulato in sede di gara sono:~~Sono ammissibili le spese riguardanti:~~

A. Spese di organizzazione sostenute per l'attuazione dell'operazione, in particolare:

- spese di promozione e pubblicizzazione dell'iniziativa;
- spese per attività di ideazione e progettazione, coordinamento~~ entro il limite del 5% dell'importo della spesa ammessa~~
- spese generali (funzionamento)~~: entro il limite dell'importo della spesa ammessa a rendicontazione così come definito nel capitolo 8.1.~~

B. Spese sostenute per i partecipanti tra cui:

- spese di viaggio;
- spese di soggiorno.

~~Il costo dei partecipanti sarà rimborsato in base ai costi ammissibili effettivamente sostenuti e giustificati. L'investimento deve essere chiaramente collegato alle attività di dimostrazione e~~

~~realizzato in conformità a quanto previsto all'articolo 45 del Reg. UE n. 1305/2013. Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura, sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze e le azioni di dimostrazione, sono pagate al beneficiario.~~ Si precisa che~~,~~ non si utilizzerà il sistema dei costi connessi per la sostituzione degli agricoltori, tramite il sistema di buoni servizio o un altro sistema di effetto equivalente come previsto dall'articolo 6 del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 808/2014

8.2.1.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammessi a contributo i soggetti indicati nel paragrafo "beneficiari" dotati di personale, attrezzature e strutture adeguate alla realizzazione dei servizi di formazione e trasferimento di conoscenze che garantiscano la qualità del servizio da fornire in relazione all'attività svolta. Il personale, qualificato e aggiornato, è in possesso di esperienza pluriennale acquisita nella gestione diretta di interventi a valere sui fondi comunitari in agricoltura. Per i soggetti la procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici.

In linea con l'AdP, la concessione di eventuali contratti in house, la cui procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici, avverrà solo a seguito di una valutazione delle migliori offerte di mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

Solo dopo aver accertato che l'affidamento in house è più conveniente rispetto al ricorso al mercato, per la legittimità dello stesso è necessario che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalle direttive comunitarie.

In ogni caso, la Regione si avvale esclusivamente di Enti regionali che svolgono un'attività ~~prevalente~~ di almeno l'80% a favore della Regione medesima e sui quali attua comunque un controllo analogo

Inoltre si applica l'art 49 del Reg 1305/13.

I soggetti beneficiari che erogano il servizio non devono trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, ed in particolare sono esclusi organismi e tecnici che svolgano a qualunque titolo attività di gestione e controllo dei procedimenti amministrativi finalizzati all'erogazione di aiuti pubblici in agricoltura e nel settore dello sviluppo rurale.

Per le operazioni i cui destinatari del servizio non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFEU, operanti come imprese nel settore forestale o **microimprese o piccole e medie imprese** in ambito rurale, sarà di applicazione il regime SA.44612 (2016/XA) esentato ai sensi degli articoli 38 e 47 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione.

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime in questione le imprese in difficoltà, così come definite **dall'articolo 2, punto 14**, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 il destinatario prima dell'erogazione del servizio deve presentare domanda in conformità con lo stesso articolo. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati. Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014~~non sono ammesse ai benefici della misura:~~

- ~~le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato~~

~~interno;~~

- ~~le imprese in difficoltà così come definite dall'art. 4, punto 14 del reg (UE) n. 702/2014~~

~~Inoltre il destinatario prima dell'erogazione del servizio deve presentare domanda .scritta di aiuto. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività.~~

È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.

8.2.1.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in maniera dettagliata dopo l'approvazione del programma e sottoposti all'approvazione del Comitato di Sorveglianza.

I principi di selezione in base a cui sono valutati programmi di visita sono riconducibili a:

- rispondenza ai fabbisogni e coerente con le Focus area di riferimento e agli obiettivi trasversali (cfr. tabella "Descrizione tematiche specifiche 1.3") ;
- conformità alle tematiche trattate dal progetto ai fabbisogni e alle Focus Area del programma dettagliate nel Catalogo delle competenze
- eccellenze tecniche, didattiche, logistiche ed operative dei progetti di visita; (completezza e esaustività rispetto agli obiettivi prefissati)
- congruità e convenienza economica del progetto.

8.2.1.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per le attività agricole l'intensità massima dell'aiuto è pari al 100% del costo del servizio~~delle spese sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari~~. Per le attività forestali e per le PMI operanti in ambito rurale si applica quanto previsto dal regime SA.44612 (2016/XA)~~Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47~~ e precisamente:

- settore forestale: intensità di aiuto 100% del costo del servizio ~~dei costi ammissibili~~.
- PMI in ambito rurale: 60 % del costo del servizio ~~dei costi ammissibili~~ nel caso delle medie imprese.

70 % del costo del servizio ~~dei costi ammissibili~~ nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.

~~Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e dopo l'approvazione del PSR 2014-2020~~

8.2.1.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

~~R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati; Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede la scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.~~

R 2 – Ragionevolezza dei costi- ~~La tipologia di intervento prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità~~ – il rischio attiene sia alla definizione della base d'asta per le procedure di gara che alla corretta valutazione delle offerte economiche

R3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica ~~- La stessa amministrazione può essere beneficiaria e autorità di gestione ciò comporta il potenziale rischio di un conflitto di interessi.~~ Essendo un servizio immateriale vi è il rischio della mancata rispondenza tra il servizio richiesto e quello effettivamente realizzato

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti ~~da parte dei beneficiari~~ pubblici

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti -

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

~~R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori nonchè alla verifica del doppio finanziamento.~~

R10 – Rischio di sovra-compensazione degli interventi: il contributo riconosciuto per l'attuazione della misura potrebbe cumularsi con altre fonti di finanziamento pubblico.

8.2.1.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

~~M1 – Se l'operazione viene realizzata da beneficiari privati per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità al fine di una sana gestione finanziaria ed ottenere il miglior rapporto qualità – prezzo. Saranno predisposti documenti di~~

~~orientamento a cui dovranno attenersi i beneficiari, in relazione ai criteri ed alle modalità di selezione dei fornitori. I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e/o ad utilizzare prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti pubblici. Tutti i beneficiari saranno informati sulle conseguenze derivanti dalla mancata applicazione, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici.~~

~~M 2 Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.~~ M2 Per garantire la ragionevolezza dei costi si procederà a definire la base d'asta attraverso l'adozione di una procedura che tenga conto della tipologia dei servizi richiesti e dei dati di costo ad essi riferiti. In fase di aggiudicazione saranno verificate le eventuali offerte anomale per garantire un giusto rapporto qualità/prezzo

M3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica ~~- Il sistema di gestione e controllo individuerà una struttura organizzativa per lo svolgimento delle attività di controllo diversa e funzionalmente indipendente dalla struttura organizzativa che assume la competenza per la realizzazione del progetto.~~ Verranno adottate idonee procedure e specifiche check-list volte ad assicurare che i servizi siano stati effettivamente resi e siano conformi a quanto previsto nel contratto

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare ~~i beneficiari pubblici e~~ i funzionari responsabili nelle relative verifiche~~.~~ anche attraverso l'adozione di azioni formative ad hoc

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura ;

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

~~M 9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi:~~

~~- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;~~

~~-Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo con particolare attenzione alle verifiche per evitare il doppio finanziamento, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.~~

M10 – A fronte della criticità rielvata per limitare il rischio di doppio finanziamento, in sede di liquidazione delle domande di pagamento, saranno effettuate puntuali verifiche attraverso le banche dati regionali.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.1.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web:

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.1.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.1.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Il beneficiario deve disporre di personale in possesso di comprovata competenza e professionalità in funzione delle attività di organizzazione di visite aziendali finalizzate al trasferimento di conoscenze/informazioni. In particolare, il personale deve possedere una specifica competenza tecnica e scientifica rispetto alle discipline interessate. Le competenze dovranno, in ogni caso, essere documentate in appositi curriculum, dai quali risultino l'esperienza professionale maturata e le attività svolte nell'ambito di organizzazione di visite aziendali finalizzate al trasferimento di conoscenze/informazioni.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Visite aziendali potranno avere una durata massima di 7 giorni.

8.2.1.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione "*Verificabilità e controllabilità*" delle singole tipologie di intervento.

8.2.1.4.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione "*Verificabilità e controllabilità*" delle singole tipologie di intervento.

8.2.1.4.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione "*Verificabilità e controllabilità*" delle singole tipologie di intervento.

8.2.1.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.1.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* delle singole tipologie di intervento.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione "*Verificabilità e controllabilità*" delle singole tipologie di intervento.

8.2.1.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Le attività possono essere svolte solo da soggetti e organismi selezionati e riconosciuti idonei dalla Regione Campania alla fornitura di servizi di organizzazione di visite alle imprese agricole,

finalizzati al trasferimento della conoscenza. Vengono valutate solo le proposte presentate dai fornitori idonei.

Le visite aziendali e forestali potranno essere giornaliere o anche di più giorni (massimo 7)

I programmi delle visite aziendali e forestali potranno riguardare:

- metodi e tecnologie di produzione agricola e forestale sostenibili;
- la diversificazione aziendale;
- sviluppo nuove opportunità commerciali e nuove tecnologie;
- miglioramento della resilienza delle foreste.

8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

8.2.2.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.15
- Regolamento (UE) n. 808/2014 di attuazione del Reg. 1305/2013 – Art. 7
- Regolamento (UE) n. 807/2014 delegato del Reg. 1305/2013 – Allegato 1
- Regolamento (UE) n. 1306/2013
- ~~Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relativo al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni~~Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
- ~~Regime di aiuto da notificare ai sensi della Parte II, punto 3.6 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).~~
- ~~Regime di aiuto SA.44613 (2016/XA) esentato ai sensi degli articoli 39 e 46 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione~~

8.2.2.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Dall'analisi di contesto, la misura risponde al seguente fabbisogno prioritario:

F01 "Rafforzare e consolidare le reti relazionali tra i soggetti del sistema della conoscenza"

Attraverso la consulenza si punterà in particolare alla diffusione dell'innovazione nelle imprese agricole e negli altri destinatari della misura, puntando altresì a sviluppare e poi a consolidare reti relazionali tra i soggetti del sistema della conoscenza, in rapporto sinergico e strategico con gli interventi programmati per la misura 16.

Ma la misura 2 contribuisce a soddisfare anche i fabbisogni: F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23 e F25, in quanto i servizi di consulenza si candidano a recitare un ruolo da protagonista per ciò che riguarda il trasferimento dell'innovazione e la crescita delle capacità professionali e delle competenze sui temi e sugli argomenti specificati nelle sottomisure 2.1 e 2.3 sui temi di maggiore attualità, tra cui in primo luogo quelli di carattere ambientale e di convenienza all' adesione ai sistemi di prevenzione dai danni, in sinergia e complementarietà con il programma nazionale (gestione del rischio), in coerenza con l'analisi SWOT e la strategia del PSR.

Nel contesto della programmazione strategica i servizi di consulenza rappresentano una misura orizzontale rilevante per tutte le priorità dello sviluppo rurale.

Soprattutto la misura contribuisce alla Priorità 1 con specifico riguardo alla Focus Area 1A.

Ma la misura, in quanto trasversale, può contribuire al soddisfacimento anche di altre FA, tra cui la 1B, agevolando la costituzione di solidi rapporti tra imprese e ricerca, la 1C per ottimizzare i processi di trasferimento delle conoscenze. Per le altre priorità, la misura 2 soddisfa la FA 2A, incoraggiando gli operatori ai necessari investimenti aziendali, la 2B aiutando i giovani imprenditori nell'avvio della loro attività, la 3A per convincere le imprese ad aderire ai regimi di qualità certificata, la 3B per dimostrare

l'esigenza e la convenienza all'adesione a sistemi di prevenzione dei danni aziendali, la 4A per promuovere la biodiversità, la 4B e la 4C attraverso la consulenza rispettivamente all'irrigazione e alla gestione del suolo, le 5A 5C 5D 5E per favorire la crescita di competenze aziendali e fornire supporti decisionali nell'adottare l'impiego efficiente delle risorse naturali nella pratica agricola (risorse idriche, impiego energetico favorendo l'utilizzo di quelle rinnovabili, emissioni gas serra, sequestro carbonio nei suoli).Inoltre, soddisfa la 6A perché contribuisce a favorire la diversificazione produttiva e la costituzione di piccole imprese.

La misura concede un sostegno ai beneficiari con l'obiettivo di:

- aiutare gli imprenditori agricoli, gli operatori forestali attivi, i giovani agricoltori, gli altri gestori del territorio e gli imprenditori delle PMI insediate nelle zone rurali, ad utilizzare servizi di consulenza aziendale per migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle loro imprese e il rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro;

- incentivare la partecipazione degli imprenditori agricoli e forestali ad attività di consulenza finalizzata ad accrescere la produttività del lavoro, la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale delle produzioni e l'uso sostenibile delle risorse, i principi generali della difesa integrata, anche in coerenza con la strategia nazionale del PQSF e con gli strumenti e programmi regionali in materia forestale;

- promuovere la formazione dei consulenti.

La misura si pone, inoltre, l'obiettivo di migliorare la gestione del territorio e dell'ambiente, con particolare riferimento agli standard richiesti per un'agricoltura sostenibile e multifunzionale, perseguendo, nello stesso tempo, gli obiettivi tematici trasversali, quali: innovazione, ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. La consulenza va considerata come un supporto alle aziende (basato sui fabbisogni propri degli agricoltori, dei giovani agricoltori o degli altri gestori del territorio nella Regione) per conseguire tali obiettivi e ciò presuppone, per chi presta il servizio, il possesso di competenze specialistiche avanzate negli ambiti indicati nell'art. 15 del Reg. UE 1305/2013.

La consulenza dovrà altresì agevolare gli operatori agricoli al rispetto dei contenuti della Direttiva 2009/128/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 150/2012 e con il DM. 22.01.2014 (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari).

Gli interventi inerenti la consulenza hanno un'efficacia ancora maggiore laddove contribuiscono a rafforzare i legami tra le imprese e la ricerca e in particolare se sono attuati con approccio integrato nell'ambito dei gruppi operativi del PEI.

Un aspetto essenziale della misura è quello di garantire un adeguato livello di aggiornamento delle competenze dei tecnici che esplicano la funzione di consulenti, attraverso specifici percorsi formativi.

La misura si articola in due sottomisure e relativi interventi:

Sottomisura 2.1: Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

Tipologia di intervento 2.1.1 Servizi di consulenza aziendale

Sottomisura 2.3: Sostegno alla formazione dei consulenti

Tipologia di intervento 2.3.1 Formazione dei consulenti

8.2.2.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.2.3.1. 2.1.1 Servizi di consulenza aziendale

Sottomisura:

- 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

8.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura 2.1 è programmata per innalzare la competitività delle imprese agricole e forestali attraverso il sostegno ad azioni tese allo sviluppo di un adeguato servizio di consulenza aziendale, consistente in prestazioni tecnico-professionali. Il servizio è svolto per affrontare problematiche aziendali specifiche, ma in generale per migliorare le prestazioni economiche delle imprese e la sostenibilità ambientale.

L'erogazione dei servizi di consulenza è fornita da autorità ed organismi, selezionati con bandi pubblici in conformità con la vigente normativa sugli appalti pubblici , ai destinatari dell'intervento, che sono: imprenditori agricoli, giovani agricoltori, altri gestori del territorio, operatori di aree forestali e imprenditori delle PMI insediate nelle aree rurali e nelle aree montane per la gestione e valorizzazione economica e ambientale delle risorse agricole e forestali, con i quali gli organismi sottoscrivono appositi accordi o protocolli di consulenza.

I prestatori dei servizi di consulenza, che sono i beneficiari dell'intervento, devono dimostrare il possesso di adeguate capacità professionali e risorse in termini di tecnici qualificati e regolarmente formati, con esperienza nell'ambito di consulenza e affidabilità nei settori in cui è prestata la consulenza. Rilevanza particolare sarà data, in sede di selezione dei consulenti, alla preparazione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici nelle zone rurali e alle pratiche agroambientali compatibili con l'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti al sistema climatico.

I contenuti prioritari della consulenza saranno in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e verte su almeno uno dei seguenti ambiti, ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 1305/2013:

- rispetto degli obblighi aziendali derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o buone condizioni agronomiche e ambientali;
- adozione di pratiche agricole benefiche per il clima, l'ambiente e la manutenzione delle aree agricole;
- adozione di misure a livello aziendale previste dal PSR volte all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- rispetto dei requisiti definiti per l'attuazione dell'art. 11 paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;
- rispetto dei requisiti per l'attuazione dell'art. 55 del REG. CE n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE;
- rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

La consulenza potrà essere rivolta, inoltre, alle seguenti tematiche:

- il rispetto delle norme nazionali e regionali relative alla tutela del territorio (incendi boschivi, emergenze fitosanitarie, dissesto idrogeologico, ecc.);
- il rispetto e l'adozione dei requisiti di attuazione dell'art. 11 della Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE;
- la mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento;
- la resilienza, la biodiversità e la protezione delle acque (Reg. (UE) 1307/2013);
- l' innovazione di tipo organizzativo di processo e/o di prodotto, la competitività, l'integrazione di filiera, l'orientamento al mercato, lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica, gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche;
- il primo insediamento.

Per gli operatori forestali, la consulenza deve coprire, come minimo: gli obblighi relativi alla Direttiva 92/43/CE, alla direttiva 2009/147CE e alla direttiva 2000/60/CE.

La consulenza prestata alle PMI verterà su questioni inerenti le prestazioni economiche e ambientali dell'impresa.

Qualora sia debitamente opportuno e giustificato, la consulenza può essere prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione dei singoli utenti dei servizi di consulenza.

Tale tipologia di intervento potrà essere attivata anche nelle modalità della "progettazione integrata" e/o della "progettazione collettiva", come previsto nel Capitolo 8.1 del PSR

8.2.2.3.1.2. Tipo di sostegno

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale.

8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La tipologia di intervento è attuata in coerenza con le seguenti normative:

- Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- Direttiva 2009/128/CE;
- Direttiva 1992/43/CE;
- Direttiva 2000/60/CE;
- Direttiva 2009/147/CE;
- ~~Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relativo al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni;~~
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
- Regolamento (UE) n. 808/2014 di attuazione del Reg. 1305/2013 – Art. 7;
- Regolamento (UE) n. 807/2014 delegato del Reg. 1305/2013 – Allegato 1;
- D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, art. 1 ter - istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura;
- D.M. 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi del d.l.vo 14 agosto 2012, n. 150;
- Regolamento (UE) n. 702/14 artt. 39 e 46.
- ~~Decreto Dirigenziale n. 8 del 02/03/2016 e Regime di aiuto SA.44613 (2016/XA) esentato ai sensi del Reg. (UE) n. 702/14 art.li 39 e 46 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014)~~ Regime di aiuto SA.44613 (2016/XA) esentato ai sensi degli articoli 39 e 46 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione per le operazioni fuori dall'art. 42 del TFUE riferibili al settore forestale o a favore delle PMI nelle zone rurali

Form

Form

8.2.2.3.1.4. Beneficiari

Prestatori del servizio di consulenza, pubblici o privati, selezionati nel rispetto delle modalità previste dall' articolo 15 (3) del Reg. UE 1305/2013.

I destinatari dell'intervento, che sono gli imprenditori agricoli, gli operatori forestali attivi, i giovani agricoltori, gli altri gestori del territorio e gli imprenditori delle PMI insediate nelle zone rurali, saranno individuati dai beneficiari sulla base di parametri di selezione stabiliti dall'AdG.

8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 Reg. 1303/13 il ~~C~~costo sostenuto per fornire un determinato ~~il~~ servizio di consulenza sarà pari al costo ammissibile definito dall'~~: remunerazione dei consulenti, missioni, materiali e supporti necessari per erogare la consulenza e altri costi direttamente legati al servizio di consulenza e risultanti dall'~~offerta unitaria presentata in sede di partecipazione alla gara pubblica.

Per le operazioni fuori dall'art. 42 del TFUE riferibili al settore forestale o a favore delle PMI nelle

8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La partecipazione alla selezione si concretizza nella presentazione di un progetto di consulenza, redatto per rispondere ai fabbisogni specifici dei beneficiari finali dell'intervento. In ciascun progetto sono indicati: le tematiche da trattare, lo staff tecnico, le strutture utilizzate, le caratteristiche del servizio, il territorio interessato, la previsione di sottoscrivere accordi con i destinatari del servizio, i costi.

L'organismo da selezionare dovrà dimostrare il possesso di comprovata capacità ed esperienza, con capacità professionali a livello teorico e pratico-operativo sulle tematiche di interesse. Esso dovrà essere dotato di uno staff tecnico adeguato ai servizi offerti e ai temi della consulenza, in termini di qualifica del personale con titolo di studio riconosciuto dallo Stato Membro, tale da consentire l'effettiva erogazione di un servizio orientato a risolvere specifiche esigenze degli operatori agricoli o forestali o titolari di PMI.

L'organismo dovrà altresì garantire la formazione e aggiornamento costante dei tecnici dello staff sui temi specifici dei servizi erogati. Il mantenimento delle capacità tecnico-amministrative e strutturali deve essere garantito per tutto il periodo di attuazione della misura.

I soggetti che erogano il servizio di consulenza non devono trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, ed in particolare sono esclusi organismi e tecnici che svolgano a qualunque titolo attività di gestione e controllo dei procedimenti amministrativi finalizzati all'erogazione di aiuti pubblici in agricoltura e nel settore dello sviluppo rurale.

Il servizio dovrà concludersi con la redazione, da parte dell'organismo selezionato, di un documento di output finale che attesti l'effettiva erogazione della consulenza e che consenta la verifica della soddisfazione del fabbisogno espresso dall'impresa.

Qualora i ~~D~~destinatari dei servizi di consulenza~~:per le operazioni i cui destinatari del servizio~~ non rientri~~a~~no nel campo di applicazione dell'art 42 del TFEU riferibili al settore forestale o a favore delle PMI sarà di applicazione il regime SA.44613 (2016/XA) esentato ai sensi degli articoli 39 e 46 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione. ~~operanti come imprese nel settore forestale o microimprese o piccole e medie imprese in ambito rurale~~

Form
Multi

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime in questione le imprese in difficoltà, cos'ì come definite **dall'articolo 2, punto 14**, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 il destinatario prima dell'erogazione del servizio deve presentare domanda in conformità con lo stesso articolo. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

~~Non sono ammesse ai benefici della misura le imprese:~~

- ~~destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;~~
- ~~in difficoltà così come definite dall'art. 4, punto 14 del Reg. (UE) n. 702/2014.~~

~~Inoltre il destinatario prima dell'erogazione del servizio deve presentare domanda scritta di aiuto. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.~~ È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del Reg. 702/14.

~~Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 e dopo l'approvazione del PSR 2014-2020.~~

8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione sono definiti in modo da garantire la priorità del sostegno a organismi di consulenza che saranno in grado di fornire il servizio più efficiente e qualificato, in rapporto alla economicità dell'offerta.

I beneficiari nell'ambito della misura sono selezionati mediante inviti a presentare proposte in conformità con la vigente normativa sugli appalti pubblici.

In linea con l'AdP, la concessione di eventuali contratti in house, la cui procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici, avverrà solo a seguito di una valutazione delle migliori offerte di mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi. Inoltre, la Regione si avvale esclusivamente di Enti regionali che svolgono un' attivita' prevalente a favore della Regione medesima e sui quali attua comunque un controllo analogo. In ogni caso, si applica l'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

I candidati con conflitto di interesse sono esclusi dalla procedura di selezione.

8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per le operazioni comprese nell'art. 42 del TFUE ~~I~~il sostegno è erogato nella misura pari ~~all'80%~~ al 100% della spesa ammissibile, con un limite di importo massimo di contributo per ciascuna consulenza pari ad euro 1.500,00. L'importo del sostegno è proporzionato in base alla prestazione professionale fornita e ai contenuti della consulenza erogata. E' ammessa una spesa massima di € 1500 per azienda destinataria per anno.

Per le operazioni fuori dall'art. 42 del TFUE riferibili al settore forestale o a favore delle PMI nelle zone rurali sarà d'applicazione il regime di aiuto SA.44613 (2016/XA) e si seguiranno le regole sul cumulo in conformità -all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Form
color
Form

8.2.2.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 2 – Ragionevolezza dei costi- – il rischio attiene sia alla definizione della base d'asta per le procedure di gara che alla corretta valutazione delle offerte economiche

R3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica Essendo un servizio immateriale vi è il rischio della mancata rispondenza tra il servizio richiesto e quello effettivamente realizzato

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici

~~R 2 – Ragionevolezza dei costi- La sottomisura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità.~~

~~R 4 – Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari.~~

Form

~~La sottomisura prevede tra i beneficiari soggetti privati e altri soggetti pubblici diversi dalla Regione.~~

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

8.2.2.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M2 Per garantire la ragionevolezza dei costi si procederà a definire la base d'asta attraverso l'adozione di una procedura che tenga conto della tipologia dei servizi richiesti e dei dati di costo ad essi riferiti. In fase di aggiudicazione saranno verificate le eventuali offerte anomale per garantire un giusto rapporto qualità/prezzo

M3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica Verranno adottate idonee procedure e specifiche check-list volte ad assicurare che i servizi siano stati effettivamente resi e siano conformi a quanto previsto nel contratto

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i funzionari responsabili nelle relative verifiche anche attraverso l'adozione di azioni formative ad hoc.

~~M 2 – Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato, l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.~~

~~M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalto pubblico l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari i funzionari responsabili nelle relative verifiche.~~

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

Form

8.2.2.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Form

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web:

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.2.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

L'aggiudicazione della gara verte sulla verifica dell'effettiva affidabilità ed adeguatezza della struttura e sulla verifica della qualifica e competenza del personale coinvolto nella proposta di servizio.

Il prestatore del servizio di consulenza deve:

- possedere uno staff tecnico con esperienza e capacità professionali sulle tematiche della consulenza (titoli di studio adeguati, anni e tipo di esperienze professionali maturate);
- possedere adeguati requisiti in termini di tipi di servizi erogati, esperienza e attività professionale, con riferimento ai servizi di consulenza in agricoltura;
- impegnarsi a partecipare agli aggiornamenti formativi della Regione e degli altri soggetti autorizzati;
- possedere adeguata struttura tecnica e organizzativa.

8.2.2.3.2. 2.3.1 Formazione dei consulenti

Sottomisura:

- 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

8.2.2.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura 2.3 è rivolta alla formazione dei tecnici consulenti che operano nell'ambito della sottomisura 2.1.

La finalità è quella di prevedere percorsi didattici che consentano l'elevazione della conoscenza specifica dei partecipanti sulle tematiche oggetto della consulenza, così come riportate negli ambiti di trattazione della 2.1, in coerenza con gli obiettivi specifici delle Focus Area.

La tipologia di intervento della presente sottomisura è il sostegno alla prestazione di servizi di formazione ai tecnici consulenti sulle tematiche oggetto di trattazione della sottomisura 2.1 da parte di enti ed organismi, pubblici o privati.

La sottomisura è attuata per mezzo di bandi pubblici per la selezione di enti e progetti di formazione rivolti ai consulenti di cui alla sottomisura 2.1. I beneficiari della presente sottomisura sono selezionati seguendo procedure trasparenti, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici, aperti ad organismi pubblici e privati. La selezione si baserà su un sistema a punteggio con la previsione di un punteggio minimo e la soglia al di sotto della quale l'istanza non sarà selezionata. Le qualifiche minime che dovranno possedere i beneficiari sono relative alle competenze professionali e alla qualità dell'offerta formativa.

L'intervento comprende corsi formativi e di aggiornamento (in presenza e e-learning) su argomenti specifici e generali, per garantire la qualità e la pertinenza della consulenza da fornire ai destinatari dei servizi di consulenza. I corsi potranno prevedere anche forme di apprendimento on line, mediante l'uso di tecnologie multimediali, visite didattiche e di studio, stages.

8.2.2.3.2.2. Tipo di sostegno

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale~~., a rimborso delle spese dichiarate ammissibili.~~

8.2.2.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La tipologia di intervento è attuata in coerenza con le seguenti normative:

- Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) n. 1107/2009;
- Direttiva 2009/128/CE;
- Direttiva 2000/60/CE;

- Direttiva 1992/43/CE;
- ~~Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relativo al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni;~~
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
- Regolamento (UE) n. 808/2014 di attuazione del Reg. 1305/2013 – Art. 7;
- Regolamento (UE) n. 807/2014 delegato del Reg. 1305/2013 – Allegato 1;
- D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, art. 1 ter - istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura;
- D.M. 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi del d.l.vo 14 agosto 2012, n. 150;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)- Parte II, punto 3.6.

8.2.2.3.2.4. Beneficiari

Prestatori del servizio di formazione di tecnici consulenti, pubblici e/o privati, Università, Scuole di Studi Superiori Universitari, Istituti di ricerca con competenza specifica nelle tematiche messe a bando, Istituti Tecnici Agrari, selezionati nel rispetto delle modalità previste dal Reg. UE 1305/2013.

8.2.2.3.2.5. Costi ammissibili

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 Reg. 1303/13 il costo sostenuto per fornire un determinato servizio di formazione sarà pari al costo ammissibile definito dall'offerta unitaria presentata in sede di ~~partecipazione~~ aggiudicazione della gara pubblica.

~~Costi sostenuti per la prestazione del servizio di formazione dei consulenti:~~

~~- attività di docenza e tutoraggio, comprensiva di remunerazione e missioni del personale;~~

~~- costi diretti legati alla prestazione del servizio di formazione, compresi quelli relativi al luogo dove viene effettuata la formazione, alle visite didattiche, al trasporto collettivo, all'hosting per servizio e-learning;~~

~~- elaborazione, acquisto o noleggio sussidi e materiali didattici di consumo, funzionali all'erogazione del servizio;~~

~~- l'attività di progettazione e coordinamento del programma formativo~~

~~- spese generali nei limiti indicati nel paragrafo 8.1.~~

8.2.2.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La partecipazione alla selezione si concretizza nella presentazione di un progetto esecutivo di formazione, redatto per rispondere ai fabbisogni specifici dei beneficiari finali dell'intervento. In ciascun progetto sono indicate, a fronte dei~~:~~ le tematiche da trattare:~~,~~ lo staff tecnico-formativo (con dimostrata esperienza e capacità professionale sui temi della consulenza), le strutture utilizzate, le caratteristiche del servizio formativo, i~~l~~ costi.

La specifica competenza tecnico scientifica dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale acquisita. Il curriculum dovrà essere acquisito dall'organismo di formazione e tenuto a disposizione per eventuali controlli.

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura non comprende i corsi e i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Tali condizioni si intendono soddisfatte a seguito della selezione del soggetto aggiudicatario.

Non sono ammesse ai benefici della misura:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).

8.2.2.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei beneficiari è operata con obiettività, trasparenza ed equità.

A tal fine si applicano le regole sugli appalti per la selezione dei beneficiari attraverso appositi bandi di gara, sulla base della qualità del servizio, disponibilità di competenze professionali ed economicità dell'offerta anche con riferimento ai temi della consulenza.

Nell'ipotesi di affidamento in house, ci si avvarrà di Enti regionali che svolgono un'attività prevalente a favore della Regione e sui quali si attua un controllo analogo.

I candidati con conflitto di interesse sono esclusi dalla procedura di selezione.

8.2.2.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono ammesse a contributo il 100% delle spese riferibili direttamente al costo del corso di formazione, pari al costo ammissibile definito dall'offerta unitaria oggetto di aggiudicazione della gara pubblica.

L'importo di spesa ammessa a finanziamento per la formazione dei consulenti è pari ad un massimo di 200.000 euro per triennio, per singolo beneficiario.

Gli aiuti recati dalla sottomisura saranno concessi successivamente alla decisione della Commissione che dichiara gli aiuti stessi compatibili con il TFUE.

8.2.2.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 2 – Ragionevolezza dei costi- – il rischio attiene sia alla definizione della base d'asta per le procedure di gara che alla corretta valutazione delle offerte economiche

R3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica Essendo un servizio immateriale vi è il rischio della mancata rispondenza tra il servizio richiesto e quello effettivamente realizzato

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici

~~R 2 – Ragionevolezza dei costi- La sottomisura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità.~~

~~R 4 – Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari.~~

~~La sottomisura prevede tra i beneficiari soggetti privati e altri soggetti pubblici diversi dalla Regione.~~

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

8.2.2.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M2 Per garantire la ragionevolezza dei costi si procederà a definire la base d'asta attraverso l'adozione di una procedura che tenga conto della tipologia dei servizi richiesti e dei dati di costo ad essi riferiti. In fase di aggiudicazione saranno verificate le eventuali offerte anomale per garantire un giusto rapporto qualità/prezzo

M3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica Verranno adottate idonee procedure e specifiche check-list volte ad assicurare che i servizi siano stati effettivamente resi e siano conformi a quanto previsto nel contratto

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i funzionari responsabili nelle relative verifiche anche attraverso l'adozione di azioni formative ad hoc.

~~M 2 Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato, l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.~~

~~M 4 Per garantire il la corretta applicazione delle procedure di appalto pubblico l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari i funzionari responsabili nelle relative verifiche.~~

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

Form

8.2.2.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web:

Form

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.2.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.2.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Il prestatore del servizio deve:

- possedere uno staff tecnico e corpo docente con esperienza ed affidabilità sulle tematiche della consulenza previste dalla tipologia di intervento;
- diploma di laurea pertinente con le materie oggetto della consulenza oppure diploma di scuola media superiore con provata esperienza lavorativa quinquennale nell'assistenza tecnica o nella consulenza in uno degli ambiti di consulenza;
- attestati di frequenza a corsi di formazione svoltisi negli ultimi cinque anni;
- attestati di aggiornamento degli esperti componenti dello staff sui temi oggetto di consulenza, conseguiti negli ultimi cinque anni;
- possedere adeguata struttura tecnica e organizzativa.

8.2.2.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.2.4.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.2.4.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.2.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.2.6. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Informazioni specifiche delle singole tipologie di intervento.

8.2.2.7. Altre rilevanti osservazioni utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nessuna

.

C8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

8.2.3.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.16
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 – Art.4
- Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014

8.2.3.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura è tesa a incentivare gli agricoltori a qualificare e distinguere le produzioni di qualità e a informare e sensibilizzare il consumatore sui caratteri distintivi delle produzioni certificate rientranti nei sistemi di qualità indicati dall'articolo 16 del Reg.(UE) 1305/2013.

In particolare, i regimi di qualità che la Regione Campania intende sostenere sono quelli indicati all'articolo 16 del REG.(UE) 1305/2013 e quelli di cui all'allegato 1 del TFUE.

--- **LETTERA A)** istituiti da regolamenti e disposizioni di seguito riportati:

• Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

• Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

• Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

• Regolamento (UE) n. 251/2014 del parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicolo aromatizzati e che abroga il Reg. (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio;

• Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio - Parte II, capo I, sezione 2, (cfr. settore vitivinicolo)

--- **LETTERA B)** relativi ai regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari **riconosciuti a livello nazionale**

• Legge 3 febbraio 2011 n. 4 , art. 2 comma 3 sui *Sistemi di qualità nazionale di produzione integrata*.

• Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011 riguardante la *Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale*

--- **LETTERA C)** relativi ai regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione

• Sistema di certificazione volontaria conformi agli "orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per prodotti agricoli e alimentari.

• Sistemi di certificazione volontaria conformi agli Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari di cui al Reg. (CE) n. 1760/2000 riguardante l'etichettatura e le carni bovine; (DM 30/08/2010 e s.m.i);

~~•DGR n. 1889 del 26/11/2008 – Protocollo di intesa per il contenimento dei prezzi e delle tariffe " e sulle "iniziative finalizzate all'adozione e alla promozione di un marchio di qualità regionale per la tutela e la valorizzazione delle produzioni campane~~

Il sostegno previsto per agevolare l'agricoltore in tale passaggio - che comporta vincoli e oneri aggiuntivi non sempre riconosciuti dal mercato - risulta determinante per accrescere sia il numero dei partecipanti ai sistemi di qualità che l'offerta di prodotti così certificati. Analogamente, il sostegno delle attività di informazione e promozione risulta sinergico per stimolare la crescita della domanda di tali produzioni da parte dei cittadini fornendo tutti gli elementi conoscitivi sulle caratteristiche qualitative, la sicurezza alimentare e la provenienza delle produzioni, illustrando e tracciando il processo produttivo e i controlli imposti dai sistemi di qualità riconosciuti. In una ottica di trasparenza la misura tende a migliorare il rapporto fra i vari attori della filiera agroalimentare ed i consumatori, avvicinandoli attraverso una più ampia informazione sui metodi di produzione, sulla provenienza dei prodotti, sui controlli previsti per la certificazione della qualità. Il sostegno previsto sia per l'adesione ai sistemi di qualità che per le correlate attività di promozione e informazione è direttamente connesso alla priorità 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, in quanto, facendo leva sull'elemento qualità dell'offerta, si migliora il potere contrattuale dei produttori primari sul mercato interno, le opportunità di lavoro e l'economia delle zone rurali. La Misura, utilizza la qualità e offre pertanto un'opportunità per rafforzare la competitività del settore agricolo, nonché azioni di tutela ambientale e di valorizzazione del territorio.

Collegamento ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto

F07 Migliorare e valorizzare la qualità delle produzioni agroalimentari e forestali

F03 Migliorare le performance economiche del comparto agricolo, agroalimentare e forestale

F06 Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali

Contributo della Misura alle Priorità e alle Focus Area ~~s~~

La misura contribuisce direttamente alla focus area 3A *migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali*.

Contributo potenziale della misura ad altre priorità e Focus Area

La misura contribuisce indirettamente alle seguenti focus area:

2A: *migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività*;

6A: *favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché l'occupazione*

Contributo della Misura agli obiettivi trasversali dello Sviluppo Rurale

La misura contribuisce indirettamente all'obiettivo innovazione poiché l'adozione di marchi certificati induce l'agricoltore, singolo o associato, ad adottare processi e strumenti gestionali innovativi riguardanti anche le forme di commercializzazione dei prodotti a marchio al fine di mantenere la competitività aziendale.

La misura attiva le seguenti sottomisure:

• **Sottomisura 3.1: Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità.**

• **Sottomisura 3.2**: **Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno**

8.2.3.3.1. 3.1.1 Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità.

Sottomisura:

3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Gli obiettivi sono:

• Incoraggiare e promuovere gli agricoltori singoli e associati a qualificare i propri prodotti / processi aderendo a regimi di qualità certificata.

• Favorire e migliorare i sistemi di integrazione tra i produttori singoli e associati che operano all'interno di sistemi di qualità delle produzioni.

La tipologia di intervento concorre in modo specifico alla Focus Area 3A e prevede un sostegno , per un massimo di 5 anni, per la copertura dei costi sostenuti dagli agricoltori o dalle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità, con riferimento ai costi derivanti da un procedimento di certificazione delle produzioni, all'iscrizione e al mantenimento, ai controlli di un Ente Terzo o un sistema di autocontrollo, alle analisi eseguite ai fini della certificazione.

~~La tipologia di intervento prevede un sostegno finanziario a titolo di incentivo agli agricoltori singoli o associati, che sostengono i costi delle certificazioni e delle analisi eseguite ai fini dell'adesione.~~

L'incentivo, in conformità all'art. 16 del Reg. (UE) 1305/2013, è concesso solo ai produttori che aderiscono per la prima volta ai regimi di qualità delle produzioni certificate.

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

Erogazione di un contributo in conto capitale.

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La sottomisura sarà applicata in conformità e coerenza alle norme di cui al par. 8.2.3.2. e inoltre:

• L.R. n. 10 del 3 agosto 2013 - Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorirne l'accesso ai giovani

• L.R . n. 7 del 16 aprile 2012 – Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

~~• DGR n. 1889 del 26/11/2008 – Protocollo di intesa per il contenimento dei prezzi e delle tariffe e sulle "iniziative finalizzate all'adozione e alla promozione di un marchio di qualità regionale per la tutela e la valorizzazione delle produzioni campane~~

8.2.3.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura per la tipologia di intervento sopra descritta sono:

- agricoltori intesi come agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013

- associazioni di agricoltori

Per associazioni di agricoltori si intende un organismo che riunisce operatori attivi in uno o più dei regimi di qualità previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, del Reg. (UE) n.1305/2013, costituitasi in forma giuridica.

8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dagli agricoltori beneficiari, o ad essi imputabili da parte delle associazioni di agricoltori di cui sono soci e riguardano i costi sostenuti solo a livello dei singoli produttori che partecipano per la prima volta ad uno o più dei regimi di qualità sovvenzionati. I costi che le associazioni di produttori potrebbero sostenere, nello svolgimento del loro ruolo di intermediari, non sono tuttavia ammissibili.:

- costi di prima iscrizione e per il mantenimento nel sistema dei controlli.
- costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione o dal piano di autocontrollo dell'associazione di agricoltori che è iscritta al sistema dei controlli.

Le spese annuali di cui ai puntini precedenti sono ammissibili per un periodo massimo di 5 anni consecutivi a partire dalla data di domanda di adesione al sistema di qualità tranne i costi di iscrizione che sono ammessi solo per la prima volta nel rispetto del massimale di € 3.000,00 per azienda per anno come stabilito nell'Allegato II al regolamento (UE).

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento si applica su tutto il territorio regionale.

Le condizioni per partecipare alla sottomisura sono:

Caratteristiche del richiedente:

- Essere agricoltore attivo sulla base dei criteri definiti a livello nazionale in applicazione dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.
- Partecipare per la prima volta ai regimi di qualità delle produzioni certificate o ai sistemi di qualità descritti al paragrafo **8.2.3.2.** Il sostegno è eleggibile dalla presentazione della domanda per un massimo di cinque anni. In ogni caso, la data di prima partecipazione al sistema di qualità (iscrizione al sistema di controllo) deve essere successiva alla data di presentazione della domanda per il primo anno di aiuto.

Non sono ammissibili le domande degli agricoltori che già partecipano ad un regime di qualità.

- Le associazioni di agricoltori riconosciute devono avere tra i propri soci agricoltori attivi così come definiti dall'art. 9 del Reg. UE 1307/2013 che partecipano per la prima volta al regime di qualità di che trattasi.

8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi:

1. tipologia di beneficiario, (giovane agricoltore e agricoltori associati: punteggio più elevato) ;

~~2.~~

2. 3. regime di qualità eleggibile (per nuovi regimi di qualità)

3. 4. adesione contemporanea alla sottomisura 3.2.

4. 5- regimi di qualità per prodotti realizzati su terreni confiscati alle mafie

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo concesso è pari al 100% della spesa ammissibile e comunque in misura non superiore ad € 3.000,00 annui per un massimo di 5 anni dalla data di prima adesione. Tale limite di 5 anni è per beneficiario e per regime.

8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura

8.2.3.3.1.9.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura

8.2.3.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura

8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

I regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale ammissibili conformi ai requisiti di cui all'art. 16, paragrafo 1 lettere a), b) del Reg. UE n. 1305/2013 sono i seguenti:

1) Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (art. 2 comma 3 della Legge 3 febbraio 2011 n. 4

Descrizione: Il Sistema assicura che le attività agricole e zootecniche siano esercitate in conformità a norme tecniche di produzione integrata di cui alla medesima legge del 3 febbraio 2011, art. 2 comma 3 e successive modifiche ed integrazioni **.**

2) Sistema di qualità nazionale zootecnica (Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011.

Descrizione: Il sistema individua i prodotti agricoli zootecnici destinati all'alimentazione umana aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla regolamentazione dell'Unione Europea e nazionale del settore zootecnico. La principale disposizione di riferimento è il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011 e successive modificazioni.

3) DGR n. 1889 del 26/11/2008 – Protocollo di intesa per il contenimento dei prezzi e delle tariffe " e sulle "iniziative finalizzate all'adozione e alla promozione di un marchio di qualità regionale per la tutela e la valorizzazione delle produzioni campane

Descrizione: Il sistema è una certificazione concessa a prodotti del sistema agroalimentare campano al fine di assicurare un elevato livello qualitativo dei prodotti agricoli ed alimentari.

Il sistema sarà avviato se conforme agli Orientamenti dell'UE sui regimi facoltativi di certificazione.

8.2.3.3.2. 3.2.1 Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

Sottomisura:

3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

8.2.3.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

E' mirata a sensibilizzare il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti tutelati dai regimi di qualità indicati dall'articolo 16 , paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013 e opera in sinergia con la misura 3.1 permettendo il riconoscimento da parte del consumatore del valore qualitativo delle produzioni, favorendo, al contempo, l'associazionismo come elemento di concentrazione di offerta.

Le attività di informazione e promozione non devono incoraggiare i consumatori ad acquistare un prodotto in considerazione della sua particolare origine, tranne nel caso di prodotti contraddistinti da regimi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014.

Il sostegno è finalizzato a informare e sensibilizzare il consumatore sui caratteri distintivi dei prodotti tutelati dai regimi di qualità specificati al paragrafo 8.2.3.2 Descrizione generale della misura.

Non è concesso alcun finanziamento a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per azioni di informazione e di promozione riguardanti marchi commerciali.

Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:

- informare sulle caratteristiche dei prodotti che ricadono in un sistema di qualità;
- informare sui metodi di produzione, il benessere degli animali e il rispetto dell'ambiente connessi alla partecipazione agli schemi di qualità;
- rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle produzioni ottenute con tecniche rispettose dell'ambiente;
- azioni integrate di marketing territoriale definite a livello regionale (esclusivamente per DOP/IGP);
- fornire elementi conoscitivi, di tipo tecnico e scientifico, relativamente ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità,
- informare sul sistema di controllo dei prodotti;
- favorire l'integrazione delle attività di valorizzazione promosse da associazioni dei produttori nell'ambito di programmi settoriali e/o intersettoriali adottati da Enti Pubblici;
- favorire l'integrazione di filiera.

Azione di informazione e promozione (rafforzare il rapporto tra produzione e consumo tramite una maggiore conoscenza; sensibilizzare ed educare sui contenuti dei regimi comunitari dei prodotti di qualità, mettendone in rilievo: le caratteristiche e i vantaggi specifici in termini di proprietà alimentari (caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali), gli elevati standard di sicurezza igienica/sanitaria, metodi di produzione, l'etichettatura, la rintracciabilità, logo comunitario, aspetti nutrizionali, il grado elevato di tutela del benessere animale e dell'ambiente prescritti, nonché le valenze storico-tradizionali, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche; valorizzazione dei prodotti di qualità per indurre gli operatori economici e/o i consumatori all'acquisto attento e responsabile di un determinato prodotto.)

Contribuisce direttamente alla focus area 3A *migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un*

valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

8.2.3.3.2.2. Tipo di sostegno

Riguarda il sostegno per la copertura dei costi derivanti da azioni di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi della sottomisura 3.1. specificati al paragrafo 8.2.3.2. Descrizione generale della misura

Contributo in conto capitale determinato entro l'importo massimo previsto.

8.2.3.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La sottomisura è collegata al quadro normativo dell'Unione Europea, nazionale e regionale di cui alla sotto-misura 3.1 riportata al punto 8.2.3.3.1.11 - Informazioni specifiche della misura

Inoltre la sottomisura è collegata alla seguente normativa:

- REGOLAMENTO (CE) N. 3/2008 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2007 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi Terzi.

- REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. n. 234/79, (CE), n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

8.2.3.3.2.4. Beneficiari

"Associazioni di Produttori".

Per "Associazioni di Produttori" si intende un organismo che riunisce operatori attivi in uno o più dei regimi di qualità previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, del Reg. (UE) n.1305/2013, costituitasi in forma giuridica.

8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le seguenti categorie di spesa:

- realizzazione e diffusione di materiale informativo e promozionale escluse quelle obbligatorie per la commercializzazione del prodotto (ideazione, stampa, traduzione, riproduzione e distribuzione supporti cartacei, multimediali ed altri);
- realizzazione di pubblicazioni e prodotti multimediali, sviluppo di applicazioni informatiche
- realizzazione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale
- realizzazione e sviluppo di siti web
- gadgets e oggettistica, esclusa quella obbligatoria per la commercializzazione del prodotto;
- acquisto spazi pubblicitari e servizi radio-televisivi;
- realizzazione e collocazione di cartellonistica esterna;
- acquisto spazi pubbliredazionali su media e su piattaforma internet;
- organizzazione e realizzazione di fiere, seminari divulgativi, incontri informativi, mostre, esposizioni, open day e workshop tematici;
- partecipazione a fiere, mostre, esposizioni ed eventi pubblici

- realizzazione di campagne ed eventi promozionali, incluse le attività svolte nei punti vendita e nel canale HoReCa;
- campagne di sensibilizzazione e informazione relative a questioni riguardanti la certificazione di qualità in relazione al cambiamento climatico
- spese generali, comprese quelle necessarie per l'organizzazione e il coordinamento delle diverse azione in progetto, **del beneficiario** (max 5% del totale della spesa ammessa) .

Tutto il materiale d'informazione e di promozione elaborato nell'ambito delle attività sovvenzionate dovrà essere conforme alla normativa UE e nazionale.

Il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale.

Ai sensi dell'art. 67, del Reg. (UE) n.1303/2013, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile sono quelle stabilite dal comma 1, lettera a) (rimborso dei costi sostenuti) e lettera b) (tabelle standard di costi unitari).

8.2.3.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento si applica su tutto il territorio Regionale

Le condizioni per partecipare alla sottomisura sono:

~~• Sono ammissibili esclusivamente le azioni di informazione e promozione riguardanti i prodotti agricoli e alimentari che rientrano tra i regimi di qualità di cui all'articolo 16 (1) del reg. (UE) n. 1305/2013 e che sono elencati nei bandi della sotto-misura 3.1~~

1. Associare ~~associazioni di produttori con~~ un numero di operatori certificati pari ad almeno:

- il 20% del totale per prodotti di qualità con meno di 20 operatori complessivamente certificati e comunque non meno di 3 operatori quando il dato percentuale dia un numero inferiore ;

- 15% del totale per prodotti di qualità tra 20 e 50 operatori complessivamente certificati e comunque non meno di 4 operatori quando il dato percentuale dia un numero inferiore;

- 10% del totale per prodotti di qualità tra 51 e 100 operatori complessivamente certificati e comunque non meno di 8 operatori quando il dato percentuale dia un numero inferiore ;

- oltre 10 operatori per prodotti di qualità con più 100 operatori complessivamente certificati

Il dato decimale si approssima all'unità superiore. Il numero complessivo degli operatori certificati per prodotto di qualità riconosciuto è riportato nel bando della sottomisura.

~~La spesa ammissibile per progetto e' compresa fra un minimo di 30.000 € e un massimo di 700.000 €. in ogni caso l'importo ammissibile del progetto non potra' superare il 30% del fatturato complessivo rappresentato dal beneficiario~~

2. La spesa complessiva indicata dal progetto- IVA inclusa solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale – deve essere:

≥ € 30.000,00 ;

≤ € 700.00,00;

≤ al 30% del fatturato complessivo rappresentato dall'Associazione di produttori beneficiari, fermo restante l'importo minimo di € 30.000,00 e quello massimo di € 700.000,00

3. Il progetto deve prevedere esclusivamente azioni di informazione e promozione riguardanti i prodotti agricoli e alimentari che rientrano tra i regimi di qualità di cui all'articolo 16 (1) del Reg. (UE) n. 1305/2013 – elencati nel bando della sottomisura 3.1 – e che sono indicati nella domanda di partecipazione alla sottomisura.

8.2.3.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- Caratteristiche del richiedente : (maggiore % degli operatori aderenti sul totale degli operatori certificati per prodotto di qualità riconosciuto)
- Caratteristiche aziendali/territoriali : ~~macroaree/zone svantaggiate, maggior rapporto tra il fatturato prodotto di qualità e il fatturato complessivo,~~ uso dei terreni agricoli e delle produzioni confiscatei~~ei~~ alle mafie, possesso di altre certificazioni tipo EMAS, ISO GLOBAL GAP, produzioni interessate da fenomeni contingenti di crisi, utilizzo in abbinamento con altre misure del PSR e in coerenza con le priorità 2 e 3.)
- caratteristiche tecnico-economiche del progetto: ricorso a tecnologie innovative; integrazione con le iniziative regionali; ambito locale o extraregionale degli interventi;

attivazione di pratiche rispettose del clima, anche attraverso l'implementazione di marchi di qualità ecologica ai sensi del Reg. (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009) per migliorare la capacità di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici).

8.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale massima di aiuto in conto capitale, è del 70% calcolate sulla spesa ammissibile per le attività di informazione e promozione

8.2.3.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.3.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura 8.2.3.4

8.2.3.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.3.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

I regimi di qualità riconosciuti dallo Stato italiano ammessi al sostegno sono quelli riportati al par 8.2.3.2.

8.2.3.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre, si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali. ~~e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio"~~

In ogni caso, ~~N~~nella programmazione 2014-2020 per assicurare una migliore verificabilità e controllabilità nell'attuazione della misura si tiene conto dei fattori di rischio indicati nella fiche relativa all'art. 62 del reg. (UE) n. 1305/2013 che sono i seguenti:

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti -

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

Altri rischi specifici nell'attuazione della sotto-misura 3.1 sono i seguenti:

- effettiva adesione ad un regime ammissibile al sostegno:

- adesione al sostegno per oltre 5 anni;

- presentazione di fatture non ammissibili e mancato saldo delle stesse;

- mancato trasferimento del sostegno ai singoli agricoltori nel caso di presentazione della domanda di aiuto da parte di associazioni;

Altri rischi specifici nell'attuazione della sotto-misura 3.2 sono dovuti:

- effettiva presenza fra gli associati ai beneficiari specificati al paragrafo 8.2.3.3.2.4. di produttori/operatori attivi regionali aderenti al sistema di qualità con produzione certificata che si intende promuovere ;

- presentazione di fatture non ammissibili e mancato saldo delle stesse;

- diffusione di materiale info-promozionale non conforme;

- realizzazione di azioni di informazione e di promozione riguardanti una singola impresa/ marchio commerciale privato.

8.2.3.4.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi, trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura ;

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

"M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

Riguardo agli altri rischi specifici della sotto-misura 3.1 si attuano le seguenti azioni di mitigazione dei rischi.

- accertamento dell'iscrizione dei produttori al pertinente sistema di controllo e della condizione di nuova adesione al regime del singolo beneficiario (via banche dati regionali o Organismi di controllo);

Rischi di presentazione di fatture non ammissibili e di mancato saldo delle stesse

- verifica della descrizione della fattura e coerenza con ammissibilità all'aiuto

- verifica dell'avvenuto pagamento delle fatture (documentazione bancaria

- verifica dell'iscrizione a registro contabile delle fatture (a campione)

Massimale annuo:

- verifiche effettuate sul singolo beneficiario attraverso il sistema informativo OP

- verifica anche in caso di pagamento della fattura da parte dell'associazione verificando che i criteri di riparto della spesa sul singolo beneficiario siano rispettati.

Riguardo agli altri rischi specifici della sotto-misura 3.2 si attuano le seguenti azioni di mitigazione dei rischi.

- accertamento dell'iscrizione dei produttori/operatori al pertinente sistema di controllo che aderiscono al enti (presenza su libro soci e possesso produzione certificata da ente di certificazione, banche dati regionali o Organismi di controllo); Rischi di presentazione di fatture non ammissibili e di mancato saldo delle stesse

- verifica della descrizione della fattura e coerenza con ammissibilità all'aiuto

- verifica dell'avvenuto pagamento delle fatture (documentazione bancaria)

- verifica dell'iscrizione a registro contabile delle fatture (a campione)

- preventiva autorizzazione di conformità del materiale info-promozionale;

- esclusione dei marchi commerciali dal materiale info-promozionale e dagli interventi promozionali e informativi programmabili escluse quelle obbligatorie per la commercializzazione del prodotto e che, se presente, deve risultare secondaria e trascurabile rispetto al prodotto di qualità promozionato.

8.2.3.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURC e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.3.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.3.6. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

~~Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013~~

I regimi di qualità applicabili per la scheda di misura sono quelli indicati al par 8.2.3.2.

8.2.3.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

8.2.4.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale -– Art. 17 paragrafo 1 lettere a), b), c), d) Investimenti in immobilizzazioni materiali* – Art 45 *Investimenti* – Art. 46 *Investimenti per l'irrigazione;*
- *Regolamento delegato* (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 Art. 13 *Investimenti;*
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante norme per l'applicazione del Reg (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013.

8.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura rappresenta uno dei principali strumenti del PSR per il rilevante ruolo svolto nell'attuazione delle linee strategiche di sviluppo rurale in quanto tende a favorire l'affermazione di una agricoltura forte, giovane e competitiva con filiere meglio organizzate in virtù di un processo evolutivo caratterizzato dalla presenza di aziende dinamiche e pluriattive. In tale ottica resta fermo l'obiettivo di un'agricoltura che accresca sempre più, nei propri processi produttivi, principi di sostenibilità ambientale.

Al riguardo è opportuno sottolineare che la misura, nei diversi cicli di programmazione comunitaria, ha sempre riscontrato ottimi risultati in termini di alti livelli di realizzazione sia fisici che finanziari comportando, nelle aziende beneficiarie, l'introduzione di processi produttivi efficaci sia nella riduzione dei costi che nel miglioramento della qualità dei prodotti con positivi effetti sul reddito delle imprese e sulla creazione di opportunità occupazionali.

Con riferimento agli esiti dell'analisi SWOT, che verranno nel dettaglio analizzati per le singole tipologie d'intervento, il processo evolutivo delle realtà economico-aziendali campane è alquanto complesso e contraddittorio. Se per un verso si evidenzia una timida evoluzione verso processi fondiari che portano ad un accrescimento della dimensione aziendale, strettamente connesso al progressivo abbandono da parte degli operatori agricoli, la struttura produttiva rimane caratterizzata da una notevole frammentazione che tuttavia presenta elementi di grande vitalità economica per il pregio delle produzioni realizzate.

In tale ottica oltre agli investimenti produttivi, la misura si propone di incentivare anche quelli improduttivi, che concorrono a tutelare l'ambiente ed il paesaggio, a conservare la biodiversità, a favorire la mobilità interaziendale, a migliorare gli aspetti quantitativi delle risorse idriche attraverso interventi comprensoriali, di recupero delle acque piovane e di miglioramento delle reti di distribuzione, ed aziendali che promuovono impianti di irrigazione a ridotto consumo (risparmio idrico potenziale degli impianti).

Dalla analisi di contesto la misura risponde ai seguenti fabbisogni:

F3 *Migliorare le performance economiche del comparto agricolo, agroalimentare e forestale;*

F6 *Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali;*

F7 *Migliorare e valorizzare la qualità delle produzioni agricole alimentari e forestali;*

F8 *Rafforzare la rete stradale minore a supporto della competitività delle aziende agricole e f*orestali;

F9 *Favorire il ricambio generazionale qualificato nelle imprese agricole e forestali;*

F13 *Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale;*

F16 *Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa idrica;*

F17 *Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice ambientale suolo;*

F18 *Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico;*

F19 *Favorire una più efficiente gestione energetica;*

F20 *Migliorare il contributo delle attività agricole, agroalimentari e forestali al bilancio energetico regionale;*

F21 *Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio;*

F22 *Favorire la gestione forestale anche in un'ottica di filiera*.

La misura contribuisce al perseguimento delle priorità e focus area riportate nella seguente tabella con la X sono indicate le focus area principali e con il puntino **(·**) quelle a cui la misura contribuisce indirettamente (figura).

La misura, attraverso i criteri di selezione che verranno approvati ed in relazione alle tipologie di investimenti ammessi, contribuisce in modo trasversale agli obiettivi:

- ambiente attraverso il finanziamento di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, attraverso un uso più efficiente della risorsa idrica e, in generale, prevedendo il finanziamento di processi produttivi delle aziende agricole e agroindustriali - che tendono a diminuire il loro impatto ambientale, e di investimenti non produttivi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile dell'attività agricola, migliorando la qualità del suolo, dell'aria e delle acque e favorendo la biodiversità;
- mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso il finanziamento degli investimenti che contribuiscono a ridurre le emissioni in atmosfera e i consumi energetici e a mitigare gli effetti di fenomeni metereologici estremi con una gestione delle risorse idriche più corretta e sostenibile, e investimenti non produttivi volti alla riqualificazione ambientale dei fossi e dei canali consortili ed al ripristino e/o l'ampliamento degli elementi strutturali dei terrazzamenti e ciglionamenti;
- innovazione attraverso il finanziamento degli investimenti che prevedono l'introduzione di nuove tecnologie, impianti e macchine sia in ambito agricolo, agroindustriale e per i sistemi irrigui aziendali e a carattere collettivo.

Priorità	P2		P3	P4			P5				P6
Focus area	2A	2B	3A	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	6A
Tipologie di intervento											
4.1.1 Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole	X		●				●	●	●	●	
4.1.2 investimenti nelle aziende agricole per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento	●	X	●				●	●	●	●	
4.1.3 investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici , dei gas serra e ammoniaca	●									X	
4.1.4. Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole	●						X				
4.2.1 Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali			X					●			
4.3.1 Viabilità agrosilvopastorale e infrastrutture accessorie a supporto delle attività di esbosco	X										●
4.3.2 Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari	●				●		X				
4.4.1 Prevenzione dei danni da fauna				X							
4.4.2 Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario				X		●					

figura focus area principali e indirette

Articolazione della misura

Sottomisura	Tipologia di intervento			
Sottomisura 4.1 sostegno agli investimenti nelle aziende agricole	**4.1.1** Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole	**4.1.2** Investimenti nelle aziende agricole per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento	**4.1.3** Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e dell'ammoniaca	**4.1.4** Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole
Sottomisura 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	**4.2.1** Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nell'aziende agro-industriali			
Sottomisura 4.3 Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	**4.3.1** Viabilità al servizio di aziende agricole e forestali	**4.3.2** Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari		
Sottomisura 4.4 Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali	**4.4.1** Prevenzione dei danni da fauna	**4.4.2** Creazione e/o ripristino di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario		

figura Articolazione della misura

8.2.4.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.4.3.1. 4.1.1 Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi di contesto evidenzia come le ridotte dimensioni economiche delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche (ad eccezione di quelle bufaline), nonché lo scarso livello di dotazione tecnologica, compromettono le capacità di investimenti per ristrutturazione, ammodernamento aziendale e innovazione. Infatti si rileva ancora una trend negativo relativamente agli investimenti fissi lordi, di particolare rilievo nell'agroalimentare.

A fronte di un continuo aumento dei costi di produzione restano fermi se non addirittura diminuiscono i prezzi che il mercato riconosce alla produzione agricola. In tale contesto l'unica possibilità rimasta agli operatori del comparto è il recupero di tutte quelle condizioni di efficienza ancora possibili attraverso la riduzione dei costi, l'aumento della produttività. La riduzione dei costi di produzione deve essere intesa nel suo significato più ampio: riduzione delle spese attraverso l'introduzione di macchine ed attrezzature più efficienti, con consumi ridotti e più versatili; riduzione dei tempi di lavorazione attraverso coltivazioni più razionali, l'introduzione di tecnologie innovative e nuove varietà che consentano di realizzare cicli produttivi più veloci e ridurre il numero di operazioni.

Rispetto alla descrizione generale della misura con la presente tipologia di intervento si intende intervenire per rimuovere gli elementi di debolezza e incentivare le opportunità e gli elementi di forza che già esistono nel sistema agricolo campano così come emerge dall'analisi SWOT alla base della definizione dei fabbisogni.

In particolare questa tipologia d'intervento risponde ai seguenti fabbisogni: F03, F06, F07, F19, F20.

La tipologia d'intervento sostiene la strategia MD5 - Incentivazione degli impianti di teleriscaldamento in cogenerazione alimentati da biomasse vegetali (CO, Co2, PM10) di origine forestale, agricola e agroindustriale, con bilanciata riduzione della produzione di energia elettrica da fonti tradizionali al fine di non aumentare la produzione elettrica complessiva della regione e la strategia MT6 - Interventi di razionalizzazione della consegna merci e incentivo al rinnovo del parco macchine (SOx, Nox, CO, CO2, PM10) del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria.

La tipologia di intervento è quindi un sostegno concesso agli agricoltori per investimenti materiali tesi al miglioramento/realizzazione delle strutture produttive aziendali, all'ammodernamento/completamento della dotazione tecnologica e al risparmio energetico.

In particolare:

1. costruzioni/ristrutturazioni di immobili produttivi (strutture di allevamento, opifici, serre e depositi);
2. gli impianti tecnologici per la piene funzionalità degli investimenti per:
    - impianti di fruttiferi;
    - le produzioni zootecniche: realizzazione degli elementi strutturali per la gestione dei pascoli aziendali;
    - sistemazioni dei terreni aziendali per evitare i ristagni idrici e l'erosione del suolo;
    - la viabilità aziendale: realizzazione di strade poderali (totalmente comprese nei limiti dell'azienda) e spazi per la manovra dei mezzi agricoli;
3. impianti anticracking, impianti antibrina, impianti di ombreggiamento per la tutela delle

caratteriste merceologiche ed organolettiche delle produzioni vegetali;

4. acquisto di macchinari ed attrezzature per la realizzazione delle produzioni aziendali, ~~anche per~~ la prima lavorazione e trasformazione (esclusivamente per prodotti compresi nell'allegato 1 del Trattato), compresi gli impianti di irrigazione esclusivamente a servizio di nuove serre e nuovi impianti arborei. Per gli impianti irrigui devono essere applicati i requisiti minimi di efficiente uso della risorsa idrica previsti all'articolo 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
5. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dimensionati esclusivamente in riferimento alle esigenze energetiche dei processi produttivi aziendali (massimo 1 MW).
   In tutti i casi gli impianti di produzione di energia:
   - non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
   - non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto ai sensi della normativa ambientale vigente in materia di rifiuti;
   - non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

   L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%;
6. per la vendita diretta delle produzioni aziendali: realizzazione/ristrutturazione di locali destinati alla vendita e relative attrezzature;
7. investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici e di brevetti/licenze strettamente connessi agli investimenti di cui sopra.

L'intervento risponde alla priorità dell'Unione n. 2: "Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste", con particolare riguardo ai seguenti aspetti, focus area 2a: "*migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività*. La tipologia di intervento contribuisce indirettamente anche al soddisfacimento delle focus area 3a, 5a, 5b, 5c e 5d.

8.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso:

1. sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile;
2. attraverso lo strumento finanziario di garanzia.

Le tipologie di sostegno di cui ai punti 1 e 2 possono essere concesse anche in forma combinata, rimanendo complessivamente all'interno del tasso di sostegno previsto dal PSR.

8.2.4.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. UE 1303/2013 articolo 65;
- Reg. (UE) 1305/2013 articoli 17 e 45;
- Reg. UE 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Direttiva 75/268/CEE relativa alla definizione delle zone svantaggiate;
- Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
- Direttiva 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- D.Lgs 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128 (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e successive norme nazionali e regionali di applicazione
- D.Lgs n. 28 del 3 marzo 2011 attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- D.Lgs 50/2016 ~~163/2006~~ ss.mm.ii - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii - Norme in materia ambientale;
- DGR Campania 167/2006 che approva il piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria (PRR MQA) e ss.mm.ii.
- Legge n. 109 del 07 Marzo 1996 – Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla Legge 31 Maggio 1965, n. 575, e all'art. 3 della Legge 23 Luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'art. 4 del D. Legge 14 Giugno 1989, n., 230, convertito con modificazioni dalla Legge 4 Agosto 1989, n. 282.
- Piano di Gestione Acque - D.P.C.M. del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 160 del 10/07/2013, notificato alla Commissione Europea DG ENV con nota n. 6144/TRI/DG del 18 marzo 2010;
- DM n. 52/2015 Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 91/2014;
- Regolamento regionale del 12 novembre 2012 n. 12 per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e l'uso domestico di acque pubbliche.
- DM Mipaaf del 31 luglio 2015 "Linee guida regolamentazione modalità quantificazione volumi idrici uso irriguo".

Nel capitolo 14 viene descritta la complementarietà degli interventi del PSR con i fondi SIE e con il primo pilastro della PAC al fine di una adeguata demarcazione degli interventi per evitare il doppio finanziamento.

8.2.4.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori singoli e associati
Nel caso di aiuto concesso attraverso l'attivazione dello strumento finanziario di garanzia i beneficiari sono gli imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione di legge nazionale, persone fisiche o giuridiche, in forma singola o associata.

8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili

In coerenza con le norme stabilite dagli art. n. 65 e 69 del Reg. (UE) n.1303/2013, con l'art. 45, paragrafo 2 ~~col paragrafo 2 dell'art.45~~ del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:

a. costruzione o miglioramento di beni immobili;
b. acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti e licenze;
c. spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1

Con riferimento agli investimenti nel campo dell'irrigazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art 46 (2) del Reg (UE) n. 1305/2013, si precisa che:

- con nota n. 6144/TRI/DG del 18 marzo 2010 è stato notificato alla Commissione Europea DG ENV il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale approvato con DPCM del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. n°160 del 10 luglio 2013);
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale specifica le misure pertinenti per il settore agricolo previste all'art. 11 della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE.

Gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione sono ammissibili se:

1. i prodotti agricoli, sia in entrata che in uscita, appartengono all'Allegato I del TFUE;
2. i prodotti trasformati e i prodotti venduti sono per almeno due terzi di origine aziendale.

Per gli investimenti in nuove serre e/o in nuovi impianti tecnologici, l'energia necessaria deve essere autoprodotta dall'azienda richiedente.

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia ed inoltre:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

~~Gli investimenti che prevedono costruzioni e/o ristrutturazioni di immobili, compreso le serre, devono prevedere il recupero e il riutilizzo nei cicli produttivi aziendali dell'acqua piovana.~~

Gli investimenti devono essere previsti dal progetto di miglioramento aziendale e risultare necessari per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola. In particolare devono conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

1. il miglioramento della situazione reddituale, delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti;
2. il miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere degli animali oltre le norme obbligatorie;

3. l'adozione di processi produttivi sostenibili da un punto di vista ambientale per quanto riferibile alla gestione del suolo, alla distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci oppure in grado di salvaguardare le produzioni da situazioni climatiche eccezionalmente avverse;
4. l'introduzione di nuove tecnologie;
5. la riconversione e la valorizzazione qualitativa delle produzioni (biologico, tracciabilità, produzioni di nicchia) in funzione delle esigenze del mercato;
6. lo sviluppo della diversificazione dell'attività aziendale (trasformazione, vendita diretta);
7. il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili (limitatamente alle esigenze produttive aziendali~~;~~.
8. ~~La riduzione dei fabbisogni idrici per processi produttivi aziendali.~~

Nel caso in cui siano presenti investimenti relativi ad impianti irrigui connessi all'investimento produttivo ed indispensabili per assicurarne la funzionalità deve essere perseguito anche l'obiettivo di contenimento/riduzione dei fabbisogni idrici per i processi produttivi aziendali in termini di efficientamento degli impianti irrigui a servizio degli investimenti produttivi realizzati.

Possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63, paragrafo 1 del Reg. (UE) 1305/2013**.**

Nel caso di aiuto concesso attraverso l'attivazione dello strumento finanziario della garanzia sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Reg. (UE) N. 1305/2013 ed in particolare dall'art.45 di tale Regolamento, incluse - a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione e ristrutturazione di beni immobili, all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali ed il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato entro il limite del 30% del valore complessivo dell'investimento.

Non è consentito corrispondere l'aiuto:

- per acquisto di materiale e attrezzature usate, interventi di sostituzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili e immobili, acquisto di terreni e immobili, investimenti finanziati con contratti di locazione finanziaria;
- a soggetti differenti dal diretto beneficiario come indicato nei provvedimenti regionali giuridicamente vincolanti (cessione del credito);
- per l'acquisto di beni di consumo;
- per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- per investimenti, servizi e/o prestazioni realizzati direttamente dal richiedente o dai lavoratori aziendali (lavori in economia);
- per immobili ad uso abitativo;
- per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora di cui al paragrafo 3, art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013~~.~~;
- per gli investimenti di ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità, qualora l'intervento sia previsto nell'ambito della tipologia d'intervento 5.2.1;
- per gli investimenti irrigui non connessi direttamente a nuovi impianti arborei o alla realizzazione di serre ammissibili esclusivamente sulla tipologia d'intervento 4.1.4;
- per gli investimenti realizzati nelle aziende zootecniche con o senza terra previsti dalla tipologia d'intervento 4.1.3.

8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento è applicabile all'intero territorio della Regione Campania

Condizioni di eleggibilità del richiedente:

- deve essere in possesso dei beni su cui realizzare gli investimenti, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1. del PSR Campania 2014-2020;
- l'impresa deve risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A sezione speciale aziende agricole al codice ATECO 01;
- la dimensione economica aziendale, espressa in termini di Produzione Standard, deve risultare pari o superiore a 12.000 euro nelle macroaree C e D ed a 15.000 euro nelle macroaree A e B;
- non possono accedere alla presente tipologia di intervento le imprese aventi titolo a presentare domanda sulla tipologia di intervento 4.1.2.

Affidabilità:

- non essere stato oggetto di revoca degli aiuti comunitari – anche per rinuncia - nella precedente (misura 121) o nell'attuale programmazione nei due anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto per la medesima tipologia d'intervento;
- non essere oggetto di procedure concorsuali;
- non essere oggetto di cause interdittive ai sensi della c.d. certificazione antimafia;
- non aver subito condanne nell'ultimo triennio per reati nel campo alimentare o di frode in commercio, per reati contro la Pubblica Amministrazione;
- essere in regola con la legislazione previdenziale.

Condizioni di eleggibilità dell'aiuto:

Il sostegno è concesso per investimenti riguardanti le attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli appartenenti all'Allegato I del TFUE e di seguito elencati: carni e altri prodotti primari di origine animale, latte, uve, olive, cereali, legumi, ortofrutticoli, fiori e piante, piante officinali e aromatiche, miele e altri prodotti dell'apicoltura, colture industriali (compreso colture tessili ed escluse quelle per la produzione di biomassa), piccoli frutti e funghi, tabacco e foraggi.

Gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione sono ammissibili se:

1. i prodotti agricoli, sia in entrata che in uscita, appartengono all'Allegato I del TFUE;
2. i prodotti trasformati e i prodotti venduti sono a prevalenza (superiore al 50%) ~~per almeno due terzi~~ di origine aziendale.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 45 (1) del Regolamento (UE) 1305/13.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Qualora il progetto preveda impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, questi devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia ed inoltre:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario non devono essere previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

In merito agli investimenti relativi agli impianti di irrigazione, nel rispetto dell'art. 46 del Reg. (UE) 1305/13, le condizioni di ammissibilità sono:

- aver previsto l'**installazione del contatore** per misurare l'effettivo consumo dell'acqua relativo all'investimento;
- qualora l'investimento consista nel **miglioramento di un impianto di irrigazione esistente** esso deve offrire un risparmio idrico potenziale (tabella 2) compreso tra il 5% e il 25%, calcolato con riferimento al livello di efficienza idrica dell'impianto preesistente (tabella1), come di seguito indicato:
  - **25%** nel caso di ammodernamento di sistemi/impianti irrigui nel passaggio impianti di categoria di bassa efficienza (B) ad una delle categorie superiori;
  - **10%** nel caso di ammodernamento sistemi/impianti irrigui nel passaggio tra impianti della medesima categoria (media efficienza M)
  - **5%** nel caso di ammodernamento di sistemi/impianti irrigui nel passaggio tra impianti di categoria media efficienza (M) ad uno di categoria alta efficienza (A) o tra impianti all'interno di quest'ultima

Inoltre, se l'intervento di miglioramento di un impianto di irrigazione esistente riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua:

a) l'investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; e

b) nel caso l'investimento sia effettuato in un'unica azienda agricola, questo comporti anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Ai sensi dell'art. 46, comma 4, del Reg. (UE) n. 1305/2013, nessuna delle condizioni suddette si applica ad un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero ad un investimento nell'uso di acqua riciclata, anche di origine meteorica, che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;

- se l'investimento produce un **aumento netto della superficie irrigata** che interessa una determinata area o un corpo e lo stato del corpo idrico è stato ritenuto almeno buono nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua, esso è ammissibile se un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente , che può anche riferirsi a gruppi di aziende, dimostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e non causerà un peggioramento delle condizioni del corso d'acqua. L'investimento per i nuovi impianti irrigui, con riferimento alle tipologie riportate nella tabella 1, dovrà caratterizzarsi con una classe di efficienza almeno pari al 70 %;
- non sono ammissibili gli investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata se lo stato del corpo idrico interessato è stato ritenuto meno di buono nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Tabella 1 - Tipologia e scala di efficienza idrica delle tecniche irrigue in uso per i diversi sistemi

Codice impianto	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classi di Efficienza
1	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	B
2	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	B
3	Infiltrazione laterale a solchi	10	B
4	Manichetta forata di alta portata	20	B
5	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (>3,5 atmosfere)	40	M
6	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	M
7	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	M
8	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (< = 3,5 atmosfere)	60	M
9	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	M
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione * di portata > al 5% per impianti a goccia e > 10% per impianti a spruzzo, o di età > a 10 anni	60	M
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	M
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata <= 10%	70	A
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione * della portata < o = 10%	80	A
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	A
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (< 3,5 atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficienti di variazione* della portata < o = 5%	90	A
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficienti di variazione *della portata < o = 5%	90	A

** Il coefficiente di variazione deve essere dichiarato dal costruttore*

Tabella 2 - Risparmio idrico potenziale realizzabile nel passaggio da sistemi/impianti irrigui differenti

	Impianto nuovo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Impianto preesistente	Indice di efficienza irrigua%	10 %	10 %	10 %	20 %	40 %	50 %	55 %	60 %	60 %	60 %	65 %	70 %	80 %	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %
1	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
2	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
3	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
4	20%					50%	60%	64%	67%	67%	67%	69%	71%	75%	76%	76%	78%	78%	78%
5	40%						20%	27%	33%	33%	33%	38%	43%	50%	53%	53%	56%	56%	56%
6	50%								17%	17%	17%	23%	29%	38%	41%	41%	44%	44%	44%
7	55%											15%	21%	31%	35%	35%	39%	39%	39%
8	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
9	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
10	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
11	65%												7%	19%	24%	24%	28%	28%	28%
12	70%													13%	18%	18%	22%	22%	22%
13	80%														6%	6%	11%	11%	11%
14	85%																6%	6%	6%
15	85%																6%	6%	6%
16	90%																		
17	90%																		
18	90%																		

Risparmio idrico potenziale realizzabile nel passaggio da sistemi/impianti irrigui differenti le combinazioni oscurate generano risparmi idrici non compatibili con le condizioni fissate a seguito dell'applicazione della formula:

[100-(%di efficienza dell'impianto preesistente x100/(%di efficienza del nuovo impianto)]/100

8.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della tipologia di intervento. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- la tipologia di beneficiario: imprese condotte da giovani agricoltori di cui all'art.2, lett. n) del Reg. 1305/2013 che presentino la domanda di aiuto entro i 5 anni dal primo insediamento;
- la localizzazione geografica: imprese operanti in zone montane o con vincoli naturali o altri vincoli specifici;
- targeting settoriale: verrà incentivata prioritariamente la competitività delle filiere:
  - florovivaistiche nellae macroarea A
  - canapicola nelle macroaree A e B con l'esclusione dei terreni ad uso agricolo di classe D (terreni con divieto di produzione agroalimentare e silvopastorale) indicati dai Decreti ministeriali 12/02/2015, 07/07/2015 e successivi adottati ai sensi della Legge n. 6 del 06/02/2014
  - olivicola, castanicola e cerealicola nelle macroaree C e D
  - bovina e ovi-caprina nellae macroareae D
- aziende agricole con Produzione standard:
  - compresa fra euro 15.000 ed euro 100.000 nelle macroaree A e B
  - compresa fra euro 12.000 ed euro 100.000 nelle macroaree C e D;
- caratteristiche tecniche/economiche del progetto in relazione agli obiettivi della tipologiai di intervento;
- gli investimenti strategici: innovazione, ambiente (con particolare riferimento alle tecniche di bio-edilizia), cambiamenti climatici, produzione di energia da fonti rinnovabili, efficienza energetica), in particolare:
  - per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 il rispetto di una o più delle specifiche stabilite nell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al 31.12.2021 giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento);
  - per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1189 il rispetto di una o più delle specifiche stabilite al punto 1 dell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al 31.12.2019 giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento);
- introduzione di macchine innovative che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici in termini di:
  - riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate e delle emissioni connesse a questi prodotti;
  - diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e semina su sodo;
  - migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento;
- la qualità delle produzioni dei comparti produttivi: produzioni DOP ed IGT, adesione a sistemi di produzione certificata biologica, produzioni ottenute nell'ambito dei "Sistemi di qualità nazionale di produzione integrata" di cui alla Legge 3 febbraio 2011 n. 4.-

A parità di punteggio operano inoltre i seguenti criteri di preferenza, nell'ordine:
richiesta di aiuto prodotta da impresa che nella programmazione 2014/2020 presenta per la prima volta domanda di aiuto e che non sia stata beneficiaria nella programmazione 2007-2013 ai sensi della misura 121 o cluster 112-121; progetti con un valore economico inferiore.

Nel caso in cui il supporto è fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia la selezione dei beneficiari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata agli intermediari finanziari selezionati del Fondo Europeo per gli Investimenti. La selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazione e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati. Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo massimo del contributo pubblico concedibile ad azienda per l'intero periodo di programmazione è fissato in 1.500.000,00 di euro.

I progetti proposti al finanziamento devono prevedere soglie minime corrispondenti a 15.000,00 euro di spesa ammissibile nelle macroaree C e D e 25.000,00 euro di spesa nelle macroaree A e B.

L'importo massimo di spesa ammissibile per progetto deve essere giustificato, fino alla concorrenza del contributo concedibile per azienda e per l'intero periodo di programmazione, da una specifica analisi economica dalla quale risulti la sostenibilità finanziaria dell'investimento sulla base delle quote di ammortamento previste dal decreto del ministero delle Finanze 31.12.1988 (pubblicato su GURI n. 27 del 2 febbraio 1989) e dalla valutazione della Produzione Standard aziendale (PS). ~~azienda per l'intero periodo di programmazione è determinato sulla base degli scaglioni di Prodotto Standard (PS), di seguito riportati, ai quali corrispondono importi ammissibili via via decrescenti calcolati applicando ad ogni scaglione di PS i corrispondenti coefficienti.~~

~~PS~~	~~Inferiore o uguale a € 50.000,00~~	~~Da € 50.000,01 fino a € 100.000~~	~~Da € 100.000,01 fino a € 150.000~~	~~Da € 150.000,01 fino a € 200.000,00~~	~~Superiore a € 200.000,00~~
~~**Coefficiente**~~	~~5~~	~~4~~	~~3~~	~~2~~	~~1~~

~~La spesa ammissibile totale corrisponderà alla somma della spesa ammissibile di ciascuno scaglione riportato in figura.~~

~~Esempio:~~
~~una azienda con PS di 125.000,00 euro potrà presentare progetti di investimenti che prevedano nel loro complesso spese ammissibili per un importo non superiore a euro 525.000. L'importo è così determinato:~~

- ~~al primo scaglione di PS di 50.000 € corrispondono 250.000 € di spesa ammissibile (pari a 50.000 x il coef 5);~~
- ~~al secondo scaglione di PS da 50.000,01 € a 100.000,00 € corrispondono 200.000,00 € di spesa ammissibile (pari a 50.0000 x il coef 4);~~
- ~~al terzo scaglione di PS da 100.000,01 € a 125.000,00 € corrispondono 75.000,00 € di spesa ammissibile (pari a 25.000 x il coef 3).~~

~~La spesa ammissibile totale e quindi pari a 525.000,00 € e corrisponde alla somma delle spese ammissibili relative ai tre scaglioni considerati (250.000,00 € + 200.000,00 € + 75.000,00 €).~~

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%. L'aliquota è maggiorata del 20% se:

- gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI (solo per gli investimenti richiesti per perseguire gli obiettivi fissati dal PEI al quale il richiedente aderisce);
- gli investimenti sono realizzati in aziende che hanno aderito ~~sono collegati ad~~ alle ~~operazioni~~ tipologie d'intervento di cui agli articoli 28 e 29 del reg. (UE) n. 1305/2013;
- l'azienda ricade in zone montane o soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- imprese agricole condotte da agricoltori di età non superiore a 40 anni al momento della

presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e si sono insediati in queste imprese agricole in qualità di capo azienda nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, conformemente all'art. 2 par.1 lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Per quanto riguarda gli investimenti tesi alla trasformazione e commercializzazione, la percentuale di sostegno (calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento) è pari al 50%. L'aliquota è maggiorata del 20% se:

- gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI (solo per gli investimenti richiesti per perseguire gli obiettivi fissati dal PEI al quale il richiedente aderisce);
- gli interventi sono collegati ad una fusione di organizzazioni di produttori. In ogni caso le produzioni trasformate e commercializzate dovranno provenire in misura prevalente (superiore al 50%) dalle superfici agricole direttamente condotte dalla stessa OP in qualità di azienda agricola richiedente.

Con riferimento all'articolo 17 del Reg. Ue 1305/2013 paragrafo 3 l'aliquota cumulativa massima di sostegno (incluso investimenti tesi alla trasformazione e commercializzazione) non deve eccedere il 90% degli investimenti ammissibili.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario, il prestito, supportato dalla garanzia, può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'autorità di Gestione ed il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili. Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda sulla base delle norme vigenti. Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari al 90% dell'investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di sostegno da parte del PSR gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivanti dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione.

8.2.4.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 Procedure di gara per i beneficiari privati: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo;

R2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato. La tipologia di intervento prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;

R 3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

R 9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori;

R10 Rispetto dei parametri di contenimento/riduzione dei consumi idrici potenziali e reali;

R G Presenza di condizioni create artificialmente per beneficiare dell'aiuto.

8.2.4.3.1.9.2. Misure di attenuazione

M1 I beneficiari privati sono tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. Tutti i beneficiari sono informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.
M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di di intervento pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

M9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi:

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa;

M10 Verifica del contenimento/riduzione dei consumi idrici ex ante ed anche ex post nei casi previsti dall'art. 46 del Reg. (UE) n.1305/2013;

M G Saranno definite opportune modalità di controllo per impedire che beneficiari ottengano aiuti il cui vantaggio non è conforme agli obiettivi della misura.

8.2.4.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che sono messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che effettua i controlli.

8.2.4.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di investimenti collettivi

La tipologia di intervento potrà anche essere attivata nella modalità dei "progetti integrati" e "progetti collettivi" come definite nel capitolo 8.1 del PSR Campania, sezione n. 3 "Modalità di accesso al Programma".~~Non pertinente per la presente tipologia.~~

Definizione di progetti integrati

La tipologia di intervento potrà anche essere attivata nella modalità dei "progetti integrati" e "progetti collettivi" come definite nel capitolo 8.1 del PSR Campania, sezione n. 3 "Modalità di accesso al Programma".
~~Non pertinente per la presente tipologia.~~

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per la presente tipologia.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Particolare rilievo è stato dato a due aspetti che fortemente caratterizzano l'analisi SWOT del programma:

- debolezza economica delle aziende agricole strettamente correlata alla Focus Area 2A
- ricadute ambientali degli investimenti aziendali rispetto alle Focus Area 5A, 5B e 5C.

In coerenza con quanto premesso i criteri di selezione hanno individuato nella Produzione standard di € 100.1 la soglia di al di sotto della quale dare una premialità che va a favorire le aziende con Produzione standard più bassa. Tale soglia delimita la classe economica dove con maggiore frequenza emergono elementi di debolezza connessi alla capacità organizzativa e strutturale, fermo restando che anche gli investimenti produttivi devono essere caratterizzati dalla capacità di miglioramento delle performance ambientali dell'azienda agraria. Inoltre sono favorite le imprese condotte da giovani agricoltori, insediatisi da non più di 5 anni in quanto più motivati e propensi all'introduzione di innovazioni.

Rispetto alle problematiche ambientali e alla mitigazione dei cambiamenti climatici sono favorite le imprese operanti in zone montane o con vincoli naturali o altri vincoli specifici, per contribuire a mantenere l'agricoltura in tali zone per la sua funzione di presidio del territorio, e le imprese che presentino progetti che utilizzano le tecniche di bio-edilizia, nonché interventi per migliorare l'efficienza energetica dell'impianto oggetto di contributo.

Attraverso i criteri di selezione fissati l'intervento è rivolto prioritariamente a:

- imprese condotte da giovani agricoltori di cui all'art.2, lett. n) del Reg. 1305/2013 che presentino la domanda di aiuto entro i 5 anni dal primo insediamento;
- imprese operanti in zone montane o con vincoli naturali o altri vincoli specifici;
- imprese operanti nelle filiere:
  - florovivaistiche nellae macroarea A
  - canapicola nelle macroaree A e B con l'esclusione dei terreni ad uso agricolo di classe D (terreni con divieto di produzione agroalimentare e silvopastorale) indicati dai Decreti ministeriali 12/02/2015, 07/07/2015 e successivi adottati ai sensi della Legge n. 6 del 06/02/2014
  - olivicola, castanicola e cerealicola nelle macroaree C e D
  - bovina e ovi-caprina nellae macroareae D
- aziende agricole con Produzione standard da € 15.000 fino a € 100.000 nelle macroaree A e B e da € 12.000 fino a € 100.000 nelle macroaree C e D;
- imprese che realizzano investimenti strategici: innovazione, ambiente (con particolare riferimento alle tecniche di bio-edilizia), ai cambiamenti climatici, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, efficienza energetica;
- imprese con produzioni DOP ed IGT, imprese che aderiscono a sistemi di produzione certificata biologica.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono identificati nuovi requisiti.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia ed inoltre :

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L’energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.2. 4.1.2 Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento replica quanto previsto per la tipologia di intervento 4.1.1 destinando il sostegno solo a giovani agricoltori che si siano insediati in forma complementare alla tipologia di intervento 6.1.1. La finalità della misura è consentire la realizzazione di progetti tecnicamente ed economicamente più significativi rispetto alla possibilità offerta dalla 6.1.1.

La tipologia d'intervento sostiene la strategia MD5 - Incentivazione degli impianti di teleriscaldamento in cogenerazione alimentati da biomasse vegetali (CO, Co2, PM10) di origine forestale, agricola e agroindustriale, con bilanciata riduzione della produzione di energia elettrica da fonti tradizionali al fine di non aumentare la produzione elettrica complessiva della regione e la strategia MT6 - Interventi di razionalizzazione della consegna merci e incentivo al rinnovo del parco macchine (SOx, Nox, CO, CO2, PM10) del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria.

In particolare questa tipologia d'intervento prevede finanziamenti per investimenti materiali tesi al miglioramento/realizzazione delle strutture produttive aziendali, all'ammodernamento/completamento della dotazione tecnologica e al risparmio energetico. In particolare:

1. costruzioni/ristrutturazioni di immobili produttivi (strutture di allevamento opifici, serre e depositi);
2. miglioramenti fondiari per:
    - impianti di fruttiferi;
    - le produzioni zootecniche: realizzazione degli elementi strutturali per la gestione dei pascoli aziendali;
    - sistemazione dei terreni aziendali per evitare i ristagni idrici e l'erosione del suolo;
    - la viabilità aziendale: realizzazione di strade poderali (totalmente comprese nei limiti dell'azienda) e spazi per la manovra dei mezzi agricoli;
3. impianti anticracking, impianti antibrina, impianti di ombreggiamento per la tutela delle caratteriste merceologiche ed organolettiche delle produzioni vegetali;
4. acquisto di macchinari ed attrezzature per la realizzazione delle produzioni aziendali ~~anche per~~ la prima lavorazione e trasformazione (esclusivamente per prodotti compresi nell'allegato 1 del trattato), compresi gli impianti di irrigazione esclusivamente a servizio di nuove serre e nuovi impianti arborei. Per gli impianti irrigui devono essere applicati i requisiti minimi di efficiente uso della risorsa idrica previsti all'articolo 46 del Reg. UE 1305/2013;
5. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dimensionati esclusivamente in riferimento alle esigenze energetiche dei processi produttivi aziendali (massimo 1 MW).
   In tutti i casi gli impianti di produzione di energia:
    - non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
    - non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto ai sensi della normativa ambientale vigente in materia di rifiuti;
    - non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

   L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita,

cessione a titolo gratuito) pari al 50%;

6. per la vendita diretta delle produzioni aziendali: realizzazione/ristrutturazione di locali destinati alla vendita e relative attrezzature;
7. investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici e di brevetti/licenze strettamente connessi agli investimenti di cui sopra.

L'intervento risponde ai seguenti fabbisogni: F03, F06, F07, F09, F19, F20 ed è motivato dall'esigenza di riferire il sostegno a quanto richiesto alla priorità dell'Unione n. 2: "Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste", con particolare riguardo ai seguenti aspetti, Focus Area 2b: "*Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale"*.

8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. UE 1303/2013 articolo 65;
- Reg. (UE) 1305/2013 articoli 17 e 45;
- Reg. UE 1308/2013 recante *organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;*
- Direttiva 75/268/CEE *relativa alla definizione delle zone svantaggiate*;
- Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
- Direttiva 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- D.Lgs. 150/2012 - Attuazione della Direttiva 2009/128 (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 *che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e successive norme nazionali e regionali di applicazione;*
- D.Lgs n. 28 del 3 marzo 2011 *attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;*
- D.Lgs 50~~163~~/2010~~6~~ ssmmii - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- D.Lgs 152/2006 ssmmii- Norme in materia ambientale;
- DGR Campania 167/2006 che approva il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii;
- Legge n. 109 del 07 Marzo 1996 – Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla Legge 31 Maggio 1965, n. 575, e all'art. 3 della Legge 23 Luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'art. 4 del D. Legge 14 Giugno 1989, n., 230, convertito con modificazioni dalla Legge 4 Agosto 1989, n. 282;
- Piano di Gestione Acque - D.P.C.M. del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 160 del 10/07/2013, notificato alla Commissione Europea DG ENV con nota n. 6144/TRI/DG del 18 marzo 2010;
- DM n. 52/2015 Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 91/2014;
- Regolamento regionale del 12 novembre 2012 n. 12 per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e l'uso domestico di acque pubbliche.
- DM Mipaaf del 31 luglio 2015 "Linee guida regolamentazione modalità quantificazione volumi idrici uso irriguo".

Nel capitolo 14 viene descritta la complementarietà degli interventi del PSR con i fondi SIE e con il primo pilastro della PAC al fine di una adeguata demarcazione degli interventi per evitare il doppio finanziamento.

8.2.4.3.2.4. Beneficiari

~~Giovani agricoltori di età non superiore ai 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda (articolo 2 lettera n) del Reg. UE 1305/2013) e ricevono il premio di cui alla tipologia di intervento 6.1.1.~~ Giovani che si insediano ai sensi dell'art. 19 lett. a) punto.i) del Reg. (UE) n. 1305/2013 nell'ambito del "Pacchetto Giovani".

8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

In coerenza con le norme stabilite dagli art. n. 65 e 69 del Reg. (UE) n.1303/2013, con l'art. n. 45, paragrafo 2, del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:

a. costruzione o miglioramento di beni immobili;
b. acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti e licenze;
c. spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1

Con riferimento agli investimenti nel campo dell'irrigazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art 46 (2) del Reg (UE) n. 1305/2013, si precisa che:

- con nota n. 6144/TRI/DG del 18 marzo 2010 è stato notificato alla Commissione Europea DG ENV il *Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale* approvato con DPCM del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. n°160 del 10 luglio 2013);
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale specifica le misure pertinenti per il settore agricolo previste all'art. 11 della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE.

Il processo di trasformazione e la commercializzazione sono ammissibili:

1. se i prodotti agricoli sia in entrata che in uscita appartengono all'Allegato I del TFUE;
2. se i prodotti trasformati ed i prodotti venduti sono per almeno due terzi di origine aziendale.

Per gli investimenti in nuove serre e/o in nuovi impianti tecnologici l'energia necessaria deve essere autoprodotta dall'azienda richiedente.

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia. Inoltre:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

~~Gli investimenti che prevedono costruzioni e/o ristrutturazioni di immobili , compreso le serre, devono prevedere il recupero e il riutilizzo nei cicli produttivi aziendali dell'acqua piovana.~~

Gli investimenti devono essere previsti dal progetto di miglioramento aziendale, parte integrante della

domanda di aiuto, e risultare necessari per conseguire un aumento della Produzione Standard aziendale e il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola. In particolare, per tale aspetto, deve essere conseguito almeno uno dei seguenti obiettivi:

1. il miglioramento della situazione reddituale, delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti;

2. il miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere degli animali;

3. l'adozione di processi produttivi sostenibili da un punto di vista ambientale per quanto riferibile alla gestione del suolo, alla distribuzione di fertilizzanti dei fitofarmaci oppure in grado di salvaguardare le produzioni da situazioni climatiche eccezionalmente avverse;

4. l'introduzione di nuove tecnologie;

5. la riconversione e la valorizzazione qualitativa delle produzioni (biologico, tracciabilità, produzioni di nicchia), in funzione delle esigenze del mercato;

6. lo sviluppo della diversificazione dell'attività aziendale (trasformazione, vendita diretta);

7. il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili (limitatamente alle esigenze produttive aziendali).~~;~~

Nel caso in cui siano presenti investimenti relativi ad impianti irrigui connessi all'investimento produttivo ed indispensabili per assicurarne la funzionalità deve essere perseguito anche l'obiettivo di contenimento/riduzione ~~la riduzione~~ dei fabbisogni idrici per i processi produttivi aziendali in termini di efficientamento degli impianti irrigui a servizio degli investimenti produttivi realizzati.

Possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63 paragrafo 1 del Reg. (UE) 1305/2013 per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno.

Non è consentito corrispondere l'aiuto:

- per l'acquisto di materiale e attrezzature usate, interventi di mera sostituzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili e immobili, acquisto di terreni e immobili, investimenti finanziati con contratti di locazione finanziaria;
- a soggetti differenti dal diretto beneficiario come indicato nei provvedimenti regionali giuridicamente vincolanti (cessione del credito);
- per l'acquisto di beni di consumo;
- per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- per investimenti, servizi e/o prestazioni realizzati direttamente dal richiedente o dai lavoratori aziendali (lavori in economia);
- per immobili ad uso abitativo;
- per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora (Reg. 1305/2013 art. 45(3)~~.~~:
- per gli investimenti di ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità, qualora l'intervento sia previsto nell'ambito della tipologia d'intervento 5.2.1;
- per gli investimenti irrigui non connessi direttamente a impianti arborei o alla realizzazione di serre ammissibili sulla tipologia d'intervento 4.1.4;
- per gli investimenti realizzati nelle aziende zootecniche, con o senza terra, previsti dalla tipologia 4.1.3.

8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento è applicabile all'intero territorio della Regione Campania.

Condizioni di eleggibilità del richiedente:

- essere in possesso dei beni su cui realizzare gli investimenti, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1. del PSR Campania 2014-2020;
- l'impresa dovrà risultare iscritta ai registri della CCIAA sezione speciale aziende agricole al codice ATECO 01;
- la dimensione economica aziendale, espressa in termini di Produzione Standard, dovrà risultare superiore a 12.000 euro nelle macroaree C e D e 15.000 euro nelle macroaree A e B e comunque non superiore ad € 200.000.

Affidabilità:

- non essere oggetto di procedure concorsuali;
- non essere oggetto di cause interdittive ai sensi della c.d. certificazione antimafia;
- non aver subito condanne nell'ultimo triennio per reati nel campo alimentare o di frode in commercio, per reati contro la pubblica amministrazione;
- essere in regola con la legislazione previdenziale

Condizioni di eleggibilità della domanda di aiuto:

- il giovane agricoltore dovrà impegnarsi alla conduzione dell'azienda agricola oggetto d'intervento per almeno 5 anni dalla data dell'atto con cui viene assunta la decisione di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto.
- il progett~~o~~o di investimento deve integrars~~i~~i con il Piano di Sviluppo Azienda presentato ai sensi della tipologia di intervento 6.1.1.

Il sostegno è concesso per investimenti riguardanti le attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli appartenenti all'Allegato I del Trattato UE e di seguito elencati: carni e altri prodotti primari di origine animale, latte, uve, olive, cereali, legumi, ortofrutticoli, fiori e piante, piante officinali e aromatiche, miele e altri prodotti dell'apicoltura, colture industriali (compreso colture tessili e escluse quelle per la produzione di biomassa), piccoli frutti e funghi, tabacco e foraggi.

Gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione sono ammissibili se:

1. i prodotti agricoli, sia in entrata che in uscita, appartengono all'Allegato I del TFUE;
2. i prodotti trasformati e i prodotti venduti sono ~~per almeno due terzi~~a prevalenza (superiore al 50%) di origine aziendale.

Qualora il progetto preveda impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, questi devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia ed inoltre:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

In merito agli investimenti relativi agli impianti di irrigazione, nel rispetto dell'art. 46 del Reg. (UE) 1305/13, le condizioni di ammissibilità sono:

- aver previsto l'installazione del contatore per misurare l'effettivo consumo dell'acqua relativo all'investimento;

- qualora l'investimento consista nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente esso deve offrire un risparmio idrico potenziale (tabella 2) compreso tra il 5% e il 25%, calcolato con riferimento al livello di efficienza idrica dell'impianto preesistente (tabella1), come di seguito indicato:
  - 25% nel caso di ammodernamento di sistemi/impianti irrigui nel passaggio impianti di categoria di bassa efficienza (B) ad una delle categorie superiori;
  - 10% nel caso di ammodernamento sistemi/impianti irrigui nel passaggio tra impianti della medesima categoria (media efficienza M)
  - 5% nel caso di ammodernamento di sistemi/impianti irrigui nel passaggio tra impianti di categoria media efficienza (M) ad uno di categoria alta efficienza (A) o tra impianti all'interno di quest'ultima

  Inoltre, se l'intervento di miglioramento di un impianto di irrigazione esistente riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua:
  a) l'investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;
  b) e nel caso l'investimento sia effettuato in un'unica azienda agricola, questo comporti anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

  Ai sensi dell'art. 46, comma 4, del Reg. (UE) n. 1305/2013, nessuna delle condizioni suddette si applica ad un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero ad un investimento nell'uso di acqua riciclata, anche di origine meteorica, che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;

- se l'investimento produce un aumento netto della superficie irrigata che interessa una determinata area o un corpo e lo stato del corpo idrico è stato ritenuto almeno buono nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua, esso è ammissibile se un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente , che può anche riferirsi a gruppi di aziende, dimostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e non causerà un peggioramento delle condizioni del corso d'acqua. L'investimento per i nuovi impianti irrigui, con riferimento alle tipologie riportate nella tabella 1, dovrà caratterizzarsi con una classe di efficienza almeno pari al 70 %. Non sono ammissibili gli investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata se lo stato del corpo idrico interessato è stato ritenuto meno di buono nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 45(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Tabella 1 - Tipologia e scala di efficienza idrica delle tecniche irrigue in uso per i diversi sistemi

Codice impianto	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classi di Efficienza
1	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	B
2	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	B
3	Infiltrazione laterale a solchi	10	B
4	Manichetta forata di alta portata	20	B
5	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (>3,5 atmosfere)	40	M
6	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	M
7	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	M
8	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (< = 3,5 atmosfere)	60	M
9	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	M
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione * di portata > al 5% per impianti a goccia e > 10% per impianti a spruzzo, o di età > a 10 anni	60	M
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	M
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata <= 10%	70	A
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione * della portata < o = 10%	80	A
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	A
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (< 3,5 atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficienti di variazione* della portata < o = 5%	90	A
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficienti di variazione *della portata < o = 5%	90	A

** Il coefficiente di variazione deve essere dichiarato dal costruttore*

Tabella 2 - Risparmio idrico potenziale realizzabile nel passaggio da sistemi/impianti irrigui differenti

	Impianto nuovo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Impianto preesistente	Indice di efficienza irrigua%	10 %	10 %	10 %	20 %	40 %	50 %	55 %	60 %	60 %	60 %	65 %	70 %	80 %	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %
1	10%					75%	80%	82%	83 %	83 %	83 %	85 %	86 %	88 %	88 %	88 %	89 %	89 %	89%
2	10%					75%	80%	82%	83 %	83 %	83 %	85 %	86 %	88 %	88 %	88 %	89 %	89 %	89%
3	10%					75%	80%	82%	83 %	83 %	83 %	85 %	86 %	88 %	88 %	88 %	89 %	89 %	89%
4	20%					50%	60%	64%	67 %	67 %	67 %	69 %	71 %	75 %	76 %	76 %	78 %	78 %	78%
5	40%						20%	27%	33 %	33 %	33 %	38 %	43 %	50 %	53 %	53 %	56 %	56 %	56%
6	50%								17 %	17 %	17 %	23 %	29 %	38 %	41 %	41 %	44 %	44 %	44%
7	55%											15 %	21 %	31 %	35 %	35 %	39 %	39 %	39%
8	60%												14 %	25 %	29 %	29 %	33 %	33 %	33%
9	60%												14 %	25 %	29 %	29 %	33 %	33 %	33%
10	60%												14 %	25 %	29 %	29 %	33 %	33 %	33%
11	65%												7%	19 %	24 %	24 %	28 %	28 %	28%
12	70%													13 %	18 %	18 %	22 %	22 %	22%
13	80%														6%	6%	11 %	11 %	11%
14	85%																6%	6%	6%
15	85%																6%	6%	6%
16	90%																		
17	90%																		
18	90%																		

Risparmio idrico potenziale realizzabile nel passaggio da sistemi/impianti irrigui differenti le combinazioni oscurate generano risparmi idrici non compatibili con le condizioni fissate a seguito dell'applicazione della formula:

[100-(%di efficienza dell'impianto preesistente x100/(%di efficienza del nuovo impianto)]/100

8.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della tipologia~~i~~ di intervento. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- imprese operanti in zone montane o con vincoli naturali o altri vincoli specifici;
- targeting settoriale: verrà incentivata prioritariamente la competitività delle filiere:
  - florovivaistiche nelle macrorea A
  - canapicola nelle macroaree A e B con l'esclusione dei terreni ad uso agricolo di classe D (terreni con divieto di produzione agroalimentare e silvopastorale) indicati dai Decreti ministeriali 12/02/2015, 07/07/2015 e successivi adottati ai sensi della Legge n. 6 del 06/02/2014.
  - olivicola, castanicola e cerealicola nelle macroaree C e D
- bovina e ovi-caprina nella~~e~~ macroarea~~e~~ D
- aziende agricole con Produzione standard:
  - compresa fra euro 15.000 ed euro 100.000 nelle macroaree A e B
  - compresa fra euro 12.000 ed euro 100.000 nelle macroaree C e D;
- valenza ambientale del progetto con riferimento alle tecniche di bio-edilizia, e di mitigazione dell'impatto ambientale nonché interventi per la realizzazione dell'efficientamento energetico delle strutture produttive:
  - per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 il rispetto di una o più delle specifiche stabilite nell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al 31.12.2021 giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento);
  - per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1189 il rispetto di una o più delle specifiche stabilite al punto 1 dell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al 31.12.2019 giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento)
- introduzione di macchine innovative che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici in termini di:
  - riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate e delle emissioni connesse a questi prodotti;
  - diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e semina su sodo;
  - migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento;
- caratteristiche tecniche/economiche del progetto in relazione agli obiettivi della tipologia di intervento.

A parità di punteggio verranno preferiti in successione i progetti con un valore economico inferiore e quelli presentati da richiedenti con età anagrafica inferiore.

8.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I progetti proposti al finanziamento devono prevedere soglie minime corrispondenti 15.000,00 euro di spesa ammissibile nelle macroaree C e D e 25.000,00 euro di spesa nelle macroaree A e B.

L'importo massimo di spesa ammissibile per progetto deve essere giustificato, fino alla concorrenza del contributo concedibile per azienda e per l'intero periodo di programmazione, da una specifica analisi economica dalla quale risulti la sostenibilità finanziari dell'investimento sulla base delle quote di ammortamento previste decreto del Ministero delle Finanze 31.12.1988 (pubblicato su GURI n. 27 del 2 febbraio 1989) e dalla valutazione della Produzione Standard aziendale (PS).

~~L'importo massimo di spesa ammissibile per azienda è determinato sulla base degli scaglioni di Prodotto Standard di seguito riportati ai quali corrispondono importi ammissibili via via decrescenti calcolati applicando ad ogni scaglione di PS i corrispondenti coefficienti.~~

~~La spesa ammissibile totale corrisponderà alla somma della spese ammissibile di ciascun scaglione (figura).~~

~~Esempio:~~

~~una azienda con PS (prodotto standard) di 125.000,00 euro potrà presentare progetti di investimenti che prevedano nel loro complesso spese ammissibili per un importo non superiore a euro 525.000. L'importo è così determinato:~~

- ~~al primo scaglione di PS di 50.000 € corrispondono 250.000 € di spesa ammissibile (pari a 50.000 x il coef 5);~~
- ~~al secondo scaglione di PS da 50.000,01 a 100.000,00 corrispondono 200.000,00 euro di spesa ammissibile (pari a 50.0000 x il coef 4);~~
- ~~al terzo scaglione di PS da 100.000,01 a 125.000,00 corrispondono 75.000,00 euro di spesa ammissibile (pari a 25.000 x il coef 3).~~

~~La spesa ammissibile totale e quindi pari a 525.000,00 euro e corrisponde alla somma delle spese ammissibili relative ai tre scaglioni considerati (250.000,00 € + 200.000,00€ + 75.000,00 €).~~

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 70%. L'aliquota è maggiorata del 20% se:

- gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI(solo per gli investimenti richiesti per perseguire gli obiettivi fissati dal PEI al quale il richiedente aderisce);
- gli investimenti sono realizzati in aziende che hanno aderito ~~sono collegati ad~~ alle ~~operazioni~~ tipologie d'intervento di cui agli articoli 28 e 29 del reg. (UE) n. 1305/2013;
- l'azienda ricade in zone montane o soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del reg. (UE) n. 1305/2013.

Per quanto riguarda gli investimenti tesi alla trasformazione e commercializzazione, la percentuale di sostegno (calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento) è pari al 50%. L'aliquota è maggiorata del 20% se:

- gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI (solo per gli investimenti richiesti per perseguire gli obiettivi fissati dal PEI al quale il richiedente aderisce);
- gli interventi sono collegati ad una fusion di organizzazioni di produttori. In ogni caso le produzioni trasformate e commercializzate dovranno provenire prevalentemente (superiore al 50%) dalle superfici agricole direttamente condotte dalla stessa OP in qualità di azienda agricola richiedente.

Con riferimento all'articolo 17 del Reg. Ue 1305/2013 paragrafo 3 l'aliquota cumulativa massima di sostegno (incluso investimenti tesi alla trasformazione e commercializzazione) non deve eccedere il 90% degli investimenti ammissibili.

PS	Inferiore o uguale a euro 50.000,00	Da euro 50.000,01 fino a ~~euro 100.00,00~~	Da euro 100.000,01 fino a ~~euro 150.000,00~~	Da euro 150.000,01 fino ~~euro 200.000,00~~
Coef	5	4	3	2

~~figura spese ammissibile di ciascun scaglione~~

~~8.2.4.3.2.8.~~8.2.4.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e

controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo;

R2 - Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato. La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;

R3 - Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R7 - Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R8 - Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

R9 - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori;

R 10 Rispetto dei parametri di contenimento/riduzione dei consumi idrici potenziali e reali;

R G - Presenza di condizioni create artificialmente per beneficiare dell'aiuto.

8.2.4.3.2.9.2. Misure di attenuazione

M1 I beneficiari privati sono tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. Tutti i beneficiari sono informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici; per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.

M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di intervento, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

M9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa;

M10 Verifica del contenimento/riduzione dei consumi idrici ex ante ed anche ex post nei casi previsti dall'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

M G Saranno definite opportune modalità di controllo per impedire che beneficiari ottengano aiuti il cui vantaggio non è conforme agli obiettivi della misura.

8.2.4.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di progetti integrati

La presente tipologia di sostegno è integrata con l'operazione di cui alla tipologia di intervento 6.1.1

~~Non pertinente per la presente tipologia.~~

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per la presente tipologia.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

A differenza dalla tipologia 4.1.1 risponde alla focus area 2b. Tale F.A. riveste in Campania particolare importanza come evidenziato dall'analisi SWOT: il 58% degli agricoltori ha più di 55 anni. Tale condizione si riflette sulla scarsa motivazione all'innovazione delle aziende compromettendo le potenzialità di sviluppo del comparto agricolo.

Attraverso i criteri di selezione fissati, l'intervento è rivolto prioritariamente a:

- aziende operanti in zone montane o con vincoli naturali o altri vincoli specifici;
- imprese operanti nelle filiere:
  - florovivaistiche nelle macrorea A
  - canapicola nelle macroaree A e B con l'esclusione dei terreni ad uso agricolo di classe D (terreni con divieto di produzione agroalimentare e silvopastorale) indicati dai Decreti ministeriali 12/02/2015, 07/07/2015 e successivi adottati ai sensi della Legge n. 6 del 06/02/2014.
  - olivicola, castanicola e cerealicola nelle macroaree C e D
  - bovina e ovi-caprina nellae macroareea D
- aziende agricole con Produzione standard da € 15.000 fino a € 100.000 nelle macroaree A e B e da € 12.000 fino a € 100.000 nelle macroaree C e D;
- aziende che realizzano investimenti strategici nei campi dell'innovazione e dell'ambiente con

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono identificati nuovi requisiti.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono rispettare i criteri minimi di

efficienza previsti dalla normativa vigente in materia. Inoltre:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.3. 4.1.3 Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Come evidenziato nell'analisi di contesto, le attività zootecniche, sono fonte di rilevanti emissioni di inquinanti azotati, principalmente ossidi di azoto, emissioni di ammoniaca e gas serra, prodotti in particolare da alcune tipologie di ricoveri, sia da alcune modalità di distribuzioni sul suolo di effluenti e fertilizzanti azotati. È conseguentemente necessario intervenire per contrastare questo fenomeno prevedendo una specifica tipologia di intervento volta a ridurre le emissioni gassose (incluso gas serra e ammoniaca) di un'azienda ~~agro~~-zootecnica che si generano nel corso di differenti fasi produttive, in particolare nell'ambito della gestione degli effluenti di allevamento e loro assimilati, della distribuzione dei reflui sui terreni coltivati, dell'utilizzo di digestato derivante da impianti a biogas.

In particolare questa tipologia d'intervento risponde specificamente al fabbisogno: F21.

La tipologia di intervento è quindi un sostegno concesso agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori – per:

- ~~real~~realizzare interventi sulle strutture di allevamento quali: aperture di finestre , inserimento di cupolini e sfiatatoi sui tetti ~~con sistemi di~~ nonché impianti e attrezzature ~~per la~~ rimozione delle deiezioni dalla stalla e separatori solido/liquido;
- acquistare contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti liquidi/non palabili dotate di sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni;
- acquistare contenitori di ~~-~~ stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti palabili dotate di sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni;
- realizzare interventi atti a migliorare il microclima negli allevamenti: quali l'isolamento delle tettoie, aeratori, l'installazione di insufflatori ed estrattori di aria, di nebulizzatori;
- realizzare impianti di depurazione biologica e strippaggio per il trattamento fisico-meccanico degli effluenti di allevamento tal quali o digestati risultanti dal processo di fermentazione anaerobica,compresa la realizzazione di vasche di stoccaggio aggiuntive necessarie al processo;
- realizzare investimenti immateriali ~~quali~~: acquisizione di programmi informatici per la gestione dei processi aziendali e l'acquisizione di brevetti/licenze;
- acquistare macchinari ed attrezzature per la distribuzione sottosuperficiale dei liquami
- ~~.~~

Gli investimenti previsti rispondono alla priorità dell'Unione n. 5: "Incentivare l'uso efficiente delle risorse ed il passaggio ad una economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale" con particolare riguardo ai seguenti aspetti, Focus Area 5d: "*Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca prodotte in agricoltura"*.
La tipologia di intervento contribuisce indirettamente alla FA 2a.

8.2.4.3.3.2. Tipo di sostegno

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.4.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento e successive norme nazionali e regionali di applicazione;
- Direttiva 2008/50/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa e successive norme nazionali e regionali di applicazione;
- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e successive norme nazionali e regionali di applicazione;
- Reg. UE 1303/2013 articolo 65;
- Decreto Mipaaf del 25 febbraio 2016 "criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- D.Lgs 152/2006 ssmmii - Norme in materia ambientale;
- DGR Campania 167/2006 che approva il il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii.

Nel capitolo 14 viene descritta la complementarietà degli interventi del PSR con i fondi SIE e con il primo pilastro della PAC al fine di una adeguata demarcazione degli interventi per evitare il doppio finanziamento.

8.2.4.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori singoli e associati

8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili

In coerenza col paragrafo 2 dell'art.45 del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:

a. costruzione o miglioramento di beni immobili;
b. acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti e licenze;
c. spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1

Non è consentito corrispondere l'aiuto:

- per l'acquisto di materiale e attrezzature usate, interventi di mera sostituzione e di manutenzione di beni mobili e immobili, acquisto di terreni e immobili, investimenti finanziati con contratti di locazione finanziaria;
- a soggetti differenti dal diretto beneficiario come indicato nei provvedimenti regionali giuridicamente vincolanti (cessione del credito);
- per l'acquisto di beni di consumo;
- per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- per investimenti, servizi e/o prestazioni realizzati direttamente dal richiedente o dai lavoratori aziendali (lavori in economia);
- per immobili ad uso abitativo;
- per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la

loro messa a dimora (Reg. 1305/2013 art. 45(3).

8.2.4.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento è applicabile all'intero territorio della Regione Campania.

Condizioni di eleggibilità del richiedente

- essere in possesso dei beni su cui realizzare gli investimenti;

- l'impresa dovrà risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A sezione speciale aziende agricole al codice ATECO 01;

- la dimensione economica aziendale, espressa in termini di Produzione Standard, dovrà risultare pari o superiore a 12.000 euro nelle macroaree C e D ed a 15.000 euro nelle macroaree A e B.

Affidabilità:

- non essere stato oggetto di revoca degli aiuti comunitari –anche per rinuncia- nella precedente (misura 121) o nell'attuale programmazione nei due anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto per la medesima tipologia d'intervento;
- non essere oggetto di procedure concorsuali;
- non essere oggetto di cause interdittive ai sensi della c.d. certificazione antimafia;
- non aver subito condanne nell'ultimo triennio per reati nel campo alimentare o di frode in commercio, per reati contro la pubblica amministrazione;
- essere in regola con la legislazione previdenziale.

Condizioni dell'eleggibilità della domanda di aiuto:

- gli investimenti devono essere realizzati in aziende zootecniche;
- gli interventi devono essere realizzati in allevamenti esistenti già conformi alla normativa sugli stoccaggi di effluenti di allevamento, sia palabili che liquidi, e non essere finalizzati ad incrementare la produzione zootecnica e devono avere carattere addizionale rispetto a quanto previsto dalla normativa cogente;
- gli interventi per la realizzazione di impianti di depurazione e/o strippaggio devono essere collegati ad impianti per la produzione di biogas preesistenti.

Inoltre, gli investimenti dovranno essere previsti dal progetto di miglioramento aziendale, parte integrante della domanda di aiuto, e risultare necessari per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola. In particolare dovranno conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

1. il miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere degli animali oltre le norme obbligatorie;

2. l'introduzione di nuove tecnologie;

~~3. riduzione dei fabbisogni idrici per i processi produttivi aziendali.~~

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 4~~1~~5(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della tipologiai di intervento. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- allevamento bufalino;
- localizzazione territoriale dell'azienda, nella Macroarea A;
- allevamenti presenti nelle province di Napoli e Caserta;
- partecipazione a progetti collettivi.

A parità di punteggio verranno preferiti i progetti con un valore economico inferiore.

8.2.4.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo massimo del contributo pubblico concedibile ad azienda per l'intero periodo di programmazione è fissato in 300.000,00 euro.

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%; l'aliquota è maggiorata del 20% se:

- gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI;
- gli investimenti sono collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del reg. (UE) n. 1305/2013;
- l'azienda ricade in zone montane o soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del reg. (UE) n. 1305/2013;
- imprese agricole condotte da agricoltori di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e si sono insediati in queste imprese agricole in qualità di capo nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, conformemente all'art. 2 par.1 lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Con riferimento all'articolo 17 del Reg.UE 1305/2013 paragrafo 3, l'aliquota cumulativa massima di sostegno non deve eccedere il 90% degli investimenti ammissibili

8.2.4.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

- R1 Procedure di gara per i beneficiari privati; Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati; Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.
- R2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato.La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;
- R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;
- R7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;
- R8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;
- R9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.

8.2.4.3.3.9.2. Misure di attenuazione

M1 I beneficiari privati sono tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. Tutti i beneficiari sono informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori;

M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida;

M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di intervento, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della

Direzione Generale Agricoltura;

M8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.4.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di investimenti collettivi

Come precisato al cap. 8.1, i progetti collettivi sono quelli attivabili da più beneficiari su una o più misure.

Attraverso i progetti collettivi più soggetti raggiungono un obiettivo comune e amplificano i benefici

conseguibili a livello individuale

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per la presente tipologia.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

La tipologia di intervento è indirizzata alle aziende zootecniche.

Al riguardo, i principi a cui devono riferirsi i criteri di selezione indirizzeranno gli interventi verso le aziende bufaline che operano in aree a forte pressione antropica e a quelle che aderiscono a progetti collettivi.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono identificati nuovi requisiti

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.4. 4.1.4 Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La risorsa idrica risulta fondamentale per garantire performance adeguate e costanti. Le aziende interessate sono poco meno di 27.000 e irrigano circa il 74% della superficie "irrigabile".

Circa la metà della aziende utilizza il sistema di irrigazione più tradizionale e meno efficiente: lo scorrimento superficiale e l'infiltrazione laterale. Per il 64% delle aziende la fonte di approvvigionamento, per la quasi totalità sotterranea, è ubicata in azienda o nelle immediate vicinanze. Tali condizioni comportano notevoli perdite di risorsa idrica e ne favoriscono un uso indiscriminato.

Nelle aziende che adottano altri sistemi di irrigazione gli impianti, proprio per la relativa disponibilità di acqua, non risultano sempre tesi a garantire la massima efficienza, risultano generalmente obsoleti e determinano importanti perdite idriche.

In tali condizioni, in piena coerenza con l'AdP e la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, l'operazione si prefigge l'obiettivo di razionalizzare e ridurre i consumi idrici nelle aziende agricole migliorando l'efficienza dell'uso dell'acqua in agricoltura. La concessione di aiuti per l'ammodernamento degli impianti di irrigazione aziendali, e per il loro passaggio a classi di efficienza idrica superiore, rappresenta un'opportunità importante per garantire un uso ecologicamente compatibile della risorsa, la sua tutela e la sua conservazione.

La tipologia di intervento è quindi un sostegno concesso agli agricoltori per realizzare investimenti necessari per:

1. la raccolta e stoccaggio delle acque da destinare ad uso irriguo aziendale;
2. il recupero e trattamento delle acque reflue aziendali, includendo in esse le acque di irrigazione in eccesso, e le acque meteoriche;
3. la distribuzione e l'utilizzazione dell'acqua inclusi i nuovi impianti di irrigazione, il miglioramento di quelli esistenti, di fertirrigazione e sistemi antibrina;
4. la realizzazione di sistemi per la misurazione del consumo idrico ed il suo controllo;

L'intervento risponde alla priorità dell'Unione n. 5, focus area 5a: "Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura" e risponde al fabbisogno F16.

La tipologia di intervento contribuisce indirettamente agli obiettivi della priorità 2a

8.2.4.3.4.2. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.4.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 75/268/CEE relativa alla definizione delle zone svantaggiate;
- Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA);
- Articoli 17, 45 e 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
-
- Piano di Gestione Acque - D.P.C.M. del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 160 del 10/07/2013, notificato alla Commissione Europea DG ENV con nota n. 6144/TRI/DG del 18 marzo 2010;
- DLgs 152/2006 Norme in materia ambientale ss.mm.ii;
- D.M. n. 52/2015 Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 91/2014;
- Regolamento regionale del 12 novembre 2012 n. 12 per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e l'uso domestico di acque pubbliche;
- DM Mipaaf 31 luglio 2015 linee guida regolamentazione modalità quantificazione volumi idrici uso irriguo.

Nel capitolo 14 viene descritta la complementarietà degli interventi del PSR con i fondi SIE e con il primo pilastro della PAC al fine di una adeguata demarcazione degli interventi per evitare il doppio finanziamento.

8.2.4.3.4.4. Beneficiari

Agricoltori singoli e associati

8.2.4.3.4.5. Costi ammissibili

In coerenza col paragrafo 2 dell'art.45 del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:

a. costruzione o miglioramento di beni immobili;
b. acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti e licenze;
c. spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art 46 (2) del Reg (UE) n. 1305/2013:~~le azioni della presente tipologia di intervento, sono attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione delle disposizioni dei Piani di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale approvato con DPCM del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. n°160 del 10 luglio 2013), notificato alla Commissione Europea DG ENV con nota n. 6144/TRI/DG del 18 marzo 2010, e del "Piano Irriguo Regionale della Campania" approvato con Delibera della Giunta della Regione Campania n. 50 del 07/03/2013 e pubblicato sul B.U.R.C n. 15 del 11/03/2013.~~

- con nota n. 6144/TRI/DG del 18 marzo 2010 è stato notificato alla Commissione Europea DG ENV il *Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale* approvato con DPCM del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. n°160 del 10 luglio 2013);
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale specifica le misure pertinenti per il settore agricolo previste all'art. 11 della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE.

Possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013 per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno.

Non è consentito corrispondere l'aiuto:

- per l'acquisto di materiale e attrezzature usate, interventi di mera sostituzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili e immobili, acquisto di terreni e immobili, investimenti finanziati con contratti di locazione finanziaria;
- a soggetti differenti dal diretto beneficiario come indicato nei provvedimenti regionali giuridicamente vincolanti (cessione del credito);
- per l'acquisto di beni di consumo;
- per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- per investimenti, servizi e/o prestazioni realizzati direttamente dal richiedente o dai lavoratori aziendali (lavori in economia);
- per immobili ad uso abitativo**;**
- per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora (Reg. 1305/2013 art. 45, comma 3).

8.2.4.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento è applicabile all'intero territorio della Regione Campania.

Condizioni di eleggibilità del richiedente

- essere in possesso dei beni su cui realizzare gli investimenti;
- l'impresa dovrà risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A sezione speciale aziende agricole al codice ATECO 01;
- la dimensione economica aziendale, espressa in termini di Produzione Standard, dovrà risultare pari o superiore a 12.000 euro nelle macroaree C e D ed a 15.000 euro nelle macroaree A e B.

Affidabilità:

- non essere stato oggetto di revoca degli aiuti comunitari –anche per rinuncia- nella precedente (misura 121) o nell'attuale programmazione nei due anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto per la medesima tipologia d'intervento;
- non essere oggetto di procedure concorsuali;
- non essere oggetto di cause interdittive ai sensi della c.d. certificazione antimafia;
- non aver subito condanne nell'ultimo triennio per reati nel campo alimentare o di frode in commercio, per reati contro la Pubblica Amministrazione;
- essere in regola con la legislazione previdenziale.

Condizioni dell'eleggibilità della domanda di aiuto:

Le aziende richiedenti gli aiuti specifici devono:

- dimostrare l'effettiva e legittima possibilità di utilizzo della risorsa idrica. ~~Allo scopo, per l'acqua proveniente da pozzi aziendali, sono ritenute efficaci, purché in corso di validità, anche autorizzazioni provvisorie rilasciate dalle competenti Autorità nelle more del completamento dei processi istruttori sulle richieste di concessione all'emungimento~~;
- aderire al Piano Regionale di Consulenza all'Irrigazione per il calcolo del bilancio idrico;
- aver installato o previsto l'installazione del contatore (anche dall'autoprelievo) per misurare

l'effettivo consumo dell'acqua relativo all'investimento.

~~Se l'intervento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua, il progetto deve essere supportato dai dati delle misurazioni dei consumi idrici relativi almeno all'annata agraria precedente la richiesta del finanziamento ed inoltre:~~

1. Qualora l'investimento consista nel **miglioramento di un impianto di irrigazione** esistente esso deve offrire un risparmio idrico potenziale calcolabile con riferimento al livello di efficienza idrica dell'impianto preesistente pari almeno al:

- 5% ~~nel caso di ammodernamento di sistemi/impianti irrigui con classe di efficienza pari o superiore a 60%;~~ per passaggio da un impianto di categoria media efficienza (M) ad uno di categoria alta efficienza (A) o tra impianti all'interno di quest'ultima (A)
- 10% ~~nel caso di ammodernamento sistemi/impianti irrigui con classe di efficienza pari o superiore al 40% ed inferiore al 60%;~~ per passaggio tra impianti della medesima categoria media efficienza (M)
- 25~~5~~% ~~nel caso di ammodernamento di sistemi/impianti irrigui con classe di efficienza inferiori a 40%.~~ per passaggio da un impianto di categoria bassa efficienza (B) ad uno delle categorie superiori.

Inoltre se l'intervento di miglioramento di un impianto di irrigazione esistente riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua, il progetto deve essere supportato dai dati delle misurazioni dei consumi idrici relativi almeno all'annata agraria precedente la richiesta del finanziamento ed inoltre:

a) l'investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;

b) ~~e~~ nel caso l'investimento sia effettuato in un'unica azienda agricola, questo comporti anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Ai sensi dell'art. 46, comma 4, del Reg. (UE) n. 1305/2013, nessuna delle condizioni suddette si applica ad un investimento in un impianto di irrigazione esistente che preveda l'uso di acqua riciclata o meteorica e che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.
Gli impianti irrigui realizzati in ambiente protetto, dovranno caratterizzarsi con una classe di efficienza pari al 90%, con riferimento alle tipologie riportate nella Tabella 1 "*Tipologia e scala di efficienza idrica delle tecniche irrigue*".

2. Un ~~Se l'~~investimento che produce un **aumento netto della superficie irrigata è ammissibile solo se:**

- ~~che interessa una determinata area o un corpo e~~ lo stato del corpo idrico è stato ritenuto *almeno buono* nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua, ~~esso è ammissibile se~~:
- un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, dimostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e non causerà un peggioramento delle condizioni del corso

d'acqua;

- i nuovi impianti irrigui si caratterizzano con una classe di efficienza almeno pari a ~~60 %.~~ 70% rispetto alle tipologie riportate nella tabella 1;
- è associato ad un intervento su un impianto di irrigazione esistente (miglioramento). Il nuovo impianto deve caratterizzarsi con una classe di efficienza almeno pari al 70% rispetto alle tipologie riportate nella tabella 1~~L'investimento per i nuovi impianti irrigui, con riferimento alle tipologie riportate nella tabella 1, dovrà caratterizzarsi con una classe di efficienza almeno pari a 60 %.~~. Qualora l'intervento di miglioramento riguardi gli impianti irrigui esistenti con classe di efficienza ≥ a 70%, valgono le condizioni di cui a precedente punto 1 del presente paragrafo.

Non sono ammissibili gli investimenti che comportano un **aumento netto della superficie irrigata** se lo stato del corpo idrico interessato è stato ritenuto *meno di buono* nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua.

~~L'investimento, con riferimento alle tipologie riportate nella tabella 1, dovrà:~~
~~• interessare aree già irrigate o irrigabili ai sensi della DGR 50/2013;~~
~~• caratterizzarsi con una classe di efficienza almeno pari a 60 % per i nuovi impianti irrigui.~~

~~Se l'investimento produce un aumento netto della superficie irrigata che interessa una determinata area o un corpo superficiale, esso è ammissibile solo se sono soddisfatte le seguenti 2 condizioni:~~
~~1. lo stato del corpo idrico è stato ritenuto almeno buono nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua;~~
~~2. un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e non causerà un peggioramento delle condizioni del corso d'acqua.~~

~~Qualora l' investimento consista nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente esso deve offrire un risparmio idrico potenziale calcolabile con riferimento al livello di efficienza idrica dell'impianto preesistente pari almeno al:~~
~~• 5% nel caso di ammodernamento di sistemi/impianti irrigui con classe di efficienza pari o superiore a 60%;~~
~~• 10% nel caso di ammodernamento sistemi/impianti irrigui con classe di efficienza pari o superiore al 40% ed inferiore al 60%;~~
~~• 55% nel caso di ammodernamento di sistemi/impianti irrigui con classe di efficienza inferiori a 40%.~~

Il risparmio idrico potenziale da confrontare con le soglie definite è come di seguito calcolato:
[100-(% di efficienza dell'impianto preesistente)x100/(%di efficienza del nuovo impianto)]/100

Di seguito, nella tabella 2, sono riportati i risparmi idrici potenziali conseguibili dalle diverse combinazioni di impianti idrico preesistente/ nuovo impianto idrico.
Gli investimenti devono essere previsti dal progetto di miglioramento aziendale e risultare necessari per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola e devono conseguire entrambi i ~~almeno uno dei~~ seguenti obiettivi:
1. l'introduzione di nuovi prodotti o nuove tecnologie;
2. la riduzione dei fabbisogni idrici per i se processi produttivi aziendali.

Nel caso di realizzazioni di invasi aziendali per il recupero delle acque piovane, sono ammissibili le opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale conformemente all'art. 45 (1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

Tabella 1 Tipologia e scala di efficienza idrica delle tecniche irrigue in uso per i diversi sistemi

Codice impianto	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classi di Efficienza
1	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	B
2	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	B
3	Infiltrazione laterale a solchi	10	B
4	Manichetta forata di alta portata	20	B
5	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (>3,5 atmosfere)	40	M
6	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	M
7	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	M
8	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad bassa pressione (≤3,5 atmosfere)	60	M
9	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	-60	M
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione* di portata> al 5% per impianti a goccia e > del 10% per impianti a spruzzo, o di età > a 10	60	M
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	M
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata ≤ 10%	70	A
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione * della portata ≤ 10%	80	A
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < a 3 atmosfere, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	A
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (< 3,5 atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 atmosfere, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficienti di variazione* della portata ≤5%	90	A
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficienti di variazione *della portata ≤ 5%	90	A

*Il coefficiente di variazione deve essere dichiarato dal costruttore

Tabella 2

	Impianto nuovo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Impianto preesistente	Indice di efficienza irrigua%	10 %	10 %	10 %	20 %	40 %	50 %	55 %	60 %	60 %	60 %	65 %	70 %	80 %	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %
1	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
2	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
3	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
4	20%					50%	60%	64%	67%	67%	67%	69%	71%	75%	76%	76%	78%	78%	78%
5	40%						20%	27%	33%	33%	33%	38%	43%	50%	53%	53%	56%	56%	56%
6	50%								17%	17%	17%	23%	29%	38%	41%	41%	44%	44%	44%
7	55%											15%	21%	31%	35%	35%	39%	39%	39%
8	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
9	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
10	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
11	65%												7%	19%	24%	24%	28%	28%	28%
12	70%													13%	18%	18%	22%	22%	22%
13	80%														6%	6%	11%	11%	11%
14	85%																6%	6%	6%
15	85%																6%	6%	6%
16	90%																		
17	90%																		
18	90%																		

Tabella 2 Risparmio idrico potenziale realizzabile nel passaggio da sistemi/impianti irrigui differenti

8.2.4.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- risparmio idrico potenziale conseguito dall'investimento (per il miglioramento degli impianti idrici esistenti);
- risparmio idrico potenziale conseguito dall'investimento in relazione alle colture ed alle superfici aziendali ~~(per il miglioramento degli impianti idrici esistenti e per l'introduzione di coltivazioni con richieste idriche inferiori a quelle preesistenti)~~;
- classe di efficienza dell'impianto idrico (nel caso di nuovi impianti).

I criteri di selezione saranno definiti dall'AdG ed inseriti nei bandi di attuazione, sono basati su un sistema di punteggio.

A parità di punteggio verranno preferiti i progetti con un valore economico inferiore, quelli che prevedono il miglioramento degli impianti esistenti, quelli presentati da richiedenti con età anagrafica inferiore.

8.2.4.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo massimo del contributo pubblico concedibile ad azienda per l'intero periodo di programmazione è fissato in 500.000,00 euro.
La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%; l'aliquota è maggiorata del 20% se:

- gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI;
- gli investimenti sono collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del reg. (UE) n. 1305/2013;
- l'azienda ricade in zone montane o soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del reg. (UE) n. 1305/2013;
- imprese agricole condotte da agricoltori di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e si sono insediati in queste imprese agricole in qualità di capo nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno;
- giovani agricoltori, come definiti dall'art. 2 par.1 lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Con riferimento all'articolo 17 del Reg.UE 1305/2013 paragrafo 3, l'aliquota cumulativa massima di sostegno non deve eccedere il 90% degli investimenti ammissibili.

8.2.4.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

- R1 Procedure di gara per i beneficiari privati:
  - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati
  - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.
- R2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato. La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;
- R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;
- R7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;
- R8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;
- R9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.
- RM.1 Assicurare modalità di verifica e di controllo adeguate per evitare che errate valutazioni dei consumi ex-ante possano incidere sulla determinazione del risparmio idrico effettivo.

8.2.4.3.4.9.2. Misure di attenuazione

M1 I beneficiari privati sono tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. Tutti i beneficiari sono informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle

apposite linee guida.

M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di intervento, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

MM.1 La determinazione del "risparmio idrico effettivo" conseguito con la realizzazione degli investimenti, dovrà riferirsi a consumi opportunamente documentati. Per gli investimenti per i quali è richiesto il conseguimento di soglie prefissate di "risparmio idrico potenziale" saranno predisposti controlli specifichi per accertare che le tipologie, le caratteristiche ed i consumi degli impianti realizzati siano coerenti con quelli degli impianti presi a riferimento nel progetto finanziato.

8.2.4.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per la presente tipologia.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Come emerge dall'analisi SWOT l'intervento consente, a livello aziendale, di rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura attraverso interventi che incidono sul sistema di accumulo, di distribuzione e irrigazione concorrendo a razionalizzare l'uso della risorsa idrica ed al suo risparmio.

I criteri di selezione favoriscono le aziende che realizzano progetti che garantiscono risparmi idrici potenziali superiori.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono identificati nuovi requisiti

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.5. 4.2.1 Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nell'aziende agro-industriali

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sistema agroalimentare campano è una delle componenti di maggior rilievo dell'economia regionale, vantando un ampio paniere di prodotti, di cui molti riconosciuti con marchio di qualità, con una buona propensione all'esportazione. Tuttavia, come riportato nell'analisi di contesto, il profilo strutturale ed organizzativo presenta diffuse situazioni di debolezza delle imprese, con una ridotta dimensione degli impianti di trasformazione ed una scarsa propensione all'innovazione.

In particolare questa tipologia d'intervento risponde ai seguenti fabbisogni: F03, F06 e F19.

La tipologia di intervento interviene sulla produzione primaria in modo indiretto rivolgendosi al sistema agroindustriale quale soggetto trainante e sbocco naturale dei produttori agricoli e pertanto capace di aumentare il valore aggiunto delle produzioni anche alla luce della nuova opportunità offerta dalla programmazione 2014/2020 che stabilisce che il prodotto trasformato possa non far parte dell'Allegato I del TFUE. Rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione significa, inoltre, determinare i flussi positivi sull'intera economia territoriale attraverso l'indotto che si genera.

Sono incentivati gli investimenti tesi a migliorare la prestazione globale e la sostenibilità delle aziende agroindustriali attraverso innovazioni di processo e di prodotto privilegiando investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale in una logica di integrazione fra il settore agricolo e agroindustriale, ed in particolare:

- costruzione o miglioramento di beni immobili destinati alla attività di lavorazione, trasformazione commercializzazione dei prodotti agricoli;
- acquisto di nuovi impianti, macchine e attrezzature, compresi investimenti legati al miglioramento dell'efficienza energetica e alla produzione di energia (dalla biomassa di scarto e prevalentemente prodotti aziendali), commisurati alle esigenze aziendali (autoconsumo);
- acquisto di programmi informatici (compresa la creazione o implementazione di siti internet ed e-commerce) strettamente connessi agli investimenti di cui sopra, brevetti, diritti d'autore e licenze.

La tipologia d'intervento sostiene la strategia MD5 - Incentivazione degli impianti di teleriscaldamento in cogenerazione alimentati da biomasse vegetali (CO, Co2, PM10) di origine forestale, agricola e agroindustriale, con bilanciata riduzione della produzione di energia elettrica da fonti tradizionali al fine di non aumentare la produzione elettrica complessiva della regione e la strategia MT6 - Interventi di razionalizzazione della consegna merci e incentivo al rinnovo del parco macchine (SOx, Nox, CO, CO2, PM10) del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria.

La tipologia di intervento si colloca nell'ambito della Priorità 3: "*Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo*", focus area 3a "*Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi*

di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati nei mercati locali, le filiere, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali". Inoltre, concorre indirettamente alla FA 5b.

8.2.4.3.5.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è concesso:

1. sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.
2. attraverso lo strumento finanziario di garanzia.

Le tipologie di sostegno di cui ai punti 1 e 2 possono essere concesse anche in forma combinata, rimanendo complessivamente all'interno del tasso di sostegno previsto dal PSR.

8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Raccomandazione 2003/361/CE;
- Reg. (UE) 1303/2013 articolo 65;
- Reg. (UE) 1305/2013 articolo 45;
- Reg. (UE) 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
- Directive 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria;
- D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 *Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;*
- D.Lgs. ~~163//2006 e ss.mm.ii;~~ 50/2016 ss.mm.ii - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii – Norme in materia ambientale;~~.~~
- DGR Campania 167/2006 che approva il il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 – disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestari o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del Decreto Legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 282

Nel capitolo 14 viene descritta la complementarietà degli interventi del PSR con i fondi SIE e con il primo pilastro della PAC al fine di una adeguata demarcazione degli interventi per evitare il doppio finanziamento.

8.2.4.3.5.4. Beneficiari

Imprese agro-industriali operanti nel settore della lavorazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli.

Nel caso di aiuto concesso attraverso l'attivazione dello strumento finanziario di garanzia Micro, piccole, medie imprese e small mid-caps in base alla Raccomandazione CE 361/2003 che operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca.
Imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra-aziendale.

8.2.4.3.5.5. Costi ammissibili

In coerenza col paragrafo 2 dell'art.45 del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:

a. costruzione o miglioramento di beni immobili;
b. acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti e licenze;
c. spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Gli investimenti tesi alla produzione di energia devono risultare coerenti e sufficienti per soddisfare esclusivamente le esigenze aziendali per la realizzazione dei propri cicli produttivi. Inoltre gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia e:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1305/2013 per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno.

Sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali.

Non è consentito corrispondere l'aiuto:

- per l'acquisto di materiale e attrezzature usate, interventi di mera sostituzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili e immobili, acquisto di terreni e immobili, investimenti finanziati con contratti di locazione finanziaria;
- a soggetti differenti dal diretto beneficiario come indicato nei provvedimenti regionali giuridicamente vincolanti (cessione del credito);
- per l'acquisto di beni di consumo;
- per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- per investimenti, servizi e/o prestazioni realizzati direttamente dal richiedente o dai lavoratori aziendali (lavori in economia);
- per immobili ad uso abitativo;
- per l'acquisto di marchi commerciali.

8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Condizioni di eleggibilità del richiedente:

- non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa dell'Unione sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Affidabilità:

- non essere stato oggetto di revoca degli aiuti dell'Unione – anche per rinuncia- nella precedente (misura 123) o nell'attuale programmazione nei due anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto per la medesima tipologia d'intervento;
- non essere oggetto di procedure concorsuali;
- non essere oggetto di cause interdittive ai sensi della c.d. certificazione antimafia;
- non aver subito condanne nell'ultimo triennio per reati nel campo alimentare o di frode in commercio, per reati contro la pubblica amministrazione;
- essere in regola con la legislazione previdenziale.

Condizioni di eleggibilità della domanda di aiuto:

- gli investimenti devono essere ubicati nel territorio della Regione Campania;
- il richiedente deve essere in possesso dell'impianto e/o della superficie di intervento in conformità a quanto previsto al capitolo 8.1 del PSR Campania 2014/2020;
- il progetto deve riguardare la fase di lavorazione, trasformazione e la commercializzazione dei prodotti in entrata di cui all'allegato I del TFUE, nell'ambito delle filiere di seguito elencate, mentre il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I:
  - ortofrutticola
  - florovivaistica
  - vitivinicola
  - olivicolo-olearia
  - cerealicola
  - carne
  - lattiero-casearia
  - piante medicinali e officinali
- la materia prima lavorata/trasformata deve essere in prevalenza (superiore al 50%) ~~per almeno i 2/3~~ di provenienza extraziendale;
- il progetto deve garantire una partecipazione adeguata dei produttori agricoli ai vantaggi economici che derivano dagli investimenti. A tal fine la suddetta garanzia si riscontra quando la materia prima è fornita direttamente da produttori agricoli, per una quota superiore al 50% della quantità totale annua acquistata dall'impresa beneficiaria;
- sostenibilità economico-finanziaria del progetto, valutato sulla base di indici di bilancio;
- il punteggio di merito del progetto deve risultare superiore alla soglia minima.

Qualora il progetto preveda impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, questi devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia ed inoltre:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.
Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario non devono essere previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- attività principale del richiedente: sarà assegnato un punteggio decrescente secondo il seguente ordine preferenziale:
    - lavorazione/trasformazione del prodotto dei soci (cooperative e società agricole);

- attività di industria alimentare;
- attività commerciale ;

- caratteristiche aziendali/territoriali: aziende aderenti a sistemi di qualità alimentare, certificazioni volontarie;
- caratteristiche del progetto:
  - miglioramento delle prestazioni globali dell'azienda;
  - livello di coinvolgimento dei produttori agricoli:sarà assegnato un maggior punteggio ai progetti che prevedono l'utilizzo di materia prima fornita direttamente dai produttori superiore al 60% della quantità lavorata/trasformata;
  - introduzione di innovazioni di processo/di prodotto;
  - investimenti che contribuiscono alla tutela dell'ambiente quali: il recupero fabbricati abbandonati in luogo di nuove costruzioni, il risparmio idrico, il risparmio energetico, l'adozione di procedure LCA-Valutazione del ciclo di vita del prodotto, standardizzata a livello internazionale dalle norme ISO 14040 e 14044;
  - per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1189 il rispetto di una o più delle specifiche stabilite al punto 1 dell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al 31.12.2019 giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento);
  - per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 il rispetto di una o più delle specifiche stabilite nell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al 31.12.2021 giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento).

Nel caso in cui il supporto è fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia la selezione dei beneficiari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata agli intermediari finanziari selezionati del Fondo Europeo per gli Investimenti. La selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazione e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati. Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014

8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’intensità dell’aiuto è fissata nella misura del:

- 50% della spesa ammissibile di progetto per le Piccole e Medie Imprese;
- 25 % della spesa ammissibile di progetto per le imprese intermedie;
- 10 % della spesa ammissibile di progetto per le grandi imprese.

L’importo massimo di spesa ammissibile è definito in € 4.000.000,00.

Alla determinazione del predetto importo possono concorrere:

- gli investimenti per la costruzione di nuovi stabilimenti nel tetto massimo di € 2.000.000,00;

- gli investimenti per il miglioramento o l’ampliamento di edifici esistenti nel tetto massimo di € 1.000.000,00;

- gli investimenti per l’acquisto di macchine, impianti e attrezzature nel tetto massimo di € 2.000.000,00;

- gli investimenti per l’acquisto di beni immateriali e spese generali nel tetto massimo di € 400.000,00.

È facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile è calcolato nel rispetto dei tetti massimi di spesa sopra richiamati.
Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario, il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell’investimento. L’accordo di finanziamento tra l’Autorità di Gestione e il FEI e il conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l’implementazione dello strumento, fisseranno l’ammontare massimo dei prestiti erogabili. Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda sulla base delle norme vigenti.
Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR gli intermediari finanziari selezionati per l’attuazione dello strumento finanziario verificano che l’equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all’intensità d’aiuto derivanti dalle altre forme di supporto ricevute per l’investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell’operazione, per la trasformazione di prodotti dell’allegato I del TFUE in prodotti dell’allegato I del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime de minimis, per la trasformazione dei prodotti dell’allegato I del TFUE in prodotti fuori l’allegato I del TFUE e la loro commercializzazione

È facoltà delle imprese richiedenti presentare più progetti, fino alla concorrenza dei tetti massimi indicati.

8.2.4.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

- R1 Procedure di gara per i beneficiari privati:
  - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati
  - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo;
- R2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato;
  - La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;
- R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;
- R7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;
- R8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;
- R9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori;
- R G Presenza di condizioni create artificialmente per beneficiare dell'aiuto.

8.2.4.3.5.9.2. Misure di attenuazione

M1 I beneficiari privati sono tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. Tutti i beneficiari sono informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori;

M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri

prezzari approvati da Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida;

M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di intervento, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

M9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi:

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

M G Saranno definite opportune modalità di controllo per impedire che beneficiari ottengano aiuti il cui vantaggio non è conforme agli obiettivi della misura.

8.2.4.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di investimenti collettivi

~~Non pertinente per la presente tipologia~~. La tipologia d'intervento potrà anche essere attivata nella modalità dei "progetti integrati" e "progetti collettivi" come definite nel capitolo 8.1. del PSR Campania 2014/2020, sezione n. 3 "modalità di accesso al programma"

Definizione di progetti integrati

~~Non pertinente per la presente tipologia~~. La tipologia d'intervento potrà anche essere attivata nella modalità dei "progetti integrati" e "progetti collettivi" come definite nel capitolo 8.1. del PSR Campania 2014/2020, sezione n. 3 "modalità di accesso al programma"

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per la presente tipologia.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono identificati nuovi requisiti.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia ed inoltre:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

non rilevante.

4.3.1 Viabilità agro-silvo-pastorale e infrastrutture accessorie a supporto delle attività di esbosco

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

1.1.1.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Dalle analisi di contesto e SW~~O~~OT (W35) emerge che in Campania la dotazione infrastrutturale è distribuita disomogeneamente sul territorio ed, in particolare, nelle aree rurali il livello del reticolo viario minore, a servizio delle aziende agricole e forestali, versa in condizioni insoddisfacenti a causa di fattori orografici ed ambientali critici. Per la rete viaria minore va inoltre evidenziato che la viabilità forestale presenta una densità molto bassa: da indagini e rilevamenti realizzati negli ultimi anni essa si caratterizza per una forte disomogeneità, con una densità viaria media stimata in meno di 7 m lineari/ha di strade forestali e 15 m lineari/ha di piste forestali (MiPAAF, Piano nazionale di filiera Foresta legno 2012).

La tipologia di intervento risponde direttamente ai Fabbisogni F08 Rafforzare la rete stradale minore a supporto della competitività delle aziende agricole e forestali ed F22 Favorire la gestione forestale attiva in un'ottica di filiera e si inserisce nella Focus Area 2a

La Tipologia di intervento in maniera indiretta contribuisce agli obiettivi delle Focus Area: 6a

Infatti la competitività delle imprese risulta in stretta connessione con la dotazione infrastrutturale del territorio per cui il miglioramento ne costituisce elemento portante del Programma. In coerenza con la strategia, quindi, questa tipologia di intervento è tesa a ridurre lo svantaggio competitivo per le aziende che operano nell'ambito delle filiere agricole e forestali attraverso la sistemazione e, più in generale, la rifunzionalizzazione del reticolo viario minore (strade vicinali e forestali), il miglioramento dei collegamenti tra le infrastrutture minori e la viabilità pubblica primaria, la riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi lavorativi nonché di quelli per il trasporto dei prodotti.

Gli interventi previsti sono attuati mantenendo limitato l'impatto sull'ambiente ed il paesaggio nel rispetto delle normative nazionali e regionali di riferimento.

Gli investimenti materiali che si attiveranno riguardano

in ambito agricolo:

- rifacimento e miglioramento di viabilità pubblica mediante il miglioramento del tracciato, della carreggiata, delle banchine, dei canali di scolo sia paralleli che trasversali, incluse opere di mitigazione dei fenomeni di instabilità e di pericolo idrogeologico;
- installazione e posa in opera di sistemi mobili di trasporto per merci (ad. esempio monorotaie) in caso di elevate pendenze.

in ambito forestale:

- ~~viabilità interna all'azienda per facilitare le operazioni di esbosco~~;
- viabilità sovraziendale per favorire l'accesso alle aree boscate e di collegamento con la viabilità pubblica primaria;
- realizzazione di spazi all'aperto da adibire a vari usi quali deposito e cantieristica, imposti, piazzole di stoccaggio, piattaforme;
- installazione e posa in opera di sistemi mobili di trasporto per merci ed operatori (ad. Esempio

monorotaie) in caso di elevate pendenze.

Definizioni

Viabilità sovraziendale forestale: strada la cui titolarità del sedime è pubblica, gravata da uso pubblico per cui il transito è aperto a tutti. Questo tipo di viabilità presenta caratteristiche costruttive semplificate (ad es. assenza di massicciata stradale) e trattandosi di strutture permanenti devono essere dotate di tutte quelle opere accessorie per garantire le condizioni di efficienza, efficacia e sostenibilità degli interventi.

Viabilità pubblica: strada facente parte di un territorio comunale o sovra comunale tale da consentire il collegamento funzionale con altre strade comunali e strade vicinali. Questa tipologia di infrastruttura è soggetta alle norme del Codice della Strada.

1.1.1.1.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

1.1.1.1.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) n. 702/14 art.40 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014);
Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE e s.m.i. relativa alla *Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;*
Regolamento n.702 del 25 giugno 2014 che dichiara tale categoria di aiuti nel settore forestale compatibile con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e smi *Nuovo codice della strada;*
D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;*
D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 *Norme in materia ambientale;*
~~D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;*~~
D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*;
L..R.7 maggio 1996 n. 11 e s.m.i. *Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo*.

1.1.1.1.4. Beneficiari

Soggetti beneficiari di investimenti in *ambito agricolo*: Comuni

Soggetti beneficiari di investimenti in *ambito forestale*: proprietari, possessori o titolari della gestione di superfici forestali sia pubblici che privati questi ultimi in associazione tra loro (non singoli beneficiari privati) per infrastrutture al servizio di una moltitudine di soggetti (non solo di quelli beneficiari) finalizzate ad un utilizzo pubblico.

1.1.1.1.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2, art.45 del Reg.(UE) n.1305/13 , sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:

lavori di realizzazione, ripristino, ristrutturazione e messa in sicurezza del tracciato, della carreggiata, delle banchine, dei canali di scolo sia paralleli che trasversali, incluse opere di mitigazione dei fenomeni di instabilità e di pericolo idrogeologico;
installazione e posa in opera di sistemi mobili di trasporto per merci (ad. esempio monorotaie) in caso di elevate pendenze;
oneri per la sicurezza e per la manodopera strettamente necessari alla realizzazione dell'investimento;
acquisto di impianti e attrezzature;
espropriazioni (per gli Enti pubblici) nella misura massima del 10% del totale dell'investimento;
spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1

1.1.1.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di eleggibilità per soggetti in ambito agricolo e forestale sono le seguenti:

Enti pubblici:

- non aver già presentato una Domanda di sostegno a valere sul medesimo Bando/sulla medesima tipologia di intervento;
- essere dotato di strumento urbanistico vigente quale P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale), PUT (Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentina Amalfitana) oppure P.U.C.(Piano Urbanistico Comunale) vigente o anche solo adottato 'ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento n. 5/2011 in vigenza delle norme di salvaguardia di cui all'art 10 della L.R 16/04 "Norme sul Governo del Territorio";
- investimento ad uso collettivo e di proprietà pubblica;
- Piano di Assestamento per investimenti in ambito forestale (PAF);
- maggior numero di ettari serviti;

- progetto almeno di livello definitivo;
- progetto incluso nel piano triennale e annuale dei lavori pubblici;
- parere favorevole di Valutazione di incidenza limitatamente ai casi previsti dalle norme vigenti.

Soggetti privati (ma per opere pubbliche) ammessi solo in ambito forestale:

- non aver già presentato una Domanda di sostegno a valere sul medesimo Bando/sulla medesima tipologia di intervento
- numero minimo di ettari serviti (non può essere solo quello dei beneficiari e non solo una azienda);
- progetto esecutivo;
- titolo di possesso;
- parere favorevole di Valutazione di incidenza limitatamente ai casi previsti dalle norme vigenti;
- investimenti ad uso collettivo per viabilità sovraziendale.

Non sono ammessi~~: interventi~~:

- ~~di~~ la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ~~di~~ l' apertura di nuovi tracciati stradali;
- interventi "a macchia di leopardo" ossia insistenti su più tratti che non hanno continuità tra loro;
- piste temporanee;
- infrastrutture non carrabili destinate al solo uso pedonale (sentieri);

ed inoltre in caso di sistemi mobili :

- strutture su pendenza inferiore al 25%
- strutture se collocate parallelamente o comunque in adiacenza a tracciato stradale esistente e percorribile

Non sono ammesse ai benefici della misura le imprese:

- destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- in difficoltà così come definite dall'art. 4, punto 14 del reg (UE) n. 702/2014.

Inoltre il destinatario prima dell'erogazione del servizio deve presentare domanda scritta di aiuto.

La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

a) nome e dimensioni dell'impresa;

b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;

c) ubicazione del progetto o dell'attività;

d) elenco dei costi ammissibili;

e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.

Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e dopo l'approvazione del PSR 2014-2020.

Gli interventi previsti da questa tipologia di intervento sono demarcati rispetto agli investimenti di cui alla misura 7.2.1. (art 20 del Reg UE 1305/2013) in quanto la stessa è tesa a migliorare l'accesso ad aziende agricole e forestali e non si configura, in termini di obiettivi, a servizio della popolazione rurale.

Gli interventi inoltre risultano differenziati anche rispetto a quelli previsti nella 4.1.1 che prevede investimenti ad uso aziendale.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

1.1.1.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- localizzazione dell'investimento in macraorea a maggiore competitività in funzione del tipo di investimento; priorità macroarea B; per le monorotaie priorità ai Comuni ricadenti nelle seguenti aree: Costiera Amalfitana, Penisola Sorrentina ed isole;
- maggior SAU/superficie forestale servita;
- investimento ricadente in aree di produzione di qualità DOP e IGP se in ambito agricolo;
- grado di svantaggio (zona montana o con vincoli naturali o altri vincoli specifici);
- maggior numero di beneficiari finali che usufruiscono di contributo nell'ambito della sottomisura 4.1 (se in ambito agricolo) o della misura 8.6 (se in ambito forestale);
- caratteristiche tecniche ed economiche del progetto: dettaglio degli elaborati progettuali e maggior lunghezza realizzata;
- collegamento con assi viari di categoria superiore tipo strade provinciali e/o statali;
- utilizzo di tecniche costruttive/tecnologie innovative a basso impatto ambientale;
- presenza di impianti di raccolta, lavorazione, conservazione e commercializzazione;
- pendenza in caso di monorotaia;
- livello progettuale (progetto esecutivo).

1.1.1.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo al 100% in conto capitale sulla spesa ammissibile.

1.1.1.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

1.1.1.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 Procedure di gara per i beneficiari privati, procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati; trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;

R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R4 Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici, infatti, tale tipologia di intervento, prevede tra beneficiari soggetti privati e altri soggetti pubblici;

R7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

R9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori

1.1.1.1.9.2. Misure di attenuazione

M1 I beneficiari privati sono tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. Tutti i beneficiari sono informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori;

M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di

preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida;

M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M4 Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblico l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche;

M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di intervento , pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

M9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

1.1.1.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web:

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

1.1.1.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

1.1.1.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.4.3.7 4.3.2 Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento opera nel rispetto della Direttiva Quadro delle Acque e del relativo Piano di Gestione delle Acque del Bacino Idrografico e fa riferimento direttamente alla Focus area 5a "Rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura". In maniera indiretta la tipologia concorre anche alle Focus Aree 4b e 2a e risponde al fabbisogno F16.

Come emerge nell'analisi di contesto nella sezione dedicata alle infrastrutture irrigue, è necessario intervenire per:

aumentare la capacità di accumulo della risorsa idrica ad uso irriguo per volumi superiori a ~~7~~40.000 mc ed inferiori a 250.000 mc;
sostituire e/o ammodernare le reti irrigue vetuste solo se collegate ai bacini di capacità superiore a ~~7~~40.000 mc. ed inferiore a 250.000 mc;
trasformare le reti a pelo libero in reti tubate in pressione solo se collegate a bacini di capacità superiore a ~~7~~40.000 mc. ed inferiore a 250.000 mc..

La strategia regionale, in coerenza con le direttive europee in materia di Acque, intende ridurre le principali pressioni sullo stato quali-quantitativo della risorsa idrica**,** sia attraverso iniziative finalizzate al risparmio idrico che attraverso l'accumulo di acque derivanti da fluenze superficiali, immagazzinate durante i periodi di maggiore disponibilità della risorsa, distribuita successivamente attraverso reti collettive nei periodi di scarsità della stessa.

La tipologia di intervento, oltre ad essere in linea con la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, è coerente con l'Accordo di Partenariato in quanto finanzia investimenti infrastrutturali collettivi di adduzione/distribuzione e bacini di capacità superiore a ~~7~~40.000 mc. ed inferiore a 250.000 metri cubi che sono esclusi dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014 – 2020 (PSRN), nella logica di una evidente demarcazione degli interventi finalizzata ad una chiara complementarietà di azione.

Inoltre le azioni previste rispondono agli obiettivi indicati nel Piano di Gestione delle Acque (D.P.C.M. del 10.04.2013) ed in particolare concorrono a:

- proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee;
- contribuire a garantire l'equilibrio tra estrazioni e rinnovo;
- gestire in modo razionale la risorsa idrica.

Si prevede di finanziare, pertanto, interventi che mirano a:

- accumulare la risorsa idrica garantendo agli operatori agricoli disponibilità e volumi costanti nei periodi di scarsità della stessa attraverso la realizzazione, l'ampliamento e/o l'ammodernamento di invasi/bacini, esclusivamente ad uso irriguo, di capacità superiore a ~~7~~40.000 mc. ed inferiore a 250.000 m.c, derivanti da fluenze superficiali di acqua piovana, compresa la realizzazione o l'ammodernamento

di opere di presa e adduzione per il trasporto dell'acqua all'invaso nonché la realizzazione o ammodernamento delle reti di collettamento dell'acqua fino al primo nodo utile dell'impianto irriguo esistente;

- ridurre i consumi e gli sprechi di acqua intervenendo sulle reti di distribuzione collettive vetuste e trasformando quelle a pelo libero in reti di distribuzione, sempre collettive, tubate in pressione, per offrire la possibilità agli agricoltori di utilizzare sistemi di irrigazione più evoluti incentrati sul risparmio e mirati alla coltura praticata, con conseguenti abbattimenti dei costi aziendali legati all'irrigazione;
- ridurre le perdite di acqua derivanti da reti di distribuzione ammalorate o con scorrimento a pelo libero, riducendo anche i rischi di prelievi abusivi ed indiscriminati della risorsa;
- ridurre i prelievi da falda, intervenendo in aree dove l'irrigazione è già praticata a livello aziendale con il completamento di impianti di distribuzione collettivi strettamente connessi all'invaso oggetto di intervento;
- ridurre i consumi energetici dovuti al sollevamento dell'acqua, sfruttando le pressioni naturali offerte dal posizionamento dell'invaso dovute alla differenza di quota dello stesso rispetto all'impianto irriguo;
- dotare tutti i punti di distribuzione di acqua dell'impianto irriguo di misuratori dei volumi prelevati;
- dotare le opere realizzate e/o ammodernate di sistemi di telecontrollo e misurazione delle portate.

Gli interventi previsti sono attuati mantenendo limitato l'impatto sull'ambiente ed il paesaggio, nel rispetto delle normative nazionali e regionali di riferimento.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 45 (1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.7.2. Tipo di sostegno

Contributo al 100% in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.4.3.7.3. Collegamenti con altre normative

Reg.(UE) n.1303/13 art. 65;
Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE e s.m.i. relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche";
Direttiva Quadro delle Acque 2000/60/CE;
D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
D.lgs 152/06 "Norme in materia di ambiente";
Piano di Gestione Acque - D.P.C.M. del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 160 del 10/07/2013, notificato alla Commissione Europea DG ENV con nota n. 6144/TRI/DG del 18 marzo 2010;
DGR 50/13 - Piano Irriguo Regionale;
~~D. lgs 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";~~

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” così come modificato dal D.lgs 50/16;
L.R.7 maggio 1996 n. 11 ed s.m.i. Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;
L.R. 25 febbraio 2003 n. 4 “Nuove norme in materia di bonifica integrale";
Piano Regionale di Consulenza all’Irrigazione.

8.2.4.3.7.4.Beneficiari

Soggetti beneficiari:

- Consorzi di Bonifica e irrigazione;
- Consorzi Irrigui di Miglioramento fondiario;
- Consorzi Irrigui.

8.2.4.3.7.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito al paragrafo 2 dell’art.45 del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente i seguenti investimenti relativi:

1. ai lavori di costruzione, sistemazione e posa in opera incluse opere di ingegneria naturalistica;

2. alle opere accessorie (recinzioni, cancelli, ecc.);

3. agli oneri per la sicurezza e per la manodopera;

4. all'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature strettamente connessi agli investimenti di cui sopra;

5. all'acquisto e/o sviluppo di software per la gestione degli impianti;

6. alla fornitura e posa in opera di sistemi sensoristici, limitatamente ai bacini di accumulo di capacità superiore a 150.000 ed inferiore a 250.000 mc, per monitorare in maniera costante gli elementi formanti la struttura dell’invaso ed evidenziarne momenti di criticità;

7. spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Esclusivamente per i consorzi di Bonifica e Irrigazione e per i consorzi irrigui di miglioramento fondiario-, sono ammessi i costi per espropriazioni nella misura massima del 10% del totale dei lavori.

8.2.4.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Condizioni di ammissibilità:

- per i Consorzi di bonifica e Irrigazione e per i consorzi irrigui di miglioramento fondiario-: l'area di intervento deve ricadere nel perimetro del comprensorio consortile e/o di bonifica;

- per i Consorzi irrigui: l'area di intervento deve essere posseduta a titolo di proprietà.

In ogni caso dovrà essere garantito il rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 46 del Regolamento UE n. 1305/2013 ed in particolare:

il misuratore dei consumi di acqua relativo all'investimento dovrà essere installato o previsto da progetto;

se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi legati alla quantità d'acqua, l'investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo d'acqua, a livello dell'investimento, pari almeno al 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento stesso. A tal proposito il progetto deve essere supportato dai dati delle misurazioni dei consumi idrici riferiti almeno all'annata agraria precedente la richiesta di finanziamento.
se l'investimento produce un aumento netto della superficie irrigata che interessa una determinata area o un corpo superficiale è ammissibile solo se:

1.lo stato del corpo idrico è stato ritenuto almeno buono nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua;

2.un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e non causerà un peggioramento delle condizioni del corso d'acqua;

in tutti casi in cui l'investimento consista anche nella trasformazione, ammodernamento, completamento e miglioramento di un impianto di distribuzione irrigua esistente, esso, in base ad una valutazione ex ante, deve offrire un risparmio idrico potenziale superiore al 10%.

Inoltre:

- progetto almeno di livello definitivo;
- progetto incluso nel Piano triennale e programma annuale degli interventi dell'Ente, se pubblico;
- parere favorevole di Valutazione di Impatto ambientale o Valutazione di Incidenza limitatamente ai casi previsti dalle norme vigenti;

- capacità di accumulo superiore a ~~7~~40.000 mc ed inferiore a 250.000 mc;
- opere di presa e di adduzione fino all'invaso con distanza non superiore a 3.000 metri di sviluppo lineare della condotta da realizzare;
- sviluppo lineare della rete per il collettamento dell'acqua (dall'invaso all'impianto di irrigazione esistente) non superiore a 3.000 metri;
- coerenza con il Piano di Gestione Acque (DQA 2000/60/CE) ed alluvioni (2007/60/CE);
- garanzia del Minimo Deflusso Vitale (MDV) del corso d'acqua interessato.

Non saranno ammessi investimenti relativi ad invasi/bacini nonché a reti di distribuzione:

- ad uso plurimo (civile);
- la cui risorsa idrica proviene dalla falda;
- la cui capacità di accumulo è inferiore o uguale a ~~7~~40.000 mc o superiore/uguali a 250.000 metri cubi;
- per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
- collegati ad invasi/bacini di capacità inferiore o uguale a ~~7~~40.000 mc o superiore/uguale a 250.000 metri cubi;
- in aree dove l'irrigazione non è praticata a livello aziendale.

8.2.4.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della tipologia di intervento. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- maggiore altezza sul livello del mare;
- maggiore SAU interessata dall'intervento;
- livello progettuale (progetto esecutivo);
- maggiore capacità dell'invaso (per invasi di capacità superiore a 100.000 ed inferiore a 250.000 mc);
- utilizzo di tecniche costruttive/tecnologie a minore impatto ambientale;
- maggiore numero di aziende servite dall'impianto irriguo realizzato o esistente collegato;
- partecipazione delle aziende servite a specifici programmi per il contenimento dei consumi idrici mediante consiglio irriguo;
- minore lunghezza del collettamento fino al primo nodo utile dell'impianto irriguo esistente;

- minore distanza dell'opera di presa dall'invaso realizzato con l'intervento;
- rapporto costo dei lavori/numero di aziende agricole servite;
- investimento ricadente in aree di produzione di qualità con marchi DOP e IGP;
- maggior numero di beneficiari finali che usufruiscono di contributo nell'ambito delle tipologie 4.1.1 e 4.1.~~2~~4.

8.2.4.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% dell'investimento della spesa ammissibile

8.2.4.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;

R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R4 Audit svolti dalla CCE e dalla CE su tipologie di misure simili sia relativamente alla Programmazione 2007-2013 che a quella 2000-2006 hanno evidenziato quale rischio principale quello collegato alla corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici, prevedendo tale operazione tra beneficiari soggetti privati e altri soggetti pubblici;

R7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

R9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.

RM.3 Assicurare modalità di verifica e di controllo adeguate per evitare che errate valutazioni dei consumi ex-ante possano incidere sulla determinazione del risparmio idrico effettivo.

8.2.4.3.7.9.2. Misure di attenuazione

M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida;

M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M4 Per garantire il la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblico l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche;

M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di intervento pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

M9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi:

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

MM.3 La determinazione del "risparmio idrico effettivo" conseguito con la realizzazione degli investimenti, dovrà riferirsi a consumi opportunamente documentati. Per gli investimenti per i quali è richiesto il conseguimento di soglie prefissate di "risparmio idrico potenziale" saranno predisposti controlli specifichi per accertare che le tipologie, le caratteristiche ed i consumi degli impianti realizzati siano coerenti con quelli degli impianti presi a riferimento nel progetto finanziato.

8.2.4.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza

delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Attesi i piani e programmi vigenti per la mitigazione e la gestione del rischio idraulico (di cui al la direttiva 2007/60/CE e D.lgs 49/10 - Piano di gestione rischio alluvioni dei distretti idrografici) le nuove opere di sbarramento dovranno essere in linea con i contenuti dei succitati piani e, in fase progettuale, ricevere i pareri di conformità dagli Enti preposti

8.2.4.3.7.9.4. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.7.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per la presente tipologia.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la presente tipologia.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la presente tipologia.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia

8.2.4.3.8. 4.4.1 Prevenzione dei danni da fauna

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

I cambiamenti intervenuti nell'ambiente negli ultimi decenni ed in modo particolare la rinaturalizzazione della collina e della montagna, gli interventi agro ambientali o il ripristino di zone umide bonificate in un recente passato, sono elementi chiave per spiegare la ricomparsa di alcune specie di fauna selvatica. Questo fenomeno ha arricchito la biodiversità del territorio regionale con specie di mammiferi quali ungulati selvatici, lupi, cinghiali, istrici, mustelidi e/o di avifauna che tuttavia impattano sull'attività agricola dei singoli territori. È pertanto indispensabile agire sulla prevenzione dei danni che può provocare la fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati o pascolativi, ponendo in atto una tipologia di intervento specifica che permetta di fare coesistere armoniosamente gli ecosistemi naturali o rinaturalizzati con le attività produttive che si sviluppano in queste aree.

Gli interventi sovvenzionabili, indirizzati principalmente ai danni da lupo e da cinghiale, si identificano nella creazione di:

1) protezioni meccaniche con recinzioni perimetrali, con o senza protezione elettrica a bassa intensità;

2) recinzioni individuali in rete metallica o "shelter" in materiale plastico.

Il tipo di intervento svolge un'azione importante di tutela ambientale, in quanto funge da deterrente a comportamenti lesivi nei confronti della fauna selvatica.

In particolare questa tipologia d'intervento risponde al fabbisogno F13 e si colloca nell'ambito della Priorità 4 "*Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura*" FA 4a "*Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa*".

8.2.4.3.8.2. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.4.3.8.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successiva normativa nazionale di applicazione;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30.novembre

2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e successiva normativa nazionale di applicazione.

8.2.4.3.8.4. Beneficiari

- Agricoltori singoli ed associati;
- proprietari e gestori del territorio.

8.2.4.3.8.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2, art.45 del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente i seguenti investimenti:

1. protezioni meccaniche con recinzioni perimetrali con o senza protezione elettrica a bassa intensità; recinzioni individuali in rete metallica o "shelter" in materiale plastico;
2. spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

8.2.4.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento è applicabile alle superfici agricole nei territori amministrativi comunali della Regione Campania in cui nel quinquennio 2010-2104 sono stati rilevati danni da lupo e/o cinghiale.

Tutti gli interventi devono assicurare il rispetto delle prescrizioni di settore (pareri, nulla osta, autorizzazioni).

I beneficiari devono garantire la posa in opera, nonché la gestione e la manutenzione in efficienza dei beni per 5 anni dalla liquidazione del saldo del contributo concesso.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della tipologia d intervento. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

1. caratteristiche del richiedente (associazione di imprese; Associazione di Enti gestori; partecipazione a progetti collettivi);
2. caratteristiche aziendali/territoriali (superficie aziendale (classi di ampiezza per le classi di maggiore ampiezza); superficie dell'Ente gestore: superficie territoriale (classi di ampiezza: per le classi di maggiore ampiezza);~~;~~ adesione a sistemi di qualità (Sistemi di gestione

ambientale - norma ISO 14001; Regolamento EMAS o altri riconosciuti); adesione a marchi collettivi (DOP, IGP - solo per le produzioni vegetali); aree svantaggiate);

3. localizzazione delle aziende agricole: 1) ricadenti in zone della Rete Natura 2000; 2) ricadenti in Parchi Nazionali; 3) ricadenti in Parchi regionali, interregionali, Riserve Naturali regionali e statali;
4. costo dell'investimento rapportato all'ampiezza dell'area interessata (costo ad ha ≤ ~~<~~ € ~~€~~ 3,00 ~~5.000~~; costo ad ha > € 3.00 ~~5.000~~ e ≤ ~~<~~ € 5.00~~50.000~~; costo ad ha > € 5.00~~50.000~~).

I criteri di selezione definiti dall'AdG ed inseriti nei bandi di attuazione sono basati su un sistema di punteggio e l'accesso al sostegno é riservato ai progetti di investimento che raggiungono un punteggio minimo al di sotto di quale le domande sono escluse dalla selezione.

8.2.4.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile di progetto, per un importo massimo di € 150.000,00. L'importo massimo è elevato a euro 300.000,00 nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico o una associazione di imprese o di enti gestori.

È facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile viene calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

8.2.4.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.8.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 Procedure di gara per i beneficiari privati: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo;

R2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato. La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;

R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione

del procedimento amministrativo;

R9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.

8.2.4.3.8.9.2. Misure di attenuazione

M1 I beneficiari privati sono tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. Tutti i beneficiari sono informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori;

M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida;

M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di di intervento, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

M9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.4.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di

assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che sono messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che effettua i controlli.

8.2.4.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La tipologia degli interventi non necessita di metodologie di calcolo per la determinazione del sostegno in quanto l'aiuto è definito sulla base di specifico computo metrico in sede progettuale e di rendicontazione.

8.2.4.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

In relazione all'art 17, punto d, del Reg. (UE) n 1305/2013 per "Investimenti non produttivi" si intendono investimenti materiali e/o immateriali che siano connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal regolamento (UE) n 1305/2013, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma. La loro principale caratteristica risulta quella di non comportare un incremento diretto del reddito del beneficiario, ma bensì di assicurare esternalità positive di particolare valenza naturalistica ed ambientale.

Definizione di investimenti collettivi

Si definisce investimento collettivo l'investimento realizzato e utilizzato da due o più agricoltori (persone fisiche o giuridiche) beneficiari in forma associata.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili

I siti della Rete Natura 2000, definiti ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, sono stati individuati dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 23 del 19/01/2077. Si segnala la Decisione di esecuzione (UE) 2015/74 della Commissione del 3 dicembre che adotta l'ottavo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea).

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Ove del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

8.2.4.3.9. 4.4.2 Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

Per raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile dell'attività agroalimentare della Campania è necessario agire a livello di miglioramento delle condizioni ambientali del territorio in un'ottica agro-climatica-ambientale, perseguendo il raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente della biodiversità. Va anche evidenziato che un ambiente dotato di uno scarso grado di diversità biologica, cioè ecologicamente meno diversificato e quindi disorganizzato, reagisce meno attivamente alle repentine variazioni atmosferiche e climatiche.

Conseguentemente occorre prevedere una specifica tipologia di intervento finalizzata al sostegno, al ripristino e alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di interesse dell'Unione, nonché di specifici elementi del paesaggio agrario, attraverso la realizzazione di interventi di creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di specifici elementi del paesaggio in aree degradate e/o coltivate. A questo scopo la tipologia di intervento si rivolge in particolare, in termini di pubblica utilità, alle zone appartenenti alla Rete regionale Natura 2000 o ad altre zone di grande pregio naturale definite dal Programma.

Gli interventi sovvenzionabili si identificano nel ripristino e/o creazione e/o ampliamento di:

a) terrazzamenti e ciglionamenti;

b) fasce tampone;

c) siepi, filari, boschetti.

Per quanto attiene all'intervento a) esso prevede esclusivamente il ripristino e/o l'ampliamento degli elementi strutturali dei terrazzamenti e ciglionamenti (inteso come: un sistema di gestione ed organizzazione del territorio attraverso la creazione di muri di contenimento, la captazione e la canalizzazione delle acque, la creazione di terreno fertile di coltivazione, il lavoro di intaglio e di costruzione delle scale e la manutenzione dei sentieri), con gli obiettivi di contribuire alla tutela del territorio, delle coltivazioni tradizionali e alla salvaguardia di specifiche componenti ad alto valore paesaggistico della Campania.

Per quanto attiene all'intervento b) ovvero il ripristino e/o creazione e/o l'ampliamento di fasce tampone vegetate (intese come: formazioni lineari di vegetazione erbacea, arborea e/o arbustiva frapposte fra le coltivazioni ed i corsi d'acqua), si propone prioritariamente il conseguimento dell'obiettivo di tutela delle acque dai nutrienti azotati, nel contesto più generale degli obiettivi di miglioramento della qualità delle acque. Poste principalmente, ma non solo, lungo il reticolo idrografico minore, le fasce tampone hanno la possibilità di intercettare i deflussi superficiali e sub-superficiali dell'acqua direzionati dalla fonte di inquinamento verso il corpo idrico accettore, agendo efficacemente da filtro nei confronti degli inquinanti veicolati dalle acque con un'efficacia di rimozione di azoto variabile dal 50 al 100%. Non riguardano, in ogni caso, fasce tampone obbligatorie ai sensi della condizionalità (in particolare BCAA1 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua", in quanto vanno oltre l'impegno b) "Costituzione/non eliminazione della

fascia inerbita" - DM n. 180 del 23.01.15 e DGR 336/2015 di recepimento): gli interventi b) infatti dovranno essere realizzati a partire dalla fascia tampone di cui all'obbligo BCAA1 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" impegno b), cioé a partire da 5 metri, ridotti a metri 3 in funzione dello stato ecologico e dello stato chimico del corpo idrico superificiale interessato.

Per quanto attiene all'intervento c) ovvero il ripristino e/o la creazione e/o l'ampliamento di siepi, filari e boschetti, le operazioni aumentano la complessità dell'ecosistema, arricchiscono e diversificano il paesaggio rurale, potenziano le reti ecologiche e creano luoghi di rifugio e riproduzione della fauna selvatica. Svolgono quindi un'importante azione di salvaguardia della biodiversità sia vegetale che animale.

Tutti gli investimenti non costituiscono obblighi legali (ne per quanto obblighi di condizionalità) come previsti dal vigente Programma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Campania e vanno oltre questi obblighi.

Per quanto attiene agli interventi b) e c) essi possono contribuire alla creazione di aree EFA nell'azienda come previsto all'articolo 17(1) lettera d) del reg. UE 1305/2017. In tali casi le aree interessate dall'investimento non sono ammissibili ai pagamenti compensativi di cui alla misura 10 se, secondo le disposizioni di cui all'articolo 46(1)del reg. UE 1307/2013, esse rientrano nell' obbligo del greening.

In particolare questa tipologia d'intervento risponde ai seguenti fabbisogni: F13, F16 e F18.

La tipologia di intervento risponde alla priorità dell'unione 4 "*Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura ed alla silvicoltura*" Focus Area 4a "*Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa*". La tipologia d'intervento contribuisce indirettamente alla FA 4c.

8.2.4.3.9.2. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.4.3.9.3. Collegamenti con altre normative

- Decisione della Commissione Europea PM: cp D(2011) 934812 del 09/08/2011 - approvazione della delimitazione delle Zone ad alto valore naturalistico della Campania;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successiva normativa nazionale di applicazione;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30.novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e successiva normativa nazionale di applicazione.

8.2.4.3.9.4. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari:

1. Agricoltori singoli ed associati;
2. proprietari e gestori del territorio;
3. Province e Comuni della regione;
4. Parchi Nazionali e regionali;
5. Consorzi di Bonifica;
6. Autorità di Bacino regionali e interregionali.

8.2.4.3.9.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2, art.45 del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente i seguenti investimenti:

1. investimenti materiali per la realizzazione delle azione a), b), e c) riportate nella descrizione della tipologia d'intervento;
2. spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.
3. per gli Enti pubblici e per la sola azione a) terrazzamenti e ciglionamenti, sono ammessi i costi per espropriazioni nella misura massima del 10% del totale della spesa ammessa dell'intero investimento.

I costi ammissibili non coprono eventuali costi derivanti dagli obblighi di cui al vigente Programma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Campania.

Le azioni di manutenzione non sono ammesse a contributo in quanto sono finanziate dalla Misura 10.1.3.1.

Le tipologie di terrazzamenti e ciglionamenti previste per l'intervento a) sono descritte nei bandi di attuazione insieme alle opere funzionalmente ad esse collegate quali la regimazione delle acque e il sistema dei sentieri. Questi ultimi sono gradini in pietra costituendosi come scale di raccordo tra i terrazzi e/o i ciglioni e finanziabili solo come loro completamento. Le opere di regimazione delle acque sono canalette di raccolta delle acque di ruscellamento, finanziabili solo a completamento delle opere di terrazzamento e ciglionamento, in terra presidiate, in terra non presidiate, in pietrame.

Per quanto attiene gli interventi b) e c) sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali rientranti nelle seguenti tipologie:

- movimenti terra e operazioni di modellazione del terreno;
- realizzazione di manufatti idraulici di collegamento e interventi di sistemazione spondale;
- dissodatura della superficie;

- preparazione del terreno (ripuntature, letamazione, fresatura);
- eliminazione di manufatti;
- acquisto e messa a dimora di piante.

I dettagli operativi e tecnici che riguardano la tipologia progettuale di intervento e le caratteristiche che le infrastrutture verdi devono presentare sono precisati in sede di attuazione dei bandi, che prevederanno, altresì, specifiche linee guida sulle tipologie di specie erbacee, arbustive ed arboree utilizzabili negli interventi in questione.

Le specie da utilizzare per le fasce tampone devono essere:

per lo Strato Arboreo entro i primi 15 metri dal corso del fiume:

Alnus glutinosa, Salix alba, Salix caprea, Salix fragilis, Populus alba, Populus nigra, Fraxinus oxycarpa; Nelle file esterne, oltre alle precedenti: Quercus robur, Prunus avium, Prunus spinosa, Acer campestre, Ulmus minor.

per lo strato Arbustivo:

Salix purpurea, Salix eleagnos, Salix trianda, Salix viminalis, Salix appennina, Salix cinerea, Corylus avellana, Cornus mas, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Euonymus europaeus, Viburnum opalus.

Per le siepi i filari e i boschetti, non essendo necessariamente decorrenti lungo un corso d'acqua, le specie da utilizzare devono essere quelle caratteristiche della fascia fitoclimatica di impianto che sono dettagliate in sede di attuazione dei bandi:

- Fascia mediterranea o Orizzonte mediterraneo: dal litorale ai primi sistemi collinari;
- Fascia sannitica o Orizzonte submediterraneo: dai 500 ai 1.000 metri di quota circa;
- Fascia atlantica e Fascia subatlantica: dai 1.000 ai 1.800 metri circa;
- Vegetazione climax potenziale del bosco di faggio;
- Fascia mediterraneo alto-montana o Piano culminale, oltre i 1800 metri.

Nel rispetto delle associazioni fitoclimatiche su descritte si può ricorrere anche ad altre specie significative nella flora regionale, di seguito elencate:

Latifoglie:

Acer campestris, Acer lobelii, Acer monspessulanum, Acer opalus sub obtusatum, Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Betula pendula, Celtis australis, Cercis siliquastrum, Corylus avellanae, Fraxinus excelsior, Fraxinus oxyfilla, Genista spp., juniperus spp., Ostrya carpinifolia, Prunus avium, Prunus spinosa, Prunus mahaleb , Pyrus pyraster, Quercus robur, Quercus frainetto, Sorbus domestica, Sorbus torminalis, Tamerix gallica, Tilia cordata, Tilia europea, Tilia platiiphyllos, Ulmus spp. Nella fascia fitoclimatica tipica della macchia mediterranea: Erica scoparia, Ceratonia siliqua.

Conifere:

possono essere utilizzate, esclusivamente nella stazione climatica propria di ogni specie, qualora dagli elaborati tecnici si evinca l'indispensabilità del loro uso. Esse possono essere: Pinus halepensis, Pinus marittima, Pinus domestica, Cupressus sempervirens, Taxus baccata.

Eventuali interventi di ingegneria naturalistica sono ammessi per un importo non superiore al 10%.

8.2.4.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi sono applicabili ai terreni agricoli della Regione Campania.

Nel caso di beneficiari pubblici possono essere oggetto di finanziamento solo le superfici di proprietà pubblica appartenenti a Stato, Regione, Comuni, Parchi, ecc. e aree di proprietà o in gestione ai Consorzi di bonifica.

Sono escluse le superfici agricole che necessitano di ripristino in conseguenza di attività illecite.

Nel caso dell'intervento b) (fasce tampone) gli interventi devono avere una larghezza massima di 5 metri lineari e una lunghezza minima di 100 metri. Inoltre dovranno essere realizzati a partire dalla fascia tampone di cui all'obbligo della condizionalità BCAA1 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" impegno b) cioé a partire da 5 metri ridotti a metri 3 in funzione dello stato ecologico e dello stato chimico del corpo idrico superficiale interessato.

~~I dettagli operativi e tecnici che riguardano la tipologia progettuale di intervento e le caratteristiche che le infrastrutture verdi devono presentare sono precisati in sede di attuazione dei bandi, che prevederanno, altresì, specifiche linee guida sulle tipologie di specie erbacee, arbustive ed arboree utilizzabili negli interventi in questione.~~

~~Le specie da utilizzare per le fasce tampone devono essere:~~

~~per lo Strato Arboreo entro i primi 15 metri dal corso del fiume:~~

~~Alnus glutinosa, Salix alba, Salix caprea, Salix fragilis, Populus alba, Populus nigra, Fraxinus oxycarpa; Nelle file esterne, oltre alle precedenti: Quercus robur, Prunus avium, Prunus spinosa, Acer campestre, Ulmus minor.~~

~~per lo strato Arbustivo:~~

~~Salix purpurea, Salix eleagnos, Salix trianda, Salix viminalis, Salix appennina, Salix cinerea, Corylus avellana, Cornus mas, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Euonymus europaeus, Viburnum opalus.~~

~~Per le siepi i filari e i boschetti, non essendo necessariamente decorrenti lungo un corso d'acqua, le specie da utilizzare devono essere quelle caratteristiche della fascia fitoclimatica di impianto che sono dettagliate in sede di attuazione dei bandi:~~

- ~~Fascia mediterranea o Orizzonte mediterraneo: dal litorale ai primi sistemi collinari;~~
- ~~Fascia sannitica o Orizzonte submediterraneo: dai 500 ai 1.000 metri di quota circa;~~

~~• Fascia atlantica e Fascia subatlantica: dai 1.000 ai 1.800 metri circa;~~

~~• Vegetazione climax potenziale del bosco di faggio;~~

~~• Fascia mediterraneo alto-montana o Piano culminale, oltre i 1800 metri.~~

~~Nel rispetto delle associazioni fitoclimatiche su descritte si può ricorrere anche ad altre specie significative nella flora regionale, di seguito elencate:~~

~~Latifoglie:~~

~~Acer campestris, Acer lobelii, Acer monspessulanum, Acer opalus sub obtusatum, Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Betula pendula, Celtis australis, Cercis siliquastrum, Corylus avellanae, Fraxinus excelsior, Fraxinus oxyfilla, Genista spp., juniperus spp., Ostrya carpinifolia, Prunus avium, Prunus spinosa, Prunus mahaleb , Pyrus pyraster, Quercus robur, Quercus frainetto, Sorbus domestica, Sorbus torminalis, Tamerix gallica, Tilia cordata, Tilia europea, Tilia platiiphyllos, Ulmus spp. Nella fascia fitoclimatica tipica della macchia mediterranea: Erica scoparia, Ceratonia siliqua.~~

~~Conifere:~~

~~possono essere utilizzate, esclusivamente nella stazione climatica propria di ogni specie, qualora dagli elaborati tecnici si evinca l'indispensabilità del loro uso. Esse possono essere: Pinus halepensis, Pinus marittima, Pinus domestica, Cupressus sempervirens, Taxus baccata.~~

Tutti gli interventi devono assicurare il rispetto delle prescrizioni di settore (pareri, nulla osta, autorizzazioni).

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della tipologia di intervento. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

1. caratteristiche del richiedente (associazione di imprese; Associazione di Enti gestori Associazione di Enti gestori; partecipazione a progetti collettivi);
2. caratteristiche aziendali/territoriali (superficie aziendale (classi di ampiezza per le classi di maggiore ampiezza); superficie dell'Ente gestore: superficie territoriale (classi di ampiezza: per le classi di maggiore ampiezza); adesione a sistemi di qualità (Sistemi di gestione ambientale - norma ISO 14001; Regolamento EMAS o altri riconosciuti); adesione a marchi collettivi (DOP, IGP- solo per le produzioni vegetali); aree svantaggiate);
3. costo dell'investimento rapportato all'ampiezza dell'area interessata (costo ad ha < ≤ € 5.000; costo ad ha > € 5.000 e < ≤ € 50.000 € 25.000; costo ad ha > euro 25.000 e ≤ euro 50.000; costo ad ha > € 50.000);
4. localizzazione dell'intervento:

a. siti della Rete Natura 2000;

b. zone di grande pregio naturale definite dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

c. Parchi regionali e Riserve naturali regionali e statali;

d. zone vulnerabili a nitrati di origine agricola;

e. aree a pericolosità da frane elevata o molto elevata per le operazioni a) terrazzamenti e ciglionamenti.

I criteri di selezione definiti dall'AdG ed inseriti nei bandi di attuazione sono basati su un sistema di punteggio e l'accesso al sostegno e riservato ai progetti di investimento che raggiungono un punteggio minimo al di sotto di quale le domande sono escluse dalla selezione.

8.2.4.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile di progetto.

Per tutti gli interventi l'importo del singolo progetto non potrà superare la somma di 300.000,00 euro. L'importo massimo è elevato a euro 750.000,00 nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico o una associazione di imprese o di enti gestori.

E' facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

8.2.4.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.9.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 Procedure di gara per i beneficiari privati: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati.Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato. La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;

R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di

investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R4 Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici, infatti, tale operazione, prevede tra beneficiari soggetti privati e altri soggetti pubblici;

R7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

R9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.

8.2.4.3.9.9.2. Misure di attenuazione

M1 I beneficiari privati sono tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. Tutti i beneficiari sono informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori;

M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida;

M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M4 Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblico l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche;

M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di operazione, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

M9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi:

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle

modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.4.3.9.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che sono messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che effettua i controlli.

8.2.4.3.9.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

8.2.4.3.9.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

In relazione all'art 17, punto d, del Reg. (UE) n 1305/2013 per "Investimenti non produttivi" si intendono investimenti materiali e/o immateriali che siano connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal regolamento (UE) n 1305/2013, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma. La loro principale caratteristica risulta quella di non comportare un incremento diretto del reddito del beneficiario, ma bensì di assicurare esternalità positive di particolare valenza naturalistica ed ambientale.

Definizione di investimenti collettivi

Si definisce investimento collettivo l'investimento realizzato e utilizzato da due o più agricoltori (persone fisiche o giuridiche) beneficiari in forma associata.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili

I siti della Rete Natura 2000, definiti ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, sono stati individuati dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 23 del 19/01/2077. Si segnala la Decisione di esecuzione (UE) 2015/74 della Commissione del 3 dicembre che adotta l'ottavo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea).

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Ove del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

8.2.4.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni relative ai rischi sono state riportate in ciascuna tipologia di intervento precedentemente descritta.

8.2.4.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni relative alle azioni di mitigazione sono state riportate in ciascuna tipologia di intervento precedentemente descritta.

8.2.4.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni relative alla valutazione generale sono state riportate in ciascuna tipologia di intervento precedentemente descritta.

8.2.4.4.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente misura.

8.2.4.4.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Gli investimenti non produttivi si riferiscono alle tipologie di intervento 4.4.1 e 4.4.2 e pertanto le definizioni sono riportate in dettaglio nei corrispondenti riquadri.

Definizione di investimenti collettivi

Gli investimenti collettivi si riferiscono alle tipologie di intervento 4.1.3 e 4.4.1 e pertanto le definizioni sono riportate in dettaglio nei corrispondenti riquadri.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per la presente misura.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili

La definizione ed individuazione dei siti Natura 2000 si riferiscono alle tipologie di intervento 4.4.1. e 4.4.2 e pertanto le stesse sono riportate in dettaglio nei corrispondenti riquadri.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

La descrizione della focalizzazione dle sostegno verso le aziende agricole riguarda le tipologie di intervento 4.1.1 - 4.1.2 - 4.13 - 4-1-4 - 4.2.1 - 4.4.1 e pertanto in ciascuna di esse sono riportate nei corrispondenti riquadri.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la presente misura.

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica riguardano le tipologie di intervento 4.1.1 - 4.1.2 - 4.2.1 e, pertanto, gli stessi sono riportati in ciascuna tipologia nel corrispondente riquadro.

Ove del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.4.4.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

1.1.1.1.1. 5. 1.1. Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed extraziendale

Sottomisura:

- 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La regione Campania, come meglio esplicitato nell'analisi di conteso, è tra le regioni maggiormente esposte al rischio idrogeologico, con particolare attenzione ai fenomeni alluvionali. Tali indicazioni sono emerse anche dallo studio prodotto dal Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale ovvero il Piano di Gestione Rischio Alluvioni, redatto secondo i dettami della Direttiva Comunitaria 2007/60.

Le condizioni dell'analisi SWOT, richiamate ai punti W30, W31, W42 e T10, sono state recepite nel fabbisogno F18.

Tra gli interventi di tipo strutturale da intraprendere per la mitigazione del rischio inondazione vi è quello di prevenire l'erosione dei suoli in agricoltura, agevolando la regimazione delle acque di superficie in canali.

Infatti, il rischio di erosione dei suoli, il dissesto spondale, la scarsa fruibilità del territorio rurale, è elevato anche in considerazione dell'attuale fase climatica in cui si manifesta una estremizzazione degli eventi meteorici soprattutto nel periodo autunno inverno; pertanto, è necessario prevedere non solo un ampliamento complessivo della rete di deflusso consortile ma anche una sua ambientalizzazione attraverso interventi di tipo naturalistico o attraverso una ri-progettazione facendo ricorso anche ad ingegneria naturalistica. Inoltre, nel periodo estivo durante la fase di raccolta dei prodotti agricoli, in concomitanza di episodi consistenti di persistenti piogge, il territorio subisce allagamenti che compromettono le produzioni.

La tipologia sostiene la realizzazione di **investimenti aziendali** ed extra aziendali previsti dal PSR, destinati alla prevenzione ed alla riduzione dei danni.

Conseguentemente si prevedono due specifiche azioni, la prima (Azione A) rivolta esclusivamente alle aziende agricole e la seconda (Azione B) di natura extra aziendale rivolta esclusivamente ai consorzi di bonifica.

In particolare la tipologia d'intervento risponde ai seguenti fabbisogni emergenti dai sotto elencati elementi dell'analisi SWOT riferibili alla tipologia stessa:

Fabbisogno 18

W30 (buona parte del territorio è a rischio idrogeologico);

W31 (alta percentuale di superfici esposte a rischio erosione);

W42 (lo stato delle reti scolanti appare non adeguato a fronteggiare le citate emergenze climatiche);

T10 (danni causati da cambiamenti climatici ed eventi meteorici calamitosi);

Fabbisogno 11

W18 (la Regione Campania risulta tra le regioni maggiormente colpite da eventi calamitosi ed alluvionali sia per numero di eventi che per danni subiti in termini di valore).

La tipologia di intervento è quindi un sostegno concesso ai singoli agricoltori, che risponde alla **priorità 3** (promuovere l'organizzazione della filiera agro alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, benessere animale e gestione del rischio in agricoltura), con una **focus sull'area b)** relativa al sostegno della gestione del rischio aziendale. La stessa contribuisce, inoltre, in modo trasversale alla priorità 4 (preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura) con un focus sulle aree **4 a** (salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità) e **4 b** (migliore gestione delle risorse idriche).

Azione A

Gli investimenti previsti con questa Azione sono tesi alla:

a) riduzione dei danni da grandine sulle produzioni agrarie attraverso il finanziamento di interventi aziendali tesi a dotare le aziende di impianti antigrandine;

b) prevenzione del rischio di dissetto idrogeologico del suolo rilevabili in ambito aziendale attraverso l'attivazione, nelle aree a rischio o pericolo idro-geologico elevato/molto elevato come individuate dai Piani di Assetto Idrogeologico (PsAI) e approvati dalle Autorità di Bacino regionali ed interregionali operanti in Campania di sistemazioni idraulico – agrarie, attuate con tecniche di **ingegneria naturalistica (viminate, fascinate e palizzate),** tese alla prevenzione del rischio di erosione e dissesti localizzati, che potrebbero verificarsi a seguito di avversità atmosferiche. Ciò allo scopo di contribuire a più ampi obiettivi comprensoriali di difesa e tutela del territorio in linea con quelli previsti dall'Azione B.

Tali interventi non si configurano come miglioramenti fondiari (finanziati nella sotto-misura 4.1), ma hanno prevalamente una finalita' di prevenzione delle camilita' relative al dissesto idrogeologico.

Azione B

I Consorzi di Bonifica, beneficiari dell'Azione, hanno un ruolo importante per la salvaguardia del territorio dal rischio idrogeologico. La realizzazione/sistemazione dei canali di scolo collettivi di competenza consortile favorisce il rapido allontanamento delle acque meteoriche, previene fenomeni di ristagno idrico nel suolo ed in particolare nella parte riguardante il franco di coltivazione, contribuisce a migliorare i terreni agrari del comprensorio e conseguentemente ha una ricaduta positiva sulle colture agrarie.

I principali interventi di natura comprensoriale utili alla riqualificazione dei canali collettivi sono:

1. Rifacimento di canali obsoleti la cui manutenzione straordinaria è antieconomica per cui si preferisce una ri-progettazione;

2. adeguamento della sezione dei canali e dei fossi in terra battuta esistenti;

3. creazione di nuovi canali naturaliformi, supportati da adeguata progettazione in ambito idraulico anche con criteri di tipo naturalistico.

Gli interventi potranno essere realizzati, ove possibile e conveniente, mediante l'utilizzo di tecniche a basso impatto ambientale, tipo ingegneria naturalistica, favorendo la rinaturalizzazione dell'area di intervento, permettendo creazione di habitat in cui favorire la biodiversità; inoltre, il ricorso a tali tecniche facilita la mitigazione dell'impatto ambientale sulla matrice suolo. L'operazione sarà finanziata in coerenza con

l'art.18 par.2 del Regolamento 1305/2013 che prevede che per gli interventi dei soggetti pubblici deve sussistere un nesso tra l'investimento intrapreso ed il potenziale produttivo agricolo.

8.2.5.3.1.2. Tipo di sostegno

L'aiuto potrà essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.5.3.1.3. Collegamenti con altre normative

-Decreto Presidente della Repubblica 14 aprile 1993 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale);

-Decreto Legislativo 152/06 (Norme in materia ambientale);

-Legge regionale 4/2003;

-Piano del rischio Alluvioni;

-Piano di Gestione Acque - D.P.C.M. del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 160 del 10/07/2013, notificato alla Commissione Europea DG ENV con nota n. 6144/TRI/DG del 18 marzo 2010;

-Piani Stralcio di assetto Idrogeologico (PAI) redatti ai sensi della Legge n. 183/1989;

-Piani di Bacino redatti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;

-Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e D. Lgs. N. 49/2010 gestione rischio alluvioni;

-Accordo di Partenariato 2014 – 2020 (Art. 14 del Reg. UE n. 1303/2013);

~~-D. Lgs. N. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 200/17/CE e 2007/18/CE.~~

-D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e furniture";

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207/~~10~~ Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" così come modificato dal D.lgs 50/16;

- Art. 45 del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.5.3.1.4. Beneficiari

Azione A: Agricoltori o associazioni di agricoltori

Azione B: Consorzi di Bonifica e irrigazione

8.2.5.3.1.5. Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili gli investimenti sostenuti nel rispetto di quanto disposto dalla normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese ai sensi dell'art. 65 (ammissibilità delle spese e stabilità) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 (ammissibilità delle spese) e 61(spese ammissibili) del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Saranno considerate ammissibili le seguenti categorie di investimenti:

Azione A

Reti antigrandine;

Reti antigrandine e relativi impianti, la cui tipologia risulti coerente con la difesa delle colture agrarie presenti in azienda dalla avversità atmosferica (grandine) come decritta al punto h) del paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Il sostegno alla realizzazione di impianti antigrandine è applicabile all'intero territorio regionale.

Opere di ingeneria naturalistica e canali di scolo.

Le opere di ingegneria naturalistica ovvero viminate o fascinate o palizzate e/o le opere di canali di scolo possono essere realizzate in aziende ubicate in aree identificate dai Piani di Assetto Idrogeologico (PsAI) a rischio o pericolo idro - geologico elevato/molto elevato.

Spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Azione B

Sono ammessi i lavori per una migliore funzionalità dei fossi consistenti nell'adeguamento della sezione, nella sistemazione della livelletta di fondo, nel ridimensionamento di manufatti e simili.

Sono ammesse opere di ingegneria naturalistica nella misura massima del 20% del costo dei lavori.

Le espropriazioni sono realizzabili nella misura massima del 10% del costo dei lavori

Spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Non sono ammessi i lavori di manutenzione ordinaria (lievi ritocchi di sponda; diserbo; estirpamento ceppaie, siepi, piante, sterpi; rimozione di impedimenti al corso delle acque ed al transito lungo le sponde dei colatori; piccole riparazioni di manufatti e simili).

8.2.5.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Azione A

Applicabile all'intero territorio della Regione Campania.

Condizioni di eleggibilità dell'aiuto:

- Investimenti per la tutela delle produzioni agricole e per la tutela del suolo dai fenomeni erosivi.

Condizioni di eleggibilità del richiedente

- l'impresa condotta dovrà risultare essere iscritta ai registri della C.C.I.A.A., sezione speciale aziende agricole codice ATECO 01;
- essere in possesso dei beni su cui realizzare gli investimenti;
- Affidabilità:

    1. non aver subito condanne nell'ultimo triennio per reati nel campo alimentare o di frode in commercio, per reati contro la pubblica amministrazione;
    2. non essere oggetto di procedure concorsuali
    3. non essere oggetto di cause interdittive ai sensi della c.d. certificazione antimafia.

I progetti e gli interventi di cui alla presente Azione, ove ne ricorrano i termini, dovranno essere sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (verifica di assoggettabilità o VIA) e/o alla Valutazione di incidenza.

Non è consentito corrispondere l'aiuto:

- a soggetti differenti dal diretto beneficiario come indicato nei provvedimenti regionali giuridicamente vincolanti (cessione del credito);
- per acquisto di materiali e attrezzature usati;
- per l'acquisto di beni di consumo;
- per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- per lavori in economia;
- per spese sostenute per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora.

Azione B

Applicabile al territorio della Regione Campania nelle aree di competenza dei Consorzi di Bonifica di cui alla L.R. 4/03.

I singoli progetti devono rientrare in una dimensione massima d'investimento. Per essere ammessa alla fase d'istruttoria, la domanda di finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione definiti nei bandi di attuazione.

Possono essere oggetto di finanziamento solo le superfici ricadenti nei limiti dei comprensori di bonifica.

Il progetto deve:

- dimostrare l'insufficienza della sezione idraulica a contenere i volumi fluenti;

- essere incluso nel Piano triennale e programma annuale degli interventi dell'Ente;
- soddisfare i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 46 del Reg. 1305/2013, ed in particolare:
    - se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi legati alla quantità d'acqua, l'investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo d'acqua a livello dell'investimento, pari almeno al 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento stesso;
    - se l'investimento produce un aumento netto della superficie irrigata che interessa una determinata area o un corpo superficiale è ammissibile solo se:
        1. lo stato del corpo idrico è stato ritenuto almeno buono nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua;
        2. un'analisi ambientale, effettuata o approvata dalla autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e non causerà un peggioramento delle condizioni del corso d'acqua.

Sono esclusi dal campo applicativo della tipologia di intervento i fossi e/o i canali di cui alla Norma 1 "Misura per la protezione del suolo" dello Standard 1.1 "Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche" del DM n. 180/2015 e successive modifiche ed integrazioni (Decreto condizionalità), così come recepito a livello regionale.

La tipologia di intervento deve assicurare il rispetto delle prescrizioni di settore (pareri, nulla osta e autorizzazioni).

8.2.5.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezioni basati sui principi espressi nella scheda, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Azione A

1. Maggiore rischio;
2. tipologia dell'azienda (aziende che svolgono attività con maggior numero di posti di lavoro a rischio in termini di personale impiegato nell'azienda, aziende aderenti a "progetti collettivi a valenza ambientale" di cui alla sottomisura 16.5, azienda aderente al Piano Assicurativo Agricolo Nazionale o che aderiscono ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014 – 2020 sottomisure 17.2/17.3; aziende iscritta ad albi di produzioni D.O.C.G. o D.O.C. o D.O.P. o I.G.P., ovvero iscritta all'ERAB (elenco regionale delle aziende biologiche);
3. localizzazione geografica (zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 – SAU/SAT; superfici agricole aziendali ubicate in aree identificate dai Piani di Assetto Idrogeologico (PsAI) a rischio o pericolo idro – geologico elevato/molto elevato);
4. dimensione economica dell'intervento.

A parità di punteggio saranno preferiti, nell'ordine:

- progetti con valore economico minore;
- progetti presentati da agricoltori insediatisi durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno.

Il punteggio di merito conseguito dovrà risultare superiore ad una soglia minima.

Azione B

1. Zone a maggiore rischio;
2. numero di aziende servite;
3. costo benificio del progetto.

Il rifacimento di vecchi canali o la creazione di nuovi volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici dovrà concorrere alla mitigazione del rischio idraulico, laddove presente e sarà un fattore di premialità a parità di opere progettuali.

8.2.5.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Nell'ambito della presente sotto-misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico (cfr paragrafo 4 articolo 18 Reg. UE 1305/2013).

Azione A

Per gli interventi considerati l'aiuto sotto forma di contributo in conto capitale potrà essere riconosciuto alle seguenti condizioni:

Aliquota di aiuto massima pari all'80 % del costo dell'investimento ammissibile (allegato 2 Regolamento (UE) 1305/2013) per interventi di prevenzione realizzati da singoli agricoltori.

Il costo complessivo (somma degli investimenti ammessi) ammissibile a contributo è parametrato ad un minimo di euro 10.000,00 ed un massimo di euro 200.000,00 di spesa per agricoltore, che costituisce, inoltre, l'nvestimento totale massimo ammissibile per l'intero periodo di programmazione.

Azione B

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile di progetto. L'importo del singolo progetto è definito in massimo € 900.000,00.

E' facoltà del richiedente presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto del predetto limite massimo di spesa.

8.2.5.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità d Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto una attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni.

Tale tipologia di intervento non è stata mai attivata sul territorio regionale ma poiché la misura è rivolta ai beneficiari pubblici e privati nella programmazione 2014-2020 si terrà conto di alcune criticità emerse nel corso degli Audit della Corte dei Conti europea e della Commissione europea anche presso altre AdG con

particolare riguardo alle Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate anche da parte di beneficiari privati e alla congruità delle spese rendicontate.

Pertanto, per assicurare una migliore verificabilità e controllabilità nell'attuazione della misura si terrà conto anche dei fattori di rischio indicati nella fiche relativa all'art. 62 del reg. (UE) n. 1305/2013.

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati;

Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Trattandosi di una misura che prevede la scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; la misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e, pertanto, comportano il rischio correlato alla valutazione di congruità;

R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici, infatti, tale operazione, prevede tra i beneficiari soggetti privati e altri soggetti pubblici.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.

8.2.5.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg Intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 – Se l'operazione viene realizzata da beneficiari privati per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità al fine di una sana gestione finanziaria ed ottenere il miglior rapporto qualità – prezzo. Saranno predisposti documenti di orientamento a cui dovranno attenersi i beneficiari, in relazione ai criteri ed alle modalità di selezione dei fornitori. I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti pubblici. Tutti i beneficiari saranno informati sulle conseguenze derivanti dalla mancata applicazione, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici.

M2 –La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di

preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari approvati da altri Enti pubblici. Ove non siano disponibili costi di riferimento, sarà prevista una procedura generale di acquisizione di offerte/preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo. Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.

M3 – Tutte le domande ed i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico – amministrativa per verificarne preventivamente l'ammissibilità.

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalto pubblico l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.

M7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nei bandi e nelle disposizioni attuative dell'operazione pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale dell'Agricoltura. La scelta dei parametri ed il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

M8 - L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M9 - L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, allo scopo di ridurre il tasso di errore e conseguente revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile ed in subordine sistemi graduali di penalizzazione per i ritardi avvenuti entro limiti di tempo predefiniti.

8.2.5.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento , saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.5.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La tipologia degli interventi non necessita di metodologie di calcolo per la determinazione del sostegno in quanto l'aiuto è definito sulla base di specifico computo metrico in sede progettuale e di rendicontazione.

8.2.5.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.3.2.

8.2.5.3.2. 5.2.1. Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.

Sottomisura:

- 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento è finalizzato a sostenere la redditività e la competitività delle singole aziende agricole interessate da avversità atmosferiche e calamità naturali. In tal senso sostiene la realizzazione di investimenti per il ripristino dei terreni e del potenziale produttivo ~~e zootecnico~~ aziendale danneggiato e/o distrutto dal verificarsi di eventi avversi a carattere eccezionale (avversità atmosferiche – lettera h dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 13052013, – calamità naturali – lettera k ed eventi catastrofici – lettera l), in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Il tipo di intervento verrà attivato di volta in volta in relazione alla tipologia di evento calamitoso intervenuto, riconosciuto formalmente dall'Autorità competente che provvede alla delimitazione dell'areale danneggiato, che abbia causato la distruzione del potenziale agricolo e/o zootecnico aziendale in misura pari o superiore al 30%.

L'intervento potrà essere attivato anche nel caso in cui le misure di eradicazione/circoscrizione di una fitopatia o di una infestazione parassitaria, adottate conformemente alla Direttiva 2000/29/CE, abbiano causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale agricolo interessato, sempreché l'evento sia riconosciuto dall'Autorità competente.

In particolare la tipologia d'intervento risponde al seguente fabbisogno emergente dai sottoelencati elementi dell'analisi SWOT riferibili alla tipologia stessa:

Fabbisogno 11

W18 (la Regione Campania risulta tra le regioni maggiormente colpite da eventi calamitosi ed alluvionali sia per numero di eventi che per danni subiti in termini di valore);

La tipologia di intervento è quindi un sostegno concesso ai singoli agricoltori, che risponde alla priorità dell'Unione n. **3 priorità 3** (promuovere l'organizzazione della filiera agro alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, benessere animale e gestione del rischio in agricoltura), con un **focus sull'area b)** relativa al sostegno della gestione del rischio aziendale.

8.2.5.3.2.2. Tipo di sostegno

~~L'aiuto~~ Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, calcolato in percentuale sulla spesa ammissibile per il ripristino, nei limiti ~~minimi e massimi~~ di seguito descritti, determinata sulla base del danno accertato.

~~nazionale e comunitario, che dovranno essere detratti dall'importo concedibile accertato.~~

~~Sulla base delle normative vigenti l'AdG adotterà idonei strumenti di controllo per evitare la sovra compensazione.~~

8.2.5.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 - Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- ~~Legge 7 marzo 2003, n. 38 - Disposizioni in materia di agricoltura, art. 1, comma 2, lettera i);~~
- D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 - Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e s. m.i.;
- ~~D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni Nazionali di applicazioni del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013;~~
- D.M. n. 162 del 12/1/2015 – Semplificazione Gestione PAC 2014-20120;
- Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
- ~~D. Lgs. N. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 200/17/CE e 2007/18/CE.~~
- Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."

8.2.5.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori o associazioni di agricoltori.

8.2.5.3.2.5. Costi ammissibili

Strutture fondiarie:

Ripristino/ricostruzione delle strutture aziendali danneggiate o distrutte (fabbricati rurali, opifici, altri manufatti rurali quali ad es. impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti dell'impresa agricola), incluso l'acquisto di ricoveri temporanei utili all'immediata prosecuzione dell'attività ~~(cfr. reg. 702/2014 art. 25 paragr. 6 pag 39)~~.

Ripristino/ricostruzione di opere aziendali (~~ad es.~~ Tra l'altro opere di contenimento, ~~funzionalità di~~ strade, sistemi di drenaggio, opere provvista di acqua per l'irrigazione, impianti irrigui fissi, opere di adduzione di energia elettrica).

~~Spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.~~

I fabbricati e le opere aziendali interessate dall'intervento devono risultare essere in regola con le vigenti norme in materia di edilizia (accatastati, condonati, costruiti con permesso).

Colture:

Ripristino dei miglioramenti fondiari (impianti frutticoli, olivicoli, viticoli, vivaistici).

~~Spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.~~

~~Ricostruzione~~ Ricostituzione delle scorte vive ~~e morte~~ danneggiate o distrutte:

Scorte vive (ammissibili ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 45 paragrafo 3), ~~.~~

- ~~A~~ai fini della ammissibilità è indispensabile che tali scorte siano regolarmente censite all'anagrafe nazionale zootecnica e che l'ASL competente abbia rilasciato la certificazione attestante quantità e qualità ~~il numero~~ di capi deceduti e/o dispersi.

- Macchine ed attrezzature agricole.

~~Investimenti immateriali:~~

- ~~acquisizione o sviluppo di programmi informatici~~

Spese generali (se strettamente connesse alla realizzazione degli interventi approvati per la tipologia d'intervento):~~nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.~~

- onorari di professionisti e consulenti
- ~~spese per la tenuta del conto corrente dedicato~~

Tutti i costi ammissibili relativi agli investimenti debbono essere sostenuti per il ripristino di beni, strutture ed infrastrutture aziendali: al servizio della produzione agricola, danneggiati dall'evento calamitoso nell'area regionale delimitata in sede di riconoscimento formale, e nei limiti del ripristino della capacità produttiva esistente prima del fenomeno calamitoso.

Il sostegno non è concesso per:

- il mancato guadagno (mancati redditi) per la perdita di produzione conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico;
- l'acquisto di diritti di produzione agricola;
- l'acquisto di diritti all'aiuto;
- l'acquisto e/o messa a dimora di piante annuali;
- l'acquisto di materiali e attrezzature usati;
- l'acquisto di beni di consumo;
- le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- i lavori in economia;

~~I progetti e gli interventi di cui alla presente tipologia, ove ne ricorrano i termini, dovranno essere sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (verifica di assoggettabilità o VIA) e/o alla Valutazione di incidenza.~~

8.2.5.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento è applicabile all'intero territorio della Regione Campania.

Condizioni di ~~eleggibilità dell'aiuto~~ammissibilità del sostegno:

- l'evento calamitoso (calamità naturale, avversità atmosferica o evento catastrofico) è stato formalmente riconosciuto con Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del D.Lgs. n. 102/04 e s.m. e i.;
- l'azienda agricola ha riportato danni a terreni, impianti e strutture all'interno dell'area delimitata dal provvedimento suddetto;
- l'evento calamitoso ha causato danni non inferiori al 30% del potenziale produttivo agricolo dell'azienda;
- alla data dell'evento calamitoso l'impresa agricola è iscritta nei registri della C.C.I.A.A. competente, sezione speciale, con codice ATECO che inizia con le cifre "01";
- ~~Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.~~

Condizioni di ~~eleggibilità~~ idoneità del richiedente:

- ~~l'impresa condotta dovrà risultare essere iscritta ai registri della C.C.I.A.A., sezione speciale aziende agricole codice ATECO 01;~~
- ~~essere in~~ possesso dei beni danneggiati o distrutti su cui realizzare gli investimenti di ripristino;
- a~~A~~ffidabilità:
    - non aver subito condanne nell'ultimo triennio per reati nel campo alimentare, ~~o~~ di frode in commercio, per reati contro la pubblica amministrazione;
    - non essere oggetto di procedure concorsuali;
    - non essere oggetto di cause interdittive a contrarre con la Pubblica ~~-~~Amministrazione~~-~~, anche ai sensi della c.d. certificazione antimafia.

~~Inoltre, alla data della presentazione della domanda di aiuto, dovranno ricorrere le seguenti condizioni:~~

~~a) riconoscimento formale, da parte delle Autorità pubbliche competenti, (Decreto MIPAAF ai sensi del D.Lgs. n. 102/04 e s.m. e i., Ordinanza PCdM di Protezione Civile ai sensi della Legge n. 225/92) dell'evento calamitoso nell'area interessata all'intervento;~~

~~b) collocazione dell'azienda oggetto di intervento nell'area regionale delimitata in sede di~~

riconoscimento formale dell'evento da parte della richiamata Autorità competente;

c) presenza di danni causati dall'evento, che hanno causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale produttivo, ai sensi dell'art. 18(3) del reg. (UE) n. 1305/2013.

Tutti gli investimenti saranno ammessi esclusivamente nei limiti del ripristino della capacità produttiva esistente prima del fenomeno calamitoso oggetto di intervento, con esclusione dei mancati redditi per la perdita di produzione o di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento (Art. 18 – paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013).

Il sostegno non potrà interessare i beni ammissibili all'assicurazione agevolata contro l'evento specificamente considerato, ai sensi del Piano Assicurativo Agricolo Nazionale.

Il sostegno non potrà interessare spese connesse a colture annuali.

Nel quantificare l'ammontare del contributo concesso si dovrà tener conto di tutti gli interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi privati, riconosciuti per le stesse finalità da altre norme a livello nazionale e comunitario, che dovranno essere detratti dall'importo concedibile accertato.

I progetti e gli interventi di cui alla presente tipologia, ove ne ricorrano i termini, dovranno essere sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (verifica di assoggettabilità o VIA) e/o alla Valutazione di incidenza.

Non è consentito corrispondere l'aiuto:

- a soggetti differenti dal diretto beneficiario come indicato nei provvedimenti regionali giuridicamente vincolanti (cessione del credito);
- per acquisto di materiali e attrezzature usati;
- per l'acquisto di beni di consumo;
- per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- per lavori in economia;
- per spese sostenute per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora.

8.2.5.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezionei basati sui principi espressi nella scheda, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) 1305/2013.

I criteri di selezione privilegeranno:

- tipologia del beneficiario (beneficiari che abbiano stipulato, in data antecedente l'evento calamitoso per cui è richiesto il contributo, una polizza assicurativa contro l'evento specificamente considerato, relativamente a beni afferenti l'attività agricola non ammissibili all'assicurazione agevolata ~~contro l'evento specificamente considerato~~, tenuto conto di quanto previsto dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale, o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2 /17.3; beneficiari che svolgono attività con un maggior numero di posti di lavoro a rischio in termini di personale impiegato).
- maggior valore del potenziale produttivo danneggiato
- localizzazione geografica (superfici agricole aziendali ubicate, in misura maggiore al 50%, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 – SAU/SAT).

A parità di punteggio saranno preferiti i progetti con valore del potenziale produttivo danneggiato maggiore.

- Il punteggio di merito conseguito dovrà risultare superiore ad una soglia minima.

- ~~localizzazione geografica (superfici agricole aziendali ubicate, in misura maggiore al 50%, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 – SAU/SAT).~~

~~A parità di punteggio saranno preferiti i progetti con valore del potenziale produttivo danneggiato maggiore.~~

~~Il punteggio di merito conseguito dovrà risultare superiore ad una soglia minima.~~

8.2.5.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per gli interventi considerati ~~l'aiuto~~ il sostegno sotto forma di contributo in conto capitale potrà essere riconosciuto alle seguenti condizioni:

~~• la spesa minima ammissibile, detratti tutti gli eventuali interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi, anche privati, riconosciuti per le medesime finalità da altre norme Comunitarie, Nazionali e Regionali è pari a:~~
~~○ euro 20.000,00 di danni al potenziale produttivo accertati nel caso di avversità atmosferiche (evento atmosferico come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata), assimilabili ad una calamità naturale (Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 2 paragrafo 1 lettera h);~~
~~○ euro 10.000,00 di danni al potenziale produttivo accertati nel caso di calamità naturale (evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzioni agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale) o evento catastrofico (evento imprevisto di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il sistema agricolo - (Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 2 paragrafo 1 lettera k) e lettera l),~~

• la spesa massima ammissibile, detratti tutti gli eventuali interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi, anche privati, riconosciuti per le medesime finalità da altre norme Comunitarie, Nazionali e Regionali è pari a 500.000,00 Euro;~~:~~

~~○ euro 200.000,00 di danni al potenziale produttivo accertati nel caso di avversità atmosferiche (evento atmosferico come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata), assimilabili ad una calamità naturale (Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 2 paragrafo 1 lettera h);~~

~~○~~• ~~euro 500.000,00 di danni al potenziale produttivo accertati nel caso di calamità naturale (evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzioni agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale) o evento catastrofico (evento imprevisto di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il sistema agricolo - (Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 2 paragrafo 1 lettera k) e lettera l);~~

• l'aliquota di ~~aiuto~~ sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile rientrante nei limiti ~~-~~sopra evidenziati;

~~.~~

~~•~~ ~~:~~

~~○ 50% della spesa ammissibile rientrante nei limiti minimi e massimi di spesa descritti, per gli interventi di ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da avversità atmosferiche (evento atmosferico come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata), assimilabili ad una calamità naturale (Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 2 paragrafo 1 lettera h);~~

Al fine di evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo, le somme riconosciute al beneficiario da altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o da regimi assicurativi privati e destinate alle medesime finalità, dovranno essere detratti dall'importo concedibile accertato, ovvero dall'importo concesso (cfr paragrafo 4 art. 18 Reg Ue 1305/2013).

- ~~100% della spesa ammissibile rientrante nei limiti minimi e massimi di spesa descritti, nel caso di calamità naturale ed evento catastrofico - (Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 2 paragrafo 1 lettera k) e lettera l).~~

~~Nell'ambito della presente sotto-misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico (cfr paragrafo 4 articolo 18 Reg. UE 1305/2013).~~

~~Al fine di evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo, le somme riconosciute al beneficiario da altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o da regimi assicurativi privati e destinate alle medesime finalità, dovranno essere detratti dall'importo concedibile accertato, ovvero dall'importo concesso.~~

~~Nell'ambito della presente sotto-misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico (cfr paragrafo 4 articolo 18 Reg. UE 1305/2013).~~

8.2.5.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto una attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni.

~~Tale tipologia di intervento non è stata mai attivata sul territorio regionale ma~~ Ppoiché la misura è rivolta ai beneficiari privati nella programmazione 2014-2020 si terrà conto di alcune criticità emerse nel corso degli Audit della Corte dei Conti europea e della Commissione europea anche presso altre AdG con particolare riguardo alle Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati e alla congruità delle spese rendicontate.

Pertanto, per assicurare una migliore verificabilità e controllabilità nell'attuazione della misura si terrà conto anche dei fattori di rischio indicati nella fiche relativa all'art. 62 del reg. (UE) n. 1305/2013.

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati.

Trattandosi di una misura che prevede la scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio correlato alla valutazione di congruità;

R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.

R10 – Rischio di sovracompensazione del danno: il contributo di ripristino del potenziale produttivo potrebbe cumularsi con altri aiuti pubblici o con eventuali indennizzi assicurativi privati.

~~della presenza di più soggetti attuatori.~~

~~R10 – Rischio di sovracompensazione del danno: il contributo di ripristino del potenziale produttivo potrebbe cumularsi con altri aiuti pubblici o con eventuali indennizzi assicurativi privati.~~

8.2.5.3.2.9.2. ~~Mi~~Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che ~~l'Adg~~ l'AdG ~~I~~intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 – Se l'operazione viene realizzata da beneficiari privati per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità al fine di una sana gestione finanziaria ed ottenere il miglior rapporto qualità – prezzo. Saranno predisposti documenti di orientamento a cui dovranno attenersi i beneficiari, in relazione ai criteri ed alle modalità di selezione dei fornitori. I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti pubblici.

M2 – Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità. La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione con prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari approvati da altri Enti pubblici. Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, sarà prevista una procedura generale di acquisizione di offerte/preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

M3 – Tutte le domande ed i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate saranno oggetto di istruttoria tecnico – amministrativa per verificarne preventivamente l'ammissibilità.

M7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nei bandi e nelle disposizioni attuative dell'operazione pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale dell'Agricoltura. La scelta dei parametri ed il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

M8 - L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M9 - L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, allo scopo di ridurre il tasso di errore e conseguente revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile ed in subordine sistemi graduali di penalizzazione per i ritardi avvenuti entro limiti di tempo predefiniti.

M10 – A fronte della criticità rilevata, per limitare il rischio di errore, la verifica dell'eventuale indennizzo assicurativo o compensativo anche a carattere privato attivati dal beneficiario, sarà effettuata in sede di ammissibilità della domanda di sostegno attraverso il sistema assicurativo agricolo nazionale istituito ai sensi delle norme nazionali di riferimento (D.Lgs. n. 102/04) e le banche dati regionali. In presenza di contratto assicurativo sarà richiesta apposita certificazione alla compagnia interessata, riportante la specifica dell'indennizzo liquidato.

~~M10 – A fronte della criticità rilevata, per limitare il rischio di errore, la verifica dell'eventuale – indennizzo assicurativo o compensativo anche a carattere privato attivati dal beneficiario, sarà effettuata – in sede di ammissibilità della domanda di aiuto attraverso il sistema assicurativo agricolo nazionale – istituito ai sensi delle norme nazionali di riferimento (D.Lgs. n. 102/04) e le banche dati regionali. In – presenza di contratto assicurativo sarà richiesta apposita certificazione alla compagnia interessata, – riportante la specifica dell'indennizzo liquidato.~~

8.2.5.3.2.9.3. ~~V~~Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla misura un grado di rischiosità basso. Ovvero, si ritiene che il controllo della presenza di assicurazioni presso il sistema assicurativo agricolo nazionale permetta di limitare la possibilità che gli agricoltori abbiano sottoscritto altre assicurazioni per le stesse tipologie di danno.

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web: http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

I criteri di selezioni basati sui principi espressi nella scheda, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) 1305/2013 (R7)

8.2.5.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.5.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura e/o dei tipi di interventi.

8.2.5.4.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura e/o dei tipi di interventi.

8.2.5.4.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura e/o dei tipi di interventi.

8.2.5.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.5.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nessuna osservazione.

8.2.6 M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

8.2.6.1 Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art 19 paragrafo 1 lettera a) punto i) punto ìì);
- Regolamento (UE) n.1305/2013 – Art 19 paragrafo 1 lettera b);
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;
- Reg.(UE) n.1307/2013 - art.9 (“agricoltore in attività”).

8.2.6.2 Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L’analisi di contesto evidenzia un dato altamente contradditorio: se per un verso l’età media degli imprenditori agricoli è particolarmente elevata, dall’altro il livello di disoccupazione giovanile rappresenta un dato preoccupante.

L’analisi evidenzia, inoltre, una qualità della vita nelle aree rurali insoddisfacente: per la scarsa dotazione infrastrutturale, per gli aspetti economici – reddituali e, più in generale, per i ridotti servizi alla persona. Nell’ambito delle aree rurali, ed in maniera ancora più evidente nelle “aree interne”, emerge un accentuato indebolimento dei servizi socio–sanitari, con riflessi negativi su una popolazione sempre più anziana. Pertanto, in continuità con la precedente programmazione, si rileva la necessità di investire a favore dei servizi alla persona di tipo socio-assistenziale e a favore del turismo rurale, in crescita nell’ultimo decennio.

Tanto premesso tra le potenzialità delle aziende agricole vi è la propensione alla diversificazione dell’offerta in settori contigui (fattorie sociali, didattiche, avvio di green-job). La diversificazione delle attività aziendali è la strategia giusta per mantenere/incrementare il reddito agricolo e i livelli occupazionali, assicurando un tenore ed una qualità della vita paragonabile a quello di altri settori .

La misura incentiva sia l’avviamento di giovani agricoltori, che favorisce il processo di ammodernamento delle aziende agricole grazie alle maggiori conoscenze e capacità di utilizzare le tecnologie disponibili, sia la nascita di nuove imprese in ambito extragricolo per sostenere l’incremento dei posti di lavoro e il mantenimento di un tessuto sociale attivo in aree a rischio di abbandono. L’attività di diversificazione, quindi, assume un ruolo molto importante nelle aree rurali (C e D) dove le attività di diversificazione sono finalizzate a migliorare ed implementare la qualità e la quantità delle attività nell’ambito del turismo, dell’artigianato e dei servizi, in particolare quelli socio – sanitari. Analogamente, nelle aree interne l’attività agrituristica sociale e didattica resta una delle poche occasioni di sviluppo o mantenimento occupazionale

anche per personale agricolo qualificato.Non da meno è il contributo della misura nelle aree periurbane dove le aziende agricole difficilmente riescono a sviluppare e consolidare l'attività agricola a causa delle pressioni esterne e della sempre più ridotta disponibilità di terreni: pertanto, l'incremento di reddito dovuto alle attività connesse, previste dal legislatore italiano, rappresentano l'ultima possibilità di esistenza delle aziende stesse.

In particolare la misura quindi risponde ai seguenti fabbisogni:

F4 Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali.

F9 Favorire il ricambio generazionale qualificato nelle imprese agricole e forestali

F23 Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali.

Attraverso le tipologie di interventi previsti, la misura contribuisce al perseguimento delle priorità principali e focus area riportate nella tabella a margine

In particolare rispetto alle priorità trasversali, la natura degli interventi previsti dalla misura contribuirà positivamente ai processi di innovazione in area rurale ed avrà riflessi positivi sull'ambiente e sul clima. Per le tipologie d'intervento 6.2.1, 6.4.1 e 6.4.2 sono presenti solo Focus Area principali. Per la tipologia 6.1.1 la focus area principale è indicata con la X e la secondaria con il segno ·

Deleted: ¶

Priorità	P2		P6
Focus area	2A	2B	6A
Tipologia di intervento			
6.1.1: Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come unico capo azienda agricola.	•	X	
6.2.1 : Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone rurali.			X
6.4.1 :Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole	X		
6.4.2 : Creazione e sviluppo di attività extragricole nelle aree rurali			X

priorità

Articolazione della misura

Sottomisura	Tipologia di intervento	
Sottomisura 6.1 ***Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori.***	• 6.1.1 Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola.	
Sottomisura 6.2: Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali.	• **Tipologia di intervento 6.2.1 :** Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone rurali.	
Sottomisura 6.4:Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole	• **Tipologia di intervento 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole**	• **Tipologia di intervento 6.4.2 creazione e sviluppo di attività extragricole nelle aree rurali**

articolazione

8.2.6.3 Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.6.3.1 6.1.1 Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola.

Sottomisura:

- 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

8.2.6.3.1.1 Descrizione del tipo di intervento

In Campania il 57,6% degli imprenditori agricoli è rappresentato da soggetti con più di 55 anni di età, mentre poco più del 5% è rappresentato da giovani con meno di 35 anni. La tipologia di intervento viene attivata per favorire il ricambio generazionale dei giovani agricoltori e creare così le premesse per il rilancio della produttività dell'azienda agricola attraverso l'introduzione di nuove tecnologie e/o per evitare lo spopolamento nelle aree rurali.

L'intervento ha l'obiettivo di:

1. creare delle opportunità economiche per il mantenimento della popolazione giovanile nei territori rurali, nelle aree caratterizzate da processi di desertificazione sociale;
2. favorire l'inserimento di professionalità nuove con approcci imprenditoriali innovativi, nelle aree

con migliori performance economiche sociali.

L'intervento sostiene il primo insediamento dei giovani attraverso il riconoscimento di un premio forfettario secondo una logica di progettazione integrata (pacchetto giovani) che consente di ottenere un sostegno all'attività imprenditoriale unitamente alla possibilità di accedere direttamente alla tipologia d'intervento 4.1.2 coordinata nell'ambito del piano aziendale. In particolare questa tipologia d'intervento risponde al seguente fabbisogno che di seguito è declinato per gli elementi dell'analisi SWOT riferibili alla tipologia d'intervento:

F09 Favorire il ricambio generazionale qualificato nelle imprese agricole e forestali

W16 - Elevata età media degli imprenditori agricoli;

O5 - Propensione dei giovani ad intraprendere l'attività agricola.

Il sostegno è finalizzato a favorire il ricambio generazionale degli imprenditori agricoli contribuendo in tal modo alla priorità dell'Unione 2 "potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti, focus area b) " favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale".

Trasversalmente contribuisce alla focus area 2 a " migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonchè la diversificazione delle attività.

Deleted: ¶

Deleted: rpese

8.2.6.3.1.2 Tipo di sostegno

Il sostegno prevede l'erogazione di un premio da erogarsi come pagamento forfettario in due rate, in un periodo massimo di cinque anni dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.

La prima rata è pari al 60% del premio e verrà concessa, dopo la decisione individuale dell'aiuto, previa costituzione di polizza fideiussoria pari al 100% del valore dell'anticipo.

Il pagamento dell'ultima rata, da effettuare entro cinque anni dalla data della decisione di concessione dell'aiuto, è comunque subordinato alla verifica della completa e corretta realizzazione del PSA che comprende il Progetto di Investimento.

In caso di revisioni e varianti ai Progetti di Investimento, dovrà esere verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità/priorità e conseguentemente delle condizioni che hanno consentito la concessione dell'aiuto.

Deleted:

Deleted: da effettuare entro ~~tre~~ anni dalla data della decisione di concessione dell'aiuto.

Formatted: Strikethrough

8.2.6.3.1.3 Collegamenti con altre normative

La tipologia di intervento è collegata con:

- l'art. 9 del Reg (UE) n. 1307/2013, ("Agricoltore in attività");
- l'art 65 del Reg (UE) n. 1303/2013;
- DM 6513 del 18.11.2014 ss.mm.ii.

8.2.6.3.1.4 Beneficiari

Giovani di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto che per la prima volta si insediano in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, assumendone la relativa responsabilità civile e fiscale e presentano un Progetto di Investimento, e attivano contestualmente la tipologia d'intervento 4.1.2, Essi devono possedere adeguate qualifiche e competenze professionali. (Reg n.1305/2013, art.2 , lettera n.).

Deleted: Piano di Sviluppo Aziendale

Deleted: .

8.2.6.3.1.5 Costi ammissibili

Trattandosi di un aiuto forfettario, non è direttamente collegabile ad operazioni o investimenti sostenuti dal giovane agricoltore.

L'aiuto relativo alle misure/sottomisure attivate contestualmente al premio viene erogato secondo le modalità previste nella specifica scheda.

8.2.6.3.1.6 Condizioni di ammissibilità

La tipologiai di inetrvento si applica su tutto il territorio regionale.

Il beneficiario per poter accedere all'aiuto deve:

1. avere età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto;
2. insediarsi per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di unico capo azienda;
3. presentare un Progetto di Investimento integrato con gli investimenti a valere sulla tipologia d'intervento 4.1.2;
4. possedere un'adeguata qualifica e competenza professionale. Il giovane può acquisire tali condizioni entro 36 mesi decorrenti dalla data di assunzione della decisione di concessione del premio;
5. il piano d'azione deve prevedere che il beneficiario si impegna a rispondere alla condizione di " Agricoltore in attività ", come definito dall'art. 9 del Regolamento (UE) 1307/2013, entro 18 mesi dalla data di insediamento.

Deleted: Piano di Sviluppo Aziendale

L'impresa deve:

1. risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A.;
2. in caso di ditta individuale, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c. , come riportato nell'iscrizione alla C.C.I.A.A., deve risultare quale attività primaria;
3. Nel caso di società si distinguono i due casi:

   - società di persone e società cooperative: la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria dell'azienda è affidata al giovane/ai giovani insediati che devono essere in grado di esercitare il controllo sull'azienda in termini di potere decisionale sulla gestione, sui benefici e sui rischi finanziari connessi per tutta la durata dell'impegno. In questi casi la maggioranza (almeno il 51%) dei soci deve essere costituita da giovani;
   - società di capitali il giovane/i giovani devono risultare, nell'atto costitutivo/statuto della società, di essere amministratore/legale rappresentante con poteri straordinari a firma disgiunta per tutta la durata dell'impegno. In questo caso il giovane/i giovani devono dimostrare il avere la maggioranza delle quote sociali.

4. L'azienda agricola, al momento della presentazione delle domande di premio, dovrà risultare di dimensione economica, espressa in termini di produzione standard, compresa tra € 12.000 ed €

Deleted: ~~i 75%~~

Formatted: Strikethrough

Deleted: o

Formatted: Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

200.000 nelle macroaree C e D e ad € 15.000 ed € 200.000 nelle macroaree A e B.

Il Progetto di Investimento deve essere integrato nel Piano previsto per la tipologia 4.1.2.

L'attuazione del Progetto di Investimento deve iniziare entro i termini temporali definiti per la tipologia 4.1.2 e comunque non oltre i 9 mesi dalla data di decisione iniziale di concessione dell'aiuto.

Ai sensi della presente tipologia di intervento si precisa altresì che:

per "insediamento" deve intendersi l'acquisizione di un'azienda agricola da parte del giovane agricoltore che vi si insedi in qualità di unico capo azienda, assumendo per la prima volta la responsabilità civile e fiscale della gestione aziendale. Pertanto il processo di insediamento si intende iniziato al momento di apertura della posizioni presso la Camera di Commercio e si intende concluso a seguito della piena attuazione del Progetto di Investimento, che dovrà risultare iniziato successivamente alla presentazione della domanda del premio.

L'assunzione delle responsabilità fiscali e civile è accertata come di seguito :

1) l'apertura, per la prima volta della P.IVA per l'attività agricola intrapresa;

2) l'iscrizione per la prima volta al registro delle imprese agricole presso la C.C.I.A.A;

3) l'apertura, per la prima volta, della posizione previdenziale ed assistenziale presso l'INPS;

4) il titolo di proprietà o un contratto di affitto fondi rustici regolarmente registrato.

La data di primo insediamento corrisponde alla data di iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA)

Il giovane deve presentare la domanda di aiuto entro entro 18 mesi dalla data di iscrizione alla CCIAA,

Il requisito delle conoscenze e competenze professionali si ritiene soddisfatto se l'interessato:

- è in possesso di un titolo di studio ad indirizzo agrario o forestali, scienze delle tecnologie alimentari, laurea in medicina veterinaria, scienze delle produzioni animali e lauree equipollenti
- ovvero, soddisfa una delle seguenti condizioni:
  - ha frequentato con profitto un corso di formazione in agricoltura della durata minima di 100 ore organizzato dalla Regione Campania;
  - ha esercitato l'attività agricola per almeno tre anni con la necessaria copertura previdenziale ed assistenziale, in qualità di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo con almeno 150 giornate l'anno;
  - ha sostenuto positivamente l'esame ai sensi della deliberazione n. 109/2 del 29.07.1988.

Negli ultimi due casi, deve, entro tre anni dalla data della decisione di concessione dell'aiuto, partecipare con profitto ad un corso regionale di formazione in agricoltura della durata minima di almeno 100 ore.

Deleted: 4.
Deleted: Piano di Sviluppo Aziendale
Deleted: i
Deleted: ~~dimostrare che, al termine del periodo di implementazione dello stesso, sarà conseguito un aumento della Produzione Standard aziendale.~~
Formatted: Strikethrough
Deleted: Piano di Sviluppo Aazziendale
Deleted: ~~ricezione dalla data di~~
Formatted: Strikethrough
Formatted: Strikethrough
Deleted:
Formatted: Italian (Italy)
Deleted: ~~L'insediamento si conclude a seguito dell'attuazione del piano aziendale.L'attuazione del piano aziendale deve essere effettuata entro 36 mesi.~~
Formatted: Strikethrough
Deleted: ~~12~~
Formatted: Font color: Auto
Deleted:
Deleted: ~~per il primo bando,o di se 6 mesi per i bandi successivi.~~
Formatted: Font color: Red
Deleted: ~~ovvero di~~
Formatted: Strikethrough
Deleted: ~~per le sole aziende ad indirizzo zootecnico;~~
Formatted: Strikethrough
Formatted: Italian (Italy)
Deleted: ~~In quest~~
Formatted: Strikethrough
Formatted: Indent: Left: 0 cm
Deleted: ~~²ultimo caso~~
Formatted: Strikethrough
Deleted: ~~50~~
Formatted: Strikethrough

La figura seguente specifica le condizioni di non ammisibilità.

- La costituzione della nuova azienda agricola da un frazionamento di una azienda preesistente in ambito familiare;
- il passaggio di titolarità dell'azienda anche per quota, tra coniugi;
- l'erogazione di più di un premio di insediamento per azienda.

Il punteggio di merito conseguito dal Progetto di Investimento dovrà risultare superiore ad una soglia minima.

Condizioni di non ammissibilità

8.2.6.3.1.7 Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi:

- Favorire soggetti in possesso di titolo di studio ad indirizzo agrario (laurea in scienze agrarie o forestali scienze delle tecnologie alimentari, , di laurea in medicina veterinaria, scienze delle produzioni animali e lauree equipollenti) rispetto a quelli che sono in possesso di diploma di perito agrario o agrotecnico o altro titolo di livello universitario o scuola media superiore o di partecipazione ad attività formative coerenti con il Progetto di Investimento;
- Favorire le aziende che aderiscono al Piano Assicurativo agricolo o che aderiscono ai fondi di mutualizzazione;
-
- Dimensione economica dell'azienda.

A parità di altri fattori, sarà riconosciuto un elemento di priorità alle imprese a prevalente partecipazione femminile ed in subordine al beneficiario di età inferiore.

Deleted: Piano di sviluppo aziendale

Deleted: ~~o laurea equipollente~~

Deleted: ~~ovvero~~

Deleted:

Formatted: Strikethrough

Formatted: Strikethrough

Deleted: ~~per le sole aziende ad indirizzo zootecnico~~

Formatted: Strikethrough

Deleted: .S.A.;

Formatted: Font color: Red

Deleted: ~~<#>Favorire l'insediamento dei giovani nelle aziende prevalentemente ubicate nelle macroaree C e D;¶ <#>Favorire le aziende che presentano una dimensione superiore a 10 ettari;¶~~

Formatted: Strikethrough

Deleted: ~~Favorire le aziende ad indirizzo biologico~~;

Formatted: (no proofing)

Deleted: ~~Favorire i PSA Progetti di Investimento in relazione al livello di produzione standard al momento della presentazione della domanda di aiuto; fermo restando la fissazione delle soglie minime d'ingresso, tale criterio è stato individuato per garantire l'insediamento di realtà produttive economicamente più forti.~~

Formatted: Strikethrough

Formatted: Indent: Left: 0,75 cm, Hanging: 0,5 cm, Tab stops: Not at 1,69 cm

Formatted: Strikethrough

Formatted: Font: 12 pt, Not Bold, (no proofing)

Formatted: (no proofing)

Formatted: No bullets or numbering

8.2.6.3.1.8 Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La fissazione dell'ammontare dell'aiuto da concedere, in relazione a quanto previsto dall'articolo 19, paragrafo 6 del Regolamento UE 1305/13, tiene conto del fatto che la situazione socio economica della Regione Campania è caratterizzata da una serie di indicatori negativi che la collocano agli ultimi posti in Italia, come è stato evidenziato dall'analisi SWOT. Fra di essi vanno ricordati:

- le dimensioni fisiche ed economiche delle aziende agricole campane: le più ridotte dell'agricoltura italiana;
- senilità: il 57,6% degli imprenditori agricoli ha più di 55 anni, mentre poco più del 5% ha meno di 35 anni;
- il tasso di disoccupazione giovanile: pari al 48,2% (media Italia = 35,3%);
- il PIL per abitante: pari a € 16.601(- 6,2% rispetto al 2005) ed il gap è ulteriormente aumentato con il resto dell'Italia, pari al 63,8% della media nazionale. Di conseguenza, oltre un quarto della popolazione (25,8%) è classificata a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione.

In questo contesto, con riferimento specifico alla realtà agricola, la situazione risulta caratterizzata da maggiori difficoltà nelle aree interne rispetto a quella della fascia costiera. Particolarmente significativo risulta essere il confronto tra le macro-aree A e B e le macro-aree C e D per quanto riguarda la percentuale di conduttori agricoli con età inferiore a 40 anni: nelle prime raggiunge il 13,7%, mentre nelle seconde si ferma a 9,6% con una differenza del - 30% (VI Censimento Agricoltura).

Il premio risulta di euro 50.000 nelle macroaree C e D e di euro 45.000 nelle macroaree A e B: quest'ultimo viene ridimensionato in considerazione della condizione socioeconomica già descritta nonché della presenza di giovani conduttori in agricoltura che registra una differenza del 30% tra le macroaree A - B e C - D.

8.2.6.3.1.9 Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.1.9.1 Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

Nel caso in cui il premio è erogato contestualmente all'aiuto di altre misure/sottomisure ai rischi specifici della misura si aggiungono quelli afferenti la misura/sottomisura associata.

R 5 – Corretta implementazione del piano aziendale.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

RG – Presenza di condizioni create artificialmente per beneficiare dell'aiuto.

8.2.6.3.1.9.2 Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M 5 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione delle diverse fasi della domanda di aiuto e di pagamento;

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi, trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura ;

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa."

MG – Saranno definite opportune modalità di controllo per impedire che i beneficiari ottengano aiuti il cui vantaggio non è conforme agli obiettivi della misura.

8.2.6.3.1.9.3 Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento, saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.6.3.1.10 Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il criterio adottato per il calcolo del premio mira ad assicurare al giovane imprenditore, nel periodo di attuazione del piano di sviluppo, un reddito non dissimile a quello che mediamente fruiscono le aziende

agricole del territorio regionale.

A tal fine è stato calcolato il Reddito da lavoro attribuibile all'Unità di lavoro utilizzando il sub-campione della RICA regionale (2013) in cui ricadono le aziende con Produzione Standard compresa tra 12.000 e 200.000 euro. Tali limiti corrispondono alla soglia minima e alla soglia massima della dimensione economica delle aziende che possono avere accesso all'aiuto di primo insediamento.

Il valore medio di detto reddito unitario su base annua è calcolato in 14.646.Considerato che la realizzazione del piano di sviluppo dura tre anni, l'importo complessivo corrisponde a 14.646 * 3 = 43.938.

Sulla base di tale indicazione e in relazione alle maggiori difficoltà cui va incontro la realizzazione del piano aziendale nelle aree più svantaggiate, anche in termini di tempo necessario per pervenire al conseguimento degli obiettivi perseguiti dal piano, si reputa giustificato prevedere un premio di € 50.000 per le aziende ricadenti nelle macro-aree C e D ed € 45.000 per le aziende ricadenti nelle macro-aree A e B.

8.2.6.3.1.11 Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la tipologia di intervento

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per risultare ammissibile ai sensi dell'art. 19, par.1 lettera i del Reg (UE) 1305/2013 l'azienda agricola, al momento della presentazione della domanda di premio, dovrà risultare di dimensione economica, espressa in termini di Produzione Standard, non inferiore ad € 12.000 nelle macroaree C e D e ad € 15.000 nelle macroaree A e B. Detta dimensione economica non potrà risultare altresì superiore ad € 200.000. Il sostegno è stato stabilito sulla base dei flussi informativi provenienti dalla Rete Contabile Agricola (RICA). In particolare sono state individuate le correlazioni che sussistano tra dimensione economica, espressa in Produzione Standard, e risultati di bilancio.

Deleted: sarà

Deleted: saranno

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedi paragrafo "condizioni di ammissibilità"

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Qualora il giovane non sia in possesso delle adeguate qualifiche e competenze professionali al momento dell'insediamento, è previsto che possa maturare il requisito entro il termine fissato per la realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale che comprende il Progetto di Investimento, e comunque non oltre 36 mesi dalla data di assunzione della decisione di concessione del sostegno al giovane.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il Piano di Sviluppo aziendale, che comprende il Progetto di Investimento, dovrà descrivere almeno:

1. **la situazione iniziale dell'azienda agricola** con particolare riferimento alla ubicazione, alle caratteristiche territoriali, agli aspetti strutturali ed eventualmente occupazionali; ai risultati economici conseguiti ed agli attuali sbocchi di mercato.
2. **il progetto di miglioramento** che deve indicare: le tappe essenziali e gli obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola; la coerenza con gli obiettivi della misura;
3. **programma degli investimenti** deve indicare gli investimenti previsti; le fonti finanziarie utilizzate per la realizzazione del progetto; le previsione della modifica della situazione economica a seguito della completa realizzazione degli investimenti e della loro messa a regime.
4. **Gli impatti sul contesto ambientale e produttivo** Descrizione degli impatti sull'ambiente, sull'organizzazione del lavoro, sulle condizioni di benessere degli animali, sulle condizioni di sicurezza del lavoro, sugli aspetti qualitativi dei prodotti aziendali, sul processo produttivo e sul processo di commercializzazione.
5. **In particolare delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività**

Qualora il giovane preveda l'accesso integrato ad altre tipologie di intervento il Piano aziendale deve far riferimento al ricorso ad altre misure e in sede di domanda di aiuto dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie a verificare il soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità alla stesse.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Per favorire la costituzione di aziende agricole vitali e strutturate condotte da giovani è prevista la possibilità di attivare la domanda di premio con domande di contributo inerenti altre tipologie di operazioni i cui investimenti dovranno essere organicamente definiti all'interno del piano aziendale.

Settori di diversificazione interessati

Non pertinente

Deleted: p

Deleted: s

1.1.1.1.1. 6.2.1 Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone rurali.

Sottomisura:

- 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali

1.1.1.1.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi di contesto evidenzia una sensibile riduzione dell'occupazione, in particolare di quella giovanile e femminile, per cui si ritiene opportuno intervenire con un'azione volta all'avviamento d'impresa per attività extra agricole in aree rurali C e D, da parte di persone fisiche, di microimprese e piccole imprese, favorendo in tal modo la creazione di posti di lavoro ed il mantenimento di un tessuto sociale in aree altrimenti potenzialmente soggette ad abbandono.

La tipologia d'intervento sostiene la strategia MD5 - Incentivazione degli impianti di teleriscaldamento in cogenerazione alimentati da biomasse vegetali (CO, Co2, PM10) di origine forestale, agricola e agroindustriale, con bilanciata riduzione della produzione di energia elettrica da fonti tradizionali al fine di non aumentare la produzione elettrica complessiva della regione del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria.

La tipologia di intervento contribuisce a soddisfare i fabbisogni F04 ed F23, rientra nell'ambito della Priorità P6 -Focus Area 6 A , nonché incide trasversalmente alle priorità ambiente ed innovazione.

Tale tipologia di intervento potrà essere attivata anche nelle modalità della "progettazione integrata" e/o della "progettazione collettiva", come previsto nel Capitolo 8.1 del PSR.

1.1.1.1.1.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è corrisposto sotto forma di premio da erogarsi come pagamento forfettario in due rate, pari al 60% ed al 40% dell'importo totale concesso, in un periodo massimo di cinque anni dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Il pagamento dell'ultima rata è comunque subordinato alla completa e corretta realizzazione degli interventi previsti dal PSA entro i termini fissati ed al raggiungimento degli obiettivi programmati nel Piano di Sviluppo Aziendale.

1.1.1.1.1.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n. 702/2014 (definizione di PMI)
- Reg. UE 1303/2013 articolo 65
- Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
- Directive 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria;
- DGR Campania 167/2006 che approva il il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii

1.1.1.1.1.4. Beneficiari

Microimprese e piccole imprese, ai sensi del Reg.(UE) n.702/2014 nonché persone fisiche nelle zone rurali e che al momento della presentazione della domanda di aiuto, avviano un'attività extra agricola e che realizzano un piano di sviluppo aziendale.

1.1.1.1.1.5. Costi ammissibili

Trattandosi di un aiuto forfettario, non è direttamente collegabile ad operazioni o investimenti sostenuti dal beneficiario per i quali è necessaria la successiva rendicontazione.

1.1.1.1.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario per poter accedere all'aiuto deve:

1. presentare un Piano di Sviluppo Aziendale di durata biennale dell'attività extra agricola da intraprendere;

2. Il PSA dovrà essere realizzato nelle aree rurali (aree C e D);

3. non deve essere stato titolare/contitolare di impresa nei dodici mesi antecedente la domanda di aiuto per lo stesso codice di attività.

La nuova impresa dovrà rispondere alla definizione di microimpresa ai sensi del Reg. (UE) n.702/2014 ed avere la sede operativa in aree rurale (C e D).

1.1.1.1.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- caratteristiche del richiedente: titolo di studio o qualifica professionale per l'attività da intraprendere;

- caratteristiche aziendali/ territoriali:
  - macroarea di appartenenza D)
  - Progetto inserito nei borghi rurali approvati con la misura 322 del PSR 2007-2013 o con la misura 7.6.1 del PSR 2014-2020; quest'ultimo criterio relativo alla 7.6.1 non si applica in caso di progetto integrato/collettivo;
- caratteristiche qualitative del PSA, con particolare riguardo:
  - alla rispondenza a criteri di sostenibilità energetica ed ambientale degli interventi:
    - per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 il rispetto di una o più delle specifiche stabilite nell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al 31.12.2021 giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento);
    - per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1189 il rispetto di una o più delle specifiche stabilite al punto 1 dell'allegato II del suddetto regolamento

(criterio valido fino al 31.12.2019 giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento);
- di adeguamento tecnologico parco macchine;
- di introduzione della produzione di energia da fonti rinnovabili;
- di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e di risparmio energetico;
- di introduzione di sistemi di raffreddamento ad alta efficienza.

- alla maggiore coerenza degli obiettivi del PSA con le priorità della misura;
- alla presenza di progetti innovativi sia dal punto di vista di prodotto che di processo;
- ai posti di lavoro creati.

Deleted: <#>al livello di integrazione con altre misure che concorrono alla stessa idea progettuale: adesione alla 6.4.2;¶

1.1.1.1.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del sostegno è pari a Euro 40.000 calcolato sulla base del reddito medio annuo regionale moltiplicato per gli anni necessari alla realizzazione dell'intervento. L'aiuto è concesso in regime "*de minimis*" (Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).

1.1.1.1.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

1.1.1.1.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 5 – Corretta implementazione del piano aziendale

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

RG – Presenza di condizioni create artificialmente per beneficiare dell'aiuto.

1.1.1.1.1.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M 5 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità

nella gestione delle diverse fasi della domanda di aiuto e di pagamento .

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi, trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura ;

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa."

MG – Saranno definite opportune modalità di controllo per impedire che i beneficiari ottengano aiuti il cui vantaggio non è conforme agli obiettivi della misura.

1.1.1.1.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento, saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

1.1.1.1.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il premio per l'insediamento è lo strumento per consentire l'iniziale sviluppo delle aziende nel momento della loro costituzione. Il premio da erogare è correlato al valore medio annuo regionale pari ad euro 21.460 (fonte IRPEF anno 2011). Infatti considerando il periodo di ventiquattro mesi concesso al beneficiario per la realizzazione del piano di sviluppo aziendale, il premio risulta di euro 40.000 .

1.1.1.1.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la tipologia di intervento.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il piano di sviluppo aziendale deve descrivere almeno:

1. **la situazione economica di partenza della persona fisica o della micro o piccola impresa che chiede il sostegno** con particolare riferimento alla ubicazione, alle caratteristiche territoriali, agli aspetti strutturali ed eventualmente occupazionali; ai risultati economici conseguiti o da conseguire ed agli attuali sbocchi di mercato.
2. **il progetto di investimento** deve indicare: l'analisi S.W.O.T., le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività dell'azienda o della micro o piccola impresa; la coerenza con gli obiettivi della misura;
3. **il programma degli investimenti** deve indicare i particolari delle azioni richieste per lo sviluppo delle attività della persona o dell'azienda o della micro- piccola impresa, i particolari degli investimenti, formazione consulenza, le fonti finanziarie utilizzate per la realizzazione del progetto; la previsione della modifica della situazione economica a seguito della completa realizzazione degli investimenti e della loro messa a regime.
4. **gli impatti sul contesto ambientale e produttivo** con la descrizione degli impatti sull'ambiente, sull'organizzazione del lavoro, sulle condizioni di sicurezza del lavoro, sugli aspetti qualitativi dei prodotti aziendali, sul processo produttivo e sul processo di commercializzazione.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente

Settori di diversificazione interessati

Settori artigianato, turismo e commercio e/o di servizio.

Deleted: ~~E' prevista la possibilità per il giovane di abbinare tale misura con gli investimenti previsti dalla tipologia di intervento 6.4.2 "Contributo alla creazione e allo sviluppo di attività extragricole, commerciali, artigianali, turistiche e/o di servizio" la cui finalità è quella di favorire la diversificazione delle aziende agricole in ambito extra agricolo.¶~~
~~Le operazioni dovranno essere strutturate organicamente all'interno del Piano Aziendale che potrà contemplare l'approccio attraverso un pacchetto di misure.¶~~

6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extragricole nelle aree rurali

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

Descrizione del tipo di intervento

In coerenza con la focus area 6a la tipologia di intervento contribuisce a soddisfare i fabbisogni F04 ed F23 creando nuova occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di attività extragricole sia produttive che di servizio, incentivando nuovi soggetti imprenditoriali o sviluppando quelli esistenti per offrire nuove opportunità di lavoro e reddito, rivitalizzando le aree rurali sia dal punto di vista economico che sociale. Il sostegno è fornito per gli investimenti nei settori di seguito indicati, favorendo il mantenimento dei posti di lavoro e di un tessuto sociale in aree altrimenti potenzialmente soggette ad abbandono:

Il sostegno è fornito per gli investimenti per la creazione e lo sviluppo delle seguenti attività non agricole:

a) artigianali, turismo e commercio da implementare o avviare nei borghi rurali (macroaree C e D), tesi al miglioramento della fruibilità del territorio rurale e alla fornitura dei servizi turistici anche ai fini dell'ospitalità diffusa;

b) di servizio indirizzate ad aumentare la capacità del territorio di fornire servizi alla persona settore sociale;

c) le attività sopra indicate che prevedono l'utilizzo delle ICT e servizi on-line.

Tale tipologia di intervento potrà essere attivata anche nelle modalità della "progettazione integrata" e/o della "progettazione collettiva", come previsto nel Capitolo 8.1 del PSR.

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

Collegamenti con altre normative

- L.R n.15 del 7/08/2014"Norme per la qualificazione,la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana";
- L.R n. 17 del 8/08/2014"Disciplina dei percorsi della ceramica in Campania e modifiche della L.R. del 10.3.2014 n. 11(Valorizzazione dei locali,dei negozi,delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie);
- L.R n. 18 del 8/08/2014"Organizzazione del sistema turistico in Campania";
- D.L. del 23 maggio 2011 n.79 (codice del turismo);
- D.lvo n.155/2006 "Disciplina dell'impresa sociale a norma della Legge 13/6/05 n.118";
- LR n. 5/2012 "Norme in materia di Agricoltura sociale…" e regolamento attuativo;

- Regolamento n.1407 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti (de minimis);
- Reg. UE 1303/2013 articolo 65.

Beneficiari

Nell'ambito del settore turistico, commerciale ed artigianale: microimprese e piccole imprese ai sensi del Reg. 702/2014, nonché persone fisiche che avviano e/o implementano attività extra agricole in borghi rurali (Macroaree C e D)finanziati con la misura 322 del PSR 2007-2013 o nelle aree rurali (C e D) che aderiscono alla sottomisura 7.6.1 - operazione B1.

Deleted: ~~b)~~

Nell'ambito del settore sociale: microimprese e piccole imprese in aree rurali che forniscono servizi alla persona sotto qualsiasi forma giuridica.

Nell'ambito del settore dei servizi: microimprese e piccole imprese (ai sensi del Reg. 702/2014), nonché persone fisiche che avviano e/o implementano attività extra agricole in aree rurali.

Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Reg (UE) n.1305/2913 sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- investimenti per adeguamento, rifunzionalizzazione e/o miglioramento di beni immobili;

- acquisto di nuovi macchinari, e attrezzature necessari alle attività da intraprendere (compresi gli arredi qualora necessari all'esercizio dell'attività);

- realizzazione e/o acquisizione di programmi informatici funzionali alle attività realizzate;

- spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, come definito nel capitolo 8.1.

Condizioni di ammissibilità

L'intervento deve essere proposto ed attivato sulla base di un progetto cantierabile ("progetto esecutivo contenente tutte le informazioni ed i permessi per la puntuale realizzazione dell'opera") che dimostri la creazione o lo sviluppo delle attività extra agricole.

Iscrizione al registro per le imprese e persone fisiche in attività che implementano l'attività extragricola nei borghi rurali. "In caso di imprese o persone fisiche, non ancora in attività, che intendono avviare l'attività

Deleted: ~~Tale iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dalla decisione con cui si concede l'aiuto, se sono imprese o persone fisiche ex novo e che intendono avviare l'attività extragricola in borghi rurali.¶~~

extragricola, tale iscrizione deve avvenire attraverso la Comunicazione Unica alla Camera di Commercio al momento della presentazione della domanda di sostegno".

Gli interventi devono essere finalizzati all'esercizio delle attività in uno dei settori indicati, con specifico riferimento all'elenco dei codici Ateco delle attività economiche riportato nei bandi di apertura termini.

I beneficiari devono avere sede della realizzazione dell'investimento e dell'unità tecnico economica situate nei borghi rurali (aree rurali C e D) finanziati con la misura 322 del PSR 2007-2013 o nelle aree rurali (C e D) che aderiscono all'operazione B1 della sottomisura 7.6.1 del PSR Campania 2014-2020.

Deleted: b)

Il titolare aziendale deve dimostrare il possesso dei beni immobili da adeguare, rifunzionalizzare e/o migliorare.

Gli aiuti previsti dal presente intervento riguardano la realizzazione di prodotti e servizi non compresi nell'allegato 1 del trattato.

Non sono ammissibili aiuti a favore del contoterzismo.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

a) grado di validità ed innovazione del progetto (servizi alle persone, start up, ICT, banda larga, risparmio energetico);

b) progetto inserito in un contesto programmatico integrato o complementarietà con altre iniziative che hanno obiettivo comune di sviluppo: beneficiari che sono stati ammessi alla sottomisura 6.2 (Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone rurali) quest'ultimo principio non si applica in caso di progetto integrato/collettivo;

c) posti di lavoro creati;

d) costo/beneficio;

e) localizzazione geografica (zone D).

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Aiuto concesso nella percentuale del 75% della spesa ammessa a contributo e fino al massimale di € 200.000 di contributo nell'arco di tre anni.

L'aiuto è concesso in regime "*de minimis*" (Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

RISCHIO/RISCHI INERENTI ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

I fattori di rischio collegati a tale misura sono i seguenti

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati.

Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;

R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.

MISURE DI ATTENUAZIONE

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg Intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - I beneficiari privati sono tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. Tutti i beneficiari sono informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamente, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori;

M2 - La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida;

M3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M7 - I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di operazione, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 - L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

M9 - L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

VALUTAZIONE GENERALE DELLA MISURA

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

METODO PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO O DEL TASSO DI SOSTEGNO, SE DEL CASO

Non pertinente per la tipologia di intervento.

INFORMAZIONI SPECIFICHE DELLA MISURA

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la tipologia di intervento.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la tipologia di intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Non prevista per la tipologia di intervento.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente per la presente tipologia.

Settori di diversificazione interessati

Settori artigianato, turismo e commercio e/o di servizio.

VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE E/O DEI TIPI DI INTERVENTI

RISCHIO/RISCHI INERENTI ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di interventi.

MISURE DI ATTENUAZIONE

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di interventi.

VALUTAZIONE GENERALE DELLA MISURA

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di interventi.

METODO PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO O DEL TASSO DI SOSTEGNO, SE DEL CASO

Non pertinente per la tipologia di misura.

INFORMAZIONI SPECIFICHE DELLA MISURA

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

La misura di cui all'art. 19 paragrafo 1, lettera a) punto iii) non è stata attivata.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Laddove pertinente si rimanda alla specifica tipologia di intervento

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si rimanda alla specifica tipologia di intervento 6.1.1.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si rimanda alla specifica tipologia di intervento 6.1.1.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Si rimanda alle specifiche tipologie di intervento 6.1.1 - 6.2.1

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Si rimanda alle specifiche tipologie di intervento 6.1.1 - 6.2.1. - 6.4.1.

Settori di diversificazione interessati

Si rimanda alle specifiche tipologie di intervento 6.2.1 - 6.4.1 - 6.4.2.

ALTRE RILEVANTI OSSERVAZIONI, UTILI AI FINI DELLA COMPRENSIONE E DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA

8.2.7.3.1.7.1.1 Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000

Sottomisura:

7.1 - Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

8.2.7.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi di contesto ha evidenziato che la Campania possiede un ricco patrimonio naturale caratterizzato da una notevole diversità specifica (**IS40**): infatti risultano istituiti 124 siti Natura 2000, 30 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e 109 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), per una superficie complessiva che costituisce il 29,3% del territorio regionale, ma lo stato della pianificazione non è sicuramente soddisfacente: infatti solo il 33% dei siti ha piani di gestione completati.

La tipologia di intervento concorre, quindi, a soddisfare il fabbisogno F13 e a perseguire l'obiettivo nell'ambito della priorità 4 ed in particolare della Focus Area 4a. Inoltre concorre all'obiettivo trasversale ambiente.

La tipologia di intervento sostiene la redazione e/o l'aggiornamento dei Piani di Gestione e Tutela di ciascuna delle aree Natura 2000 per garantire una necessaria e adeguata pianficazione e programmazione delle aree suddette, in coerenza con le tipologie di attività previste dal *Priority Action Framework* (***PAF***) della Campania, la protezione delle aree Natura 2000, la loro salvaguardia e, quindi, la loro naturale funzione di argine ai cambiamenti climatici. Infatti, la preparazione/revisione dei piani di gestione è una priorità di conservazione sia per habitat e specie prioritarie che per altri habitat e specie, con riferimento alla strategia EU 2020 per la biodiversità e per il buon funzionamento della rete Natura 2000 (rif. F1 e F2 del PAF Campania).

8.2.7.3.1.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale: 100% della spesa ammsisibile.

8.2.7.3.1.3 Collegamenti con altre normative

- Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147 CE "Ucccelli";
- Legge 6 dicembre 1991 n. 394 " Legge quadro sulle aree protette";
- L.R. 01/09/93 n. 33 e s.m.i "Istituzione di Parchi e Riserve Naturali in Campania", L.R. n. 17/03 e L.R. 45/80
- D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora della fauna selvatica";
- ~~D.lgs. n.163/2006 "Codice dei contratti pubblici, lavori, servizi e forniture" e relativo Regolamento di esecuzione e relativo Regolamento di esecuzione n. 207/2010~~ D.lgs. n. 50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" così come modificato dal D.lgs 50/16;
- Prioritised Action Framework (PAF) for Natura 2000 Campania;
- "La gestione dei siti della rete natura 2000 - guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva Habitat", preparato dalla Commissione europea per sostenere gli Stati membri nella propria politica di attuazione della direttiva stessa e pubblicato dall'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nell'anno 2000;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";
- Manuale per la gestione dei siti Natura 2000" redatto dal Ministero dell'Ambiente;
- Delibera Giunta Regionale n. 2295 del 29 dicembre 2007 "Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati".

8.2.7.3.1.4. Beneficiari

- Regione Campania;
- Soggetti gestori dei siti della rete Natura 2000 individuati mediante esplicito provvedimento nazionale e/o regionale.

8.2.7.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese riferite all'acquisizione di servizi per la redazione e l'aggiornamento dei piani di gestione, coerentemente all'art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013, ossia le prestazioni professionali nel rispetto delle norme di concorrenza per le seguenti attività:

1. analisi dei fattori di rischio degli habitat e delle specie nelle aree SIC e ZPS;
2. analisi territoriale ed individuazione delle aree particolarmente sensibili;
3. produzione, elaborazione e analisi dei dati disponibili per ciascuna area, habitat o specie;
4. individuazione delle attività ad elevata criticità ambientale, quest'ultima non comprende le aree inquinate;
5. individuazione delle azioni per la salvaguardia degli habitat e delle specie;
6. definizione delle aree rappresentative per monitorare l'efficacia delle azioni poste in essere;
7. servizi di consulenza tecnico-scientifica, esclusivamente per l'attività di progetto resa da professionisti singoli o associati;
8. elaborazione di cartografia tematica;
9. realizzazione di sistemi informativi di supporto.

8.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento si applica ~~esclusivamente~~ nelle zone rurali B, ~~-~~C e D del PSR Campania 2014-20. Al fine di assicurare omogenità di intervento sono inclusi i Siti Natura 2000 la cui superficie ricade anche parzialmente nelle suddette macroaree.

Il piano di gestione deve essere redatto e/o aggiornato sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento ("Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000", Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, "Manuale per la gestione dei siti Natura 2000" redatto dal Ministero dell'Ambiente e PAF della Regione Campania).
I progetti dovranno essere selezionati così come disposto dall'art.49 del Reg. (UE) 1305/2013.

8.2.7.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della tipologia di intervento. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- Caratteristiche tecnico-economiche del progetto: Piani di gestione di nuova redazione;
- Redazione/revisione di piani di gestione per habitat e specie prioritarie (rif. F1 del PAF Campania);
- Caratteristiche territoriali: estensione della superficie del sito;
- Qualità progettuale in coerenza e rispondenza agli obiettivi della misura.

8.2.7.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo al 100% della spesa ammissibile.

8.2.7.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica: dal momento che la misura prevede come beneficiari anche la Regione Campania che è AdG, si deve porre attenzione al potenziale rischio di un conflitto di interessi.
R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici.
La tipologia di intervento prevede tra i beneficiari soggetti pubblici:
R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti
R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.
R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.7.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione previste in riferimento a ciascun rischio sopra riportato sono le seguenti:

M3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica. Il sistema di gestione e controllo individuerà una struttura organizzativa per lo svolgimento delle attività di controllo diversa e funzionalmente indipendente dalla struttura organizzativa che assume la competenza per la realizzazione del progetto.
M4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.
M7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.
M8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.
M9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :
- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.
Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.7.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania – all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.7.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

8.2.7.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all’articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

1.1.1.1. 7.2.1 Sostegno ad investimenti finalizzati alla viabilità comunale nelle aree rurali per migliorare il valore paesaggistico

Sottomisura:

- 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

1.1.1.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi di contesto ha evidenziato che la Campania è caratterizzata dalla presenza di ambiti rurali di significativa rilevanza paesaggistica e culturale ancora poco conosciuti ed in parte da recuperare e valorizzare.

Le infrastrutture stradali/viarie nel corso degli anni hanno concorso a deturpare parte del paesaggio rurale, determinando in alcuni casi una notevole frammentazione del territorio. Con la presente tipologia di intervento si intende migliorare la qualità ecologica delle aree urbanizzate, mitigando gli impatti sul contesto ambientale, a beneficio della vivibilità delle popolazioni residenti nonché dell'attrattività complessiva di un'area rurale, nell'ottica di generare incrementi netti del valore del capitale architettonico e degli investimenti.

La tipologia di intervento risponde direttamente al Fabbisogno F *23 Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali* si inserisce nella Focus area *6A Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.*

Gli interventi previsti riguardano la riqualificazione della viabilità pubblica già esistente di collegamento tra zone rurali e zone di accesso all'area urbana di un borgo rurale nelle aree C e D, che nel corso degli anni si è fortemente depauperata, prevedendo opere a verde accessorie e altri elementi che ne migliorino la trama, anche storica. L'obiettivo è quindi di creare una connessione, un corridoio di collegamento che ristabilisca la continuità di relazioni visive fra gli elementi infrastrutturali e quelli urbani, garantendone la fruibilità in un ottica di sistema paesaggistico fortemente integrato.

Questa tipologia di intervento si collega, nell'ambito della stessa misura, alla tipologia di intervento 7.6.1.

1.1.1.1.2. Tipo di sostegno

100 % della spesa di investimento ammissibile.

1.1.1.1.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE e s.m.i. relativa alla *Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;*
D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e smi *Nuovo codice della strada;*
D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;*
D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale;
~~D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione~~

~~delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;~~
D.lgs 50 del 18 aprile 2016 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
L.R.7 maggio 1996 n. 11 e s.m.i. Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo.

L.R. 16 del 22.12.2004 "Norme sul governo del territorio";
Regolamento n. 5 del 4 agosto 2011 "Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio"

1.1.1.1.4. Beneficiari

Comuni

1.1.1.1.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 art.45 del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:

Investimenti relativi ai lavori necessari alla sistemazione, al ripristino, comprese opere per la messa in sicurezza dei luoghi e posa di segnaletica verticale ed orizzontale, piccoli ponti;
Oneri per la sicurezza;
Piantumazione di essenze vegetali di pregio;
Impianti di illuminazione a risparmio energetico;
Spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Non sono ammissibili:

- spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- apertura di nuovi tracciati stradali;
- creazione di parcheggi
- interventi "a macchia di leopardo" su tracciati che non presentino caratteristiche di continuità e contiguità;
- interventi su volumetrie e/o strutture;
- opere previste nella tip 7.6.1: fanno eccezione quelle strettamente necessarie a raccordare l'intervento oggetto della domanda di sostegno presentata ai sensi del presente Bando con quello della Tip 7.6.1.

1.1.1.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ~~eleggibilità~~ ammissibilità per il Comune sono le seguenti:

- essere dotato di strumento urbanistico vigente quale P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale), PUT (Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentina Amalfitana) oppure P.U.C.(Piano Urbanistico Comunale) in vigore o, in alternativa, adottato ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento n. 5/2011 in vigenza delle norme di salvaguardia di cui all'art 10 della L.R 16/04 "Norme sul Governo del Territorio";

- ~~l'intervento~~ ricadere nelle aree rurali (C o D);

- non aver già presentato una domanda di sostegno a valere sul bando/sulla medesima tipologia di intervento;

Il progetto deve soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- ricadere almeno parzialmente in zona A dello strumento urbanistico;

- ~~il livello di progettazione deve~~ essere almeno definitivo il livello di progettazione;

- ~~il progetto deve~~ essere incluso nel piano triennale e annuale dei lavori pubblici del Comune;
- essere corredato del parere favorevole di Valutazione di incidenza limitatamente ai casi previsti dalle norme vigenti. In ogni caso, conformemente all'articolo 45 (1) del reg. (UE) n. 1305/2013 sarà fatta un'adeguata valutazione ambientale tutte le volte che ricorrano le condizioni al detto articolo, indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di incidenza ambientale;

- essere corredato da relazione specialistica sulle opere a verde, redatta da tecnico abilitato dalla quale si evinca in particolare la continuità con il paesaggio locale, la rispondenza alle caratteristiche pedo-climatiche e vegetazionali delle scelte effettuate, le cure parentali, il piano di gestione e di manutenzione.

Gli interventi previsti da questa tipologia di operazione sono demarcati rispetto agli investimenti di cui alla tipologia 4.3.1. (art 17 del Reg UE 1305/2013) in quanto questa ultima è finalizzata a migliorare l'accesso ad aziende agricole e forestali e risponde alla Focus 2a, prevedendo interventi che ricadono esclusivamente in zona E dello strumento urbanistico, mentre per questa tipologia sono ammessi esclusivamente gli interventi che ricadono almeno parzialmente in zona A dello strumento urbanistico e/o tesi alla riqualificazione delle vie di accesso a manufatti di particolare pregio storico/culturale.

1.1.1.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della tipologia di intervento. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- grado di svantaggio (zona montana o con vincoli naturali o altri vincoli specifici);
- macroarea di appartenenza con priorità per la D;
- numero abitanti con priorità per Comuni inferiori a 1000;
- partecipazione alla sottomisura 7.6.1;
- caratteristiche tecniche del progetto: dettaglio degli elaborati tecnici con particolare riguardo ai

profili, alle sezioni, alle relazioni specialistiche;
- utilizzo di tecniche costruttive/tecnologie innovative a basso impatto ambientale;

- livello progettuale minimo definitivo ai sensi ~~del comma 4 art 93 d.lgs 163/06;~~ della normativa vigente;
- uso di materiali tipici dei luoghi;
- esistenza di itinerari turistici/culturali/religiosi;
- condizioni del borgo rurale: borgo già oggetto di ristrutturazione o meno;

- ~~piante di pregio utilizzate per filari ed alberature che saranno elencate nel bando di selezione;~~
- maggiore percentuale di opere a verde rispetto al costo totale lavori;
- opere di mitigazione dell'impatto acustico;
- opere in verde di mitigazione e ripristino ambientale (inerbimento delle scarpate e dei rilevati, messa a dimora di specie arbustive autoctone ai piedi delle scarpate dei rilevati, sistemazione a verde delle rotatorie mediante la messa a dimora di specie arboree e arbustive autoctone, sistemazione delle aree intercluse o residuali mediante la realizzazione di una macchia arboreo arbustiva, ecc.);
- opere di tutela faunistica: attraversamenti con sottopassi, cartellonistica di attenzione, catadiottri per fauna ecc..

1.1.1.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo al 100% della spesa ammissibile

1.1.1.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

1.1.1.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato. La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;

R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici: infatti, tale operazione, prevede tra i beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici;

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di

aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.

1.1.1.1.9.2. Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione che saranno messe in essere per i fattori di rischio sopra indicati sono le seguenti:

M2 - La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici; per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida;

M3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M 4 – Per garantire il la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblico l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche;

M7 - I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di operazione, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 - L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

M9– L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi:

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa;

1.1.1.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM

"Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

1.1.1.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia.

1.1.1.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione di strada comunale**:** si intende con questo termine una strada di proprietà del Comune tale da consentire il collegamento funzionale con altre strade comunali o la congiunzione a siti di interesse pubblico. Si tratta di piccoli investimenti con una spesa ammissibile massima di 400.000 euro, IVA esclusa.

E' inoltre assimilabile alla definizione di "strada comunale" l'infrastruttura viaria privata sulla quale esiste un evidente uso pubblico a mezzo di chiare responsabilità e cure manutentive ad opera del Comune, il cui transito sia aperto a tutti.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

L’amministrazione procedente accerta, prima dell’adozione del piano, la conformità alle leggi e regolamenti e agli eventuali strumenti urbanistici e territoriali sovra ordinati e di settore.
Dall’adozione scattano le norme di salvaguardia previste all’articolo 10 della legge regionale n. 16/2004.

1.1.1.1.1. 7.2.2 Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Sottomisura:

- 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

8.2.7.3.3.1 Descrizione del tipo di intervento

L'analisi di contesto nel settore delle energie rinnovabili, ha posto in evidenza il deficit energetico della Regione Campania rispetto alla media nazionale, sottolineando altresì l'importanza dello sfruttamento delle risorse naturali per la produzione di energia "pulita".

Sulla base dell'analisi di contesto l'intervento risponde ai fabbisogni: F20 "Migliorare il contributo delle attività agricole, agroalimentari e forestali al bilancio energetico regionale ed F19 "Favorire una più efficiente gestione energetica".

La Focus Area principale cui è interessata la tipologia di intervento è la 5c "Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, …ai fini della bioeconomia". L'operazione contribuisce indirettamente alla Focus Area 5b "Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare" anche attraverso le smart-grid. Gli obiettivi trasversali collegati sono "Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi", per la riduzione delle emissioni connesse all'utilizzo di fonti energetiche fossili e "ambiente", per la diffusione di impianti ad alta efficienza energetica e "innovazione", per lo sviluppo di tecnologie innovative.

L'operazione, in linea con il Piano Energetico Ambientale della Regione Campania (PEAR), mira alla valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili (FER).

La tipologia d'intervento sostiene la strategia MD5 - Incentivazione degli impianti di teleriscaldamento in cogenerazione alimentati da biomasse vegetali (CO, Co2, PM10) di origine forestale, agricola e agroindustriale, con bilanciata riduzione della produzione di energia elettrica da fonti tradizionali al fine di non aumentare la produzione elettrica complessiva della regione del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria.

Gli investimenti previsti riguardano:

- impianti pubblici di cogenerazione e/o trigenerazione alimentati con biomassa di seconda generazione, ossia proveniente da residui e scarti delle relative attività (filiera ligno-cellulosica e/o del biogas) o energia solare, comprensivi delle reti di teletermia di distristribuzione del calore;
- opere per la consegna dell'energia prodotta al soggetto gestore della rete elettrica che non rientrano, a norma di legge, nelle competenze dello stesso;
- sistemi di distribuzione intelligente dell'energia (smart grid) e interventi integrati di risparmio.

È esclusa l'utilizzazione di colture dedicate, come materia prima, per la produzione di bioenergie.

8.2.7.3.3.2.Tipo di sostegno

Contributo del 100% della spesa ammissibile in conto capitale.

8.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- art. 13 (c) del Reg. UE 807/2014;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato sulla GUUE L 187 del 26/6/2014)
- Reg. UE 1185/2015;
- Reg. UE 1189/2015;
- D.lgs. 20/2007 (cogenerazione);
- Decreto Interministeriale del 4/8/2011 (aggiornamento del D.lgs. 20/2007);
- D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" così come modificato dal D.lgs 50/16**;**

- Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
- Directive 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria;
- D.lgs 29.12.2003 n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- Direttiva 2009/28/CE – Promozione delle fonti rinnovabili;
- D.lgs. 19.08.2005 n. 192 – Rendimento energetico nell'edilizia;
- Decreto ministeriale 10.09.2010 "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29.12.2003 n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonchè linee guida tecniche per gli impianti stessi";

- ~~D.lgs 11.02.2010 n. 22 (art. 10) "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99";~~

- D.lgs. 03.03.2011 n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

- ~~D.M. 6 luglio 2012;~~
- ~~Legge regionale 18.02.2013 n. 1 "Cultura e diffusione dell'energia solare in Campania";~~
- ~~Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5 (art. 1 c. 108) "Disposizioni per la formazione del~~

~~bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013–2015 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013)";~~

- Delibera di Giunta regionale n. 962 del 30.05.08 di approvazione del PEAR.
- DGR Campania 167/2006 che approva il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii
- Regime di aiuto SA.46594 (2016/X)
- Decreto Regionale 84 del 7/11/2016: *"Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Tipologia di intervento 7.2.2. Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabile. Regime di Aiuto SA.46594 2016/X). Perfezionamento base giuridica ai sensi del REG (UE) 651/2014 - ART. 41 - Con allegato."*

1.1.1.1.1.1. Beneficiari

Enti Pubblici in forma singola o associata: Comuni - Unioni di Comuni - Enti Parco – Consorzi di Bonifica – Comunità Montane.

In conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 651/2014, sono escluse dal Regime di aiuto SA.46594 (2016/X) le imprese in difficoltà, così come definite **dall'articolo 2, paragrafo 1 punto 18**, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti).

1.1.1.1.1.2. Costi ammissibili

Le spese ammissibili a contributo sono quelle riportate all'art 45 (2) a, b, c, d (quest'ultimo limitatamente all'eventuale acquisizione o sviluppo di programmi informatici per la gestione degli impianti) del Reg 1305/2013 e di seguito elencati:

- investimenti relativi ai lavori necessari alla realizzazione e sistemazione dell'infrastruttura;
- investimenti relativi ai lavori e impianti necessari per la distribuzione intelligente dell'energia (smart grid);
- oneri per la sicurezza e per la manodopera;
- materiali e attrezzature occorrenti per la realizzazione e il funzionamento degli impianti;
- spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA

In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 651/2014 la domanda di aiuto dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

1.1.1.1.1.3. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti in infrastrutture per l'energia rinnovabile per essere ammessi devono rispettare le

seguenti condizioni:

1. ricadere nelle aree rurali C o D del PSR;
2. avere un importo minimo di € 50.000,00 ed un importo massimo di € 500.000,00;
3. avere una potenza massima degli impianti non superiore ad 1 Mwe o 3 Mwt;
4. essere redatti sulla base di uno studio di fattibilità che dimostri la presenza dei presupposti necessari alla realizzazione dell'impianto;
5. gli impianti alimentati a biomassa legnosa dovranno essere corredati da un piano di approvvigionamenti che verifichi la possibilità di reperire biomassa locale e vi sia inoltre la sottoscrizione di un progetto di filiera che veda la presenza di almeno un'impresa agricola o forestale di base;
6. gli impianti non utilizzano biomassa classificabile come rifiuto;
7. rispettare, ai sensi dell'art. 13(c) del reg. (UE) n. 807/2014, i criteri minimi di efficienza energetica previsti dalla normativa vigente in materia;
8. deve essere garantita la conformità con gli standard minimi per il sostegno agli investimenti in infrastrutture per le energie rinnovabili che consumano o producono energia, laddove tali standard siano stati stabiliti a livello nazionale; i singoli impianti devono rispettare i criteri applicabili concernenti la sostenibilità della bioenergia, fissati dalle norme dell'UE, compresi quelli previsti ai paragrafi 2 e 6 dell'articolo 17 della direttiva n. 28/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio articolo 13 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014;
9. per gli investimenti in impianti che producono energia elettrica ed energia termica, l'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo pari al 50%. Per gli impianti di sola produzione di energia termica è previsto un limite minimo di utilizzo pari al 60%.

Gli aiuti agli investimenti recati dalla tipologia 7.2.2. regime SA.46594 (2016/X) sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione

L'erogazione degli aiuti avverrà in conformità alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 e non sarà subordinata alle condizioni previste alle lettere a), b) e c) dello stesso paragrafo.

Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 651/2014 ed è garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui allo stesso articolo.

1.1.1.1.1.4. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- investimenti proposti in forma associata;
- macroarea di appartenenza (D);
- numero di abitanti residenti;
- realizzazione/utilizzazione delle "smart grid" per la distribuzione efficiente e sostenibile dell'energia;
- per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 il rispetto di una o più delle specifiche stabilite nell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al 31.12.2021 giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento);

- per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1189 il rispetto di una o più delle specifiche stabilite al punto 1 dell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al 31.12.2019 giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento)

Nei bandi di selezione degli interventi da finanziare sarà stabilita una soglia minima di punteggio che i progetti dovranno raggiungere per essere considerati ammissibili.

1.1.1.1.1.5. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo al 100% della spesa ammissibile. Conformemente all'articolo 61 del reg. (UE) n. 1303/2013, il tasso sarà ridotto per le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, del regolamento (UE) n. 651/2014

1.1.1.1.1.6. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

1.1.1.1.1.6.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio correlato alla valutazione di congruità;

R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici;

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori;

R11 – L'operazione può generare entrate nette dopo il suo completamento non rispettando quanto previsto dall'art 61 del Reg (UE) 1303/2013;

R12 - Assicurare il rispetto dei criteri minimi per l'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 13(c) del

reg. 807/2014;

R 13 - Assicurare il rispetto dell'utilizzo della percentuale minima (come stabilita dalla Regione Campania) di energia termica, ai sensi dell'art. 13(d) del reg. 807/2014.

1.1.1.1.1.6.2. Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione che saranno messe in essere per fattori di rischio sopra indicati sono le seguenti:

M2 - La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida;

M3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M 4 - Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalto pubblico l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche;

M7 - I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di operazione, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 - L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

M9 - L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi:

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa;

M 11– In fase di redazione e approvazione dei bandi saranno definite apposite disposizioni che garantiranno il rispetto dell'art. 61 del Reg (UE) 1303/2013;

M 12- L'AdG garantirà nell'adozione del bando il rispetto dei criteri minimi per l'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 13(c) del reg. 807/2014;

M 13 -L'AdG assicurerà garantirà il rispetto dell'utilizzo della percentuale minima (come stabilita dalla Regione Campania) di energia termica, così come stabilito dall'art. 13(d) del reg. 807/2014.

1.1.1.1.1.6.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

1.1.1.1.1.7. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la seguente tipologia di intervento

1.1.1.1.1.8. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Gli impianti ammissibili hanno una potenza limitata a 1Mwe o 3Mwt. Nel caso di impianti a biomassa esiste l'obbligo di approvvigionarsi di materiale locale attivando pertanto una microfiliera energetica locale.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all’articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Per gli investimenti finanziati dalla presente tipologia di intervento sarà chiesto il rispetto dei criteri minimi per l'efficienza energetica, come previsto dalla normative vigente in materia.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

8.2.7.3.4. 7.3.1 Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica

Sottomisura:

- 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

8.2.7.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato che, nelle aree rurali della Campania la qualità della vita in termini infrastrutturali per il collegamento ad internet è insoddisfacente e inadeguata alle esigenze del mercato, dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni (W34 e W35).

La presente tipologia di intervento contribuisce a soddisfare i fabbisogni F25 ed F13 nell'ambito della priorità P6 - Focus area 6c e secondariamente alla FA 6a. Inoltre concorre all'obiettivo trasversale innovazione.

La tipologia di intervento prevista è in linea con i target dell'Agenda digitale europea ed é coerente con la strategia nazionale approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015- copertura ad almeno 100 Mbps fino all'85% della popolazione italiana, in dettaglio:

- copertura ad almeno 30 Mbps garantita alla totalità della popolazione italiana;
- copertura ad almeno 100 Mbps di sedi ed edifici pubblici (scuole e ospedali in particolare), delle aree di maggior interesse economico e concentrazione demografica, delle aree industriali, delle principali località turistiche e degli snodi logistici.

Come descritto diffusamente nella strategia nazionale, ed in conformità con quanto stabilito nell'Accordo di Partenariato che fissa per la Regione Campania una spesa pubblica in ~~20,04~~ 20,50 milioni di euro, sono previsti interventi, a valere sul FEASR, che verranno realizzati, previa opportuna verifica mediante una periodica consultazione pubblica, nelle sole aree bianche C e D (ove il mercato da solo non dimostra interesse a investire) cosiddette NGAN (Next Generation Access Network), in coerenza con gli orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato, nelle sole zone in cui sono presenti chiare condizioni di carenza infrastrutturale e di assenza di connessione, ovvero nelle zone in cui l'infrastruttura a banda ultralarga è assente o inadeguata in termini qualitativi (velocità) e quantitativi (copertura). Si tratta esclusivamente di quelle aree in cui non è prevista, nei successivi tre anni, la realizzazione di una infrastruttura analoga da parte di investitori privati.

La presente tipologia di intervento, in continuità con gli interventi realizzati con il PSR Campania 2007/2013, consente di ampliare la rete esistente dalle centraline telefoniche agli armadi stradali fino agli edifici, con la realizzazione del cosiddetto "ultimo miglio" estendendone la copertura e, talvolta, incrementandone la qualità.

Gli investimenti rientrano nel Piano Strategico Banda Ultralarga del Ministero dello Sviluppo Economico e sono articolati in "cluster" di comuni in funzione del livello di avanzamento e di concorrenza NGAN. Le risorse FEASR saranno dunque impiegate in questo contesto per garantire un'offerta adeguata di infrastrutture a banda ultralarga. L'attuazione del Piano nazionale garantisce neutralità tecnologica, in modo che non si favorisca nessuna tecnologia e nessuna piattaforma di rete in particolare; deve prevedere

inoltre che tutti gli operatori di comunicazioni possano avere accesso ai servizi, dunque, reti aperte, accesso a condizioni eque e non discriminatorie é un approccio integrato tra reti wired e wireless. Si intende procedere abbassando le barriere di costo di realizzazione, anche attraverso un coordinamento nella gestione del sottosuolo che veda l'istituzione di un Catasto del sotto e sopra suolo, per garantire il monitoraggio degli interventi ed il miglior utilizzo delle infrastrutture già esistenti.

In caso di ulteriore fabbisogno finanziario rispetto a quello disponibile con il FEASR, la Regione si avvarrà anche del FESR e di FSC 2014/20 che agiscono in modo complementare e coordinato.

La scelta dei modelli di intervento avviene secondo le medesime modalità definite nella Strategia nazionale banda ultralarga citata.

8.2.7.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributo in conto capitale.

8.2.7.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Comunicazione della Commissione relativa all'Agenda digitale europea (COM (2010) 245 final/2)
Decisione della Commissione relativa all'approvazione del piano digitale per la banda ultralarga. (C(2012) 9833 final;
Aiuto di Stato n. SA 41647 (2016/N) - Italy – Strategia Banda Ultralarga C (2016) 3931 final del 30/06/2016 ~~34199 (2012/N) "Piano Strategico Banda Ultra Larga"~~;
Nuova strategia nazionale banda ultralarga approvata dal Consiglio dei Ministri il 3/3/2015;
CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale.

Form

8.2.7.3.4.4. Beneficiari

Enti e amministrazioni pubbliche/Operatori di telecomunicazione secondo i modelli autorizzati dalla Commissione europea.

8.2.7.3.4.5. Costi ammissibili

Opere di ingegneria civile: condotti e altri elementi della rete, utilizzando ove possibile, infrastrutture preesistenti, come previsto dalla direttiva 2014/61/CE (inclusa la realizzazione di nuove infrastrutture e adeguamento di quelle di banda larga già esistenti);
Attrezzature Backhaul;
Sistemi software e attrezzature tecnologiche;
Spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

8.2.7.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti sono previsti nelle aree rurali C e D che risultano aree bianche alla consultazione pubblica annuale indetta da Infratel Italia su indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Si

tratta di aree nelle quali le infrastrutture di banda ultralarga ad almeno 30 Mbps per imprese, cittadini, Amministrazioni pubbliche non esistono o non sono diffuse su tutto il territorio oppure presentano un'insufficiente capacità di connessione, con stipula di un atto di impegno nel quale il beneficiario garantisce il manteniemnto attivo e rende disponibile il servizio di accessibilità alla rete oggetto del contributo per un periodo di almeno cinque anni dal pagamento finale al beneficiario.

La capacità della rete deve essere superiore a 30 Mbps.

8.2.7.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono la seguente premialità:

appartenenza ad aree bianche D (ove il mercato da solo non dimostra interesse a investire) NGAN (Next Generation Access Network);
grado di efficienza dell'investimento (spesa/utenti raggiungibili);
dove è possibile rete superiore a 100 Mbps (dall'Accordo di Partenariato approvato, con le risorse FEASR disponibili pari a ~~20,04~~ 20,50 milioni di euro, risulta possibile assicurare nelle aree bianche C e D una copertura a 30 mbps).

8.2.7.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pari al 100% della spesa ammissibile. Conformemente all'articolo 61 del reg. (UE) n. 1303/2013, il tasso sarà ridotto per le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento.

8.2.7.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica - Dal momento che la misura prevede come beneficiari anche la Regione Campania che è AdG, si deve porre attenzione al potenziale rischio di un conflitto di interessi;

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici . La sottomisura prevede tra i beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici;

R 7 - Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R 8 - Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

R 9 - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori;

R11 - L'operazione può generare entrate nette dopo il suo completamento non rispettando quanto previsto dall'art 61 del Reg (UE) 1303/2013.

8.2.7.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica - Il sistema di gestione e controllo individuerà una struttura organizzativa per lo svolgimento delle attività di controllo diversa e funzionalmente indipendente dalla struttura organizzativa che assume la competenza per la realizzazione del progetto;

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalto pubblico l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche;

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa;

M 11– In fase di redazione e approvazione dei bandi saranno definite apposite disposizioni che garantiranno il rispetto dell'art. 61 del Reg (UE) 1303/2013.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.7.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.7.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.7.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

La tipologia di intervento 7.3.1 non prevede infrastrutture su piccola scala e gli interventi, così come previsti nella sezione "Descrizione della tipologia di intervento", sono attuati nel rispetto della strategia nazionale che ne definisce la dimensione oltre alla demarcazione delle aree di intervento dei vari fondi europei.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

- combinato disposto del paragrafo 2 dell'art.20 del Reg. (UE) 1305/2013 e dell'allegato I parte 1, paragrafo 8, punto 6, secondo trattino del reg. (UE) di esecuzione n. 808/2014;

- la demarcazione degli investimenti rispetto ad analoghi investimenti a valere su fondi FESR è assicurata in quanto il FEASR potrà intervenire solo nelle macroaree C e D, mentre il FESR interviene nelle macroaree A e B e, solo a seguito di esaurimento dei fondi FEASR, anche nelle aree macroaree C e

D.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.7.3.5 7.4.1 INVESTIMENTI PER L'INTRODUZIONE, IL MIGLIORAMENTO, L'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE PER LA POPOLAZIONE RURALE.

Sottomisura:

- 7.4 - sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

8.2.7.3.5.1. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

L'analisi di contesto ha evidenziato che gli interventi attuati nella precedente programmazione hanno migliorato sicuramente la qualità della vita nelle aree rurali, ma non sono stati sufficienti a superare il gap infrastrutturale e la scarsa offerta di servizi nel settore socio-sanitario e ad arginare il processo di spopolamento e senilizzazione avviato ormai da qualche decennio (W36).

La tipologia di intervento contribuisce a soddisfare il fabbisogno F23 e rientra nell'ambito della priorità P6 - Focus area 6a, nonchè all'obiettivo trasversale innovazione.

Pertanto si rende necessario intervenire nelle aree rurali ed in particolare in quelle dove è più accentuato l'indebolimento dei servizi socio-sanitari, dove si registra una popolazione sempre più anziana ed un esodo sempre più preoccupante. Saranno incentivati investimenti tesi a migliorare la vivibilità, con la ristrutturazione e/o ampliamento di edifici per l'erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-culturali e con l'acquisto di materiali ed attrezzature funzionali ad essi.

8.2.7.3.5.2. TIPO DI SOSTEGNO

Contributo del 100 % in conto capitale della spesa ammissibile.

8.2.7.3.5.3. COLLEGAMENTI CON ALTRE NORMATIVE

L.R.11/2007 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale" e Regolamento regionale n. 4/2014;
DGR n. 320 del 03/07/2012 "Modifica degli Ambiti territoriali sociali e dei Distretti sanitari";
L.R. 5/2012 "Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali" e regolamento di attuazione;
~~D.lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici, lavori, servizi e forniture e s.m.i..e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 207/10.~~

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” così come modificato dal D.lgs 50/16;

8.2.7.3.5.4. BENEFICIARI

Enti pubblici, in forma singola o associata (comune, comune in qualità di soggetto capofila dell’Ambito Territoriale, Aziende sanitarie/Ospedaliere, altri enti sanitari competenti in materia).

8.2.7.3.5.5. COSTI AMMISSIBILI

Le spese ammissibili a contributo sono quelli riportati all’art 45 del Reg 1305/2013 e di seguito elencate:

lavori necessari alla sistemazione e al ripristino delle infrastrutture e strutture, comprensivi di oneri per la sicurezza e per la manodopera;
materiali ed attrezzature per l’allestimento delle strutture realizzate e/o ripristinate;
spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

8.2.7.3.5.6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Gli investimenti di cui al paragrafo 1 sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

l'intervento deve ricadere nelle aree rurali C e D del PSR Campania;
livello di progettazione definitivo

rispetto delle condizioni relative ai massimali previsti per l’infrastruttura “su piccola scala” stabiliti dalla presente tipologia di intervento.

8.2.7.3.5.7. PRINCIPI CONCERNENTI LA FISSAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

~~comuni~~ Enti pubblici in forma associata;
livello di progettazione esecutivo;
macroarea, con priorità per la macroarea D;
numero di abitanti del/dei comune/i interessato/i con priorità per comuni con numero di abitanti più basso;
progettazione ed adozione di processi a favore della sostenibilità ambientale in relazione agli investimenti da effettuarsi;
rispetto della tipologia costruttiva esistente mediante l'uso di materiali tipici della zona.

8.2.7.3.5.8. IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO (APPLICABILI)

Contributo pari al 100% della spesa ammissibile. ~~Conformemente all'articolo 61 del reg. (UE) n. 1303/2013, il tasso sarà ridotto per le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento~~.

8.2.7.3.5.9. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE E/O DEI TIPI DI INTERVENTI

8.2.7.3.5.9.1. RISCHIO/RISCHI INERENTI ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;

R3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici;

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella

gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

~~R 11 – L'operazione può generare entrate nette dopo il suo completamento non rispettando quanto previsto dall'art 61 del Reg (UE) 1303/2013~~

8.2.7.3.5.9.2. MISURE DI ATTENUAZIONE

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M 2– La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari approvati da altri Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida;

M3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche;

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

M 9 – L'AdG di concerto con l' OP predisporrà appositi:

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa;

~~M11 – In fase di redazione e approvazione dei bandi saranno definite apposite disposizioni che garantiranno il rispetto dell'art. 61 del Reg (UE) 1303/2013.~~

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.7.3.5.9.3. VALUTAZIONE GENERALE DELLA MISURA

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.7.3.5.10. METODO PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO O DEL TASSO DI SOSTEGNO, SE DEL CASO

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.7.3.5.11. INFORMAZIONI SPECIFICHE DELLA MISURA

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Ristrutturazione e/o ampliamento di edifici per l'erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari fino ad un massimo di 500.000,00 euro;
ristrutturazione e/o ampliamento di edifici per l'erogazione di servizi socio-culturali fino a 200.000,00 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all’articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

8.2.7.3.6 7.5.1 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala

Sottomisura:

- 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

8.2.7.3.6.1 Descrizione del tipo di intervento

L'analisi di contesto ha evidenziato che il paesaggio rurale rappresenta un patrimonio con un forte potenziale di sviluppo per la Campania, una eccezionale ricchezza che è soprattutto espressione dell'identità culturale e dell'immagine della regione. Tuttavia tale enorme patrimonio è scarsamente valorizzato a causa dell'abbandono delle attività agricole tradizionali, delle limitate attività di promozione e della carente dotazione di servizi per la loro fruizione.

La tipologia di intervento contribuisce a soddisfare i fabbisogni F14 e F23 e rientra nell'ambito della priorità P6 - Focus area 6a nonchè concorre trasversalmente all'obiettivo innovazione.

Emerge quindi l'esigenza di tutelare e valorizzare il territorio rurale attraverso le seguenti ~~azioni~~ attività:

~~A)~~ - investimenti relativi all'adeguamento ed all'ammodernamento di strutture su piccola scala su proprietà pubblica per l'accoglienza, l'informazione e la valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico;

~~B)~~ - investimenti per la realizzazione, la riqualificazione e la messa in sicurezza, in aree pubbliche non forestali, di infrastrutture ricreative e anche specifiche per la gestione dell'ambiente (in collegamento con le tipologie di attività previste dal *Priority Action Framework*(***PAF***) della Campania, laddove pertinente), ed in particolare di percorsi escursionistici per favorire l'accessibilità e la fruibilità turistico ricreativa.

Gli interventi ricadenti nelle aree Natura 2000 sono attuati nel rispetto delle normative nazionali e regionali di riferimento e, pertanto, si avvarranno della Valutazione di Incidenza

8.2.7.3.6.2 Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale della spesa ammissibile.

8.2.7.3.6.3 Collegamenti con altre normative

~~D.lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici, lavori, servizi e forniture e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 207/10;~~

- D.lgs. n. 50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" così come modificato dal D.lgs 50/16;
- D.lgs. n.79 del 23/05/2011 "Codice del Turismo";
- L.R. n.18 dell'08/08/2014 "Organizzazione del sistema turistico in Campania".

8.2.7.3.6.4 Beneficiari

Enti pubblici (comuni, comune in qualità di soggetto capofila dell'Ambito Territoriale, consorzi di

bonifica, Enti parco, Soggetti gestori delle reti Natura 2000).

8.2.7.3.6.5 Costi ammissibili

Le spese ammissibili a contributo sono quelle riportate all'art. 45 del Reg 1305/2013 e di seguito elencate:

•investimenti per i lavori necessari alla sistemazione eal ripristino delle infrastrutture, di cui al ~~ai punti A e B (~~paragrafo "descrizione tipo di intervento della presente tipologia di intervento"~~),~~comprensivi di oneri per la sicurezza e per la manodopera;
•materiali ed attrezzature funzionali alle strutture realizzate e/o ripristinate di cui al~~ai punti A e B (~~paragrafo "descrizione tipo di intervento della presente tipologia di intervento"~~)~~;
•spese per iniziative di carattere formativo, informativo, educativo~~ e pubblicitarie~~;
~~•spese per l'istituzione di servizi di promozione propedeutici alla commercializzazione dell'offerta turistica (e-booking);~~
•spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

8.2.7.3.6.6 Condizioni di ammissibilità

Condizioni di eleggibilità della domanda di aiuto:

•l'intervento deve ricadere nelle aree rurali C e D del PSR Campania;
•livello di progettazione definitivo;
•ai sensi dell'art. 20(3) del reg. (UE) n. 1305/2013, l'intervento viene realizzato sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale;
•rispetto delle condizioni relative ai massimali previsti per l'infrastruttura "su piccola scala" stabiliti dalla presente tipologia di intervento.

8.2.7.3.6.7 Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

•~~Comuni~~ Enti pubblici in forma associata;

•livello di progettazione: esecutivo;

•macroarea di appartenenza: con priorità per la D;

•progettazione ed adozione di processi a favore della sostenibilità ambientale per aspetti ambientali direttamente legati all'obiettivo della misura e dei progetti.

8.2.7.3.6.8 Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pari al 100% della spesa ammissibile. ~~Conformemente all'articolo 61 del reg. (UE) n. 1303/2013, il tasso sarà ridotto per le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento.~~

8.2.7.3.6.9 Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.6.9.1 Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e

controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio correlato alla valutazione di congruità;

R3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici;

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori;

~~R 11 – L'operazione può generare entrate nette dopo il suo completamento non rispettando quanto previsto dall'art 61 del Reg (UE) 1303/2013.~~

8.2.7.3.6.9.2 Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M2 - La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici; per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida;

M3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche;

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi:

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa;

~~M 11 - In fase di redazione e approvazione dei bandi saranno definite apposite disposizioni che garantiranno il rispetto dell'art. 61 del Reg (UE) 1303/2013.~~

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.7.3.6.9.3 Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.7.3.6.10 Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.7.3.6.11 Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Ai fini della presente tipologia d intervento, per "infrastruttura su piccola scala" si intende un bene immobile costituito da opere, impianti e installazioni permanenti, per il quale sono previsti "investimenti materiali" non superiori a 200.000,00 euro, riferiti alla spesa ammissibile indicata nella domanda di partecipazione al bando.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

8.2.7.3.7 7.6.1 RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO DEI BORGHI RURALI, NONCHÈ SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE.

Sottomisura:

- 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

L'analisi di contesto ha evidenziato che l'offerta del patrimonio storico-culturale e naturale della regione pur comprendendo grandi attrattori culturali noti a tutto il mondo, possiede anche un patrimonio storico-culturale e naturale diffuso, ancora poco conosciuto e localizzato nelle aree più interne, che richiede interventi di recupero e valorizzazione. Con la tipologia di intervento 7.6.1 si intende proseguire nell'azione di miglioramento e valorizzazione delle aree rurali interne, in prosecuzione di quanto già avviato con i programmi precedenti, da attuarsi attraverso la riqualificazione del patrimonio culturale in esse presente e dell'importante patrimonio naturale che le caratterizza attivando due operazioni.

La tipologia di intervento contribuisce a soddisfare i fabbisogni F04-F14-F23 e rientra nell'ambito della priorità P6, Focus Area 6a, concorre indirettamente anche alla priorità 4a, nonchè agli obiettivi trasversali ambiente e innovazione.

L'operazione A) "Sensibilizzazione Ambientale" incentiva azioni atte a soddisfare il fabbisogno F14 per tutelare e valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche, prevedendo attività di informazione e sensibilizzazione in materia di ambiente inclusi gli aspetti relativi ai cambiamenti climatici per aumentare la consapevolezza del valore dell'ambiente ed in particolare del paesaggio, per rispondere all'esigenza di tutela delle aree Natura 2000, in coerenza con le tipologie di attività previste dal Priority Action Framework (PAF) della Campania e, più in generale, delle aree naturali protette con l'individuazione, la caratterizzazione e la mappatura di essenze di particolare pregio naturalistico e paesaggistico.

L'operazione B) "Riqualificazione del patrimonio culturale rurale "attiva azioni atte a soddisfare i fabbisogni F23-F04 e mira:

Intervento 1) - al recupero dei borghi rurali attraverso azioni in cui pubblico e privato coesistono tendendo a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali, a contenere lo spopolamento e incrementare i livelli di occupazione con azioni tese a favorire l'attrattività e la conservazione dei luoghi. Gli investimenti pubblici si concretizzano nel borgo con il recupero di spazi aperti, vie, siti, edifici di interesse culturale, facciate di edifici (si precisa che il recupero di facciate di edifici privati è finalizzato esclusivamente a migliorare il decoro urbanistico ed architettonico del borgo ripristinando stili tipici dei luoghi attraverso interventi di restauro e di recupero e senza alcuna finalità legata ad attività produttive) per meglio valorizzare il patrimonio architettonico, storico, artistico e culturale dei borghi.

Gli interventi realizzati dai beneficiari privati che avviano e/o implementano attività extra agricole in borghi rurali, saranno finanziati con la tipologia di intervento 6.4.2 (Maroaree C e D) attraverso un progetto integrato e regolato da una convenzione tra pubblico e privato che costituisce la "conditio sine qua non" per l'accesso all'operazione.

Intervento 2) - alla ristrutturazione dei singoli elementi rurali quali ponti in legno e/o in pietra, abbeveratoi, fontane, fontanili, lavatoi in tutto il territorio comunale; la riqualificazione di strade e piazze storiche all'interno del centro storico, per sostenere la conservazione del patrimonio architettonico di pregio.

La tipologia di intervento 7.6.1 potrà essere attivata anche nelle modalità della "progettazione integrata" e/o della "progettazione collettiva", come previsto nel Capitolo 8.1 del PSR.

TIPO DI SOSTEGNO

Contributo in conto capitale della spesa ammissibile.

COLLEGAMENTI CON ALTRE NORMATIVE

~~D.lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici, lavori, servizi e forniture" e relativo Regolamento di esecuzione n. 207/2010.~~

-D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e furniture" ;
-D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" così come modificato dal D.lgs 50/16.

Per l'operazione A:

- DPR dell'8 settembre 1997 n.357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche";
- Direttive 92/43 CEE "habitat" e 2009/147 CE "uccelli";
- L.R. 01/09/93 n. 33 e s.m.i, "Istituzione di Parchi e Riserve Naturali in Campania";
- L.R. 17/03; "Istituzione del sistema Parchi Urbani di interesse Regionale"
- L.R. 45/80;
- L.R. n. 3/2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" e relativo regolamento di attuazione approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1888 del 22 novembre 2009;
- Legge 6 dicembre 1991 n.394 " Legge quadro sulle aree protette";

Per l'operazione B:

- DPR n. 380/2001 testo unico dell'edilizia;
- Carta del restauro del 1972;
- Carta europea del patrimonio architettonico del 1975;
- Convenzione europea del paesaggio sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000;
- LR n. 26/2002;"Norme e incentive per la valorizzazione dei centri storici della Campania
- L.R. n. 3/2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" e relativo regolamento di attuazione approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1888 del 22 novembre 2009;
- DM 1444/1968;"Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967";
- Legge n. 378 del 24/12/2003 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale";
- D.Lgs. n. 42/2004 recante il "Codice dei bei culturali e del paesaggio";
- D.M. n. 6 dell'ottobre 2005 "Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della Legge 24 dicembre 2003, n. 378 recante "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura

rurale"dell'architettura rurale".

BENEFICIARI

Per l'operazione A:

- Soggetti gestori delle aree Natura 2000;
- Enti parco nazionali e regionali
- Comuni in Aree C e D, non ricadenti in aree parco, nei cui territori sono presenti Aree Natura 2000 prive di Enti Gestori.

Per l'operazione B:

Intervento B-1) l'intervento è realizzato con un progetto unico integrato tra il Comune e i soggetti privati che accedono attraverso la sottomisura 6.4.2;

Intervento B-2) Comuni.

COSTI AMMISSIBILI

I costi ammisibili sono: quelli riportate all'art 45 del Reg 1305/2013

Per l'operazione A):

progettazione e realizzazione di itinerari didattici e di visite guidate con l'ausilio di esperti;
realizzazione di pubblicazioni, materiale informativo (news letter, manuali, pagine internet), seminari, reti di comunicazione per promuovere la conservazione del territorio e l'informazione sull'ambiente nel suo complesso comprese le specie animali; la individuazione, caratterizzazione e mappatura di alberi e formazioni arboree ed arbustive di particolare pregio paesaggistico e naturalistico.
spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Per l'operazione B): sono quelli riportati all'art 45 del Reg 1305/2013

lavori necessari alla sistemazione e al ripristino delle strutture e infrastrutture, di cui ai punti B-1 e B-2 del paragrafo "descrizione del tipo di intervento", comprese opere per la messa in sicurezza dei luoghi;

oneri per la sicurezza, e per la manodopera;
spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Condizione comune a tutte le operazioni previste:

- la tipologia di intervento si applica esclusivamente nelle macroaree C – D.
- i comuni non possono presentare più di una istanza per operazione (A o B)

Per l'operazione A:

- Progetto completo idoneo per l'attuazione;
- ai sensi dell'art. 20(3) del reg. (UE) n. 1305/2013, l'intervento viene realizzato sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

•

Per l'operazione B:

L' intervento B -1 è realizzato con un progetto unico integrato regolato da una convenzione tra il comune che realizzerà gli interventi pubblici, ~~comprese~~ e le facciate, sulla base della presente tipologia di intervento ed i soggetti privati che proporranno proposte finalizzate ad attività produttive attraverso la tipologia di intervento 6.4.2.

Per gli interventi B-1 e B-2:

comuni con una popolazione fino a 5000 abitanti

rispetto delle condizioni relative ai massimali previsti per l'infrastruttura "su piccola scala" stabilite dalla presente tipologia di intervento;
livello di progettazione definitivo;
ai sensi dell'art. 20(3) del reg. (UE) n. 1305/2013, l'intervento viene realizzato sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale;
rispetto dei principi della Carta del Restauro 1972;
rispetto dei principi della Carta Europea del Patrimonio Architettonico del 1975, nonché di quanto espresso dalla Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze il 20/10/2000 relativa alla salvaguardia dei paesaggi attraverso "le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano".

PRINCIPI CONCERNENTI LA FISSAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della tipologia di intervento. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

Per l'operazione A:

macroarea di appartenenza (area D), area Natura 2000 e aree protette.

Per l'operazione B:

numero di abitanti del comune;
macroarea di appartenenza (area D);
qualità progettuale in coerenza e rispondenza agli obiettivi della misura.

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO (APPLICABILI)

Il contributo, per ciascuna operazione prevista, è pari al 100% della spesa ammissibile

VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE E/O DEI TIPI DI INTERVENTI

RISCHIO/RISCHI INERENTI ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato. La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e, pertanto, comportano il rischio correlato alla valutazione di congruità;

R3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici;

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

MISURE DI ATTENUAZIONE

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M 2– La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari approvati da altri Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida;

M3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche

attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche;

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

M 9 – L'AdG di concerto con l'OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

VALUTAZIONE GENERALE DELLA MISURA

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

METODO PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO O DEL TASSO DI SOSTEGNO, SE DEL CASO

Non pertinente per la tipologia di intervento.

8.2.7.3.7.11. INFORMAZIONI SPECIFICHE DELLA MISURA

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Ai fini della presente tipologia di intervento, operazione B:

intervento B-1) per “infrastruttura su piccola scala” si intende il recupero del borgo rurale per il quale è prevista una spesa non superiore a 2.000.000,00 euro, riferiti alla spesa ammissibile indicata nella di domanda di partecipazione al bando
intervento B-2) per “infrastruttura su piccola scala”si intende la ristrutturazione dei singoli elementi rurali quali ponti in legno o in pietra, abbeveratoi, fontane e fontanili, per la quale è prevista una spesa non superiore a 150.000,00 euro, riferiti alla spesa ammissibile indicata nella di domanda di partecipazione al bando; per strade storiche e piazze la spesa non deve essere superiore a 500.000,00 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all’articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE E/O DEI TIPI DI INTERVENTI

RISCHIO/RISCHI INERENTI ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

Le informazioni sono riportate nella analoga sezione delle singole tipologie di intervento.

MISURE DI ATTENUAZIONE

Le informazioni sono riportate nella analoga sezione delle singole tipologie di intervento.

VALUTAZIONE GENERALE DELLA MISURA

Le informazioni sono riportate nella analoga sezione delle singole tipologie di intervento.

METODO PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO O DEL TASSO DI SOSTEGNO, SE DEL CASO

Non pertinente per la presente misura.

INFORMAZIONI SPECIFICHE DELLA MISURA

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Laddove necessario, le definizioni sono state riportate nelle singole tipologie di intervento.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente per la presente misura.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente misura.

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all’articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Tali requisiti sono stati individuati nella tipologia di intervento 7.2.2.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente per la presente misura

ALTRE RILEVANTI OSSERVAZIONI, UTILI AI FINI DELLA COMPRENSIONE E DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA

Laddove pertinente, le osservazioni sono riportate nella specifica tipologia di intervento.

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 – artt. 21, 22, 24, 25, 26

- Regolamento delegato (UE) n. 807 della Commissione dell'11 marzo 2014 – artt. 6 e 13

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014

- Regolamento (UE) n. 1303/2013

- Regime SA.44906 (2016/XA) esentato ai sensi degli articoli 32, 34, 35 e 41 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014).

- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma".

Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Il 32% del territorio regionale è coperto da foreste (S10); la tutela e lo sviluppo di tale risorsa è essenziale per il mantenimento degli equilibri ambientali (suolo, acqua, biodiversità), per l'adattamento e la mitigazione ai cambiamenti climatici e per uno sviluppo equilibrato delle aree rurali.

L'analisi SWOT ha evidenziato che i cambiamenti climatici, le calamità naturali (T9) (T10), gli incendi boschivi (T12), le intense dinamiche di urbanizzazione (T6), la compromissione delle componenti ambientali (W18, W26, W30, W31, W37, W43), la crisi economica e la debolezza strutturale del comparto produttivo (W4, W10, W11, W15, W32, W35, W40, W41) rendono vulnerabile la risorsa, limitandone le potenzialità di sviluppo.

Dal quadro generale così definito, sono emersi i seguenti fabbisogni:

- F3 Migliorare le performance economiche del comparto agricolo, agroalimentare e forestale.
- F4 Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali.
- F6 Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali.
- F7 Migliorare e valorizzare la qualità delle produzioni agricole, alimentari e forestali.
- F11 Migliorare la gestione e la prevenzione del rischio e il ripristino dei danni alle strutture

produttive agricole e forestali.

- F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale.
- F14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale.
- F15 Prevenire e contrastare gli incendi e le calamità naturali incluse le fitopatie nella aree boscate.
- F16 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa idrica.
- F17 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice ambientale suolo.
- F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico.
- F20 Migliorare il contributo delle attività agricole, agroalimentari e forestali al bilancio energetico regionale.
- F21 Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio.
- F22 Favorire la gestione forestale attiva anche in un'ottica di filiera.

che la misura 8, nelle sue diverse articolazioni, contribuisce a soddisfare.

La misura persegue gli obiettivi specifici del piano strategico per la gestione delle foreste della Regione Campania, Piano forestale generale (PFG), il quale, facendo propri gli obiettivi della Strategia Europea per le foreste, promuove una visione olistica della gestione forestale sostenibile e mira ad assicurare che tutte le foreste regionali siano gestite secondo i principi della GFS (Gestione Forestale Sostenibile), come definiti ad Helsinki e Lisbona nel corso del "Processo Paneuropeo" delle Conferenze Ministeriali per la protezione delle foreste in Europa.

La strategia forestale regionale è coerente con le aree prioritarie individuate dalla Strategia Forestale per l'Unione Europea - COM(2013)659: 1) Sostenere le comunità rurali e urbane, 2) Migliorare la competitività e la sostenibilità delle industrie forestali dell'UE, della bioenergia e dell'economia verde in generale, 3) Le foreste e i cambiamenti climatici e 4) Proteggere le foreste e migliorare i servizi eco sistemici.

Nell'ambito del PSR, le azioni programmate a sostegno del settore forestale, nel perseguire le finalità della strategia unionale, nazionale e regionale, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in materia di ambiente, cambiamenti climatici e biodiversità.

Il programma concorre alla tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo e forestale ed allo sviluppo della selvicoltura, come parte integrante dello sviluppo rurale, principalmente con le seguenti misure:

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16 e 19.

La misura 8 raggruppa in un unico quadro programmatico interventi e azioni tesi alla valorizzazione delle potenzialità del bosco come risorsa ambientale, economica e sociale, funzionale alla crescita sostenibile delle aree rurali della regione e determinante nella transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio.

In particolare la misura prevede l'attivazione di una serie articolata di interventi diretti, da un lato, ad aumentare la superficie delle aree forestali con la realizzazione di imboschimenti permanenti e impianti di arboricoltura da legno su terreni agricoli e non agricoli contribuendo in tal modo prioritariamente al sequestro del carbonio e dall'altro a tutelare, migliorare e valorizzare i complessi forestali esistenti e le filiere del bosco contribuendo alla stabilizzazione e vitalità dei contesti rurali.

A tal fine interviene:

- tutelando le foreste della regione da incendi e calamità naturali, tra cui attacchi parassitari riportati nella tabella 8.5, eventi catastrofici e minacce correlate ai cambiamenti climatici, dando priorità ad interventi di tipo preventivo;

- migliorando l'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, la resilienza degli stessi ai cambiamenti climatici e l'offerta di servizi ecosistemici;

- valorizzando le aree forestali sia in termini economici che di pubblica utilità;

- aumentando la competitività delle filiere legnose e non legnose attraverso l'ammodernamento e il miglioramento delle strutture produttive, lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, la valorizzazione delle produzioni esistenti, la certificazione delle produzioni, utile anche per contrastare il fenomeno del commercio illegale del legno (Regolamento EUTR).

Gli interventi previsti dalla misura concorrono al raggiungimento degli Obiettivi tematici OT 4, OT5 e OT6 e marginalmente OT 3 dell'Accordo di Partenariato (AdP).

La misura mira prioritariamente al perseguimento delle seguenti focus area:

2a- Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;

4a - Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

4c - Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

5e - Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

Inoltre, anche se secondariamente, mira alle seguenti focus area:

4b - Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

5c - Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui ed altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;

6a - Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

La misura contribuisce, infine, alla realizzazione degli obiettivi trasversali Ambiente, Clima ed Innovazione.

Relativamente all'obiettivo trasversale Ambiente tutte le azioni proposte incidono sulla protezione

del suolo, sulla tutela delle risorse idriche e sulla conservazione della biodiversità.

In merito all'obiettivo trasversale Cambiamento climatico gli interventi previsti intervengono aumentando lo stoccaggio del carbonio organico, anche con le azioni di prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali, favorendo l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti rinnovabili, aumentando la resilienza degli ecosistemi forestali;

L'obiettivo Innovazione viene perseguito attraverso l'incentivazione all'introduzione di innovazioni di prodotto e di processo nell'ambito della sottomisura 8.6 e di tecnologie innovative atte a preservare gli ecosistemi forestali nell'ambito della sottomisura 8.3.

Per un quadro organico di correlazione tra sottomisure, tipologie di intervento, focus area ed obiettivi trasversali si veda la tabella 8.1.

Per un quadro organico di correlazione, invece, tra sottomisure, tipologie di intervento e fabbisogni si veda la tabella 8.1 bis.

Ai fini del presente programma la Regione Campania applica la definizione di foresta indicata dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera r), del Reg. (UE) n.1305/2013.

Tutti gli interventi e le azioni attivabili nell'ambito della misura sono coerenti con la strategia nazionale del Programma Quadro del Settore Forestale (PQSF) che definisce gli obiettivi prioritari nazionali cui corrisponde una serie di azioni chiave che, sulla base delle caratteristiche territoriali, ecologiche e socio economiche del territorio, trovano specifica attuazione nei Piani e Programmi forestali regionali.

In particolare, la misura 8 mira a soddisfare i seguenti obiettivi:

a. *sviluppare un'economia forestale efficiente e innovativa,* con la sottomisura *8.6;*
b. *tutelare il territorio e l'ambiente,* con le sottomisure 8.1, 8.3, 8.4 e 8.5;
c. *garantire le prestazioni d'interesse pubblico e sociale,* essenzialmente con la misura 8.5.

Inoltre la misura soddisfa gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Forestale Generale vigente e le indicazioni del piano regionale di protezione delle foreste dagli incendi boschivi (piano AIB) intercettando:

- con tutte le sottomisure l'obiettivo di *tutela, conservazione e miglioramento degli ecosistemi e delle risorse forestali;*
- con le sottomisure 8.1, 8.3 e 8.4 l'obiettivo di *miglioramento dell'assetto idrogeologico e conservazione del suolo;*
- con la sottomisura 8.6 gli obiettivi di *conservazione e adeguato sviluppo delle attività produttive* e di *conservazione e adeguato sviluppo delle condizioni socio-economiche.*

La misura si articola nelle seguenti sottomisure:

Sottomisura 8.1 Sostegno alla forestazione/all'imboschimento

La sottomisura prevede una sola tipologia di intervento che si articola in tre azioni:

a. Imboschimento di superfici agricole e non agricole;
b. Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo su superfici agricole e non

agricole;

c. Impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve su superfici agricole e non agricole.

La sottomisura è finalizzata alla realizzazione di imboschimenti permanenti e impianti di arboricoltura da legno su terreni agricoli e non agricoli allo scopo di contribuire prioritariamente al sequestro del carbonio (focus area 5e). La sottomisura contribuisce, altresì, a tutte le focus area della priorità 4 per l'azione di tutela della biodiversità (azione a), del suolo (azione a e azione b) e delle risorse idriche (azioni a, b, c) e alla 5c e 6a per l'approvvigionamento delle fonti di energia rinnovabili ed il contributo alla bioeconomia.

Ai fini della presente sottomisura si definisce:

- terreno agricolo: un terreno destinato a colture agrarie che è stato coltivato o mantenuto a riposo per normale rotazione colturale negli ultimi due anni che precedono la presentazione della domanda di contributo;
- terreno non agricolo: terreno incolto, terreno a destinazione non agricola e terreno già sottoposto a forestazione produttiva;
- bosco permanente: bosco misto di origine artificiale assimilabile nella sua conformazione finale ad un bosco naturale assoggettato ai vincoli ed alle norme forestali;
- specie a ciclo medio lungo: specie il cui ciclo produttivo, in condizioni di idoneità stazionale, è superiore a 20 anni;
- specie a rapido accrescimento a ciclo breve: specie il cui ciclo produttivo in condizioni di idoneità stazionale è compreso tra 8 e 15 anni.

Sottomisura 8.3 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici.

La sottomisura prevede una sola tipologia di intervento che si articola in due azioni:

a. Azioni di prevenzione contro gli incendi

b. Azioni di prevenzione contro il rischio da calamità naturali

La finalità generale di questa sottomisura è preservare le foreste e le aree forestali da incendi e da altre calamità naturali, tra cui attacchi da insetti e/o malattie, eventi catastrofici o minacce correlate ai cambiamenti climatici (desertificazione, siccità, tempeste).

Obiettivi specifici, relativamente alle foreste e alle aree forestali oggetto di intervento sono:

- conservazione e sviluppo delle funzioni protettive per la gestione sostenibile delle risorse forestali;
- stabilizzazione del suolo, del bilancio idrico e del clima;
- riduzione delle emissioni di CO2 mediante i processi fotosintetici;
- prevenzione da dissesti, degrado ed erosione del suolo, avversità biotiche, desertificazione, siccità, tempeste.

Le attività di prevenzione previste dalla presente sottomisura contribuiscono prioritariamente alla difesa del suolo dall'erosione e dai dissesti idrogeologici, attraverso il contrasto agli incendi e ad

altre calamità naturali puntando, in linea con l'Accordo di Partenariato (OT5), prioritariamente alla focus area 4c.

Secondariamente contribuisce alla salvaguardia della biodiversità e dell'assetto paesaggistico, ad una migliore gestione dell'acqua e alla conservazione e sequestro del carbonio (focus area 4a, 4b e 5e) ponendo, quindi, particolare attenzione ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici.

Sottomisura 8.4 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici.

La sottomisura prevede una sola tipologia di intervento, di seguito dettagliata:

8.4.1 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici.

La finalità generale di questa sottomisura è sostenere la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi e calamità naturali (tra cui parassiti, malattie e altri eventi catastrofici dovuti anche al cambiamento climatico), al fine di ricostituirne la funzionalità (protezione del suolo dall'erosione e dai rischi di natura idrogeologica) e il valore ambientale (ripristino dell'equilibrio ecologico, aumento della fissazione e stoccaggio della CO2), nonché la tutela della pubblica incolumità.

Le attività della sottomisura coerentemente a quanto indicato nell'Accordo di Partenariato (OT5) contribuiscono prioritariamente alla focus area 4c - *Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi*, secondariamente alle focus area 4a, 4b e 5e ponendo, quindi particolare attenzione ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici.

Sottomisura 8.5 Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali.

La sottomisura prevede una sola tipologia di intervento che si articola in quattro azioni:

a. Investimenti una tantum per perseguire gli impegni di tutela ambientale e investimenti correlati all'art. 34 del Reg. (UE) 1305/2013;

b. Investimenti selvicolturali finalizzati alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

c. Investimenti per la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive;

d. Elaborazione di piani di gestione.

La sottomisura prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di investimenti che, senza escludere i benefici economici di lunga durata, sono finalizzati al perseguimento di impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità e volti all'offerta di servizi ecosistemici, alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive e alla pianificazione di una corretta gestione degli ecosistemi forestali. Gli investimenti previsti dalla sottomisura, finalizzati alla protezione e conservazione degli habitat forestali, alla realizzazione di infrastrutture verdi e reti ecologiche, alla preservazione dei siti Natura 2000, alla incentivazione della pianificazione forestale, contribuiscono al perseguimento degli obiettivi 2, 3 e 5 della strategia

europea per la biodiversità.

Pertanto la sottomisura/tipologia di intervento contribuisce prioritariamente alla focus area 4a e in modo secondario alla focus area 4b (per il contributo alla tutela delle risorse idriche) e 4c (per la difesa del suolo dall'erosione) nonché alla focus area 5e (per l'incremento della capacità di assorbimento della CO2).

Sottomisura 8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

La sottomisura prevede una sola tipologia di intervento che si articola in due azioni:

a. Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali.

b. Investimenti tesi al miglioramento del valore economico delle foreste.

La sottomisura mira al miglioramento della competitività ed efficienza nell'uso delle risorse forestali attraverso l'ammodernamento e il miglioramento delle strutture produttive in particolare delle aziende forestali, lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nonché la valorizzazione delle produzioni esistenti. La sottomisura favorendo la creazione di nuovi sbocchi di mercato, anche nel campo della green economy, crea opportunità occupazionali nel settore forestale, contribuendo a migliorare la qualità della vita in particolare nelle aree rurali.

La sottomisura contribuisce prioritariamente alla focus area 2a e secondariamente alle focus area 5c e 6a.

Sottomisura	Tipologia intervento	Azioni	Priorità e rispettive Focus Area							Temi trasversali		
			P2	P4			P5		P6	Ambiente	Clima	Innovazione
			2a	4a	4b	4c	5c	5e	6a			
8.1 Sostegno alla forestazione/all' imboschimento	8.1.1	*a) Imboschimento di superfici agricole e non agricole*		X	X	X		●		X	X	
		b) Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo su superfici agricole e non agricole		X	X	X	X	●		X	X	
		c) Impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve		X	X	X	X	●		X	X	
8.3 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	8.3.1	*1. Azioni di prevenzione contro gli incendi*		X	X	●		X		X	X	X
		2. Azioni di prevenzione contro il rischio da calamità naturali		X	X	●		X		X	X	X
8.4 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	8.4.1	*a) Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici*		X	X	●		X		X	X	
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	8.5.1	*a) Investimenti una tantum per perseguire gli impegni di tutela ambientale*		●	X	X		X		X	X	
		b) Investimenti selvicolturali finalizzati alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici		●	X	X		X		X	X	
		c) Investimenti per la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive		●	X	X		X		X	X	
		d) Elaborazione di piani di gestione		●	X			X		X	X	
8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	8.6.1	*a) Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali*	●				X		X	X	X	X
		b) Investimenti tesi al miglioramento del valore economico delle foreste	●				X		X	X	X	X

●: focus area principale –**X**: focus area secondaria

Tab. 8.1 - correlazione tra sottomisure, tipologie di intervento, focus area ed obiettivi trasversali

tabella 1 correlazione tra sottomisure, tipologie di intervento, focus area ed obiettivi

Sottomisura	Tipologia di intervento	F3	F4	F6	F7	F11	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F20	F21	F22
8.1 Sostegno alla forestazione/all'imboschimento	8.1.1					X	X		X	X	X	X			
8.3 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	8.3.1					X	X		X	X	X	X		X	
8.4 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	8.4.1					X	X		X	X	X	X		X	
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	8.5.1						X	X	X		X	X		X	
8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	8.6.1	X	X	X	X								X		X

Tab. 8.1bis - correlazione tra sottomisure – tipologie di intervento – fabbisogni

tab.8.1bis - correlazione tra sottomisure – tipologie di intervento – fabbisognib

Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.1.1 Imboschimento di superfici agricole e non agricole

Sottomisura:

- 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura/tipologia di intervento è finalizzata alla realizzazione di imboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno su terreni agricoli e non agricoli allo scopo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla difesa del territorio e del suolo, alla prevenzione dei rischi naturali, alla regimentazione delle acque, nonché alla conservazione e tutela della biodiversità.

La tipologia di intervento contribuisce prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi della focus area 5e.

Le azioni attivabili sono le seguenti:

a. *Imboschimento di superfici agricole e non agricole;*

b. *Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo su superfici agricole e non agricole;*

c. *Impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve su superfici agricole e non*

agricole.

Azione a: prevede la realizzazione di boschi misti di origine artificiale assimilabili nella loro conformazione finale a boschi naturali e come tali assoggettati ai vincoli ed alle norme forestali. Gli impianti hanno finalità principalmente climatico-ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali.

Azione b: prevede la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno con un ciclo che, a seconda della specie e delle condizioni stazionali, può variare da 20 a 40 anni. A conclusione del ciclo colturale, i terreni possono essere nuovamente destinati ad uso agricolo. Gli impianti hanno finalità di mitigazione ed adattamento al cambiamento climatico anche grazie allo stoccaggio di CO_2 nei prodotti legnosi, di tutela ambientale, protettiva, paesaggistica e sociale, ma anche finalità produttiva.

Azione c: prevede la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno con specie a rapido accrescimento anche clonali. Il ciclo, a seconda della specie e delle condizioni stazionali, può variare da 8 a 15 anni. A conclusione del ciclo colturale, i terreni possono essere nuovamente destinati ad uso agricolo. L'azione ha finalità produttive e di tutela ambientale.

La scelta delle specie deve rispettare l'adattabilità alla fascia fitoclimatica d'intervento ricorrendo alle specie autoctone, ovvero ecologicamente adattate e idonee alle condizioni pedoclimatiche della regione ed indicate nella tab. 8.4.

Gli impianti sono realizzabili in tutto il territorio regionale ad esclusione delle zone inquinate, quale la terra dei fuochi. Inoltre, gli impianti con specie a rapido accrescimento sono realizzabili esclusivamente in aree di pianura e nei fondovalle.

Nel caso di realizzazione di impianti di dimensioni superiori a 20 ettari, possono essere utilizzate esclusivamente specie ecologicamente adattate e/o specie in grado di resistere ai cambiamenti climatici, che, in base ad una valutazione d'impatto, non risultino tali da minacciare la biodiversità ed i servizi ecosistemici né da incidere negativamente sulla salute umana.

Il limite è ridotto a 10 ettari in aree protette e nelle aree Natura 2000.

Nel rispetto delle associazioni fitoclimatiche, si prediligono le specie arboree particolarmente significative per la flora regionale evidenziate nella tabella 8.4.

Per le aree protette e per i siti Natura 2000, le specie consentite sono individuate dagli specifici documenti di programmazione/gestione.

I beneficiari dei premi annuali delle operazioni a) e b) sono tenuti al rispetto delle regole di "condizionalità" ai sensi del Titolo VI del Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Tipo di sostegno

- Contributo in conto capitale pari al 100% dei costi di impianto ammessi per le azioni a) e b). Per l'azione c) il contributo in conto capitale è pari al 50% dei costi di impianto.
- Premio annuale a copertura dei costi di manutenzione e di mancato reddito agricolo per ettaro di superficie imboschita per 12 anni; i premi, differenziati per tipologia di beneficiario e per localizzazione geografica dell'intervento, sono riportati nella tabella 8.3 mentre il metodo di calcolo è descritto in maniera puntuale nella relazione allegata e sinteticamente

nella sezione “metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno”.

In caso di utilizzo di specie micorrizate il premio per il mancato reddito agricolo, a partire dal quinto anno successivo alla realizzazione dell’impianto, è ridotto del 20%.

Contributi e premi per tipologia e beneficiario					
Azione		Beneficiario	contributo per i costi di impianto	premio annuo per il mancato reddito agricolo	premio annuo per i costi di manutenzione
a. Imboschimento di superfici agricole e non agricole	su terreni agricoli	Privati e le loro associazioni	SI	SI	SI
		Comuni o altri enti pubblici	SI	NO	NO
	su terreni non agricoli	Privati e le loro associazioni	SI	NO	SI
		Comuni o altri enti pubblici	SI	NO	NO
b. Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo su superfici agricole e non agricole	su terreni agricoli	Privati e le loro associazioni	SI	SI	SI
		Comuni o altri enti pubblici	SI	NO	NO
	su terreni non agricoli	Privati e le loro associazioni	SI	NO	SI
		Comuni o altri enti pubblici	SI	NO	NO
c. Impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve su superfici agricole e non agricole		Privati e le loro associazioni	SI	NO	NO
		Comuni o altri enti pubblici	SI	NO	NO

Tab. 8.2 – Contributi e premi riconosciuti in funzione dell’azione e del beneficiario

Tab. 8.2 – Contributi e premi riconosciuti in funzione dell’azione e del beneficiario

Macroarea	Classe età dell'impianto	Manutenzione	Imprenditore agricolo		Persona fisica	
			Mancato reddito	MA+MR	MR	MA+MR
		(a)	(b)	(a+b)	(c)	(a+c)
A e B	I, II	800	900	1.700	450	1.250
	III, IV	450	900	1.350	450	900
	V-XII	250	900	1.150	450	700
C	I, II	800	500	1.300	230	1.030
	III, IV	450	500	950	230	680
	V-XII	250	500	750	230	480
D	I, II	800	400	1.200	180	980
	III, IV	450	400	850	180	630
	V-XII	250	400	650	180	430

Tab. 8.3 – Premi annui per ettaro – MA= manutenzione; MR= mancato reddito

Tab. 8.3 – Premi annui per ettaro – MA= manutenzione; MR= mancato reddito

Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – Titolo VI
- Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
- Regolamento (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
- L.R. 11 del 07-05-1996 e successive modifiche ed integrazioni
- D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- Regime di aiuto SA.44906 (2016/XA)
- Decreto Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma".

Beneficiari

- proprietari o altri possessori pubblici (solo per costi di impianto) e privati della superficie interessata dall'intervento;
- loro associazioni.

In caso di terreni demaniali il sostegno (costo per l'impianto) può essere concesso solo se l'organismo di gestione è un ente privato o un Comune.

Costi ammissibili

Per la realizzazione dell'impianto sono ritenuti ammissibili a cofinanziamento:

- Costi di impianto e altri costi necessari alla messa a dimora delle piante, come analisi fisico-chimiche del suolo, eventuali sistemazioni idraulico-agrarie, preparazione e lavorazione del terreno, squadratura, tracciamento filari, trasporto, paleria, tutori, shelter;
- Materiale di propagazione: acquisto del materiale vegetale, arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme;
- Altre operazioni correlate all'impianto, come concimazioni, pacciamature, impianti di irrigazione temporanei e operazioni necessarie alla protezione delle piante (trattamenti fitosanitari, recinzioni e altre protezioni contro il pascolo e la brucatura), micorrizazione;
- Spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Non sono ammessi investimenti superiori alle soglie definite nel Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014(pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014), Art. 4.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Condizioni di ammissibilità

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime SA.44906 (2016/XA) le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di aiuto dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e pubblicati in un sito web.

La tipologia di intervento si attua sull'intero territorio regionale. Tuttavia, per evitare la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili e per garantire il rispetto degli impegni assunti con l'adesione alle misure di imboschimento nei precedenti periodi di programmazione, non si attua:

- nei siti Natura 2000 sprovvisti di piano di gestione;
- su terreni investiti a pascolo e prati permanenti;
- sulle superfici boscate;
- in zone umide, sulle dune sabbiose costiere;
- su aree a macchia mediterranea;
- su superfici soggette al regime di aiuti previsti dal Reg. (CEE) 2080/92 o dalla misura H del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 di cui al Reg. (CE) 1257/1999, dalle misure 221 e 223 del PSR Campania 2007/2013, sulle quali persistono obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari.

Il sostegno è subordinato alla presentazione

- allegato al progetto di imboschimento, del piano di coltura e conservazione, conforme alla gestione sostenibile delle foreste, che viene approvato / reso esecutivo a completamento dell'intervento.
- e, per aziende forestali e per superfici maggiori di 50 ettari delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale.

L'azione c) è attivabile esclusivamente in aree di pianura e nei fondovalle.

Inoltre conformemente all'art. 6 del reg.(UE) n.807/2014:

- punto c) nei casi in cui, a causa delle difficili condizioni ambientali o climatiche, incluso il degrado ambientale, non ci si può aspettare che l'impianto di specie legnose perenni sfoci nella creazione di una vera e propria superficie forestale, è consentito al beneficiario di

Deleted: ~~Non sono ammesse ai benefici della misura le imprese:¶ destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;¶ le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01)¶ Il beneficiario deve presentare domanda di aiuto contenete: nome e dimensioni dell'impresa; descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; ubicazione del progetto o dell'attività; elenco dei costi ammissibili; importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.~~

creare una copertura di vegetazione arborea di altro tipo. Il beneficiario deve assicurare lo stesso livello di cura e protezione richiesto per le foreste;

- per quanto riguarda il rispetto dei punti a) e b) vedasi la tabella 8.4 e le condizione di cui al pertinente paragrafo "Informazioni specifiche della misura"
- ai sensi dell'art. 21(2) del reg. (UE) n. 1305/2013, la concessione dei premi annuali è subordinata alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti dal Piano di coltura e conservazione, approvato in fase di regolare esecuzione dell'impianto realizzato e conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Nelle aree protette nazionali e regionali e nelle aree Natura 2000 l'imboschimento deve essere coerente con gli obiettivi di gestione dei siti, d' intesa con le autorità di gestione degli stessi .

Il sostegno ai costi di impianto è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- il richiedente deve dimostrare la proprietà o altra forma di legittimo possesso dell'area da imboschire;
- il progetto non può interessare l'impianto di:
  - boschi cedui a rotazione rapida;
  - alberi di Natale;
  - specie a rapido accrescimento per uso energetico.

Conformemente all'art. 6, paragrafo 1, lett. d) del Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione per superfici maggiori di 10 ettari deve essere prevista una mescolanza di specie arboree che includa:

· almeno il 50% di latifoglie;

· un minimo di tre specie o varietà arboree, la meno abbondante delle quali costituisce almeno il 10% dell'impianto.

Il riconoscimento della prima annualità del premio per la manutenzione ed il mancato reddito agricolo è subordinato alle seguenti condizioni:

- l'imboschimento deve essere realizzato nell'ambito della tipologia di intervento 8.1. azioni a) e b);
- il richiedente non deve essere un soggetto pubblico.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- Caratteristiche aziendali/territoriali (ubicazione territoriale dell'intervento in aree di pianura, in aree urbane e periurbane caratterizzate da elevata antropizzazione e da scarsa

forestazione);

- Finalità dell'intervento in termini di benefici ambientali attesi (saranno privilegiati gli interventi in aree ad agricoltura intensiva ad alto input chimico) ed i progetti presentati in associazione con altre misure/sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale (altre sottomisure della misura 8, misura 4, misura 5 e misura 16).

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il costo unitario massimo ammissibile è fissato in:

- € 8.000/ettaro per l'azioni a) e b) con una aliquota di sostegno del 100%
- € 5.800/ettaro per l'azione c) con una aliquota di sostegno del 50%

L'importo dei premi annui per il mancato reddito agricolo e per i costi di manutenzione sono riportati nella tabella 8.3.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità.

R3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici.

La sottomisura prevede tra i beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 - Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento -I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei

controlli e del personale deputato agli stessi.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - l'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2– La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari approvati da altri Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.

M3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l'AdG disporrà verifiche in ordine all'assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.

M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania

all’indirizzo web:

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite checklist, predisposte all’interno del Sistema stesso, che sono messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che esegue i controlli.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il premio annuale per ettaro, a copertura del mancato reddito agricolo, è stato determinato prevalentemente sulla base dei risultati economici che conseguono ordinariamente le aziende agricole, quali risultano dai flussi informativi della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA).

In particolare per determinare la perdita di reddito il calcolo è stato eseguito sulla base della zonizzazione e della qualifica del conduttore. Per la persona fisica si è tenuto conto della remunerazione del solo capitale fondiario, mentre per l’imprenditore agricolo è stata considerata anche la remunerazione del fattore lavoro.

Per la stima del premio relativa ai costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, sono state prese in considerazione le singole operazioni e i corrispondenti fabbisogni di lavoro e di mezzi tecnici, che si rendono necessari nel corso degli anni.

Il dettaglio è riportato nella relazione allegata.

Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall’articolo 21 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 50 ettari. Per le foreste di proprietà pubblica, tali informazioni saranno rilevabili dal piano di assestamento forestale che, ai sensi della legge regionale 11/96 è obbligatorio per qualsiasi dimensione aziendale.

Nel caso di imboschimenti di terreni agricoli, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste, viene garantita dalla presentazione nel progetto di imboschimento, del piano di coltura e conservazione, conforme alla gestione sostenibile delle foreste, che viene approvato/reso esecutivo al completamento dell’intervento.

La dimensione aziendale di 50 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti, in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà

pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi della normativa regionale sono considerati piani di gestione forestale i seguenti strumenti:

Piano di Assestamento Forestale (PAF) come definito dall'art.10 della L.R. 11/1996 per la gestione dei beni silvo-pastorali di proprietà dei Comuni e degli enti pubblici.

Piano di coltura come definito dall' art.20 – allegato c della L.R. 11/1996 per la gestione dei boschi di proprietà privata. Ai fini del programma di sviluppo rurale, l'adozione del *Piano* è obbligatoria per superfici forestali maggiori di ettari 50.

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della L.R. 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tutti gli strumenti di gestione sopra elencati sono coerenti con il Piano Forestale Generale che implementa, a livello locale, la gestione forestale sostenibile in base ai "Criteri generali di intervento", indicati nel decreto del Ministero dell'Ambiente DM 16-06-2005. Tra i criteri: il mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali.

Riguardo al piano di gestione dei boschi da seme, esso va redatto tenendo in debito conto gli aspetti legati alla biodiversità dei Materiali di base (boschi da seme) individuati sull'intero territorio regionale ai sensi della Direttiva 105/99 UE e del D.Lvo 386/2003.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

La sottomisura 8.1 si attua sull'intero territorio regionale, privilegiando le aree di pianura, le aree ad agricoltura intensiva e ad alto input chimico e le aree urbane e periurbane caratterizzate da elevata antropizzazione. Inoltre l'azione c) è attivabile esclusivamente in aree di pianura e nei fondovalle.

Per evitare la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili, la sottomisura 8.1. non si attua:

- nei siti Natura 2000 sprovvisti di piano di gestione;
- su terreni investiti a pascolo e prati permanenti;
- sulle superfici boscate;
- in zone umide, sulle dune sabbiose costiere;
- su aree a macchia mediterranea;
- su superfici soggette al regime di aiuti previsti dal Reg. (CEE) 2080/92 o dalla misura H del

Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 di cui al Reg. (CE) 1257/1999, dalle misure 221 e 223 del PSR Campania 2007/2013 sulle quali persistono obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari.

Nelle aree protette nazionali e regionali e nelle aree Natura 2000 l'imboschimento deve essere coerente con gli obiettivi di gestione dei siti, di intesa con le autorità di gestione degli stessi.

Nella tabella 8.4 sono inserite le specie adatte alle condizioni pedoclimatiche delle diverse aree regionali.

Nella tabella 8.4 sono inserite le specie adattate alle condizioni pedoclimatiche delle diverse aree regionali.

SPECIE	PIANURA	COLLINA	MONTAGNA	
Pinus nigra		x	x	
Pinus pinea	x	x		x
Pinus halepensis	x	x		x
Pinus pinaster	x	x		
Acer campestris	x	x		x
Acer obtusaum		x	x	
Acer pseudoplatanus			x	x
Acer platanoides			x	
Alnus cordata	x	x	x	
Betula pendula		x	x	x
Castanea sativa		x	x	
Celtis australis	x	x		x
Carpinus betulus		x	x	
Fraxinus excelsior		x	x	x
Fraxinus ornus	x	x		
Fraxinus oxycarpa (= F. oxyphylla)	x	x		x
Juglans regia	x	x		
Malus sylvestris		x	x	
Ostrya carpinifolia		x	x	x
~~*Pawlonia tomentosa*~~	~~x~~	~~x~~		

Tabella 8.4 Elenco specie -1

Platanus orientalis	x	x		
Populus alba	x	x		x
Populus nigra (incluso *P.n.* cv. Nocelleto)	x	x	x	x
Populus tremula	x	x		
Prunus avium	x	x		x
Pyrus pyraster	x	x		x
Quercus pubescens	x	x		
Quercus ilex	x	x		
Quercus cerris		x	x	
Quercus robur	x	x		x
Quercus suber	x	x		
Salix alba	x	x		x
Sorbus domestica	x	x		x
Sorbus aucuparia			x	
Sorbus torminalis		x		x
Tilia platyphyllos		x	x	x
Tilia cordata	x	x		x
Ulmus spp.	x	x	x	x
Pioppi ibridi euroamericani	x	x		

Tabella 8.4 Elenco specie -2

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Nel caso di imboschimenti di dimensioni superiori a 20 ettari (10 ettari in aree protette e nelle aree Natura 2000), possono essere utilizzate esclusivamente specie ecologicamente adattate e/o specie in grado di resistere ai cambiamenti climatici, che, in base ad una valutazione d'impatto, non risultino tali da minacciare la biodiversità ed i servizi ecosistemici né da incidere negativamente sulla salute umana. Nel rispetto delle associazioni fitoclimatiche, si prediligono le specie arboree particolarmente significative per la flora regionale evidenziate nella tabella 8.4.

Per le aree protette e per i siti Natura 2000, le specie consentite sono individuate dagli specifici

documenti di programmazione/gestione.

La realizzazione degli imboschimenti e degli impianti di arboricoltura è preceduta in ogni caso dall'analisi e dalla valutazione degli impatti diretti ed indiretti che l'intervento potrebbe avere sia in fase di cantiere che di regime sulle componenti ambientali biologiche, abiotiche ed ecologiche, con particolare riferimento alla biodiversità.

La scelta delle specie deve rispettare l'adattabilità alla fascia fitoclimatica d'intervento ricorrendo alle specie indicate nella tabella 8.4.

Per superfici maggiori di 10 ettari deve essere prevista una mescolanza di specie arboree che includa:

- almeno il 50% di latifoglie;
- un minimo di tre specie o varietà arboree, la meno abbondante delle quali costituisce almeno il 10% dell'impianto.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Misura non attivata

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Misura non attivata

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

8.3.1 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Sottomisura:

- 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Descrizione del tipo di intervento

In base ai risultati dell'analisi di contesto effettuata per la Campania, delle principali debolezze e minacce evidenziate dall'analisi SWOT, (W26), (W30) (W31) (W37) (T6) (T10) (T12) sono emersi i seguenti fabbisogni: F11, F13, F15, F16, F17, F18 e F21 che la presente sottomisura contribuisce a soddisfare.

La presente sottomisura/tipologia di intervento prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la creazione di infrastrutture di protezione e per investimenti volti alla prevenzione e monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali, tra cui fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici, anche dovuti al cambiamento climatico, al fine di preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità. L'elenco delle principali fitopatie ed infestazioni parassitarie è riportato al paragrafo "Informazioni specifiche della misura", tabella 8.5.

La sottomisura/tipologia d'intervento contribuisce prioritariamente alla FA 4c e secondariamente alle FA 4a, 4b e 5e.

La tipologia d'intervento sostiene la strategia MD8 - potenziamento lotta agli incendi boschivi (CO, CO2, PM10) e la strategia MT6 - Interventi di razionalizzazione della consegna merci e incentivo al rinnovo del parco macchine (SOx, Nox, CO, CO2, PM10); 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 8.3.1, 8.6.1 del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria.

Il sostegno previsto è riconducibile alle seguenti azioni e tipologie di investimenti preventivi:

a. Azioni di prevenzione contro gli incendi

1.Creazione, adeguamento e miglioramento di infrastrutture di protezione e di prevenzione degli incendi boschivi, quali sentieri forestali, piste e strade forestali, punti di approvvigionamento idrico, riserve d'acqua, rete di approvvigionamento idrico e bocchette antincendio in bosco, zone di atterraggio per elicotteri. Sono esclusi gli impianti di destinazione per lo scalo a fini commerciali e gli interventi di manutenzione.

2.Realizzazione di fasce e viali parafuoco, radure, fasce verdi; manutenzione solo per le fasce parafuoco.

3. Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio, quali: tagli colturali , ripuliture dalla vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcature, potature, sfolli, diradamenti, sostituzione di essenze alloctone e/o di specie altamente infiammabili, conversione, diversificazione e diseetaneizzazione , rinfoltimenti o sottopiantagioni, creazione di discontinuità verticali e orizzontali della copertura, tagli raso, biotriturazione o asportazione della biomassa. Questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

4. Installazione e potenziamento sia in termini di incremento numerico che di miglioramento delle caratteristiche tecniche di attrezzature fisse per il monitoraggio degli

incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione (torrette di avvistamento, impianti di videocontrollo di radio e telecomunicazione, acquisto di hardware e software connessi e utili ai sistemi di monitoraggio e comunicazione); è escluso l'acquisto di personal computer.

5. Acquisto di droni e realizzazione di vasche d'acqua, sia immobili che mobili; è escluso l'acquisto dei mezzi quali elicotteri e aerei.

b. Azioni di prevenzione contro il rischio da calamità naturali

L'azione è finalizzata a prevenire i danni da avversità biotiche (quali attacchi e diffusione di parassiti e/o patogeni forestali) e abiotiche (dissesto idrogeologico, siccità, desertificazione, altre avversità atmosferiche causate anche dai cambiamenti climatici quali nevicate eccezionali, grandinate, piogge persistenti, forti tempeste). L'elenco delle principali fitopatie ed infestazioni parassitarie è riportato al paragrafo "Informazioni specifiche della misura", tabella 8.5.

La sottomisura prevede i seguenti interventi:

1.investimenti preventivi finalizzati a ridurre il rischio idrogeologico: opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico minore, opere di regimazione idraulico-forestale, sistemazione di versanti a rischio indicato dai PSAI e di sistemazione delle scarpate delle strade di accesso o penetrazione ai boschi, preferibilmente, a parità di risultati, con l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica;

2. investimenti selvicolturali preventivi contro i fenomeni di siccità, desertificazione e altre avversità atmosferiche: che comprendono'introduzione di specie arboree e/o arbustive con una buona capacità di adattamento e l'adozione di tecniche selvicolturali che migliorano la resilienza ai cambiamenti climatici;

3. investimenti di prevenzione contro attacchi e diffusione di parassiti, patogeni forestali, insetti, altre fitopatie. Gli investimenti previsti consistono nell'esecuzione di interventi selvicolturali (una tantum) e di diversificazione specifica. Sono esclusi gli interventi di manutenzione;

4. investimenti relativi alla progettazione, realizzazione, adeguamento migliorativo e/o potenziamento sia in termini di incremento numerico che di miglioramento delle caratteristiche tecniche delle strutture, delle apparecchiature di monitoraggio degli attacchi di parassiti e malattie delle specie forestali. Sono esclusi gli interventi di manutenzione.

Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto dalla Regione Campania di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF).

Gli interventi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dalla Regione Campania - Piano Forestale Generale, con il piano Antincendi boschivi (Piano AIB) e nel caso di prevenzione del dissesto idrogeologico, con i piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI).

Per le aziende al di sopra di una dimensione di 50 ettari il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile.

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

Collegamenti con altre normative

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 *Orientamento e modernizzazione del settore forestale* e ss.mm.ii.
- *Programma quadro per il settore forestale* (PQSF), approvato il 18 dicembre 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
- *Quadro nazionale delle Misure forestali nello sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020*, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 novembre 2014.
- Legge n. 353 del 21 novembre 2000 *Legge-quadro in materia di incendi boschivi*.
- *Linee guida relative ai piani per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi* approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20.12.2001 (G.U.R.I. 26 febbraio 2002, n. 48).
- Legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo e ss.mm.ii.
- Piano Forestale Generale 2009 – 2013 approvato con DGR n°1764 del 27/11/2009 e prorogato al 2017 con D.G.R. n. 38/2015.
- Piano regionale triennale 2014-2016 per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014 – 2016 (Piano AIB), approvato con D.G.R. n. n. 330 del 08/08/2014.
- Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 : *Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione*.
- Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) elaborati dalle Autorità di Bacino.
- Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
- Directive 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria;
- DGR Campania 167/2006 che approva il il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 ad oggetto: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"
- Legge regionale 9 novembre 2015, n. 14."Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
- Regime di aiuto SA.44906 (2016/XA)

Deleted: ~~<#>D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture* e ss.mm.ii.~~¶

- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma".

Beneficiari

- Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali, incluse le Comunità Montane, le Province e le Città Metropolitane.
- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali.
- Loro Associazioni.

Costi ammissibili

Ai fini della presente tipologia di intervento i costi eleggibili, conformemente a quanto previsto nell'art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013, sono i seguenti:

azione a): **Azioni di prevenzione contro gli incendi**

Lavori e acquisti:

- per la realizzazione/creazione/adeguamento e miglioramento di infrastrutture di protezione e di prevenzione degli incendi boschivi, descritte nel paragrafo "descrizione del tipo di intervento";
- per la realizzazione di fasce e viali parafuoco, radure, fasce verdi;
- per la manutenzione delle fasce parafuoco;
- per interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione dal rischio di incendio e descritti nel paragrafo "descrizione del tipo di intervento".

Fornitura e posa in opera di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione.

Fornitura di droni e realizzazione di vasche d'acqua, sia immobili che mobili. L'acquisto di droni deve essere giustificato in relazione alle capacità del mezzo impiegato (desunte da documenti ufficiali di certificazione e/o da convenzioni) ed alla superficie forestale posseduta dal beneficiario.

Spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Investimenti immateriali quali acquisizione o sviluppo di programmi informatici, coerenti con l'investimento.

azione b) **Azioni di prevenzione contro il rischio da calamità naturali**

Lavori e acquisti:

- per il consolidamento e la sistemazione del reticolo idraulico minore, per la sistemazione e regimazione idraulico-forestale, per la sistemazione delle scarpate, delle strade di accesso o

penetrazione ai boschi;

- per interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione dal rischio di avversità atmosferiche e al miglioramento della resilienza ai cambiamenti climatici, descritti nel paragrafo "descrizione del tipo di intervento";
- per interventi selvicolturali, una tantum, finalizzati alla prevenzione dagli attacchi di patogeni forestali, insetti, altre fitopatie.

Fornitura e posa in opera di attrezzature, strutture e apparecchiature di monitoraggio delle avversità biotiche e abiotiche descritte.

Spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Investimenti immateriali quali acquisizione o sviluppo di programmi informatici, coerenti con l'investimento.

Non sono ammissibili:

- le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (ad eccezione della manutenzione delle fasce tagliafuoco);
- l'acquisto di elicotteri, aerei e automezzi 4 x 4 e più in generale tutti i mezzi di lotta attiva agli incendi boschivi (autobotti, mezzi fuoristrada, ecc);
- i costi diretti per le operazioni di spegnimento degli incendi (spese di personale, spese di carburanti) e investimenti per la lotta attiva;
- gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
- l'acquisto di personal computer.

Inoltre, non è concesso alcun sostegno per:

- attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;
- il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Condizioni di ammissibilità

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime SA.44906 (2016/XA) le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di aiuto dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

Deleted: ~~Non sono ammesse ai benefici della misura le imprese:¶ destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;¶ le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01)¶ Il beneficiario deve presentare domanda di aiuto contenete: nome e dimensioni dell'impresa; descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; ubicazione del progetto o dell'attività; elenco dei costi ammissibili; importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.~~

Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e pubblicati in un sito web.

Gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale (così come definiti dal Reg UE 1305/2013).

Fanno eccezione:

- gli interventi finalizzati a ridurre il rischio idrogeologico di cui al precedente punto b.1 del precedente paragrafo *Descrizione del tipo di intervento*, ammissibili anche in aree limitrofe a quelle forestali laddove è dimostrabile che perseguano i medesimi obiettivi della presente sottomisura;

- gli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzati anche in terreni non boscati (quali strade, piste, sentieri, punti e reti di raccolta e approvvigionamento di acqua, punti di controllo, zone di atterraggio per elicotteri, strutture e attrezzature per il monitoraggio e comunicazione), ammissibili laddove è dimostrabile che perseguano i medesimi obiettivi della presente sottomisura;

Gli investimenti devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali vigenti: in particolare devono essere in conformità con quanto previsto dal Piano Forestale Generale vigente della Regione Campania e dal Piano regionale per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi vigente (A.I.B) che individua le aree forestali classificate ad alto e medio rischio di incendio. e nel caso di prevenzione del dissesto idrogeologico, con i piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI).

Per le aziende al di sopra di una dimensione di 50 ettari il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile.

In merito agli interventi di prevenzione dei danni da avversità biotiche, quali fitopatie o infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere giustificato da un organismo scientifico pubblico e riconosciuto dal Servizio fitosanitario regionale della Campania. L'elenco delle principali specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare eventuali calamità in Campania, inserito in calce, è suscettibile di aggiornamento.

Gli interventi per la prevenzione dei danni da incendi boschivi sonoammessi solo in zone classificate a medio o alto rischio di incendio come individuate nel piano regionale AIB vigente.

Per tutti gli investimenti previsti dalla presente tipologia, che prevedono la piantumazione di specie arboree, per le specie da utilizzare, rientranti tra quelle previste nell'Allegato I del Decreto Legislativo 386/2003, vi è l'obbligo di quanto previsto nel decreto medesimo, cioè piante provenienti da vivai autorizzati ai sensi della Legge 269/73 o del Decreto Legislativo 386/2003, le quali devono essere in possesso di un certificato di provenienza o di identità clonale.

Per tutti i beneficiari con una superficie dell'azienda maggiore di 50 ettari, il sostegno alle attività proposte è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- caratteristiche del richiedente sarà data priorità ai progetti presentati da associazioni di organismi pubblici o privati;
- caratteristiche territoriali e ambientali (localizzazione dell'intervento: saranno privilegiati i progetti localizzati in aree a maggiore rischio (con indici di pericolosità e vulnerabilità maggiori), in aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
- mantenimento dei risultati conseguiti, validità tecnico-economica del progetto;
- altre priorità individuate dai Piani a cui si riferiscono gli interventi: Piano Forestale Generale (PFG), Piano antincendio boschivo (AIB), altri piani di prevenzione delle calamità naturali, in particolare i Piani Stralcio delle Autorità di Bacino - PSAI. Sono esclusi gli interventi in aree inquinate quali ad esempio "terra dei fuochi";
- finalità dell'intervento in termini di benefici ambientali attesi (sono privilegiati i progetti ubicati in aree ad elevata valenza naturalistica - Parchi, Riserve, Rete Natura 2000);
- rapporto costi/benefici.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 100 % della spesa ammessa.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; la misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio correlato alla valutazione di congruità.

R3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di

investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici.

La sottomisura prevede tra i beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato agli stessi.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - l'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relative ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2– La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari approvati da altri Enti Pubblici; per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.

M 3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l'AdG disporrà verifiche in ordine all'assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.

M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento.

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web:

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite checklist, predisposte all'interno del Sistema stesso, che sono messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che esegue i controlli.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'operazione non prevede premi.

Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 21 del Reg. (UE) n.1305/2013,la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 50 ettari. Per le foreste di proprietà pubblica, tali informazioni saranno rilevabili dal piano di assestamento forestale che, ai sensi della legge regionale 11/96 è obbligatorio per qualsiasi dimensione aziendali..

La dimensione aziendale di 50 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi della normativa regionale sono considerati piani di gestione forestale i seguenti strumenti:

Piano di Assestamento Forestale (PAF) come definito dall'art.10 della L.R.11/1996 per la gestione dei beni silvo-pastorali di proprietà dei Comuni e degli enti pubblici.

Piano di coltura come definito dall' art.20 – allegato c della legge regionale 11/1996 per la gestione dei boschi di proprietà privata. Ai fini del programma di sviluppo rurale, l'adozione del *Piano* è obbligatoria per superfici forestali maggiori di ettari 50.

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tutti gli strumenti di gestione sopra elencati sono coerenti con il Piano Forestale Generale che implementa a livello locale la gestione forestale sostenibile in base ai "Criteri generali di intervento" indicati nel decreto del Ministero dell'Ambiente DM 16-06-2005. Tra i criteri:il mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali.

Riguardo al piano di gestione dei boschi da seme, esso va redatto tenendo in debito conto gli aspetti legati alla biodiversità dei Materiali di base (boschi da seme) individuati sull'intero territorio regionale ai sensi della Direttiva 105/99 UE e del D.L.vo 386/2003.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non attivata

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non attivata

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Ai sensi di quanto previsto al secondo paragrafo dell'articolo 24 *Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici* del Reg. (UE) n.1305/2013, ai fini degli interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, si allega l'elenco delle principali specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità. L'elenco è suscettibile di aggiornamento.

Nome scientifico	Nome comune	Ospiti principali	Presente in Campania	Ambiente dove la specie è più comune	Norma fitosanitaria di riferimento
Dryocosmus kuriphilus	Cinipide galligeno del castagno	Castagno	Si	Tutta la regione	Decreto ministeriale 30.10.2007; Decisione della Commissione n. 464 del 27 .06. 2006
Mycosphaerella maculiformis	Ticchiolatura o Fersa del castagno	Castagno	Si	Aree interne	
Phytophtora cambivora	Mal dell'inchiostro	Castagno	Si	Tutta la regione	
Cryphonectria parasitica	Cancro della corteccia	Castagno	Si	Tutta la regione	
Leptoglossus occidentalis	Cimicione americano	Pini e altre conifere	Si	Pinete costiere	
Galerucella luteola	Galerucella dell'olmo	Olmo, Ontano	Si	Singole segnalazioni	
Marchalina hellenica	Cocciniglia greca	Pini	Si	Pinete dell'isola d'Ischia	Decreto ministeriale 27 MARZO 1996
Ophiostoma ulmi e O. novo-ulmi	Grafiosi dell'olmo	Olmo	Si		
Megaplatypus mutatus	Platipo del pioppo	Pioppo e altre latifoglie	Si	Province di Caserta, Napoli e alcuni comuni di Salerno	
Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa	Processionaria del pino	Pino altre conifere	Si	Tutta la regione	Decreto ministeriale 30 ottobre 2007
Thaumetopoea processionea	Processionaria della quercia	Querce	Si	Singole segnalazioni	
Ips acuminatus	Bostrico del pino	Conifere	Si	Focolai circoscritti	
Tomicus destruens	Blastofago distruttore dei pini	Conifere	Si	Tutta la regione	
Thaumastocoris peregrinus	Cimicetta della bronzatura	Eucalipto	Si	Focolai circoscritti	

Tab. 8.5 – Elenco patogeni -1

Xylosandrus compactus	Scolitide nero dei rametti	Latifoglie	Si	Focolai circoscritti	
Glycaspis brimblecombei	Psilla cerosa dell'eucalipto	Eucalipto	Si	Tutta la regione	
Aromia bungii	Cerambicide dal collo rosso	Latifoglie	Si	Segnalato per il momento solo su piante da frutto	Decreto regionale 330 del 05.02.2014
Lymantria dispar, Tortrix viridana	Lepidotteri defogliatori	Latifoglie	Si	Singole segnalazioni	
Agelastica alni e Galerucella solarii	Crisomelidi defogliatori	Ontano napoletano	Si	Cilento	
Euproctis chrysorrhoea	Bombice culdorato	Latifoglie	Si	Tutta la regione	
Phytophtora ramorum	Fitoftora dei rami	Viburno e specie del sottobosco	No		Decisione della Commissione n°757 del 19 settembre 2002
Matsucoccus feytaudi	Cocciniglia della corteccia	pino marittimo	No		Decreto ministeriale 22 novembre 1996
Bursaphelenchus xylophilus	Nematode del pino	Pino e altre conifere	No		Decisione della Commissione n°535 del 26 settembre 2012
Gibberella circinata	Cancro resinoso del pino	Pino e altre conifere	No		Decisione della Commissione n°433 del 18 giugno 2007
Erwinia amylovora	Colpo di fuoco batterico	Rosacee	No		Decreto ministeriale 10.09.1999 n. 356
Anoplohora chinensis, Anoplophora glabripennis	Tarli asiatici	Latifoglie	No		Decreto ministeriale 12 ottobre 2012; decisione 2012/138/CE
Chalara fraxinea	Deperimento del frassino	Frassino	No		
Nectria ditissima	Cancro del faggio	Faggio	No		

Tab. 8.5 – Elenco patogeni

Tab. 8.5 – Elenco patogeni -2

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Ai sensi di quanto previsto al secondo paragrafo dell'articolo 24 *Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici* del Reg. (UE) n.1305/2013, si specifica che:

- relativamente ai danni causati da incendi boschivi si fa riferimento alla superficie forestale danneggiata censita ogni anno dal Corpo Forestale dello Stato;
- il piano regionale di protezione delle foreste dagli incendi boschivi (piano AIB) individua le aree forestali classificate ad alto e medio rischio di incendio.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Ai sensi di quanto previsto al terzo paragrafo dell'articolo 24 *Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici* del Reg. (UE) n.1305/2013, a titolo puramente esemplificativo si cita un caso di calamità naturale causata da un parassita in Campania, il cinipide del castagno (Dryocosmus kuriphylus). Per contrastarlo sono in atto diversi progetti di ricerca, realizzati anche in attuazione del decreto ministeriale del 30 ottobre 2007, in attuazione della decisione della Commissione n. 464 del 27/06/2006.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

8.4.1 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Sottomisura:

- 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Descrizione del tipo di intervento

In base alle risultanze dell'analisi di contesto effettuata per la Campania, delle principali debolezze e minacce evidenziate dall'analisi SWOT, (W26), (W30) (W31) (W37) (T6) (T10) (T12) sono emersi i seguenti fabbisogni: F11, F13, F15, F16, F17, F18 e F21 che la presente sottomisura contribuisce a soddisfare.

La presente sottomisura/tipologia di intervento prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, altre calamità naturali, (comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche), o eventi catastrofici al fine di ricostituirne la funzionalità e permettere lo svolgimento di tutte le funzioni a cui era destinato (principalmente protezione del suolo dall'erosione e dal dissesto idrogeologico, fissazione e stoccaggio della CO2) nonché di garantire la pubblica incolumità.

La sottomisura/tipologia di intervento contribuisce prioritariamente alla focus area 4c.

Sono ammissibili investimenti finalizzati al ripristino dell'efficienza ecologica dei soprassuoli colpiti da danni causati da incendi boschivi o altre calamità naturali (comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche anche legate al cambiamento climatico e altri eventi catastrofici), quali:

-potature, per una ricostituzione bilanciata della chiomarivitalizzazione delle ceppaie tramite succisione o tramarratura, rimboschimenti/rinfoltimenti eseguiti nei popolamenti forestali danneggiati a seguito della calamità, con specie autoctone, comprese le cure colturali eseguite nel primo anno successivo all'impianto per favorire l'attecchimento delle piantine poste a dimora;

-stabilizzazione e recupero di aree percorse da incendi, a seguito di frana, con tecniche di ingegneria naturalistica, opere di consolidamento e difesa vegetale, mediante fascinate, gabbionate, palizzate e palificate vive con essenze arbustive (preferibilmente autoctone) per il consolidamento localizzato di versante, opere di regimazione delle acque superficiali;

-ripristino di sezioni idrauliche, a seguito e dopo il riconoscimento della calamità: interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e delle opere di difesa di sponda o in alveo;

-ripristino, a seguito e dopo il riconoscimento della calamità, delle strutture e infrastrutture di protezione, controllo, monitoraggio degli incendi e di altre calamità (infrastrutture di viabilità forestale di servizio esistente e a fondo naturale, infrastrutture antincendio boschivo, altre infrastrutture a servizio delle aree forestali, opere di sistemazione idraulico forestale di versante).

Gli interventi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dalla Regione Campania - Piano Forestale Generale, con il piano Antincendi boschivi (Piano AIB) e, nel caso di prevenzione del dissesto idrogeologico, con i piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI).

Per le aziende al di sopra di una dimensione di 50 ettari il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile.

Tipo di sostegno

L'intervento è concesso sotto forma di contributi in conto capitale della spesa ammissibile.

Collegamenti con altre normative

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 *Orientamento e modernizzazione del settore forestale*e ss.mm.ii.
- *Programma quadro per il settore forestale* (PQSF) approvato il 18 dicembre 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
- *Quadro nazionale delle Misure forestali nello sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020*, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 novembre 2014.
- Legge n. 353 del 21 novembre 2000 *Legge-quadro in materia di incendi boschivi*.
- *Linee guida relative ai piani per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi* approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20.12.2001 (G.U.R.I. 26 febbraio 2002, n. 48).
- Legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo e ss.mm.ii.
- Piano Forestale Generale 2009 – 2013 approvato con DGR n°1764 del 27/11/2009 e prorogato al 2017 con D.G.R. n. 38/2015.
- Piano regionale triennale 2014-2016 per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014 – 2016 - "Piano AIB", approvato con D.G.R. n. n. 330 del 08/08/2014.
- Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 : *Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.*
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 ad oggetto: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"
- Legge regionale 9 novembre 2015, n. 14."Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Deleted: ~~D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture* e ss.mm.ii.~~

- Regime di aiuto SA.44906 (2016/XA)
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma".

Beneficiari

- Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali, incluse le Comunità Montane, le Province e le Città Metropolitane.
- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali.
- Loro Associazioni.

Costi ammissibili

Ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue.

I costi eleggibili, conformemente con quanto previsto nell'art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013, sono i seguenti:

- lavori per realizzare interventi selvicolturali;
- lavori di riconsolidamento e ristabilizzazione;
- lavori di ripristino di sezioni idrauliche;
- ripristino di strutture e infrastrutture descritte nel paragrafo "descrizione del tipo di intervento";
- spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti:

- le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- gli interventi su fabbricati ad uso abitativo.

Inoltre, non è concesso alcun sostegno per:

- attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;
- il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Condizioni di ammissibilità

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime SA.44906 (2016/XA) le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di aiuto dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e pubblicati in un sito web.

Gli interventi possono essere eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale così come definiti dal Reg. (UE) 1305/2013. Sono inoltre ammessi in:

- aree limitrofe a quelle forestali laddove siano dimostrabili i danni previsti dalla presente sottomisura il cui ripristino persegua i medesimi obiettivi della presente sottomisura;

- aree di prevenzione quali strade, sentieri, punti di raccolta acqua, punti di controllo, zone atterraggio elicotteri, possono essere poste anche al di fuori delle aree boscate o forestali purché siano a servizio delle stesse.

Tutti gli investimenti per azioni di ripristino e restauro previste dalla presente sottomisura sono ammessi a contributo qualora ci sia il riconoscimento formale da parte della pubblica autorità competente delle seguenti condizioni.

a. che si è verificata una calamità naturale;
b. che la calamità o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o una infestazione parassitaria, hanno causato la distruzione di almeno il 20% del potenziale forestale interessato.

Relativamente ai danni causati da incendi boschivi si fa riferimento alla superficie forestale danneggiata, censita annualmente dal Corpo forestale dello Stato.

Per interventi su aree forestali percorse da fuoco valgono le disposizioni, i vincoli e i divieti previsti dalle norme vigenti in materia di antincendi boschivi: Legge 353 /2000- Legge quadro in materia di incendi boschivi e ss.mm.ii.

Le misure di ripristino sopra considerate devono essere coerenti con i rispettivi piani nazionali e/o regionali di protezione delle foreste, in particolare con il vigente Piano Forestale Generale della Regione Campania, con il piano Antincendi boschivi (Piano AIB) e nel caso di ripristino di superfici forestali danneggiate da fenomeni di dissesto, con i piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI).

Per tutti i beneficiari con una superficie dell'azienda maggiore di 50 ettari, il sostegno alle attività proposte è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto

Deleted: ~~Non sono ammesse ai benefici della misura le imprese:¶ destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;¶ le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01)¶ Il beneficiario deve presentare domanda di aiuto contenete: nome e dimensioni dell'impresa; descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; ubicazione del progetto o dell'attività; elenco dei costi ammissibili; importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.~~

ambientale, ai sensi dell'art. 45(1) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- caratteristiche territoriali e ambientali: saranno privilegiati i progetti localizzati in aree a maggiore rischio, con indici di pericolosità e vulnerabilità maggiori, in aree sottoposte a vincolo idrogeologico e/o in aree con gradi di svantaggio (stazionali, orografici e strutturali);
- caratteristiche tecnico-economiche del progetto (priorità tecniche, grado di urgenza di attuazione, mantenimento dei risultati conseguiti, validità tecnico-economica del progetto);
- finalità dell'intervento in termini di benefici ambientali attesi: sono privilegiati i progetti ubicati in aree ad elevata valenza naturalistica (Parchi, Riserve, Rete Natura 2000);
- rapporto costi/benefici.

Le domande sono classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto di un certo livello minimo (da stabilirsi prima dell'adozione dei bandi) sono escluse dall'aiuto.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 100 % della spesa ammessa.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; la misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio correlato alla valutazione di congruità.

R3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di

investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici.

La sottomisura prevede tra i beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato agli stessi.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - l'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2– La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari approvati da altri Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.

M3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.

M 4 – Per garantire il la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l'AdG disporrà verifiche in ordine all'assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.

M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento.

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web:

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite checklist, predisposte all'interno del Sistema stesso, che sono messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che esegue i controlli.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La tipologia di intervento non prevede premi.

Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 21 del Reg. (UE) n.1305/2013,la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 50 ettari. Per le foreste di proprietà pubblica, tali informazioni saranno rilevabili dal piano di assestamento forestale che, ai sensi della legge regionale 11/96 è obbligatorio per qualsiasi dimensione aziendale.

La dimensione aziendale di 50 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi della normativa regionale sono considerati piani di gestione forestale i seguenti strumenti:

Piano di Assestamento Forestale (PAF) come definito dall'art.10 della L.R.11/1996 per la gestione dei beni silvo-pastorali di proprietà dei Comuni e degli enti pubblici.

Piano di coltura come definito dall' art.20 – allegato c della legge regionale 11/1996 per la gestione dei boschi di proprietà privata. Ai fini del programma di sviluppo rurale, l'adozione del *Piano* è obbligatoria per superfici forestali maggiori di ettari 50.

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tutti gli strumenti di gestione sopra elencati sono coerenti con il Piano Forestale Generale che implementa a livello locale la gestione forestale sostenibile in base ai "Criteri generali di intervento" indicati nel decreto del Ministero dell'Ambiente DM 16-06-2005. Tra i criteri:il mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali.

Riguardo al piano di gestione dei boschi da seme, esso va redatto tenendo in debito conto gli aspetti legati alla biodiversità dei Materiali di base (boschi da seme) individuati sull'intero territorio regionale ai sensi della Direttiva 105/99 UE e del D.Lvo 386/2003.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non attivata

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non attivata

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Ai sensi di quanto previsto al secondo paragrafo dell'articolo 24 "*Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"* del Reg. (UE) n.1305/2013, ai fini degli interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, si allega l'elenco delle principali specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità. L'elenco è suscettibile di aggiornamento.

Nome scientifico	Nome comune	Ospiti principali	Presente in Campania	Ambiente dove la specie è più comune	Norma fitosanitaria di riferimento
Dryocosmus kuriphilus	Cinipide galligeno del castagno	Castagno	Si	Tutta la regione	Decreto ministeriale 30.10.2007; Decisione della Commissione n. 464 del 27 .06. 2006
Mycosphaerella maculiformis	Ticchiolatura o Fersa del castagno	Castagno	Si	Aree interne	
Phytophtora cambivora	Mal dell'inchiostro	Castagno	Si	Tutta la regione	
Cryphonectria	Cancro della	Castagno	Si	Tutta la regione	

Tab. 8.5 – Elenco patogeni -1

parasitica	corteccia				
Leptoglossus occidentalis	Cimicione americano	Pini e altre conifere	Si	Pinete costiere	
Galerucella luteola	Galerucella dell'olmo	Olmo, Ontano	Si	Singole segnalazioni	
Marchalina hellenica	Cocciniglia greca	Pini	Si	Pinete dell'isola d'Ischia	Decreto ministeriale 27 MARZO 1996
Ophiostoma ulmi e O. novo-ulmi	Grafiosi dell'olmo	Olmo	Si		
Megaplatypus mutatus	Platipo del pioppo	Pioppo e altre latifoglie	Si	Province di Caserta, Napoli e alcuni comuni di Salerno	
Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa	Processionaria del pino	Pino altre conifere	Si	Tutta la regione	Decreto ministeriale 30 ottobre 2007
Thaumetopoea processionea	Processionaria della quercia	Querce	Si	Singole segnalazioni	
Ips acuminatus	Bostrico del pino	Conifere	Si	Focolai circoscritti	
Tomicus destruens	Blastofago distruttore dei pini	Conifere	Si	Tutta la regione	
Thaumastocoris peregrinus	Cimicetta della bronzatura	Eucalipto	Si	Focolai circoscritti	
Xylosandrus compactus	Scolitide nero dei rametti	Latifoglie	Si	Focolai circoscritti	
Glycaspis brimblecombei	Psilla cerosa dell'eucalipto	Eucalipto	Si	Tutta la regione	
Aromia bungii	Cerambicide dal collo rosso	Latifoglie	Si	Segnalato per il momento solo su piante da frutto	Decreto regionale 330 del 05.02.2014
Lymantria dispar, Tortrix viridana	Lepidotteri defogliatori	Latifoglie	Si	Singole segnalazioni	
Agelastica alni e Galerucella solarii	Crisomelidi defogliatori	Ontano napoletano	Si	Cilento	
Euproctis chrysorrhoea	Bombice culdorato	Latifoglie	Si	Tutta la regione	

Tab. 8.5 – Elenco patogeni -2

Phytophtora ramorum	Fitoftora dei rami	Viburno e specie del sottobosco	No		Decisione della Commissione n°757 del 19 settembre 2002
Matsucoccus feytaudi	Cocciniglia della corteccia	pino marittimo	No		Decreto ministeriale 22 novembre 1996
Bursaphelenchus xylophilus	Nematode del pino	Pino e altre conifere	No		Decisione della Commissione n°535 del 26 settembre 2012
Gibberella circinata	Cancro resinoso del pino	Pino e altre conifere	No		Decisione della Commissione n°433 del 18 giugno 2007
Erwinia amylovora	Colpo di fuoco batterico	Rosacee	No		Decreto ministeriale 10.09.1999 n. 356
Anoplohora chinensis, Anoplophora glabripennis	Tarli asiatici	Latifoglie	No		Decreto ministeriale 12 ottobre 2012; decisione 2012/138/CE
Chalara fraxinea	Deperimento del frassino	Frassino	No		
Nectria ditissima	Cancro del faggio	Faggio	No		

Tab. 8.5 – Elenco patogeni

Tab. 8.5 – Elenco patogeni -3

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Ai sensi di quanto previsto al secondo paragrafo dell'articolo 24 *Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici* del Reg. (UE) n.1305/2013, si specifica che:

- relativamente ai danni causati da incendi boschivi si fa riferimento alla superficie forestale danneggiata censita ogni anno dal Corpo Forestale dello Stato;
- il piano regionale di protezione delle foreste dagli incendi boschivi (piano AIB) individua le aree forestali classificate ad alto e medio rischio di incendio.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

8.5.1 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Sottomisura:

- 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Descrizione del tipo di intervento

In base alle risultanze dell'analisi di contesto effettuata per la Campania, delle principali debolezze e minacce evidenziate dall'analisi SWOT, (W26), (W30) (W31) (W37) (W43) (T6) (T10) (T12) (T15) sono emersi i seguenti fabbisogni: F13, F14, F15, F17, F18 e F21 che la presente sottomisura contribuisce a soddisfare.

La presente sottomisura/tipologia di intervento sostiene i costi per investimenti finalizzati, senza escludere i benefici economici di lungo periodo, al perseguimento di impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, all'offerta di servizi ecosistemici, alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive.

La sottomisura/tipologia di intervento contribuisce prioritariamente alla focus area 4a e secondariamente alle altre focus area della priorità 4 nonché alla focus area 5e.

Gli investimenti devono avere carattere di straordinarietà *una tantum* perciò, sul medesimo sito e con le medesime finalità, si può intervenire non più di una volta nel corso del periodo di programmazione o durante l'attuazione del piano di gestione forestale.

Gli interventi ammissibili sono stati dettagliati nelle quattro azioni di seguito riportate:

a) *Investimenti una tantum per perseguire gli impegni di tutela ambientale e investimenti correlati all'art. 34 del Reg. (UE) 1305/2013*.

1. Investimenti volti alla conservazione e valorizzazione degli habitat e delle aree forestali, ivi comprese quelle ricadenti nel demanio regionale, nella rete Natura 2000 e nelle aree protette dalla normativa nazionale e regionale ad esclusione dei tagli di utilizzazione di fine turno. Tali investimenti possono comprendere la realizzazione o ripristino, all'interno dei rimboschimenti esistenti o nei boschi di neo formazione, di muretti a secco, di piccole opere di regimazione delle acque, brigliette in pietra e legno, fascinate morte, principalmente al fine della creazione di microambienti per la salvaguardia di specie rupestri; interventi di ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, volti all'aumento della stabilità degli argini, all'affermazione e/o diffusione delle specie ripariali autoctone; ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali;
2. Investimenti volti alla realizzazione di infrastrutture verdi, reti ecologiche multifunzionali, con soluzioni efficaci basate su un approccio ecosistemico per migliorare la connettività territoriale e di conseguenza migliorare gli elementi e le funzioni naturali nelle aree boschive;
3. Investimenti volti alla valorizzazione e alla rinaturalizzazione in bosco di specie forestali nobili, rare, sporadiche e di alberi monumentali anche con impianto di specie forestali autoctone arboree ed arbustive, per diversificare la composizione specifica e per incrementare l'offerta alimentare per la fauna selvatica;
4. Investimenti per il miglioramento e/o ripristino (per la tutela di habitat, ecosistemi, biodiversità e paesaggio) di aree ecotonali poste ai margini di ambienti forestali, per la

realizzazione di radure e per la gestione dei soprassuoli forestali di neo-formazione;

5. Investimenti per il miglioramento e recupero degli ecosistemi forestali degradati da diversi punti di vista (diversità biologica, perdita di biomassa, minore capacità di stoccaggio del carbonio, perdita di funzioni produttive e protettive);
6. Investimenti volti alla tutela di habitat e specie forestali minacciate da eccessivo carico di bestiame e prevenzione dei danni causati da animali e grandi mammiferi selvatici e/o domestici o per azione umana, mediante recinzioni o adeguate strutture di protezione individuale;
7. Investimenti una tantum finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale dei soprassuoli forestali esistenti, al potenziamento della stabilità ecologica dei popolamenti forestali con funzioni prevalentemente protettive, cioè che proteggano il suolo dall'erosione, che migliorino la funzione di assorbimento dell'anidride carbonica. E' possibile realizzare investimenti quali: diradamenti in impianti artificiali e giovani fustaie i cui prodotti si collocano nell'area del macchiatico negativo, taglio di avviamento in cedui in evoluzione naturale a fustaia, eliminazione o contenimento di specie alloctone invasive, ripuliture, sfolli e diradamenti al fine di diversificare la struttura forestale e della composizione delle specie;

b) *Investimenti selvicolturali finalizzati alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici*.

1.Investimenti relativi all'impianto di latifoglie autoctone di provenienza locale in aree forestali sensibili, degradate al fine di migliorare la qualità del suolo e delle acque;

2.Investimenti relativi all'introduzione in aree sensibili di specie forestali tolleranti la siccità e/o resistenti al calore, valorizzando strutture diversificate e non monoplane;

3.Investimenti selvicolturali una tantum finalizzati al restauro, al miglioramento dell'efficienza ecologica e della resilienza dei boschi nonché capaci di garantire nel medio-lungo periodo la protezione del suolo e della sua fertilità quali potature, diradamenti, piccoli interventi di sistemazione idraulico – forestale.

c) Investimenti per la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive.

1.Investimenti volti alla valorizzazione, ripristino, miglioramento delle aree di accesso al bosco per il pubblico come: sentieristica, viabilità minore, cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, rifugi e punti ristoro attrezzati non destinati ad attività commerciale, punti informazione, di osservazione; percorsi didattico-educativi, sentieri natura, sentieri attrezzati per esercizi *percorsi vita*, piste ciclabili, ippovie. Realizzazione o ripristino di aree dotate di strutture per l'accoglienza, recupero, miglioramento di rifugi o fabbricati e loro attrezzature non destinati ad attività commerciale; realizzazione di piazzole di sosta, di aree pic- nic, di cartellonistica, di punti panoramici e di osservazione della fauna selvatica.

2.Investimenti una tantum per il mantenimento e miglioramento degli elementi forestali tipici del paesaggio tradizionale.

d) E*aborazione di piani di gestione* (per soggetti pubblici e loro associazioni).

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale sul costo ammissibile

Collegamenti con altre normative

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 *Orientamento e modernizzazione del settore forestale* e ss.mm.ii.
- *Programma quadro per il settore forestale* (PQSF), approvato 18 dicembre 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
- *Quadro nazionale delle Misure forestali nello sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020*, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 novembre 2014.
- Legge n. 353 del 21 novembre 2000 *Legge quadro in materia di incendi boschivi*.
- *Linee guida relative ai piani per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi* approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20.12.2001 (G.U.R.I. 26 febbraio 2002, n. 48).
- Legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo e ss.mm.ii.
- Piano Forestale Generale 2009 – 2013 approvato con DGR n°1764 del 27/11/2009 e prorogato al 2017 con D.G.R. n. 38/2015.
- Piano regionale triennale 2014-2016 per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014 – 2016, approvato con D.G.R. n. n. 330 del 08/08/2014.
- Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386: *Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione*.
- Regime di aiuto SA.44906 (2016/XA)
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma".

Deleted: ~~<#>D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture* e ss.mm.ii.~~¶

Beneficiari

- Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali.
- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali.
- Loro associazioni.

Costi ammissibili

I costi eleggibili, conformemente a quanto previsto dall'art. 45 del regolamento (UE) n.

1305/2013, sono di seguito riportati per ciascuna tipologia di intervento.

Azione a)

Lavori ed acquisti:

- per la realizzazione o il ripristino di muretti a secco, di piccole opere di regimazione delle acque, brigliette in pietra e legno, fascinate morte, la ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali;
- per la realizzazione o il ripristino di reti ecologiche multifunzionali, aree ecotonali, radure;
- per la rinaturalizzazione del bosco, per l' affermazione dei boschi di neo formazione, il ripristino di ecosistemi forestali degradati, la realizzazione di recinzioni o adeguate strutture di protezione individuali e altri interventi selvicolturali una tantum, finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale dei soprassuoli forestali esistenti, al potenziamento della stabilità ecologica dei popolamenti forestali e alla diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie;

Spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Investimenti immateriali (programmi informatici, marchi).

Costi per la stesura/aggiornamento di Piani di gestione e/o strumenti equivalenti.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Azione b)

Lavori ed acquisti relativi alle operazioni di impianto previsti dalla tipologia di intervento incluse le opere accessorie.

Interventi selvicolturali una tantum finalizzati al restauro, al miglioramento dell'efficienza ecologica e della resilienza dei boschi incluse potature, diradamenti piccoli interventi di sistemazione idraulico - forestale.

Spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Investimenti immateriali (programmi informatici, marchi).

Costi per la stesura/aggiornamento di Piani di gestione e/o strumenti equivalenti.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Azione c)

Lavori ed acquisti per:

- costruzione, miglioramento e adeguamento di beni immobili (piccole strutture ricreative, rifugi e punti ristoro, punti informazione, aree dotate di strutture per l'accoglienza) non destinati ad attività commerciale;

- valorizzazione, ripristino, miglioramento delle aree di accesso al bosco e di penetrazione (sentieri, viabilità minore, piste ciclabili, ippovie);
- realizzazione di percorsi didattico-educativi, di sentieri natura, di sentieri attrezzati per esercizi *percorsi vita*, di piazzole di sosta e di aree pic-nic, di punti panoramici e di osservazione;
- cartellonistica e la segnaletica di informazione;
- mantenimento e miglioramento degli elementi forestali tipici del paesaggio tradizionale) inclusi gli interventi selvicolturali connessi (una tantum).

Forniture di macchine ed attrezzature.

Spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Investimenti immateriali (programmi informatici, marchi).

Costi per la stesura/aggiornamento di Piani di gestione e/o strumenti equivalenti.

La costruzione o il rinnovo di immobili, così come l'acquisto di macchine e attrezzature, è consentito solo se funzionali, coerenti e strettamente connessi con l'investimento non produttivo proposto ed utilizzati esclusivamente per le finalità della sottomisura. Tutto ciò dovrà essere chiaramente riportato nella descrizione dell'investimento proposto.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Azione d)

Costi per la stesura/aggiornamento di Piani di gestione e/o strumenti equivalenti.

Investimenti immateriali (programmi informatici, marchi).

Non sono ammessi investimenti superiori alle soglie definite nel Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014(pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014), Art. 4.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Condizioni di ammissibilità

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime SA.44906 (2016/XA) le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di aiuto dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e pubblicati in un sito web.

Il sostegno è concesso:

- agli Enti pubblici e loro consorzi proprietari o detentori in base a legittimo titolo di foreste o boschi;
- ai soggetti privati e loro associazioni, proprietari o detentori in base a legittimo titolo di foreste o boschi;
- se la superficie di intervento risulta non inferiore a 0,5 ha. Soltanto per alcuni investimenti (radure, boschi di neo formazione e boschi degradati) tale limite è ridotto a 0,25 ha.

Gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno di aree forestali. Fanno eccezione gli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzate in terreni non boscati (sentieri, aree di sosta, rifugi, bivacchi, torrette di avvistamento) purché siano al servizio del bosco o attraversino il bosco per almeno il 50% del loro sviluppo lineare.

Per le aziende al di sopra di una dimensione di 50 ettari il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

Deleted: ~~Non sono ammesse ai benefici della misura le imprese:¶ – destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;¶ - le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01)¶ Il beneficiario deve presentare domanda di aiuto contenete: nome e dimensioni dell'impresa; descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; ubicazione del progetto o dell'attività; elenco dei costi ammissibili; importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.~~

Deleted: ~~Gli aiuti recati dalla tipologia di intervento, qualora si procedesse alla notifica ai sensi Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01), saranno concessi successivamente alla decisione della Commissione che dichiara gli aiuti stessi compatibili con il TFUE.~~

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati a privilegiare gli investimenti:

- in base ai benefici ambientali attesi (ubicazione nelle aree ad elevata valenza naturalistica quali Parchi, Riserve, Rete Natura 2000);
- in base alla validità tecnico economica del progetto;
- in base al rapporto costo/beneficio.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 100% della spesa ammessa.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; la misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità.

R3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici.

La sottomisura prevede tra i beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato agli stessi.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - l'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 – La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari approvati da altri Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.

M 3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.

M 4 – Per garantire il la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l'AdG disporrà verifiche in ordine all'assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.

M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento.

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web:

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite checklist, predisposte all'interno del Sistema stesso, che sono messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che esegue i controlli.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non sono previsti premi.

Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 21 del Reg. (UE) n.1305/2013,la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 50 ettari. Per le foreste di proprietà pubblica, tali informazioni saranno rilevabili dal piano di assestamento forestale che, ai sensi della legge regionale 11/96 è obbligatorio per qualsiasi dimensione aziendale.

La dimensione aziendale di 50 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi della normativa regionale sono considerati piani di gestione forestale i seguenti strumenti:

Piano di Assestamento Forestale (PAF) come definito dall'art.10 della L.R.11/1996 per la gestione dei beni silvo-pastorali di proprietà dei Comuni e degli enti pubblici.

Piano di coltura come definito dall' art.20 – allegato c della legge regionale 11/1996 per la gestione dei boschi di proprietà privata. Ai fini del programma di sviluppo rurale, l'adozione del *Piano* è obbligatoria per superfici forestali maggiori di ettari 50.

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tutti gli strumenti di gestione sopra elencati sono coerenti con il Piano Forestale Generale che implementa a livello locale la gestione forestale sostenibile in base ai "Criteri generali di intervento" indicati nel decreto del Ministero dell'Ambiente DM 16-06-2005. Tra i criteri:il mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali.

Riguardo al piano di gestione dei boschi da seme, esso va redatto tenendo in debito conto gli aspetti legati alla biodiversità dei Materiali di base (boschi da seme) individuati sull'intero territorio regionale ai sensi della Direttiva 105/99 UE e del D.Lvo 386/2003.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non attivata.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non attivata.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Come descritto nel testo, le diverse azioni in cui si articola la sottomisura/tipologia di intervento sono indirizzate al raggiungimento di tutti gli obiettivi di tutela ambientale e di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti dal programma, sebbene ogni azione abbia un target ambientale prioritario.

In particolare:

l’azione a) contribuisce alla tutela delle risorse idriche, alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità ed alla conservazione e sequestro del carbonio e, quindi, alla mitigazione dei cambiamenti climatici;

l’azione b) contribuisce alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità ed alla conservazione e sequestro del carbonio e, quindi, alla mitigazione dei cambiamenti climatici nonché alla tutela del suolo e prevenzione dall’erosione;

l’azione c) contribuisce alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità ed alla conservazione e sequestro del carbonio e, quindi, alla mitigazione dei cambiamenti climatici nonché alla tutela del suolo e prevenzione dall’erosione;

l’azione d) contribuisce alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità ed alla conservazione e sequestro del carbonio e, quindi, alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

8.6.1 Sostegno investimenti tecnologie forestali e trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Descrizione del tipo di intervento

Come si evince dall'analisi di contesto effettuata per la Campania, il comparto forestale soffre di una crisi strutturale. Dai punti di debolezza evidenziati dall'analisi SWOT - W11: debolezza organizzativa e strutturale delle imprese; W40:debolezza del comparto produzioni vivaistiche-forestali; W41 - deficit tecnologico delle aziende di utilizzazione boschiva; W 10: ridotta percentuale di produzione certificata e scarsa adesione ai sistemi di certificazione nell'ambito delle filiere forestali; W32 - basso utilizzo di energia da fonti rinnovabili - sono emersi i seguenti fabbisogni: F3, migliorare le performance economiche del comparto agricolo, agroalimentare e forestale, F4, Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali; F6, Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali; F7, Migliorare e valorizzare la qualità delle produzioni agroalimentari e forestali; F20, Migliorare il contributo delle attività agricole, agroalimentari e forestali al bilancio energetico regionale; e F22, Favorire la gestione forestale attiva anche in un' ottica di filiera.

I predetti fabbisogni possono essere soddisfatti mediante la presente tipologia di intervento che prevede azioni volte all'incremento del valore economico delle foreste, mediante investimenti tesi al miglioramento e allo sviluppo della loro stabilità, anche al fine di migliorare la qualità dei prodotti forestali e sempre in un'ottica di gestione forestale sostenibile. Inoltre, è previsto un sostegno allo sviluppo e razionalizzazione di tutti quei processi legati alle utilizzazioni forestali, alla commercializzazione, trasporto e lavorazione del legno volti ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco. Tra gli scopi primari si evidenziano la creazione e l'incremento dei legami tra e all'interno delle filiere produttive per l'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi e non legnosi, la creazione di nuovi sbocchi di mercato mediante la produzione di prodotti legnosi certificati, nonché la promozione e la diversificazione delle produzioni legnose e non legnose per l'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico, finalizzati all'incremento dell'occupazione delle popolazioni locali.

La tipologia d'intervento sostiene la strategia D1- Incentivazione del risparmio energetico nell'industria e nel terziario (SOx, NOx, Co2, PM10) e la strategia MT6 - Interventi di razionalizzazione della consegna merci e incentivo al rinnovo del parco macchine (SOx, Nox, CO, CO2, PM10) del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria.

La tipologia di intervento si articola nelle due seguenti azioni:

- Azione a. *Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali*
- Azione b. *Investimenti tesi al miglioramento del valore economico delle foreste*

Mediante l'Azione a. gli investimenti ammissibili e finanziabili sono i seguenti:

1. Acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti necessari alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco, movimentazione e per interventi di primo trattamento in foresta come la

cippatura e la pellettatura, quest'ultimi effettuati su *piccola scala*.

2. Acquisto di mezzi e macchine, nonché attrezzature per la classificazione, stoccaggio e primo trattamento di prodotti legnosi, anche finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici in bosco.

3. Acquisto di mezzi e macchine, nonché attrezzature e impianti idonei alla raccolta, trattamento e stoccaggio dei prodotti secondari del bosco.

4. Realizzazione o adeguamento di beni immobili e infrastrutture logistiche e di servizio necessarie alla raccolta, deposito, stoccaggio, movimentazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi.

Con l'Azione b. gli investimenti ammissibili e finanziabili sono i seguenti:

1-Interventi selvicolturali che comprendono le conversioni dei boschi da cedui ad alto fusto, la sostituzione di specie alloctone/autoctone con specie autoctone nobili per la produzione di assortimenti legnosi di pregio, sfoltimenti dei rami di piante che invadono le piste di esbosco per migliorare le operazioni di movimentazione, potature, capitozzature, rinfoltimenti, diradamenti per una razionale gestione sostenibile, finalizzati al miglioramento del valore economico dei boschi a finalità produttiva, in relazione all'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi, anche finalizzandoli alla produzione di prodotti secondari del bosco.

2-Interventi selvicolturali -che comprendono potature, capitozzature, rinfoltimenti, diradamenti, pulizia del sottobosco, lo sfoltimento con eliminazione di piante in sovrannumero, le conversioni dei boschi da cedui ad alto fusto, i tagli fitosanitari per la cura di patologie debilitanti delle piante - che consentono il recupero produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, e di popolamenti forestali specifici quali castagneti da legno, pinete, sugherete, macchia mediterranea, in relazione all'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi, anche finalizzandoli alla produzione di prodotti secondari del bosco.

Si sottolinea che gli interventi selvicolturali di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono realizzabili una sola volta sulla stessa superficie, durante l'intero periodo di programmazione.

3-Realizzazione, miglioramento e adeguamento - mediante la ristrutturazione delle strutture esistenti al fine di migliorare le condizioni igieniche e sanitarie degli operatori; l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, all'abbattimento di eventuali barriere architettoniche presenti - dei vivai per la produzione di materiali di propagazione forestali certificati e non, realizzati nella propria area forestale e destinati a soddisfare i fabbisogni aziendali.

4-Acquisto macchinari, attrezzature, tecnologie forestali per la corretta gestione, cura e manutenzione dei vivai forestali di cui al punto 3.

5- Redazione, ex novo o revisione di Piani di gestione forestali prevedendo tra le finalità dei Piani stessi anche la conservazione e miglioramento della biodiversità - sia come attività a sé stante e/o come parte di un investimento. È finanziabile la redazione di un solo piano di gestione forestale per ciascun beneficiario redatto ex-novo o revisionato quando sia terminata la sua validità.

Tali spese possono prevedere anche «studi di fattibilità preliminari» di cui all'articolo 45(2)(c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, per la certificazione della gestione forestale sostenibile e/o della catena di custodia, in quest'ultimo caso solo se fanno parte di un investimento.

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile

Collegamenti con altre normative

- Legge regionale della Campania n. 11/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento (CE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (EUTR).
- D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*.
- D.lgs. 10 novembre 2003, n.386 *Attuazione della direttiva 1999/195/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione*.
- Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
- Directive 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria;
- DGR Campania 167/2006 che approva il il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii.
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- Regime di aiuto SA.44906 (2016/XA)
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma".

Beneficiari

- Proprietari e/o titolari privati della gestione di superfici forestali.
- Comuni proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali.
- Loro Associazioni.
- PMI singole o associate, che operano nelle zone rurali e sono coinvolte nelle filiere forestali per la gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti, incluse le PMI che hanno come attività l'utilizzazione forestale iscritte all'Albo regionale delle ditte boschive della Campania, esclusivamente per l'azione a).
-

Deleted: ~~e/o~~

Deleted: ~~Imprese di utilizzazione forestale iscritte all'Albo regionale delle ditte boschive della Campania, esclusivamente per l'azione a).~~

Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2, dell'art.45, del Reg.(UE) n.1305/13 , sono

ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- Costruzione o miglioramento(ristrutturazione delle strutture esistenti, messa in sicurezza, adeguamento degli impianti tecnologici) di beni immobili.
- Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene.
- Spese per interventi selvicolturali (una tantum).
- Spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.
- Investimenti immateriali quali acquisizione o sviluppo di programmi informatici coerenti con l'investimento.
- Spese necessarie alla redazione ex novo o revisione di Piani di gestione forestali - prevedendo tra le finalità dei Piani stessi anche la conservazione e miglioramento della biodiversità - sia come attività a se stante e/o come parte di un investimento.
- spese comprensive anche di «studi di fattibilità preliminari» di cui all'articolo 45(2) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, per la certificazione della gestione forestale sostenibile e/o della catena di custodia, in quest'ultimo caso solo se fanno parte di un investimento.

I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli di funzionamento non sono ammissibili.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Non sono ammessi investimenti superiori alle soglie definite nel Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014(pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014), Art. 4.

Condizioni di ammissibilità

Ai fini della presente tipologia di intervento sono previste le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. La tipologia di intervento è eseguibile sull'intero territorio regionale;

2. Per i detentori di aree forestali, purché PMI, è consentito l'acquisto di macchinari con i quali possono anche fornire servizi di gestione delle foreste ad altri proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali, oltre alle proprie. In tal caso la giustificazione dell'acquisto delle macchine deve essere definita chiaramente mediante un "piano di miglioramento aziendale", condiviso dagli altri proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali, da allegare alla domanda di sostegno; detto piano di miglioramento deve dimostrare chiaramente in che modo le macchine acquistate contribuiscono al miglioramento di una o più aziende forestali o servano a più aziende (nel bando viene specificata la documentazione da richiedere – dichiarazioni di intenti, contratti etc.). Solo per l'azione a).

3. Al fine di conformarsi al disposto dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale; tali investimenti sono ammissibili solo per macchinari su piccola scala che hanno una capacità lavorativa massima di 5.000 mc di legname all'anno, innalzata a 10.000 mc di legname all'anno per le segherie. Solo per l'azione a);

4. Per interventi *su piccola scala* di cui al precedente punto 3 , si intendono quelli il cui investimento è pari o inferiore ad 1 milione di Euro;

5. La produzione di cippato o pellets, da effettuarsi come primo trattamento in foresta, si considera su *piccola scala* quando eseguita direttamente da proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali, dalle imprese di utilizzazione forestale o da loro associazioni e per investimenti non superiori a 500.000 Euro. Solo per l'azione a);

6. Ai fini dell'accessibilità alle agevolazioni previste dalla presente tipologia di intervento, i proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali o loro associazioni, ad esclusione delle imprese di utilizzazione forestale e delle PMI, devono possedere una superficie forestale o boschiva di dimensione minima non inferiore ad ettari 2,00;

7. Per le aziende al di sopra di una dimensione di 50 ettari, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente (Piano di assestamento forestale, Piano di coltura, Piano di gestione dei boschi da seme)

8. Per tutti gli investimenti che prevedono la piantumazione di specie arboree, rientranti tra quelle previste nell'Allegato I del Decreto Legislativo 386/2003, vi è l'obbligo di quanto previsto nel decreto medesimo, cioè piante provenienti da vivai autorizzati ai sensi della Legge 269/73 o del Decreto Legislativo 386/2003, le quali devono essere in possesso di un certificato di provenienza o di identità clonale;

9. Dopo il taglio di utilizzazione non è ammissibile il reimpianto, ad esclusione delle conversioni di specie;

10. Per gli interventi previsti nell'azione b), i beneficiari devono allegare alla domanda di finanziamento una perizia di stima dalla quale si evinca l'incremento di valore delle superfici forestali oggetto d'intervento come differenza tra il valore ex-ante ed il valore atteso dopo l'investimento finanziato.

11. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime SA.44906 (2016/XA) le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di aiuto dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e pubblicati in un sito web.

Deleted: ~~Non sono ammesse ai benefici della misura le imprese:¶ destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;¶ le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01)¶ Il beneficiario deve presentare domanda di aiuto contenete: nome e dimensioni dell'impresa; descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; ubicazione del progetto o dell'attività; elenco dei costi ammissibili; importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.~~

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei

bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

a) Requisiti soggettivi del richiedente: sarà data priorità ai progetti presentati da associazioni di Comuni o di privati, ciò per tener conto della grande frammentazione fondiaria e della difficoltà di aggregazione dei titolari pubblici e privati di superfici forestali.

b) Progetti che prevedono anche il finanziamento delle spese ammissibili per la certificazione forestale.

c) Investimenti in foreste già dotate di certificazioni oltre l'obbligo, ovvero con processo di certificazione in corso.

d) Finalità dell'intervento in termini di benefici ambientali attesi (interventi finalizzati a favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile).

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di aiuto prevista è pari al 50% dell'importo degli investimenti ammissibili.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; la misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio correlato alla valutazione di congruità.

R3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici.

La sottomisura prevede tra beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato agli stessi.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - l'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 – La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari approvati da altri Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.

M 3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.

M 4 – Per garantire il la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l'AdG disporrà verifiche in ordine all'assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.

M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web:

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite checklist, predisposte all'interno del Sistema stesso, che sono messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che esegue i controlli.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La tipologia di intervento non prevede premi.

Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 21 del Reg. (UE) n.1305/2013,la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 50 ettari. Per le foreste di proprietà pubblica, tali informazioni saranno rilevabili dal piano di assestamento forestale che, ai sensi della legge regionale 11/96 è obbligatorio per qualsiasi dimensione aziendale.

La dimensione aziendale di 50 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi della normativa regionale sono considerati piani di gestione forestale i seguenti strumenti:

Piano di Assestamento Forestale (PAF) come definito dall'art.10 della L.R.11/1996 per la gestione dei beni silvo-pastorali di proprietà dei Comuni e degli enti pubblici.

Piano di coltura come definito dall' art.20 – allegato c della legge regionale 11/1996 per la gestione dei boschi di proprietà privata. Ai fini del programma di sviluppo rurale, l'adozione del *Piano* è obbligatoria per superfici forestali maggiori di ettari 50.

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tutti gli strumenti di gestione sopra elencati sono coerenti con il Piano Forestale Generale che implementa a livello locale la gestione forestale sostenibile in base ai "Criteri generali di intervento" indicati nel decreto del Ministero dell'Ambiente DM 16-06-2005. Tra i criteri:il mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali.

Riguardo al piano di gestione dei boschi da seme, esso va redatto tenendo in debito conto gli aspetti legati alla biodiversità dei Materiali di base (boschi da seme) individuati sull'intero territorio regionale ai sensi della Direttiva 105/99 UE e del D.Lvo 386/2003.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non attivata

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non attivata

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole operazioni.

Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole operazioni.

Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole operazioni.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si rimanda all'analogo box della tipologia di intervento 8.1.1

Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Si rimanda alle informazioni specifiche in calce alle tipologie di intervento.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Si rimanda alle informazioni specifiche in calce alle tipologie di intervento.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Si rimanda alle informazioni specifiche in calce alla tipologia di intervento 8.1 .

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si rimanda alle informazioni specifiche in calce alla tipologia di intervento 8.1 .

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non attivata.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non attivata

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Si rimanda alle informazioni specifiche in calce alla tipologia di intervento 8.3 e 8.4.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Si rimanda alle informazioni specifiche in calce alla tipologia di intervento 8.3

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso,

raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Si rimanda alle informazioni specifiche in calce alla tipologia di intervento 8.3

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Si rimanda alle informazioni specifiche in calce alla tipologia di intervento 8.5

Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Deleted: ~~Qualora si procedesse alla notifica ai sensi Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 (2014/C 204/01), gli aiuti saranno concessi successivamente alla decisione della Commissione che dichiara gli aiuti stessi compatibili con il TFUE.~~

8.2.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

8.2.9.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale* - Capo I *Misure* Art. 27 *Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori*
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

8.2.9.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura si pone l'obiettivo di promuovere la competitività e rafforzare il ruolo dell'associazionismo e dell'interprofessione in agricoltura al fine di migliorare il coordinamento tra gli attori delle filiere e di incentivare la contrattazione collettiva perseguendo condizioni di equilibrio e di stabilità dei mercati.

L'analisi SWOT ha evidenziato una debolezza organizzativa e strutturale delle imprese.(W11) Le ridotte dimensioni, la struttura produttiva frammentata e la sottocapitalizzazione si traducono in condizioni oggettive di debolezza nei confronti di sistemi locali meglio organizzati con conseguenti limiti sulla propensione all'innovazione, sul livello di competitività e sul raggio d'azione aziendale. Ha evidenziato anche una catena del valore spostata a valle(W15). La limitata dimensione aziendale e l'incapacità di sviluppare forme stabili di offerta collettiva rendono vulnerabili le singole aziende agricole nei confronti degli operatori terminali della filiera e le quote di valore aggiunto realizzate dal settore primario risultano marginali. Con l'eccezione di alcune filiere ben sviluppate (S4), bufalina, ortofrutticola, (24% della produzione è aggregata) florovivaistiche nonché dei prodotti ad elevato contenuto di servizio come ad esempio la IV Gamma, altri settori presentano una scarsissima percentuale di aggregazione (pataticolo, tabacchicolo ed olivicolo), i rimanenti nessuna forma di aggregazione e/o associazionismo. Non risultano, in particolare, forme di aggregazione e/o associazionismo nel campo zootecnico sul territorio regionale.

Da queste motivazioni emerge la necessità di promuovere, con tutte le forme possibili, la nascita di AOP e Op per dare un rinnovato impulso all'aggregazione dei produttori e all'organizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli. Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) e di Organizzazioni di Produttori (OP) nei settori agricolo e forestale aventi come finalità:

a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali organizzazioni alle esigenze del mercato;

b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;

c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti, nonché

d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

Il sostegno è concesso alle AOP e OP di nuova costituzione ufficialmente riconosciute dalla Regione Campania sulla base di un piano aziendale; tale sostegno è limitato alle sole AOP e OP che possiedono caratteristiche di Piccole Medie Imprese (PMI) così definite ai sensi dell'art. 2 dell'allegato I al Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione.

La Misura è collegata al fabbisogno n. 5 Favorire l'integrazione dei produttori primari.

L' associazionismo ortofrutticolo riveste un ruolo fondamentale in termini di sviluppo del settore e di fatturato prodotto. Pur tuttavia essendo l'agricoltura regionale a forte specializzazione ortofrutticola occorre consolidare ed ampliare la quota di produzione commercializzata in forma aggregata. La necessità di aumentare l'aggregazione dell'offerta è ancora più sentita negli altri comparti produttivi regionali soprattutto laddove le dimensioni aziendali risultano inferiori alla media regionale Esse rappresentano un vincolo oggettivo allo sviluppo del settore che può essere in qualche modo superato favorendo forme aggregate di offerta. Tale esigenza è particolarmente sentita nelle zone di montagna e svantaggiate, nelle quali le filiere appaiono strutturalmente più frammentate e meno organizzate.

La Misura persegue prevalentemente la Priorità 3 focus area a) e, in particolare, privilegia interventi finalizzati a promuovere e rafforzare l'associazionismo in agricoltura, a costruire reti relazionali tra operatori economici, con lo scopo di organizzare, soprattutto su scala locale, le filiere agricolo/forestali comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo e contribuisce indirettamente alla FA 2a) "migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentarne la quota di mercato e l'orientamento allo stesso, nonché la diversificazione delle attività";.

La Misura contribuisce agli obiettivi trasversali Innovazione e Ambiente dello Sviluppo rurale incidendo sul trasferimento di conoscenze e innovazione nei settori agricolo e forestale e incoraggiando la ricerca di soluzioni produttive più efficaci ed efficienti anche in termini ambientali connesse alla riduzione degli input produttivi. Nelle zone rurali inoltre la misura accresce la redditività e la competitività delle aziende agricole

Per questa sottomisura è prevista un'unica tipologia di intervento:

Operazione 9.1.1 *Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale*

8.2.9.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le

condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.9.3.1. 9.1.1 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricoli e forestale

Sottomisura:

- 9.1.1 - costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale

8.2.9.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento è direttamente collegabile alla Focus area 3a e intende favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo. L'identificazione dei fabbisogni (F05) e la correlata analisi SWOT, infatti, fanno emergere la necessità per alcuni comparti/settori come il lattiero caseario (a parte il bufalino), le carni bovine, il cerealicolo, l'agro-energetico, il biologico e altri di favorire lo sviluppo di forme "aggregate" di offerta attraverso l'aiuto alla costituzione di AOP e/o di OP quale strumento strategico per superare sia le limitate dimensioni economiche e strutturali delle aziende agricole e forestali che consentire l'aumento del valore delle produzioni commercializzate in forma aggregata.

Il sostegno è concesso alle AOP e OP ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle AOP e OP che rientrano nella definizione di PMI.

8.2.9.3.1.2. Tipo di sostegno

Il sostegno alla costituzione di AOP e OP è concesso sulla base di un piano aziendale e sotto forma di aiuto forfettario degressivo e erogato in rate annuali per un periodo che non supera i 5 anni successivi alla data del riconoscimento della AOP o OP. Esso è decrescente nel quinquennio.

8.2.9.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;*
- Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 *recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;*
- Informazioni provenienti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione europea - Commissione europea - Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2014/C del 1° luglio 2014

8.2.9.3.1.4. Beneficiari

Associazioni e Organizzazioni di produttori agricoli che rientrano nella definizione di PMI.

8.2.9.3.1.5. Costi ammissibili

Trattandosi di aiuto forfettario all'avviamento delle attività delle AOP e OP, non si prevede la rendicontazione del premio ma solo la verifica del rispetto del Piano aziendale.

8.2.9.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento si applica su tutto il territorio regionale.

Possono partecipare alla misura le AOP e le OP agricole operanti nell'ambito dei prodotti inseriti nell'Allegato 1 del Trattato (TFUE) ufficialmente riconosciute ai sensi degli art. 154 e 156 del Reg. (UE) n. 1308/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore del predetto regolamento e comunque da non più di cinque anni, dalla data del riconoscimento , sulla base di un piano aziendale (business plan) e limitato alle AOP e OP che rientrano nella definizione di PMI.

Deleted: di emanazione del predetto regolamento il 17 dicembre 2013

Per le AOP e OP forestali al momento la Misura 9 non risulta attivata in quanto mancano gli strumenti normativi e le modalità previste ai fini del riconoscimento.

Sono escluse dagli aiuti oggetto della Misura, le associazioni e organizzazioni di produttori indicate al comma 5 dell'art. 19 del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione.

Sono escluse, inoltre, dalla partecipazione alla misura le AOP e le OP derivanti dalla fusione di preesistenti organizzazioni.

Il piano aziendale quinquennale di base per la concessione del sostegno deve perseguire una o più delle seguenti finalità previste al paragrafo 1 dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- adeguare la produzione e i prodotti dei soci alle esigenze del mercato;
- commercializzare in comune i prodotti compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- definire norme comuni in materia di informazione sulla produzione con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
- Altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

Le richiamate finalità devono essere previste negli statuti che regolano l'attività di tali organismi, e adottati con regolamenti interni.

Il piano aziendale deve essere articolato in capitoli riferiti almeno ai seguenti aspetti: strutturali, economici e conoscitivi:

- descrizione delle caratteristiche del soggetto richiedente;
- finalità di cui al paragrafo 1, articolo 27, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- descrizione delle tappe intermedie e degli indicatori appropriati;
- descrizione dei risultati attesi

8.2.9.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

1. caratteristiche del richiedente (dimensione economica e strutturale dell'aggregazione, adesione dell'organizzazione di produttori a regimi di qualità riconosciuti, collegamento al sostegno previsto dagli artt. 16 *(Regimi di qualità dei prodotti agricoli e forestali*) e 29 *(Agricoltura Biologica)* del Reg. (UE) n. 1305/2013) –la dimensione privilegiata è precisata nel bando/criteri di selezione con una griglia di valutazione

2. caratteristiche aziendali/territoriali, OP e AOP situate in zone montane e svantaggiate della Regione, in aree parco regionali o nazionali,

3. caratteristiche tecnico-economiche del progetto. AOP/OP che promuovono pratiche rispettose del clima e dell'ambiente come, ad esempio l'utilizzo di macchinari ed attrezzature a basso impatto ambientale e/o a ridotto consumo energetico produzioni con marchi di qualità ecologica (Reg. (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009).

8.2.9.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno alla costituzione di AOP e OP è concesso sulla base di un piano aziendale e sotto forma di aiuto forfettario degressivo ed erogato in rate annuali. Esso è calcolato sulla base della produzione commercializzata annuale del richiedente nei primi 5 anni successivi al riconoscimento. Nel primo anno di riferimento, il sostegno concesso nella misura massima del 10% del valore di produzione commercializzata, ove rilevabile dai dati contabili e di bilancio di esercizio, oppure dalla media dei valori annui delle produzioni commercializzate dei membri appartenenti alla organizzazione nei tre anni precedenti il riconoscimento per le organizzazioni di produttori agricoli.

In ogni caso l'aiuto non può superare l'importo di € 100.000,00 annui.

Negli anni successivi al primo il sostegno è decrescente secondo le seguenti percentuali (figura):

Deleted: è decrescente nel quinquennio ed

ANNO	***Percentuale applicata al valore della produzione commercializzata (VPC) annuale del beneficiario***
1°	10%
2°	8%
3°	6%
4°	4%
5°	2%

Figura: degressività del premio

Deleted: *Percentuale della produzione commercializzata (VPC) nel primo anno*

L'ultima rata annuale è subordinata alla verifica da parte dell'amministrazione regionale della corretta attuazione del piano aziendale presentato al momento della domanda di aiuto.

Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori, l'autorità competente verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati.

8.2.9.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

I rischi nell'implementazione della misura sono riferibili soprattutto a:

- R7 - selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

  · Selezione dei beneficiari così come indicati al paragrafo 8.2.9.3.1.4 ;

· Beneficiari appartenenti alla categoria di PMI (Piccole Medie Imprese);

· Presenza di un Piano aziendale (Business Plain) – Finalità del piano indicate al paragrafo 1 dell'art. 27 del Reg. UE n. 1305/2013;

· Le AOP e OP richiedenti siano quelle non indicate al comma 5 dell'art. 19 del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione;

· Le AOP e le OP richiedenti siano non derivanti dalla fusione di preesistenti organizzazioni;

· Evitare il rischio che i soci/membri delle associazioni e organizzazioni di produttori si spostino da un gruppo all'altro per beneficiare due volte della stessa forma di sostegno;

- R8 - assenza di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento.

8.2.9.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione dei rischi possono essere:

M7 - I beneficiari saranno scelti in base a criteri di ammissibilità e di selezione oggettivi e trasparenti definiti in una tabella ICO (Impegni, Criteri e Obblighi) inserita nel Sistema Informativo di VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale.

M 8 – L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.9.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura, saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema

stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.9.3.1.10 Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno è forfettario e negli anni successivi al primo è decrescente rispetto a quello determinato nel primo anno così come determinato nel paragrafo 8.2.9.3.1.8. (Importi e aliquote di sostegno)

8.2.9.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

Il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio, con gli art. 154 e 156 rimanda il riconoscimento ufficiale rispettivamente delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni agli Stati membri. Ad oggi in Italia, la procedura per il riconoscimento ufficiale delle organizzazioni di produttori del settore elencato alla lettera (i) dell'art. 1 paragrafo 2 del suddetto regolamento (prodotti ortofrutticoli, parte IX) è riportata ai paragrafi n. 1 e 2 della parte A dell'Allegato al Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 9084 del 28/08/214.

Per gli altri settori di prodotti elencati all'art. 1 paragrafo, 2 del suddetto regolamento, la procedura per il riconoscimento ufficiale delle organizzazioni di produttori, è riportata dal Decreto Ministeriale MIPAF n. 387 del 03/febbraio/2016 per il riconoscimento delle OP Generali ; e dal Decreto Ministeriale n. 86483 del 24/11/2014 per il riconoscimento delle AOP e OP nel settore "olio".

Deleted: dal Decreto Regionale Dirigenziale (DRD – Regione Campania) n. 75 del 17.06.2015 ad oggetto "Riconoscimento di organizzazioni di produttori non ortofrutticole ai sensi dell'art. 152 e seguenti del Reg. (UE) n. 1308/2013"

8.2.9.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.4.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione Verificabilità e controllabilità della tipologia di intervento

8.2.9.4.2. *Misure di attenuazione*

I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione Verificabilità e controllabilità della tipologia di intervento

8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione Verificabilità e controllabilità della tipologia di intervento

8.2.9.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le informazioni sono state redatte nella analoga sezione della tipologia di intervento

8.2.9.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

Le informazioni sono state redatte nella analoga sezione della tipologia di intervento

8.2.9.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.10.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.10.3.1. 10.1.1 Produzione integrata

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Con questa tipologia di intervento si contribuisce principalmente, tra le altre, alla F.A. 4b: migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Si intende incentivare gli agricoltori all'applicazione dei metodi di produzione integrata volontaria, attraverso l'adozione dei "Disciplinari di produzione integrata" approvati dalla Regione Campania e conformi alle "Linee guida nazionali di produzione integrata", ai sensi della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011, che favoriscono in particolare un uso razionale dei fertilizzanti e dei fitofarmaci in agricoltura.

I disciplinari di produzione integrata sono norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie vincolanti comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nelle scelte dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti (punto A.7.3 del PAN) che vanno oltre quanto richiesto dalle attività minime di cui al Reg.UE 1307/2013 e dai requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari.

E' prevista la possibilità di adesione all'impegno anche con solo una parte della superficie aziendale nel caso di aziende agricole costituite da corpi separati. Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo quali strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali. Le superfici a pagamento per gli impegni agroambientali possono variare di anno in anno del 20% al massimo fermo restando la superficie complessiva del corpo sotto impegno, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013 .

Sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (UE) 1306/2013.

Impegni previsti dalla tipologia d'intervento:

1.Fertilizzazione (Impegno remunerato): obbligo di effettuare l'analisi del terreno e di adottare un piano di concimazione aziendale per ciascuna zona omogenea individuata nel quale sono stabiliti i quantitativi dei macroelementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale. I quantitativi di macroelementi da apportare devono essere calcolati adottando il metodo del bilancio basato sulle analisi chimico – fisiche del terreno, secondo quanto prescritto nella guida alla concimazione della regione Campania vigente, e gli eventuali frazionamenti nella distribuzione delle dosi di azoto secondo quanto

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11,5 pt, Italian (Italy)

Formatted: Italian (Italy)

previsto nei disciplinari specifici di coltura.

2. Difesa e diserbo (Impegno remunerato)

Rispetto delle “Norme tecniche per la difesa e il diserbo integrato delle colture" vigenti di cui ai disciplinari di produzione integrata con:

2.1 obbligo di giustificare i trattamenti sulla base di monitoraggi aziendali o delle soglie d’intervento riportate nei disciplinari della produzione integrata della regione Campania;

2.2 obbligo di utilizzare solo i principi attivi riportati dai disciplinari per ciascuna coltura. Sono esclusi, o fortemente limitati, i prodotti contenenti principi attivi classificati come pericolosi e/o contenenti determinate frasi di rischio per l’ambiente e per gli effetti cronici sulla salute umana.

3. Irrigazione (Impegno remunerato): determinazione di epoche e volumi irrigui basandosi su dati pluviometrici o preferibilmente attraverso la redazione di bilanci irrigui.

4. Gestione suolo (Impegno remunerato)

registrazione puntuale delle attività aziendali (lavorazioni, semina ed altre operazioni di gestione del suolo, raccolta) per tutte le superfici sotto impegno:

4.1 negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite: - per le colture erbacee esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificatura; - per le colture arboree all’impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell’impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l’inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci;

4.2 negli appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%, oltre alle tecniche sopra descritte sono consentite lavorazioni ad una profondità massima di 30 cm, ad eccezione delle rippature per le quali non si applica questa limitazione;

4.3 nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree l’inerbimento dell’interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni.

5. Avvicendamento colturale (Impegno remunerato): predisposizione del piano colturale presente nel registro delle operazioni colturali e di magazzino che dimostra il rispetto dei vincoli dell’avvicendamento colturale di cui ai “disciplinari di produzione integrata”.

6. Tenuta del registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino (Impegno remunerato): obbligo della tenuta di un registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino dove vengono registrate le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura ammessa per tutte le superfici sotto impegno. Le registrazioni riguardano: pratiche agronomiche, fertilizzazione, irrigazione, descrizione dei rilievi nei monitoraggi aziendali, trattamenti fitosanitari,scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

7 .Taratura strumentale delle macchine irroratrici (Impegno remunerato): acquisizione di una certificazione volontaria di regolazione o taratura strumentale effettuata presso centri prova autorizzati dalla regione Campania per le macchine irroratrici a completamento delle operazioni di controllo

funzionale obbligatorie (punto A.3.7 del PAN)entro il secondo anno di adesione alla tipologia d'intervento.

Ai sensi dell'art. 28 comma 5 del Reg. (UE) 1305/2013, l'impegno è di 5 anni, fermo restando che impegni successivi a quelli realizzati nel primo periodo possono avere una durata non inferiore ai 2 anni.

Formatted: Italian (Italy)

8.2.10.3.1.2. Tipo di sostegno

Pagamento compensativo a superficie (€/ha/anno).

8.2.10.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Dlgs n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".
- DM del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante: "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".
- Legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010 "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola".
- DGR 169 del 3 giugno 2014 che approva l'elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Reg. CE n. 73 del 2009 così come modificato dal regolamento UE n. 1310/2013. Recepimento del D.M. n. 15414 del 10.12.2013
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.
- Legge n.4 del 3 febbraio 2011: istituzione del sistema nazionale di qualità produzione integrata

Formatted: Italian (Italy)

Formatted: Font: 11 pt, Font color: Red

8.2.10.3.1.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013;

- Associazioni di agricoltori;

- Enti pubblici che conducono aziende agricole, considerato che esse, ampiamente diffuse sul territorio regionale, possono esercitare un'importante azione dimostrativa e divulgativa per una più ampia affermazione delle tecniche agronomiche compatibili con la tutela dell'ambiente.

8.2.10.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 3 e 6 dell'art. 28 del reg. 1305/2013. Esse sono state calcolate rispetto ai costi ordinari dell'azienda e gli impegni previsti vanno oltre la condizionalità

8.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale ai beneficiari che:

- coltivano una superficie minima, almeno per un gruppo di colture, pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone. Tali superfici rappresentano quelle minime affinché risulti percepibile l'obiettivo di ridurre la pressione negativa sulla risorsa acqua, attribuibile ai residui di prodotti fitosanitari ed ai fertilizzanti, insieme alla minore dispersione nell'aria di questi ultimi, conseguente al miglioramento delle modalità di distribuzione del fertilizzante stesso, come previsto nei disciplinari.

- dimostrino il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

Formatted: Font color: Red

Deleted: Non è ammissibile il comodato.-

8.2.10.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Se del caso saranno applicati criteri di selezione che attribuiscano priorità di finanziamento:

- alle aziende agricole le cui superfici ricadono in aree pertinenti a corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel relativo piano di gestione di bacino idrografico;
- alle aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013

8.2.10.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli

impegni previsti.

Il calcolo del pagamento compensativo tiene conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'articolo 43 del Regolamento Ue 1307/2013.

Pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno a compensazione dei mancati ricavi e maggiori costi derivanti dagli impegni assunti e valutati rispetto alle condizioni di ordinarietà rilevabili per l'indirizzo produttivo dell'azienda nell'ambito territoriale di appartenenza, come indicato in tabella a margine della presente sezione. Vengono valutati anche i costi di transazione di cui all'art. 28 comma 6 del reg. (UE) n. 1305/2013. (tab 6)

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.1 sono cumulabili con le indennità di cui all'articolo 31 del reg. UE 1305/2013, e con gli altri pagamenti compensativi della misura 10. I pagamenti di cui alla presente tipologia di intervento non sono cumulabili con i pagamenti compensativi per la SAU sottoposta ad impegno per la misura 11. La presente tipologia di intervento è compatibile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020 e, tra le altre, con le misure di cui all'articolo 16 e 17 del Reg. UE 1305/13.In caso di cumulabilità con le altre tipologie d'intervento della misura 10 è stato effettuato il calcolo in maniera combinata al fine di escludere eventuali sovrapposizioni nella remunerazione degli impegni (tab 7).

La quantificazione economica emergente dalla cumulabilità della tipologia d'intervento 10.1.1 con le altre tipologie d'intervento è inserita nel paragrafo corrispondente delle altre tipologie

Tabella n. 6 - tabella del pagamento compensativo per la tipologia 10.1.1 (con la specifica dell'applicazione di riduzioni, nel limite dei massimali previsti dalla normativa comunitaria all'Allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Gruppo di colture	Tutte le macroaree €/ha	macroaree A e B €/ha	macroaree C e D €/ha
olivo	394		
vite	727		
fruttiferi maggiori		777	730
fruttiferi minori		900*	632
ortive		461	228
officinali	286		
cerealicole	128		
industriali	600*		
foraggere	186		
floricole	600*		
IV gamma	334		

*Importo compensativo ridotto al massimale previsto dall'Allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013

tab 6

Tabella 7– schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento

	tipologia 10.1.2.1a	tipologia 10.1.2.1b	tipologia 10.1.2.2	tipologia 10.1.3.1	tipologia 10.1.3.2	tipologia 10.1.4
tipologia 10.1.1	X	X	X	X	X	X

tab 7

8.2.10.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- difformità di superficie, tipo di coltura (R6);
- mancato rispetto degli impegni (R5);
- mancata tracciabilità dei dati contenuti nella domanda di pagamento (R9);
- rischio del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e di pratiche equivalenti (R8).

8.2.10.3.1.9.2. Misure di attenuazione

- Registrazione delle particelle oggetto di impegno nel SIGC (M6);

- Registrazione di tutte le operazioni contenute nei DPI (M9);
- Presenza della documentazione probante di spesa relativa agli acquisti dei mezzi tecnici relativi all'annualità del pagamento compensativo (M9);
- Presenza delle analisi del terreno (M9);
- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I controlli in loco, a carico dell'Organismo Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive dell'azienda (M5);
- Il calcolo dei pagamenti compensativi di cui alla presente tipologia di operazione è stato effettuato escludendo i costi connessi al rispetto degli obblighi di cui all'art. 43 e dell'Allegato 9 del Reg. UE 1307/2013, nel senso che la superficie sulla quale il beneficiario ha costituito un'area di interesse ecologico ai sensi dell'art. 46 del Reg. UE 1307/2013 non può ricevere il pagamento per la presente tipologia di intervento (M8).

Formatted: Italian (Italy)

8.2.10.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

Field Code Changed

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.1.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

2.10.3.1.9.4.1. Avvicendamento colturale

2.10.3.1.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo del piano colturale contenuto nel Registro delle operazioni colturali

- confronto tra i piani colturali dei diversi anni

2.10.3.1.9.4.2. Difesa e diserbo:

2.10.3.1.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo delle registrazioni inerenti i trattamenti fitosanitari nel Registro delle operazioni colturali

- verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei prodotti utilizzati per la difesa e il diserbo di cui al Registro delle operazioni colturali.

- verifica delle fatture di acquisto .

- ispezione del magazzino per le scorte rimanenti.

- qualora nel Registro delle operazioni colturali siano indicati trattamenti per i quali è prevista una giustificazione, questa deve essere annotata con la registrazione dei parametri relativi (campionamenti, catture, condizioni climatiche). Quando per il rilievo di tali parametri sono necessari specifici strumenti (ad es. trappole), sarà verificata la presenza di tali dispositivi.

- verifica nel Registro delle operazioni colturali, oltre all'ammissibilità all'impiego dei singoli principi attivi sulla coltura/avversità, anche il rispetto degli ulteriori vincoli di numero massimo di interventi e dosi.

2.10.3.1.9.4.3. Fertilizzazione

2.10.3.1.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo delle registrazioni inerenti la fertilizzazione nel Registro delle operazioni colturali;

- verifica della presenza delle analisi del suolo;

- verifica della rispondenza del piano di concimazione ai criteri riportati neI disciplinari;

- verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei fertilizzanti di cui al Registro delle operazioni colturali;

- verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti.

2.10.3.1.9.4.4. Gestione suolo

2.10.3.1.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo delle registrazioni, per la parte inerente la gestione del suolo, nel Registro delle operazioni colturali

- controllo in loco con sopralluoghi anche speditivi nei periodi in cui vengono ordinariamente effettuate

le lavorazioni

- l’esistenza dell’inerbimento permanente può essere controllato in situ

2.10.3.1.9.4.5. Irrigazione

2.10.3.1.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

controllo delle registrazioni inerenti gli interventi irrigui nel Registro delle operazioni colturali oppure, nel caso di adesione a servizi telematici di consulenza all’irrigazione, presenza delle stampe della pagina di risposta del servizio

- il controllo in campo consente la verifica del metodo irriguo adottato.

2.10.3.1.9.4.6. Taratura strumentale delle macchine irroratrici

2.10.3.1.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

- verifica della presenza della certificazione volontaria attestante la taratura strumentale effettuata presso il centro prova autorizzato.

2.10.3.1.9.4.7. Tenuta del registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

2.10.3.1.9.4.7.1. Metodi di verifica degli impegni

verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati riportati nel Registro delle operazioni colturali e delle schede di magazzino
- Confronto con le giacenze di magazzino e registrazione acquisti e fatture.

8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La tabella “M10 Tipologia 10.1.1” allegata al presente programma (sezione *Misura 10-ulteriori informazioni sugli impegni agro-climatico ambientali*) integra le informazioni di cui ai box 8.2.10.3.10.1. (impegni agro-climatico ambientali) e successivi.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rinvia al paragrafo 8.2.10.5

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Fertilizzazione: i parametri per la valutazione della compensazione per questo impegno sono riferiti ai minori costi derivanti dal ridotto uso di fertilizzanti e dai maggiori oneri connessi al rispetto degli obblighi di frazionamento delle concimazioni di cui ai disciplinari per la produzione integrata. In relazione al rischio di doppio finanziamento esso non sussiste in quanto il rispetto della pertinente pratica greening, di cui all’articolo 43 del REG UE 1307/2013, non determina nessun aumento dei costi aggiuntivi tra gli elementi di calcolo riferito all’impegno di cui si tratta.

Difesa e diserbo: i parametri per la valutazione della compensazione per questo impegno, sono riferiti ai maggiori costi derivanti per l’uso di prodotti fitosanitari classificati per minore tossicità . Rispetto alle norme di condizionalità, CGO10 e CGO4, l’impegno va oltre la norma perché è l’adesione volontaria ai disciplinari di produzione integrata volontaria , come previsto dal Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosaniari (PAN), e i maggiori costi sono valutati rispetto alla difesa integrata obbligatoria come definita nel PAN. Non sussiste il rischio di DF in quanto le pratiche greening non

determinano aumenti dei costi aggiuntivi per operazioni di difesa delle colture.

Irrigazione: i parametri per la valutazione della compensazione per questo impegno, sono riferiti ai minori costi derivanti dal minor uso di acqua e dai maggiori oneri connessi alla tenuta delle registrazioni aggiuntive. Rispetto alle norme di condizionalità, BCAA 2, l'impegno va oltre la norma perché è l'adesione volontaria ai disciplinari di produzione integrata, come previsto dal PAN, e i maggiori costi sono stati computati rispetto alla difesa integrata obbligatoria come definita nel PAN. Non sussiste il rischio di DF in quanto le pratiche greening non determinano aumenti dei costi aggiuntivi per la tenuta delle registrazioni e non afferiscono a questo impegno.

Gestione suolo: rispetto alle norme di condizionalità, BCAA 2, l'impegno previsto va oltre tale norma. I costi riconosciuti sono afferenti ai maggiori oneri connessi per le registrazioni aggiuntive ed inseriti nei costi di transazione. Non sussiste il rischio di DF in quanto le pratiche greening non determinano aumenti dei costi aggiuntivi per la tenuta delle registrazioni e non afferiscono a questo impegno.

Avvicendamento colturale: per la compensazione di questo impegno, sono previsti solo i costi di redazione del piano colturale. Non sussistono norme di condizionalità relative all'impegno. Non sussiste il rischio di DF in quanto le pratiche greening non determinano aumenti dei costi aggiuntivi per la tenuta delle registrazioni.

Tenuta del registro aziendale: Le norme di condizionalità relative all'impegno fanno riferimento alle registrazioni obbligatorie previste dal CGO 4. I costi riconosciuti sono afferenti ai maggiori oneri connessi alle registrazioni aggiuntive ed inseriti nei costi di transazione. Non sussiste il rischio di DF in quanto le pratiche greening non determinano aumenti dei costi aggiuntivi per la tenuta delle registrazioni e non afferiscono a questo impegno.

Taratura strumentale delle macchine irroratrici: non sussistono norme di condizionalità relative all'impegno. I costi riconosciuti sono afferenti ai maggiori oneri connessi all'effettuazione delle operazioni di taratura presso i centri autorizzati. Tale costo è stato ripartito sui 5 anni d'impegno quale quota annuale di compensazione e inserita nei costi di transazione. Non sussiste il rischio di DF in quanto le pratiche greening non riguardano le operazioni di taratura delle macchine irroratrici e pertanto non afferiscono a questo impegno.

La relazione giustificativa dei pagamenti compensativi e la relativa certificazione sono riportati nel documento "*Misura 10 Relazione calcolo premi e certificazione*" allegato al presente programma.

8.2.10.3.1.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

2.10.3.1.10.1.1. Avvicendamento colturale

2.10.3.1.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Nella Condizionalità non vi sono obblighi pertinenti a tale impegno

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nell’allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 non si individuano requisiti minimi pertinenti relativi all’impegno di registrare le successioni

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non ci sono altri obblighi normativi specifici pertinenti all’impegno di registrazione delle successioni

Attività minime

Non si individuano attività agricole minime e/o mantenimenti di superficie agricole relative alla predisposizione della documentazione specifica per questo impegno

2.10.3.1.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori sono tenuti all’obbligo di diversificazione delle colture previsto dal greening. L’impegno proposto non si sovrappone alla baseline

2.10.3.1.10.1.2. Difesa e diserbo:

2.10.3.1.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO10-Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Impegni vigenti:

A. Registrazione degli interventi fitosanitari (registro dei trattamenti)

B. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato;

C. presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell’ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d’Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

Inoltre, per le aziende che utilizzano prodotti fitosanitari per uso professionale c’è l’obbligo di disponibilità e validità del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari.

CGO4 -Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Obblighi vigenti:

-Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari;

-Corretto uso dei prodotti fitosanitari;

-Registrazione degli usi e di ogni analisi rilevante per la salute umana effettuata sulle piante e sui prodotti vegetali;

-Manipolazione corretta.

Formatted: Italian (Italy)

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Rispetto del requisito minimo fitofarmaci - Impegno b) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del D.lgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario ufficiale, provinciale o zonale, su supporto cartaceo, informatico, telematico ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale;

Impegno c) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto dal CGO10;

Impegno d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MIPAAF del 22.01.2014;

Impegno e) disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Difesa integrata obbligatoria (Allegato III del D.Lgs n.150/2012 e punto A.7.2.3 del PAN);

Conoscere i dati meteorologici del territorio d'interesse i dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete

di monitoraggio;

Disporre di bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture;

Materiale informativo e/o materiali per l'applicazione di difesa integrata.

Attività minime

Mantenimento di una superficie agricola (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto ii):

art. 2 paragrafo 2 lettera b del DM 1420 del 26.02.2015: limitare la diffusione delle infestanti.

Attività minima (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto iii)

Non è pertinente per tale impegno

Formatted: Italian (Italy)

2.10.3.1.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Difesa integrata obbligatoria (Allegato III del D.Lgs n.150/2012 e punto A.7.2.3 del PAN)

Conoscere i dati meteorologici del territorio d'interesse i dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio

Disporre di bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture

Materiale informativo e/o materiali per l'applicazione di difesa integrata.

Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

2.10.3.1.10.1.3. Fertilizzazione

2.10.3.1.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO1- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dal Programma d'Azione regionale, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

A. obblighi amministrativi;

B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;

C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;

D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

In particolare:

Per le zone ordinarie

- obblighi relativi esclusivamente all'utilizzazione agronomica degli effluenti (amministrativi, di stoccaggio e rispetto del massimale di azoto al campo da effluenti zootecnici pari a 340 kg/ettaro/anno)

Per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola:

- obblighi relativi all'utilizzazione agronomica degli effluenti e dei concimi (amministrativi; di stoccaggio; piano di concimazione; rispetto del massimale di azoto al campo da effluenti pari a 170 kg/ettaro/anno;rispetto dei massimali di azoto per coltura).

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Sussiste, inoltre, il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA1.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Difesa integrata obbligatoria (Allegato III del D.Lgs n.150/2012 e punto A.7.2 del PAN) - utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione

Attività minime

Mantenimento di una superficie agricola (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto ii):

art. 2 paragrafo 2 lettera c del DM 1420 del 26.02.2015: mantenere nel caso di colture permanenti in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali.

Attività minima (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto iii).

Non è pertinente per tale impegno

2.10.3.1.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinarietà gli agricoltori ricorrono all'utilizzo di fertilizzante senza il ricorso alle analisi del terreno, sulla base delle asportazioni e delle rese massime attese per ogni specifica coltura. Ai fini della determinazione dell'impegno sono stati considerati ordinari gli obblighi relativi alla preedisposizione del piano di concimazione previsti per le zvn

Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

Formatted: Italian (Italy)

2.10.3.1.10.1.4. Gestione suolo

2.10.3.1.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA4 – Copertura minima del suolo. Impegno b) si deve assicurare una copertura vegetale o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo nell'intervallo di tempo tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso

Formatted: Italian (Italy)

BCAA5 -Gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione: Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati: a) la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. La distanza massima tra i solchi acquai è fissata in 80 m. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni; b) il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati; c) la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali

collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nell'allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 non si individuano requisiti minimi pertinenti relativi all'impegno di registrare le lavorazioni

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non ci sono altri obblighi normativi specifici pertinenti all'impegno di registrazione delle lavorazioni

Attività minime

Non si individuano attività agricole minime e/o mantenimenti di superficie agricole relative a questo impegno

2.10.3.1.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori effettuano solo le registrazioni dei trattamenti.

Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

2.10.3.1.10.1.5. Irrigazione

2.10.3.1.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è

Formatted: Italian (Italy)

soggetto ad autorizzazione. Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Formatted: Italian (Italy)

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nell'allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 non n si individuano requisiti minimi pertinenti relativi all'irrigazione

Formatted: Italian (Italy)

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non ci sono altri obblighi normativi specifici pertinenti all'impegno di irrigazione

Formatted: Italian (Italy)

Attività minime

Mantenimento di una superficie agricola (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto ii):

art. 2 paragrafo 2 lettera c del DM 1420 del 26.02.2015: mantenere nel caso di colture permanenti in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali.

Attività minima (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto iii).

Non è pertinente per tale impegno

Formatted: Italian (Italy)

2.10.3.1.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori effettuano l'irrigazione sulla base di valutazioni empiriche sullo stato della coltura e con volumi di adacquamento utilizzati di consuetudine

Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

Formatted: Italian (Italy)

2.10.3.1.10.1.6. Taratura strumentale delle macchine irroratrici

2.10.3.1.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non sussistono obblighi specifici di condizionalità rispetto a questo impegno

Formatted: Italian (Italy)

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nell'allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015. Lettera a). ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" prevede che tutte le attrezzature impiegate per uso professionale devono essere sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016.

Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale (cioè il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico autorizzato o da una struttura certificata)

Formatted: Italian (Italy)

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

È eseguito il controllo dell'efficienza delle macchine in conformità a quanto previsto al punto A.3.6 del DM del 22 gennaio 2014

Formatted: Italian (Italy)

Attività minime

Non sussistono obblighi specifici rispetto a questo impegno

Formatted: Italian (Italy)

2.10.3.1.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori eseguono la regolazione e manutenzione periodica delle attrezzature, per mantenerle in efficienza (controllo funzionale obbligatorio), diverso dalla taratura volontaria effettuata presso centri autorizzati.

Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

Formatted: Italian (Italy)

2.10.3.1.10.1.7. Tenuta del registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

2.10.3.1.10.1.7.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Nella Condizionalità non vi sono obblighi pertinenti a tale impegno

Formatted: Italian (Italy)

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nell'allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 non si individuano requisiti minimi pertinenti relativi all'impegno di registrare le operazioni colturali

Formatted: Italian (Italy)

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Il registro dei trattamenti tenuto dagli agricoltori ai sensi del DPR 55/2012 prevede esclusivamente la registrazione cronologica dei trattamenti fitosanitari eseguiti fino alla raccolta

Formatted: Italian (Italy)

Attività minime

Non si individuano attività agricole minime e/o mantenimenti di superficie agricole relative alla predisposizione della documentazione specifica per questo impegno

Formatted: Italian (Italy)

2.10.3.1.10.1.7.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori effettuano solo le registrazioni dei trattamenti

Formatted: Italian (Italy)

Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.2. 10.1.2 Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Con questa tipologia di intervento si contribuisce principalmente, tra le altre, alla F.A

4c - prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

La riduzione della sostanza organica dei suoli costituisce una minaccia per la fertilità e la produttività degli stessi.

La presente tipologia di intervento è articolata in due azioni:

azione 10.1.2.1 Apporti di matrici organiche al terreno

azione 10.1.2.2 Tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli;

Entrambe le azioni intendono incentivare pratiche agronomiche volte alla conservazione e all'incremento della sostanza organica dei terreni agricoli attraverso l'apporto di matrici organiche e di tecniche agronomiche conservative.

Ai fini del presente tipologia d'intervento si intendono per matrici organiche ammendanti e letami, mentre per quanto attiene le tecniche agronomiche conservative dei suoli si fa riferimento alla semina su sodo,alla non lavorazione e alla lavorazione minima.

E' prevista la possibilità di adesione all'impegno con solo una parte della superficie aziendale nel caso di aziende agricole costituite da corpi separati. Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo quali strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

Le superfici a pagamento per l'azione 10.1.2.2 possono variare di anno in anno del 20% al massimo nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013.

Sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 1306/2013.

Azione 10.1.2.1 Apporti di matrici organiche al terreno

Impegni previsti dell'azione 10.1.2.1

1) apporto di ammendanti commerciali (ammendante compostato verde/ammendante compostato misto) individuati tra quelli elencati nell'Allegato 2 del D.Lgvo 75/2010 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n.

88" (impegno remunerato):

1a) distribuire nell'arco di 5 anni una quantità di ammendante uguale o superiore a 12,5 t di sostanza secca/ettaro che corrisponde a un minimo 2,5 t s.s/ha/anno

1b) frazionare l'apporto di ammendante negli anni, secondo il piano di spandimento allegato alla domanda di aiuto, e aggiornato nelle conferme annuali, per almeno n. 3 apporti in 5 anni, di cui il primo entro il primo anno dell'impegno, il secondo entro il terzo anno ed il terzo entro il quinto anno;

1c) rispettare, nelle distribuzioni annuali, i limiti previsti nei disciplinari di produzione integrata in rapporto al tenore di sostanza organica del suolo;

1d) conservare per il periodo di impegno le fatture comprovanti l'acquisto di ammendanti;

1e) eseguire le analisi del terreno relative alla tessitura e al carbonio organico, all'inizio dell'impegno, di supporto al piano di spandimento, metterne a disposizioni i dati e conservare i certificati per tutto il periodo dell'impegno;

1f) compilare il registro delle operazioni colturali.

2) Apporto di letame: impegno volontario aggiuntivo, con l'esclusione delle aziende zootecniche ,per l'utilizzo nelle pratiche di fertilizzazione del letame come definito all'art. 2, comma 1, lettera e) della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 771/2012 in attuazione del d.lgs 152/2006 e del DM del 7 aprile 2006 (impegno remunerato)

2a) soddisfare il fabbisogno di azoto delle colture, calcolato sulla base delle asportazioni, con almeno il 50% di azoto proveniente da letami (di provenienza biologica nelle aziende che aderiscono ai sistemi di controllo per l'agricoltura biologica)

2b) conservare per il periodo di impegno il Documento di trasporto (DDT) attestante la movimentazione del letame;

2c) eseguire l'analisi del terreno relativa all'azoto totale, all'inizio dell'impegno, di supporto al piano di spandimento metterne a disposizioni i dati e conservare i certificati per almeno 5 anni;

Si specifica che trattasi di letame maturo proveniente esclusivamente da allevamenti che impiegano la lettiera, fatta esclusione dei seguenti materiali assimilati ai letami: lettiere esauste degli allevamenti avicunicoli; deiezioni di avicunicoli, rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali; le frazioni palabili risultanti dai trattamenti di effluenti zootecnici; i letami, i liquami e/o i materiali ad esso assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio.

Ai sensi dell'art. 28 comma 5 del Reg. (UE) 1305/2013, l'impegno è di 5 anni e riguarda la SAU aziendale oggetto dei pagamenti compensativi previsti dalla tipologia di intervento, fermo restando che impegni successivi a quelli realizzati nel primo periodo possono avere una durata non inferiore ai 2 anni.

Azione 10.1.2.2 Tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli

Impegni previsti dell'azione 10.1.2.2

1. **Adottare tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli (impegno remunerato)**

   1a) effettuare la semina su sodo, mediante utilizzo esclusivo di "non lavorazione" (no till) ovvero effettuare la "lavorazione a bande (strip till);

   1b) mantenimento in campo dei residui colturali senza interramento e asportazione; è consentito il pascolo;

   1c) allegare alla domanda di aiuto il piano colturale annuale dal quale si evince che sulle superfici oggetto di impegno non si pratica il ristoppio: non si effettua cioè la successione della stessa coltura praticata nell'anno precedente;

   1d)aggiornamento annuale del piano colturale;

   1e) Registrazione della pratiche colturali.

Ai sensi dell'art. 28 comma 5 del Reg. (UE) 1305/2013, l'impegno è di 5 anni e riguarda la SAU aziendale oggetto dei pagamenti compensativi previsti dalla tipologia di intervento, fermo restando che impegni successivi a quelli realizzati nel primo periodo possono avere una durata non inferiore ai 2 anni.

8.2.10.3.2.2. Tipo di sostegno

Pagamento compensativo a superficie (€/ettaro/anno).

8.2.10.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
- Directive 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria;
- DGR Campania 167/2006 che approva il il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii
- DGR n. 771/2012 "Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del Dlgvo 152/2006 delle acque reflue derivanti da aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del Dlgvo 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari, in attuazione dell'art. 3 della L.R del 22 novembre 2010, n. 14 "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola.
- DGR 169 del 3 giugno 2014 che approva l'elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Reg. CE n. 73 del 2009 così come modificato dal regolamento UE n. 1310/2013. Recepimento del D.M. n. 15414 del 10.12.2013.
- D.Lgs 75/2010 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

Formatted: Font color: Red

8.2.10.3.2.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013

- Associazioni di agricoltori;

- Enti pubblici che conducono aziende agricole, considerato che esse, ampiamente diffuse nel territorio regionale, possono esercitare un'importante azione dimostrativa e divulgativa per una più ampia affermazione delle tecniche agronomiche compatibili con la tutela dell'ambiente.

Per l'azione 10.1.2.1 sono escluse le aziende zootecniche.

8.2.10.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 3 e 6 dell'art. 28 del reg. 1305/2013. Esse sono state calcolate rispetto ai costi ordinari dell'azienda e gli impegni previsti vanno oltre la condizionalità

8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale ai beneficiari che:

- coltivano una superficie minima, almeno per un gruppo di colture, pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone per assicurare una maggiore efficacia ambientale;

- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1.

- Per l'azione 10.1.2.1 non sono ammissibili gli allevamenti.

Formatted: Font color: Red

Deleted: Non è ammissibile il comodato.-

Formatted: Font: Not Expanded by / Condensed by

Deleted: p

8.2.10.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Se del caso saranno applicati criteri di selezione che attribuiscano priorità di finanziamento al perseguimento di obiettivi di tutela ambientale in aree ad agricoltura intensiva e semi intensiva:

- aziende ricadenti nelle Macroaree B e C;
- alle aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013.

8.2.10.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti.

Il calcolo del pagamento compensativo tiene conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'articolo 43 del Regolamento Ue 1307/2013

Pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno a compensazione dei mancati ricavi e maggiori costi derivanti dagli impegni assunti e valutati rispetto alle condizioni di ordinarietà (tab. 8 - tab. 9)

L'Azione 10.1.2.1 è cumulabile con la tipologia 10.1.1 e con la misura 11 ed il calcolo è stato effettuato in maniera combinata.

l'Azione 10.1.2.2 è cumulabile con la tipologia 10.1.1 e con la misura 11 ed il calcolo è stato effettuato in maniera combinata.

Per la valutazione dei pagamenti compensativi della tipologia 10.1.2 con le misure cumulabili, tutti i calcoli sono stati effettuati in maniera combinata (tab. 10 che riporta schema di cumulabilità e relativi importi all'interno della misura 10)

Anche in presenza di cumulabilità con le tipologie di intervento e azioni della misura 10 il sostegno è limitato dai massimali di cui all'articolo 28 paragrafo 8 del Reg. UE 1305/2013.

La presente tipologia di intervento è cumulabile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020 e, tra le altre, con le misure di cui all'articolo 16 e 17 del Reg. Ue 1305/13.

Tabella 8 – importi dei pagamenti compensativi per l'azione 10.1.2.1

Azione 10.1.2.1 a (Spandimento ammendante compostato commerciale) €/ha	Azione 10.1.2.1 b – Supplemento impegno volontario aggiuntivo (Spandimento letame) €/ha
78	**65**

Tab 8

Tabella 9 – importi dei pagamenti compensativi per l'azione 10.1.2.2

Gruppo di colture	Impegno "Semina su sodo" €/ha	Impegno "lavorazione a bande" €/ha
cerealicole	162	101
foraggere	468	370

Tab 9

Tabella 10 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione dei pagamenti

10 a)

	tipologia 10.1.1	tipologia 11.1.1	tipologia 11.2.1
tipologia 10.1.2.1	X	X	X
tipologia 10.1.2.2	X	X	X

Tab 10 a)

Tabella 10 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione dei pagamenti

10 b)

	Pagamento compensativo tipologia 10.1.1 combinato con la tipologia 10.1.2.1			Pagamento compensativo tipologia 10.1.1 combinato con la tipologia 10.1.2.2
Gruppo di colture	Tutte le macroaree	Macroarea A/B	Macroarea C/D	Tutte le macroaree
olivo	459			
vite	792			
fruttiferi maggiori		842	795	
fruttiferi minori		900*	697	
ortive		526	293	
officinali	351			
cerealicole	193			229
industriali	600*			
foraggere	251			556
floricole	600*			
IV gamma	399			

*I pagamenti sono adeguati ai massimali previsti all'allegato II del Reg. UE 1305/2013

Tab 10 b)

Tabella 10 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione dei pagamenti 10 c)

	Importo di cui alla tipologia 10.1.2.1 nella combinazione con la tipologia 11.1.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.1.1 combinato con la tipologia 10.1.2.1			Importo di cui alla tipologia 10.1.2.2 nella combinazione con la tipologia 11.1.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.1.1 combinato con la tipologia 10.1.2.2
	Tutte le macroaree	Tutte le macroaree	Tutte le macroaree	Macroaree C e D	Tutte le macroaree	Tutte le macroaree
olivo	65	887				
vite	65	965				
fruttiferi maggiori	65		965	965		
fruttiferi minori	65		965	965		
ortive	65		665	665		
officinali	65	665				
cerealicole	65	465			101	501
industriali	65	665				
Foraggere escluso pascolo	65	519			370	824

Tab10 c)

Tabella 10 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione dei pagamenti 10 d)

	Importo di cui alla tipologia 10.1.2.1 nella combinazione con la tipologia 11.2.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.2.1 combinato con la tipologia 10.1.2.1			Importo di cui alla tipologia 10.1.2.2 nella combinazione con la tipologia 11.2.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.2.1 combinato con la tipologia 10.1.2.2
	Tutte le macroaree	Tutte le macroaree	Tutte le macroaree	Macroaree C e D		Tutte le macroaree
Olivo	65	664				
vite	65	965				
fruttiferi maggiori	65		965	965		
fruttiferi minori	65		965	965		
ortive	65		665	665		
officinali	65	665				
cerealicole	65	394			101	430
industriali	65	665				
Foraggere escluso pascolo	65	424			370	729

Tab 10 d)

8.2.10.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- difformità di superficie, tipo di coltura (R6);
- mancato rispetto degli impegni (R5);
- mancata tracciabilità dei dati contenuti nella domanda (R9);
- rischio del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e di pratiche equivalenti (R8)

8.2.10.3.2.9.2. Misure di attenuazione

- Registrazione delle particelle oggetto di impegno nel SIGC (M6);
- Registrazione delle operazioni (M9);
- Presenza della documentazione probante di spesa relativa agli acquisti dei mezzi tecnici relativi all'annualità del pagamento compensativo (M9);
- Presenza delle analisi del terreno (per l'azione 10.1.2.1) (M9);
- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I controlli in loco, a carico dell'Organismo Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive dell'azienda (M5);
- Il calcolo dei pagamenti compensativi di cui alla presente tipologia di operazione è stato effettuato escludendo i costi connessi al rispetto degli obblighi di cui all'art. 43 e dell'Allegato 9 del Reg. UE 1307/2013, nel senso che la superficie sulla quale il beneficiario ha costituito un'area di interesse ecologico ai sensi dell'art. 46 del Reg. UE 1307/2013 non può ricevere il pagamento per la presente tipologia di intervento (M8).

8.2.10.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.2.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

2.10.3.2.9.4.1. Adottare tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli

2.10.3.2.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo delle registrazioni delle operazioni colturali e delle semine in un apposito registro;

- verifica della presenza in azienda di macchine adeguate al rispetto dell'impegno o in alternativa adeguata documentazione rilasciata dal prestatore di servizi che dimostri l'utilizzo di macchine idonee

(contoterzista);

- verifica in campo della presenza dei residui delle colture precedenti e delle condizioni superficiali del suolo non lavorato;

- verifica della presenza del piano colturale attestante il rispetto del vincolo del divieto di ristoppio.

2.10.3.2.9.4.2. Apporto di ammendanti

2.10.3.2.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo delle registrazioni inerenti l'apporto di ammendanti al terreno in un apposito Registro

- presenza del piano di spandimento degli ammendanti commerciali e della sua conformità a quanto previsto dall'azione in relazione alle dosi e alle epoche di spandimento.

- verifica del rispetto dei limiti massimi di ammendanti previsti nei disciplinari di produzione

- verifica della presenza delle fatture di acquisto degli ammendanti

- verifica della presenza delle analisi del terreno

2.10.3.2.9.4.3. Apporto di letame

2.10.3.2.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo delle registrazioni degli apporti di letame nel registro delle utilizzazioni degli effluenti di allevamento DGR 771/2012

- verifica degli apporti di azoto da letame, riportati nel registro delle utilizzazioni degli effluenti di allevamento, rispetto al fabbisogno di azoto delle colture calcolato sulla base di un piano di concimazione semplificato

- presenza del piano di concimazione semplificato

- verifica della presenza dei documenti di trasporto attestanti la movimentazione dei letami

8.2.10.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La tabella "M10 Tipologia 10.1.2" allegata al presente programma (sezione *Misura 10-ulteriori informazioni sugli impegni agro-climatico ambientali*) integra le informazioni di cui ai box 8.2.10.3.2.10.1 e successivi

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rinvia al paragrafo 8.2.10.5

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Azione 10.1.2.1

1) Apporto di ammendanti commerciali. L'impegno è superiore alla BCAA6, che prevede pratiche per il non deterioramento della sostanza organica del suolo. I costi aggiuntivi presi in considerazione nel calcolo compensativo riguardano esclusivamente le spese per l'integrazione nel terreno degli ammendanti commerciali. Nel calcolo combinato con la tipologia 10.1.1 e con la misura 11 si è tenuto conto, dei maggiori oneri connessi all'obbligatorietà dell'analisi del terreno, di supporto al piano di spandimento, e della riduzione dei costi per il minore utilizzo di fertilizzanti. I maggiori oneri per le registrazioni aggiuntive nel registro delle operazioni colturali e piano di spandimento non sono stati considerati nel calcolo del pagamento compensativo. Rispetto al rischio di doppio finanziamento esso non sussiste in quanto le pratiche greening, di cui all'articolo 43 del REG UE 1307/2013, non determinano aumenti dei costi aggiuntivi per l'integrazione di ammendanti al terreno e non afferiscono a questo impegno.

2) Apporto di letame. L'impegno volontario aggiuntivo è attuabile solo da aziende non zootecniche, che rispettano il CGO1, in particolare i vincoli per l'utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamenti e i requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti (obblighi amministrativi, di stoccaggio, piano di concimazione, rispetto dei massimali di azoto per coltura) e registrano gli apporti del letame nel registro delle utilizzazioni previsto dalla normativa regionale (DGR 771/2012). L'impegno è superiore all'ordinarietà in quanto prevede una quantità minima di letame (metà del fabbisogno azotato delle colture) e il calcolo del pagamento compensativo riguarda le spese per lo spandimento. Nel calcolo combinato con la tipologia 10.1.1 e con la misura 11 si è tenuto conto, dei maggiori oneri connessi all'obbligatorietà dell'analisi del terreno, di supporto al piano di spandimento, e della riduzione dei costi per il minore utilizzo di fertilizzanti.Rispetto al rischio di doppio finanziamento esso non sussiste in quanto le pratiche greening, di cui all'articolo 43 del REG UE 1307/2013, non determinano aumenti dei costi aggiuntivi per lo spandimento del letame e non afferiscono a questo impegno.

Azione 10.1.2.2

Adottare tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli. L'impegno prevede limitazioni alle operazioni al terreno, nel rispetto della BCAA4 e della BCAA6, che devono essere effettuate solo con operatrici specifiche (semina per la tecnica sod seeding) o con tecniche particolari (lavorazioni a bande). Nel calcolo compensativo è stato considerato il minor guadagno che si ottiene con le tecniche previste dall'impegno, al netto dei minori costi per operazioni colturali. Per l'impegno di non praticare il ristoppio, non è stata calcolata nessuna compensazione. Rispetto al rischio di doppio finanziamento esso non sussiste in quanto le pratiche greening, di cui all'articolo 43 del REG UE 1307/2013, non afferiscono all'impegno del "sod seeding" e del "minimum tillage", che riguardano ai limiti delle lavorazioni consentite e nessuna compensazione è stata calcolata per il divieto di ristoppio, né per il mantenimento in campo dei residui colturali, anche disponibili al pascolo.

La relazione giustificativa dei pagamenti compensativi e la relativa certificazione sono riportati nel documento "*Misura 10 Relazione calcolo premi e certificazione*" allegato al presente programma.

8.2.10.3.2.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

2.10.3.2.10.1.1. Adottare tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli

2.10.3.2.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA4: copertura minima del suolo impegno b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse, in assenza di sistemazioni ovvero fenomeni di soliflusso si deve assicurare una copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio.

BCAA 6: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante. Impegno per questa BCAA è la corretta gestione dei residui colturali: per le superfici a seminativi, è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Tale impegno non è presente nell'allegato 7 al DM 180/2015 (decreto condizionalità).

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non sono presenti ulteriori requisiti regionali o nazionali.

Attività minime

Mantenimento

Articolo 2 comma 1 lettera a) del DM prot. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ssmmii

Articolo 2 comma 2 lettera a) del DM 1420 del 26 febbraio 2015

Attività minima

Articolo 2 comma 1 lettera b del DM prot. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ssmmi

2.10.3.2.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinarietà si effettuano tutte le lavorazioni finalizzate alle maggiori rese della coltura. L'impegno

proposto non si sovrappone alla baseline

2.10.3.2.10.1.2. Apporto di ammendanti

2.10.3.2.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 6: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante. Impegno per questa BCAA è la corretta gestione dei residui colturali: per le superfici a seminativi, è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Sussiste, inoltre, il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA1

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

D.Lgs 75/2010, ai sensi del Reg Cee 2003/2003 relativo ai concimi

Attività minime

Mantenimento di una superficie agricola (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto ii):

art. 2 paragrafo 2 lettera c del DM 1420 del 26.02.2015: mantenere nel caso di colture permanenti in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali.

Attività minima (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto iii)

2.10.3.2.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinarietà l'uso degli ammendati è saltuario e non tiene conto di giusti intervalli di distribuzione per garantire l'obiettivo del mantenimento di una buona strutturazione del suolo per il contributo dato dalla presenza di sostanza organica. L'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

2.10.3.2.10.1.3. Apporto di letame

2.10.3.2.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO1- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Per le zone ordinarie obblighi relativi esclusivamente all'utilizzazione agronomica degli effluenti (amministrativi, di stoccaggio; rispetto del massimale di azoto al campo pari a 340 kg/ettaro/anno).

Per le ZVN obblighi relativi all'utilizzazione agronomica degli effluenti e dei concimi (amministrativi; di stoccaggio; piano di concimazione; rispetto del massimale di azoto al campo da effluenti pari a 170 kg/ettaro/anno; rispetto dei massimali di azoto per coltura).

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice

di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Sussiste, inoltre, il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA1

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

L'uso dei fanghi di depurazione e dei reflui oleari è vietato sulle superfici ove si effettua lo spandimento degli effluenti di allevamento, ai sensi della DGR 771/2012

Attività minime

Mantenimento di una superficie agricola (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto ii):

art. 2 paragrafo 2 lettera c del DM 1420 del 26.02.2015: mantenere nel caso di colture permanenti in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali.

Attività minima (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto iii)

2.10.3.2.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinarietà l'uso del letame è limitato alle aziende zootecniche. L'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.3. 10.1.3 Tecniche agro-ambientali anche connesse ad investimenti non produttivi

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia d'intervento prevede tre azioni specifiche e separate:

azione 10.1.3.1: Gestione attiva di "infrastrutture verdi" realizzate con la tipologia di intervento 4.4.2;

azione 10.1.3.2: Mantenimento di colture a perdere a beneficio della fauna selvatica.

azione 10.1.3.3: Azioni di tutela dell'habitat 6210

Essa concorre in maniera significativa al rispetto delle priorità trasversali del programma ambiente e cambiamento climatico per le motivazioni che verranno dettagliate di seguito, azione per azione; analoghe misure sono promosse e suggerite anche nelle misure di accompagnamento (azione A.6.1 del Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Con questa tipologia di intervento si contribuisce principalmente, tra le altre, alla F.A. 4b: migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Le superfici a pagamento per gli impegni agroambientali possono variare di anno in anno del 20 % al massimo, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013.

Gli impegni proposti con questa operazione sono volontari e non si sovrappongono con gli obblighi previsti all'articolo 30 del Regolamento UE 1305/2013.

Impegni previsti dell'azione 10.1.3.1

1. Mantenimento delle strutture non produttive realizzate nell'ambito della tipologia di intervento 4.4.2 (impegno remunerato)

1a) gestione senza input chimici di sintesi delle strutture verdi realizzate sulla SAU aziendale con la tipologia di intervento 4.4.2 (nel limite massimo del 10% e del 20% della SAU connessa all'impegno, rispettivamente per le colture arboree e per le colture annuali);

1b) L'agricoltore deve mantenere in buone condizioni strutturali, con almeno due operazioni annuali di manutenzione, i ciglionamenti e terrazzamenti;

1c) Per le fasce tampone: tagliare la fascia erbacea almeno due volte l'anno;

1d) Controllo della densita delle siepi ,dei filari e dei boschetti. Regolamentare le potature in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni lineari arboree e arbustive, nel rispetto del principio di "densità colma"; nel caso di necessario infoltimento, rispettare la distanza massima tra le piante ad alto fusto che non dovrà risultare superiore ad 8 m, la distanza massima fra le ceppaie non dovrà risultare superiore a 4 m e la distanza massima sulla fila tra gli arbusti non

dovrà risultare superiore a 2 m.

2. Compilazione e aggiornamento di un registro delle operazioni di mantenimento delle strutture verdi aziendali(impegno non remunerato)

2a) Registrazione di tutte le operazioni (manutenzione, potatura, sfalcio, scerbatura malerbe, ecc.) sul registro aziendale.

Impegni previsti dell'azione 10.1.3.2

1 Mantenimento di colture a perdere nella SAU aziendale (impegno remunerato)

1a) Seminare in primavera colture a perdere su superficie a seminativo senza uso di fitofarmaci e di fertilizzanti, e possono riguardare l'intero appezzamento o fasce marginali agli appezzamenti della larghezza minima di 10 metri, nel limite del 20% della SAU aziendale a seminativi sotto impegno il che equivale a ridurre il fabbisogno di erbicidi, fitofarmaci e fertilizzanti di sintesi chimica e organici per le colture presenti sulle superfici connesse alle colture a perdere, pari al 20%. Inoltre, comunicare con un preavviso di almeno 10 giorni, la data dello sfalcio della coltura a perdere, che deve essere effettuato non prima del 15 marzo dell'anno successivo a quello della semina.

1b) Registrazione delle operazioni colturali.(impegno non remunerato)

Ai sensi dell'art. 28 comma 5 del Reg. (UE) 1305/2013, l'impegno è di 5 anni e riguarda la SAU aziendale oggetto dei pagamenti compensativi previsti dalla tipologia di intervento, fermo restando che impegni successivi a quelli realizzati nel primo periodo possono avere una durata non inferiore ai 2 anni.

Impegni previsti dell'azione 10.1.3.3

1.Azioni di tutela nella aree ricadenti nella rete natura 2000 caratterizzate dalla presenza dell'habitat 6210 (impegno remunerato)

1a) conversione dei seminativi a pascolo, prato pascolo, prato

1b) la superficie convertita non va inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda

1c) effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio al fine di effettuarne la vendita

1d) mantenere in caso di pascolamento un carico di bestiame non superiore a 1,5 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati e di 1 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,1 UBA a ettaro.

8.2.10.3.3.2. Tipo di sostegno

Pagamento compensativo a superficie (euro/ettaro/anno).

8.2.10.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I (condizionalità);
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e doppio finanziamento).
- DM del 10 marzo 2015 "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti di Natura 2000 e nelle aree naturali protette
- DM del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante: "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

Formatted: Font color: Red

8.2.10.3.3.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013

- Associazioni di agricoltori;

- Enti pubblici che conducono aziende agricole, considerato che esse, ampiamente diffuse nel territorio regionale, possono esercitare un'importante azione dimostrativa e divulgativa per una più ampia affermazione delle tecniche agronomiche compatibili con la tutela dell'ambiente.

8.2.10.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 3 e 6 dell'art. 28 del reg. 1305/2013. . Esse sono state calcolate rispetto ai costi ordinari dell'azienda e gli impegni previsti vanno oltre la condizionalità

8.2.10.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale ai beneficiari che:

- solo per l'azione 3.1, hanno realizzato uno o più investimenti previsti nell'ambito della tipologia di operazione 4.4.2 della Sottomisura 4.4 "Creazione e/o ripristino di infrastrutture verdi e di

elementi del paesaggio agrario";

- solo per l'azione 3.2 e 3.3 hanno superfici ricadenti nella rete Natura 2000;

- coltivano superficie minima, almeno per un gruppo di colture, pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 ha per le floricole, vite e limone per assicurare una maggiore efficacia ambientale;

- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

Per l'azione 3.3 l'ammissibilità al pagamento compensativo deve riguardare la superficie di un'intera particella catastale investita a colture cerealicole/foraggere

Deleted: Non è ammissibile il comodato.

8.2.10.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Se del caso saranno applicati criteri di selezione che attribuiscano priorità di finanziamento:

- alle aziende ubicate in aree ricadenti in aree svantaggiate;
- alle aziende agricole le cui superfici ricadono in aree pertinenti a corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel relativo piano di gestione di bacino idrografico.

8.2.10.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti.

Pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno a compensazione dei mancati ricavi e maggiori costi derivanti dagli impegni assunti e valutati rispetto alle condizioni di ordinarietà.

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità (Titolo VI, Capo I del Reg. 1306/2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività minime (art.4, par.1, lett.c, punti ii) e iii) del Reg. 1307/2013), dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

Non vengono utilizzate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Reg. n.1307/2013.

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.3.1 sono cumulabili con la tipologia di intervento 10.1.1 e con la misura 11 ed il calcolo è stato effettuato in maniera combinata.

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.3.2 sono cumulabili con la tipologia di intervento 10.1.1 e con la

misura 11 ed il calcolo è stato effettuato in maniera combinata.

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.3.3 sono cumulabili con la misura 11 ed il calcolo è stato effettuato in maniera combinata.

Anche in presenza di cumulabilità con le tipologie di intervento e azioni della misura 10 il sostegno è limitato dai massimali di cui all'articolo 28 paragrafo 8 del Reg. UE 1305/2013.

Tabella 11 importi dei pagamenti compensativi per l'azione 10.1.3.1

Azione 10.1.3.1	Pagamento compensativo Tipologia 10.1.3.1 €/ha
Colture perenni (olivo, vite, fruttiferi maggiori, fruttiferi minori) (investimento non produttivi sul 10% della SAU)	77
Colture annuali (ortive, cerealicole, industriali, foraggere) (investimento non produttivi sul 20% della SAU)	211

Tab 11

Tabella 12 importi dei pagamenti compensativi per l'azione 10.1.3.2

Azione 10.1.3.2	**Pagamento compensativo Tipologia 10.1.3.2 €/ha**
COLTURE CERALICOLE	127
FORAGGERE	250

Tab 12

Tabella 13 importi dei pagamenti compensativi per l'azione 10.1.3.3

Tipologia di intervento 10.1.3.3
€/ha
447

Tab 13

Tabella 14 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione del pagamento

Tab 14 a)

	tipologia 10.1.1	tipologia 11.1.1	tipologia 11.2.1
tipologia 10.1.3.1	X	X	X
tipologia 10.1.3.2	X	X	X
tipologia 10.1.3.3		X	

Tab 14 a)

Tabella 14 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione del pagamento

Tab 14 b)

	Pagamento compensativo tipologia 10.1.1 combinato con la tipologia 10.1.3.1			Pagamento compensativo tipologia 10.1.1 combinato con la tipologia 10.1.3.2
Gruppo di colture	Tutte le macroaree	Macroarea A/B	Macroarea C/D	Tutte le macroaree
olivo	471			
vite	804			
fruttiferi maggiori		854	807	
fruttiferi minori		900*	709	
ortive		600*	439	
cerealicole	339			255
industriali	600*			
foraggere	397			436

*I pagamenti sono adeguati ai massimali previsti all'allegato II del Reg. UE 1305/2013

Tab 14 b)

Tabella 14 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione del pagamento 14c)

	Importo di cui alla tipologia 10.1.3.1 nella combinazione con la tipologia 11.1.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.1.1 combinato con la tipologia 10.1.3.1			Importo di cui alla tipologia 10.1.3.2 nella combinazione con la tipologia 11.1.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.1.1 combinato con la tipologia 10.1.3.2	Importo di cui alla tipologia 10.1.3.3 nella combinazione con la tipologia 11.1.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.1.1 combinato con la tipologia 10.1.3.3
		Tutte le macroaree	Macroaree A e B	Macroaree C e D		Tutte le macroaree		Tutte le macroaree
olivo	50	872						
vite	50	950						
fruttiferi maggiori	50		950	950				
fruttiferi minori	50		950	950				
ortive	70		670	670				
cerealicole	70	470			53	453		
industriali	70	670						
Foraggere escluso pascolo	70	524			179	633		
Zootecnia biologica bovini (supplemento max conseguibile con max 2 UBA/ha)							447	650
Zootecnia biologica bufalini (supplemento max conseguibile con max 2 UBA/ha)							447	855

Tab 14 c)

Tabella 14 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione del pagamento 14d)

	Importo di cui alla tipologia 10.1.3.1 nella combinazione con la tipologia 11.2.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.2.1 combinato con la tipologia 10.1.3.1			Importo di cui alla tipologia 10.1.3.2 nella combinazione con la tipologia 11.2.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.2.1 combinato con la tipologia 10.1.3.2
		Tutte le macroaree	Macroaree A e B	Macroaree C e D		Tutte le macroaree
olivo	50	649				
vite	50	950				
fruttiferi maggiori	50		950	950		
fruttiferi minori	50		950	950		
ortive	70		670	670		
cerealicole	70	399			53	382
industriali	70	670				
Foraggere escluso pascolo	70	429			179	538

Tab 14 d)

8.2.10.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- difformità di superficie, tipo di coltura (R6);
- mancato rispetto degli impegni (R5);
- mancata tracciabilità dei dati contenuti nella domanda di pagamento (R9);
- rischio del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e di pratiche equivalenti (R8)

8.2.10.3.3.9.2. Misure di attenuazione

- Registrazione delle particelle oggetto di impegno nel SIGC (M6);
- Registrazione delle operazioni (M8)
- Presenza della documentazione probante di spesa relativa agli acquisti dei mezzi tecnici relativi all'annualità del pagamento compensativo (M9)
- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I controlli in loco, a carico dell'Organismo Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive dell'azienda (M5)
- Per i pagamenti compensativi di cui alla presente tipologia di operazione è stato effettuato un calcolo specifico per tener conto dei costi connessi al rispetto degli obblighi di cui all'art. 43 e dell'Allegato 9 del Reg. UE 1307/2013 (M8)

8.2.10.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.3.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

2.10.3.3.9.4.1. 10.1.3.1 Compilazione e aggiornamento di un registro delle operazioni di mantenimento delle strutture verdi aziendali

2.10.3.3.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Registrazione di tutte le operazioni colturali nel registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino.

2.10.3.3.9.4.2. 10.1.3.1 Mantenimento delle strutture non produttive realizzate nell'ambito della tipologia di intervento 4.4.2

2.10.3.3.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo sul registro aziendale della riduzione nell'uso di imput chimici (fertilizzanti, e prodotti fitosanitari) nel limite massimo del 10% per le colture perenni e del 20% per le colture annuali rispetto ai limiti previsti dai disciplinari per la produzione integrata .

Controllo in campo delle operazioni di mantenimento dell'investimento non produttivo realizzato

2.10.3.3.9.4.3. 10.1.3.2 Mantenimento di colture a perdere nella SAU aziendale

2.10.3.3.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo sul registro aziendale della riduzione nell'uso di imput chimici (fertilizzanti, e prodotti fitosanitari) pari al 20% per la coltura presente sulla superficie a pagamento rispetto ai limiti previsti dai disciplinari per la produzione integrata

- Registrazione di tutte le operazioni colturali nel registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

2.10.3.3.9.4.4. 10.1.3.3 Azioni di tutela nelle aree ricadenti nella Rete Natura 2000 con habitat 6210

2.10.3.3.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

- Verifica amministrativa sulle superfici;

- controlli in loco.

8.2.10.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La tabella “M10 Tipologia 10.1.3” allegata al presente programma (sezione *Misura 10-ulteriori informazioni sugli impegni agro-climatico ambientali*) integra le informazioni di cui ai box 8.2.10.3.3.10.1 e successivi (impegni agro-climatico-ambientali).

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rinvia al paragrafo 8.2.10.5

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente per la tipologia

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Azione 10.1.3.1

Mantenimento delle strutture non produttive realizzate nell’ambito della tipologia di intervento 4.4.2 - L’impegno riguarda strutture non produttive che occupano superfici oltre gli obblighi di cui alle attività minime e di mantenimento delle superfici, normate con il DM 23/11/2014, che impongono almeno un’operazione annuale ed alla BCAA1, che prevede la creazione ed il mantenimento delle fasce tampone lungo i corsi d’acqua, alla BCAA7 mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio e al CGO 2 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La valutazione dei pagamenti compensativi è stata

effettuata considerando il minore reddito sulla SAU eccedenti gli impegni di baseline(fasce tampone). In merito all'applicazione del greening, per evitare il rischio di doppio finanziamento per la pratica EFA , il pagamento compensativo per le superfici sotto impegno, viene ridotto considerando escluso dal sostegno la superficie massima sulla quale un beneficiario può costituire un'EFA. Tanto premesso il pagamento che ne deriva è pari al mancato guadagno al netto delle operazioni aggiunti (mantenimento e cura della superficie non produttiva) e non comprende costi per le ulteriori registrazioni.

Azione 10.1.3.2

Il riferimento alle nome di condizionalità è la BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.Il pagamento compensativo è stato valutato come mancato reddito al netto dei minori costi per la sottrazione della superficie all'attività produttiva. In merito all'applicazione del greening, per evitare il rischio di doppio finanziamento per la pratica EFA , il pagamento compensativo per le superfici sotto impegno, ridotto considerando escluso dal sostegno la superficie massima sulla quale un beneficiario può costituire un'EFA. Tanto premesso il pagamento che ne deriva è pari al mancato guadagno al netto delle operazioni aggiunti (mantenimento e cura della superficie non produttiva) e non comprende costi per le ulteriori registrazioni.

Azione 10.1.3.3

L'impegno fa riferimento alla BCAA5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione e alla BCAA6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante. Il calcolo compensativo è stato effettuato considerando il mancato guadagno per la conversione in pascolo delle colture interessate (cerealicole e foraggere). Inoltre, tale impegno non si sovrappone alla pratica greening in quanto riguarda superfici ex seminativi che non rientrano tra le superfici investite a pascolo permanente al 2015.

La relazione giustificativa dei pagamenti compensativi e la relativa certificazione sono riportati nel documento "*Misura 10 Relazione calcolo premi e certificazione*" allegato al presente programma.

8.2.10.3.3.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

2.10.3.3.10.1.1. 10.1.3.1 Compilazione e aggiornamento di un registro delle operazioni di mantenimento delle strutture verdi aziendali

2.10.3.3.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO4 Reg. (CEE) n.178/2002 del parlamento Europeo e del consiglio che stabilisce i principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità Europa per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nell’allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 non si individuano requisiti minimi pertinenti relativi all’impegno di registrare le operazioni colturali.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Il registro dei trattamenti tenuto dagli agricoltori ai sensi del DPR 55/2012 prevede esclusivamente la registrazione cronologica dei trattamenti fitosanitari eseguiti fino alla raccolta.

Attività minime

Non si individuano attività agricole minime e/o mantenimenti di superficie agricole relative alla predisposizione della documentazione specifica per questo impegno.

2.10.3.3.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori effettuano solo le registrazioni dei trattamenti.

Quindi l’impegno proposto non si sovrappone alla baseline.

2.10.3.3.10.1.2. 10.1.3.1 Mantenimento delle strutture non produttive realizzate nell'ambito della tipologia di intervento 4.4.2

2.10.3.3.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

Costituzione/non eliminazione di fasce inerbite di larghezza pari a 5 metri, lungo i corsi d’acqua secondo le prescrizioni vigenti, sulle quali vige il divieto di fertilizzazione

CGO 2- Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l’autorizzazione per l’eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell’ambito della BCAA 7

BCAA 7 –Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

Tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 Fertilizzanti

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

A. obblighi amministrativi;

B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;

C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;

D. divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Sussiste, inoltre, il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA1

Fitofarmaci

Impegno d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MIPAAF del 22.01.2014;

Impegno e) disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non ci sono altri obblighi normativi specifici pertinenti all'impegno di gestire senza input chimici le strutture sotto impegno.

Attività minime

Mantenimento di una superficie agricola:

DM 6513 del 18/11/2014, art. 2 paragrafo 1 lettera a)

DM 1420 del 26.02.2015:

art. 2 paragrafo 2 lettera a)prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;

lettera c): mantenere nel caso di colture permanenti in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali

Attività agricola minima

DM 6513 del 18/11/2014, art. 2 paragrafo 1 lettera b): almeno una pratica colturale annuale

DM 1420 del 26.02.2015, art. 3 paragrafi 1 e 2: superfici sulle quali vige l'obbligo: prati permanenti che soggiacciono a vincoli ambientali.

2.10.3.3.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

L'agricoltore ottempera agli obblighi del greening e rispetta la legislazione vigente.

Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

2.10.3.3.10.1.3. 10.1.3.2 Mantenimento di colture a perdere nella SAU aziendale

2.10.3.3.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nell'allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 non n si individuano requisiti minimi pertinenti .

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non ci sono altri obblighi normativi specifici pertinenti all'impegno

Attività minime

Attività agricola minima:

DM 6513 del 18/11/2014, art. 2 paragrafo 1 lettera b): almeno una pratica colturale annuale e DM 1420 del 26.02.2015, art. 3 paragrafi 1 e 2: superfici sulle quali vige l'obbligo: prati permanenti che soggiacciono a vincoli ambientali

2.10.3.3.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori rispettano le pratiche greening, oltre ai pertinenti obblighi e, di consuetudine, non lasciano superfici con produzioni in campo senza raccoglierle o incorporarle al terreno. L'impegno proposto non si sovrappone alla *baseline*.

2.10.3.3.10.1.4. 10.1.3.3 Azioni di tutela nelle aree ricadenti nella Rete Natura 2000 con habitat 6210

2.10.3.3.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dal Programma d'Azione regionale, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti

In particolare:

Per le zone ordinarie

- rispetto del massimale di azoto al campo da effluenti zootecnici pari a 340 kg/ettaro/anno

Per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola:

- rispetto del massimale di azoto al campo da effluenti pari a 170 kg/ettaro/anno;

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

Nei terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi, realizzazione di solchi acquai temporanei

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente per questo impegno.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non ci sono altri obblighi normativi specifici pertinenti all'impegno.

Attività minime

Attività agricola minima:

DM 6513 del 18/11/2014, art. 2 paragrafo 1 lettera b): almeno una pratica colturale annuale e DM 1420 del 26.02.2015, art. 3 paragrafi 1 e 2: superfici sulle quali vige l'obbligo: prati permanenti che soggiacciono a vincoli ambientali

2.10.3.3.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori rispettano le pratiche greening, oltre ai pertinenti obblighi e, di consuetudine, non convertono le superfici a seminativi in pascolo.

L'impegno proposto non si sovrappone alle baseline.

8.2.10.3.4. 10.1.4 Coltivazione e sviluppo sostenibile di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Questa tipologia di intervento contribuisce direttamente alla focus area 4.a e in maniera trasversale alla 4.b.

L'analisi SWOT ha evidenziato che il ricco patrimonio di biodiversità vegetale della Regione Campania, caratterizzata nell'ambito della precedente programmazione PSR 2007-2013 (S11) è seriamente minacciato di erosione genetica e declino nelle aree agricole (W43).

La tipologia di intervento mira pertanto a favorire l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche autoctone attraverso la coltivazione delle varietà locali a rischio di estinzione di interesse per l'agricoltura campana negli areali d'origine, consapevoli che ciò è reso più efficace se si riattivano le relative filiere produttive.

Le risorse genetiche ammesse a sostegno sono le colture erbacee e quelle da frutto (escluso la vite) a rischio di estinzione indicate nei bandi e iscritte nel Repertorio regionale delle risorse genetiche istituito con il Regolamento Regionale n.6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell'articolo n.33 della LR n.1 del 19 gennaio 2007, inerente la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione di seguito denominato Regolamento per la tutela della biodiversità campana. Le risorse vegetali a rischio di estinzione attualmente iscritte al Repertorio sono quelle già individuate come tali nel precedente PSR 2007-2013 della Campania e caratterizzate dal punto di vista morfofisiologico nell'ambito della misura 214 azione f2 come evidenziato nell'analisi di contesto del PSR 2014-2020 della Regione Campania. Inoltre al Repertorio è attualmente inserita una risorsa genetica già iscritta come "varietà da conservazione" nel registro nazionale delle varietà di specie di piante agricole ai sensi del dlgs 149 del 29.10.2009 di attuazione della Direttiva del Consiglio 2008/62/CE. Il Repertorio potrà essere integrato con le altre risorse genetiche a rischio di estinzione caratterizzate nell'ambito della sottomisura 10.2 Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura e comunque sottoposte alla valutazione della Commissione tecnico-scientifica regionale sulla biodiversità di carattere agrario istituita con il Regolamento per la tutela della biodiversità campana. Tali risorse sono riportate nel paragrafo 8.2.10.3.4.9.10 "informazioni specifiche della misura".

Le superfici a pagamento per gli impegni agroambientali possono variare di anno in anno nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013 e non oltre il 20%.

Impegni obbligatori (Tabella 14 elenco degli impegni descrizione e significato agronomico e ambientale**)**

La durata degli impegni è quinquennale, fermo restando che impegni successivi a quelli realizzati nel primo periodo devono avere una durata non inferiore ai 2 anni. L'estensione della superficie indicata nella domanda per accedere agli aiuti per il primo anno, va rispettata per ogni anno di impegno, anche se su parcelle diverse, nel rispetto dell'areale di coltivazione indicato per ciascuna risorsa genetica.

Tabella 14 elenco degli impegni descrizione e significato agronomico e ambientale

Impegno	Descrizione dell'impegno	Significato ambientale ed agronomico
Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio regionale previsto dal Regolamento per la tutela della biodiversità campana	Utilizzo esclusivo durante l'impegno di varietà locali iscritte nel Repertorio regionale	Le varietà locali sono maggiormente adattate alle condizioni ambientali nelle quali si sono sviluppate e la loro reintroduzione a lungo andare crea maggiore adattamento ai cambiamenti climatici e conseguenti minori input richiesti dalla pianta in termini di fertilizzanti, prodotti fitosanitari e minor apporto di acqua Sono caratterizzate da basse rese e standard qualitativi merceologici inferiori alle varietà convenzionali

Tabella 14 elenco degli impegni descrizione e significato agronomico e ambientale

8.2.10.3.4.2. Tipo di sostegno

Pagamento compensativo a superficie (euro/ettaro/anno).

8.2.10.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento UE n. 1306/2013 Titolo VI Condizionalità e allegato 2 dello stesso
- Regolamento UE n. 1307/2013

- Direttiva del Consiglio nn. 2008/62/CE e decreto legislativo nazionale n. 149 del 29/10/2009, di attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonchè per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e

varietà;

- Regolamento Regionale n.6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell'articolo n.33 della LR n.1 del 19 gennaio 2007, inerente la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione.
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

8.2.10.3.4.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013

- Associazioni di agricoltori;

- Enti pubblici che conducono aziende agricole, considerato che esse, ampiamente diffuse nel territorio regionale, possono esercitare un'importante azione dimostrativa e divulgativa per una più ampia affermazione delle tecniche agronomiche compatibili con la tutela dell'ambiente.

8.2.10.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto ai commi 3 e 6 dell'articolo 28 del Regolamento UE 1305/2013.

8.2.10.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario dell'aiuto deve dimostrare il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1. Per i coltivatori custodi rinuncia al rimborso erogato nell'ambito della tipologia 10.2.1.

Formatted: Font color: Red, Not Highlight

8.2.10.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Per rafforzare l'efficacia ambientale dell'intervento, se del caso, saranno applicati criteri di selezione che attribuiscono priorità di finanziamento:

- alle aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013, per favorire lo sviluppo di filiere produttive specifiche per le varietà locali tradizionalmente riconosciute e in particolare per le sottomisure 16.1, 16.4 e 16.5;
- alle aziende ubicate in aree protette/rete Natura 2000

8.2.10.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti.

Pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno a compensazione dei mancati ricavi e maggiori costi derivanti dagli impegni assunti e valutati mediante il confronto fra i costi e i ricavi delle coltivazioni ordinarie e i costi e i ricavi delle risorse genetiche a rischio di estinzione oggetto di diffusione.

Il sostegno è limitato dai massimali di cui all'articolo 28 paragrafo 8 del Reg. UE 1305/2013.

La presente tipologia di intervento non è cumulabile con la tipologia di intervento 10.2.1; è compatibile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020; è compatibile e cumulabile con la misura 11.

Azione 10.1.4: Coltivazione e sviluppo sostenibile di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica (Tabella 15 – tabella del pagamento compensativo per la tipologia 10.1.4).

Nella combinazione della tipologia 10.1.4 con la tipologie dell'intervento 10.1.1, con cui è compatibile, i pagamenti compensativi sono cumulabili fino al massimale previsto dall'Allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed il calcolo è stato effettuato in maniera combinata.

Tabella 15 – tabella del pagamento compensativo per la tipologia 10.1.4

Gruppi di specie	Solo tipologia 10.1.4 - Pagamento compensativo in coltivazione convenzionale euro/ha	Tipologie cumulate 10.1.1 e 10.1.4 - Pagamento compensativo al netto degli aggravi calcolati per la coltivazione integrata euro//ha.	Calcolo cumulato misura 11 e tipologia 10.1.4 - Pagamento compensativo al netto degli aggravi calcolati per la coltivazione biologica
Fruttiferi	900	900	900
Ortive	600	600	600
Mais	600	600	600
Leguminose da granella	558	475	475

Tabella 15 – tabella del pagamento compensativo per la tipologia 10.1.4

8.2.10.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- mancato rispetto degli impegni (R5);
- difformità di superficie e del tipo di coltura soggette ad impegno (R6);
- rischio del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e di pratiche equivalenti (R8a)
- rischio del doppio finanziamento con il sostegno di cui all'art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (R8b);
- mancata tracciabilità dei dati contenuti nella domanda di pagamento (R9);

8.2.10.3.4.9.2. Misure di attenuazione

- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I controlli in loco, a carico dell'Organismo Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive dell'azienda(M5);
- Per le difformità relative all'estensione delle superfici, registrazione delle particelle oggetto di impegno nel SIGC (M6);
- Il calcolo dei pagamenti compensativi di cui alla presente tipologia di operazione è stato effettuato

escludendo i costi connessi al rispetto degli obblighi di cui all'art. 43 e dell'Allegato 9 del Reg. UE 1307/2013 (M8a);

- Il calcolo del pagamento compensativo di cui alla presente tipologia di intervento è stato effettuato tenendo conto delle minori performance produttive rispetto alle varietà convenzionali ed attualmente non vi è rischio di sovrapposizione con il sostegno di cui all'art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (M8b);
- Attestazioni relative all'appartenenza delle varietà locali oggetto di impegno, alle varietà presenti nell'elenco riportato al paragrafo 8.2.10.3.4.10 (informazioni specifiche della misura) (M9).

8.2.10.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Field Code Changed

8.2.10.3.4.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

2.10.3.4.9.4.1. Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio regionale

2.10.3.4.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in campo per verificare il rispetto all'appartenenza delle varietà locali oggetto di impegno, alle varietà iscritte nel Repertorio regionale;

controllo delle registrazioni delle operazioni colturali e delle semine in un apposito registro

8.2.10.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La tabella “M10 Tipologia 10.1.4” allegata al presente programma (sezione *Misura 10-ulteriori informazioni sugli impegni agro-climatico ambientali*) integra le informazioni di cui ai box 8.2.10.3.4.10.1 e successivi (impegni agro-climatico-ambientali).

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rinvia al paragrafo 8.2.10.5

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Elenco delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica sono elencate nelle figure che seguono:

Risorse genetiche autoctone a rischio di estinzione					
FRUTTIFERI - ELENCO VARIETA' LOCALI A RISCHIO DI ESTINZIONE					
MELO	**ALBICOCCO**		**CILIEGIO**	**PESCO**	**SUSINO**
Acquata	Abate	Portuallara	Antuono	Angelo marzocchella	Biancolella di Ottaviano
Agostinella rossa	Abatone	Presidente	Bologna	Bellella di Melito	Botta a muro bianca
Aitaniello	Acqua di Serino	Puscia	Campanarella	Ciccio Petrino	Coglie 'e piecuro nere
Ambrosio	Antonianello	Puzo	Camponica	Lampetella	Core
Ananassa	Aronzo	Resina	Casanova	Picarella	Del Carmine
Arancio	Boccuccia Grossa	Russulella	Cavaliere	Rossa tardiva di Caiazzo	Di Spagna
Arito	Cafona III	San Francesco	Cervina	Zingara nera	Fele
Austegna	Campana	San Giorgio	Cornaiola		Fiaschetta
Austina	Cardinale	Sant'Antonio	Culacchia		Fiocco bianco
Cancavone	Carpona	Scassulillo	Cuore		Genova giallo - verde
Cannamela	Cerasiello	Scecquagliella II	Della calce		Marchigiana
Cape 'e ciuccio	Cerasiello II	Schiavona	Don Vincenzo		Mbriaca
Carne	Cerasona	Sciaiò	Lattacci		Melella
Cerrata	Cristiana	Secondina	Limoncella		Occhio di bue
Chianella	Diavola	Setacciara	Maggiaiolella		Ottaianese
Cusanara	Don Aniello	Signora	Marfatana		Pannanorese
Del pozzo	Don Gaetano	Silvana	Melella		Pappagona gialla
Fierro	Fronne Fresche	Sonacampana	Montenero		Pappagona verde
Fragola	Giorgio 'a Cotena	Sorrentino	Mulegnana nera		Pezza rossa
Latte	Limoncella	Stella	Mulegnana riccia		Preta 'e zucchero
Lazzarola	Lisandrina	Stradona	Napoletana		Prunarina
Martina	Macona	Taviello	Paccona		Rachele
Melone	Maggese	Tre P	Pagliarella		Riardo
Morra	Magnalona	Vicario	Passaguai		Santa Maria
Paradiso	Mammana	Vicienzo 'e Maria	Patanara		Santa Paola
Parrocchiana	Montedoro	Zeppa 'e Sisco	Pomella		Scauratella
Prete	Monteruscello	Zeppona	Regina		Turcona
Re	Nanassa	Zi Ramunno	Regina del mercato		
S. Francesco	Nennella		S. Giorgio		
S. Giovanni	Nonno		S. Michele		
S. Nicola	Ottavianese		Sant'Antonio		
Sole	Palummella II		Santa Teresa		
Suricillo	Panzona		Sbarbato		
Tenerella	Paolona		Silvestre		
Trumuntana	Pazza		Zuccarenella		
Tubiona	Pelese Correale				
Vivo	Pelese di Giovaniello				
Zampa di cavallo	Piciona				
Zitella					

TABELLA SPECIE FRUTTICOLE – VARIETA' LOCALI A RISCHIO DI ESTINZIONE

TABELLA SPECIE FRUTTICOLE – VARIETA' LOCALI A RISCHIO DI ESTINZIONE

Elenco varietà locali erbacee a rischio di estinzione			
Specie	**varietà locale**	**Specie**	**Varietà locale**
Aglio	Schiacciato	*Lattuga*	Napoletana
Aglio	Tondo di Torella	*Lenticchia*	Di Colliano
Carciofo	Montoro	*Mais*	Bianco di Acerra
Cavolo	Torzella riccia	*Mais*	Spiga Bianca
Cavolo	Broccolo dell'Olio	*Mais*	Spiga napoletana bianca
Cavolo	Broccolo San Pasquale	*Mais*	Spiga napoletana rossa
Cetriolo	Cetriolino sarnese	*Mais*	Spiga rossa
Cece	Campuotolo	*Mais*	Spogna bianca
Cece	Castelcivita	*Melanzana*	A grappolo
Cece	Di Caposele	*Melanzana*	Violetta tonda
Cece	Di Cicerale	*Melone*	Nocerino-sarnese
Cece	Di Guardia dei Lombardi	*Peperone*	Cazzone giallo
Cece	Nero di Caposele	*Peperone*	Cazzone rosso
Cece	Di Sassano	*Peperone*	Cornetto di Acerra rosso e giallo
Cicerchia	Dei Campi Flegrei	*Peperone*	Corno di capra giallo
Cicerchia	Di Calitri	*Peperone*	Corno di capra rosso
Cicerchia	Di Caposele	*Peperone*	Papacella napoletana liscia
Cicerchia	Di Carife	*Peperone*	Papacella rossa di Gesualdo
Cicerchia	Di Castelcivita	*Peperone*	Papacella napoletana gialla
Cicerchia	Di Colliano	*Peperone*	Papacella napoletana rossa
Cicerchia	Di Grottaminarda	*Peperone*	Peperone corno (Crusca)
Cicerchia	Di San Gerardo	*Peperone*	Sassaniello rosso e giallo
Cicerchia	Di San Rufo	*Pomodoro*	Cannellino flegreo
Cipolla	Febbrarese	*Pomodoro*	Cento scocche
Cipolla	Marzatica	*Pomodoro*	Guardiolo
Cipolla	Vatolla	*Pomodoro*	Piennolo (Pollena)
Fagiolo	A formella	*Pomodoro*	Piennolo (vesuviano)
Fagiolo	Bianco di Montefalcone	*Pomodoro*	Pomodorino giallo
Fagiolo	Della Regina	*Pomodoro*	Piennolo rosso
Fagiolo	Dente di morto	*Pomodoro*	Pomodorino di collina
Fagiolo	Occhio nero alto Sele	*Pomodoro*	Pom.ino giallo di Montecalvo
Fagiolo	Mustacciello d'Ischia	*Pomodoro*	Pom.ino giallo di S. Bartolomeo
Fagiolo	Mustacciello di Pimonte	*Pomodoro*	Pomodorino Reginella
Fagiolo	Screziato Impalato	*Pomodoro*	Pomodoro San Marzano 20 SMEC
Fagiolo	Tondino bianco di Caposele	*Pomodoro*	Pomodoro San Marzano (ecotipi)
Fagiolo	Tondino di Villaricca	*Pomodoro*	Quarantino grande
Fagiolo	Tondo bianco di Caposele	*Pomodoro*	Quarantino piccolo
Fagiolo	Zampognaro d'Ischia	*Pomodoro*	Seccagno
Fagiolo	Zolfariello	*Pomodoro*	Vesuviano
Fagiolo	Della Regina di Gorga	*Pomodoro*	Fiaschello battipagliese
Fava	A corna	*Zucca*	Napoletana tonda
Patata	Ricciona o (Riccia) di Napoli	*Zucchino*	Cilentano

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i

pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione, riportate nel paragrafo 8.2.10.3.4.9.4 della scheda di misura, rispettano i requisiti previsti dall'articolo 7 comma 4 del Reg Ue 807/2014.

Norma di riferimento è la BCAA7, che impone di conservare anche gli elementi vegetali caratteristici dei paesaggi. L'impegno supera tale norma favorendo la diffusione delle specie locali. Il pagamento compensativo è stato calcolato come mancati redditi e sui costi relativi ai processi produttivi delle specie locali, meno produttive delle varietà convenzionali, sia rispetto al metodo di coltivazione convenzionale che ai metodi della produzione integrata e della produzione biologica. Per questo impegno non c'è alcuna sovrapposizione con l'obbligo del greening.

Le risorse vegetali interessate sono quelle individuate come tali nell'ambito dei progetti approvati con la misura 214 azione f2 della precedente programmazione PSR 2007-2013 della Campania . I criteri adoperati per valutarne la minaccia di estinzione sono stati: la notevole frammentazione territoriale; il ridotto numero di coltivatori che la detengono; l'elevata età media di questi ultimi; le ridotte superfici di coltivazione, risultate nettamente inferiori al limite indicato nelle linee guida nazionali della biodiversità (rischio di estinzione elevato in quanto coltivati su una superficie inferiore allo 0,1% della superficie agricola regionale del settore); la bassa disponibilità di materiale riproduttivo, che ha facilitato l'introduzione di varietà commerciali non autoctone (cfr report scientifici progetti SALVE ed AGRIGENET).

Esse sono state già caratterizzate dal punto di vista morfofisiologico con la misura 214 azione f2 (tab 1 e 2) e sono state sottoposte, ai fini dell'iscrizione al repertorio regionale, al parere vincolante della Commissione tecnico- scientifica regionale sulla biodiversità di carattere agrario istituita con il Regolamento per la tutela della biodiversità campana.

Inoltre nell'elenco è stata inserita la varietà locale "Patata Ricciona (o Riccia) di Napoli" che è già iscritta come "varietà da conservazione" nel registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie ai sensi del dlgs 149 del 29.10.2009 di attuazione della Direttiva del Consiglio 2008/62/CE e soddisfa, pertanto, i requisiti previsti dall'art.7 comma 4 del Reg CE 807/2014.

Il Repertorio sarà integrato con le altre risorse genetiche a rischio di estinzione caratterizzate nell'ambito della sottomisura 10.2 Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura e comunque sottoposte alla valutazione della Commissione tecnico- scientifica regionale sulla biodiversità di carattere agrario e da quelle che saranno eventualmente iscritte nel corso della programmazione come "varietà da conservazione" nel registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie ai sensi del dlgs 149 del 29.10.2009 di attuazione della Direttiva del Consiglio 2008/62/CE e nel registro delle varietà orticole ai sensi del dlgs 267 del 30.12.2010 di attuazione della Direttiva del Consiglio 2009/145/CE.

La relazione giustificativa dei pagamenti compensativi e la relativa certificazione sono riportati nel documento "*Misura 10 Relazione calcolo premi e certificazione*" allegato al presente programma.

8.2.10.3.4.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

2.10.3.4.10.1.1. Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio regionale

2.10.3.4.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 7 –Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Tale impegno non è presente nell'allegato 7 al DM 180/2015 (decreto condizionalità)

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Regolamento regionale n. 6/2012 di attuazione dell'articolo n. 33 della legge regionale n. 1/2007

Attività minime

Art. 2 paragrafo 2 lettera c del DM 1420 del 26.02.2015: mantenere nel caso di colture permanenti in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali.

2.10.3.4.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinarietà gli agricoltori orientano le proprie scelte produttive a favore di varietà caratterizzate da alte rese.

8.2.10.3.5. 10.1.5 Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento è collegata alla focus area 4.a. e soddisfa il fabbisogno 13 “Salvaguardare il Patrimonio di biodiversità animale e vegetale”

L’analisi SWOT ha evidenziato che il ricco patrimonio di biodiversità animale della regione Campania, di razze iscritte ai Libri Genealogici e ai registri anagrafici (S11) è seriamente minacciato di erosione genetica e declino nelle aree agricole (W43).

Tale tipologia di intervento è pertanto finalizzata a scongiurare tale minaccia attraverso un sostegno all’allevamento di capi appartenenti ad una o più razze locali minacciate di abbandono iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici, di seguito denominati TGA (Tipi Genetici Autoctoni).

La durata degli impegni è quinquennale, fermo restando che impegni successivi a quelli realizzati nel primo periodo devono avere una durata non inferiore ai 2 anni.

Impegno	Descrizione dell'impegno	Significato ambientale ed agronomico
Allevamento di capi appartenenti ad una o più razze in pericolo di estinzione iscritti nei rispettivi Libri genealogici o registri anagrafici	I capi ammessi a sostegno sono gli adulti appartenenti alle razze di seguito riportate: Caprini (Cilentana, Napoletana, Valfortorina) Bovini (Agerolese) Ovini (Laticauda, Bagnolese, Matesina) Suini (Casertana) Equini (Napoletano, Salernitano, Persano)	Le razze locali sono maggiormente adattate ad estrinsecare le loro performance produttive in aree agricole altrimenti a rischio di abbandono
Mantenere la consistenza dell'allevamento dei TGA oggetto del sostegno, non inferiore a quella del primo anno di impegno.	Durante il periodo di impegno sono consentite sostituzioni dei capi allevati	Al fine di contrastare l'abbandono dell'allevamento delle razze minacciate, oggetto di impegno anche salvaguardando le produzioni tipiche ad essi legate
Allevare "in purezza" i capi per il numero di UBA per il quale è richiesto il sostegno.	I capi allevati vengono fatti riprodurre nell'ambito del Registro anagrafico o Libro genealogico.	Consente di evitare la perdita delle caratteristiche del tipo genetico
Attuare, se richiesto dall'Associazione che ne detiene il Registro anagrafico, un programma di accoppiamento finalizzato alla salvaguardia dei TGA a limitata diffusione.	Se necessario fare accoppiare i capi allevati con soggetti appartenenti allo stesso TGA ma detenuti in altri allevamenti ovvero ricorrendo alle biotecnologie della riproduzione	per mantenere i livelli di inincrocio compatibili con la sopravvivenza della popolazione.

Tabella impegni

8.2.10.3.5.2. Tipo di sostegno

Pagamento compensativo per UBA.

8.2.10.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) 1306/2013, titolo VI, capo I (Condizionalità);
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e doppio finanziamento)
- Legge 15 gennaio 1991 n. 30 modificata ed integrata con legge 3 agosto 1999 numero 280
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

Formatted: Font color: Red, Not Highlight

8.2.10.3.5.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013

- Associazioni di agricoltori;

- Enti pubblici che conducono aziende agricole considerato che esse, ampiamente diffuse nel territorio regionale, possono esercitare un'importante azione dimostrativa e divulgativa per una più ampia affermazione delle tecniche agronomiche compatibili con la tutela dell'ambiente.

8.2.10.3.5.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto ai commi 3 e 6 dell'articolo 28 del Regolamento UE 1305/2013.

8.2.10.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati ai beneficiari che conducono aziende agricole, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1, ubicate nel territorio regionale e che detengono almeno 1 UBA di capi adulti appartenente alle razze animali autoctone minacciate di abbandono ed iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici.

Formatted: Font color: Red

Formatted: Strikethrough

8.2.10.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Per rafforzare l'efficacia ambientale della tipologia di intervento, se del caso, saranno applicati criteri di selezione che attribuiscano priorità di finanziamento per favorire:

- il recupero e la reintroduzione nel bioterritorio delle razze animali autoctone minacciate di abbandono oggetto di impegno, strettamente legati alla valorizzazione delle produzioni da parte degli agricoltori, assegnando priorità di finanziamento alle aziende che attivano forme di cooperazione ai sensi dell'art.35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013,
- lo sviluppo di filiere produttive specifiche per le razze locali a limitata diffusione, in particolare

16.1, 16.4 e 16.5.

Altra priorità di finanziamento sarà data alle aziende ubicate in aree protette/rete Natura 2000.

8.2.10.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il pagamento annuale per UBA per l'allevamento di capi adulti appartenenti alle razze ammissibili a sostegno è a compensazione dei mancati ricavi e maggiori costi derivanti dagli impegni assunti per l'allevamento delle razze animali autoctone minacciate di abbandono con performance inferiori alle razze globalmente diffuse.

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità (Regolamento (UE) 1306/2013, titolo VI, capo I), dei pertinenti criteri per il mantenimento.

Il sostegno è limitato dal massimale di € 200 ad UBA previsto dall'articolo 28 paragrafo 8 del Reg. UE 1305/2013.

I pagamenti previsti dalla tipologia d'intervento 10.1.5 sono cumulabili con le altre indennità previste dalla misura 13, di cui all' articolo 31 del reg. UE 1305/2013, e con gli altri pagamenti compensativi della sottomisura 10.1, con la sola esclusione della tipologia di intervento 10.1.2.1, e con i pagamenti compensativi di cui alla misura 11 e con la misura 14, Non è cumulabile con la sottomisura 10.2. La presente tipologia di intervento è compatibile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020.

Razze autoctone	Pagamento compensativo €/UBA
Caprini (Cilentana, Napoletana, Valfortorina)	200
Bovini (Agerolese)	200
Ovini (Laticauda, Bagnolese, Matesina)	200
Suini (Casertana)	200
Equini (Napoletano, Salernitano, Persano)	200

pagamenti compensativi previsti

8.2.10.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- Riduzione nel numero dei capi oggetto di impegno, anche a seguito di abbattimenti imposti dalle autorità sanitarie in caso di epizoozie (R6);
- mancato rispetto degli impegni (R5);

- rischio del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e di pratiche equivalenti (R8)
- mancata tracciabilità dei dati contenuti nella domanda di pagamento (R9);
- rischio del doppio finanziamento con il sostegno di cui all'art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (R8);

8.2.10.3.5.9.2. Misure di attenuazione

- Per i capi ad impegno: utilizzo delle informazioni reperibili nelle anagrafi zootecniche (BDN, BDE, ecc.) (M6) e nei registri anagrafici / libri genealogici (M5);
- per il rispetto degli impegni: certificati e/o attestati di iscrizione ai registri anagrafici / libri genealogici, documentazione relativa a eventuali piani di accoppiamento, controlli in loco per la verifica dell'effettiva detenzione dei capi (M5);
- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I controlli in loco a carico dell'Organismo Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive dell'azienda (M9);
- Controllo informatico sui capi allevati dai beneficiari per assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento fra FEAGA e FEASR (M8), vedi anche capitolo 14 del Programma.

8.2.10.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.5.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

2.10.3.5.9.4.1. - Mantenere la consistenza dell'allevamento dei TGA oggetto del sostegno, non inferiore a quella del primo anno di impegno

2.10.3.5.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

La verifica dell'impegno è effettuata tramite acquisizione della certificazione rilasciata dall'associazione

allevatori di riferimento della razza autoctona minacciata di abbandono. Per quanto concerne le specie per le quali è prevista la registrazione individuale per singolo capo, deve essere verificata, altresì, la registrazione dei capi nell'anagrafe zootecnica (BDN).

2.10.3.5.9.4.2. Allevamento capi appartenenti ad una o più razze in pericolo estinzione iscritti nei libri genealogici o registri anagrafici

2.10.3.5.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

La verifica dell'impegno è effettuata tramite acquisizione della certificazione rilasciata dall'associazione allevatori di riferimento della razza autoctona minacciata di abbandono. Per quanto concerne le specie per le quali è prevista la registrazione individuale per singolo capo, deve essere verificata, altresì, la registrazione dei capi nell'anagrafe zootecnica (BDN).

2.10.3.5.9.4.3. Allevare "in purezza" i capi per il numero di UBA per il quale è richiesto il sostegno

2.10.3.5.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

La verifica dell'impegno è effettuata tramite acquisizione della certificazione rilasciata dall'associazione allevatori di riferimento della razza autoctona minacciata di abbandono. Per quanto concerne le specie per le quali è prevista la registrazione individuale per singolo capo, deve essere verificata, altresì, la registrazione dei capi nell'anagrafe zootecnica (BDN).

2.10.3.5.9.4.4. Attuare un programma di accoppiamento finalizzato alla salvaguardia dei TGA a limitata diffusione.

2.10.3.5.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

La verifica dell'impegno è effettuata tramite acquisizione della certificazione rilasciata dall'associazione allevatori di riferimento della razza autoctona minacciata di abbandono. Per quanto concerne le specie per le quali è prevista la registrazione individuale per singolo capo deve essere verificata, altresì, la registrazione dei capi nell'anagrafe zootecnica (BDN).

8.2.10.3.5.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La tabella “M10 Tipologia 10.1.5” allegata al presente programma (sezione *Misura 10-ulteriori informazioni sugli impegni agro-climatico ambientali*) integra le informazioni di cui ai box 8.2.10.3.5.10.1 (impegni agro-climatico-ambientali) e successivi .

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rinvia ai contenuti del box 8.2.10.5

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Le razze animali autoctone a limitata diffusione sono di seguito riportate

Bovina: Agerolese

Caprina: Cilentana, Napoletana, Valfortorina

Equini: Cavallo Napoletano, Cavallo Persano, Cavallo Salernitano

Ovini: Lauticauda, Bagnolese, Matesina

Suini: Casertana

Esse rispettano i requisiti previsti dall’articolo 7 (3) del regolamento 807/2014.

Razza	L.G./ R.A.	Associazione Titolare	n. ♀ riproduttrici
Ovino laticauda	R.A.	AssoNaPa	3.571
Ovino bagnolese	R.A.	AssoNaPa	12.092
Capra cilentana nera	R.A.	AssoNaPa	2.505
Capra cilentana fulva	R.A.	AssoNaPa	
Capra cilentana grigia	R.A.	AssoNaPa	
Capra napoletana	R.A.	AssoNaPa	65
Bovino Agerolese	R.A.	AIA	398
Cavallo napoletano	R.A.	AIA	28
Cavallo persano	R.A.	AIA	170
Cavallo salemitano	R.A.	AIA	
Suino Casertana	R.A.	ANAS	95

Tabella razze autoctone

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'importo del sostegno da corrispondere ai beneficiari per ciascuna razza allevata è stato determinato sulla base dei seguenti elementi:

1. minore produttività delle razze in questione rispetto a quelle maggiormente diffuse negli allevamenti campani;
2. mancanza, allo stato, di uno specifico mercato che possa garantire una maggiore retribuzione delle produzioni derivanti da tali allevamenti;
3. mancanza di conoscenze tecniche di allevamento specifiche, che possano consentire una esaltazione ed un miglioramento delle caratteristiche produttive intrinseche di ciascuna razza;
4. ridotta propensione degli allevatori all'allevamento di razze ritenute di limitato valore economico;
5. conformità di costi per l'allevamento delle razze in questione e con quelle maggiormente diffuse.

Quest'ultimo elemento, in particolare, ha fatto sì che la determinazione del valore del sostegno sia stato definito sulla base dei maggiori costi e del mancato guadagno derivante dall'allevamento dei capi in questione.

Poiché i pagamenti sono previsti per specie, è stato necessario riportare i valori determinati a carattere aziendale all'Unità Bovino Adulto (UBA). A tale scopo è stata effettuata una ponderazione in funzione del valore delle specie allevate utilizzando la tabella di conversione in UBA (allegato II) del Regolamento

di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Le razze di cavallo individuate nella tipologia di intervento non danno luogo a produzioni all'interno dell'azienda zootecnica e quindi, ad alcun tipo di reddito. Inoltre, l'esiguità del numero di soggetti presenti sul territorio regionale ed iscritti al Registro Anagrafico delle Razze Equine ed Asinine a limitata diffusione, rende difficile il reperimento di dati produttivi all'interno dell'aziende zootecnica, dove l'allevamento dei capi di cui trattasi è legato fondamentalmente a motivazioni di ordine non economico. L'importo del premio, pertanto, è stato determinato pari al massimo consentito dall'allegato 2 del Reg. (UE) 1305/2013 in considerazione della necessità di conservare la biodiversità rappresentata da tali razze campane.

In merito all'applicazione dell'articolo 52 del reg.UE 1307/2013 si precisa:

Il DM n. 1922 del 20/03/2015 prevede nell'all. 1 tra le razze autoctone campane ammissibili al sostegno per la misura 4, solo la *Podolica* e l'*Agerolese*. La *Podolica* non è inserita fra le razze ammissibili agli aiuti di cui alla misura 10.1.5 del PSR Campania 2014-2020 e, pertanto, non esiste alcun pericolo di doppio finanziamento.

Per l'*Agerolese*, invece, il pericolo di sovrapposizione è concreto. In tal caso l'importo del sostegno erogato per la misura 4 è decurtato dall'importo del pagamento calcolato per la misura 10.1.5 del PSR.

- Non vi è rischio di doppio finanziamento in quanto le razze locali regionali minacciate di abbandono non sono state incluse tra le pratiche equivalenti al mantenimento del prato permanente esistente previsto dal comma 2 lettera b) art.43 Reg (UE) 1307/2013

La relazione giustificativa dei pagamenti compensativi e la relativa certificazione sono riportati nel documento "*Misura 10 Relazione calcolo premi e certificazione*" allegato al presente programma.

8.2.10.3.5.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

2.10.3.5.10.1.1. - Mantenere la consistenza dell'allevamento dei TGA oggetto del sostegno, non inferiore a quella del primo anno di impegno

2.10.3.5.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

NP

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

NP

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

NP

Attività minime

NP

2.10.3.5.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinarietà gli allevatori orientano le proprie scelte produttive verso razze ad alti livelli di performance produttiva e riproduttiva.

L'impegno proposto non si sovrappone alle baseline.

2.10.3.5.10.1.2. Allevamento capi appartenenti ad una o più razze in pericolo estinzione iscritti nei libri genealogici o registri anagrafici

2.10.3.5.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 4 –

Reg. (CE) n. 178/2002, Obblighi pertinenti vigenti individuati nel DM n.180/2015 per le produzioni animali (per tutte le razze) e per la produzione di latte crudo (per il bovino)

CGO 5 –

Direttiva 96/22/CE Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n. 158/2006 e precisati nel DM n. 180/2015

Per i suini:

CGO 6 –

Direttiva 2008/71/CE, Obblighi vigenti: quelli previsti dal D.lgs n. 200/2010, comprese le deroghe e riguardanti:

-- Comunicazione dell'azienda alla SL;

-- Tenuta del registro aziendale e comunicazione della consistenza dell'allevamento;

-- Identificazione e registrazione degli animali

Per i bovini:

CGO 7 –

-Regolamento n. 1760/2000, Impegni vigenti riguardano:

-- La registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN;

-- Identificazione e registrazione degli animali;

-- Registro aziendale;

-- Movimentazione dei capi in ingresso;

-- Movimentazione dei capi in uscita

Per ovini e caprini:

CGO 8 –

Regolamento (CE) n. 21/2004

Impegni vigenti riguardano:

-- La registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN;

-- Registro aziendale e BDN;

-- Identificazione e registrazione degli animali;

Per ovini, caprini e bovini:

CGO 9 –

Regolamento (CE) n. 999/2001

Per i bovini:

CGO 11 –

Direttiva 2008/119/CE Obblighi relativi al D. lgs 126/2011

Per i suini:

CGO 12 –

Direttiva 2008/120/CE Obblighi relativi al D. lgs 122/2011

Per le aziende zootecniche:

CGO 13 –

Direttiva 98/58/CE Obblighi relativi al D. lgs 146/2001

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Legge 15 gennaio 1991 n. 30 modificata ed integrata con legge 3 agosto 1999 numero 280

Attività minime

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

2.10.3.5.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinarietà gli allevatori orientano le proprie scelte produttive verso razze ad alti livelli di performance produttiva e riproduttiva.

L'impegno proposto non si sovrappone alle baseline.

2.10.3.5.10.1.3. Allevare "in purezza" i capi per il numero di UBA per il quale è richiesto il sostegno

2.10.3.5.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

Attività minime

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

2.10.3.5.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

2.10.3.5.10.1.4. Attuare un programma di accoppiamento finalizzato alla salvaguardia dei TGA a limitata diffusione.

2.10.3.5.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

-Legge 15 gennaio 1991 n. 30 modificata ed integrata con legge 3 agosto 1999 numero 280

Attività minime

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

2.10.3.5.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

1.1.1. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

1.1.1.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.29.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 artt. 9 -14.
- Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014
- Regolamento (UE) n. 1303/2013

1.1.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Applicare un sostegno alla diffusione dei metodi di produzione biologica, differenziandolo per la "conversione" e per il mantenimento, va incontro alla domanda diffusa di adozione di pratiche di produzione rispettose dell'ambiente rurale.

La strategia del programma assegna alla misura un ruolo significativo per il perseguimento degli obiettivi ambientali contribuendo al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni correlati ai pertinenti elementi dell'analisi SWOT:

F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale correlato all'elemento S9 dell'analisi Swot ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche e buona presenza di aree protette, S11 consistente patrimonio di biodiversità e W43 Erosine genetica e declino della biodiversità in aree agricole

F16 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa idrica correlato all'elemento W24 – qualità delle acque

F17 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice ambientale suolo correlato all'elemento W26 – pratiche colturali non sostenibili agevolano processi degenerativi del suolo anche in termini di struttura e sostanza organica

A tutti i produttori viene chiesto di rispettare le norme Europee contenute nei Regolamenti 834 / 2007 ed 889 / 2008 e negli eventuali provvedimenti nazionali vigenti in materia.

Nel contesto dello sviluppo rurale, l'agricoltura biologica contribuisce:

1) al miglioramento della qualità del suolo e dell'acqua;

2) al miglioramento della biodiversità agricola;

3) alla salvaguardia o aumento del contenuto di materia organica del suolo;

4) all'accrescimento della stabilità del suolo;

5) al miglioramento dell'attività biologica del suolo;

6) a prevenire la compattazione e l'erosione del suolo.

In "agricoltura biologica" è consentito solo l'uso di prodotti inclusi negli allegati tecnici di cui al Reg. Ce 889/2008. Anche le produzioni zootecniche prevedono il rispetto di numerosi parametri relativamente all'origine degli animali, alla qualità degli alimenti (anch'essi in assoluta prevalenza "biologici"), all'uso assolutamente ristretto dei medicinali veterinari.

Infatti con i sistemi di produzione biologica vengono assunti impegni che vanno oltre le regole di condizionalità di cui all'articolo 93 del regolamento UE 1306/2013, dei criteri minimi di attività di cui al punto c) sub ii) e iii) dell'articolo 4 del Regolamento UE 1307/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale. Inoltre, gli impegni assunti consentono un significativo abbattimento del consumo di prodotti chimici di sintesi a cui si correla il perseguimento di numerosi obiettivi di conservazione delle risorse naturali in primo luogo acqua e suolo.

Non da meno processi produttivi improntati a tali pratiche agronomiche contribuiscono, in una logica di lungo periodo coerente con i tempi dei processi pedologici, all'incremento della sostanza organica nei suoli e alla conservazione di una loro adeguata struttura fisica; elementi essenziali per garantire la fertilità dei suoli e per evitare condizioni di dissesto. Quale necessaria premessa, alle successive specifiche descrizioni per sottomisura, si rimarca l'esigenza di attivare adeguati strumenti di incentivazione nel settore della zootecnia biologica i cui processi produttivi determinano notevoli impatti sull'ambiente in generale e in particolare sulla componente clima.

La misura concorre principalmente al perseguimento della seguente priorità e focus area di cui all'articolo 5 del Reg. Ce 1305/2013:

4b – migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, in quanto gli operatori dell'agricoltura biologica non usano prodotti di sintesi per la difesa fitosanitaria e la concimazione contribuendo in questo modo in particolare alla tutela della risorsa idrica

La misura contribuisce inoltre anche al perseguimento delle seguenti priorità e focus area:

3a - migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico

4c – prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

5a – rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell' agricoltura

5d – ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

5e – promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio settore agricolo e forestale

La misura contribuisce a tutte le tematiche trasversali del programma: ambiente clima e innovazione.

1. Innovazione: il sostegno a sistemi di produzione biologici rappresenta un elemento di notevole qualificazione e recupero di un sistema produttivo sostenibile rispetto ai processi di intensivizzazione che l'evoluzione produttiva degli ultimi decenni è andata sempre più affermando.

2. ambiente: promuovere la riduzione dell'impatto ambientale delle attività agricole attraverso l'introduzione e mantenimento di metodi produttivi a basso impatto ambientale e favorendo la biodiversità essendo l'agricoltura biologia anche connessa all'uso di specie locali.

3. clima: le tecniche di agricoltura biologica contribuiscono sia a limitare le emissioni di carbonio nel settore agricolo e forestale, provenienti principalmente da fonti come l'allevamento zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia a favorire lo stock del carbonio nei suoli.

L'effetto moltiplicatore dei benefici ambientali è garantito dalla priorità data a progetti che partecipano alle sottomisure 16.1, 16.4 e 16.5.

Tali motivazioni richiedono una particolare attenzione verso sistemi di zootecnia biologica.

La misura è così articolata:

Sottomisura 11.1: Pagamento al fine d'introdurre pratiche e metodi di produzione biologica

- **Tipologia di intervento 11.1.1*:*** Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica

Sottomisura 11.2: Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

- **Tipologia di intervento 11.2.1*:*** Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (CE) n 834/2007.

1.1.1.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

1.1.1.3.1. 11.1.1 : Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

1.1.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Si intende incentivare gli agricoltori all'introduzione dei metodi di produzione biologica, attraverso l'adesione, per prima volta dopo la presentazione della domanda, al sistema di controllo nazionale per l'agricoltura biologica e l'applicazione delle sue regole.

Le aziende aderenti all'operazione devono adottare sull'intera SAU aziendale e/o agli interi allevamenti**,** metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e dalla normativa nazionale vigente fatta eccezione per i casi di corpi separati.

Per "corpo separato" si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati a titolo di esempio da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

In tal caso l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione dell'articolo 93 del Reg. (CE) 1306/2013 e dei criteri minimi di attività di cui al punto c) sub ii) e iii) dell'articolo 4 del Regolamento UE 1307/2013, anche sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto.

Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del reg. (UE) n. 1305/2013, l'impegno è di 5 anni, di cui i primi, secondo le disposizioni nazionali in materia, vedranno l'azienda classificata in conversione: in particolare, i primi due anni anteriormente alla semina o, nel caso di prati permanenti, all'utilizzazione come foraggio biologico e i primi tre anni anteriormente al raccolto del prodotto biologico, nel caso di colture permanenti diverse dai foraggi. Dopo tale periodo l'azienda ricade nelle condizioni previste dalla sottomisura 11.2 operazione 11.2 "Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica, come definiti nel regolamento (CE) n 834/2007".

Impegni obbligatori:

1) Inserimento nel Sistema di controllo Nazionale (SIB);

2) Compilazione della documentazione obbligatoria prevista dal Sistema di Controllo;

Per le produzioni vegetali

3) Ricorso ai prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/ 2008 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fitofarmaci;

4) Esclusivo uso dei prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti;

5) Uso di materiale di riproduzione vegetativa obbligatoriamente ottenuto anch'esso con "metodo biologico" (nel caso di piantine di orticole da trapianto) e preferibilmente con "metodo biologico" (in tutti gli altri casi). Nel caso non sia obbligatorio, gli operatori sono tenuti ad applicare procedure stabilite con decreti del MiPAAF, che prevedono la richiesta di opportuna deroga;

Per le produzioni zootecniche

6) Rispetto delle norme di produzione animale di cui al al Reg 889/ 2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti.

1.1.1.3.1.2. Tipo di sostegno

Pagamento compensativo a superficie (€/ha/anno).

1.1.1.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Reg CE 834/2007 del 28/06/2007 E SMI (in GUUE L 189 del 20/07/2007) relativo alla

produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

- Reg CE 889/2008 del 05/09/2008 E SMI (in GUUE serie L 250 del 18/09/2008) recante "modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli"

- DGR n. 583 del 02/08/2010 – (BURC n 55 del 09/08/2010) "Recepimento del DM del 7 aprile 2006 ad oggetto Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Integrazioni per l'allevamento bufalino. Allegato"

- DM n. 2049 del 01/02/2012 – (G.U. n. 70 del 23/03/2012) "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

- DM n. 18321 del 09/08/2012 (G.U n. 227 del 28/09/2012) "Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni".

- DM n. 15962 del 20/12/2013 – (G.U. 33 del 10/02/2014) "Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità » la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013".

- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

Formatted: Font color: Red, Not Highlight

1.1.1.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle disposizioni nazionali di applicazione

1.1.1.3.1.5. Costi ammissibili

L'aiuto compensa le perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti per quanto riguarda la conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella normativa pertinente all'agricoltura biologica. Il calcolo dei costi aggiuntivi e perdita di reddito relativi alle pratiche di agricoltura biologica, che rispettano gli obblighi di base, è stabilito dal loro confronto con metodi di coltivazione convenzionali.

La misura compensa i minori ricavi e/o i maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/07, conformemente al Reg. (UE) n. 1305/2013, ed in particolare agli articoli 29 e 62, nei confronti con l'agricoltura convenzionale.

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori (baseline):

1. Condizionalità (stabilita a norma del titolo VI, Capo I del Reg (UE) n. 1306/2013);

2. Pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività agricola (stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg n. 1307/2013);

3. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

4. Inverdimento (greening) - dato dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente che gli agricoltori dovranno rispettare come nuova componente della PAC. Per accedere a tale pagamento, gli agricoltori dovranno rispettare i seguenti requisiti di inverdimento di base: a) diversificazione delle colture; b) mantenimento dei prati permanenti; c) presenza di aree di interesse ecologico (EFA);

5. Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

1.1.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale, ai beneficiari che:

- coltivano una superficie minima per tutte le colture pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha di SAU per le ortive e 0,20 Ha di SAU per le floricole, vite e limone;

- aderiscono per la prima volta al sistema biologico con l'intera SAU aziendale ovvero con corpi separati, come stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007, che non abbiano *ricevuto provvidenze quinquennali per l'adesione a disciplinari biologici a valere del Reg. CE n*.

1257/99 (PSR 2000/2006) o del Reg CE n. 1698/05 (PSR 2007/2013 dopo la presentazione della domanda di sostegno;

- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

Deleted: (è escluso il comodato).-

Formatted: Strikethrough

L'azienda zootecnica biologica è quella assoggetta al controllo dell'organismo di certificazione e pertanto deve rispettare i parametri dalla normativa vigente in materia e la zootecnia deve essere inclusa nel documento giustificativo.

1.1.1.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Se del caso saranno applicati criteri di selezione per il perseguimento di obiettivi di tutela ambientale assegnando priorità di finanziamento:

- alle aziende in aree a vario titolo protette e zone svantaggiate;
- alle aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013.

1.1.1.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti dalla misura. Il calcolo del pagamento compensativo tiene conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Nella sezione relativa al calcolo del pagamento è indicato che si tiene conto anche dei costi di transazione valutati fino al 20% in più rispetto ai pagamenti compensativi per ciascun raggruppamento colturale.

Per le aziende zootecniche biologiche, il pagamento compensativo è sempre commisurato alla superficie. L'agricoltore può beneficiare del pagamento supplementare per la zootecnia biologica, per le superfici destinate a colture cerealicole ad uso zootecnico e/o a foraggere avvicendate fino ad un carico massimo di 2 UBA/ha (Regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008), valutato come consistenza media annua e relativo ad animali inseriti nel sistema del biologico ed appartenenti alle specie ammissibili (bovini e bufalini). Per il calcolo del pagamento compensativo per ettaro, in ogni caso, si farà riferimento all'effettivo carico di bestiame indicato nella domanda di aiuto, che comunque non potrà superare le 2 UBA/ha. Per le superfici destinate a pascolo e prato pascolo il pagamento compensativo corrisponde solo a quello determinato per la zootecnia biologica. (figura 1)

I pagamenti previsti sono cumulabili con le indennità di cui alla misura 13 in attuazione dell'articolo 31 del Reg. UE 1305/2013 e con i pagamenti compensativi previsti all'articolo 28, limitatamente alle operazioni 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4. Non sono cumulabili con i pagamenti compensativi per la sottomisura 11.2 I pagamenti della presente tipologia di intervento sono cumulabili con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020.

	Tutte le Macroaree	Macroaree A/B	Macroaree C/D
olivo	822		
vite	900*		
fruttiferi maggiori		900**	900**
fruttiferi minori		900*	900*
ortive		600*	600*
officinali	600*		
cerealicole	400		
industriali	600*		
Foraggere avvicendate	454		
Pagamento combinato per aziende zootecniche bovine (supplemento max 203 €/ha)			
Cerealicole ad uso zootecnico	600*		
Foraggere avvicendate	600*		
Prati-pascoli e pascoli	203		
Pagamento combinato per aziende zootecniche bufaline (supplemento max 408 €/ha)			
Cerealicole ad uso zootecnico	600*		
Foraggere avvicendate	600*		
Prati-pascoli e pascoli	408		

*Importo compensativo ridotto al massimale previsto dall'Allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013

Figura 1 – Pagamento compensativo annuo per ettaro

1.1.1.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

1.1.1.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

1.1.1.3.1.9.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

1.1.1.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

1.1.1.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

1.1.1.3.2. 11.2.1 : Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007.

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

1.1.1.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Le aziende aderenti all'operazione devono adottare sull'intera SAU aziendale e/o agli interi allevamenti**,** metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e dalla normativa nazionale vigente fatta eccezione per i casi di corpi separati.

Per "corpo separato" si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati a titolo di esempio da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

In tal caso l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione dell'articolo 93 del Reg. (UE) 1306/2013 e dei criteri minimi di attività di cui al punto c) sub ii) e iii) dell'articolo 4 del Regolamento UE 1307/2013 anche sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto.

Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del reg. (UE) n. 1305/2013, l'impegno è di 5 anni fermo restando che impegni successivi a quelli realizzati nel primo periodo possono avere una durata non inferiore a 2 anni.

Impegni obbligatori:

1. Inserimento nel Sistema di controllo Nazionale;
2. Compilazione della documentazione obbligatoria prevista dal Sistema di Controllo;

Per le produzioni vegetali:

3. Ricorso ai prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/ 2008 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fitofarmaci;
4. Esclusivo uso dei prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti;
5. Uso di materiale di riproduzione vegetativa obbligatoriamente ottenuto anch'esso con "metodo biologico" (nel caso di piantine di orticole da trapianto) e preferibilmente con

"metodo biologico" (in tutti gli altri casi). Nel caso non sia obbligatorio gli operatori sono tenuti ad applicare procedure stabilite con decreti del MiPAAF che prevedono la richiesta di opportuna deroga;

Per le produzioni zootecniche

6. Rispetto delle norme di produzione animale di cui al al Reg 889/ 2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti.

1.1.1.3.2.2. Tipo di sostegno

Pagamento compensativo a superficie (€/ha/anno).

1.1.1.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Reg CE 834/2007 del 28/06/2007 E SMI (in GUUE L 189 del 20/07/2007) relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
- Reg CE 889/2008 del 05/09/2008 E SMI (in GUUE serie L 250 del 18/09/2008) recante "modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli"
- DGR n. 583 del 02/08/2010 – (BURC n 55 del 09/08/2010) "Recepimento del DM del 7 aprile 2006 ad oggetto Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Integrazioni per l'allevamento bufalino. Allegato"
- DM n. 2049 del 01/02/2012 – (G.U. n. 70 del 23/03/2012) "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.
- DM n. 18321 del 09/08/2012 (G.U n. 227 del 28/09/2012) "Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni".

- DM n. 15962 del 20/12/2013 – (G.U. 33 del 10/02/2014) “Disposizioni per l’adozione di un elenco di «non conformità » la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013”.

- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

Formatted: Font color: Red

1.1.1.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle disposizioni nazionali di applicazione.

1.1.1.3.2.5. Costi ammissibili

L’aiuto compensa le perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti per quanto riguarda il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella normativa pertinente all’agricoltura biologica. Il calcolo dei costi delle pratiche di agricoltura biologica è stabilito dal loro confronto con metodi di coltivazione convenzionali.

La misura compensa i minori ricavi e/o i maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/07, conformemente al Reg. (UE) n. 1305/2013, ed in particolare agli articoli 29 e 62.

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori (baseline):

1. Condizionalità (stabilita a norma del titolo VI, Capo I del Reg (UE) n. 1306/2013);

2. Pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività agricola (stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg n. 1307/2013);

3. Requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

4. Inverdimento (greening) - dato dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente che gli agricoltori dovranno rispettare come nuova componente della PAC. Per accedere a tale pagamento, gli agricoltori dovranno rispettare i seguenti requisiti di inverdimento di base: a) diversificazione delle colture; b) mantenimento dei prati permanenti; c) presenza di aree di interesse ecologico (EFA);

5. Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

1.1.1.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale, ai beneficiari che:

- coltivano una superficie minima per tutte le colture pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone;

- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1.

Deleted: (escluso il comodato).

Formatted: Font color: Red

1.1.1.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Se del caso saranno applicati criteri di selezione per il perseguimento di obiettivi di tutela ambientale assegnando priorità di finanziamento:

- alle aziende in aree a vario titolo protette e zone svantaggiate;
- alle aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013.

1.1.1.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti dalla misura. Il calcolo del pagamento compensativo tiene conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (figura 2). Nella sezione relativa al calcolo del pagamento è indicato che si tiene conto anche dei costi di transazione valutati fino al 20% in più rispetto ai pagamenti compensativi per ciascun raggruppamento colturale.

I pagamenti previsti sono cumulabili con le indennità di cui alla misura 13 in attuazione dell'articolo 31 del Reg. UE 1305/2013 e con i pagamenti compensativi previsti all'articolo 28, limitatamente alle operazioni 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4. Non sono cumulabili con i pagamenti compensativi per la sottomisura 11.1 I pagamenti della presente tipologia di intervento sono cumulabili con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020.

	Tutti i sistemi	sistema A/B	sistema C/D
olivo	599		
vite	900*		
fruttiferi maggiori		900**	900**
fruttiferi minori		900*	900*
ortive		600*	600*
officinali	600*		
cerealicole	329		
industriali	600*		
Foraggere avvicendate	359		

*Importo compensativo ridotto al massimale previsto dall'Allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013

Figura 2 – Pagamento compensativo annuo per ettaro

1.1.1.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

1.1.1.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

1.1.1.3.2.9.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

1.1.1.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

1.1.1.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

1.1.1.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

1.1.1.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 5 - Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni: - In particolare i rischi riguardano i seguenti aspetti: Assoggettamento al sistema di controllo per l’agricoltura e la zootecnia biologica - mancato rispetto degli impegni - mancato rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007 e 889/2007

R 8 - Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. In particolare, per quanto concerne tale misura i rischi derivati dalla mancanza di un adeguato sistema di controllo e gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento sono: doppio finanziamento con le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente - difformità di superficie e tipo di coltura - difformità nel numero di UBA;

R 9 - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.

1.1.1.4.2. Misure di attenuazione

M 5 - Non sono stati inclusi nella tipologia di intervento vincoli e impegni ritenuti non verificabili e/o controllabili. Con apposito provvedimento dell'AdG, inoltre, sono saranno definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti più critici.

In particolare i rischi sopra indicati saranno mitigati con le seguenti azioni:

- la notifica al portale del Sistema Informativo Biologico (S.I.B.);
- Presenza della documentazione probante di spesa relativa agli acquisti dei mezzi tecnici per l'annualità del pagamento compensativo;
- Controlli effettuati dell'Organismo di controllo autorizzato;
- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi;
- Attivazione di un sistema di controlli a carico dell'Organismo Pagatore.

M8 - L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

I rischi specifici sopra indicati sono mitigati con le seguenti azioni:

- Registrazioni delle particelle oggetto di impegno nel SIGC;
- Iscrizione nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica;
- Calcolo dei pagamenti compensativi effettuato escludendo i costi connessi al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 43 del Reg. UE 1307/2013.

M9 - L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi:

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

1.1.1.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

1.1.1.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.1

Impegno per le tipologie 11.1.1 e 11.2.1	Condizionalità DM 180 23.01.2015 (Allegato 1)	Criteri ed attività minime (Reg. 1307/13, art.4 par. 1 lettera c, punti ii e iii)	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e all'uso dei prodotti fitosanitari	Altri requisiti nazionali e regionali	Pratiche ordinarie, se diverse rispetto agli obblighi	Significato agronomico e ambientale	Costi aggiunti e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto per il calcolo dei pagamenti
Inserimento nel Sistema di controllo Nazionale	Non esistono norme di condizionalità che afferiscono a questo impegno	Impegno specifico del biologico che non è riferibile alla normativa indicata	Tale impegno non è presente nell'allegato 7 al DM 180/2015 (decreto condizionalità)	Non sono presenti ulteriori requisiti regionali o nazionali	Il ricorso all'agricoltura biologica ancora non rientra nell'ordinarietà campana fortemente legate a indirizzi produttivi convenzionali	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio maggiormente sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di disciplinari di produzione che prevedono un migliore uso delle diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli operatori	Impegno non oggetto di pagamento compensativo
Compilazione della documentazione obbligatoria prevista dal Sistema di Controllo	CGO 4Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Obblighi vigenti: -Registrazione degli usi e di ogni analisi rilevante per la salute	Impegno specifico del biologico che non è riferibile alla normativa indicata	Tale impegno non è presente nell'allegato 7 al DM 180/2015 (decreto condizionalità)	Il registro dei trattamenti tenuto dagli agricoltori ai sensi del DPR 55/2012 prevede esclusivamente la registrazione cronologica	Il ricorso all'agricoltura biologica ancora non rientra nell'ordinarietà campana fortemente legate a indirizzi produttivi convenzionali	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio maggiormente sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di disciplinari di produzione che prevedono un migliore uso delle	Il pertinente costo dell'impegno è inserito nei costi di transazione

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.2

				dei trattamenti fitosanitari eseguiti fino alla raccolta		diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli operatori	
Ricorso ai prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/ 2008 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fitofarmaci	CGO10-Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Impegni vigenti: A. Registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna) B. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; C. presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN); Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino). CGO4 -Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Obblighi vigenti: -Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari; -Corretto uso dei p.f.;	Tale specifico impegno va oltre le disposizioni del mantenimento di una superficie agricola e dell'attività agricola minima come previste dai DM 6513 del 18 novembre 2014 e 1420 del 26 febbraio 2015	DM 180 23.01.2015 (Allegato 7) Impegno b) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del D.lgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario ufficiale, provinciale o zonale, su supporto cartaceo, informatico, telematico ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale; Impegno c) Gli utilizzatori	Non sono presenti ulteriori requisiti nazionali e regionali	Difesa integrata (Allegato III del D.Lgs n.150/2012 e che al punto A.7.2.3 del PAN) Conoscere i dati meteorologici del territorio d'interesse i dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio Disporre di bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio maggiormente sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di disciplinari di produzione che prevedono un migliore uso delle diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli operatori	Maggiori costi per l'acquisto dei prodotti fitosanitari ammissibili e per la manodopera necessaria alle operazioni di difesa delle colture dai parassiti. Minori costi per l'acquisto di carburante Minori guadagni

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.3

	340 kg/ettaro/anno) Per le ZVN obblighi relativi all'utilizzazione agronomica degli effluenti e dei concimi (amministrativi; di stoccaggio; piano di concimazione; limite massimale di azoto al campo da effluenti pari a 170 kg/ettaro/anno; rispetto dei massimali di azoto per coltura)		Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013. A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali). Sussiste, inoltre, il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA1		operatori	

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.4

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.5

Uso di materiale di riproduzione vegetativa obbligatoriamente ottenuto anch'esso con "metodo biologico" (nel caso di piantine di orticole da trapianto) e preferibilmente con "metodo biologico" (in tutti gli altri casi). Nel caso non sia obbligatorio gli operatori sono tenuti ad applicare procedure stabilite con decreti del MIPAAF che prevedono la richiesta di opportuna deroga	CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Obblighi vigenti: -Registrazione degli usi e di ogni analisi rilevante per la salute	Tale specifico impegno va oltre le disposizioni del mantenimento di una superficie agricola e dell'attività agricola minima come previste dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e 1420 del 26 febbraio 2015	Tale impegno non è presente nell'allegato 7 al DM 180/2015 (decreto condizionalità)	Non sono presenti ulteriori requisiti nazionali e regionali	Nell'ordinarietà il materiale di riproduzione vegetativa non è ottenuto con metodo biologico	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio maggiormente sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di disciplinari di produzione che prevedono un migliore uso delle diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli operatori	Maggiore costo per l'acquisto dei semi
Rispetto delle norme di produzione animale di cui al Reg 889/2008 comptibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti	CGO 4 – Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Obblighi pertinenti vigenti individuati nel DM n.180/2015 per le produzioni animali, produzione di latte crudo e per la produzione di uova CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n. 158/2006 e precisati nel DM n. 180/2015 Per i suini:	Tale specifico impegno va oltre le disposizioni del mantenimento di una superficie agricola e dell'attività agricola minima come previste dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e 1420 del 26 febbraio 2015.	Tale impegno non è presente nell'allegato 7 al DM 180/2015 (decreto condizionalità)	Non sono presenti ulteriori requisiti nazionali e regionali	L'ordinarietà obbliga al rispetto del greening art. 43 del Reg UE 1307/2013 ed in particolare il mantenimento dei pascoli. L'impegno della zootecnia biologica va oltre l'ordinarietà	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio maggiormente sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di disciplinari di produzione che prevedono un migliore uso delle diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli operatori	L'impegno di utilizzo limitato di farmaci veterinari determina aumento dei costi per acquisti legati alla sanità dell'allevamento. L'impegno di maggiore disponibilità di spazi aperti per il libero movimento degli animali allevati comporta

	CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini. Obblighi vigenti: quelli previsti dal D.lgs n. 200/2010, comprese le deroghe e riguardanti: - Comunicazione dell'azienda alla SL; - Tenuta del registro aziendale e comunicazione della consistenza dell'allevamento; - Identificazione e registrazione degli animali Per i bovini:CGO 7 – Regolamento n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97. Impegni vigenti riguardano: - La registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN; - Identificazione e registrazione degli animali; - Registro aziendale; - Movimentazione dei capi in ingresso; - Movimentazione dei capi in uscita Per ovini e caprini: CGO 8 – Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE Impegni vigenti riguardano: - La registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN; - Registro aziendale e BDN; - Identificazione e registrazione degli animali; Per i bovini: CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Obblighi relativi al D. lgs 126/2011 Per i suini: CGO 12 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Obblighi relativi al D. lgs 122/2011						maggiori costi di manodopera per la cura degli animali e minori performance produttive

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.6

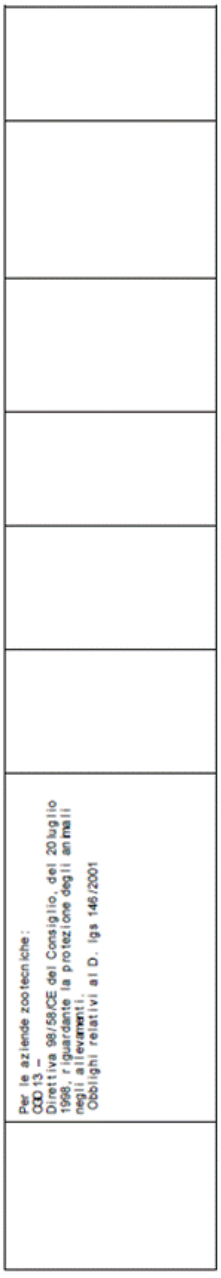


Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.7

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I pagamenti compensativi per ettaro, e per anno, che spettano ai beneficiari per l'adesione agli impegni previsti dalle tipologie d'intervento delle sottomisure 11.1 e 11.2 sono composti da tre quote:

a) aggravio costi rispetto alla baseline. Nel seguito della relazione si continuerà ad usare per brevità tale definizione specificando che sotto tale voce va intesa una valutazione complessiva delle variazione dei costi che l'azienda deve sostenere a seguito dell'adesione agli impegni;

b) mancato guadagno rispetto alla baseline;

c) eventuali costi di transazione.

PRODUZIONI VEGETALI

I pagamenti compensativi sono stati valutati per colture specifiche rappresentative di un raggruppamento per ambiti territoriali individuati. Le colture specifiche rappresentative sono state selezionate, oltre che secondo criteri di rappresentatività sul territorio (nell'ambito del raggruppamento) anche secondo il criterio del minore differenziale di perdita di reddito e sovraccosti (rispetto alle altre colture del raggruppamento) al fine di evitare rischi di sovracompensazione del premio rispetto alle effettive perdite di reddito conseguenti all'applicazione degli impegni della produzione biologica.

In figura 4 si riporta la tabella riepilogativa e non esaustiva delle colture che rientrano nei raggruppamenti colturali individuati sulla base dei processi produttivi similari ed equiparabili o che, comunque, non presentano rischi di sovracompensazioni da parte dei pagamenti previsti per l'applicazione degli impegni della misura 11.

L'Autorità di Gestione, nei propri atti di applicazione della misura, integra in tali raggruppamenti colturali, altre colture eventualmente richieste, sulla base dei criteri sopra enunciati.

a) Aggravio costi

Per la quantificazione economica dell'aggravio derivante dall'adesione alle diverse operazioni sono stati presi come riferimento di base (baseline) i costi di produzione dell'agricoltura regionale, approvati con DRD n. 54 del 30 novembre 2006. Essi si riferiscono ad oltre 400 processi produttivi, frutto di rilevazione diretta in aziende diffuse sul territorio regionale e che, pertanto, rappresentano le normali pratiche utilizzate di

consuetudine in Campania.

La metodologia per il calcolo dei pagamenti compensativi, inoltre, tiene conto esclusivamente dei maggiori costi conseguenti all'applicazione di quegli impegni della produzione biologica che non rientrano già nei requisiti minimi per l'uso dei fitofarmaci e fertilizzanti, nei criteri di gestione obbligatoria e nelle pratiche di mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali, che costituiscono la baseline della misura.

Sono stati presi in considerazione, quale base di calcolo, i costi di produzione riportati nello schema economico di cui alla figura 5.

I valori economici sono stati indicizzati al 2014 utilizzando i prezzi dei mezzi correnti di produzione dell'ISMEA, che li determina per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In figura 6 i parametri di indicizzazione del 2006 e del 2014 con il delta che è stato applicato alle rispettive voci.

Il calcolo degli aggravi economici sostenuti dalle aziende aderenti alla misura è stato effettuato applicando, alle corrispondenti categorie di costo, le variazioni stimate tra baseline e i corrispondenti processi condotti secondo le prescrizioni delle diverse tipologie di intervento, esclusivamente per gli impegni che riguardano la fertilizzazione, la lotta ai parassiti e le prescrizioni relative all'uso delle sementi (ove applicabile).

Dall'analisi dei dati economici, secondo le determinazioni già effettuate per il calcolo dei pagamenti dell'analoga azione b) "agricoltura biologica" della precedente programmazione, emerge che la media degli aggravi dei costi è quanto riportato nella figura 7.

b) <u>mancato guadagno e calcolo complessivo</u>

L'applicazione dei metodi di produzione biologica comporta una riduzione dei risultati produttivi attesi, prendendo in considerazione esclusivamente gli impegni che riguardano la fertilizzazione delle colture e la lotta ai parassiti, quantificabili fino ad una percentuale del 20%. E' stato stimato che con l'adozione della produzione biologica le rese calano drasticamente da un minimo del 10-11% fino al 33%. La metodologia di calcolo ha tenuto conto dei livelli produttivi di riferimento e il prezzo espresso in €/ql per la determinazione della PLV, del reddito lordo in assenza di contributi e del reddito lordo totale (figura 8).

Per i prezzi delle produzioni sono stati utilizzati i prezzi rilevati da Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA. Banca dati prezzi all'origine, http://www.ismeaservizi.it/prezzi-agroalimentari/origine/banca-dati).

Per le aziende con superfici in conversione, il pagamento compensativo è stato calcolato con un incremento di circa il 2% del prezzo medio di vendita dei prodotti, piuttosto che nella misura indicata per le produzioni biologiche in mantenimento che è pari a circa il 5%.

c) <u>costi di transazione</u>

Oltre ai costi strettamente correlati al mantenimento degli impegni relativi alla fertilizzazione, alla lotta ai parassiti e alle prescrizioni relative all'uso delle sementi, sono stati considerati anche i costi di transazione.

Tali costi riguardano soprattutto la gestione della pratica di finanziamento (visure catastali, compilazione della domanda, iter procedurale, ecc) e gli impegni amministrativi specifici (tenuta dei registri previsti dagli organismi di controllo, ecc.).

Per stabilire il costo di transazione è stato stimato il costo, per l'agricoltore, dei tempi impiegati nel disbrigo delle pratiche di registrazione, contatti con gli enti ecc., che risulta sempre superiore al 20% del pagamento calcolato considerando aggravi di costo e mancato guadagno derivanti dagli impegni della misura. Pertanto, il costo di transazione è stato determinato nel 20% del calcolo compensativo.

PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Per la zootecnia biologica si attiva esclusivamente la sottomisura 11.1.

I pagamenti compensativi per ettaro e per anno, che spettano ai beneficiari per l'adesione agli impegni previsti dalla tipologia d'intervento 11.1.1 tengono conto esclusivamente della riduzione del risultato produttivo. Non si prendono in conto i costi aggiuntivi in quanto non rilevanti.

I pagamenti compensativi sono stati valutati per gli allevamenti da latte bovini e bufalini e copriranno quindi solo questi settori. Tali settori sono i più rappresentativi della Regione.

Dati utilizzati per il calcolo del premio

Quantità delle produzioni

Le differenze tra la produzioni di latte in aziende biologiche e convenzionali è stata effettuata, per le bufale, utilizzando i dati dell'Associazione Italiana Allevatori (AIA) relativi ai controlli funzionali per il triennio 2012-2014; per i bovini da latte utilizzando i dati desunti dalla pubblicazione "Indagine conoscitiva presso le aziende zootecniche biologiche della Regione Lazio" (INEA, Istituto sperimentale per la Zootecnia, Istituto Sperimentale per la nutrizione delle Piante e CRPA; 2003) prodotta con fondi MIPAAF (fig. 9).

Valore delle produzioni

Per il prezzo del latte bovino, è stato utilizzato il prezzo medio del latte rilevato da ISMEA per il periodo luglio 2014-agosto 2015 che è risultato pari 0,35 euro/kg.

Per il prezzo del latte bufalino si è fatto riferimento a rilevazioni effettuate direttamente dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, che ha quantizzato in 1,20 euro/kg il prezzo medio annuo in produzione convenzionale.

Il calcolo dei minori guadagni è stato effettuato moltiplicando il prezzo del latte per la minore produzione ottenuta applicando il metodo biologico (fig. 10).

Per calcolare il pagamento compensativo da corrispondere alle aziende zootecniche in conversione biologica, per un periodo massimo di tre anni, sulla base della SAU esclusivamente destinata alle produzioni vegetali per l'alimentazione zootecnica dell'azienda stessa, in considerazione dei minori guadagni dovuti alle riduzioni produttive non compensate da un maggior prezzo del prodotto nella fase di conversione, si considera il carico massimo di 2 UBA/ha secondo le disposizioni dei Regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008. Per il calcolo del pagamento compensativo per ettaro, in ogni caso, si farà riferimento all'effettivo carico di bestiame indicato nella domanda di aiuto, che comunque non potrà superare le 2 UBA/ha (fig. 11).

Il pagamento compensativo per la zootecnia biologica è combinato con i pagamenti compensativi per le superfici destinata a colture cerealicole ad uso zootecnico e/o a foraggere avvicendate. Tale combinazione è possibile in quanto trattassi di due impegni separati (coltura foraggera, ivi compresi cereali foraggeri, ed allevamento biologico senza prendere in conto il sovraccosto dell'alimentazione). In ogni caso il pagamento compensativo cumulato non potrà superare i 600 euro/ha per le cerealicole ad uso zootecnico e/o le foraggere avvicendate. Nel caso di superfici destinate a pascolo e prato pascolo il pagamento compensativo corrisponde solo a quello determinato per la zootecnia biologica.

Segue testo 1

figura 4- Raggruppamenti colturali

a) Operazioni colturali
a.1) Potatura
a.2) Lavorazione del terreno
a.3) Gestione erbe infestanti
a.4) Concimazione
a.5) Trattamenti antiparassitari
a.6) Raccolta e trasporto
a.7) Irrigazione
b) Mezzi tecnici
b.1) Concimi
b.2/3) Antiparassitari/diserbanti
b.4) Piantine/sementi
b.5) carburanti/lubrificanti
c) Noleggio e contoterzismo
Totale costi colturali (a+b+c+d)

figura 5 -Costi colturali

figura 6 - Parametri di indicizzazione dei prezzi

figura 7 - Aggravi dei costi

figura 8 - Variazioni dei dati della produzione

Figura 9 – Confronto tra le produzioni di latte in convenzionale e bio

Figura 10 – Minori guadagni per le aziende zootecniche in conversione biologica

Figura 11 – Pagamenti compensativi per la zootecnia biologica in conversione

VALUTAZIONE GREENING e PAGAMENTO COMPENSATIVO

Non sussiste il rischio di doppio finanziamento per i beneficiari che ricevono il pagamento per le pratiche di inverdimento di cui all'art. 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013, in quanto i pagamenti compensativi della Misura 11 sono stati calcolati oltre l'ordinarietà, che comprende anche il rispetto di tali pratiche.

VALUTAZIONE PAGAMENTI ACCOPPIATI

Non vi è rischio di sovrapposizione con nessuno degli aiuti accoppiati, attualmente definiti dal DM prot. n. 6513 del 18/11/2014 e smi, in attuazione dell'art. 52 del Regolamento 1307/2013.

In caso di introduzione di modifiche alle richiamate normative l'Autorità di Gestione del PSR provvederà ad adeguare i pagamenti compensativi.

Testo 1

1.1.1.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Le tipologie di intervento della misura 11 sono compatibili con alcune delle tipologie previste dalla sottomisura 10.1 secondo lo schema della figura 12, come specificato nei paragrafi relativi al sostegno applicabile per ciascuna tipologia.

Nella misura 10 è riportato il livello del sostegno per ciascun impegno compatibile specifico per la combinazione con la misura 11 senza rischio di doppio finanziamento per gli stessi costi aggiunti e mancati redditi.

Clausola di revisione ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

Nel corso del periodo di impegno, è prevista la revisione per gli interventi delle diverse tipologie della misura, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori indicati per ciascuna tipologia, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

Per gli impegni la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, è prevista la revisione per gli interventi delle diverse tipologie della misura, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di richiedere il

rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Conversione o adeguamento degli impegni (articolo 14 del regolamento (UE) n. 807/2014)

Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario richiede la sua trasformazione in un altro impegno, in caso di dotazione finanziaria sufficiente, può essere disposta la conversione nel nuovo impegno alle seguenti condizioni:

1. la trasformazione comporti indubbi vantaggi per l'ambiente o per il benessere degli animali;

2. l'impegno esistente risulti notevolmente rafforzato;

3. le tipologie per le quali viene assunto il nuovo impegno e la loro combinazione specifica siano previste dal programma di sviluppo rurale e dagli atti regionali di applicazione.

La durata del nuovo impegno è quella dell'intero periodo specificato nelle pertinenti tipologie di intervento, a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario sia già stato eseguito.

E' prevista la possibilità di adeguamento degli impegni in corso di esecuzione, in casi debitamente giustificati in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario, per il periodo restante.

E' previsto l'adeguamento con la proroga degli impegni in corso, fino a 2 anni.

La proroga per la tipologia d'intervento 11.1.1 comporta l'adeguamento degli impegni e dei relativi pagamenti alla tipologia d'intervento 11.2.1

Casi in cui non si chiede rimborso (articolo 15 del regolamento (UE) n. 807/2014)

Nel caso in cui, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda, oppure la superficie oggetto di impegno e sussistano le condizioni per la concessione del sostegno previste dal programma di sviluppo rurale e dagli atti regionali di applicazione, può essere disposto:

1. la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno quinquennale. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo previsto dalle pertinenti tipologie, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originale sia già stato eseguito;

2. l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva, per tutto il restante periodo di

esecuzione dell'impegno, a condizione che l'ampliamento in questione:

- persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;
- sia giustificato dalla natura dell'impegno, dalla dimensione della superficie aggiuntiva ammessa, che non può essere superiore ai 5 ettari e dalla durata del periodo restante dell'impegno, che deve essere superiore ai 2 anni;
- non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

	tipologia 11.1.1	tipologia 11.2.1	tipologia 10.1.1	tipologia 10.1.2.1	tipologia 10.1.2.2	tipologia 10.1.3.1	tipologia 10.1.3.2	Tipologia 10.1.3.3	tipologia 10.1.4
tipologia 11.1.1				X	X	X	X	X	X
tipologia 11.2.1				X	X	X	X		X

figura 10 - Sovrapponibilità delle tipologie della misura 11 con le azioni e tipologie connesse alla superficie della misura 10

figura 12 - Sovrapponibilità delle tipologie della misura 11 con le azioni e tipologie connesse alla superficie della misura 10

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.31 Art. 32
- Regolamento delegato (UE) n.807/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014
- Regolamento di esecuzione (UR) n. 809/2014
- Regolamento (EU) n. 1303/2013

Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Dall'analisi di contesto risulta che il territorio agricolo regionale interessato da preoccupanti sintomi di abbandono è per tre quarti caratterizzato da sistemi montani e collinari, nei quali assumono rilevanza le politiche di conservazione dei suoli nei confronti delle dinamiche franose ed erosive. Inoltre, l'abbandono delle attività agricole favorisce anche le dinamiche spontanee di evoluzione del mosaico ecologico, con la perdita di ecosistemi dovuta al progressivo avanzamento del bosco di neoformazione. Pertanto, il presidio svolto dalle aziende agricole ha effetti positivi sia sul territorio per le ricadute economiche e produttive che esso comporta, sia sull'ambiente in termini di difesa suolo e di tutela di ecosistemi complessi. Le aree agricole ed in particolare quelle situate nei territori oggetto di intervento da parte della presente misura, costituiscono una importante risorsa da tutelare, con particolare riferimento alla biodiversità regionale ed ai paesaggi storici delle aree rurali. I fabbisogni a cui la misura risponde sono numerosi e quelli strettamente attinenti allo strumento d'intervento consentito sono:

F14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale

F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologi

Le indennità, a favore degli agricoltori/imprenditori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, consistono nell'erogazione di un pagamento annuale per ettaro di superficie. agricola

La misura contribuisce al perseguimento delle priorità e focus area riportate nella tabella 1 (con la X sono indicate le FA principali, con il pallino quelle secondarie).

La misura contribuisce in modo trasversale agli obiettivi:

- ambiente in quanto il mantenimento dell'attività agricola in arre svantaggiate, spesso caratterizzate da una elevata fragilità del territorio in termini idrogeologici, è l'azione di prevenzione più importante per evitare la perdita di suolo e per tutelare ecosistemi. Secondo l'accezione più ampia di sostenibilità la misura contribuisce alla stabilità delle comunità rurali ed agisce da supporto alla promozione di azioni di sviluppo locale
- mitigazione dei cambiamenti climatici – l'effetto è sempre indiretto e connesso alla

Formatted: Indent: Left: 8 cm, No bullets or numbering

Formatted: Font: Not Italic, Font color: Auto, Italian (Italy)

Formatted: Italian (Italy)

Formatted: Font: Not Italic, Font color: Auto, Italian (Italy)

Formatted: Italian (Italy)

conservazione delle attività agricole;

Le indennità sono concesse agli agricoltori/imprenditori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

In tal senso l'erogazione di un pagamento per ettaro di SAU in zone svantaggiate ha lo scopo di compensare le perdite di reddito e i maggiori costi sostenuti rispetto ad un'azienda ubicata in zona non affetta da vincoli naturali o specifici rappresentata sostanzialmente dalle aree di pianura.

Nella tabella 2 sono indicati, per provincia, il numero dei comuni e gli ettari interessati all'applicazione della presente misura in base alla classificazione effettuata ai sensi della direttiva 75/268/CEE ed i cui criteri di delimitazione ricalcano quanto successivamente disposto dagli articoli 18, 19 e 20 del Reg Ce1257/1999 di cui alla programmazione 2007/2013.

I dati esposti nella tabella evidenziano che, rispetto alla superficie territoriale della Regione Campania, le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici rappresentano il 59,80% con una netta prevalenza delle zone di montagna (49.06% della superficie territoriale) rispetto alle altre due tipologie di svantaggio, interessando nel complesso un totale di 812.685 ettari.

Di seguito si riportano gli elementi individuativi delle diverse aree

1.Zone di montagna

Le zone di montagna, la cui delimitazione è coerente con i criteri definiti dell'art. 32(2) del Reg. Ue 1305/2013 sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento dei costi di produzione, dovuti:

- all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
- in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso
- una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.

2.Zone soggette a vincoli naturali significativi

Fino all'approvazione di nuove delimitazioni,al più tardi alla fine del 2017, in attuazione dei criteri definiti all'articolo 32(3) e dall'allegato III del reg. UE 1305/2013, i territori soggetti a vincoli naturali significativi sono quelli ricadenti nelle condizioni di cui all'art. 3 paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE già individuati per la misura 212 del PSR Campania 2007/2013 in attuazione dell' articolo 19 del Reg. Ce 1257/1999.

Tali territori sono caratterizzati da:

- terreni poco produttivi, poco idonei alla coltivazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo.

- scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura;
- scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità ed il popolamento della zona medesima.

3.Zone soggette a vincoli specifici

Le zone soggette a vincoli specifici, così come disposto al paragrafo 4 dell'articolo 32 del Reg. UE 1305/2013, sono costituite da superfici agricole al cui interno le condizioni naturali di produzione sono simili e la loro estensione totale non supera il 10 % della superficie del intero territorio nazionale.

Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 31 le zone che sono soggette a vincoli specifici e nelle quali gli interventi sul territorio si rendono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

In queste aree si praticano attività agricole e zootecniche per la produzione di prodotti tipici e tradizionali, con un valore ambientale legato alla protezione e tutela della biodiversità, alla prevenzione del dissesto idrogeologico ed al presidio del territorio, inteso sia in senso sociale sia paesaggistico, con la tutela dei paesaggi antropizzati caratteristici del territorio regionale rispetto alla rinaturalizzazione degli stessi a seguito dell'abbandono delle attività.

Di seguito si riporta in cartografia (figura 1 e 2) la sovrapposizione delle aree svantaggiate (zone di montagna, zone soggette a vincoli naturali significativi e zone con vincoli specifici) con le aree ricadenti nella rete Natura 2000.

Si specificano le seguenti definizioni:

Imprenditori agricoli: chi esercita una delle seguenti attività : coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. I termini agricoltore e imprenditore agricolo sono considerati equivalenti

Per agricoltore si intende l'agricoltore in attività di cui all'articolo 9 del regolamento Ue n, 1307/ 2013 del Parlamento Europeo

<u>Articolazione della misura</u>

La misura è in continuità con le azioni intraprese nella programmazione 2007/2013 con le misure 211 e 212 secondo l'articolazione riportata in tabella 3.

Priorità	P4	
Focus area	4A	4C
sottomisura		
13.1. ***Pagamento compensativo per le zone montane***	•	X
13.2 . ***Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi***	X	•
13.3 ***Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici***	X	•

tabella 1- Priorità e Focus Area

numero di Comuni ed ettari ricadenti in aree svantaggiate						
Provincia / Direttiva 75/268/75	Avellino	Benevento	Caserta	Napoli	Salerno	Totale
montagna art. 3 comma 3 - articolo 18 Reg Ce1257/1999	71	45	25	2	94	237
	196.500 ha	101.380 ha	50.655 ha	3.539 ha	314.667 ha	666.741 ha
svantaggi naturali art. 3 comma 4 articolo 19 Reg Ce1257/1999	17	12	8		24	61
	21.168 ha	26.241 ha	22.634 ha		54.351 ha	124.394 ha
svantaggi diversi art. 3 comma 5- articolo 20 Reg Ce1257/1999				11	19	30
				8.678	12.872 ha	21.550 ha
Totale ettari						812.685 ha

tabella 2 - Numero di Comuni ed ettari ricadenti in aree svantaggiate

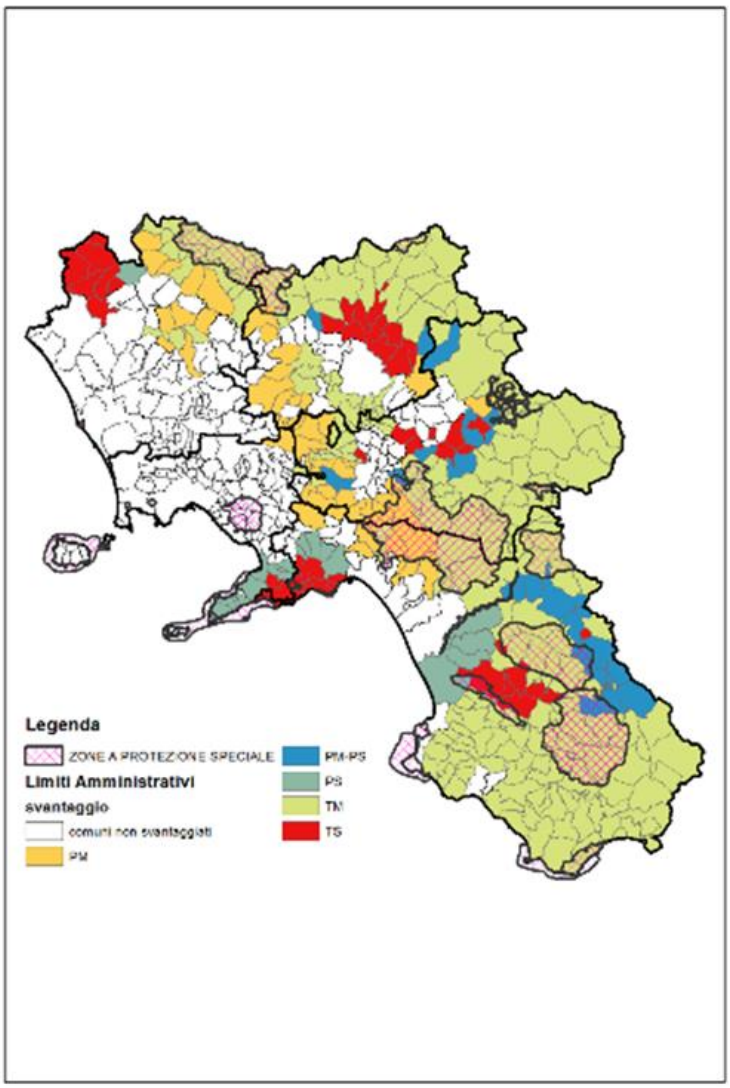


figura 1 - Sovrapposizione aree svantaggiate con le aree ZPS della Rete Natura 2000

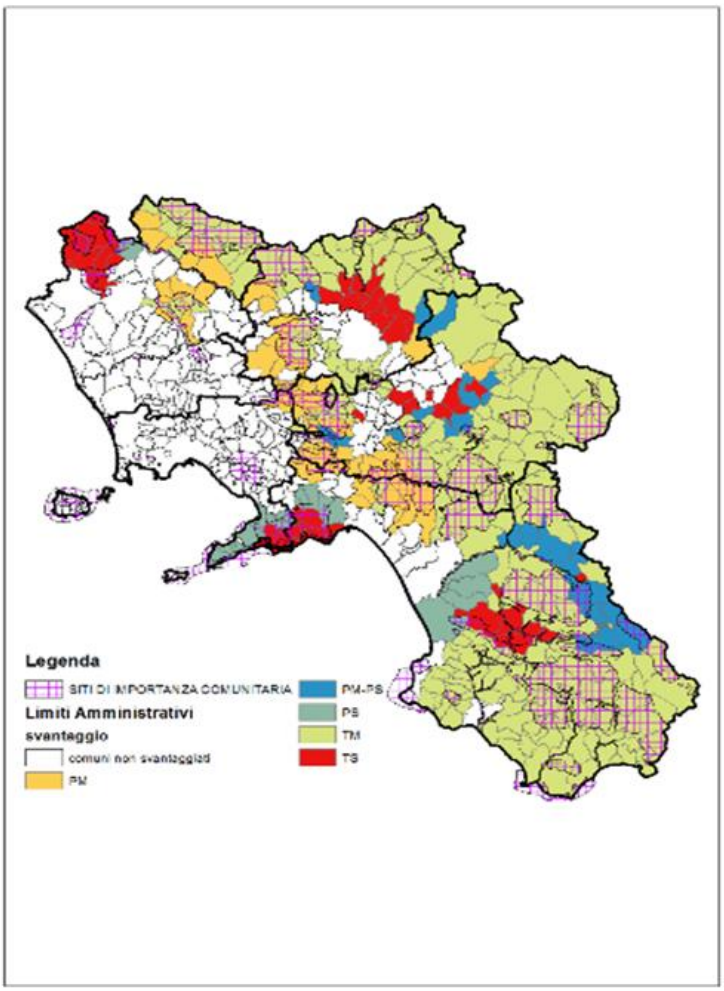


figura 2 - Sovrapposizione di aree svantaggiate con le aree SIC della Rete Natura 2000

Sottomisura	Tipologia di operazione
13.1 ***Pagamento compensativo per le zone montane***	**13.1.1** ***Pagamento compensativo per le zone montane***
13.2 ***Pagamento compensativo*** per le zone soggette a vincoli naturali ***significativi, diversi dalle zone montane***	**13.2.1** Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali ***significativi diversi dalle zone montane***
13.3***Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici***	**13.3.1** Pagamento compensativo per le zone con vincoli specifici

tabella 3 - Articolazione della misura

Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

13.1.1 Pagamento compensativo per zone montane

Sottomisura:

- 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

Descrizione del tipo di intervento

La misura 13.1 risponde principalmente alla priorità 4 con specificità alla *focus area* 4.C(prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi) ed in maniera trasversale alle Focus 4.A (salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dall'assetto paesaggistico dell'Europa)

In particolare la tipologia di intervento risponde al fabbisogno 14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale e al fabbisogno 18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da

erosione e dissesto idrogeologi, emergenti dai sottoelencati elementi dell'analisi SWOT:

S9 – (ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche)

S12 –(molteplicità di sistemi agricoli e rurali)

W30 – (alta percentuale di rischio idrogeologico)

W31- (alta percentuale di rischio di erosione)

W 37 – (Incidenza negativa dell'impoverimento socio demografico sulla capacità di presidio sul territorio)

O2 – (crescente attenzione alla gestione delle risorse naturali e alla salvaguardia dell'ambiente rurale)

T6 – (dinamiche di urbanizzazione e competizione per l'uso dei suoli)

T 10 – cambiamenti climatici

La tipologia di intervento è la corresponsione di una indennità compensativa per gli svantaggi derivanti dalla localizzazione dell'azienda in territorio montano.

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadenti all'interno delle zone montane, come previsto all'articolo 32(2) lettere a) e b) che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno un anno a partire dalla presentazione della domanda di aiuto.

L'elenco dei Comuni che ricadono in aree parzialmente montane o totalmente montane è riportato in allegato 1 del PSR Campania 2014/2020

Il pagamento dell' indennità di cui al presente tipo di intervento è condizionato dai seguenti impegni assunti dal richiedente:

Impegni obbligatori

- Mantenere l'attività agricola per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità., a far data dalla presentazione della domanda
- Rispettare gli impegni della condizionalità di cui all'allegato II al Reg. UE 1306/2013

Tipo di sostegno

Le indennità a favore degli agricoltori/imprenditori agricoli delle zone montane, così come definiti al paragrafo 8.2.12.2 sono pagamenti basati sull'estensione della superficie agricola dichiarata nelle domande di aiuto; le domande di aiuto, presentate entro i termini di cui all'art. 13 del Reg. UE 809/2014 e sue modifiche ed integrazioni, varranno anche come domande di pagamento.

E' previsto un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola condotto nell'area eleggibile al sostegno. come individuate ai sensi dell'art. 32(2) del Reg. (UE) n. 1307/13.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il tipo di intervento 13.1.1 che per il tipo di intervento 13.2.1 che per il tipo d'intervento 13.3.1, la riduzione

percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente nelle aree eleggibili, come risultante (e/o coerente) con i calcoli dei premi.

Collegamenti con altre normative

- Direttiva 75/268/CEE articolo 3 paragrafo 3;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 Allegato II.
- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.
- Decreto Ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii.

Beneficiari

Agricoltori in attività come definiti all'art. 9, paragafo 2, primo comma del regolamento U.E. n. 1307/2013, così come applicato dal Titolo II, articolo 3 del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii.

Costi ammissibili

Il calcolo delle indennità è basato sui mancati redditi e costi correlati allo svantaggio naturale, comparati con attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

1. coltivare una superficie agricola in aree definite montane ai sensi dell'art. 3 par. 3 della direttiva 75/268/CEE,
2. possedere il requisito di "agricoltore in attività" così come definito dall'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013 e applicato con il DM 6513/2014 - titolo II - art.3,
3. Dimostrare il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

Le condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere mantenuti per tutta la durata di mantenimento degli impegni assunti.

Deleted:

Formatted: Font: Not Italic, Font color: Red, Not Highlight

Formatted: Font color: Red, Not Highlight

Deleted:

Deleted: detenere un valido titolo di possesso (proprietà, usufrutto, contratto per atto pubblico o per scrittura privata registrata di affitto) delle superfici oggetto di aiuto

Formatted: Font color: Red

Deleted: ¶

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa tipologia d'intervento la definizione di criteri di selezione.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il valore dell'importo dell'indennità, fissato sulla base delle risultanze delle analisi descritta nella specifica relazione relativa al calcolo dell'indennità e facente parte del presente Programma di Sviluppo, così come previsto nell'allegato 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non supera il valore di 450 € per ettaro di superficie agricola, così come definita dall'art. 4 par. 1 lettera "e" del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Il valore dell'indennità è stato calcolato sulla base degli indicatori economici accertati e successivamente modulati in relazione a due specifici vincoli: altitudine e pendenza

I due vincoli, come nel dettaglio specificato nella relazione giustificativa delle indennità, incidono nella determinazione dei costi di produzione in quanto condizioni orografiche difficili comportano una maggiore onerosità dei costi di meccanizzazione e al contempo l'altitudine, determinando condizioni climatiche meno favorevoli rispetto alle zone non svantaggiate, determina un abbassamento delle rese produttive per ettaro.

Pertanto il valore dell'indennità è stato differenziato in relazione alla combinazione dei due vincoli permanenti presenti.

Il valore massimo della indennità si raggiunge in presenza de i livelli di vincoli più sfavorevoli (altitudine superiore a 600 m/ slm e pendenza superiore al 20%) (tabella 4)

A tali importi, come disposto dall'art. 31.4 del Reg. (UE) 1305/2013 si applica il criterio di degressività dell'importo unitario dell'indennità ad ettaro come riportato nella tabella sottostante.e come derivante dall'analisi economica riportata nella relazione giustificativa dell'indennità.

Le percentuali sono state arrotondate all'unità per facilità di calcolo (tabella 5).

Come si evince dalla relazione giustificativa per superfici agricole superiori a 300 ettari le economie di scala che l'azienda può mettere in atto riescono a compensare in parte gli svantaggi fisici derivanti dalla posizione geografica dell'azienda stessa, pertanto il calcolo delle indennità non riguarda le superfici eccedenti il predetto limite.

In ogni caso il valore dell'indennità non potrà mai essere inferiore ad € 25 calcolato come importo minimo per ettaro/anno sulla media dell'area per le quali il beneficiario riceve il sostegno

Pendenza media aziendale	Altitudine	
	<= 600 mt	>600mt
<= 20%	€ 360	€ 405
>20%	€ 405	€ 450

tabella 4 - Incidenza dei vincoli

Dimensione della SAU	Modulazione dell'indennità
fino a 9,99 ha	100%
da 10 a 49,99 ha	56%
da 50 a 99,99 ha	28%
da 100 a 300 ha	14%
Oltre i 300 ha	0%

tabella 5 - Modulazione dell'indennità (%)

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori

I rischi specifici derivanti dall'attuazione della misura sono ascrivibili principalmente alla categoria di rischi - R5 – "Impegni difficili da verificare" e riguardano:

• il mancato proseguimento dell'attività agricola nella "Zona svantaggiata ammissibile" rispettando la superficie minima di impegno, pena la revoca della somma erogata;

• il mancato rispetto dei requisiti di "condizionalità" di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Misure di attenuazione

Per mitigare puntualmente i rischi sopra indicati sono adottate le seguenti misure

- M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo
- M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

  - Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

  - Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa;

- M5 - Attivazione di un sistema di controlli amministrativi e controlli in loco, quest'ultimi a carico dell'Organismo Pagatore.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura, saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La base informativa utilizzata per le analisi riguarda le aziende che hanno aderito alla RICA (Rete di Informazione Contabile Agricola) in Campania nel triennio 2010-2012.

Le elaborazioni eseguite, partendo dai bilanci redatti dalla RICA, hanno comportato il calcolo degli indicatori di risultato necessari per valutare le variazioni passando dalle zone non svantaggiate a quelle montane e per determinare il livello degli aiuti, stanti i limiti fissati dal Regolamento UE 1305/2013. A tal fine, il sub campione RICA, per le zone montane stratificato per classi di SAU (minore di 10 Ha, 10-50 Ha, ≥50 Ha)è stato messo a confronto con quelli delle zone non caratterizzate da svantaggi e i principali indicatori utilizzati sono il Reddito Netto e il rapporto

ricavi/costi totali.

Le analisi hanno messo in risalto i seguenti aspetti:

-passando dalle zone non svantaggiate a quelle montane, il reddito netto per Ha subisce una netta diminuzione e anche il rapporto ricavi/costi totali assume valori significativamente più bassi. Ciò avviene principalmente per la forte diminuzione dei ricavi a motivo delle condizione ambientali meno favorevoli in termini di caratteristiche del suolo e del clima. Inoltre la diminuzione dei costi, dovuta alla minore intensività dei processi produttivi, è meno che proporzionale rispetto a quella dei ricavi poiché sussistono condizioni ambientali, rappresentate principalmente dalle pendenze, che aggravano in particolare i costi di meccanizzazione.

-con l'aumentare delle dimensioni medie aziendali detto rapporto, sia nelle zone non svantaggiate che in quelle montane, tende a migliorare sensibilmente fino a raggiungere livelli di equilibrio . Ciò è dovuto principalmente alle economie di scala che, a parità di ordinamenti produttivi e di condizioni ambientali, si generano nelle aziende di maggiori dimensioni rispetto alle aziende piccole e medio-piccole.

Si rimanda a quanto evidenziato nel capitolo 14 del PSR Campania 2014 – 2020 che, in relazione al pagamento accoppiato "latte in zone di montagna", precisa che non si evidenzia alcuna sovrapposizione con la sottomisura 13.1 "Pagamento compensativo per le zone montane" poiché le misure del PSR e quelle accoppiate hanno obiettivi diversi. In ogni caso, dato l'andamento degli indicatori (reddito netto e rapporto ricavi/costi), l'indennità scelta assorbe il pagamento accoppiato evitando il rischio di sovracompensazione

Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

I risultati delle analisi giustificano la concessione dell'aiuto e la sua modulazione in quanto passando dalle zone non svantaggiate a quelle montane, per tutte le classi di SAU, il rapporto ricavi/costi totali assume valori significativamente più bassi e si verifica una rilevante diminuzione del reddito netto per ettaro di superficie.

L'andamento degli indicatori di risultato, scaturito dal confronto tra zone non svantaggiate e zone montane, e la considerazione che i principali fattori limitanti che nelle zone montane condizionano i risultati produttivi sono rappresentati dall'altitudine e dalla pendenza, giustificano le scelte seguenti:

a) distinzione delle aziende potenzialmente interessate in cinque raggruppamenti, due in più di quelli che è stato possibile considerare per le analisi dei dati contabili, per tenere maggiormente conto della progressività delle variazioni dei parametri economici (reddito netto e rapporto ricavi/costi totali) correlata all'aumento delle dimensioni aziendali: <10 ha; 10-50 ha; 50-100 ha; 100-300 ha; ≥300.000 ha;

b) adozione di un andamento della degressività degli aiuti per classe di dimensione fisica correlato alle variazioni del reddito aziendale e del rapporto ricavi/costi totali;

c) attribuzione del livello massimo dell'indennità solo per superfici con altitudine superiore a 600 metri e pendenza superiore al 20% e per estensioni fino a 10 Ha, al fine di evitare possibili sovrastime dell'aiuto. L'indennità attribuita a ciascuna classe di ampiezza è ridotta del 20% per

pendenze < 20% e altitudine < a 600m. se ricorre una sola di dette condizioni, l'indennità è ridotta del 10%.

In relazione all'andamento degli indicatori di risultato, evidenziato dalle analisi, si assume che per le grandi aziende l'estensivizzazione degli ordinamenti produttivi e la possibilità di poter conseguire opportune economie di scala, unitamente alle indennità riconosciute fino a 300 Ha, possono condurre i parametri economici dell'azienda a condizioni di equilibrio. . Pertanto la superficie agricola aziendale eccedente i 300 ettari non è conteggiata ai fini del calcolo dell'indennità.

Oltre tale superficie non è riconosciuta alcuna indennità.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il livello di unità locale applicato per la designazione delle zone è il Comune e, nell'ambito di questi, i singoli fogli e le singole particelle catastali.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Le zone di montagna, la cui delimitazione è coerente con i criteri definiti dell'art. 32(2) del Reg. Ue 1305/2013 sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento dei costi di produzione, dovuti:

- all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
- in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso
- una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.

13.2.1 Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali

Sottomisura:

- 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

Descrizione del tipo di intervento

La misura 13.2 risponde principalmente alla priorità 4 con specificità alla *focus area* 4.A (salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dall'assetto paesaggistico dell'Europa) ed in maniera trasversale alle Focus 4.C (prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi)

In particolare la tipologia di intervento risponde al fabbisogno 14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale e al fabbisogno 18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologi, emergenti dai sottoelencati elementi dell'analisi SWOT:

S9 – (ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche)

S12 –(molteplicità di sistemi agricoli e rurali)

W30 – (alta percentuale di rischio idrogeologico)

W31- (alta percentuale di rischio di erosione)

W 37 – (Incidenza negativa dell'impoverimento socio demografico sulla capacità di presidio sul territorio)

O2 – (crescente attenzione alla gestione delle risorse naturali e alla salvaguardia dell'ambiente rurale)

T6 – (dinamiche di urbanizzazione e competizione per l'uso dei suoli)

T 10 – cambiamenti climatici

La tipologia di intervento è la corresponsione di una indennità compensativa per gli svantaggi derivanti dalla localizzazione dell'azienda in territorio soggetto a vincoli naturali significativi.

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all'interno delle zone soggette a vincoli naturali significativi che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno un anno a partire dalla presentazione della domanda di aiuto.

Il pagamento della indennità del presente tipo di intervento è condizionato dai seguenti impegni assunti dal richiedente:

Impegni obbligatori

- Mantenere l'attività agricola per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità., a far data dalla presentazione della domanda
- Rispettare gli impegni della condizionalità di cui all'allegato II al Reg. UE 1306/2013

All'approvazione di nuove delimitazioni, al più tardi alla fine del 2017, in attuazione dei criteri definiti all'articolo 32(3) e dall'allegato III del reg. UE 1305/2013, i territori che ricadono nelle condizioni previste per la presente tipologia d'intervento sono quelli oggetto di delimitazione ai sensi della direttiva 75/268/CEE art. 3 paragrafo 4 e sono riportati nella tabella di cui al paragrafo 8.2.13.2 con l'indicazione dell'articolo 19 del Reg. Ce 1257/1999

Secondo quanto disposto all'articolo 19 del Reg CE1257/1999 per la programmazione 2007/2013 dette aree sono caratterizzate da terreni poco produttivi, poco idonei alla coltivazione ed all'utilizzo di tecniche di agricoltura intensiva nonché limitanti per ciò che riguarda l'introduzione di innovazioni tecnologiche atte a favorire e mitigare il gap economico con le aziende situate in zone ordinarie.

Secondo la delimitazione attualmente vigente in tali condizioni ricadono 61 comuni campani, di cui 41 totalmente svantaggiati , con un numero di ettari pari a 124.394 ettari.

Tipo di sostegno

Le indennità a favore degli agricoltori/imprenditori agricoli delle zone soggette a vincoli naturali significativi, così come definiti al paragrafo 8.2.12,2 successivamente, sono pagamenti basati sull'estensione della superficie agricola dichiarata nelle domande di aiuto; le domande di aiuto, presentate entro i termini di cui all'art. 13 del REg UE 809/2013 sue modifiche ed integrazioni, varranno anche come domande di pagamento.

E' previsto un pagamento annuale ad ettaro per ettaro di superficie agricola eleggibile al sostegno,.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il tipo di intervento 13.2.1 che per il tipo di intervento 13.1.1 che per il tipo d'intervento 13.3.1, la riduzione percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente nelle aree eleggibili, come risultante (e/o coerente) con i calcoli dei premi.

Collegamenti con altre normative

- Direttiva 75/268/CEE articolo 3 paragrafo 4;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 Allegato II.
- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Decreto Ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii.

- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

Formatted: Font color: Red

Beneficiari

Agricoltori in attività come definiti all'art. 9, paragafo 2, primo comma del regolamento U.E. n.

1307/2013, così come attuato dal Titolo II, articolo 3 del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii.

Costi ammissibili

Il calcolo dell'indennità è basato sui mancati redditi e costi correlati allo svantaggio naturale, comparati con attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

1. di coltivare una superficie agricola in aree soggette a vincoli naturali significativi ai sensi della Direttiva 75/268/CEE art. 3 paragrafo 4 fino a nuova delimitazione del territorio
2. possedere il requisito di "agricoltore in attività" così come definito dall'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013 e applicato con il DM 6513/2014 - titolo II - art. 3;
3. Dimostrare il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

Le condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere mantenuti per tutta la durata di mantenimento degli impegni assunti.

Deleted: e

Deleted: detenere un titolo di possesso" (proprietà, usufrutto, contratto per atto pubblico o per scrittura privata registrata di affitto) delle superfici oggetto di aiuto .

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa tipologia d'intervento la definizione di criteri di selezione.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il valore dell'importo dell'indennità, fissato sulla base delle risultanze delle analisi descritte nella specifica relazione relativa al calcolo dell'indennità, non supera il valore di 250 € per ettaro di superficie agricola, così come definita dall'art. 4 par. 1 lettera "e" del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Il valore dell'indennità è stato calcolato in relazione a due specifici vincoli: altitudine e pendenza

Il valore massimo della indennità si raggiunge in presenza de i livelli di vincoli più sfavorevoli (altitudine superiore a 300 mt slm e pendenza superiore al 20%) (tabella 6)

A tali importi, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario dell' indennità ad ettaro

come riportato nella tabella 7

Per superfici superiori a 300 ettari le economie di scala che l'azienda può mettere in atto riescono a compensare in parte gli svantaggi fisici derivanti dalla posizione geografica dell'azienda stessa pertanto il calcolo delle indennità non riguarda le superfici eccedenti il predetto limite.

In ogni caso il valore dell'indennità non potrà mai essere inferiore ad € 25 calcolato come importo minimo per ettaro/anno sulla media dell'area per le quali il beneficiario riceve il sostegno.

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore ad € 100.

Per le aziende le cui superfici saranno escluse a seguito dell'adozione dei nuovi criteri di delimitazione sarà riconosciuta una indennità al massimo sino all'anno 2020 secondo le percentuali precedentemente indicate dell'importo riconosciuto nel PSR 2007-2013.

A partire dalla data di completamento della nuova delimitazione, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3 del regolamento (EU) n. 1305/2013, gli agricoltori che non risulteranno più ammissibili al sostegno, ai sensi dell'articolo36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, riceveranno per non più di 4 anni un livello di sostegno decrescente per attenuare gli effetti dell'uscita che non potrà essere corrisposto oltre l'anno 2020. I valori delle indennità sono definiti sulla base della programmazione 2007 – 2013.

I anno: 80% del valore dell' indennità prevista nel periodo 2007 – 2013

II anno: 40% del valore dell' indennità prevista nel periodo 2007 – 2013

III anno: 20% del valore dell' indennità prevista nel periodo 2007 – 2013

Il vincolo di non erogabilità di aiuti inferiori ad un importo di € 100 non si applica alle aziende che vengono gradualmente escluse dal riconoscimento dell'indennità compensativa a seguito della nuova delimitazione di cui all'articolo 32 paragrafo 3 del regolamento UE 1305/2013

In particolare si chiarisce quanto segue:

La misura 212, in attuazione del Reg. CE 1698/2005 articolo 36 lettera a) punto ii), del PSR Campania 2007 2013, a cui si riferiscono le aree in questione, prevedeva la corresponsione di una indennità pari ad € 150,00 ad ettaro sino ai primi 50 ettari di superficie aziendale.

Per le superfici superiori ai 50 ettari, l'indennità erogata è abbattuta del 50%, e pertanto è pari a € 75,00 ad ettaro.

Pendenza media aziendale	Altitudine	
	<= 300 mt	>300mt
<= 20%	€ 200	€ 225
>20%	€ 225	€ 250

tabella 6 - Incidenza dei vincoli

Dimensione della SAU	Modulazione dell'indennità
fino a 9,99 ha	100%
da 10 a 49,99 ha	56%
da 50 a 99,99 ha	28%
da 100 a 300 ha	14%
Oltre i 300 ha	0%

tabella 7 - Modulazione dell'indennità (%)

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori

I rischi specifici derivanti dall'attuazione della misura sono ascrivibili principalmente alla categoria di rischi - R5 – "Impegni difficili da verificare" e riguardano:

• il mancato proseguimento dell'attività agricola nella "Zona svantaggiata ammissibile" rispettando la superficie minima di impegno, pena la revoca della somma erogata;

• il mancato rispetto dei requisiti di "condizionalità" di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

.

Misure di attenuazione

Per mitigare puntualmente i rischi sopra indicati sono adottate le seguenti misure:

- M5 - Attivazione di un sistema di controlli amministrativi e controlli in loco, quest'ultimi a carico dell'Organismo Pagatore.
- M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

- M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

  - Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

  - Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La base informativa utilizzata per le analisi riguarda le aziende che hanno aderito alla RICA (Rete di Informazione Contabile Agricola) in Campania nel triennio 2010-2012.

Le elaborazioni eseguite, partendo dai bilanci redatti dalla RICA, hanno comportato il calcolo degli indicatori di risultato necessari per valutare le variazioni che intercorrono tra le zone non svantaggiate a quelle con svantaggi naturali significativi diversi da quelli montani al fine di determinare il livello degli aiuti, stanti i limiti fissati dal regolamento UE 1305/2013.

I principali indicatori utilizzati riguardano il reddito netto e il rapporto ricavi/costi totali.

L'analisi effettuata sull'intero campione evidenzia, in particolare, che le aziende ricadenti nelle zone con vincoli naturali significativi diversi da quelli montani, rispetto a quelle ricadenti in zone non svantaggiate, sono caratterizzate da una più bassa produttività in termini di PLV per ettaro (-67%) che si accompagna a un più basso valore del Reddito netto (-59%) e del rapporto ricavi/costi totali (0,87 VS 1,14).

Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

I risultati delle analisi sull'intero campione RICA pertinente giustificano la concessione dell'aiuto e la sua modulazione in quanto, passando dalle zone non svantaggiate a quelle con svantaggi naturali significativi, il rapporto ricavi/costi totali assume valori significativamente più bassi e si verifica una rilevante diminuzione del reddito netto per ettaro di superficie.

In merito all'applicazione della degressività, considerato che la dimensione del sub campione RICA, come specificato nella relazione giustificativa pertinente, non è tale da consentire un'analisi basata sulla distinzione delle aziende per classi di SAU, si ritiene che il tipo di andamento degli indicatori di risultato, evidenziato per le zone montane, possa essere assunto come valido anche per le zone con vincoli naturali significativi.

Anche per la tipologia d'intervento 13.2.1 il livello massimo dell'indennità è riconosciuto solo per le superfici con altitudine superiore a 300 metri e pendenza superiore al 20%, e per estensioni fino a 10 Ha anche al fine di evitare possibili sovrastime dell'aiuto. . Per gli altri tipi di terreni la misura degli aiuti è ridotta del 20% per pendenze < 20% e altitudine < a 300m. e l'indennità è ridotta del 10% se ne ricorre uno soltanto.

In relazione all'andamento degli indicatori di risultato, evidenziato dalle analisi, si assume che per le grandi aziende l'estensivizzazione degli ordinamenti produttivi e la possibilità di poter conseguire opportune economie di scala, unitamente alle indennità riconosciute fino a 300 Ha, possono condurre l'azienda a condizioni di equilibrio. Pertanto la superficie agricola aziendale eccedente i 300 ettari non è conteggiata ai fini del calcolo dell'indennità.

Oltre tale superficie non è riconosciuta alcuna indennità.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il livello di unità locale applicato per la designazione delle zone è il Comune e, nell'ambito di questi, i singoli fogli e le singole particelle catastali.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Zone soggette a vincoli naturali significativi

In attesa di delimitazione dei territori soggetti a vincoli naturali significativi, in base a quelle che sono le indicazioni fornite dall'art. 32.3 e dall'allegato III al Reg. (UE) 1305/2013, si

ritiene opportuno consentire al momento la partecipazione alla sottomisura 13.2 alle aziende localizzate nelle aree già definite in base all'art. 3 paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE.

Ciò deriva dalla considerazione che dette aree sono in ogni caso caratterizzate da:

- terreni poco produttivi, poco idonei alla coltivazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo.

- scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura;

- scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità ed il popolamento della zona medesima.

Per le aziende situate nelle aree attualmente definite ai sensi dell'art. 3 paragrafo 4 della direttiva 75/268/CE e che non rientreranno nella nuova delimitazione l'indennità sarà ridotta come riportato nella tabella 8.

Anno	Indennità ad ettaro per i primi 50 ettari (€)	Indennità ad ettaro dai 51 ed oltre (€)
I anno	120	60
II anno	60	30
III anno	30	15

tabella 8 - Valore dell'indennità ai sensi dell'art. 32.3 dell'Allegato III del Reg. (UE) n. 1305/2013

13.3.1 Indennità compensativa per le zone con vincoli specifici

Sottomisura:

- 13.3 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici

Descrizione del tipo di intervento

Le zone soggette a vincoli specifici, così come disposto al paragrafo 4 dell'articolo 32 del Reg. UE 1305/2013, sono costituite da superfici agricole al cui interno le condizioni naturali di produzione sono simili e la loro estensione totale non supera il 10 % della superficie del territorio nazionale.

La misura 13.3 risponde principalmente alla priorità 4 con specificità alla *focus area* 4.A (salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dall'assetto paesaggistico dell'Europa) ed in maniera trasversale alle Focus 4.C (prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi) .

In particolare la tipologia di intervento risponde al fabbisogno 14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale e al fabbisogno 18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologi, emergenti dai sottoelencati elementi dell'analisi SWOT:

S9 – (ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche)

W30 – (alta percentuale di rischio idrogeologico)

W31- (alta percentuale di rischio di erosione)

W 37 – (Incidenza negativa dell'impoverimento socio demografico sulla capacità di presidio sul territorio)

O2 – (crescente attenzione alla gestione delle risorse naturali e alla salvaguardia dell'ambiente rurale)

T6 – (dinamiche di urbanizzazione e competizione per l'uso dei suoli)

T 10 – cambiamenti climatici

La tipologia di intervento è la corresponsione di una indennità compensativa per gli svantaggi derivanti dalla localizzazione dell'azienda in un territorio caratterizzato dalla presenza di vincoli specifici.

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all'interno delle zone soggette a vincoli specifici che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno un anno a partire dalla presentazione della domanda di aiuto.

L'elenco dei comuni che ricadono nelle condizioni previste per la presente tipologia d'intervento è riportato in allegato.

Il pagamento dell' indennità di cui al presente tipo di intervento è condizionato dai seguenti impegni assunti dal richiedente:

Impegni obbligatori

- Mantenere l'attività agricola per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità., a far data dalla presentazione della domanda
- Rispettare gli impegni della condizionalità di cui all'allegato II al Reg. UE 1306/2013

Tipo di sostegno

Le indennità a favore degli agricoltori/imprenditori agricoli delle zone soggette a vincoli specifici sono pagamenti basati sull'estensione della superficie agricola dichiarata nelle domande di aiuto; le domande di aiuto, presentate entro i termini di cui all'art. 13 del Reg. UE 809/2014 sue modifiche ed integrazioni,, varranno anche come domande di pagamento.

E' previsto un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola condotta nell'area eleggibile al sostegno.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il tipo di intervento 13.3.1 che per il tipo di intervento 13.1.1 che per il tipo d'intervento 13.2.1, la riduzione percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente nelle aree eleggibili, come risultante (e/o coerente) con i calcoli dei premi.

Collegamenti con altre normative

- Direttiva 75/268/CEE articolo 3 paragrafo 5;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 Allegato II;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Decreto Ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii.

- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

Formatted: Font: Not Italic, Font color: Red, Not Highlight

Formatted: Font color: Red, Not Highlight

Beneficiari

Agricoltori in attività come definiti all'art. 9, paragafo 2, primo comma del regolamento U.E. n. 1307/2013, così come attuato dal Titolo II, articolo 3 del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii.

Costi ammissibili

Il calcolo dell'indennità è basato sui mancati redditi e costi correlati allo svantaggio specifico, comparati con attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi, nel rispetto dei limiti previsti

dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Condizioni di ammissibilità

1. coltivare una superficie agricola in aree soggette a vincoli specifici
2. possedere il requisito di "agricoltore in attività" così come definito dall'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013 e e applicato con il DM 6513/2014 - titolo II - art. 3 ;
3. Dimostrare il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

Le condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere mantenuti per tutta la durata di mantenimento degli impegni assunti.

Deleted: detenere un titolo di possesso (proprietà, usufrutto, contratto per atto pubblico o per scrittura privata registrata di affitto) delle superfici oggetto di aiuto.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa tipologia d'intervento la definizione di criteri di selezione.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il valore dell'importo dell'indennità, fissato sulla base dei risultati delle analisi descritte nella specifica relazione relativa al calcolo dell'indennità e facente parte del presente Programma di Sviluppo, così come previsto nell'allegato 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non supera il valore di 200 € per ettaro di superficie agricola, così come definita dall'art. 4 par. 1 lettera "e" del Reg. (UE) n. 1307/2013.

In ogni caso il valore dell'indennità non potrà mai essere inferiore ad € 25 calcolato come importo minimo per ettaro/anno sulla media dell'area per le quali il beneficiario riceve il sostegno.

Ai sensi dell'art. 31 (4) del regolamento UE 1305/2013, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario dell'indennità ad ettaro come riportato nella tabella sottostante. Le percentuali sono state arrotondate all'unità per facilità di calcolo (tabella 9).

Per superfici superiori a 30 ettari le economie di scala che l'azienda può mettere in atto riescono a compensare in parte gli svantaggi fisici derivanti dalla posizione geografica dell'azienda stessa.

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore ad € 100

tabella 9 - Percentuali e valori dell'indennità

Dimensione della SAU	Modulazione dell'indennità	Valore dell'indennità
fino a 9,99 ha	100%	€ 200
da 10 a 19,99 ha	70%	€ 140
da 20 a 30 ha	50%	€ 100
Oltre 30 ha	0%	€ 0

tabella 9 - Percentuali e valori dell'indennità

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori

I rischi specifici derivanti dall'attuazione della misura sono ascrivibili principalmente alla categoria di rischi - R5 – "Impegni difficili da verificare" e riguardano:

• il mancato proseguimento dell'attività agricola nella "Zona svantaggiata ammissibile" rispettando la superficie minima di impegno, pena la revoca della somma erogata;

• il mancato rispetto dei requisiti di "condizionalità" di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

• per le superfici a pascolo, il mancato rispetto del carico minimo e massimo di UBA ad ettaro di superficie a pascolo richiesto a premio.

Misure di attenuazione

Per mitigare puntualmente i rischi sopra indicati sono adottate le seguenti misure:

- M5 - Attivazione di un sistema di controlli amministrativi e controlli in loco, quest'ultimi a carico dell'Organismo Pagatore.

- M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.
- M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :
    - Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
    - Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il territorio in questione, che comprende in prevalenza comuni della Costiera Amalfitana e Costiera Sorrentina, oltre ad essere connotato da un'orografia dei suoli estremamente difficile, è soggetto ad una serie di vincoli paesaggistici e ambientali da cui, fra l'altro, scaturiscono stringenti limitazioni per interventi per adeguamenti infrastrutturali sia a carattere aziendale che interaziendale. Tali carenze, particolarmente avvertite in una realtà agricola composta principalmente da piccolissime unità produttive, si riflettono in un forte aggravio dei costi.

Le analisi prendono in considerazione i maggiori costi di manodopera delle colture rappresentative di dette zone (limone, vite ed olivo), che si determinano rispetto agli analoghi processi praticati nelle aree non svantaggiate, dovuti alle peculiarità dell'area. Ciò evidentemente comprime i margini di guadagno fruiti dai coltivatori e, unitamente al deficit strutturale delle aziende, contribuisce all'allontanamento dei giovani dall'agricoltura.

Dai dati del VI Censimento Generale Agricoltura si evidenzia altresì la minore intensività media degli ordinamenti produttivi praticati nell'area in questione rispetto a quelli accertati per il territorio regionale senza svantaggi.

Va tenuto presente il particolare valore paesaggistico e la fondamentale importanza dell'agricoltura a presidio del territorio, come tutela e prevenzione dei fenomeni di abbandono e di sottoutilizzo dei terreni agricoli che sortirebbero effetti negativi di vasta portata sul sistema. La dimensione del

premio, rapportata agli squilibri costi/ricavi, rappresentano solo un incentivo di basso impatto.

Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Si ritiene che anche per le zone soggette a vincoli specifici, in considerazione delle peculiarità strutturali delle aziende ricadenti nelle zone in questione, sia opportuno prevedere una degressività dell'indennità per classe di SAU, tenendo conto delle correlazioni che sussistono tra redditività e dimensione aziendale.

Per questa tipologia d'intervento il limite massimo di riconoscimento dell'indennità è fissato a 30 ettari.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il livello di unità locale applicato per la designazione delle zone è il Comune e, nell'ambito di questi, i singoli fogli e le singole particelle catastali

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Per ciò che riguarda la delimitazione delle zone soggette a vincoli specifici (art. 32(4) del Reg. UE 1305/2013) sono quelle nelle quali gli interventi sul territorio si rendono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

Misure di attenuazione

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

Valutazione generale della misura

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il metodo per il calcolo è stato descritto nell'apposita sezione di ciascuna tipologia di intervento.

Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nessuna osservazione rilevante.

M14 - BENESSERE DEGLI ANIMALI (ART. 33)

8.2.14.1. **BASE GIURIDICA**

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale* - Capo I *Misure* Art. 33 *Benessere degli animali*
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, Art. 10 *Benessere degli animali*
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, Art. 9 Conversione di unità e Art. 10 *Ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno*

8.2.14.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Dall'analisi di contesto e dall'analisi SWOT del PSR della Campania 2014-2020 emerge il ruolo strategico del comparto zootecnico nell'ambito del settore agricolo per la diffusa presenza di allevamenti [IS16, IS17] e per l'offerta di produzioni di pregio [S5]. L'importanza del comparto è, altresì, attribuibile a due aspetti di estrema significatività: gli effetti sulla struttura socio-economica degli areali a maggiore vocazione produttiva e i possibili impatti sulle matrici ambientali di base [W29].

Tale analisi, in particolare, ha evidenziato:

- la presenza di comparti che rivestono, nel panorama agroalimentare nazionale, un'indiscussa posizione di leadership, con specifico riferimento al comparto bufalino [S4] con una prevalenza di allevamenti nelle aree di pianura delle province di Caserta e Salerno;
- l'importanza strategica del settore bovino, sia da carne che da latte, soprattutto nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
- la presenza di produzioni di pregio, molte delle quali disciplinate da sistemi di qualità riconosciuti dalla normativa dell'Unione [S5];
- il forte impatto del comparto sulla competitività del settore agroalimentare, ma anche sulla tenuta dei sistemi economici territoriali, testimoniata dalla diffusa presenza di allevamenti sul territorio [IS16] oltre che di bovini e bufalini anche di avicoli ed ovicaprini;
- l'apporto fornito dalla filiera carni [IS37.15] al valore delle produzioni regionali, non solo dai comparti tradizionalmente diffusi (bovini, avicoli ed ovicaprini) ma, di recente, anche dal comparto bufalino con la valorizzazione e la riscoperta della carne di bufalo.

Nel contempo, è stato evidenziato:

- un profilo strutturale caratterizzato da allevamenti di piccole dimensioni (fatta eccezione per il comparto bufalino e, in parte, bovino);
- l'impatto negativo che, in alcuni areali, le attività zootecniche esercitano sull'ambiente, ed in particolare sulla qualità del suolo e delle acque [W29, T4];
- i rischi derivanti dal termine di applicazione del regime di contenimento della produzione di latte vaccino (regime delle quote latte) [T5];
- la presenza di alcune malattie (con particolare riferimento alla brucellosi) in allevamenti bovini e bufalini, soprattutto nelle aree in cui si concentrano allevamenti condotti in forma

intensiva.

Dunque, il comparto zootecnico si trova ad affrontare le sfide del mercato con un profilo strutturale ed organizzativo carico di contraddizioni dove si rileva la presenza di filiere forti, concentrate territorialmente e in grado di reggere la pressione competitiva esercitata dalla concorrenza nazionale ed anche estera, ma che devono operare significativi sforzi per mitigare l'impatto dei propri processi produttivi, spesso a carattere intensivo, sull'ambiente e sul benessere degli animali.

Si ritiene, pertanto, necessario promuovere il miglioramento del benessere degli animali favorendo l'introduzione di metodiche di allevamento che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori previsti dalla normativa nazionale o comunque che vanno al di là delle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale, laddove più restrittive. In particolare si intende assicurare maggiori spazi agli animali allevati per migliorarne l'attività motoria e prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza e territorialità. La gerarchia è un fatto naturale ed inevitabile, pur tuttavia, è sempre la mancanza di una o più risorse (spazio, clima/comfort, alimento, acqua, ecc.) che ne impedisce la stabilità o determina gravi ripercussioni sugli animali di stato gerarchico inferiore. Il miglioramento del benessere degli animali può essere favorito, altresì, attraverso un rafforzamento delle misure di biosicurezza negli allevamenti bovini e bufalini ed in generale delle condizioni sanitarie degli allevamenti.

Con la presente misura il sostegno viene concesso per promuovere l'introduzione di pratiche rispettose degli animali, che innalzano il livello qualitativo di vita nell'allevamento. A tal fine viene incentivata la messa a sistema di pratiche aziendali che a livello gestionale e tecnico possano contribuire ad un organico e duraturo miglioramento delle condizioni di vita dell'allevamento portando *in primis* al soddisfacimento del fabbisogno 26: *Migliorare il benessere degli animali*.

Il sostegno concesso mira a compensare gli agricoltori dei minori ricavi e/o dei maggiori costi derivanti dall'assunzione dei suddetti impegni detratti gli eventuali maggiori ricavi.

La misura trova applicazione negli allevamenti bovini, bufalini, avicoli ed ovicaprini. Tale scelta è determinata dalla maggiore rappresentatività di questi comparti sul territorio regionale sia dal punto di vista della consistenza zootecnica che dell'interesse economico, come si evince dall'analisi di contesto.

Lo schema di seguito riportato espone il contributo fornito dalla Misura al perseguimento degli obiettivi della politica di sviluppo rurale tramite la priorità dell'Unione ivi indicata: in particolare si osserva un contributo diretto alla Focus area 3a, ma anche una partecipazione agli obiettivi trasversali innovazione e ambiente.

	Priorità 1			Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Obiettivi trasversali		
Misura 14	1a	1b	1c	2°	2b	3°	3b	4a	4b	4c	5a	5b	5c	5d	5e	6°	6b	6c	Innovazione	Ambiente	Clima
						D													X	X	

D: contributo diretto della misura agli obiettivi della focus area

X: contributo della misura alla realizzazione di obiettivi trasversali.

Articolazione della misura

La misura è articolata nella sola sottomisura 14.1 *Pagamento per il benessere degli animali,* con una sola tipologia di intervento ammessa al sostegno suddivisa in 4 azioni:

- Azione A. Aumento degli spazi disponibili;
- Azione B. Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte;
- Azione C. Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie;
- Azione D. Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini.

Gli impegni previsti riguardano metodi e tecniche di allevamento finalizzate al raggiungimento di un benessere per gli animali che va oltre il livello minimo stabilito dalla vigente legislazione dell'Unione e nazionale e/o oltre le ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale, laddove più restrittive.

I requisiti obbligatori per legge sono quelli prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e da specifiche disposizioni nazionali che rappresentano i requisiti di *baseline.*

La sottomisura/tipologia di intervento introduce criteri rigorosi circa i metodi di produzione nei settori di cui all'art. 10, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, dettagliatamente descritti di seguito per singola azione.

8.2.14.3.Campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o dell'aliquota di sostegno, eventualmente ripartiti per sottomisura e/o per tipo di intervento. Per ciascun tipo di intervento, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.14.3.1. Benessere degli animali

Sottomisura:

14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

8.2.14.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura/tipologia di intervento mira a promuovere la diffusione di tecniche di allevamento finalizzate a mitigare i disagi a cui è sottoposto il bestiame allevato incoraggiando gli allevatori ad assumere impegni per adottare metodiche di allevamento tese al raggiungimento di un benessere per gli animali che vada oltre il livello minimo di *baseline*.

Di seguito sono descritte le azioni, richiamate nella descrizione generale della misura, nelle quali si articola la sottomisura/tipologia di intervento.

Azione A. Aumento degli spazi disponibili

L'azione è finalizzata ad assicurare condizioni meno intensive negli allevamenti bovini, bufalini ed avicoli garantendo migliori condizioni di stabulazione ed uno spazio disponibile per capo che vada oltre i requisiti minimi stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione (CGO) e nazionale e/o dalle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale, assicurando in tal modo anche una mitigazione del fenomeno di competizione per l'acqua e gli alimenti nonché condizioni di allevamento che riducono l'aggressività dei soggetti allevati.

L'azione agisce sia sul versante ambientale (reflui zootecnici: riduzione delle concentrazioni di carichi inquinanti) che sulle condizioni di allevamento (minore stress a carico degli animali allevati).

Formatted: Italian (Italy)

Essa introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 assicurando una cura degli animali conformemente alle naturali necessità delle singole specie, maggiore spazio disponibile con accesso all'esterno e condizioni di allevamento più favorevoli.

Di seguito si riportano i requisiti di *baseline* nonché gli impegni aggiuntivi previsti, suddivisi per tipologia di allevamento e per specie, che gli allevatori devono assicurare per accedere ai pagamenti del presente intervento.

I pagamenti previsti da questa azione non sono cumulabili con quelli previsti dalla misura 11 *Agricoltura biologica* (art. 30 del Reg. UE n. 1305/2013).

A.1. Bovini da carne

Dall'analisi di contesto emerge che l'allevamento del bovino da carne in Campania presenta diverse tipologie a seconda delle realtà territoriali, ma sostanzialmente riconducibili alle seguenti:

- linea vacca-vitello (produzione costituita dal vitellone tardivo macellato tra i 18 e i 20 mesi al peso di circa 600-650 kg);
- baby beef (ciclo produttivo che prevede lo svezzamento a circa 2 mesi e la macellazione a 8-12 mesi, con un peso di 300-400 kg);
- vitellone tardivo (vitelli da ristallo di razze specializzate per la produzione di carne di circa 8 mesi di vita macellati tra i 16 e i 18 mesi ad un peso vivo che oscilla tra i 600 e i 650 kg.

L'azione ***Aumento degli spazi disponibili*** per queste categorie di soggetti attiene ad impegni che riguardano le condizioni di stabulazione e l'accesso all'esterno (paddock) dei soggetti allevati.

Nel caso della *linea vacca-vitello* la tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari a due volte quella coperta, che per i vitelli bovini è pari, ordinariamente, a quella prevista dalla condizionalità.

Gli allevatori devono assicurare una superficie esterna disponibile per capo pari almeno ai valori di seguito indicati:

Per i capi di età inferiore a 6 mesi:

- ✓ 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg;
- ✓ 3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg;
- ✓ 3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg;

Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 6,00 mq/capo;

Per ogni capo adulto (fattrici): 14 mq/capo.

Azione A - Aumento degli spazi disponibili **BOVINI DA CARNE (A.1.) - LINEA VACCA-VITELLO (A.1.1.)**							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione Gli allevatori devono assicurare una stabulazione libera, con animali allevati a gruppi, ed un accesso all'esterno con una superficie esterna disponibile per capo pari almeno ai valori di seguito indicati	Obblighi di *baseline* derivanti da condizionalità. Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 *Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.*	Obblighi di *baseline* derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di *baseline* derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Per vitelli di età inferiore a 6 mesi: 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora	Gli impegni previsti dall'azione per i bovini da carne introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootec	Agli allevatori che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti con accesso all'esterno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla
3,4 mq/capo	L'accesso	Non	L'accesso				

Formatted: Italian (Italy)

per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	previsti	all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	l'attività motoria e previene situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con la stabulazione libera e l'accesso all'esterno, un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria.	nica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti e le connesse planimetrie in regola con la vigente normativa urbanistica e sanitaria per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda	base di un aumento dei costi variabili/ UBA, connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina un lavoro aggiuntivo e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)
3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg				
Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 6,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, ne è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 3,00 mq/ capo				
Per ogni capo adulto (fattrici): 14 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, ne è prevista la	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è				

	superficie coperta		ordinariamente pari a 7,00 mq/ capo				

BABY BEEF (A.1.2.)

Nel caso della tipologia di allevamento *baby beef* la stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari a due volte quella coperta, che per i vitelli bovini è pari, ordinariamente, a quella prevista dalla condizionalità.

Gli allevatori devono assicurare una superficie esterna disponibile per capo pari almeno ai valori di seguito indicati:

Per i vitelli di età inferiore a 6 mesi:

- ✓ 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg;
- ✓ 3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg;
- ✓ 3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg;

Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 6,00 mq/capo.

Azione A - Aumento degli spazi disponibili **BOVINI DA CARNE (A.1.) – BABY BEEF (A.1.2.)**							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione Gli allevatori devono assicurare una stabulazione libera, con animali allevati a gruppi, ed un accesso all'esterno con una superficie esterna disponibile per capo pari almeno ai valori di seguito indicati	Obblighi di *baseline* derivanti da condizionalità. Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 *Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.*	Obblighi di *baseline* derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di *baseline* derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Per vitelli di età inferiore a 6 mesi:	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono	Il benessere degli animali dipende prevalente	Gli impegni previsti dall'azione per i bovini da carne introducono	La consistenza zootecnica dei soggetti	Agli allevatori che si impegnano ad assicura

Formatted: Italian (Italy)

3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg		ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	mente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e previene situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con la stabulazione libera e l'accesso all'esterno, un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria.	sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti e le connesse planimetrie in regola con la vigente normativa urbanistica e sanitaria per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda	re gli spazi previsti con accesso all'esterno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili/ UBA, connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina un lavoro aggiuntivo e non rilevano ipotesi di maggiori
3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg				
3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a				

			220 Kg				guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)
Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 6,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, ne è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 3,00 mq/ capo				

VITELLONE TARDIVO (A.1.3.)

Nel caso della tipologia di allevamento *vitellone tardivo* la stabulazione deve essere libera e la superficie esterna deve essere almeno pari a due volte quella coperta, che per i vitelli bovini è pari, ordinariamente, a quella prevista dalla condizionalità. Gli allevatori devono assicurare una superficie esterna disponibile per ogni capo di età superiore a 6 mesi pari a 6,00 mq/capo

Azione A - Aumento degli spazi disponibili **BOVINI DA CARNE (A.1.) - VITELLONE TARDIVO (A.1.3.)**							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione.	Obblighi di *baseline* derivanti da condizionalità. Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 *Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.*	Obblighi di *baseline* derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di *baseline* derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti

Gli allevatori devono assicurare una stabulazione libera ed un accesso all'esterno con una superficie esterna disponibile per capo pari almeno a 6,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, ne è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 3,00 mq/ capo	Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e previene situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	Gli impegni previsti dall'azione per i bovini da carne introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con la stabulazione libera e l'accesso all'esterno, un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria.	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti e le connesse planimetrie in regola con la vigente normativa urbanistica e sanitaria per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda	Agli allevatori che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti con accesso all'esterno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili/UBA, connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina un lavoro aggiuntivo e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)

A.2. Bufalini da carne

L'azione ***Aumento degli spazi disponibili*** per queste categorie di soggetti attiene ad impegni che riguardano l'accesso all'esterno (paddock) dei soggetti allevati. La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari a due volte quella coperta che per i vitelli bufalini è pari, ordinariamente, a quella prevista dalla condizionalità.

Formatted: Italian (Italy)

Gli allevatori devono assicurare una superficie esterna disponibile per capo pari almeno ai valori di seguito indicati:

Per i vitelli di età inferiore a 6 mesi:

- ✓ 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg;
- ✓ 3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg;
- ✓ 3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg;

Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 8,00 mq/capo;

Azione A- Aumento degli spazi disponibili **BUFALINI DA CARNE (A.2.)**							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di *baseline* derivanti da condizionalità	Obblighi di *baseline* derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di *baseline* derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare un accesso all'esterno con una superficie disponibile per capo almeno pari ai valori di seguito indicati	Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 *Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli,*			Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e previene situazioni di competizione intraspecif	Gli impegni previsti dall'azione per i bufalini da carne introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n.	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece,	Agli allevatori bufalini che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili/ UBA connessi ad un
BABY BEEF							
Per vitelli di età inferiore a 6 mesi: 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti.				

Formatted: Italian (Italy)

			La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	ica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	807/2014 assicurando con i maggiori spazi esterni un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria.	accertato attraverso i progetti in regola con la vigente normativa urbanistica per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda.	aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina un lavoro aggiuntivo e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)
3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg				
3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinaria				

			mente pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg				
Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 8,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, ne è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 4,00 mq/ capo				

A.3. Bovini da latte

L'azione ***Aumento degli spazi disponibili*** per queste categorie di soggetti attiene ad impegni che riguardano l'aumento degli spazi esterni (paddock) dei soggetti allevati. La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere maggiore di almeno il 100 % della superficie ordinariamente assicurata ai soggetti allevati.

Azione A- Aumento degli spazi disponibili **BOVINI DA LATTE (A.3.)**							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione/sotto azione	Obblighi di *baseline* derivanti da condizionalità	Obblighi di *baseline* derivanti da altra legislazione nazionale o regione	Obblighi di *baseline* derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del manca

							to guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare un accesso all'esterno con una superficie disponibile per capo almeno pari ai valori di seguito indicati:	Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 *Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli,*			Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e previene situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	Gli impegni previsti dall'azione per i bovini da latte introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con la maggiorazione degli spazi esterni anche un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti in regola con la vigente normativa urbanistica per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda	Agli allevatori che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili/UBA connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddo
Per vitelli di età inferiore a 6 mesi: 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg				
3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,7 mq/ capo per ogni				

Formatted: Italian (Italy)

	superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg		vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg		mandria.		ck) necessitano di una maggiore manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina la necessità di lavoro aggiuntivo e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)
3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg				
Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 6,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, ne è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 3,00 mq per ogni capo oltre i 6 mesi				
14,0 mq per i capi adulti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, ne è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 7 mq				

			per i capi adulti				

A.4. Bufalini da latte

L'azione ***Aumento degli spazi disponibili*** per queste categorie di soggetti attiene ad impegni che riguardano l'aumento degli spazi esterni (paddock) dei soggetti allevati. La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere maggiore di almeno il 100 % della superficie ordinariamente assicurata ai soggetti allevati.

Azione A - Aumento degli spazi disponibili **BUFALINI DA LATTE (A.4.)**							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione/sottoazione	Obblighi di *baseline* derivanti da condizionalità	Obblighi di *baseline* derivanti da altra legislazione nazionale o regione	Obblighi di *baseline* derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare un accesso all'esterno con una superficie disponibile per capo almeno pari ai valori di seguito indicati	Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 *Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli,*			Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi	Gli impegni previsti dall'azione per i bufalini da latte introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata	Agli allevatori bufalini che si impegnano ad assicurare

Formatted: Italian (Italy)

Per vitelli di età inferiore a 6 mesi: 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,5 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e previene situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con i maggiori spazi all'esterno anche un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria.	attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti in regola con la vigente normativa urbanistica per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda.	gli spazi previsti è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili/UBA connessi ad una aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una maggiore manutenzione e di
3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,7 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg				
3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg				

Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 8,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, ne è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 4,00 mq per ogni capo oltre i 6 mesi				una gestione dell'allevamento che determina la necessità di lavoro aggiuntivo e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)
16,0 mq per i capi adulti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, ne è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 8,00 mq per i capi adulti				

A.5. Avicoli

L'azione ***Aumento degli spazi disponibili*** per queste categorie di soggetti interessa sia le galline ovaiole che i polli da carne entrambi allevati a terra**.** L'impegno dell'allevatore è quello di assicurare incrementi di spazi interni disponibili/capo di almeno il 50 % rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, così come riportata nella tabella seguente.

Azione A - Aumento degli spazi (interni) disponibili **AVICOLI (A.5)**							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di *baseline* derivanti da condizionalità	Obblighi di *baseline* derivanti da altra legislazione unionale o nazionale	Obblighi di *baseline* derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n.	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno

					807/2014		derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare una superficie disponibile coperta come di seguito indicato per le differenti tipologie di allevamento		Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 *Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento* e s.m.i. ed il Decreto legislativo 27 settembre 2010, n.181 *Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne* che prevedono:		Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e previene situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	L'azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con i maggiori spazi disponibili, un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di cannibalismo e, quindi, la necessità del ricorso alla mutilazion	Documentazione commerciale in ordine ai soggetti allevati e progetti in regola con la vigente normativa urbanistica per quanto concerne le strutture di allevamento per la verifica degli spazi e, se del caso, verifiche in azienda	Agli allevatori che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili, più specificatamente i costi corrispondenti all'alimentazione ed alle spese di manodopera. L'aumento dei costi variabili/UBA è connesso alla riduzione del numero dei soggetti allevati (a parità di strutture di allevamento) oppure ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'alleva
allevamenti intensivi di galline ovaiole allevate a terra (A.5.1)							
1.666 cm^2/capo pari a 6 capi a mq	Non previsti	1.111 cm^2/capo pari a 9 capi/mq	Corrispondono ai valori previsti dalle *direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE*				
allevamenti di polli da carne allevati a terra (A.5.2)							

22 kg a mq	Non previsti	33 kg a mq	Corrispondono ai valori previsti dalla *direttiva 2007/43/CE*		e (taglio del becco) dei soggetti allevati. .		mento (a parità di soggetti allevati). Non si rilevano ipotesi di maggiori guadagni. I calcoli sono riportati nella relazione per la determinazione del sostegno.

Azione B. Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte.

Nelle aziende bufaline da latte ordinariamente i vitelli bufalini, dopo la fase colostrale pari a 12-36 ore, continuano a ricevere colostro e latte di bufala materno per 7 giorni. Successivamente sono destinati alla rimonta (interna o esterna) oppure alla macellazione (in special modo i maschi).

L'azione prevede il prolungamento fino a 30 giorni del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo la fase colostrale con la finalità di mitigare il turbamento dei soggetti allevati (sia delle bufale che dei vitelli). L'impegno contribuisce, in tal modo, anche ad assicurare la disponibilità di soggetti per gli allevamenti da carne il cui mercato denota interessanti segnali di incremento dei consumi e di apprezzamento da parte dei consumatori.

Gli allevatori, pertanto, hanno l'obbligo di destinare i vitelli bufalini, dopo il periodo di allattamento, alla macellazione oppure alle aziende bufaline da ingrasso.

L'azione migliora anche le condizioni di crescita e sanità dei vitelli nel periodo successivo al parto. Tale impegno agisce positivamente sulla qualità del prodotto, ma comporta inevitabilmente minori ricavi per l'allevatore e ciò giustifica l'erogazione di un sostegno.

Azione B - Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte.							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di *baseline* derivanti da condizionalità	Obblighi di *baseline* derivanti da altra legislazione nazionale	Obblighi di *baseline* derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ)	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti

		o regionale	regionali				dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare ai vitelli bufalini un periodo di allattamento con latte materno di 30 giorni dalla nascita.	Non previsti	Non previsti	Sulla base delle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate nel territorio regionale, comunque, i vitelli bufalini dopo la fase colostrale - pari a 12-36 ore – per consentire l'acquisizione di anticorpi protettivi (immunità passiva) continuano a ricevere colostro e latte di bufala materno, ordinariamente, per 7 giorni.	L'impegno contribuisce a a mitigare il turbamento dei soggetti allevati sia attraverso il prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli con latte materno che attraverso la permanenza degli stessi nella mandria. Inoltre l'allattamento con latte materno migliora le condizioni di crescita e sanità dei vitelli.	L'azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10 lett. a) del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 intervenendo in particolare nella *cura degli animali* conformemente alle naturali necessità della specie. La permanenza dei vitelli in allevamento con la mandria mitiga lo stress e la paura dei soggetti allevati.	La permanenza in azienda dei vitelli bufalini è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN).	Agli allevatori che adottano questo impegno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi connessi all'uso del latte materno nonché all'incremento dei costi di manodopera per la gestione della vitellaia. Non si rilevano ipotesi di maggiori guadagni. I calcoli sono riportati nella relazione per la determinazione del sostegno.

Azione C. Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie

La presente azione ha l'obiettivo di assicurare una maggiore cura degli animali in conformità alle naturali esigenze della zootecnia impedendo l'insorgenza e/o la progressione di patologie negli allevamenti bovini e bufalini attraverso l'adozione di misure di profilassi diretta che siano di supporto, aggiuntive e complementari rispetto alle ordinarie pratiche di gestione dell'allevamento, alla normativa sanitaria di riferimento nonché alle attività di competenza dei servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali.

L'azione mira a prevenire l'insorgenza e/o la diffusione di patologie negli allevamenti ed è indirizzata a migliorare indirettamente anche la qualità del prodotto (sia carne, sia latte) e a consentirne un'adeguata valorizzazione, con l'obiettivo di migliorare le performances

economiche aziendali.

Azione C - Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di *baseline* derivanti da condizionalità	Obblighi di *baseline* derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di *baseline* derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare nei propri allevamenti l'applicazione di tutte le misure di profilassi diretta di seguito elencate • ogni anno almeno un intervento di disinfezione, 5 interventi di disinfestazione per le mosche e 10 interventi di disinfestazione contro i ratti; • almeno un intervento semestrale per il controllo e la manutenzione dell'impianto di mungitura; • pulizia e sostituzione	Titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013) e, segnatamente, i seguenti Atti della Condizionalità: CGO 11 (Criteri di Gestione Obbligatoria) Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti I suddetti CGO non prevedono nessuna delle misure oggetto di impegno della presente azione	Regolamento di polizia veterinaria ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni. Obblighi ai fini dell'eradicazione e del controllo della brucellosi, tubercolosi e leucosi enzootica ai sensi, rispettivamente, del D.M. n. 651/94, del D.M.	Le OPZ adottate nel territorio regionale, inoltre, prevedono: • la disinfezione e disinfestazione ordinariamente sono effettuate solo in presenza di malattie conclamate; • gli interventi di controllo e manutenzione dell'impianto di mungitura sono effettuati ad intervalli non regolari (ordinariamente una volta all'anno); • la sostituzione delle soluzioni disinfettanti delle vasche e gli interventi di pulizia delle stesse sono	Esiste uno stretto legame tra la salute e il benessere degli animali in allevamento (Libro bianco sulla sicurezza alimentare della Commissione - anno 2000). Pertanto il rafforzamento delle misure di profilassi diretta prevenendo l'insorgenza di malattie	L'azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione e negli ambiti di cui all'art. 10 lett. a) del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 intervenendo in particolare nella cura degli animali conformemente alle naturali necessità delle specie bovine e bufaline per prevenire l'insorgenza di malattie.	Annotazione degli interventi eseguiti su apposito registro e, se del caso, attraverso verifiche in azienda per l'esame della doc	Agli allevatori che adottano questo impegno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili connessi all'applicazione delle misure aggiuntive di profilassi, quali le maggiori spese per disinfettanti, disinfestanti, esami diagnostici, mano d'opera per la gestione della mandria,

delle soluzioni disinfettanti per le vasche di disinfezione degli automezzi in entrata/uscita con cadenza settimanale; • impiego di materiale monouso da parte del personale (quando lavora nei locali destinati al ricovero temporaneo dei capi feriti, ammalati o non idonei alla produzione di latte) e degli eventuali visitatori che accedono ai locali di allevamento (sempre); • accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di ecto ed endo parassiti, con cadenza semestrale.		n. 592/95 e del D.M. 358/1996 e smi. Tali obblighi non prevedono nessuna delle misure oggetto di impegno della presente azione	effettuate ordinariamente ogni quindici giorni; • non si fa mai ricorso a materiale monouso da parte del personale e dei visitatori • gli accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di ecto ed endo parassiti sono effettuati solo al manifestarsi di eventi patologici	favorisce migliori condizioni di salute e di benessere degli animali		amministrativo-contabile e dei rapporti di prova degli esami di laboratorio.	ecc. I calcoli ed i relativi premi determinati, suddivisi per singola sottoazione, sono riportati nella relazione per la determinazione del sostegno e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni

Azione D. Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini

L'applicazione della presente azione intende migliorare le condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini assicurando una maggiore cura degli animali per impedire l'insorgenza e/o la progressione di patologie.

Il poliparassitismo diffuso incide sulle condizioni di benessere degli animali. Gli allevamenti ovini e caprini, bradi o semibradi (tipologie di allevamento che rappresentano la quasi totalità degli allevamenti ovicaprini in Campania) sono i più parassitati. Tuttavia il quadro parassitologico, in termini di specie ed abbondanza di parassiti, varia notevolmente da allevamento ad allevamento. Si rende quindi necessario promuovere e sostenere l'attivazione delle buone pratiche di controllo delle infezioni parassitarie basate su 1) diagnosi accurata, basata sulla FEC (*Faecal Egg Count*) per gli endoparassiti; 2) scelta appropriata dei prodotti antiparassitari; 3) applicazione di protocolli terapeutici con monitoraggio parassitologico quadrimestrale; 4) verifica dell'efficacia del trattamento.

I prelievi coprologici e gli esami per il rilievo di ectoparassiti devono essere effettuati da personale veterinario (aziendale o pubblico) oppure da personale specializzato dei laboratori di analisi. In entrambi i casi deve essere redatto apposito verbale.

Azione D - Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di *baseline* derivanti da condizionalità	Obblighi di *baseline* derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di *baseline* derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare ai fini della rappresentatività del prelievo l'effettuazione – su almeno il 20 % delle UBA in allevamento - di 2 esami coprologici per la diagnosi ed il controllo delle parassitosi endogene e 2 esami per il rilievo di ectoparassiti. Sia i 2 controlli per gli ectoparassiti che quelli per	Non previsti	Non previsti	Nella pratica allevatoriale ordinaria (OPZ) i prelievi diagnostici per il rilievo di ecto endo-parassiti non sono mai effettuati ed il controllo delle parassitosi è affidato a trattamenti praticati in vari periodi dell'anno,	L'impegno, attraverso una diagnosi finalizzata ad accertare la presenza di ecto ed endo-parassiti, consente di intervenire con trattamenti mirati ed efficaci contro il polipassitismo diffuso presente negli allevamenti ovicaprini del territorio regionale, assicurando migliori condizioni di	L'azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 incidendo in particolare sulla *cura degli animali* conformemente alle naturali necessità	Documentazione attestante l'effettuazione delle previste analisi parassitologiche, basata sulla FEC per gli endoparassiti, rilasciata da una istituzione pubblica che adotta procedure certificate. All'esito positivo delle indagini parassitologiche l'allevatore	Agli allevatori che adottano questo impegno è riconosciuto un sostegno stimato sulla base di un aumento dei costi variabili, più specificatamente i costi legati agli esami coprologici (per la diagnosi e il controllo delle

gli endoparassiti devono essere effettuati a distanza non inferiore a 4 mesi l'uno dall'altro. All'esito positivo delle indagini parassitologiche l'allevatore deve applicare i previsti trattamenti antiparassitari indicati sul referto di analisi con obbligo di verifica dell'efficacia degli stessi, ripetendo gli accertamenti diagnostici per gli endoparassiti.			seguendo abitudini o suggerimenti di parte.	salute e benessere.	delle specie ovine e caprine.	deve dimostrare, altresì, l'applicazione concreta del protocollo terapeutico e l'effettuazione dell'efficacia del trattamento con la ripetizione delle analisi	parassitosi endogene) ed agli esami per il rilievo di ectoparassiti. Non è comunque riconosciuta la spesa per l'eventuale terapia antiparassitaria né per la verifica dell'efficacia del trattamento. I calcoli sono riportati nella relazione per la determinazione del sostegno e non rilevano ipotesi di guadagno

1.1.1.1.1.1 Tipo di sostegno

Agli allevatori che aderiscono agli impegni aggiuntivi previsti da uno o più interventi, assicurando in tal modo condizioni di maggiore benessere degli animali allevati, sono concessi pagamenti espressi in euro/UBA/anno.

1.1.1.1.1.2 Collegamenti con altre normative

CGO 11 (Criteri di Gestione Obbligatoria) Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.

Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce le norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 - Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.

Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126 Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento e successive modiche ed integrazioni.

Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne.

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Regolamento di polizia veterinaria e successive modifiche ed integrazioni.

D.M. n. 651/94, D.M. n. 592/95 e D.M. 358/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernenti gli obblighi ai fini dell'eradicazione e del controllo rispettivamente della brucellosi, tubercolosi e leucosi enzootica negli allevamenti bovini e bufalini.

Ordinanze Ministeriali 26 Agosto 2005 e 10 ottobre 2005 per quanto concerne il rispetto degli obblighi di biosicurezza negli allevamenti avicoli.

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari

Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante *Codice comunitario dei medicinali veterinari*

Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158 *Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336;*

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Regolamento di polizia veterinaria e successive modifiche ed integrazioni.

1.1.1.1.1.3 Beneficiari

Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle disposizioni nazionali di applicazione.

1.1.1.1.1.4 Costi ammissibili

I pagamenti previsti - di importo predeterminato per UBA, per tipologia di impegno, per specie allevata e per tipologia di allevamento – sono erogati annualmente e sono calcolati in base ai costi aggiuntivi e/o al mancato guadagno sostenuti o subiti dagli allevatori che si impegnano ad applicare negli allevamenti quanto previsto dalle singole azioni. I pagamenti sono erogati per compensare la totalità dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa, dai vincoli della condizionalità e/o dalle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) applicate sul territorio regionale. Nel calcolo degli importi del sostegno non sono considerati i costi fissi e quelli di investimento relativi ad eventuali strutture o manufatti aziendali necessari per gli impegni aggiuntivi che assume il beneficiario con l'adesione alla misura. Per i calcoli si fa riferimento ai *requisiti minimi* di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed alla descritta metodica nonché ai parametri agronomici o zootecnici che caratterizzano le ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale, pertinenti per ciascun tipo di impegno.

1.1.1.1.1.5 Condizioni di ammissibilità

La misura trova applicazione sull'intero territorio regionale.

I pagamenti sono accordati ad agricoltori che:

1) al momento della presentazione della domanda di aiuto/pagamento dimostrano di essere *in attività* ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle relative disposizioni nazionali di applicazione;

2) dimostrano il possesso degli animali oggetto dell'aiuto e delle relative strutture di allevamento ricadenti sul territorio della Regione Campania;

3) sono titolari di allevamenti con un numero minimo di UBA appartenenti alla stessa specie, all'atto della presentazione della domanda, pari a:

- ✓ 5 per gli allevamenti ricadenti nei territori delle macroaree C (*aree rurali intermedie*) o D (*aree rurali con problemi complessivi di sviluppo*) del PSR Campania 2014/2020 o, comunque, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (ex artt. 18, 19 e 20 del Reg. UE n. 1257/1999);
- ✓ 10 per gli allevamenti ricadenti nella restante parte del territorio regionale.

4) assicurano per almeno un quinquennio dalla presentazione della domanda il rispetto degli impegni assunti;

5) rispettano la condizionalità ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione in materia relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati;

6) per il solo *intervento 1) Aumento degli spazi disponibili* non risultino inseriti nell'Elenco degli

Operatori Biologici Italiani ex art. 92 ter del Reg. (CE) n. 889/2008 e smi;

7) non applichino già in azienda le pratiche allevatoriali e gli interventi previsti dagli impegni della misura.

Nel caso di revisione della normativa in materia di benessere degli animali, che comporti obbligatoriamente una variazione degli impegni assunti dall'allevatore con la misura, è consentito recedere dagli impegni stessi senza l'obbligo della restituzione del pagamento eventualmente già percepito per l'annualità di impegno.

1.1.1.1.1.6 Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione trovano applicazione solo nel caso di insufficienza della dotazione finanziaria per garantire il sostegno a tutti i beneficiari e sono definiti sulla scorta dei seguenti principi:

- ubicazione delle aziende nelle macroaree C (*aree rurali intermedie*) o D (*aree rurali con problemi complessivi di sviluppo*) del PSR Campania 2014/2020 o, comunque, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (ex artt. 18, 19 e 20 del Reg. UE n. 1257/1999);
- ampliamento degli impegni assunti nel corso dell'annualità precedente;
- percentuale di approvvigionamento aziendale del fabbisogno alimentare dell'allevamento per le specie considerate;
- abbinamento al sostegno di cui all'art. 16, paragrafo 1, lett. b) e c) del reg. (UE) n. 1305/2013;
- abbinamento al sostegno di cui all'art. 17, paragrafo 1, lett. a) del reg. (UE) n. 1305/2013;
- abbinamento al sostegno di cui all'art. 27 del reg. (UE) n. 1305/2013.

1.1.1.1.1.7 Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I pagamenti risultano differenziati in funzione della tipologia di allevamento, della specie animale, del numero di UBA presenti in azienda, del numero di azioni alle quali si aderisce e sono espressi in euro/UBA/anno.

Qualora il beneficiario aderisca a più di un'azione l'entità totale dei pagamenti è determinata dalla somma dei pagamenti previsti dalle singole azioni, nel limite massimo di 500 euro per UBA/anno.

Nella tabella seguente si riportano gli importi dei richiamati pagamenti suddivisi per azione, per specie e per tipologia di allevamento.

Categoria specie	Tipologia allevamento	Azione A	Azione B	Azione C	Azione D
Bovini carne	linea vacca-vitello	112,00	*****	44,00	*****
	baby beef	104,00	*****	48,00	*****
	vitellone tardivo	155,00	*****	46,00	*****
Bufali carne	baby beef	119,00	*****	47,00	*****

Bovini latte	stabulazione libera	204,00	*****	54,00	*****
Bufali latte	stabulazione libera	173,00	83,00	49,00	*****
Avicoli	galline ovaiole allevate a terra	215,00	*****	*****	*****
	polli da carne allevati a terra	97,00	*****	*****	*****
Ovicaprini	brado, semibrado e stanziale	*****	*****	*****	45,00

L'ammontare massimo del premio erogabile per allevamento/anno è pari ad euro 60.000,00.

14.5

1.1.1.1.1.8 Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

1.1.1.1.1.8.1 Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

1.1.1.1.1.8.2 Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

1.1.1.1.1.8.3 Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

1.1.1.1.1.9 Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'UE corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno,] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

8.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio.

R5: Impegni difficili da verificare e/o di controllo quali la consistenza media di stalla, la superficie effettiva degli spazi disponibili per i soggetti in allevamento, i consumi di latte assunto dai vitelli bufalini, gli interventi aggiuntivi di profilassi diretta.

R6: pre-condizioni come condizioni di ammissibilità - Rischio di non chiara distinzione tra le "Condizioni di ammissibilità al sostegno (precondizioni)" e le "Condizioni di eleggibilità al pagamento (impegni)". Possono sussistere diverse tipologie di inadempienza agli impegni, di cui alcune determinano la perdita dei presupposti per l'ammissione al tipo di operazione e la conseguente decadenza della concessione e altre determinano esclusivamente una sanzione sul pagamento. Fra le *precondizioni* si annovera la necessità che non trovino già applicazione in azienda interventi che, di fatto, già attuano le pratiche allevatoriali previste dagli impegni della misura.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori

8.2.14.4.2. Misure di attenuazione

Per mitigare puntualmente i rischi sopra indicati sono adottate le seguenti misure:

- M5 - Al fine di rendere più facile la verifica degli impegni non sono stati inclusi nella tipologia di intervento vincoli e impegni ritenuti non verificabili e/o controllabili. Con apposito provvedimento dell'AdG, inoltre, sono definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti più critici.

In particolare i rischi sono mitigati con le seguenti azioni:

  - verifica attraverso sistemi informativi (BDN);
  - controlli sulla documentazione prevista per legge (registri presenti in azienda, documentazione commerciale, ecc.);
  - presenza referti di analisi per le parassitosi;
  - controlli in azienda.

- M 6 – Tra le condizioni di ammissibilità sono state individuate: il numero di UBA minimo di adesione, i territori nei quali può essere applicata la tipologia di intervento, i beneficiari ed una valutazione delle condizioni aziendali di allevamento al momento della

presentazione della domanda di aiuto/pagamento per valutare la fattibilità dell'impegno che l'allevatore deve assumere e, soprattutto, se le pratiche allevatoriali previste dagli impegni della misura non siano già concretamente applicate.

- M 8 – L'Autorità di Gestione utilizza il Sistema Informativo AGEA che garantisce omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.
- M 9 – L'AdG di concerto con OP predispone appositi:
  - ✓ Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
  - ✓ Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si può garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che sono messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che esegue i controlli.

8.2.14.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'UE corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Si rimanda al paragrafo Collegamento con altra normativa.

Per quanto riguarda i requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 essi sono stati definiti ed individuati con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 246 del 7 giugno 2016 in conformità a quanto stabilito con Decreto del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali 8 febbraio 2016 n. 3536.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.

1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno,] utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Ai fini dell'effettuazione dei calcoli per la giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto si indica la metodica formulata e la tipologia dei parametri agronomici e/o zootecnici utilizzati come riferimento per ciascun tipo di impegno.

I requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 unitamente a quelli delle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali riportate nell'analisi di contesto sono utilizzati come riferimento di base per i calcoli. I parametri di riferimento sono lo spazio espresso in metri quadri, la categoria di animali allevati, l'estensivizzazione, le misure di profilassi aggiuntive.

I calcoli per la quantificazione dei pagamenti sono stati effettuati, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno, ivi compreso l'incidenza dei costi di transazione ed escludendo i costi fissi e quelli di investimento. Non sono altresì considerate le spese per farmaci, vaccini e spese veterinarie*.*

I calcoli effettuati sono riportati nella allegata relazione. L'esattezza e l'adeguatezza degli stessi è stata confermata, ai sensi dell'art. 62, paragrafo 2, del reg. (UE) n. 1305/2013 da un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dall'autorità competente per l'attuazione del PSR Campania 2014/2020 e, segnatamente, dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università degli Studi di Napoli *Federico II*. Al riguardo è allegata al programma di sviluppo rurale una dichiarazione rilasciata dal richiamato organismo attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli effettuati.

I calcoli relativi alla quantificazione dei maggiori costi o del mancato guadagno sono stati effettuati avvalendosi di dati provenienti da: Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) di Reggio Emilia; Università degli Studi di Napoli *Federico II* Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali; Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA); Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA ora CREA – Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria).

Le produzioni ed i prezzi utilizzati per le elaborazioni economiche e finanziarie sono riferiti agli anni 2012 e 2013. I calcoli effettuati ed i pagamenti sono espressi per UBA (Unità di Bovino Adulto)/Anno. Gli indici di conversione utilizzati per le specie in esame sono quelli riportati nella tabella di conversione allegata al Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016.

8.2.14.6 Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali

****

Relazione concernente il calcolo dell'importo del sostegno per la misura 14 del PSR Campania 2014-2020 predisposta dalla Regione Campania in applicazione dell'art. 33 *Benessere degli animali* del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

dicembre 2016

OBIETTIVI E CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 *sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio* prevede, all'art. 62, che gli Stati membri devono garantire che tutte le misure di sviluppo rurale che si intendono attuare siano verificabili e controllabili.

Il paragrafo 2, in particolare, stabilisce che se l'aiuto è concesso sulla base di costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati membri devono garantire che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale.

Il regolamento delegato(UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 *che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie* prevede che gli impegni per il benessere degli animali ammissibili al sostegno di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 forniscono criteri rigorosi circa i metodi di produzione in uno dei seguenti settori:

a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;

b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;

c) accesso all'esterno;

d) pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.

Le informazioni circa l'osservanza di tali condizioni, in relazione all'art. 33 del reg. (UE) n. 1305/2013, devono essere incluse nel programma di sviluppo rurale.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 *recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)* prevede all'art. 10 *Ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno* che gli Stati membri possono fissare l'importo dei pagamenti per le misure o i tipi di operazioni di cui, tra l'altro, all'art. 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno.

In tal caso provvedono affinché i calcoli e i relativi pagamenti contengano unicamente elementi verificabili, siano basati su valori assodati mediante opportune perizie, indichino chiaramente la fonte dei dati utilizzati, siano differenziati, se del caso, in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo e non contengano elementi connessi ai costi di investimento.

L'attività relativa al calcolo dei pagamenti è stata realizzata dagli uffici competenti dell'Assessorato all'Agricoltura – Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - che hanno, quindi, provveduto a sottoporla ad un Organismo funzionalmente indipendente da quello responsabile dei calcoli effettuati.

I valori determinati per il calcolo dei pagamenti per UBA da concedere agli allevatori che aderiscono agli impegni previsti dalla misura sono stati arrotondati con la regola del 5.

LA RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA

RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA RELATIVA ALLA SEGUENTE MISURA/SOTTOMISURA/TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Benessere degli animali - art. 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013

- Misura 14 *Benessere degli animali*
  - ✓ Sottomisura/Tipologia di intervento 14.1 *Pagamento per il benessere degli animali*

Premessa

La presente relazione analizza per la misura 14 *Benessere degli animali* gli aggravi economici (in termini di maggiori costi o mancato guadagno) derivanti dall'introduzione in allevamento di pratiche migliori e più rispettose del benessere animale, in linea con gli obiettivi della misura, al fine di effettuare la quantificazione dei relativi pagamenti contenuti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Campania.

Per la quantificazione dei pagamenti ci si è basati, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, su ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno.

Per la misura è stata individuata, nell'ambito di uno schema di valutazione generale, la più opportuna metodologia per la giustificazione economica dei premi in relazione a ciascuna azione considerata. In particolare si è ritenuto non necessaria una differenziazione degli stessi in relazione alle differenti aree del territorio regionale attesa la scarsa rilevanza di tali differenziali.

La misura 14 si articola nelle seguenti azioni:

A. Aumento degli spazi disponibili

B. Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte

C. Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie

D. Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie negli allevamenti ovicaprini

Il benessere degli animali in produzione zootecnica e la sua quantificazione in allevamento costituiscono un argomento di difficile valutazione.

Non esiste, inoltre, una definizione univoca di benessere animale in quanto si tratta di un concetto non puramente scientifico comprendente anche implicazioni di carattere etico, per cui la problematica della valutazione del benessere risulta alquanto complessa.

Per il *Farm Animal Welfare Council* (FAWC) del Regno Unito, l'animale può essere ritenuto in stato di benessere se vengono soddisfatte le cosiddette *5 libertà*: (a) dalla fame e dalla

sete, (b) dal disagio termico e dalle intemperie, (c) dalle malattie e dal dolore, (d) dalla paura e dall'angoscia, (e) di esprimere il repertorio comportamentale proprio della specie.

Il coinvolgimento relativo alle questioni riguardanti i diritti degli animali e il loro benessere (*animal welfare*) è cresciuto negli ultimi anni. Occorre comunque distinguere il diverso atteggiamento che hanno i consumatori del nord Europa rispetto ai consumatori mediterranei; questi ultimi risultano meno preoccupati circa le condizioni di allevamento degli animali rispetto ai consumatori nord europei. L'interesse per il benessere animale nasce anche dalla preoccupazione che la salute umana è legata alla sicurezza degli alimenti e quindi alla salute e produttività degli animali. La relazione tra animali e salute è confermata dalla richiesta da parte dei consumatori di acquistare prodotti più sani e migliori.

1. La metodologia adottata e le fonti dei dati.

I calcoli relativi alla quantificazione dei maggiori costi o del mancato guadagno sono stati effettuati avvalendosi di dati provenienti da fonti attendibili quali banche dati, studi ed indagini di Istituti, Università o Associazioni appartenenti al mondo della ricerca.

In particolare si sono utilizzati dati provenienti da:

- ✓ Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) di Reggio Emilia
- ✓ Università degli Studi di Napoli *Federico II* Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali
- ✓ ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare)
- ✓ CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) ex INEA
- ✓ Associazione Italiana Allevatori (AIA)

Le produzioni ed i prezzi utilizzati per le elaborazioni economiche e finanziarie si riferiscono agli anni 2013 - 2015. Sono stati utilizzati i prezzi *franco azienda* effettivamente pagati al produttore al netto di eventuali contributi a qualsiasi titolo percepiti.

I calcoli effettuati ed i pagamenti sono espressi per UBA (Unità di Bovino Adulto) per anno. Gli indici di conversione utilizzati per le specie in esame sono quelli indicati nella tabella allegata al Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio

2014 come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che, ad ogni buon fine, sono di seguito riportati:

SPECIE DI ANIMALE E TIPOLOGIA DI CATEGORIA	**COEFFICIENTE DI CONVERSIONE IN UBA**
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	**1,000**
Bovini da sei mesi a due anni	**0,600**
Bovini di meno di sei mesi	**0,400**
Ovini e caprini	**0,150**
Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg	**0,500**
Altri suini	**0,300**
Galline ovaiole	**0,014**
Altro pollame	**0,030**

La conversione è stata fatta tenendo conto del periodo medio di permanenza in allevamento dei diversi soggetti in relazione al richiamato coefficiente di conversione.

Azione A. Aumento degli spazi disponibili

La seguente azione si pone l'obiettivo di assicurare spazi più adeguati alle specifiche esigenze degli animali.

1. *Bovini da carne*

Si prevede un accesso all'esterno dove deve essere assicurata una superficie almeno pari a due volte quella interna che, ordinariamente, in Campania corrisponde ai valori previsti dalla condizionalità.

L'allevamento del bovino da carne in Campania presenta diverse tipologie a seconda delle realtà territoriali ma sostanzialmente riconducibili alle seguenti:

a) linea vacca-vitello – allevamento a ciclo chiuso;

b) baby beef – allevamento a ciclo aperto;

c) vitellone tardivo - allevamento a ciclo aperto.

La linea vacca vitello trova delle realtà particolarmente interessanti sull'Appennino campano e, principalmente, per due razze, *Marchigiana* e *Podolica*, i cui prodotti presentano peculiari caratteristiche organolettiche che sono valorizzati, nel caso della razza Marchigiana, dal marchio IGP *Vitellone Bianco dell'Appennino centrale.* La produzione è costituita dal vitellone tardivo che viene macellato tra i 18 e i 20 mesi e al peso di circa 600-650 kg.

La *Podolica*, invece, è una razza a duplice attitudine (latte e carne) contraddistinta da rusticità ed attitudine al pascolamento che ne consente l'utilizzo anche per allevamenti di tipo estensivo con le vacche nutrici che pascolano per un periodo di circa 6-8 mesi l'anno. I costi di produzione sono riportati nella tabella 3 e comprendono anche i costi di gestione delle vacche nutrici, elemento essenziale per la produzione e lo svezzamento del vitello, nonché per la caratterizzazione della produzione. Il redo resta con la madre fino allo svezzamento che avviene a circa 5-7 mesi (svezzamento naturale), per ridurre il tasso di mortalità. In questo tipo di allevamento, infatti, la redditività è basata sul numero di vitelli prodotti e, quindi, si deve perseguire un alto tasso di fertilità e di vivinatalità intervenendo sia sui fattori tecnici che organizzativi. I vitelli sono svezzati ad un peso di circa 150 kg (IPG di circa 0,7) e, quindi, avviati all'ingrasso in stalla per la produzione del vitellone (IPG di circa 1,2). Le produzioni in tale tipologia di allevamento sono rappresentate dai vitelloni e dalle

fattrici a fine carriera che, pertanto, vengono sottoposte a forzatura alimentare per un periodo di circa 60-120 giorni prima della macellazione per migliorare la composizione della carcassa e rendere i soggetti più idonee alla commercializzazione.

La produzione del *baby beef* prevede l'acquisto di vitelli scolostrati di razze precoci e/o di razze precoci incrociate con razze tardive o medio tardive. I vitelli sono reperiti negli allevamenti bovini da latte e il loro ciclo produttivo prevede lo svezzamento a circa 2 mesi (svezzamento artificiale), al peso di circa 100-110 kg, in grado di ruminare perfettamente, e la macellazione a circa 10 mesi al raggiungimento di un peso vivo di circa 350 kg con IPG medio pari a circa 1,1. In questo caso nel calcolo dei costi è stato inserito il costo di acquisto del vitello e quello relativo all'ingrasso.

Una realtà meno diffusa è, invece, quella relativa alla produzione del vitellone tardivo a partire da vitelli da ristallo di razze specializzate per la produzione di carne, di circa 8 mesi di vita e 300-350 kg di peso che sono solitamente di importazione. In questa tipologia produttiva il vitellone viene macellato a circa 16-18 mesi, ad un peso vivo che oscilla tra i 600 e i 650 kg.

Linea vacca-vitello – allevamento a ciclo chiuso

Tabella n. 1 Costo medio di produzione della linea vacca-vitello per 100 kg di peso vivo prodotto.

TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO: LINEA VACCA-VITELLO (x 100 kg pv)				
	Standard		Impegno A.1	
VOCE DI COSTO	VALORE IN €	VALORE %	VALORE IN €	DELTA %
Alimentazione	102,91	25,10	111,11	7,97
Produzioni foraggere	30,26	7,38	30,26	-
Carburante	13,00	3,17	13,00	-
Energia elettrica	6,00	1,46	6,00	-
Acqua	1,09	0,27	1,09	-
Veterinario+medicinali	6,85	1,67	6,85	-
Manutenzione	6,17	1,50	8,20	32,90
Assicurazioni	1,31	0,32	1,31	-
Materiale vario e lettiere	0,98	0,24	0,98	-
Spese generali	10,00	2,44	10,00	-
Altri costi	12,77	3,11	12,77	-
Costi diretti	191,34	46,67	201,57	
Ammortamento macchine	19,52	4,76	19,52	-
Ammortamento fabbricati	12,71	3,10	12,71	-
Costo capitale fondiario	34,15	8,33	34,15	-
Manodopera familiare	123,00	30,00	125,05	1,67
Manodopera salariata	11,73	2,86	12,96	10,45
Interessi su capitale agrario	2,91	0,71	2,91	-
Rimonta esterna	14,64	3,57	14,64	-
Costo fattori produttivi	218,66	53,33	221,94	
COSTO TOTALE	410,00	100,00	423,51	

Nella tabella seguente si riportano alcuni parametri biologici ed economici di interesse per questa tipologia di allevamento.

Tabella n. 1 bis Parametri biologi ed economici

TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO: LINEA VACCA-VITELLO		
	Standard	Impegno a.1
PARAMETRI BIOLOGICI ED ECONOMICI	VALORE (kg, €, d)	VALORE (kg, €, d)
Vitello da ingrasso - peso in kg	150,00	150,00
Durata interparto in giorni	450,00	450,00
Periodo di ingrasso in giorni	420,00	420,00
IMPG - kg/die	1,20	1,20
Incremento ponderale periodo ingrasso in kg	504,00	504,00
Peso totale alla macellazione in kg	654,00	654,00
Numero cicli produttivi/anno	0,86	0,86
Peso vivo prodotto/anno in kg	432,00	432,00
Costo per 100 kg di peso vivo in €	410,00	423,51
Costo di produzione/anno in €	1.771,20	1.829,55
Costo totale/anno/UBA in €	3.394,80	3.506,63
Premio		111,83

Baby beef – allevamento a ciclo aperto

Tabella n. 2 Costo medio di produzione del Baby Beef per 100 kg di peso vivo prodotto

TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO: BABY BEEF BOVINO (x 100 kg pv)				
	Standard		Impegno A.1	
VOCE DI COSTO	VALORE IN €	VALORE %	VALORE IN €	DELTA %
Alimentazione	195,39	64,98	203,80	4,31
Carburante	5,19	1,73	5,19	-
Energia elettrica	2,77	0,92	2,77	-
Acqua	1,41	0,47	1,41	-
Veterinario+medicinali	6,83	2,27	6,83	-
Manutenzione	6,17	2,05	6,89	11,57
Assicurazioni	1,31	0,44	1,31	-
Materiale vario e lettiere	5,40	1,80	5,40	-
Spese generali	6,89	2,29	6,89	-
Altri costi	0,07	0,02	0,07	-
Costi diretti	231,43	76,97	240,56	
Ammortamento macchine	9,45	3,14	9,45	-
Ammortamento fabbricati	10,03	3,34	10,03	-
Costo capitale fondiario	15,45	5,14	15,45	-
Manodopera familiare	23,54	7,83	25,05	6,40
Manodopera salariata	6,07	2,02	7,58	24,83
Interessi su capitale agrario	4,71	1,57	4,71	-
Costo fattori produttivi	69,25	23,03	72,27	
COSTO TOTALE	300,68	100,00	312,83	

Nella tabella seguente si riportano alcuni parametri biologici ed economici di interesse per questa tipologia di allevamento.

Tabella n. 2 bis Parametri biologi ed economici

TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO: BABY BEEF BOVINO		
	Standard	Impegno a.1
PARAMETRI BIOLOGICI ED ECONOMICI	VALORE (kg, €, d)	VALORE (kg, €, d)
Vitello da ristallo - peso in kg	90,00	90,00
Costo acquisto vitello da ristallo in €/kg	2,50	2,50
Costo totale acquisto vitello da ristallo in €	225,00	225,00
Periodo di ingrasso in giorni	240,00	240,00
IMPG - kg/die	1,10	1,10
Incremento ponderale periodo ingrasso in kg	264,00	264,00
Peso totale alla macellazione in kg	354,00	354,00
Numero cicli produttivi/anno	1,50	1,50
Peso vivo prodotto/anno in kg	396,00	396,00
Costo per 100 kg di peso vivo in €	300,68	312,83
Costo di produzione del vitellone	1.018,80	1.050,86
Costo di produzione/anno in €	1.190,70	1.238,79
Costo del vitello da ristallo/anno in €	337,50	337,50
Costo totale/anno in €	1.528,20	1.576,29
Costo totale/anno/UBA in €	3.311,11	3.415,29
Premio		104,18

Vitellone tardivo - allevamento a ciclo aperto

Tabella n. 3 Costo medio di produzione del vitellone tardivo per 100 kg di peso vivo prodotto

TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO: VITELLONE TARDIVO (x 100 kg pv)				
	Standard		Impegno A.1	
VOCE DI COSTO	VALORE IN €	VALORE %	VALORE IN €	VALORE %
Alimentazione	146,89	63,86	160,00	8,93
Carburante	3,00	1,30	3,00	-
Energia elettrica	1,77	0,77	1,77	-
Acqua	0,41	0,18	0,41	-
Veterinario+medicinali	6,83	2,97	6,83	-
Manutenzione	6,17	2,68	9,17	48,58
Assicurazioni	1,31	0,57	1,31	-
Materiale vario e lettiere	4,40	1,91	4,40	-
Spese egenerali	5,89	2,56	5,89	-
Altri costi	0,07	0,03	0,07	-
Costi diretti	176,73	76,84	192,84	-
Ammortamento macchine	8,45	3,67	8,45	-
Ammortamento fabbricati	7,89	3,43	7,89	-
Costo capitale fondiario	11,76	5,11	11,76	-
Manodoper familiare	16,83	7,32	20,83	23,73
Manodopera salariata	3,63	1,58	5,05	39,28
Interessi su capitale agrario	4,71	2,05	4,71	-
Costo fattori produttivi	53,27	23,16	58,69	-
COSTO TOTALE	230,00	100,00	251,53	-

Nella tabella seguente si riportano alcuni parametri biologici ed economici di interesse per questa tipologia di allevamento.

Tabella n. 3 bis Parametri biologi ed economici

TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO: VITELLONE TARDIVO		
	Standard	Impegno a.1
PARAMETRI BIOLOGICI ED ECONOMICI	VALORE (kg, €, d)	VALORE (kg, €, d)
Vitello da ristallo - peso in kg	330,00	330,00
Costo acquisto vitello da ristallo in €/kg	2,70	2,70
Costo totale acquisto vitello da ristallo in €	891,00	891,00
Periodo di ingrasso in giorni	270,00	270,00
IMPG - kg/die	1,20	1,20
Incremento ponderale periodo ingrasso in kg	324,00	324,00
Peso totale alla macellazione in kg	654,00	654,00
Numero cicli produttivi/anno	1,33	1,33
Peso vivo prodotto/anno in kg	432,00	432,00
Costo per 100 kg di peso vivo in €	230,00	251,53
Costo di produzione del vitellone	1.636,20	1.705,97
Costo di produzione/anno in €	993,60	1.086,62
Costo del vitello da ristallo/anno in €	1.188,00	1.188,00
Costo totale/anno in €	2.181,60	2.274,62
Costo totale/anno/UBA in €	3.636,00	3.791,04
Premio		155,04

Di seguito si riporta la sintesi del raffronto tra i costi di produzione sostenuti per una gestione ordinaria dell'allevamento (Standard) e i costi derivanti dall'assunzione dell'impegno da parte del beneficiario, vale a dire la realizzazione dello spazio esterno che deve essere pari a due volte quello interno.

Lo spazio interno corrisponde a quello previsto dalla condizionalità per i vitelli fino a 6 mesi o di peso inferiore a 220 kg ed all'ordinarietà (3 mq/capo) per i vitelli oltre i 6 mesi o di peso superiore a 220 kg.

Tipologia di allevamento	Costi totali/UBA/anno Standard in € (A)	Costi totali/UBA/anno (realizzazione spazio esterno) in € (B)	Differenziale B - A
Linea vacca-vitello	3.394,80	3.506,63	111,83
Baby beef	3.311,11	3.415,29	104,18
Vitellone tardivo	3.636,00	3.791,04	155,17

Nel caso in cui l'allevatore assicuri la realizzazione di uno spazio esterno pari ad almeno due volte in termini di superficie a quello interno il differenziale dei costi è equivalente a:

- 111,83 € per la linea vacca-vitello;
- 104,18 per il baby beef;
- 155,17 per il vitellone tardivo.;

I pagamenti, pertanto, sono pari rispettivamente per le tre tipologie di allevamento in termini di euro/UBA/anno a €112,00, € 104,00 e € 155,00.

Bufali da carne

I vitelli che nascono nelle aziende bufaline da latte possono avere una delle seguenti destinazioni:

- ✓ rimonta interna selezionando i capi con la migliore geneaologia;
- ✓ macellazione nel primo mese di vita, ad un peso di circa 40 kg, per la destinazione prevalentemente all'alimentazione animale (*pet-food*);
- ✓ allevamento da ingrasso con macellazione a circa 12-14 mesi per l'alimentazione umana.

Nell'allevamento bufalino la produzione del vitello da carne può essere considerata, al momento, un'attività collaterale dell'allevamento della bufala da latte o, comunque, una possibilità di diversificazione del reddito aziendale. Lo sviluppo di questo settore può rappresentare un'occasione per l'economia della Campania e delle aree in cui si allevano bufali e dare una valenza economica alla quasi totalità dei soggetti maschi che non vengono utilizzati per l'attività riproduttiva. Le peculiari caratteristiche organolettiche della carne di bufalo la rendono utile a scopo dietetico anche in considerazione degli interessanti rapporti tra acidi grassi insaturi e saturi. La carne di bufalo è, infatti, leggera, facilmente digeribile, ha bassissimi livelli di grasso e colesterolo a fronte di un buon apporto di ferro e proteine.

La precocità di accumulo di grasso, caratteristica di questa specie, indirizza la produzione del vitello bufalino verso una tipologia di allevamento di tipo *baby beef*, per cui il vitello viene macellato ad un'età di circa 12-14 mesi in cui raggiunge un peso vivo di circa 400 kg. Il costo di produzione della carne di bufalo è comunque più alto di quella bovina perché il bufalo cresce più lentamente (IPG medio kg/die inferiore a 1). Anche la resa alla macellazione nel bufalo è più bassa di quella dei bovini (50-53 %).

I soggetti maschi che vengono destinati all'ingrasso nascono nelle aziende da latte da dove vengono portati al centro di ingrasso, in gabbie di svezzamento, ad un'età che si aggira

intorno ai 15-20 giorni con un peso di circa 40 kg; da questa età e fino ai 100 giorni di vita ricevono latte in polvere, mangime di svezzamento e fieno di medica *ad libitum*. Dopo lo svezzamento e fino alla macellazione, i vitelli ricevono diete ad hoc a seconda del peso vivo. Durante il periodo di finissaggio, ultimi 3 mesi, gli animali sono stabulati sul grigliato, una pavimentazione che consente la continua rimozione delle deiezioni, dove l'ammoniaca prodotta dalle urine, non viene assorbita per via cutanea dagli animali evitando così di conferire alla carne un odore sgradevole; in questo periodo ricevono inoltre diete composte solo da fieno e concentrato che determinano un notevole incremento del costo di mantenimento giornaliero dei soggetti allevati.

Tabella n. 4 Costo medio di produzione del baby beef bufalino per 100 kg di peso vivo prodotto

TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO: BABY BEEF BUFALINO (x 100 kg pv)				
	Standard		Impegno A.2	
VOCE DI COSTO	VALORE IN €	VALORE %	VALORE IN €	VALORE %
Alimentazione	230,23	58,13	249,36	8,31
Carburante	5,49	1,39	5,49	-
Energia elettrica	3,65	0,92	3,65	-
Acqua	0,91	0,23	0,91	-
Veterinario+medicinali	10,24	2,59	10,24	-
Manutenzione	9,25	2,34	14,42	55,86
Assicurazioni	1,96	0,49	1,96	-
Materiale vario e lettiere	7,59	1,92	7,59	-
Spese generali	12,84	3,24	12,84	-
Altri costi	0,91	0,23	0,91	-
Costi diretti	283,07	71,47	307,37	
Ammortamento macchine	16,63	4,20	16,63	-
Ammortamento fabbricati	15,73	3,97	15,73	-
Costo capitale fondiario	27,00	6,82	27,00	-
Manodopera familiare	30,17	7,62	34,54	14,48
Manodopera salariata	9,85	2,49	10,65	8,17
Interessi su capitale agrario	13,62	3,44	13,62	-
Costo fattori produttivi	113,00	28,53	118,17	-
COSTO TOTALE	396,07	100,00	425,54	-

Nella tabella seguente si riportano alcuni parametri biologici ed economici di interesse per questa tipologia di allevamento.

Tabella n. 4 bis Parametri biologi ed economici

TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO: BABY BEEF BUFALINO		
	Standard	Impegno A.2
PARAMETRI BIOLOGICI ED ECONOMICI	VALORE (kg, €, d)	VALORE (kg, €, d)
Vitello da ristallo - peso in kg	40,00	40,00
Costo acquisto vitello da ristallo in €/kg	0,50	0,50
Costo totale acquisto vitello da ristallo in €	20,00	20,00
Periodo di ingrasso in giorni	450,00	450,00
IMPG - kg/die	0,825	0,825
Incremento ponderale periodo ingrasso in kg	371,25	371,25
Peso totale alla macellazione in kg	411,25	411,25
Numero cicli produttivi/anno	0,80	0,80
Peso vivo prodotto/anno in kg	297,00	297,00
Costo per 100 kg di peso vivo in €	396,07	425,54
Costo di produzione del vitellone bufalino	1.490,41	1.599,81
Costo di produzione/anno in €	1.176,33	1.263,85
Costo del vitello da ristallo/anno in €	16,00	16,00
Costo totale/anno in €	1.192,33	1.279,85
Costo totale/anno/UBA in €	1.621,57	1.740,60
Premio		119,03

Di seguito si riporta il raffronto tra i costi di produzione sostenuti per una gestione ordinaria dell'allevamento (Standard) e i costi derivanti dall'assunzione dell'impegno da parte del beneficiario per assicurare lo spazio esterno che deve essere pari a due volte quello interno. Lo spazio interno corrisponde a quello previsto dalla condizionalità per i vitelli fino a 6 mesi o di peso inferiore a 220 kg ed all'ordinarietà (4 mq/capo) per i vitelli oltre i 6 mesi o di peso superiore a 220 kg.

Tipologia di allevamento	Costi totali/UBA/anno Standard in € (A)	Costi totali/UBA/anno (realizzazione spazio esterno) in € (B)	Differenziale A - B
Bufalo da carne	1.621,57	1.740,60	119,03

Nel caso in cui l'allevatore assicuri la realizzazione di uno spazio esterno pari, in termini di superficie, a due volte quello interno, la perdita di reddito e/o i maggiori costi comportano un incremento di costi/UBA/anno pari a € 119,03.

Il pagamento, pertanto, è pari a119,00 €/UBA/anno.

Bovini da latte

Negli allevamenti a stabulazione libera è di indubbia efficacia per il benessere degli animali un aumento della superficie disponibile scoperta. Va precisato al riguardo che negli

allevamenti in Campania, ordinariamente, si registra uno spazio esterno medio di 7 m² per gli adulti, di 3 m² per ogni capo oltre i 6 mesi e gli stessi valori delle superfici coperte previsti dalla condizionalità per i vitelli con meno di 6 mesi oppure di peso inferiore ai 220 kg.

Gli impegni di questa azione riguardano l'aumento degli spazi esterni (paddock) dei soggetti allevati. La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere maggiore di almeno il 100 % della superficie ordinariamente assicurata ai soggetti allevati.

I parametri di spazio all'aperto da assicurare agli animali, di conseguenza, risultano corrispondere a 14 m² per gli adulti, a 6 m² per ogni capo oltre i 6 mesi ed il doppio dei valori delle superfici coperte previsti dalla condizionalità per i vitelli con meno di 6 mesi oppure di peso inferiore ai 220 kg.

Di seguito si riporta il raffronto tra i costi di produzione sostenuti per una gestione ordinaria dell'allevamento (Standard) e i costi derivanti dall'assunzione dell'impegno da parte del beneficiario nel caso di aumento dello spazio esterno.

TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO: BOVINI DA LATTE (x 100 kg latte)				
	Standard		Impegno A.3	
VOCE DI COSTO	VALORE IN €	VALORE %	VALORE IN €	DELTA %
Alimentazione	16,13	38,40	18,81	16,63
Produzioni foraggere	0,43	1,03	0,43	-
Carburante	1,26	3,00	1,26	-
Energia elettrica	0,68	1,61	0,68	-
Acqua	0,21	0,49	0,21	-
Veterinario+medicinali	1,37	3,26	1,37	-
Manutenzione	1,12	2,67	1,32	17,71
Assicurazioni	0,41	0,97	0,41	-
Materiale vario, lettiere e costo spandimento liquami	0,05	0,11	0,05	-
Imposte e tasse	0,60	1,42	0,60	-
Spese generali	1,38	3,28	1,38	-

Altri costi (contoterzismo, acquisto animali, ecc.)	1,18	2,82	1,18	-
Costi diretti	24,81	59,06	27,70	
Ammortamento macchine	1,87	4,45	1,87	-
Ammortamento fabbricati	2,26	5,37	2,26	-
Costo capitale fondiario	1,65	3,92	1,65	-
Manodopera familiare	5,45	12,98	5,45	-
Manodopera salariata	2,98	7,09	3,78	26,94
Interessi su capitale agrario	2,99	7,13	2,99	-
Costo fattori produttivi	17,19	40,94	18,00	
COSTO TOTALE/ANNO x 100 kg di latte	42,00	100,00	45,70	
COSTO TOTALE/ANNO x capo da latte	3.135,72		3.411,96	
COSTO TOTALE/ANNO x UBA	2.320,43		2.524,85	
Premio/anno/UBA			204,42	

L'aumento degli spazi esterni determina un incremento dei costi variabili/UBA connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una maggiore manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina la necessità di lavoro aggiuntivo con un incremento delle voci *Manutenzione* (17,71 %) e *Manodopera salariata* (26,94 %). Si rilevano, altresì, maggiori costi dell'alimentazione connessi alle maggiori possibilità motorie degli animali che, se da un lato consentono migliori condizioni di benessere dall'altro determinano una maggiorazione della voce *Alimentazione* (16,63 %).

Il calcolo dei costi è stato effettuato in *primis* per 100 kg di prodotto (latte di vacca). Il valore determinato è stato quindi correlato ad un capo da latte considerando la produzione media regionale dell'ultimo triennio (2013= 7.161; 2014= 7.741; 2015= 7.495) come rilevabile dai *Bollettini dei controlli della produttività del latte* dell'Associazione Italiana Allevatori (AIA) che ammonta a 7.466 lt/capo/anno (coefficiente di correlazione 74,66). Tale valore è stato quindi rapportato ad UBA considerando che in un'azienda bovina da latte le femmine in produzione e, quindi, i vitelli nati rappresentano il 51 % dei capi presenti. Di questi circa il 25-30 % delle femmine è destinato alla rimonta interna. Su 100 capi quindi 51 sono vacche da latte, 29

sono capi da rimonta e 20 sono i vitelli. Esprimendo il tutto in termini di Unità Bovino Adulto si ha che una mandria di 100 capi rappresenta 74 UBA. Tale coefficiente di correlazione è stato utilizzato per riportare il costo totale ad anno/capo da latte al costo totale ad anno/UBA. Il valore corrispondente è quindi pari a 204,42 € /UBA/anno.

Tipologia di allevamento	Costi totali/anno/UBA ordinari	Costi totali/anno/UBA impegno A.3	Premio
Bovini da latte	2.320,43	2.524,85	204,42

Non si rilevano ipotesi di maggiori guadagni,almeno in termini tangibili, e quantizzabili correlati ai maggiori apprezzamenti del mercato per le produzioni lattiero-casearie provenienti da allevamenti che applicano pratiche allevatoriali che determinano migliori condizioni di benessere degli animali allevati.

Nel caso in cui l'allevatore assicuri quindi ai capi in allevamento uno spazio esterno superiore del 100% (m^2 = 14) di quello ordinario (m^2 = 7), in termini di superficie, la perdita di reddito e/o i maggiori costi corrispondono a 204,42€/UBA/anno.

Il pagamento, pertanto, è pari a 204,00 €/UBA/anno.

Bufali da latte

Negli allevamenti a stabulazione libera è di indubbia efficacia per il benessere degli animali un aumento della superficie disponibile scoperta. Va precisato al riguardo che negli allevamenti bufalini in Campania, ordinariamente, si registra uno spazio medio di 8m² per gli adulti, di 4 m² per ogni capo oltre i 6 mesi ed i valori delle superfici coperte previsti dalla condizionalità per i vitelli con meno di 6 mesi oppure di peso inferiore ai 220 kg.

Gli impegni di questa azione riguardano l'aumento degli spazi esterni (paddock) dei soggetti allevati. La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere maggiore di almeno il 100 % della superficie ordinariamente assicurata ai soggetti allevati.

I parametri di spazio all'aperto da assicurare agli animali, di conseguenza, risultano corrispondere a 16 m² per gli adulti, a 8 m² per ogni capo oltre i 6 mesi ed il doppio dei valori delle superfici coperte previsti dalla condizionalità per i vitelli di età inferiore ai 6 mesi oppure di peso inferiore ai 220 kg.

Di seguito si riporta il raffronto tra i costi di produzione sostenuti per una gestione ordinaria dell'allevamento (Standard) e i costi derivanti dall'assunzione dell'impegno da parte del beneficiario nel caso di aumento dello spazio esterno.

TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO: BUFALINI DA LATTE (x 100 kg latte)				
	Standard		Impegno A.4	
VOCE DI COSTO	VALORE IN €	VALORE %	VALORE IN €	DELTA %
Alimentazione	51,48	39,60	57,27	11,25
Produzioni foraggere	5,72	4,40	5,72	-
Macchine (ammortamento, contoterzi)	7,15	5,50	7,15	-
Carburanti, lubrificanti, elettricità, acqua	7,02	5,40	7,02	-
Fabbricati (manutenzione, ammortamento)	6,37	4,90	6,37	-
Manutenzione	2,99	2,30	3,60	20,40
Veterinario e medicinali	2,44	1,80	2,44	-
Imposte, tasse e assicurazioni	2,24	1,80	2,24	-
Altri costi	1,69	1,30	1,69	-
Spese generali	1,56	1,20	1,56	-
Costi diretti	88,66	68,20	95,06	
Costo capitale fondiario	4,94	3,80	4,94	-
Costo del lavoro	27,30	21,00	33,50	22,71
Interessi su capitale agrario	9,10	7,00	9,10	-
Costo fattori produttivi	41,34	31,80	47,54	
COSTO TOTALE/ANNO x 100 kg di latte	130,00	100,00	142,60	
COSTO TOTALE/ANNO x capo da latte	2.796,30		3.002,15	
COSTO TOTALE/ANNO x UBA	2.354,48		2.527,81	
Premio/anno/UBA			173,33	

L’aumento degli spazi esterni determina un incremento dei costi variabili/UBA connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell’allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all’aperto (paddock) necessitano di una maggiore manutenzione e di una gestione dell’allevamento che determina la necessità di lavoro aggiuntivo con un incremento delle voci *Manutenzione* (20,40 %) e *Costo del lavoro* (22,71 %). Si rilevano, altresì, maggiori costi dell’alimentazione connessi alle maggiori possibilità motorie degli animali che, se da un lato consentono migliori condizioni di benessere dall’altro determinano una maggiorazione della voce *Alimentazione* (11,25 %).

Il calcolo dei costi è stato effettuato *in primis* per 100 kg di prodotto (latte di bufala). Il valore determinato è stato quindi correlato ad un capo da latte considerando la produzione media regionale dell’ultimo triennio (2013= 2.164; 2014= 2.148; 2015= 2.141) come rilevabile dai *Bollettini dei controlli della produttività del latte* dell’Associazione Italiana Allevatori (AIA) che ammonta a 2.151 lt/capo/anno (coefficiente di correlazione 21,51). Tale valore è stato quindi rapportato ad UBA considerando che in un’azienda bufalina da latte le femmine in produzione rappresentano il 65 % dei capi presenti e 2 sono tori. Di questi circa il 15 % delle femmine è destinato alla rimonta interna. Su 100 capi quindi 60 sono bufale da latte, 2 sono tori, 23 sono capi da rimonta e 17 sono i vitelli. Esprimendo il tutto in termini di UBA utilizzando i coefficienti di cui alla tabella allegata al Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 e smi scaturisce che i capi da latte rappresentano l’84,20 % delle UBA presenti in azienda. Tale coefficienti di correlazione è stato utilizzato per riportare il costo totale ad anno/capo da latte al costo totale ad anno/UBA. Il valore corrispondente è quindi pari a 173,33 € /UBA/anno.

Tipologia di allevamento	Costi totali/anno/UBA ordinari	Costi totali/anno/UBA impegno A.3	Premio
Bufalini da latte	2.354,48	2.527,81	173,33

Non si rilevano ipotesi di maggiori guadagni,almeno in termini tangibili e quantizzabili correlati ai maggiori apprezzamenti del mercato per le produzioni lattiero-casearie provenienti da allevamenti che applicano pratiche allevatori ali che determinano migliori condizioni di benessere degli animali allevati.

Nel caso in cui l'allevatore assicuri quindi ai soggetti in allevamento uno spazio esterno superiore del 100% (m^2 = 16) di quello ordinario (m^2 = 8), in termini di superficie, la perdita di reddito e/o i maggiori costi corrispondono a 173,33 €/UBA/anno.

Il pagamento, pertanto, è pari a 173,00 €/UBA/anno.

AVICOLI

Costo di produzione delle uova in allevamento intensivo di galline allevate a terra

Calcolo del premio:

La vigente legislazione prevede per gli allevamenti delle galline ovaiole a terra una densità di 9 soggetti/m². In Campania le tipologie di allevamento di norma riscontrabili prevedono un capannone di circa 1.000 m². In 2 capannoni, pertanto, è possibile allevare 18.000 galline.

In un ciclo di produzione di durata annuale con una mortalità media del 6% a metà anno si hanno in produzione 17.460 galline che darebbero una produzione di 5.063.400 uova (17.460 x 290).

COSTI	Valori in €
Costi variabili	
Pollastre 18.000 x 6 euro	108.000,00
Alimentazione 40 kg/capo x 17.460 = 698.400 kg x 0.33 euro/kg mangime	230.472,00
Lavoro di 1,5 persona (18.700 x 1,5)	28.050,00
Spese energetiche	24.000,00
Altri costi di gestione (acqua, telefono, imposte, ecc)	16.000,00
Totale costi variabili	406.522,00
Costi fissi	
Ammortamenti e interessi	50.000,00
Totale costi fissi	50.000,00
TOTALE COSTI	**456.522,00**

Costo /uovo* 456.522/5.063.400 = *0,0902

Nel caso di adesione alla presente azione l'allevatore deve assicurare uno spazio disponibile alle galline di almeno 1.666 cm² con una densità di 6 soggetti/m² e la presenza nei 2 capannoni di 12.000 soggetti che darebbero una produzione di 3.375.600 uova (11.640 x 290). Si ipotizza una lieve diminuzione dei costi variabili, che i costi fissi restino costanti e che ci sia un consumo alimentare maggiore (2,5%) per una migliore attività fisica.

COSTI	Valori in €
Costi variabili	
Pollastre 12.000 x 6 euro	72.000,00
Alimentazione 41 kg/capo x 11.460 = 477.240 kg x 0.33 euro/kg mangime	157.489,20
Lavoro di 1,2 persona (18.700 x 1,2)	22.440,00
Spese energetiche	21.500,00
Altri costi di gestione (acqua, telefono, imposte, ecc)	16.000,00
Totale costi variabili	289.429,20
Costi fissi	
Ammortamenti e interessi	50.000,00
Totale costi fissi	50.000,00
TOTALE COSTI	**339.429,20**

Costo uovo* 339.429/*3.375.600 = 0,10055.

Considerando, pertanto, l'aggravio di spese per uovo prodotto (0,10055 – 0,0902 = 0,01035 euro), una produzione annua/capo di 290 uova ed un coefficiente di conversione in UBA pari a 0,014 (allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014) si ha un incremento dei costi pari a 215,27 euro/UBA.

Il pagamento, pertanto, da considerare è di € 215,00 per UBA.

Costo di produzione del pollo da carne

In Campania le norme di buona pratica zootecnica in avicoltura relativamente al pollo da carne prevedono l'allevamento a terra in capannoni di circa 1.000 m² con una densità di circa 10 soggetti/ m²pari a 33 kg di peso vivo finale per m².

Esempio di calcolo

In 2 capannoni di circa 1.000 m² ciascuno è possibile accasare circa 21.000 pulcini che, considerando una mortalità del 6% e un peso vivo finale di circa 3,3 Kg (almeno per i maschi) ad un'età di 55 giorni, forniscono una produzione di 65.142 Kg (21.000 x 0,94 x 3,3). Considerando mediamente 4,5 cicli produttivi/anno si ha una produzione di Kg 293.139 (65.142 x 4,5) con un indice di conversione medio degli alimenti pari a 2,1.

COSTI	Valori in €
Costi variabili	
Pulcini94.500 x 0,46 euro	46.470,00
Alimentazione 293.139x 2,1 = 615.592 kg x 0.33 euro	203.145,33
Lavoro di 1 ULA (18.700 x 1,0)	18.700,00
Spese energetiche	18.500,00
Altri costi di gestione (acqua, telefono, imposte, ecc)	13.000,00
Cattura polli	4.500,00
Totale costi variabili	301.315,33
Costi fissi	
Ammortamenti e interessi	20.000,00
Totale costi fissi	20.000,00
TOTALE COSTI	**321.315,33**

Il costo di produzione per kg di carne ammonta a 1,0961 euro.

Nel caso di adesione alla presente azione da parte dell'allevatore lo stesso deve impegnarsi a non superare i 22 kg/m^2 e, quindi, deve considerare la presenza, di 6,6 soggetti/m^2 del peso vivo medio finale di 3,3 kg.

Esempio di calcolo (Indice di Conversione Alimentare - ICA - 2,35)

In 2 capannoni di circa 1.000 m^2 ciascuno è possibile accasare circa 14.050 pulcini che, considerando una mortalità del 6% e un peso vivo finale di circa 3,3 Kg (almeno per i maschi) ad un'età di 55 giorni, danno una produzione di 43.583 Kg (14.050 x 0,94 x 3,3). Considerando mediamente 4,5 cicli produttivi/anno si ha una produzione di kg 196.124 (43.583 x 4,5) con un indice di conversione medio degli alimenti pari a 2,35 (è prevedibile

un maggior consumo di alimento per l'aumentata attività fisica derivante dal maggiore spazio disponibile).

Con tale numerosità è prevedibile una leggera diminuzione dei costi variabili legati alle spese energetiche, alla cattura dei polli ecc.

COSTI	Valori in €
Costi variabili	
Pulcini63.225 x 0,46 euro	29.083,50
Alimentazione 196.124x 2,35 = 460.891 kg x 0.33 euro	152.094,12
Lavoro di 1 ULA (18.700 x 1,0)	18.700,00
Spese energetiche	16.500,00
Altri costi di gestione (acqua, telefono, imposte, ecc)	13.000,00
Cattura polli	4.000,00
Totale costi variabili	233.377,62
Costi fissi	
Ammortamenti e interessi	20.000,00
Totale costi fissi	20.000,00
TOTALE COSTI	**253.377,62**

Il costo di produzione per kg di pollo ammonta a 1,2919 euro.

Considerando, pertanto, l'aggravio di spese variabili per Kg di carne (1,2919-1,0961= 0,1958 euro), una produzione di carne annua/soggetto pari a 14,85 kg ed un coefficiente di conversione in UBA pari a 0,03 (allegato II del Regolamento di esecuzione UE n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014) si ha un incremento di costi variabili pari a 96,92 euro/UBA.

Il pagamento, pertanto, da considerare è di € 97,00 per UBA/anno

Azione B - Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte.

Nelle aziende bufaline da latte ordinariamente i vitelli bufalini, dopo la fase colostrale pari a 12-36 ore, continuano a ricevere colostro e latte di bufala materno per 7 giorni. Successivamente sono destinati alla rimonta (interna o esterna) oppure alla macellazione (in special modo i maschi).

L'azione prevede il prolungamento fino a 30 giorni del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo la fase colostrale con la finalità di mitigare il turbamento dei soggetti allevati (sia delle bufale che dei vitelli). In tal modo si assicura anche la disponibilità di soggetti per gli allevamenti da carne.

Gli allevatori, pertanto, hanno l'obbligo di destinare i vitelli bufalini, dopo il periodo di allattamento, alla macellazione oppure alle aziende bufaline da ingrasso.

L'azione migliora le condizioni di crescita e sanità dei vitelli nel periodo successivo al parto agendo anche sulla qualità del prodotto senza, peraltro, rilevare ipotesi di maggiori guadagni, ma comporta inevitabilmente minori ricavi per l'allevatore (per la mancata destinazione del latte di bufala alla vendita o alla trasformazione nel periodo di prolungamento dell'allattamento) nonché di maggiori costi di manodopera per la gestione della vitellaia che, evidentemente, registra un maggior numero di capi.

L'adesione da parte degli allevatori alla presente azione comporta l'impegno ad assicurare il prolungamento delle cure parentali ai vitelli bufalini per un ulteriore periodo di 23 giorni dopo i primi 7 successivi alla nascita. Ciò comporta una perdita di reddito corrispondente alla produzione di latte per 23 giorni. Considerando, pertanto, che la produzione media giornaliera per capo in Campania è pari a 8,00 kg di latte e che il prezzo medio del latte riferito agli ultimi tre anni è pari a 1,20 euro per litro, l'allevatore sopporta un mancato ricavo, che al netto dei costi non sostenuti, è di euro 137,08**.**
Il calcolo si ottiene nel modo descritto di seguito.
Perdita di produzione = 8 x 23 = 184 litri di latte;
Mancato ricavo = perdita di produzione x prezzo del latte= 184 x 1,20 = 220,8 euro;
I costi non sostenuti sono rappresentati dal valore del latte di origine vaccina, che di norma viene dato ai vitelli in quantità superiore di circa il 30% rispetto a quello materno bufalino in considerazione del minore valore nutritivo rispetto a quest'ultimo e, pertanto, pari a 10,4

litri/capo/die che corrisponde a 239,2 litri per 23 giorni. Tale quantità di latte, al prezzo di 0,35 euro/litro, ammonta ad euro 83,72che rappresenta un costo non sostenuto e, quindi, da sottrarre al mancato reddito.
Mancato reddito = Mancato ricavo - Costi non sostenuti = 220,8– 83,72 = 137,08 euro.
Al richiamato mancato reddito deve essere aggiunto l'incremento dei costi di manodopera per la gestione della vitellaia, stimabile in 0,01 unità lavorativa per vitello, che per 23 giorni ammonta a 0,23 unità lavorativa per vitello e quindi considerando il costo/die di una ULU (pari ad € 60,00) si ha un totale di € 13,8.

Pertanto i costi totali connessi all'uso del latte materno ed all'incremento dei costi di manodopera ammontano ad € 150,88 (137,08 + 13,80).

In un'azienda bufalina le femmine in produzione e, quindi, i vitelli nati rappresentano il 67% dei capi presenti. Di questi circa il 12-13 % delle femmine è destinato alla rimonta interna e, di conseguenza, rappresenta un costo ordinario da non considerare per evitare fenomeni di sovracompensazione del premio. In definitiva la percentuale di aumento dei costi è da calcolare solo sul 55 % dei capi aziendali e, pertanto, deve essere corrisposto un pagamento pari al 55% di € 150,88 e quindi € 82,98/UBA/anno.

Nella tabella seguente viene riportato un prospetto riepilogativo dei costi descritti.

VOCI DI COSTO	N. GIORNI	CONSUMO/ DIE	CONSUMO TOTALE (LT/ULU)	COSTO UNITARIO (LT/ULU) €	COSTO LORDO	RISPARMIO COSTI	COSTO NETTO	COEFF. TRASF. IN UBA %/	COSTO/ UBA
Latte di bufala	23	8	184	1,20	220,80	83,72	137,08	55	75,39
Manod opera	23	0,01	0,23	60,00	13,8			55	7,59
									82,98

Il pagamento, pertanto, da considerare è di € 83,00 per UBA/anno

Per le produzioni di latte di bufala sono stati utilizzati i dati dell'Associazione Italiana Allevatori (AIA) relativi ai controlli funzionali per il triennio 2013-2015. Per il prezzo del latte

bufalino si è fatto riferimento a rilevazioni effettuate direttamente dalla Direzione Generale per le politiche agricole alimentari e forestali della Regione Campania. Per il prezzo del latte bovino, invece, è stato utilizzato il prezzo medio del latte rilevato da ISMEA per il periodo luglio 2014-agosto 2015 nonché i valori rinvenuti sul sito www.clal.it dell'ultimo triennio 2014-2016.

Azione C - Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie

La presente azione ha l'obiettivo di assicurare una maggiore cura degli animali in conformità alle naturali esigenze della zootecnia impedendo l'insorgenza e/o la progressione di patologie negli allevamenti bovini e bufalini attraverso l'adozione di misure di profilassi diretta che siano di supporto, aggiuntive e complementari rispetto alle ordinarie pratiche di gestione dell'allevamento, alla normativa sanitaria di riferimento nonché alle attività di competenza dei servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali.

L'azione mira a prevenire l'insorgenza e/o la diffusione di patologie negli allevamenti ed è indirizzata a migliorare indirettamente anche la qualità del prodotto (sia carne, sia latte) e a consentirne un'adeguata valorizzazione, con l'obiettivo di migliorare le performance economiche aziendali, tenuto conto anche delle specifiche realtà produttive che caratterizzano gli allevamenti campani interessati. Non si rilevano, comunque, in concreto ipotesi di maggiori guadagni sufficientemente evidenti e documentati.

Gli allevatori devono assicurare nei propri allevamenti l'applicazione di tutte le misure di profilassi diretta di seguito elencate:

1. ogni anno almeno un intervento di disinfezione, 5 interventi di disinfestazione per le mosche e 10 interventi di disinfestazione contro i ratti;
2. almeno un intervento semestrale per il controllo e la manutenzione dell'impianto di mungitura;
3. pulizia e sostituzione delle soluzioni disinfettanti per le vasche di disinfezione degli automezzi in entrata/uscita con cadenza settimanale;
4. impiego di materiale monouso da parte del personale (quando lavora nei locali destinati al ricovero temporaneo dei capi feriti, ammalati o non idonei alla produzione di latte) e degli eventuali visitatori che accedono ai locali di allevamento (sempre);

5. accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di ecto ed endo parassiti, con cadenza semestrale.

In regione Campania le ordinarie pratiche zootecniche in materia sanitaria prevedono:

1. la disinfezione e disinfestazione ordinariamente sono effettuate solo in presenza di malattie conclamate;

2. gli interventi di controllo e manutenzione dell'impianto di mungitura sono effettuati ad intervalli non regolari (ordinariamente una volta all'anno);

3. la sostituzione delle soluzioni disinfettanti delle vasche e gli interventi di pulizia delle stesse sono effettuate ordinariamente ogni quindici giorni;

4. non si fa mai ricorso a materiale monouso da parte del personale (quando lavora nei locali destinati al ricovero temporaneo dei capi feriti, ammalati o non idonei alla produzione di latte) e dei visitatori;

5. gli accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di ecto ed endo parassiti sono effettuati solo al manifestarsi di eventi patologici.

Calcolo del premio:

Le aziende che, pertanto, si impegnano ad attuare quanto prescritto dalla misura sopportano un aggravio dei costi di produzione, in misura percentuale dei costi variabili e segnatamente della manodopera, delle spese contoterzi, delle analisi di laboratorio e/o delle spese per l'acquisto del materiale vario occorrente.

In particolare i calcoli per la determinazione dei premi per le sottoazioni C1, C2, C3 e C4 sono stati effettuati determinando le incidenze percentuali dei richiamati costi variabili da sostenere sulla totalità dei costi totali/UBA/anno.

<u>Sottoazione C1</u>

L'intervento annuale di disinfezione è effettuato nelle stalle e sulle aree immediatamente circostanti. Gli interventi di derattizzazione sono comprensivi delle necessarie operazioni di monitoraggio dei roditori e della disponibilità in azienda di erogatori di esche. Gli interventi di monitoraggio possono eseguiti tramite l'impiego di piastre collanti, esche rodenticida,

attrattivi alimentari e lampade UV. Gli interventi di disinfestazione e derattizzazione sono in particolare rivolti al controllo delle seguenti specie e famiglie di infestanti.

Roditori	*Mus domesticus*, *Rattus rattus*, *Rattus norvegicus*
Entomofauna	*Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Periplaneta americana*, *Imenotteri*, *Lepidotteri*, *Ditteri*, *Coleotteri*, *Emitteri*

Gli interventi di disinfezione sono eseguiti mediante nebulizzazione/atomizzazione di disinfettante detergente concentrato, a base di sali quaternari di ammonio da eseguire nei momenti di vuoto sanitario, laddove applicabile (ad es. negli allevamenti da carne tipo *baby beef*), oppure nel periodo indicato nella seguente tabella.

INTERVENTO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Trattamento di disinfezione						X						

Gli interventi di disinfestazione contro le mosche (demuscazione) sono eseguiti mediante nebulizzazione/atomizzazione di piretroidi a bassa tossicità effettuati con tifone installato su automezzo nei periodi indicati nella seguente tabella.

INTERVENTO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Trattamento di disinfestazione					X	X	X	X	X			

Gli interventi di derattizzazione e monitoraggio sono effettuati, invece, con le seguenti cadenze.

INTERVENTO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Trattamento di derattizzazione		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

L'operazione può essere effettuata contoterzi oppure direttamente in azienda; in tal caso sono considerati i costi della manodopera e le spese dei prodotti da acquistare.
Il costo per UBA/anno per effettuare le operazioni di disinfezione, demuscazione e derattizzazione si aggira su € 13,60.

Nella *Tabella di riepilogo dei costi per le sottoazioni C1, C2, C3, C4 e C5* sono riportate le incidenze percentuali dei previsti costi variabili sul costo totale/UBA/anno per le diverse tipologie di allevamento di bovini e bufalini, da carne e da latte.

<u>Sottoazione C2</u>

L’operazione è effettuata ricorrendo al contoterzismo e comprende l’intervento di manutenzione e sostituzione delle tettarelle, se necessario, ivi compreso l’intervento sulla parte motoristica ed elettrica.

Il costo per UBA/anno per assicurare la manutenzione semestrale agli impianti di mungitura ammonta ad € 10,91 per i bovini da latte e ad € 6,59 per i bufali da latte. La minore incidenza del costo di manutenzione per le aziende bufaline da latte è da ascrivere alle maggiori dimensioni aziendali medie in Campania di questa tipologia di allevamento che determina delle economie di scala quantizzate in circa 0,20 punti percentuali rispetto ai costi di produzione.

Nella *Tabella di riepilogo dei costi per le sottoazioni C1, C2, C3, C4 e C5* sono riportate le incidenze percentuali dei previsti costi variabili sul costo totale/UBA/anno per le diverse tipologie di allevamento di bovini e bufalini, da carne e da latte.

Sottoazione C3

Le vasche di disinfezione degli automezzi in entrata/uscita hanno la finalità precipua di ripulire e disinfettare le scanalature dei battistrada delle ruote.

I costi per questa sottoazione sono determinati dalla necessità di assicurare la pulizia delle vasche di disinfezione e dalle spese occorrenti per l’acquisto delle soluzioni disinfettanti da sostituire con cadenza settimanale.

L’operazione può essere effettuata contoterzi oppure direttamente in azienda; in tal caso sono considerati i costi della manodopera (2 ore/settimana) e le spese dei prodotti da acquistare. Le soluzioni disinfettanti (contro virus e batteri) sono a base di *cloro* o di *gluteraldeide* concentrate almeno il doppio rispetto a quanto previsto per le disinfezioni ambientali.

Le vasche di disinfezione degli automezzi hanno le seguenti dimensioni: larghezza 3 metri, lunghezza 4 mt, profondità 20 cm per un volume totale pari a lt 2.400.

Il costo per UBA/anno per assicurare la pulizia e sostituzione delle vasche ammonta a circa 15 €.

Nella *Tabella di riepilogo dei costi per le sottoazioni C1, C2, C3, C4 e C5* sono riportate le incidenze percentuali dei previsti costi variabili sul costo totale/UBA/anno per le diverse tipologie di allevamento di bovini e bufalini, da carne e da latte.

Sottoazione C4

L'operazione è effettuata direttamente in azienda provvedendo all'acquisto di calzari monouso, camici, monouso e guanti in nitrile. L'incidenza sui costi, evidentemente, riguarda solo la voce di costi variabili *Materiale vario.*
Il costo per UBA/anno è stimato intorno ai 5 euro tenendo presente i prezzi del suddetto materiale: calzari (pacco da 100 pezzi) = 20,00 €; camici (pacco da 20 pezzi) = 27,00 €; guanti (pacco da 100 pezzi) = € 27,00.

Nella *Tabella di riepilogo dei costi per le sottoazioni C1, C2, C3, C4 e C5* sono riportate le incidenze percentuali dei previsti costi variabili sul costo totale/UBA/anno per le diverse tipologie di allevamento di bovini e bufalini, da carne e da latte.

Sottoazione C5

I costi invece per la determinazione dei premi relativi alla sottoazione C5 sono stati effettuati, analogamente a quanto fatto per l'azione D *Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie negli allevamenti ovicaprini* come di seguito specificato:

- l'esame coprologico per la diagnosi e il controllo delle parassitosi endogene è effettuato in primavera e in autunno sul 20% delle UBA sotto impegno; il costo per capo è pari ad € 7,75 (Tariffario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria http://www.izsum.it);
- l'esame per il rilievo di ectoparassiti è realizzato sul 20% delle UBA sotto impegno ed esclusivamente in primavera-estate; il costo per capo è pari ad € 7,75 (Tariffario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria http://www.izsum.it) al quale deve essere aggiunto il costo per l'analisi visiva pari ad € 1,55 per capo (stimato pari al 20 % del costo dell'analisi di laboratorio) per un totale di € 9,30/capo;

Nelle tabelle sottostanti si riporta il dettaglio dei costi per la sottoazione C5.

Bovini da carne – linea vacca vitello

Bovini da carne - Linea vacca vitello	Periodo controllo	Consistenza allevamento in capi n. (A)	Consistenza allevamento in UBA n. (C)	Numero capi da controllare (D)	Costo unitario analisi/capo € (G)	Costo totale analisi/allevamento € (H)	Costo totale analisi/UBA € (I)=H/C
Analisi endoparassiti n. 1	primavera	100	71	20	7,75	155	2,18
Analisi endoparassiti n. 2	autunno	100	71	20	7,75	155	2,18
Analisi ectoparassiti n. 1	primavera	100	71	20	9,3	186	2,62
Analisi ectoparassiti n. 2	estate	100	71	20	9,3	186	2,62
			71			682	9,61

I costi determinati per capo sono stati rapportati alle UBA considerando che in un allevamento *bovino da carne – linea vacca vitello* di 100 capi la consistenza è rappresentata mediamente da 40 fattrici, 25 vitelli inferiori a 6 mesi e 35 vitelli di età superiore a 6 mesi che equivalgono a 71 UBA.

Bovini da carne – baby beef

Bovini da carne - Baby beef	Periodo controllo	Consistenza allevamento in capi n. (A)	Consistenza allevamento in UBA n. (C)	Numero capi da controllare (D)	Costo unitario analisi/capo € (G)	Costo totale analisi/allevamento € (H)	Costo totale analisi/UBA € (I)=H/C
Analisi endoparassiti n. 1	primavera	100	50	20	7,75	155	3,10
Analisi endoparassiti n. 2	autunno	100	50	20	7,75	155	3,10
Analisi ectoparassiti n. 1	primavera	100	50	20	9,3	186	3,72
Analisi ectoparassiti n. 2	estate	100	50	20	9,3	186	3,72
			50			682	13,64

I costi determinati per capo sono stati rapportati alle UBA considerando che in un allevamento *bovino da carne – baby beef* di 100 capi la consistenza è rappresentata mediamente da 50 vitelli inferiori a 6 mesi e 50 vitelli di età superiore a 6 mesi che equivalgono a 50 UBA.

Bovini da carne – vitellone tardivo

Bovini da carne - vitellone tardivo	Periodo controllo	Consistenza allevamento in capi n. (A)	Consistenza allevamento in UBA n. (C)	Numero capi da controllare (D)	Costo unitario analisi/capo € (G)	Costo totale analisi/allevamento € (H)	Costo totale analisi/UBA € (I)=H/C
Analisi endoparassiti n. 1	primavera	100	60	20	7,75	155	2,58
Analisi endoparassiti n. 2	autunno	100	60	20	7,75	155	2,58
Analisi ectoparassiti n. 1	primavera	100	60	20	9,3	186	3,10
Analisi ectoparassiti n. 2	estate	100	60	20	9,3	186	3,10
			60			682	11,37

I costi determinati per capo sono stati rapportati alle UBA considerando che in un allevamento *bovino da carne – vitellone tardivo* di 100 capi la consistenza è rappresentata mediamente da 100 vitelli di età superiore a 6 mesi che equivalgono a 60 UBA.

Bufalini da carne – baby beef

Bufalini da carne - Baby beef	Periodo controllo	Consistenza allevamento in capi n. (A)	Consistenza allevamento in UBA n. (C)	Numero capi da controllare (D)	Costo unitario analisi/capo € (G)	Costo totale analisi/allevamento € (H)	Costo totale analisi/UBA € (I)=H/C
Analisi endoparassiti n. 1	primavera	100	53	20	7,75	155	2,92
Analisi endoparassiti n. 2	autunno	100	53	20	7,75	155	2,92
Analisi ectoparassiti n. 1	primavera	100	53	20	9,3	186	3,51
Analisi ectoparassiti n. 2	estate	100	53	20	9,3	186	3,51
			53			682	12,87

I costi determinati per capo sono stati rapportati alle UBA considerando che in un allevamento *bufalino da carne – baby beef* di 100 capi la consistenza è rappresentata mediamente da 35 vitelli di età inferiore a 6 mesi, e 65 vitelli di età superiore a 6 mesi che equivalgono a 53 UBA.

Bovini da latte

Bovini da latte	Periodo controllo	Consistenza allevamento in capi n. (A)	Consistenza allevamento in UBA n. (C)	Numero capi da controllare (D)	Costo unitario analisi/capo € (G)	Costo totale analisi/allevamento € (H)	Costo totale analisi/UBA € (I)=H/C

Analisi endoparassiti n. 1	primavera	100	74	20	7,75	155	2,09
Analisi endoparassiti n. 2	autunno	100	74	20	7,75	155	2,09
Analisi ectoparassiti n. 1	primavera	100	74	20	9,3	186	2,51
Analisi ectoparassiti n. 2	estate	100	74	20	9,3	186	2,51
						682	9,22

I costi determinati per capo sono stati rapportati alle UBA considerando che in un allevamento *bovino da latte* di 100 capi la consistenza è rappresentata mediamente da 51 capi da latte, 29 vitelli di età inferiore a 6 mesi, e 20 vitelli di età superiore a 6 mesi che equivalgono a 74 UBA.

Bufalini da latte

Bufalini da latte	Periodo controllo	Consistenza allevamento in capi n. (A)	Consistenza allevamento in UBA n. (C)	Numero capi da controllare	Costo unitario analisi/capo €	Costo totale analisi/allevamento €	Costo totale analisi/UBA € (I)=H/C
				(D)	(G)	(H)	
Analisi endoparassiti n. 1	primavera	100	84	20	7,75	155	1,85
Analisi endoparassiti n. 2	autunno	100	84	20	7,75	155	1,85
Analisi ectoparassiti n. 1	primavera	100	84	20	9,3	186	2,21
Analisi ectoparassiti n. 2	estate	100	84	20	9,3	186	2,21
						682	8,12

I costi determinati per capo sono stati rapportati alle UBA considerando che in un allevamento *bufalino da latte* di 100 capi la consistenza è rappresentata mediamente da 67 capi da latte, 2 tori, 18 vitelli di età inferiore a 6 mesi e 13 vitelli di età superiore a 6 mesi per un totale di 84 UBA.

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo dei costi descritti per tutte le sottoazioni.

Tabella di riepilogo dei costi per le sottoazioni C1, C2, C3, C4 e C5

Tipologie di allevamento	Costi Totali/UBA/anno in €	Sottoazione		Sottoazione		Sottoazione		Sottoazione		Sottoazione	TOTALE
		C1		C2		C3		C4		C5	
		%	€	%	€	%	€	%	€	€	
Linea vacca-vitello	3.394,80	0,40	13,58	*****	*****	0,45	15,28	0,15	5,09	9,61	43,56
Baby beef	3.311,11	0,41	13,58	*****	*****	0,46	15,23	0,16	5,30	13,64	47,74
Vitellone tardivo	3.636,00	0,38	13,82	*****	*****	0,42	15,27	0,14	5,09	11,37	45,55
Bufalo da carne	1.621,57	0,83	13,46	*****	*****	0,93	15,08	0,31	5,03	12,87	46,44
Bovino da latte	2.320,43	0,58	13,46	0,47	10,91	0,65	15,08	0,22	5,10	9,22	53,77
Bufalo da latte	2.354,48	0,58	13,66	0,28	6,59	0,64	15,07	0,22	5,18	8,12	48,62

I pagamenti, pertanto, sono pari in termini di €/UBA/anno per le tipologie di allevamento richiamate, ai valori di seguito indicati.

- Linea vacca vitello: 44,00 €/UBA/anno;
- Baby Beef: 48,00 €/UBA/anno;
- Vitellone tardivo: 46,00 €/UBA/anno
- Bufalo da carne: 46,00 €/UBA/anno
- Bovino da latte: 54,00 €/UBA/anno
- Bufalo da latte: 49,00 €/UBA/anno

Azione D - Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie negli allevamenti ovicaprini

In regione Campania gli allevamenti ovi-caprini hanno una consistenza ordinaria di circa 200-300 capi corrispondenti a 30-45 UBA.

I prelievi diagnostici per il rilievo di ecto ed endo-parassiti, in assenza di disposizioni dell'Unione e nazionali in ordine alla loro obbligatorietà, non sono mai effettuati ed il controllo delle parassitosi è affidato a trattamenti praticati in vari periodi dell'anno, seguendo abitudini o suggerimenti di parte.

Per queste specie, invece, risulta fondamentale promuovere e sostenere l'attivazione delle buone pratiche di controllo delle infezioni parassitarie attraverso:

- l'effettuazione dell'esame coprologico per la diagnosi e il controllo delle parassitosi endogene da effettuarsi in primavera e in autunno sul 20% delle UBA sotto impegno, basato sulla FEC (*Faecal Egg Count*); il costo per capo è pari ad € 7,75 (Tariffario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria http://www.izsum.it);

- esame per il rilievo di ectoparassiti da realizzarsi sul 20% delle UBA sotto impegno ed esclusivamente in primavera-estate; il costo per capo è pari ad € 7,75 (Tariffario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria http://www.izsum.it) al quale deve essere aggiunto il costo per l'analisi visiva pari ad € 1,55 per capo (stimato pari al 20 % del costo dell'analisi di laboratorio) per un totale di € 9,30/capo;

Nel caso in cui il beneficiario assicuri, quindi, il controllo delle parassitosi 2 volte l'anno su almeno il 20% delle UBA in allevamento, consistente in 2 esami coprologici per la diagnosi e il controllo delle parassitosi endogene e 2 esami per il rilievo di ectoparassiti, entrambi a distanza non inferiore di 4 mesi l'uno dall'altro, l'incremento dei costi che ne scaturisce ammonta a €/UBA 20,67 nel primo caso e ad €/UBA 24,80 nel secondo caso, per un totale di € 45,47. I costi non comprendono il trattamento antiparassitario dell'intero gregge in caso di esito positivo delle analisi e la verifica FEC post trattamento per gli endoparassiti da effettuarsi entro 30 giorni dal trattamento.

Di seguito si riporta la tabella con i calcoli effettuati per un allevamento di 100 capi.

	Periodo controllo	Consistenza allevamento in capi n. (A)	Coefficiente conversione (B)	Consistenza allevamento in UBA n. (C)	Numero capi da controllare (D)	Costo unitario analisi/capo € (G)	Costo totale analisi/allevamento € (H)	Costo totale analisi/UBA € (I)=H/C
Analisi endoparassiti n. 1	primavera	100	0,15	15	20	7,75	155	10,33
Analisi endoparassiti n. 2	autunno	100	0,15	15	20	7,75	155	10,33
Analisi ectoparassiti n. 1	primavera	100	0,15	15	20	9,30	186	12,4
Analisi ectoparassiti n. 2	estate	100	0,15	15	20	9,30	186	12,4
							682	**45,47**

Il sostegno da riconoscere al beneficiario, pertanto, è pari a € 45,00/UBA/anno.

COSTI DI TRANSAZIONE

I costi di transazione sono definiti, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lett. e) del reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 come quei costi aggiuntivi connessi all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabili all'esecuzione dello stesso o non inclusi nei costi o nel mancato guadagno, che sono compensati direttamente e che possono essere calcolati sulla base di un costo standard.

Questi costi risultano associati alla sottoscrizione di un contratto tra l'ente pubblico e il beneficiario e implicano dei costi in termini di tempo speso, valutabili come costi opportunità, e costi sottoforma di vero e proprio esborso monetario nel caso di affidamento dell'incarico ad un professionista(ad es. CAA, consulente, ecc.).

La compensazione per i costi di transazione non può andare oltre il 20% del pagamento complessivo e anche se non facilmente quantificabili possono pesare in modo non indifferente sull'insieme dei costi sia materiali che immateriali effettivamente sostenuti dal beneficiario.

Le voci di costo che sono state considerate nell'analisi di cui al presente documento di calcolo sono comprensive dell'incidenza sugli stessi dei costi di transazione, che mediamente incidono per non oltre il 15 % relativamente agli impegni richiesti dall'adesione alla sottomisura/tipologia di intervento *Pagamento per il benessere degli animali*.

CONCLUSIONI

I calcoli per la quantificazione dei pagamenti sono stati effettuati, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno, escludendo i costi fissi e quelli di investimento.

Nella tabella seguente si riportano gli importi dei richiamati pagamenti suddivisi per specie e per tipologia di allevamento.

Categoria specie	Tipologia allevamento	Azione A	Azione B	Azione C						Azione D
				C1	C2	C3	C4	C5	TOT C	
Bovini carne	linea vacca-vitello	112,00	***	13,58	***	15,28	5,09	9,61	43,56	***
	baby beef	104,00	***	13,58	***	15,23	5,30	13,64	47,74	***
	vitellone tardivo	155,00	***	13,82	***	15,27	5,09	11,37	45,55	***
Bufali carne	baby beef	119,00	***	13,46	***	15,08	5,03	12,87	46,44	***
Bovini latte	Stabulazione libera	204,00	***	13,46	10,91	15,08	5,10	9,22	53,77	***
Bufali latte	Stabulazione libera	173,00	83,00	13,66	6,59	15,07	5,18	8,12	48,62	***
Avicoli	galline ovaiole	215,00	***	***	***	***	***	***	***	***
	polli da carne	97,00	***	***	***	***	***	***	***	***
Ovicaprini	Brado, semibrado e stanziale	***	***	***	***	***	***	***	***	45,00

****

M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – artt. 34, 47 e 48
- Regolamento (UE) n. 702/2014 – artt. 37 e 42
- Regolamento delegato (UE) n.807/2014 – artt. 8 e 14
- Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma"
- Regime di aiuto SA.44611 (2016/XA) esentato ai sensi del Reg. (UE) n. 702/14 art.li 37 e 42 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014

Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha evidenziato che il 32% del territorio regionale è coperto da foreste (S10) che rappresentano il sistema naturale a più alto contenuto di biodiversità. Inoltre, è emerso che il 27% circa del territorio ricade nel sistema di aree protette (S9).

Tale diversità è costantemente minacciata dall'eccesivo sfruttamento delle risorse, dalle pressioni ambientali, da incendi, da eventi calamitosi legati anche ai cambiamenti climatici, da dissesto idrogeologico e dalla introduzione di specie aliene (W18, W26, W30, W31, W37, W43) (T9, T10, T12, T15).

È pertanto di notevole importanza incentivare la salvaguardia di questa risorsa, cogliendo anche la crescente attenzione delle politiche UE per la tutela della biodiversità (O12) e la crescente attenzione sociale alla gestione delle risorse naturali e alla salvaguardia del territorio (O2), e non ultimo, l'opportunità costituita dai PES quale transazione volontaria per l'attivazione di un servizio benefico per l'ambiente come ad esempio la compravendita per crediti da verde urbano e compravendita per crediti di carbonio (O15).

Dall'analisi rappresentata sono emersi i fabbisogni F13 - F14 - F18 - F21 che la misura 15 nelle sue articolazioni, contribuisce a soddisfare ed in particolare:

- *F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola*
    - A tale fabbisogno concorrono le sottomisure 15.1 e 15.2
- F14 *Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche*
    - A tale fabbisogno concorrono le sottomisure 15.1 e 15.2
- F18 *Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico*

- A tale fabbisogno concorre la sottomisura 15.1

- F21 *Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio*

- A tale fabbisogno concorre la sottomisura 15.1

La misura risponde all'esigenza di promuovere la gestione sostenibile e il miglioramento delle foreste e delle aree boscate contribuendo al raggiungimento degli obiettivi internazionali sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in materia di ambiente, cambiamenti climatici e biodiversità. In particolare, con riferimento alla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 (Com 2011/244), la misura è tesa prioritariamente al raggiungimento dell'obiettivo 3 "*Incrementare il contributo dell'agricoltura e della silvicoltura al mantenimento e al rafforzamento della biodiversità"* e concorre agli obiettivi della strategia nazionale e regionale sulla biodiversità nonché alle finalità del Piano Forestale Generale (PFG) della Campania.

Nel rispetto degli indirizzi indicati dal PFG, la misura può svolgere un importante ruolo nella tutela ambientale e paesaggistica del territorio, nella conservazione della diversità biologica forestale, nella diversità genetica intra e inter specifica, nel miglioramento e fornitura di beni e servizi ecosistemici e nell'adattamento/mitigazione dei cambiamenti climatici in termini di miglioramento della vitalità, resilienza al clima, ai parassiti e alle malattie.

Inoltre, risponde anche alle necessità di conservazione delle risorse genetiche forestali autoctone e adattate alle specifiche condizioni locali.

La misura è complementare e sinergica con le sottomisure 8.3 e 8.5 in particolare con le azioni a, b e d, e con la sottomisura 16.8. In merito alla sinergia con le misure trasversali (1, 2 e 16) rilevano le tematiche oggetto degli impegni della misura 15 che rientrano sia nei percorsi formativi attivabili che nelle materie di consulenza aziendale.

Pertanto la misura contribuisce prevalentemente alla focus area 4a e secondariamente alla focus area 5e.

Rispetto agli obiettivi trasversali, concorre:

- alla mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici in quanto si incentivano sia azioni che aumentano la capacità di sequestro del carbonio sia azioni che migliorano la resilienza al clima, ai parassiti e alle malattie;

- al perseguimento dell'obiettivo *ambiente* in quanto si incentiva l'adozione di pratiche di gestione sostenibile di minore impatto ambientale con effetti positivi sulla conservazione della biodiversità e del suolo.

La misura si articola nelle seguenti sottomisure

Sottomisura 15.1-*Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima.*

E' prevista una sola tipologia di intervento finalizzata ad incentivare specifiche azioni che, a seconda del contesto in cui vengono realizzate, sono volte a:

- garantire la presenza di habitat forestali specifici, una elevata diversità biologica e le condizioni favorevoli alla rinnovazione naturale e alla connessione spaziale ecologica;
- mantenere la copertura continua dei soprassuoli;
- migliorare la diversità biologica, la resilienza climatica, la funzione microclimatica dei

popolamenti forestali e l'assorbimento di carbonio del suolo forestale;

- garantire la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico.

La tipologia di intervento attivata è:

15.1.1 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

Sottomisura 15.2 - *Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali*

La presente sottomisura prevede azioni a sostegno della conservazione delle risorse genetiche delle popolazioni forestali autoctone del territorio regionale e di quelle specie che, pur non essendo autoctone, sono ormai adattate alle specifiche condizioni del nostro pedoambiente purché adatatte e favorevoli all'ambiente.

La sottomisura contribuisce prioritariamente alla focus area 4a e al soddisfacimento del fabbisogno F13: *Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale* nonché agli obiettivi trasversali *ambiente* e *mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi*.

E' prevista una sola tipologia di intervento:

15.2.1 Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

15.1.1 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

Sottomisura:

- 15.1 - pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima

Descrizione del tipo di intervento

La tutela e lo sviluppo della risorsa forestale è essenziale per il mantenimento degli equilibri ambientali (suolo, acqua, biodiversità), per l'adattamento e la mitigazione ai cambiamenti climatici e per uno sviluppo equilibrato delle aree rurali.

L'analisi SWOT ha evidenziato come tale risorsa possa essere soggetta a degrado causato sia da fattori di rischio quali quelli legati ad eventi calamitosi e naturali (W18) che contribuiscono al dissesto idrogeologico (W30) e che sono associati alle minacce T9 e T10, sia da cattiva gestione e/o abbandono delle foreste (W26) con conseguente perdita di biodiversità ed aumento della minaccia legata agli incendi boschivi (T12).

Emerge quindi la necessità di incentivare specifiche azioni che, a seconda del contesto in cui vengono realizzate, sono volte a:

-garantire la presenza di habitat forestali specifici, una elevata diversità biologica e le condizioni favorevoli alla rinnovazione naturale e alla connessione spaziale ecologica;

-mantenere la copertura continua dei soprassuoli;

-migliorare la diversità biologica, la resilienza climatica, la funzione microclimatica dei popolamenti forestali e l'assorbimento di carbonio del suolo forestale;

-garantire la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico.

contribuendo quindi a soddisfare i seguenti fabbisogni:

- F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola in particolare con le azioni a1, a2 e a
- F14 Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche in particolare con le azioni a1, a2 e a4;
- F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico in particolare con le azioni a3, a5 e a6, in quanto tutte tendenti ad aumentare la copertura vegetale con benefici effetti sulla struttura del suolo, sulla prevenzione dall'erosione e dal dissesto,
- F21 Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio in particolare con le azioni a3, a4, a5 e a6

Le azioni previste dalla tipologia di intervento perseguono obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle funzioni pubbliche connesse alla gestione sostenibile delle risorse forestali, sono coerenti con la strategia nazionale per le foreste declinata dal PQSF e con i principali documenti di indirizzo forestale regionale: Piano forestale generale (PFG) e Piano Antincendi boschivi (AIB).

La tipologia di intervento prevede un sostegno finalizzato a compensare i titolari della gestione di superfici forestali, pubblici e/o privati e loro rispettive associazioni, dei costi aggiuntivi e dei mancati ricavi derivanti dall'assunzione di impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di settore e delle pertinenti norme di condizionalità nonché dalle ordinarie pratiche di gestione del bosco in Campania. La tipologia non prevede compensazioni per i minori ricavi e/o i maggiori costi legati alla valorizzazione delle foreste in termini di pubblica utilità.

Per maggior chiarezza è stata inserita la tabella 15.1 che mette in relazione le singole azioni con gli obblighi di *baselines* derivanti dalla condizionalità, dalla pertinente legislazione regionale e dalle ordinarie pratiche silvicole regionali; per ciascuna azione viene indicato il significato silvo-ambientale, i metodi per la verifica degli impegni e i criteri alla base del calcolo del premio.

Gli obblighi di legge derivano dalla legge regionale n°11/96 e successive modifiche e integrazioni e dai relativi regolamenti di attuazione. Più precisamente si fa riferimento agli allegati A, B, C relativi alla redazione dei Piani di assestamento, al taglio dei boschi e alle prescrizioni di massima e di polizia forestale

Inoltre, i singoli Piani di gestione forestale, laddove prescritti, e i Piani di taglio costituiscono in fase di istruttoria la base per la valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi da realizzare.

I beneficiari della presente sottomisura sono tenuti al rispetto delle regole di *condizionalità* definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

La durata dell'impegno è fissata in 7 anni.

La tipologia di intervento raggruppa azioni volte al perseguimento delle seguenti finalità:

- miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali
- mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
- offerta di servizi ecosistemici e valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive.

Essa contribusce prioritariamente al perseguimento degli obiettivi della priorità 4 (4a e 4c) ed è, altresì, rilevante anche per la focus area 5e. Le diverse azioni previste dalla tipologia di intervento, che possono essere attivate singolarmente ovvero in sinergia, contribuiscono in maniera differenziata al perseguimento di tali obiettivi. Nella tabella è indicato il contributo di ciascuna azione al perseguimento degli obiettivi delle *focus area (xxx = elevato; xx =medio; x= basso).*

Azioni	Priorità e rispettive Focus Area			Temi trasversali			Fabbisogni			
	P4		P5	Ambiente	Clima	Innovazione	F13	F14	F18	F21
	4a	4c	5e							
a1	xxx	xx	x	x	x		x	x		
a2	xxx		x	x	x		x	x		
a3	x	xxx	xx	x	x				x	x
a4	xxx		xx	x	x		x	x		x
a5	x	xxx	xx	x	x				x	x
a6	xx	x	xxx	x	x				x	x

tabella contributo di ciascuna azione al perseguimento degli obiettivi delle focus area

La tipologia di intervento si articola in 6 azioni che di seguito si descrivono:

a1. Conservazione di radure

Nei boschi cedui ed ad alto fusto la tutela di radure ed aree di margine negli ecosistemi forestali svolge un ruolo determinante per la diversità strutturale di tali ecosistemi forestali. La gestione sostenibile di tali aree a fisionomia erbaceo-arbustiva deve prevedere il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti. Questa gestione delle radure ha come assunto che le stesse esaltano l'effetto margine del bosco che è una prerogativa utile all'incremento della biodiversità vegetale e animale. Nelle radure convergono, inoltre, le specie tipiche degli ambienti aperti che contribuiscono, a loro volta, ad arricchire la biodiversità. Rappresentano infine un efficace ostacolo alla propagazione degli incendi.

Le pratiche silvicole ordinarie non prevedono interventi specifici di conservazione delle radure.

L'impegno consiste quindi nel mantenere le radure di dimensioni significative (almeno 500 mq) mediante il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti.

a2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità

Nei boschi cedui e ad alto fusto il rilascio delle piante morte e/o piante con cavità consente il mantenimento di un elevato livello di biodiversità e incide sulla diversificazione del paesaggio. Il legno morto, presente nelle cavità di vecchi alberi, nei tronchi in piedi e a terra nei vari stadi di decadimento rappresenta il microhabitat ideale per oltre il 30% delle specie viventi nei complessi forestali e boschivi. Nella pratica silvicola ordinaria il legno proveniente da piante morte e/o deperienti è utilizzato a fini commerciali. Nelle aree ZPS è obbligatorio inserire il rilascio di piante morte negli strumenti di gestione forestale e tale limitazione, prevista dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS), è una norma di recepimento della CGO 2.

L'impegno consiste nella identificazione e tutela di almeno 7 piante morte per ettaro di superficie, in piedi o a terra, di dimensioni almeno pari alla media del soprassuolo. Per le piante con cavità l'impegno prevede l'individuazione, identificazione e riserva al taglio dei soggetti individuati. Le 7 piante morte si intendono aggiuntive rispetto a quelle prescritte dagli strumenti di gestione forestale.

a3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo

Il turno del ceduo è definito come il periodo di tempo che intercorre tra due tagli successivi di utilizzazione della medesima superficie. La norma regionale stabilisce per ciascuna specie il turno minimo. Per evitare uno sfruttamento eccessivo del soprassuolo si prevede l'allungamento del turno minimo allo scopo di favorire la conservazione del suolo e il mantenimento di specie arboree ecologicamente più coerenti. Oltre ai vantaggi di ordine ecologico sopra menzionati, un allungamento del turno rispetto a quello consuetudinario, corrispondente ai valori minimi previsti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, consente di ridurre, a parità di massa legnosa asportata, la superficie delle singole tagliate, con positive conseguenze sulla qualità visiva del paesaggio. L'art. 22. dell'allegato C della L.R. 11/96, prevede un turno minimo di 14 anni per le querce caducifoglie, di 12 anni per le latifoglie miste (castagno, ontano, ecc) e di anni 24 per il faggio.

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nell'aumentare a 19 anni il turno delle querce caducifoglie, a 18 anni il turno minimo per le latifoglie miste, e a 30 anni il turno del faggio.

a4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici.

Nei boschi d'alto fusto a struttura disetanea, trattati a taglio saltuario o a scelta, il prelievo legnoso deve essere effettuato con criteri essenzialmente colturali, osservando un periodo di curazione di dieci anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non inferiore a limiti definiti dalla norma regionale (L.R. 11/96). A termini di legge non vi è nessun obbligo di rilasciare esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici, ne tale pratica rientra nell'ordinarietà, infatti l'art. 41 dell'allegato C della L.R. 11/96, indica la provvigione minima da lasciare dopo il taglio nei boschi d'alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta, ma non il rilascio di esemplari per l'invecchiamento naturale.

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nella individuazione e rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici di almeno 7 esemplari per ettaro, rinunciando in tal guisa all'utilizzo commerciale degli assortimenti legnosi.

a5. ***Incremento del numero di matricine da riservare al taglio***

Nei boschi cedui l'aumento del numero di matricine rilasciate al taglio rappresenta una misura ambientale di protezione del suolo e di incremento della biodiversità. La L.R. 11/96, Allegato C – art.24, per i tagli dei cedui prevede di riservare almeno 70 matricine per ettaro, ridotte a 50 per il castagno: nei boschi con pendenza maggiore del 70% devono essere rilasciate 80 matricine per il castagno e 100 per le altre specie. L'ordinarietà coincide con la norma regionale, che pertanto rappresenta la baseline.

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nel rilascio di un numero di matricine superiore di almeno il 20% del numero prescritto dalla L.R. 11/96..

a6. ***Creazione di aree di riserva non soggette a taglio***

Nei boschi cedui e nelle fustaie le aree di riserva non soggette al taglio, oltre a contribuire alla conservazione della biodiversità, creano le condizioni per l'insediamento di popolazioni vegetali e animali e contribuiscono alla difesa e miglioramento del suolo soprattutto se le aree, non percorse dal taglio, coincidono con luoghi morfologicamente sensibili (displuvi, impluvi, salti di quota, balzi di roccia, etc.).

L'impegno consiste nel riservare al taglio un'area accorpata pari almeno al 5% della superficie per singola tagliata, per la creazione di un potenziale corridoio ecologico tra le particelle interessate dalla tagliata.

La descrizione degli impegni e dei requisiti obbligatori sono riportati nella tabella 15.1

Impegno silvo-ambientale	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regione	Ordinarie pratiche silvicole (OPS) regionali	Significato ambientale	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti	Premio per ettaro/anno
a1. Conservazione di radure Conservazione di radure di almeno 500 mq, il rapporto minimo tra superficie delle radure e superficie boscata/forestale è pari almeno all'1%. L'impegno prevede la conservazione delle radure mediante il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti.	N.P.	N.P.	In regione Campania le pratiche silvicole ordinarie non prevedono interventi specifici di conservazione delle radure.	Le radure esaltano l'effetto margine del bosco che è una prerogativa utile all'incremento della biodiversità vegetale e animale. Nelle radure convergono, inoltre, le specie tipiche degli ambienti aperti che contribuiscono, a loro volta, ad arricchire la biodiversità. Rappresentano tra l'altro un efficace ostacolo alla propagazione degli incendi.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Controllo documentale Visite in loco	Costi aggiuntivi per il controllo della flora erbacea, arbustiva ed arborea.	€. 80,00
a2. **Rilascio di piante morte o di piante con cavità** Identificazione e tutela di 7 piante morte o con cavità di dimensioni almeno pari alla media del soprassuolo. Le 7 piante si intendono in	CGO 2 Nelle aree ZPS obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale al fine di garantire il mantenimento di	In regione Campania i piani di assestamento forestale prescrivono il rilascio di piante morte per i boschi che ricadono in tutte le aree N2000.	NP	L'impegno consente il mantenimento di un elevato livello di biodiversità e incide sulla diversificazione del paesaggio. Il legno morto, presente nelle cavità di vecchi alberi, nei tronchi in piedi e a	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito per la rinuncia all'utilizzazione del legno per fini commerciali.	€. 120,00

Tab. 15.1 Azioni - baseline - premio (1)

aggiunta alle piante morte previste nel piano di gestione forestale	una presenza adeguata di piantem orte, annose o deperien ti, utili alla nidificaz ione ovveroal l' alimenta zione dell'avif auna.			terra nei vari stadi di decadimento rappresenta il microhabitat ideale per oltre il 30% delle specie viventi nei complessi forestali e boschivi.			
a3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo Il turno delle querce caducifoglie viene portato a 19 anni, a 18 anni il turno minimo per le latifoglie miste, e a 30 anni il turno del faggio.	N.P.	L.R. 11/96, l'all. C Art. 22. prevede un turno minimo di 14 anni per le querce caducifoglie, di 12 anni per le latifoglie miste (castagno, ontano, ecc) e di anni 24 per il faggio.	In regione Campania l'ordinarietà è rappresentata dall'applicazion e della norma	L'impegno incide positivament e sulla stabilità dei suoli, sulla biodiversità garantendo il mantenimento di specie arboree ecologicame nte più coerenti, sulla capacità di sequestro del carbonio organico e sulla qualità visiva del paesaggio.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito dovuta alla posticipazio ne dell'utilizzaz ione	€.90,00
a4. **Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiame nto naturale a fini ecologici e paesaggistici.** Rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici di almeno 7 esemplari per ettaro nelle fustaie disetanee.	N.P.	L.R. 11/96 - All. C art. 41 indica la provvigione minima da lasciare dopo il taglio nei boschi d'alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta ma non il rilascio di esemplari per l'invecchiame nto naturale	In regione Campania l'ordinarietà è rappresentata dall'applicazion e della norma	L'impegno incide positivament e sulla stabilità dei suoli, sulla biodiversità, sulla capacità di sequestro del carbonio organico e sulla qualità visiva del paesaggio.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito per minore prelievo di massa legnosa	€. 200,00
a5. Incremento del numero di matricine da	N.P.	L.R. 11/96, Allegato C – art.24 prevede	In regione Campania l'ordinarietà è	L'impegno incide sulla protezione	Controllo delle particelle	Perdita di reddito per minore	€. 110,00

Tab. 15.1 Azioni - baseline - premio (2)

riservare al taglio Riserva al taglio di un numero di matricine superiore (almeno del 20%) del numero prescritto dalla normativa regionale.		di riservare almeno 70 matricine per ettaro, 50 per il castagno. Nei boschi con pendenza > del 70% è aumentato ad 80 per il castagno e 100 per le altre specie.	rappresentata dall'applicazione della norma	del suolo e sul potenziamento della biodiversità	oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	prelievo di massa legnosa	
a6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio Mantenimento di un'area accorpata pari almeno al 5% della superficie per singola tagliata, nel caso di taglio di boschi cedui e di taglio di sgombro nell'alto fusto, per la creazione di un potenziale corridoio tra le particelle interessate dalla tagliata	N.P.	NP	In regione Campania non è ordinaria la creazione di aree di riserva sia nei cedui che nei boschi ad alto fusto	L'impegno oltre a contribuire alla conservazione della biodiversità, crea le condizioni per l'insediamento di popolazioni vegetali e animali e contribuisce no alla difesa e miglioramento del suolo soprattutto se le aree non percorse dal taglio coincidono con luoghi morfologicamente sensibili	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC e Visite in loco	Perdita di reddito per minore prelievo di massa legnosa	€.120,00

Tab. 15.1 Azioni – baseline – premio

Tab. 15.1 Azioni - baseline - premio (3)

Tipo di sostegno

Pagamento annuale per ettaro di superficie forestale finalizzato a compensare, i titolari della gestione di superfici forestali, dei costi aggiuntivi e dei mancati ricavi derivanti dall'assunzione volontaria di impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di settore e delle ordinarie pratiche di gestione.

Sono escluse compensazioni per i minori ricavi e/o i maggiori costi legati alla valorizzazione delle foreste in termini di pubblica utilità.

Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013 - Titolo VI

- Regolamento (UE) N. 702/2014 art. 37
- Regolamento (Ue) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013
- L.R. n. 11 del 07-05-1996 e successive modifiche ed integrazioni
- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma"
- Regime di aiuto SA.44611 (2016/XA)

Beneficiari

Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che siano proprietari, altri possessori e/o gestori di superfici forestali.

Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune.

Costi ammissibili

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni che vanno oltre gli obblighi di baseline (condizionalità e/o legislazione nazionale e/o regionale) e/o delle pratiche ordinarie se più restrittive e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (tabella 15.1).

Condizioni di ammissibilità

Legittimo titolo per la conduzione/detenzione dei terreni di durata almeno pari al periodo di impegno.

Per superfici aziendali superiori a 50 ettari: presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste; per le foreste pubbliche tali informazioni saranno rilevabili dal piano di gestione (piano di assestamento forestale) che, ai sensi della legge regionale 11/96, è obbligatorio indipendentemente dalla dimensione aziendale.

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime SA.44611 (2016/XA), che attua la misura, le imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti).

In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di sostegno dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e

deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.

Deleted: ~~Non sono ammesse ai benefici della misura le imprese:¶ o destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;¶ o in difficoltà così come definite dall'art. 4, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014.¶ Inoltre il beneficiario prima dell'erogazione del servizio deve presentare domanda scritta di aiuto. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.~~

Deleted: ~~Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e dopo l'approvazione del PSR 2014-2020.~~

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Progetti che soddisfano maggiori fabbisogni ambientali.
- Caratteristiche aziendali/territoriali (localizzazione dell'intervento in aree Natura 2000 e altre aree soggette a tutela ambientale).
- Associazione con altre misure/sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale (misura 8, misura 16).

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Pagamento annuale per ettaro di superficie: massimo 200 €/ha. Per le singole azioni si veda la tabella 15.1.

I pagamenti annui sono determinati in funzione del tipo di impegno previsto. I pagamenti previsti per ciascuna azione possono essere cumulati con quelli previsti dalle altre azioni della sottomisura entro il limite massimo di € 200/ha/anno.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 5 - Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato agli stessi.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M 5 – Nella sottomisura non sono stati inclusi vincoli e impegni ritenuti non controllabili e con apposito provvedimento dell'AdG saranno definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti più critici.

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l'AdG disporrà verifiche in ordine all'assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.

M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi:

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla operazione sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno

del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 50 ettari. Per le foreste di proprietà pubblica, tali informazioni saranno rilevabili dal piano di assestamento forestale che, ai sensi della legge regionale 11/96 è obbligatorio per qualsiasi dimensione aziendale.

La dimensione di 50 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti, in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi della normativa regionale sono piani di gestione forestale i seguenti strumenti:

Piano di Assestamento Forestale (*PAF*) come definito dall'art.10 della L.R.11/96 per la gestione dei beni silvo-pastorali di proprietà dei Comuni e degli enti pubblici.

Piano di coltura come definito dall' art. 20 – *allegato c* della legge regionale 11/96 per la gestione dei boschi di proprietà privata. Ai fini del programma, l'adozione del Piano è obbligatoria per superfici forestali accorpate maggiori di ha 50. Laddove previsti tagli boschivi, sono equiparabili a strumenti di gestione i progetti di taglio individuati dall' art.1 dell'Allegato B *Taglio dei boschi* della Legge regionale 11/96.

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/96: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Gli standard minimi di gestione forestale (*baseline*) ai quali si fa riferimento per la individuazione degli impegni, e per la quantificazione dei premi, derivano dalla legge regionale n°11/96 e successive modifiche e integrazioni e dai relativi regolamenti di attuazione; più precisamente si fa riferimento agli allegati *A, B, C* relativi alla redazione dei Piani di assestamento, al taglio dei boschi e alle prescrizioni di massima e di polizia forestale. Inoltre, i singoli Piani di gestione, laddove prescritti, i Piani di taglio ed i Progetti di taglio costituiranno in fase di istruttoria la base per la valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi da realizzare. Alcuni interventi, sebbene in linea con la gestione forestale sostenibile, non prevedono standard normativi di riferimento e per

essi, la quantificazione, anche in termini di ammontare degli aiuti, è derivata da fonti secondarie quali studi e ricerche, dati ISTAT e di mercato.

Per il dettaglio si rinvia alla tabella 15.1

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Come illustrato nella realazione allegata i pagamenti annui sono stati determinati in funzione del tipo di impegno previsto.

Per la determinazione dei maggiori oneri e dei mancati ricavi si è partiti da un'analisi degli impegni richiesti e da una verifica del loro impatto sulla gestione forestale. In particolare, per l'azione *a1.* sono stati tenuti in conto i maggiori oneri derivanti da:

- i costi legati all'impego di operai forestali di diverso livello;
- i costi legati all'impiego delle attrezzature necessarie per l'esecuzione degli interventi con i relativi consumi.

Per le altre azioni si è tenuto conto dei mancati ricavi derivanti dalla perdita di materiale legnoso.

La metodologia e i parametri presi a base per il calcolo dei maggiori oneri e dei mancati ricavi hanno tenuto conto:

- dei normali standard di gestione;
- della specie forestale interessata e del tipo di governo;
- del carattere non intensivo degli interventi.

Nel calcolo dei premi per le fonti dei dati ci si è riferiti:

1. alla banca dati della Regione Campania costituita dai progetti di taglio e valutazione economica per la vendita dei boschi dell'ultimo triennio 2012/2014, dalla quale sono stati desunti i prezzi medi all'imposto per le specie forestali più rappresentative e per assortimento mercantile, come riportati nella tabella 1;
2. alle Tavole stereometriche dei Piani di Assestamento Forestale della Regione Campania;
3. alle tariffe di costo degli operai forestali del Prezzario Regionale vigente per le "Opere di Bonifica Montana e Manutenzione Forestale per lavori in amministrazione diretta.

I dati di cui al punto 1. sono riferiti alla media del triennio ed insieme a quelli del punto 3. si considerano rappresentativi dei prezzi e costi medi della Campania.

La metodologia adottata ed i relativi calcoli dei premi è stata certificata dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Dipartimento di Agraria - Cattedra di Selvicoltura Generale e Speciale, dotata della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalla Regione, che ne ha confermato l'esattezza e l'adeguatezza

A seguito delle valutazioni di cui innanzi, la misura prevede un premio variabile da un minimo di

80 €/Ha/anno a un massimo di 200 €/Ha/anno, differenziato per azione come indicato nella tabella 15.1.

Prezzi medi all'imposto per quintale					
Provincia	**specie**	**tronchi da sega**	**tronchetti**	**legna da ardere**	**Prezzo medio**
Avellino	faggio	5,00	4,00	2,50	3,83
Benevento	faggio			4,13	4,13
Caserta	faggio	6,00	3,00	2,50	3,83
Salerno	faggio	5,50	3,00	2,40	3,63
Prezzo medio per assortimento		**5,50**	**3,33**	**2,88**	**3,91**
Benevento	cerro			3,70	3,70
Caserta	cerro			3,50	3,50
Salerno	cerro			3,30	3,30
Prezzo medio per assortimento				**3,50**	**3,50**
Avellino	castagno	5,00	4,00	2,00	3,67
Caserta	castagno	5,00	4,00	2,30	3,77
Salerno	castagno	4,00	1,40	1,70	2,37
Prezzo medio per assortimento		**4,67**	**3,13**	**2,00**	**3,27**

Tabella 1 - Prezzi medi all'imposto per quintale

15.2.1 Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

Sottomisura:

- 15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

Descrizione del tipo di intervento

In base ai risultati dell'analisi SWOT, come già riportato nella descrizione generale della misura, è emerso il fabbisogno F13 di salvaguardare la biodiversità, tutelare le risorse forestali e favorire la conservazione delle risorse genetiche autoctone e/o minacciate da erosione genetica (W40 e W43)

La presente tipologia di intervento prevede azioni a sostegno della conservazione delle risorse genetiche delle popolazioni forestali autoctone del territorio regionale e di quelle specie che, pur non essendo autoctone, sono adattate e favorevoli all'ambiente.

La Regione Campania è impegnata da anni in attività di salvaguardia e recupero delle risorse genetiche forestali e quindi di miglioramento della biodiversità: mediante alcuni progetti *ad hoc*, la Regione ha individuato e censito nel *Libro Regionale dei Materiali di Base* (LRMB) - in conformità al dettato della normativa dell'Unione e nazionale di settore (Dir. 1999/105/CE e D.Lvo 386/2003) – diversi Materiali di Base (MB) idonei alla raccolta di materiali di propagazione delle più importanti specie forestali autoctone campane. E' stata, inoltre, realizzata una rete di prove sperimentali, nonché un arboreto da seme.

Per una corretta attività di indirizzo in materia la Regione è dotata di un Regolamento regionale n. 5/2010, che norma le attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel *Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania*.

La sottomisura contribuisce prioritariamente alla focus area 4°.

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento delegato (UE) n.807/2014, vengono messe in campo tutta una serie di azioni di tipo mirate, concertate e di accompagnamento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti.

In particolare è previsto il finanziamento delle seguenti azioni:

a. Azioni mirate per la conservazione delle risorse genetiche:

a1. spese per la conservazione genetica *in situ* di specie autoctone di interesse forestale*;*

a2. individuazione e valutazione dei materiali di base per la produzione di materiale di moltiplicazione certificato attraverso:

a2.1. individuazione e valutazione di aree di raccolta, sull'intero territorio regionale, relative alle principali specie forestali ed arbustive autoctone di interesse regionale;

a2.2. individuazione e valutazione di boschi da seme sull'intero territorio regionale;

a2.3. conservazione *ex situ* e *in situ*, mediante caratterizzazione, inventario, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in silvicoltura, mantenimento di unità di conservazione *ex-situ*, realizzazione di inventari telematici per le risorse genetiche conservate *in situ* e per le collezioni *ex situ* (banche dei geni);

b. Azioni concertate per la promozione dello scambio di informazioni sulla conservazione, la

caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche nel settore forestale dell'UE tra i competenti organismi degli Stati membri.

c. Azioni d'accompagniamento attraverso azioni relative alla formazione, informazione, diffusione e consulenze che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate.

Le azioni mirate, concertate e di accompagnamento possono essere finanziate singolarmente o nell'ambito di progetti che contengano due o tre azioni coordinate tra di loro.

L'impegno consiste nella realizzazione di progetti di conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura inerenti una o più delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento di cui al Reg Delegato (UE) n. 807/2014.

La durata dell'impegno è fissata in 5 anni.

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale per le spese ammissibili ed effettivamente sostenute per le tipologie di attività previste.

Collegamenti con altre normative

- Direttiva 1999/105/CE
- D.lgs. 386/2003
- Regolamento (UE) n. 702/2014 – art. 42
- Regolamento Regione Campania n. 5/2010
- L.R. 25 novembre 1994, n. 40
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma"
- Regime di aiuto SA.44611 (2016/XA) esentato ai sensi del Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014)

Beneficiari

- Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che siano proprietari, altri possessori e/o gestori di superfici forestali;
- Enti ed Istituti pubblici e privati che hanno la capacità di svolgere i servizi previsti.

Costi ammissibili

Ai fini della presente sottomisura/tipologia di intervento le spese eleggibili, per investimenti materiali ed immateriali coerenti con gli obiettivi della sottomisura, previste dall'art.45 del Reg UE 1305/2023, sono direttamente connesse alla realizzazione delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento previste dal progetto.

Spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Non sono ammissibili:

- i costi per le attività che sono obbligatorie dal punto di vista giuridico e per l'attività ordinaria della pubblica amministrazione;
- attività che prevedono la produzione di materiale genetico a fini commerciali.

Condizioni di ammissibilità

Il richiedente è tenuto alla presentazione di un progetto in cui sia presente un piano di attività che contenga almeno i seguenti elementi:

- soggetti coinvolti;
- descrizione delle azioni mirate e/o concertate e/o di accompagnamento che si intende sviluppare;
- descrizione dei risultati attesi;
- cronoprogramma di attuazione del piano;
- elenco delle risorse genetiche interessate dalle diverse attività (autoctone/forestali);
- descrizione del costo complessivo e ripartizione dello stesso tra i soggetti e le attività da svolgere.

Per superfici aziendali superiori a 50 ettari: presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste; per le foreste pubbliche tali informazioni saranno rilevabili dal piano di gestione (piano di assestamento forestale) che, ai sensi della legge regionale 11/96, è obbligatorio indipendentemente dalla dimensione aziendale.

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime SA.44611 (2016/XA), che attua la misura, le imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti).

In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di sostegno dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione

non sono accettati.

È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.

Per le azioni relative ai materiali di base, è condizione di ammissibilità la coerenza con la Direttiva 1999/105/CE e D.Lgs. 386/2003 e con gli atti di indirizzo regionali (Regolamento regionale n. 5/2010, che norma le attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel *Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania*).

Per interventi in boschi già iscritti come Materiale di Base nel Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania (LRMB), il sostegno è subordinato alla presentazione del relativo atto amministrativo di iscrizione.

Deleted: ~~Non sono ammesse ai benefici della misura le imprese:¶ <#>destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;¶ in difficoltà così come definite dall'art. 4, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014~~

Deleted: ~~Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e dopo l'approvazione del PSR 2014-2020.~~

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- qualità della proposta presentata (combinazione tra azioni mirate, concertate e di accompagnamento);
- azioni mirate e/o concertate e/o di accompagnamento aventi ad oggetto le entità forestali rare e di notevole significato fitogeografico individuate tra l'altro nell'allegato 1 della L.R. 25 novembre 1994, n. 40 Tutela della flora endemica e rara;
- localizzazione geografica dell'azione (Siti Natura 2000, Aree naturali protette, aree occupate da Materiali di base);
- costo/beneficio.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% della spesa ammissibile per la realizzazione delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità

e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati; Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità.

R3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici – La sottomisura prevede tra i beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento- I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato agli stessi.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg Intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - l'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamente, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2– La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari approvati da altri Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.

M3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi

e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l'AdG disporrà verifiche in ordine all'assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.

M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi:

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla operazione sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 50 ettari. Per le foreste di proprietà pubblica, tali informazioni saranno rilevabili dal piano di assestamento forestale che, ai sensi della legge regionale 11/96 è obbligatorio per qualsiasi dimensione aziendale.

La dimensione di 50 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti, in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di

Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi della normativa regionale sono piani di gestione forestale i seguenti strumenti:

Piano di Assestamento Forestale (*PAF*) come definito dall'art.10 della L.R.11/96 per la gestione dei beni silvo-pastorali di proprietà dei Comuni e degli enti pubblici;

Piano di coltura come definito dall' art. 20 – *allegato c* della legge regionale 11/96 per la gestione dei boschi di proprietà privata. Ai fini del programma, l'adozione del Piano è obbligatoria per superfici forestali accorpate maggiori di ha 50. Laddove previsti tagli boschivi, sono equiparabili a strumenti di gestione i progetti di taglio individuati dall' art.1 dell'Allegato B *Taglio dei boschi* della Legge regionale 11/96.

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/96: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti

Piano di gestione dei materiali di base come definito dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Non pertinente

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi sono stati descritti in maniera dettagliata nelle singole tipologie di intervento

Misure di attenuazione

Le azioni d mitigazione sono state descritte in maniera dettagliata nelle singole tipologie di

intervento.

Valutazione generale della misura

Si rimanda alle specifiche informazioni in calce a ciascuna tipologia di intervento.

Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 50 ettari. Per le foreste di proprietà pubblica, tali informazioni saranno rilevabili dal piano di assestamento forestale che, ai sensi della legge regionale 11/96 è obbligatorio per qualsiasi dimensione aziendale.

La dimensione di 50 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti, in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Tutte le azioni attivabili sono coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Forestale Generale vigente, che declina a livello regionale i principi della gestione forestale sostenibile.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi della normativa regionale sono piani di gestione forestale i seguenti strumenti:

Piano di Assestamento Forestale (*PAF*) come definito dall'art.10 della L.R.11/96 per la gestione dei beni silvo-pastorali di proprietà dei Comuni e degli enti pubblici;

Piano di coltura come definito dall' art. 20 – *allegato c* della legge regionale 11/96 per la gestione dei boschi di proprietà privata. Ai fini del programma, l'adozione del Piano è obbligatoria per superfici forestali accorpate maggiori di ha 50. Laddove previsti tagli boschivi, sono equiparabili a strumenti di gestione i progetti di taglio individuati dall' art.1 dell'Allegato B *Taglio dei boschi* della Legge regionale 11/96.

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/96: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti

Piano di gestione dei materiali di base come definito dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Si rimanda all'analogo box della tipologia di intervento 15.1.1

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Si rimanda all'analogo box della tipologia di intervento 15.1.1

Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento 1305/2013, in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, è consentita la revisione degli impegni assunti; inoltre, se la durata degli impegni oltrepassa il periodo di programmazione in corso è possibile rivedere gli impegni per adeguarli al quadro di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso.

In corso di esecuzione dell'impegno è possibile autorizzare la trasformazione di un impegno in un altro impegno purché siano rispettate le condizioni seguenti:

(a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;

(b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;

(c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

Il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. E' possibile inoltre adeguare gli impegni sempre che detto adeguamento sia debitamente giustificato in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario. Il beneficiario deve rispettare l'impegno così adeguato per la restante durata dell'impegno originario. Gli adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell'impegno.

Nel caso in cui il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda in corso d'esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, è possibile estendere l'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, ovvero sostituire l'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno. Ciò è possibile anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

L'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva, è possibile solo alle seguenti condizioni:

(a) che persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;

(b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, che il restante periodo di impegno sia almeno di 3 anni e che la superficie aggiuntiva sia al massimo pari al 20% della superfice iniziale e comunque non oltre 20 ettari;

(c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno. La durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

Un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente come sopra previsto purché includa l'intera zona interessata e le sue condizioni non siano meno rigorose di quelle dell'impegno originario.

Allorché l'impegno originario è sostituito da uno nuovo, il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. Ai sensi dell'art. 47 è possibile variare da un anno all'altro il numero di ettari cui si applicano gli impegni purché non sia compromessa la finalità dell'impegno stesso. Se il beneficiario cede parzialmente o totalmente le superfici oggetto di impegno, il subentrante può subentrare nell'impegno per il restante periodo oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, è possibile adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e senza obbligo di rimborso. per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha messo in evidenza che il sistema della ricerca in Campania è caratterizzato da una situazione di scarso coordinamento tra gli attori e le strutture di ricerca, consulenza e innovazione [W2] che aggrava una generale insufficienza di servizi evoluti alle imprese [W4] e marginalizza ulteriormente l'azienda agricola nei sistemi di cooperazione ed innovazione [W1].

In tale contesto si registra una ridotta propensione all'innovazione che, soprattutto negli ultimi anni, non appare adeguatamente sostenuta da investimenti pubblici a sostegno della ricerca, dell'innovazione e dell'assistenza tecnica [W7].

Da tale analisi emerge il fabbisogno *F01. Rafforzare e consolidare le reti relazionali tra i soggetti del sistema della conoscenza* che la tipologia di intervento contribuisce a soddisfare.
A tal fine la tipologia di intervento mira a creare le condizioni per promuovere la diffusione dell'innovazione nelle aziende agricole, agroalimentari e forestali e, dunque si collega in via principale alla Priorità P1 in generale ed in particolare alla Focus Area 1B "*Rinsaldare i nessi fra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali*" anche se, trattandosi di un intervento di natura trasversale, incide inoltre sulla priorità P4 e sulle Focus Area 2a, 3a, 5a, 5c, 5d, 5e, 6a. Inoltre essendo a supporto di molte aree strategiche trasversali, essa contribuisce a tutti e tre gli obiettivi trasversali (ambiente, cambiamenti climatici, innovazione).

La tipologia di intervento sostiene la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi (GO).

I GO sono intesi come partnership che coinvolgono una molteplicità di attori, provenienti da diversi ambiti (agricoltori, gestori forestali, ricercatori, consulenti, formatori, imprese, associazioni di categoria, consumatori, gruppi di interesse e organizzazioni non governative, comunità rurali e altri soggetti interessati) per la realizzazione di un progetto di innovazione. In particolare, essi sono chiamati a raccogliere, intorno alle esigenze dell'impresa agricola, agroalimentare e forestale, esperienze, conoscenze e competenze specifiche che consentano di:

- individuare soluzioni operative alle problematiche poste dalla componente agricola, agroalimentare e forestale;
- agevolare le imprese agricole, agroalimentari e forestali nel cogliere particolari opportunità conseguenti l'adozione di innovazioni, anche finalizzate alla diversificazione delle attività.

Obbligo ineludibile dei GO è quello di diffondere i risultati del progetto di innovazione utilizzando, in particolare, la rete PEI e la Rete Rurale Nazionale (RRN), e rappresentare i fabbisogni di ricerca provenienti dal settore agricolo.

Per le azioni che riguarderanno progetti che rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE la tipologia di intervento è articolata in due Azioni :

- ***Azione 1*** Sostegno per la costituzione e l'avvio dei Gruppi Operativi

  L'obiettivo dell'azione è quello di favorire la costituzione di Team di progetto ed avviarne l'operatività, mettendoli nelle condizioni di approfondire e sviluppare un Progetto Operativo di Innovazione (POI) che potrà essere oggetto di sostegno nell'ambito della Azione 2.

A tal fine, l'azione sostiene finanziariamente la realizzazione di studi, di indagini e attività volte all'implementazione dell'idea progettuale. Inoltre, sono oggetto di sostegno le spese connesse alla costituzione formale del team di progetto.
I beneficiari dell'Azione 1 saranno selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica al cui completamento sarà concesso loro un periodo massimo di 12 mesi per costituirsi formalmente e avviare un'intensa attività, per completare e mettere a punto la proposta definitiva di Progetto Operativo di Innovazione.
Il sostegno per le attività svolte con l'Azione 1 sarà comunque riconosciuto, anche nel caso in cui la proposta di progetto (prodotta nell'ambito dell'Azione 1) non è selezionata per l'aiuto dopo essere stata valutata attraverso l'Azione 2.

- ***Azione 2*** Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)

L'Azione 2 sostiene la realizzazione di iniziative di cooperazione a carattere innovativo concepite e messe in atto dai GO del PEI. Tali iniziative possono concretizzarsi in:

- progetti pilota (Reg. UE 1305/2013, art. 35, par. 2, lettera a);
- sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale (Reg. UE 1305/2013, art. 35, par. 2, lettera b);
- progetti a carattere innovativo aventi ad oggetto uno degli ambiti di intervento previsti dal Regolamento UE 1305/2013, art. 35, paragrafo 2, lettere c), e), f), g), h) e k).
-

L'Azione finanzia, per un importo complessivo fino a **750.000,00** euro, Progetti Operativi di Innovazione (POI), rispondenti a problematiche specifiche individuate dagli operatori dei settori agricoli, alimentari e forestali e dei territori rurali. La durata dei progetti non potrà superare i 48 mesi.

Per le azioni che riguarderanno progetti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE, valgono i seguenti regimi di aiuto, ed in particolare:

- per la Cooperazione nelle zone rurali la Decisione C(2016) 7015 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA.44635 (2016/N) PSR Campania 2014/2020
- per la Cooperazione nel settore forestale la Decisione C(2016) 7021 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA. 44665 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 Misura 16 – TI 16.1.1 e 16.8.1.

Deleted: ~~d),~~

Deleted: ~~Sulla base delle linee di indirizzo strategiche definite dall'Amministrazione Regionale saranno selezionate, attraverso specifici bandi, due tipologie di Progetto Operativo di Innovazione (POI):~~
~~<#> ***tipologia a)*** PO innovativi su comparti e tematiche "di sistema" strategicamente rilevanti individuati dalle Linee di indirizzo strategico per la promozione dell'innovazione della Regione Campania, definite coerentemente all'analisi di contesto e ai fabbisogni, agli indirizzi formulati dal Piano Strategico per l'Innovazione e la Ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale (PSIR) elaborato dal Mipaaf, dal documento RIS3 Campania.~~
~~La durata di questi progetti non potrà superare i 60 mesi per un importo di spesa complessivo fino a **1.000.000,00** euro.~~
~~***tipologia b)*** PO innovativi rispondenti a problematiche specifiche individuate dagli operatori dei settori agricoli, alimentari e forestali e dei territori rurali, e che possono essere soddisfatte in un arco temporale di breve periodo. Per tale ragione la durata di questi Perprogetti non potrà superare i 36 mesi per un importo complessivo fino a **500.000,00** euro.~~

I G.O. potranno agire anche a livello interregionale e comunitario, attraverso collaborazioni e accordi tra le Autorità di Gestione che definiscano i problemi concreti da affrontare, gli obiettivi da perseguire, le modalità di governance, le sinergie da sviluppare, le azioni da svolgere. Per quanto riguarda l'attività di animazione a carattere interregionale, un ruolo essenziale può essere svolto anche dalla RRN che, attuando la sua azione a livello nazionale, può facilitare l'individuazione di esigenze comuni a più regioni espresse dai territori.

8.2.15.3.1.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.
La tipologia di intervento applica la Sovvenzione globale, come previsto dall' art. 35 comma 6 del Reg.(UE) 1305/2013.

8.2.15.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- RIS 3 – Ricerca&Innovazione Smart Specialization Strategy della Regione Campania;
- Linee di indirizzo strategiche per la promozione dell'innovazione nel campo agricolo, agroalimentare, forestale definite dall'Amministrazione Regionale;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) per la PMI nelle zone rurali, e i progetti di cooperazione forestale;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)- Parte II, punti 2.6 e 3.10;
- Decisione C(2016) 7015 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA.44635 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 – Misura 16.1.1 Cooperazione nelle zone rurali;
- Decisione C(2016) 7021 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA. 44665 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 Misura 16 – TI 16.1.1 e 16.8.1. Cooperazione nel settore forestale;
- DRD AdG 83 del 2.11.2016 "Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto: SA. 44635 (2016/N) " Cooperazione nelle zone rurali - misura 16-Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e Sa. 44665 (2016/N) Misura 16 - Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e 16.8.1 az. A- Cooperazione nel settore forestale- Perfezionamento base giuridica (con allegato)".

8.2.15.3.1.4. Beneficiari

- Azione 1: Team di progetto costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare, operatori forestali pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI.
- Azione 2: Gruppi Operativi (GO), costituiti ai sensi dell'art. 56 del Reg. (UE) 1305/2013, le cui caratteristiche rispondano ai requisiti di ammissibilità definiti nella presente scheda di misura.

8.2.15.3.1.5. Costi ammissibili

Azione 1

Sono ammissibili le spese sostenute al fine di garantire la formazione e la costituzione del Team di progetto e la corretta esecuzione delle attività previste dal piano di implementazione dell'idea progettuale del POI, e in particolare le spese connesse:

- alle attività di progettazione finalizzate alla definizione di una proposta di innovazione (studi, analisi, indagini sul territorio, ecc..);
- alla gestione delle attività, costituzione e coordinamento del gruppo (Team di progetto).

Azione 2

Sono ammissibili le spese necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Progetto Operativo di Innovazione, e in particolare le spese connesse:

- alla costituzione (qualora non sostenute nell'ambito dell'Azione 1), funzionamento e coordinamento del GO, ivi compresi sostegni legati alla cooperazione inter-territoriale e/o transnazionale;
- alla realizzazione delle attività previste dal Progetto Operativo di Innovazione;
- a costi diretti (art.35 comma 5 lettera d del Reg. 1305/2013) di specifici progetti legati all'attuazione di un piano dettagliato, che non possono in ogni caso essere finanziati da altre misure;
- alla diffusione dei risultati del progetto.

In relazione alle attività sopra elencate nelle Azioni 1 e 2, sono ammissibili le seguenti voci di costo:

- personale dipendente a tempo determinato e, solo per i soggetti privati, anche quello a tempo indeterminato;
- external expertise: collaborazioni a progetto o occasionali, consulenze specialistiche e professionali;
- external services: acquisizioni di servizi da soggetti esterni al GO.
- il personale dipendente a tempo indeterminato di soggetti pubblici è ammissibile, limitatamente alla quota di autofinanziamento, solo per le operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE,

Solo per l'Azione 1:

- costi di gestione e funzionamento del Team di progetto.

Solo per l'Azione 2:

- materiali e attrezzature tecnico scientifiche;
- acquisto e/o registrazione di brevetti, software e licenze;
- missioni e rimborsi spese per trasferte, anche all'estero;
- spese di funzionamento (intendendo in questa voce quelle riferibili a: affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, manutenzione ordinaria, spese postali, cancelleria e stampati, ecc., non riconducibili in altre voci di costo). Tale categoria verrà calcolata in termini forfettari in ordine del 15% del costo totale del personale fino ad un massimo del 5% del costo totale della Proposta / Progetto di innovazione;
- spese di costituzione (ammissibili nell'Azione 1 o nell'Azione 2).

Deleted: ~~specialistici~~

Deleted: ~~e comunque fino ad un massimo di 50.000 euro per l'azione 2~~

L'ammissibilità delle spese decorre a partire dalla data di selezione dell'istanza.
L'aiuto concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'implementazione del progetto del GO e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai singoli componenti del GO.

Le spese inerenti eventuali investimenti necessari per il progetto di innovazione saranno ammissibili nei limiti del loro uso/ ammortamento per la durata del progetto.
Sono del tutto escluse le spese di investimento riguardanti adeguamenti e migliorie di fabbricati ed immobili.

8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

In coerenza con gli art 56 e 57 del Reg UE 1305/13, vanno osservate le seguenti condizioni di ammissibilità:

a) Per le azioni che riguarderanno progetti che rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE:

Azione 1 e Azione 2:

Caratteristiche Soggettive del Team di progetto/potenziale GO

- deve essere composto da almeno due soggetti funzionali allo svolgimento delle attività progettuali;
- almeno uno dei soggetti componenti deve possedere la qualifica di impresa del settore agricolo, operatore forestale (proprietario, possessore o gestore di foreste);
- deve presentare l'atto costitutivo (Consorzio di diritto privato, Società consortile, Associazione riconosciuta), solo in caso di associazione temporanea di scopo (ATS) è sufficiente l'impegno a costituirsi in forma giuridica;
- le imprese del settore agricolo e gli operatori forestali o proprietari di foreste, dovranno essere ubicate (sede operativa) nel territorio della Campania.

Solo Azione 2

- il potenziale GO dovrà possedere un regolamento di funzionamento che evidenzi ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno;
- il potenziale GO dovrà presentare l'impegno a disseminare i risultati del progetto (requisito minimo: attraverso il network EIP-AGRI).

Deleted: ~~l'impegno a costituirsi in una forma giuridica (ad es: associazione temporanea di scopo (ATS), Consorzio di diritto privato, Società consortile, Associazione riconosciuta)~~

Azione 1

Caratteristiche della Proposta di innovazione

Il Team di Progetto dovrà presentare una Proposta di innovazione che contenga i seguenti elementi:

- elenco e ruolo dei soggetti proponenti;
- descrizione delle attività propedeutiche alla definitiva articolazione del POI (animazione, studi ed indagini, progettazione, tipologie e soggetti da coinvolgere per l'implementazione del progetto);
- piano finanziario;
- descrizione dell'idea di progetto innovativo che si intende sviluppare, collaudare o realizzare a carico dell'Azione 2, che evidenzi il problema tecnico/organizzativo affrontato, la rilevanza del comparto/settore di intervento, i risultati attesi in termini di innovazione e le possibilità di un loro successivo trasferimento o applicazione.

Azione 2
Caratteristiche del Progetto Operativo di innovazione (POI)

Il potenziale GO dovrà presentare un POI che contenga i seguenti elementi:

- elenco e ruolo dei soggetti coinvolti nel progetto;
- descrizione dettagliata del POI che si intende sviluppare, collaudare o realizzare, contenente la descrizione del problema tecnico/organizzativo affrontato, la rilevanza del comparto/settore di intervento, i risultati attesi in termini di innovazione e le possibilità di un loro successivo trasferimento o applicazione;
- cronoprogramma di svolgimento del POI;
- ripartizione delle attività tra i vari soggetti del GO nell'attuazione del POI;
- descrizione del piano finanziario e sua articolazione per tipo di spesa e per partner;
- descrizione delle azioni di trasferimento, di promozione e comunicazione all'esterno delle attività svolte e dei successivi risultati.

b) Per le azioni che riguarderanno progetti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE, valgono i seguenti regimi di aiuto, ed in particolare:

- per la Cooperazione nelle zone rurali la Decisione C(2016) 7015 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA.44635 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 – Misura 16 – TO 16.1.1
- per la Cooperazione per la Cooperazione nel settore forestale la Decisione C(2016) 7021 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA. 44665 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 Misura 16 – TI 16.1.1 e 16.8.1

Non sono ammesse ai benefici della tipologia di intervento:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).

La concessione dell'aiuto non sarà subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere stabilito prevalentemente in Italia o ad utilizzare prodotti o servizi nazionali né limiterà la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione in altri Stati membri. La concessione dell'aiuto rispetterà quanto stabilito agli articoli 101 e 102 del trattato (*706*).

Per il regime **SA. 44635 (2016/N) – Cooperazione zone rurali**, oltre alle condizioni generali dovranno essere rispettate le seguenti condizioni specifiche:

- la concessione dell'aiuto sarà assicurata in conformità con le disposizioni che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato eventualmente impattate dal progetto.
- gli investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili sono esclusi dal campo di applicazione del regime

Non possono, in tutti i casi, essere concessi aiuti sulla presente tipologia di intervento se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario non ha presentato domanda scritta di aiuto, contenente almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Deleted: ~~Per i progetti non ricompresi nell'allegato 1 del Trattato gli aiuti recati dalla tipologia di intervento¶ saranno concessi successivamente alla decisione della Commissione che dichiara gli aiuti stessi¶ compatibili con il Trattato~~

8.2.15.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei Team di progetto/potenziali GO e dei relativi progetti sarà effettuata con distinti bandi pubblici sulla base dei seguenti criteri:

Azione 1

- *caratteristiche soggettive:*
  - composizione del gruppo in funzione dell'idea progettuale e delle attività innovative che esso propone di realizzare;
- *caratteristiche della Proposta di innovazione:*
  - rilevanza del problema/opportunità individuata rispetto allo scenario di riferimento settoriale e/o territoriale;
  - coerenza fra problema/opportunità individuata e proposte di innovazione;
  - potenziali ricadute dell'idea progettuale sulla pratica agricola;
  - impatti previsti sul comparto e/o sull'area di intervento anche in relazione alle tematiche ambientali e cambiamenti climatici;
  - articolazione delle attività previste e relativa congruità.

Azione 2

- *caratteristiche soggettive:*
  - composizione, completezza, competenza e affidabilità del potenziale Gruppo Operativo in funzione del progetto proposto e delle attività innovative previste nel Progetto Operativo di Innovazione;
- *caratteristiche del Progetto Operativo di Innovazione:*
  - coerenza dell'analisi dello stato dell'arte e chiarezza degli obiettivi da perseguire con il Progetto Operativo di Innovazione;
  - rilevanza del problema/opportunità individuata rispetto allo scenario di riferimento settoriale e/o territoriale;

- potenziali ricadute dell'idea progettuale sulla pratica agricola;
- coerenza e qualità del Progetto Operativo di innovazione presentato nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi del PEI e del PSR;
- efficacia del POI in termini di applicabilità dei risultati, adeguatezza della tempistica e congruità del piano finanziario;
- efficacia delle azioni di divulgazione e disseminazione dei risultati sia verso il sistema agricolo regionale sia verso la rete PEI.

8.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

a) Per le azioni che riguarderanno progetti afferenti prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE

Azione 1
Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate a partire dalla data di selezione dell'istanza fino ad un massimo di 50.000,00 euro. Il sostegno per le attività svolte con l'Azione 1 sarà comunque riconosciuto, anche nel caso in cui la proposta di progetto (prodotta nell'ambito dell'Azione 1) non è selezionata per l'aiuto dopo essere stata valutata attraverso l'Azione 2.

Azione 2
Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate a partire dalla data di selezione dell'istanza~~:~~ per un

- importo complessivo fino a 750.000,00 euro;

Per entrambe le azioni, che utilizzano la sovvenzione globale, per le spese che rientrano nel campo d'intervento di altri tipi di operazioni, si applicano l'importo massimo e l'aliquota di sostegno delle misure/operazioni di riferimento ai sensi dell'art.35 comma 6 del Reg. 1305/2013.
Nel caso di costi diretti (art.35 comma 5, lettera d del Reg. 1305/2013) di specifici progetti legati all'attuazione di un piano dettagliato (aziendale, ambientale, finalizzato all'innovazione), che non possono in ogni caso essere finanziati da altre misure, l'aliquota massima di sostegno per gli investimenti coperti dal progetto e dall'allegato I del trattato, può raggiungere il 100%, laddove per detti costi, per l'investimento ricorrano contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

- sia riferibile ad un progetto definito di durata definita;
- non sia riferibile all'intera acquisizione di beni, ma solo al loro uso/ammortamento per tutta la durata del progetto specifico (calcolato in base alla normale buona prassi contabile);
- non sia riferibile al miglioramento di un bene immobile.

Qualora siano soddisfatte contemporaneamente le condizioni predette, il tasso di finanziamento del 100% è applicato ai costi di utilizzo/ammortamento dei beni oggetto di finanziamento, non al valore complessivo degli stessi.
Sono sostenuti fino al 100% i rapporti di cooperazione tra imprese del settore agricolo, della filiera agroalimentare (solo se il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo) e altri soggetti attivi nel settore dell'agricoltura.

Deleted: ~~tipologia a)~~
Deleted: ~~1.000.000,00~~
Deleted: ~~<#>tipologia b) importo complessivo fino a 500.000,00 euro.~~¶

b) per le azioni che riguarderanno progetti afferenti prodotti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE

Le aliquote di sostegno per i costi diretti di specifici progetti legati ad investimenti non coperti dall'allegato I del Trattato e riferibili all'attuazione di piano dettagliato, sono fissate dai seguenti regimi di aiuto, ed in particolare:

b.1) **SA. 44635 (2016/N) – Cooperazione zone rurali**

- l'intensità massima di aiuto, relativa ai seguenti costi, non supererà il 50% :
  - studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
  - animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI;
  - esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
  - attività promozionali
- l'intensità di aiuto relativa ai costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale , di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 29 n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, non può superare il 25 % aumentabile al massimo di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e le microimprese;

b.2) per il regime **SA. 44665 (2016/N) Cooperazione forestale**:

- l'intensità massima di aiuto, relativa ai seguenti costi, non supererà il 100%;
  - studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
  - all'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
  - esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
  - attività promozionali.
- l'intensità massima di aiuto è pari al 50% per i costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami e i costi diretti per progetti specifici legati all'attuazione di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente che possono comprendere, se la scheda di misura del Programma lo prevede :
  - l'acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
  - i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità
  - rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
  - l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali

Deleted: ~~In ogni caso nel rispetto della comunicazione riguardante gli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)",~~

Deleted: ~~al:~~

Deleted: ~~<#>**100%** della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui all'art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013 per le operazioni relative alla cooperazione tra almeno due soggetti nel settore forestale o nei settori agricolo e forestale.¶~~
~~**50%** della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui all'art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013 per forme di cooperazione tra aziende attive nel settore agricolo, imprese della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale~~

- gli aiuti per la cooperazione nel settore forestale potranno vertere anche sulla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia e nei processi industriali e pertanto in questi casi sono di applicazione le disposizioni di cui alla parte II, capitolo 3.10 degli Orientamenti:
  - possono essere concessi aiuti per coprire i costi ammissibili relativi alle seguenti attività di cooperazione :
    (a) costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
    (b) costi relativi all'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI;
    (c) costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
    (d) costi relativi ad attività promozionali.
- L'intensità di aiuto per i costi ammissibili di cui alle lettere a), b), c) d), non deve superare il 50%.

8.2.15.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R2 Ragionevolezza dei costi

Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari

L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici

I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 - Le domande di pagamento

Il rischio è legato alle difficoltà di realizzazione del progetto in totale conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative e agli imprevisti.

8.2.15.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati, sono riportate di seguito le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi: é prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari. Potranno essere di particolare utilità le attività di accompagnamento e supporto ai GO beneficiari dell'Azione1.

M 7 - Selezione dei beneficiari: sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei GO tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi piani.

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:
- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:
- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Le misure per la mitigazione dei rischi derivanti dalle condizioni di ammissibilità, dei criteri di selezione, degli Impegni e degli obblighi previsti nella scheda sono riportate nella tabella precedente nella colonna "Descrizione degli elementi e delle modalità di controllo"

8.2.15.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti della sottomisura/azione viene assicurato tramite differenti tipologie di controllo:
- amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
- controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.15.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Con riferimento ad investimenti in immobilizzazioni materiali, il tasso di sostegno, del 100% o 50%, è applicato ai costi di utilizzo / ammortamento dei beni se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'investimento è realizzato nel contesto di un progetto definito di durata definita;
- il sostegno non copre l'intera acquisizione di beni, ma solo il loro uso / ammortamento per tutta la durata del progetto specifico (calcolato in base alla normale buona prassi contabile); e
- l'investimento non consiste in un miglioramento di un bene immobile.

8.2.15.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Progetto pilota: progetto a carattere sperimentale il cui obiettivo è quello di testare, applicare e/o adottare i risultati dell'attività di ricerca che presentano caratteristiche di unicità, originalità, esemplarità.

Reti di imprese/contratto di rete: più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa (art.3 d.l. 5/2009).

La **filiera corta,** come definita all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 807/2014, è una filiera in cui nel passaggio del bene tra produttore primario e consumatore finale, non è implicato più di un intermediario.

Il **mercato locale** (articolo 11, paragrafo 2, lettera b del regolamento UE n. 807/2014) è un mercato di vendita diretta al pubblico di prodotti agricoli, anche trasformati, basato sulla logica della filiera corta, oppure un mercato dove si commercializzano prodotti agricoli, anche trasformati, in un raggio massimo di 75 chilometri dall'azienda agricola di origine del prodotto all'interno del quale devono avvenire le attività di produzione, trasformazione e vendita al consumatore finale.

Proposta di innovazione: si intende il piano di attività che il Team di progetto nascente propone per ottenere il sostegno attraverso l'Azione 1. Comprende l'idea di innovazione, il piano di animazione, informazione, incontri fra soggetti interessati, nonché le attività di verifica analitica e concettuale della stessa idea: anche attraverso la realizzazione di approfondimenti (studi scientifici ed analitici), oltre che indagini di mercato ed analisi dei fabbisogni.

Progetto Operativo di Innovazione (POI). Deve intendersi il progetto che viene ad essere realizzato dal GO con il sostegno dell'Azione 2. La sua realizzazione è frutto dall'attività preliminare svolta dal GO per verificare la fattibilità dell'idea progetto. Sia che il GO abbia utilizzato l'Azione 1, o meno. *Comprende attività di sperimentazione, collaudo, adozione di pratiche innovative, trasferimento delle conoscenze e consulenza necessarie al perseguimento degli obiettivi individuati dal GO. Comprende, inoltre, le obbligatorie attività tese a diffondere i risultati ottenuti.*

8.2.15.3.3. 16.4.1 Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali

Sottomisura:

- 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi di contesto emerge che le aziende agricole campane si caratterizzano per una dimensione ridotta rispetto alla media nazionale e per una elevata frammentazione: oltre il 60% detiene, infatti, meno di 2 ettari. Inoltre, nell'ambito della filiera agroalimentare, la produzione primaria continua a rappresentare l'anello più debole in quanto la catena del valore è spostata a favore dei settori commerciale, distributivo e di trasporto.
Gli elementi della SWOT (W11) mettono in evidenza condizioni oggettive di debolezza organizzativa e strutturale delle aziende agricole, incapaci di sviluppare forme stabili di offerta collettiva (W15) con conseguente spostamento della catena del valore a valle della filiera.
Emergono, pertanto, i seguenti fabbisogni F03, F05, F06 e F07, e indirettamente F19 che la sottomisura contribuisce a soddisfare, influendo anche sugli obiettivi trasversali clima e innovazione.
La sottomisura contribuisce prioritariamente al raggiungimento dell'obiettivo di cui alla Focus Area 3a e secondariamente agli obiettivi di cui alle Focus Area 2a e 6a: la stessa, infatti, intende superare le limitate dimensioni aziendali, che rappresentano un vincolo, favorire forme di aggregazione dell'offerta e accrescere, per quelle realtà produttive campane caratterizzate dall'alta frammentazione delle aziende, il valore dei prodotti dell'agricoltura attraverso l'abbattimento delle fasi che separano l'agricoltore dal consumatore, con l'implementazione di filiere corte e mercati locali, promuovendo il trend di crescita della vendita diretta mediante operazioni di tipo collettivo e aumentando il reddito degli agricoltori.
La sottomisura sostiene le attività connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali e le attività promozionali connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali, attraverso forme di cooperazione tra imprese agricole e/o tra imprese agricole e di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, finalizzate a rafforzare la fase di aggregazione e di commercializzazione delle produzioni agricole, accrescendo e consolidando la competitività delle aziende agricole che si trovano in una posizione di debolezza nei confronti degli altri attori della filiera ed in particolare della distribuzione organizzata.
Lo sviluppo delle filiere corte, attraverso una contrazione di passaggi, riduce la distanza tra produttore e consumatore favorendo uno spostamento della catena del valore a monte, con l'obiettivo tra gli altri di esaltare il ruolo dell'agricoltura ed aumentare il potere contrattuale dei produttori primari, e di avere un rapporto qualità prezzo più conveniente per il consumatore.
Lo sviluppo dei mercati locali tende a riallocare la ricchezza all'interno del territorio e comporta benefici sociali legati alla creazione di un rapporto di fiducia tra il consumatore e il produttore, favorendo la conoscenza e la valorizzazione del territorio di origine dei prodotti accrescendo la consapevolezza dei consumatori e la propensione di questi verso il consumo di prodotti locali.
L'intervento**,** quindi, attraverso il sostegno alle forme di cooperazione di filiera, intende migliorare le prestazioni economiche dei produttori primari accrescendo l'efficienza nelle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e incoraggiando, indirettamente, lo sviluppo di strutture per la trasformazione e la commercializzazione anche su piccola scala.
La cooperazione può riguardare forme associative che prevedono accordi con catene distributive nell'ambito di canali HO.RE.CA., della GDO, della ristorazione collettiva, l'organizzazione di Farmer's market e tipologie assimilabili.

Deleted: ~~tipologia di intervento~~

Deleted: ~~tipologia di intervento~~

Deleted: ~~L'intervento sostiene lo sviluppo della~~

Deleted: ~~(solo se il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato)~~

Deleted: ~~per la costituzione e la promozione di filiere corte e mercati locali,~~

Deleted: ~~a~~

Deleted: ~~consente un maggiore guadagno per i produttori e consente~~

Deleted: ~~anche~~

Deleted: ~~nonché a favorire~~

Possono essere previste anche forme di partenariato pubblico/privato connesse con le attività di promozione e sviluppo di filiere corte e mercati locali.

La sottomisura 16.4, quindi, contribuisce alla valorizzazione dei territori rurali, delle produzioni locali tradizionali ed alla tutela della piccola agricoltura, con ricadute anche in termini ambientali derivanti dalla riduzione di passaggi, trasporto e movimentazioni dei prodotti agricoli ed alla conservazione della biodiversità vegetale.

Tale tipologia di intervento potrà essere attivata anche nelle modalità della "progettazione integrata" e/o della "progettazione collettiva", come previsto nel Capitolo 8.1 del PSR.

Deleted: ~~Questa tipologia di intervento~~,

8.2.15.3.3.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al 80% delle spese ammissibili.
Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto di cooperazione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di approvazione del progetto.
La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale.

8.2.15.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Decreto MIPAAF del 20/11/2007 che definisce, in attuazione dell'articolo 1, comma 1065 della legge 27/12/2006 n. 296, le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.

L.R. n. 20 del 08/08/2014 "Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera".

L.R. n. 6 del 06/03/2015 "Norme per il sostegno dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche alla Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 20 (riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera)".

8.2.15.3.3.4. Beneficiari

Il beneficiario è un Gruppo di cooperazione (GC) da costituire o già costituito, formato ~~da~~ da almeno 2 imprese agricole singole o associate. Una volta soddisfatta tale condizione minima (*almeno 2 imprese agricole*) possono aderire al GC altri soggetti della filiera non necessariamente attivi nel settore agricolo, che si aggregano, mantenendo la prevalenza della parte agricola, in una delle forme previste dal codice civile, in associazioni temporanee di scopo, associazioni temporanee di imprese, contratti di rete ed altre forme prive di autonoma soggettività fiscale, per costituire o promuovere filiere corte e/o realizzare e promuovere mercati locali per la vendita diretta di prodotti agricoli anche trasformati, a condizione che la cooperazione sia a vantaggio del settore agricolo e che in caso di trasformazione il prodotto rientri tra quelli elencati nell'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
In caso di costituzione di associazioni temporanee di impresa o altre forme prive di autonoma soggettività fiscale, tra le aziende che si associano deve essere individuato un soggetto "capofila" che si assume l'onere per la realizzazione del progetto, nonché ogni altro impegno connesso con l'attuazione del progetto.

Possono aderire al GC anche soggetti la cui presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi della sottomisura ~~-~~ ed a condizione che la cooperazione sia a vantaggio del settore agricolo, come ad

Deleted: ~~costituito~~
Deleted: ~~, o da almeno 2 imprese agricole singole o associate~~
Deleted: ~~e~~
Deleted: ~~mantenendo la prevalenza della parte agricola,~~
Deleted: ~~nelle~~
Deleted: ~~o che si uniscono sotto forma di~~
Deleted: ~~ad esclusivo~~
Deleted: ~~il risultato è un~~
Deleted: ~~agricolo.~~
Deleted: ~~in~~
Deleted: ~~Il beneficiario può essere rappresentato da un GC in corso di costituzione, oppure già costituito che intende intraprendere un nuovo progetto comune.~~
Deleted: ~~non attivi nel settore agricolo~~
Deleted: ~~dell'intervento~~
Deleted: ~~esclusivo~~
Deleted: ~~Ad~~

esempio: Enti pubblici che mettono a disposizione spazi per l'allestimento di mercati di vendita diretta, Organizzazioni Professionali agricole o altre Organizzazioni che promuovono la realizzazione di campagne promozionali mediante partenariati costituiti tra questi ultimi e produttori agricoli singoli e associati, rivolte a promuovere prodotti locali e da filiera corta.

Deleted: ~~e consentono~~

Deleted: ~~delle iniziative.~~

8.2.15.3.3.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili le spese riconducibili alle seguenti tipologie:

- costi relativi a studi sulla zona interessata, analisi di mercato e di studi fattibilità, predisposizione del progetto;
- costi di costituzione e di esercizio della cooperazione, per tutta la durata funzionale dello svolgimento del progetto;
- costi di animazione dell'area interessata finalizzata ad avvicinare i produttori ai consumatori al fine di rendere attuabile un progetto;
- costi per attività promozionali finalizzate a potenziare l'aggregazione, la programmazione e l'integrazione delle filiere agroalimentari, comprese le spese di progettazione e realizzazione di attività promozionali e campagne di comunicazione sulle caratteristiche qualitative e nutrizionali del prodotto e quelli per valorizzare e promuovere nuovi prodotti agricoli e/o processi produttivi sempreché riferiti ad attività agricola.

Sono escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio già svolta dai beneficiari o dai singoli soggetti che aderiscono alla cooperazione.

Deleted: ~~del GC~~

Deleted: ~~compresa la costituzione dello stesso,~~

Deleted: ~~della promozione,~~

Deleted: ~~nonché i costi per valorizzare le~~

Deleted: ~~e la sua sostenibilità ambientale~~

Deleted: ~~al Gruppo di~~

8.2.15.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Le imprese agricole che aderiscono al GC devono avere la propria sede operativa ed almeno i due terzi dei terreni nella regione Campania ed i prodotti interessati devono essere ottenuti su parcelle agricole ubicate nel territorio regionale.

Le forme di cooperazione devono essere a vantaggio del settore agricolo a prescindere dal fatto che i soggetti che aderiscono al GC siano o meno attivi nel settore agricolo.

Le attività finanziabili devono essere realizzate nella regione Campania.

I prodotti trasformati, dopo le fasi di trasformazione, devono rientrare tra quelli elencati nell'allegato I del TFUE.

In caso di cooperazione finalizzata alla promozione e alla costituzione di filiere corte, tra i produttori agricoli ed il consumatore finale, non può inserirsi più di un intermediario.

In caso di cooperazione finalizzata alla realizzazione e alla promozione di mercati locali, le attività connesse devono essere realizzate in un raggio chilometrico massimo di 75 chilometri dall'azienda agricola di origine dei prodotti e tutte le aziende agricole del partenariato e i relativi prodotti devono rispettare tale limite.

Le spese ammissibili devono essere relative alle attività realizzate dal beneficiario inteso come GC nel suo insieme e non a quelle riferite ai singoli partner.

Deleted: ~~ad esclusivo~~

Deleted: ~~Trattato~~

Deleted: ~~integrazione orizzontale e verticale~~

Deleted: ~~primari di base~~

Deleted: ~~soggetto terzo~~

Deleted: ~~integrazione orizzontale e verticale~~

Deleted: ~~di vendita diretta al pubblico~~

Deleted: ~~i mercati devono rispondere alla logica della filiera corta oppure~~

Deleted: ~~i~~

Deleted: ~~dell'intero~~

Deleted: ~~del Gruppo~~

Deleted: ~~Il beneficiario deve presentare un progetto che contenga almeno i seguenti elementi:¶~~
~~- descrizione del contesto e dei fabbisogni;¶~~
~~- descrizione dei risultati attesi dopo la realizzazione del progetto;¶~~
~~- soggetti che si aggregano e che partecipano al progetto e relativi settori di attività;¶~~
~~- tempistica di realizzazione del progetto;¶~~
~~- filiere coinvolte nel progetto e dettaglio dei prodotti previsti;¶~~
~~- descrizione delle azioni che si intendono realizzare con localizzazione e dettagliato cronoprogramma.~~

8.2.15.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione dei progetti, basati su principi di trasparenza e imparzialità, saranno ispirati a valutazioni che prevedono premialità sui seguenti aspetti:

- la più ampia partecipazione di imprese agricole nel partenariato;
- maggiori servizi aggiuntivi al consumatore in termini di informazione sulle caratteristiche nutrizionali, di tracciabilità e di qualità dei prodotti acquistati;
- un'ampia gamma di prodotti agricoli coinvolti, sia in termine di quantità sia in termini di qualità, intesa come qualità certificata riferita ai prodotti agroalimentari tutelati a livello europeo (DOP, IGP, ecc.) e gli altri come individuati alla lettera a) par. 1 dell'art. 16 Reg UE 1305/2013;
- elevata qualità dei progetti in termini di sostenibilità ambientale che prevedono maggiore contrazione della filiera mediante vendita diretta da parte degli agricoltori.

Deleted: ~~dovranno assicurare~~

Deleted: ~~salubrità~~

Deleted: ~~previsti~~

Deleted: ~~minore distanza tra azienda produzione e realizzazione delle attività previste;~~

8.2.15.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al 80% delle spese ammissibili di cui al precedente paragrafo *"Costi ammissibili"*, conformi al paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:
R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.
R2 Ragionevolezza dei costi
Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.
R7 - Selezione dei beneficiari
L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.
R8 - Sistemi informatici
I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.
R9: Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.
R01 - M 16.4 - Commercializzazione di prodotti anche trasformati che, dopo le fasi di trasformazione, non rientrano tra quelli elencati nell'allegato I del trattato.

8.2.15.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 Ragionevolezza dei costi

È prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi.

Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari. Potranno essere di particolare utilità le attività di accompagnamento e supporto ai beneficiari.

M 7 - Selezione dei beneficiari

Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità del Gruppo di cooperazione tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti.

M 8 - Sistemi informatici

Si ricorrerà alla:
- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.

- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.
M 9 – Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:
- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa
M01 - M 16.4 - Il beneficiario dovrà comunicare preventivamente alla realizzazione degli eventi l'elenco dei prodotti che saranno coinvolti ~~–~~ e tutte le eventuali variazioni che dovessero presentarsi prima degli eventi.

Deleted: ~~venduti~~

8.2.15.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web www.agricoltura.regione.campania.it , per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

Deleted: ~~relativi alla tipologia di intervento~~

Deleted: ~~http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm~~

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

La **filiera corta,** come definita all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 807/2014, è una filiera in cui nel passaggio del bene tra produttore primario e consumatore finale, non è implicato più di un intermediario.

Il **mercato locale** (articolo 11, paragrafo 2, lettera b del regolamento UE n. 807/2014) è un mercato di vendita diretta al pubblico di prodotti agricoli, anche trasformati, basato sulla logica della filiera corta, oppure un mercato dove si commercializzano prodotti agricoli, anche trasformati, in un raggio massimo di 75 chilometri dall'azienda agricola di origine del prodotto all'interno del quale devono avvenire le attività di produzione, trasformazione e vendita al consumatore finale.

12/12/2016

Deleted: 09/12/2016

8.2.15.3.6. **16.7.1 Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo**

Sottomisura:
16.7 - sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

8.2.15.3.6.1. **Descrizione del tipo di intervento**

L'analisi SWOT ha evidenziato nelle aree interne del territorio campano la mancanza di una visione strategica complessiva di sviluppo ed un'offerta di servizi di interesse collettivo significativamente limitata che non riesce a soddisfare le esigenze delle popolazioni ivi residenti. Tale situazione ha determinato un incremento del processo di marginalizzazione e di spopolamento particolarmente evidente nelle quattro Aree progetto selezionate nell'ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne – Regione Campania (S.N.A.I) (W36 e W37).

L'attivazione di questa tipologia di intervento rappresenta la modalità di partecipazione del PSR all'attuazione della SNAI, così come previsto dall'Accordo di Partenariato, con il fine di invertire il trend demografico in atto e contenere lo spopolamento incentivando processi produttivi in grado di creare sviluppo sostenibile, anche a tutela del territorio, e ottenere nuove opportunità di reddito (W32). Il legame tra tutela del territorio, sviluppo e lavoro si sostanzia in una forte azione di cambiamento che non può basarsi su investimenti singoli ed isolati ma necessariamente sul coinvolgimento di più soggetti (Enti pubblici e privati) che lavorando "insieme", realizzano un *progetto comune* finalizzato a superare gli svantaggi strutturali (W11, W41), economici (W10 - W15), ambientali e di ogni altro genere (W32).

Deleted: ~~Tale~~

Deleted: ~~Strategia Nazionale Aree Interne~~

Gli strumenti cui si fa ricorso si basano, pertanto, su approcci collettivi, privilegiati anche nell'AdP, in particolare su partenariati pubblico-privato, che agiscono per affrontare una o più esigenze dell'Area Progetto, purché rispondenti alle priorità della politica di sviluppo rurale previste dal PSR 2014-2020.

La tipologia di intervento risulta demarcata rispetto alle iniziative del LEADER in quanto dedicata allo SNAI e con partenariati privi di vincoli di rappresentatività propri dei gruppi di azione locale.

La tipologia di intervento è articolata in due azioni:
Azione A: è propedeutica alla successiva azione B e consiste nella costituzione del partenariato pubblico-privato per la creazione di reti, l'elaborazione di studi, stesura di piani aziendali, di strategie di sviluppo, aventi lo scopo di valutare la fattibilità, i costi e la tempistica di progetti, anche di investimento, sulla base di un ambito tematico prescelto tra quelli di seguito indicati:

- supporto alla competitività delle filiere agricole, forestali e zootecniche;
- promozione e valorizzare la capacità di attrazione del turismo rurale;
- salvaguardia degli elementi del paesaggio agro-forestale
- tutela e valorizzazione dei prodotti di identità locale
- miglioramento dei servizi di base alla persona
- valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali
- sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili

Formatted: Indent: Left: 0,25 cm, Hanging: 0,5 cm, Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: Bullet + Aligned at: 1,89 cm + Tab after: 2,52 cm + Indent at: 2,52 cm, Tab stops: 1,25 cm, List tab + Not at 2,52 cm

Deleted: 09/12/2016

Azione B: consiste nella realizzazione di investimenti necessari per attuare le strategie/i piani di sviluppo elaborati nella Azione A. Essa viene attuata ai sensi del paragrafo 6 art 35 del Reg UE 1305/13 ossia attraverso lo strumento della sovvenzione globale purché gli investimenti da attuare siano previsti tra le tipologie di intervento del PSR 2014 - 2020 ad esclusione delle misure/sottomisure connesse alla superficie e/o agli animali (8.1 – 10.1. -11 -13 - 14 – 15.1), le misura 1 e 2, le tipologie di intervento 8.5.1 az. d, 8.6.1 az. B punto 5, nonché tutte le altre tipologie di intervento ricadenti nella misura 16.

La tipologia di intervento contribuisce, quindi, a soddisfare il fabbisogno F 23. Inoltre risponde all'obiettivo della priorità P6 focus area 6a e concorre agli obiettivi trasversali: "innovazione" in quanto sostiene un processo partenariale di tipo innovativo, "ambiente" e "clima" a seconda della tematica prescelta.

Deleted: all'obiettivo trasversale

Deleted: e si concentra in due ambiti di intervento:¶
¶
<#>miglioramento dei servizi alla persona¶
<#>servizi alle imprese¶
¶
Pertanto la tipologia prevede due azioni:¶
Azione A: miglioramento dei servizi di base per la popolazione, in particolar modo in campo sociosanitario;¶
Azione B: costituzione di reti fra le componenti delle attività produttive con particolare riferimento al sistema agro-alimentare.

8.2.15.3.6.2. **Tipo di sostegno**

L'azione A, ossia la costituzione del partenariato e l'esercizio dell'attività di cooperazione, prevede un contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

L'azione B, ossia la realizzazione di progetti attraverso l'approccio di tipo sovvenzione globale, fa riferimento invece agli importi massimi o alle aliquote massime di sostegno previste nelle singole tipologie di intervento del PSR 2014 - 2020 prescelte.

Deleted: Contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.¶
La tipologia di intervento applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale.

8.2.15.3.6.3. **Collegamenti con altre normative**

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) per la PMI nelle zone rurali, e i progetti di cooperazione forestale;
- Delibera Cipe 9/2015 "Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi";
- D.G.R. n. 600 del 01/12/2014 "Strategia Aree Interne. Determinazioni";
- D.G.R. n. 124 del 22/03/2016 "Individuazione aree interne";
- Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia;
- Legge Regionale n. 13/2008 "Piano Territoriale Regionale";
- L.R.11/2007 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, N. 328" e relativo Regolamento regionale n. 4/2014 di attuazione.

8.2.15.3.6.4. **Beneficiari**

Associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, costituiti da almeno un soggetto pubblico ed un soggetto privato (imprese agricole, imprese artigiane, associazioni, soggetti in forma singola o associata già sul territorio, organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, enti di ricerca, organismi di consulenza).

Deleted: da almeno un anno ed operanti in ambito socio-sanitario e/o socio-assistenziale

12/12/2016

Deleted: 09/12/2016

8.2.15.3.6.5**. Costi ammissibili**

In coerenza con i costi ammissibili indicati al par. 5 art.35 del Reg (UE) n.1305/2013 relativi alla azione A, strettamente connessa alle attività di cooperazione, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

-

1. le spese amministrative e legali per la costituzione del partenariato,il materiale didattico/informativo, , le spese di funzionamento.
   Le spese di funzionamento prevedono affitto di locale, utenze energetiche, idriche e telefoniche, e comunque spese non riconducibili ad altre voci di costo. Tale categoria è riconosciuta nel limite massimo del 10% della spesa massima ammissibile afferente all'attività di cooperazione.
2. attività di progettazione, compresi i costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, stesura di piani di attività, elaborazione di strategie di sviluppo diverse da quelle di tipo partecipativo di cui all'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
3. coordinamento del progetto;
4. attività di animazione e divulgazione sui territori relativa al progetto afferente la strategia;
5. materiale di consumo per lo svolgimento delle attività.

-

Nella azione B sono ammissibili tutti i costi necessari per la realizzazione degli investimenti materiali ed immateriali definiti nel piano/strategia di sviluppo, purché contemplati nelle tipologie di intervento del PSR 2014 -2020 prescelte.

Le spese generali, previste esclusivamente in caso di investimenti, sono indicate e riconosciute entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1

Non sono oggetto di contributo, in aggiunta a quanto già elencato nel capitolo 8.1, le seguenti voci di spesa:

- i costi per sostenere progetti di ricerca;
- i costi, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- il capitale circolante.

.2.15.3.6.6. **Condizioni di ammissibilità**

1. la tipologia di intervento è applicabile esclusivamente al territorio della Regione Campania

Deleted: ~~Azione A~~

Deleted: ~~esercizio dell'attività di cooperazione, comprendente:~~

Deleted: ~~la divulgazione~~

Deleted: ~~le spese generali~~

Deleted: ~~6. investimenti finalizzati alla ristrutturazione e/o ampliamento di edifici di proprietà pubblica per l'erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-culturali, e per l'acquisto di materiali ed attrezzature funzionali ad essi~~

Deleted: ~~Azione B – sono coperti i soli costi della cooperazione per:~~

Deleted: ~~1. l'esercizio dell'attività di cooperazione, comprendente: le spese amministrative e legali, il¶ personale coinvolto (in relazione ai servizi erogati), le missioni, il materiale didattico/informativo, la divulgazione, le spese generali;¶ 2. attività di progettazione, compresi i costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità,¶ 3. coordinamento del progetto;¶ 4. l'attività di animazione e divulgazione sui territori relativa al progetto afferente la strategia;¶ 5. materiale di consumo per lo svolgimento delle attività.~~

12/12/2016

ricadente in una delle Aree Progetto selezionate dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne per la Campania;

2. l'intervento deve rientrare fra quelli previsti dall'Accordo di Programma Quadro (APQ) relativo a ciascuna Area Progetto, così come individuate dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne - Regione Campania;

3. il partenariato deve essere formato da soggetti pubblici e privati ai sensi della lettera i) paragrafo 1 art 35 del Reg (UE) 1305/13;

4. Ciascun partenariato può avanzare una sola domanda di sostegno che potrà riferirsi anche a più ambiti tematici;

5.in caso di investimenti materiali, gli enti pubblici sono tenuti, ai sensi di legge, ad aver incluso nel piano triennale e annuale dei lavori pubblici gli interventi proposti e a rispettare tutti i criteri di ammissibilità indicati nelle tipologie di intervento prescelte.

Inoltre non sono ammesse ai benefici della tipologia di intervento:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C249/01).

Non possono essere concessi aiuti sulla presente tipologia di intervento se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario non ha presentato domanda scritta di aiuto, contenente almeno le seguenti informazioni:

a) nome e dimensioni dell'impresa;
b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
c) ubicazione del progetto o dell'attività;
d) elenco dei costi ammissibili;
e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Per i progetti non ricompresi nell'allegato 1 del Trattato gli aiuti recati dalla tipologia di intervento saranno concessi successivamente alla decisione della Commissione che dichiara gli aiuti stessi compatibili con il Trattato.

La concessione dell'aiuto non sarà subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere stabilito prevalentemente in Italia o ad utilizzare prodotti o servizi nazionali

Deleted: 09/12/2016

Deleted: ~~dall'ITI~~

Deleted: <#>avere quale capofila un ente pubblico.

Deleted: ¶

Deleted: ~~Ciascuna associazione di partner pubblici e privati~~

Deleted: ~~e per una sola azione~~

Deleted: ~~Il soggetto capofila dell'associazione di partner pubblici e privati deve essere obbligatoriamente un ente pubblico;~~

Deleted: ¶

Deleted: 6. un partenariato, nel caso sia già operante sul territorio, è tenuto a presentare un progetto strategico che preveda attività del tutto nuove rispetto a quelle già svolte od in corso di svolgimento.

Deleted: ¶
¶

Deleted: né limiterà la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione in altri Stati membri;

12/12/2016

Deleted: 09/12/2016

L'istruttoria della domanda di sostegno comprenderà il calcolo dell'intensità massima e dell'importo dell'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Gli aiuti recati dai regimi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi e, qualora essi riguardino gli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto previsto dai regimi. Allo stesso modo gli aiuti recati dai regimi non sono cumulabili con gli aiuti «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dai regimi.

Deleted: ~~5. Per l'Azione A il progetto, relativamente alla parte strutturale e per la parte riguardante gli enti pubblici, deve essere incluso nel piano triennale e annuale delle opere pubbliche;~~

Deleted: ~~6. Per l'azione B la cooperazione deve essere ad esclusivo vantaggio del settore agricolo attraverso rapporti di cooperazione tra diverse imprese del settore agricolo, della filiera agroalimentare (solo se il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo) e altri soggetti attivi nel settore dell'agricoltura che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale.~~

8.2.15.3.6.7. **Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione**

I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità per quel che riguarda l'azione A:

Deleted: ~~Considerato il modello di gestione della Strategia Area interne, i criteri di selezione saranno applicati solo nel caso in cui le risorse non siano sufficienti alla copertura finanziaria delle proposte progettuali presentate.~~

- caratteristiche del richiedente in termini di composizione del partenariato:
  - ✓ numero componenti;
  - ✓ competenza;
  - ✓ esperienza;
  - ✓ qualificazione dei partecipanti;

- qualità dell'aggregazione:
  - ✓ presenza di imprese agricole;
  - ✓ presenza di giovani- fasce deboli (persone con disabilità) - donne;

- rilevanza della proposta progettuale:
  - ✓ ampiezza del bacino di utenza;
  - ✓ sinergia con gli altri Fondi;
  - ✓ numero di tipologie di intervento previste (specifico per l'azione B);
  - ✓ rapporto tra costo dei lavori/sevizi/forniture e costo totale del progetto (specifico per l'azione B);

- congruità del piano finanziario:
  - ✓ rapporto tra costi dell'animazione costo totale del progetto.

12/12/2016

In caso di investimenti di cui all'azione B, i principi di selezione ed i relativi criteri da adottare sono quelli previsti dalla misura/sottomisura/tipologia di intervento prescelta.

-

8.2.15.3.6.8. **Importi e aliquote di sostegno (applicabili)**

Il sostegno per la cooperazione, relativamente ai costi ammissibili indicati al par. 5 art.35 del Reg (UE) n.1305/2013è erogato per una durata non superiore a 5 anni per un massimo di 200.000,00 euro complessivi

.

L'aliquota di sostegno sempre ai sensi del par. 5 art.35 del Reg (UE) n.1305/2013:

- in caso di attività di cooperazione afferenti a filiere agro-forestali, è pari al 100 % della spesa ammissibile;
- in caso di attività di cooperazione per la valorizzazione del turismo rurale, è pari al 50 % della spesa ammissibile per le voci a) - b) - c) - e) e al 25 % della voce d) aumentabile di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 in caso di piccole e micro imprese.

Definizioni di impresa:

- microimpresa: meno di 10 dipendenti e un fatturato (la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico) o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore ai 2 milioni di euro;

- piccola impresa: meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro;

- media impresa: meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

In caso di investimenti di cui all'azione B, gli importi e le aliquote di sostegno sono quelle previste dalla misura/sottomisura/tipologia di intervento prescelta.

Deleted: 09/12/2016

Deleted: ~~Azione A~~¶
~~<#>livello di progettazione;~~¶
~~<#>adozione di processi a favore della sostenibilità ambientale;~~¶
~~<#>rispetto della tipologia costruttiva esistente mediante l'uso di materiali tipici della zona.~~¶
¶
~~Azione B~~¶
~~<#>caratteristiche del richiedente: composizione del partenariato (numero componenti, competenza, esperienza, qualificazione dei partecipanti);~~¶
~~caratteristiche tecnico-economiche e territoriali del progetto (propensione alla creazione di nuove opportunità occupazionali, presenza e diffusione di prodotti di qualità, utilizzo di tecnologie innovative, presenza di attrattori naturalistici e culturali).~~

Deleted: ~~alle voci di costo 1,2,3,4,5,~~

Deleted: ~~3~~

Deleted: 1

Deleted: ~~. Il totale delle voci da 1 a 5 non può superare il 10% della voce 6- investimenti.~~

Deleted: ~~L'Azione A applica l'approccio di tipo sovvenzione globale ai sensi del paragrafo 6 art 35 del Reg UE 1305/13: in tal caso saranno rispettati gli stessi importi e tassi massimi previsti dalla tipologia 7.4.1. che finanzia investimenti finalizzati alla ristrutturazione e/o ampliamento di edifici di proprietà pubblica per l'erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-culturali nonché l'acquisto di materiali ed attrezzature funzionali~~

Deleted: ~~Per l'Azione B il sostegno è erogato per una durata non superiore a 5 anni per un massimo di 120.000,00 euro anno.~~

Deleted: ~~L'Azione B non applica l'approccio di tipo sovvenzione globale.~~

12/12/2016

Deleted: 09/12/2016

Deleted: ~~Il sostegno è erogato al 100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui all'art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013.~~

Deleted: ~~L'azione A non si configura come Aiuto di Stato ai sensi del TFUE in quanto sostiene la realizzazione di opere infrastrutturali ad uso pubblico e l'attivazione di servizi di pubblica utilità.~~¶ ~~L'azione B, promuovendo rapporti di cooperazione ad esclusivo vantaggio del settore agricolo attraverso rapporti di cooperazione tra diverse imprese del settore agricolo, della filiera agroalimentare (solo se il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo) e altri soggetti attivi nel settore dell'agricoltura che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, rientra nel campo di applicazione dell'art 42 del TFEU.~~

8.2.15.3.6.9. **Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi**

8.2.15.3.6.9.1. ***Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure***

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei partenariati – Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi - Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.6.9.2. ***Misure di attenuazione***

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori;

M 2 - Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. - Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari;

M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei partenariati tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti;

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

Deleted: 09/12/2016

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria;

M 9 – Domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:
- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

*8.2.15.3.6.9.3**. Valutazione generale della misura***

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm , per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.6.10**. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso**

Non pertinente per la tipologia di intervento

8.2.15.3.6.11**. Informazioni specifiche della misura**

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali. Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.15.3.7. 16.8.1 Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti

Sottomisura:

16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

8.2.15.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

Come emerso dall'analisi di contesto, nella Regione Campania dagli anni '60 ad oggi si è registrato un incremento del 43% circa della superficie forestale, in massima parte collocata nelle aree interne maggiormente sensibili. Di contro, gli elementi emergenti della SWOT (W2, W10, W18, W20, W25, W26, W30, W31, W32, W40, W41, W42, W43) evidenziano che il territorio soffre di situazioni di marginalità, di mancanza o ridotta adesione a sistemi di certificazione, oltre che di diffusi fenomeni di degrado ambientale e paesaggistico, di dissesto idrogeologico e di erosione del suolo, di insufficienza di fonti di energia rinnovabili, di minaccia alla qualità delle acque, di erosione genetica e declino della biodiversità.

Il quadro di riferimento riguardante la conoscenza, la pianificazione e la gestione delle risorse territoriali - e di quelle forestali, in particolare - appare piuttosto frammentato e non consente una corretta gestione del territorio, vanificando gli sforzi orientati a migliorare il contributo delle attività agroforestali al raggiungimento di importanti obiettivi climatico-ambientali e paesaggistici.

Emergono, pertanto, i seguenti fabbisogni per le aree forestali: F13, F14, F15, F16, F17, F18, F20, F21, F22.

La Regione Campania, attraverso la sottomisura 16.8, intende avvalersi della Pianificazione forestale, allo scopo di preservare le risorse boschive, di migliorarle e di raggiungere la perpetuità e la costanza delle utilità che da esse derivano ai proprietari ed alla collettività.

La sottomisura risponde prioritariamente all'obiettivo specifico della **Focus Area 4a** ma anche, agli obiettivi di altre Focus area (**5e, 6a, 4c, 4b, 5c**) ed assume un ruolo orizzontale nella politica di sviluppo rurale (**obiettivi trasversali**: Ambiente, Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi, Innovazione) ponendo particolare attenzione ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici ed alla green economy.

In tale ottica si inserisce il sostegno alla redazione dei Piani di Gestione Forestale (PGF) di superfici forestali, ovvero dei beni silvo-pastorali, di proprietà pubblica e privata coinvolte in attività di cooperazione/aggregazione. Queste attività devono essere tese a sviluppare ed ottimizzare le molteplici funzioni proprie dei complessi boscati e pastorali dei propri ambiti territoriali.

In particolare con il PGF si favorisce una migliore organizzazione delle risorse a vantaggio dell'economia rurale e silvo-pastorale nel suo complesso, riducendo il problema della parcellizzazione e frammentazione delle proprietà e favorendo le sinergie tra le diverse figure presenti sul territorio che possono mettere a frutto le capacità produttive presenti in loco ed i servizi eco-sistemici propri delle aree silvo-pastorali.

Dovrà, quindi, essere garantita la gestione ecosostenibile delle aree silvo-pastorali anche attraverso la promozione, lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di certificazione forestale (FSC), di conservazione, di sequestro del carbonio nonché la programmazione e pianificazione dei paesaggi storici agro-silvo–pastorali e delle aree protette della Regione Campania, con particolare riferimento alle aree ricadenti della Rete Natura 2000.

I PGF dovranno essere redatti e gestiti in maniera congiunta secondo le modalità disposte dalla normativa regionale vigente e si suddividono in:

- Piani di Assestamento Forestale (PAF), nel caso dei soggetti pubblici;
- Piani di Coltura (PC), nel caso di soggetti privati;

La sottomisura ha per oggetto il sostegno della redazione, ex novo o revisione, dei Piani di Gestione Forestale delle aree forestali, ovvero dei beni silvo-pastorali di proprietà e/o in gestione di soggetti pubblici o di proprietà e/o in possesso dei privati che operano in maniera congiunta. Queste attività devono essere indirizzate a sviluppare ed ottimizzare le molteplici funzioni proprie delle aree forestali.

Con i PAF ed i PC si favorisce:

- una migliore organizzazione delle risorse territoriali;
- la riduzione della parcellizzazione e frammentazione delle proprietà;
- la sinergia tra i soggetti presenti e operanti sul territorio;
- la gestione ecosostenibile delle aree silvo-pastorali;
- la promozione, lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di certificazione forestale (FSC) e di conservazione ed immobilizzazione del carbonio;
- la programmazione e pianificazione dei paesaggi storici agro-silvo–pastorali e dei territori ricadenti nelle aree protette della Regione Campania ed in particolare nelle aree della Rete Natura 2000;
- l'implementazione della banca dati forestale della Regione Campania.

8.2.15.3.7.2. Tipo di sostegno

Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese sostenute, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 e 6 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed in coerenza a quanto disposto dalle Leggi Regionali n. 13/87 e n. 11/96.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale

8.2.15.3.7.3. Collegamenti con altre normative

- Legge Regionale del 28/2/1987, n. 13, "*Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 4 maggio 1979, n. 27 Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo*";
- *Prezzario per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale*, Legge Regionale del 28/2/1987, n. 13, aggiornato con Delibera di Consiglio Regionale del 16/6/1992, n. 46/4 - BURC del 21/9/1992, n. 38, e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale del 7/5/1996, n. 11, *"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo"*, e ss.mm.ii.;

Deleted: ~~Documento di Indirizzo Forestale (DIF) a valenza regionale;~~

Deleted: ~~Pertanto la tipologia 16.8.1 si suddivide in due azioni:~~

Deleted: ~~<#>**Azione a)**: Sostegno alla redazione dei Piani di Assestamento Forestale (PAF) e dei Piani di Coltura (PC);¶ **Azione b)**: Sostegno alla redazione del Documento di Indirizzo Forestale regionale (DIF).~~

Deleted: ~~L'**Azione a)**~~

Deleted: ~~L'**Azione b)** ha per oggetto la realizzazione di un Documento di Indirizzo Forestale (DIF) a valenza regionale secondo le modalità disposte dalla normativa regionale vigente.~~

Deleted: ~~Il DIF è un piano di gestione forestale equivalente e rappresenta uno strumento di guida alle attività selvicolturali da svolgere nell'ambito di un vasto territorio forestale e costituisce un documento che fornisce una visione d'insieme delle risorse e delle necessità o possibilità di gestione, al fine di valorizzare le risorse disponibili. Esso è, quindi, uno strumento di indirizzo a carattere regionale contenente indicazioni necessarie per la redazione dei Piani di Gestione Forestale e dei Piani Stralcio degli Enti Delegati.~~

Deleted: ~~Con il DIF si favorisce:¶ <#>la pianificazione e vengono fissati gli approcci, gli obiettivi di uso e di gestione sostenibile,¶ <#>protezione e valorizzazione delle aree forestali (silvo-pastorali) regionali;¶ <#>lo sviluppo delle molteplici funzioni proprie delle aree forestali;¶ <#>la creazione delle sinergie tra i vari soggetti presenti sul territorio;¶ <#>l'implementazione di linee di gestione e di intervento per tutte le aree forestali, sia pubbliche che private, che vanno oltre la gestione delle singole proprietà;¶ l'implementazione della banca dati forestale della Regione Campania.~~

Deleted: ~~Per la redazione del DIF è necessario procedere alla preliminare e complementare ricognizione e verifica delle aree forestali regionali oggetto di gestione forestale. A tale scopo è fondamentale la conoscenza approfondita del territorio e ciò può avvenire, oggi, solo attraverso la realizzazione ed implementazione di una piattaforma informatica, ovvero di un Sistema Informativo Forestale (SIF), di cui la Regione è attualmente sprovvista.~~

Deleted: ~~Per entrambi le azioni~~

- Decreto Legislativo del 18/5/2001, n. 227, *"Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";*
- Decreto Ministeriale del 16/6/2005, "*Linee guida di programmazione forestale"*;
- Legge Regionale del 24/7/2006, n. 14, *"Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo"*;
- Decreto Ministeriale del 17/10/2007, *"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)"*;
- Prezzario per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale, Legge Regionale del 28/2/1987, n. 13, approvato con DGR del 28/1/2010, n.44, prorogato al 2017 con DGR del 28/3/2015, n. 38;
-
- Regime SA.44665 (2016/N) notificato ai sensi degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01). Decisione C(2016) 7021 final del 26/10/2016;
- Decreto dell'AdG n 83 del 2/11/2016 ad oggetto: *Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto: SA. 44635 (2016/N) - Cooperazione nelle zone rurali - misura 16- Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e Sa. 44665 (2016/N) Misura 16 - Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e 16.8.1 az. A- Cooperazione nel settore forestale- Perfezionamento base giuridica (con allegato)*

8.2.15.3.7.4. Beneficiari

Beneficiari, che operano in maniera congiunta, individuati nel rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, sono:

- aggregazioni di soggetti pubblici proprietari e/o gestori delle superfici forestali, ovvero di beni silvo-pastorali, oggetto di pianificazione. Rientrano in questi ultimi i soggetti pubblici che, in base ad un legittimo titolo, previsto dalla normativa nazionale vigente ed in conformità a quanto disposto dalla L. R. 11/96, gestiscono superfici forestali di proprietà di Amministrazioni e/o Enti Pubblici;
- aggregazioni di soggetti privati (persone fisiche o con personalità giuridica) proprietari e/o possessori di superfici forestali, ovvero di beni silvo-pastorali, oggetto di pianificazione.

Rientrano in questi ultimi i soggetti privati che posseggono, in base ad un legittimo titolo, previsto dalla normativa nazionale vigente ed in conformità a quanto disposto dalla L. R. 11/96, superfici forestali di proprietà di altri soggetti privati;

Le forme aggregate devono essere costituite da almeno due soggetti.

L'aggregazione tra i soggetti coinvolti dovrà essere formalizzata con strumenti e/o atti previsti dalla normativa nazionale vigente con la chiara individuazione del soggetto capofila cui spetterà l'onere della presentazione dell'istanza di aiuto ed il coordinamento delle attività dell'aggregazione e di quelle previste per l'elaborazione del PAF o del PC.

Tali strumenti e/o atti non saranno necessari in caso di superfici forestali (ovvero di beni silvo-pastorali) aggregate di proprietà di Comuni appartenenti ad un'unica Comunità Montana e/o Unione Montana, Associazione o Unione di Comuni, Città metropolitane, di Enti/Soggetti Pubblici e degli Enti gestori di aree protette. In tal caso i Comuni proprietari dovranno produrre un atto di delega ed autorizzazione ai predetti soggetti. Detti strumenti e/o atti non saranno necessari per le proprietà forestali demaniali in capo alla Regione Campania.

Deleted: ~~aggiornato con Delibera di Consiglio Regionale del 16/6/1992, n. 46/4 – BURC del 21/9/1992, n. 38, e ss.mm.ii~~

Deleted: ~~Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) – Parte II punto 2.6.~~

Deleted: ~~Per l'**Azione a),** i~~

Deleted: ~~Per l'**Azione b),** i beneficiari al sostegno, individuati nel rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, sono le aggregazioni costituite da almeno 2 soggetti, di cui almeno un Ente pubblico territoriale ed un Ente di ricerca pubblico o privato. Queste aggregazioni possono comprendere anche altri soggetti pubblici o privati.~~

L'aggregazione tra i diversi soggetti coinvolti dovrà essere formalizzata con strumenti e/o atti previsti dalla normativa nazionale vigente.

8.2.15.3.7.5. Costi ammissibili

Sono finanziabili, in conformità al disposto regime SA.44665 (2016/N), dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed ai sensi delle Leggi Regionali del 28/2/1987, n. 13, e del 7/5/1996, n. 11, i seguenti elementi di costo coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione:

- costi amministrativi e legali per la costituzione dell'aggregazione;
- costi legati alla redazione, ex novo o revisione, dei PAF e PC;
- studi connessi, necessari e propedeutici, all'approvazione finale dei PAF e PC.

I costi, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non sono considerati costi ammissibili. Il capitale circolante non è un costo ammissibile.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del progetto di aggregazione, e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinario esercizio svolto dai partecipanti al progetto di aggregazione.

8.2.15.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

- le aree forestali, ovvero i beni silvo-pastorali devono fare capo ad almeno 2 soggetti, essere contigue o separate da complessi silvo-pastorali per i quali è stato già approvato, o è in corso di approvazione, un PAF o PC ad eccezione dei complessi forestali demaniali regionali e di quelli di proprietà, o in gestione, degli Enti gestori di aree protette;
- in caso dei complessi forestali demaniali regionali, la realizzazione del PGF può essere finanziata anche se la gestione delle superfici, ovvero dei beni silvo-pastorali, è stata demandata a Uffici regionali, ovvero Servizi Territoriali Provinciali, e le superfici forestali costituiscono complessi separati;
- in conformità alla L. R. 11/96 i soggetti devono essere proprietari e/o gestori, se soggetti pubblici, e proprietari e/o possessori se soggetti privati;
- le superfici devono essere forestali, ovvero beni silvo-pastorali, ai sensi della L. R. n. 11/96;
- i soggetti pubblici partecipanti non devono aver goduto di un precedente finanziamento pubblico per il quale non è stato mai redatto ed approvato il relativo PAF e/o mai restituite le somme percepite;
- la superficie deve essere, complessivamente, di almeno 100 ettari;
- il progetto deve prevedere l'impegno alla restituzione delle informazioni sia su formato cartaceo che digitale, così come previsto dalla L. R. 16/2004 e dalla D.G.R. n.1239/2007;
- per i soggetti pubblici e privati il progetto prevedrà impegno alla corretta applicazione della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti, delle leggi antimafia, delle misure di prevenzione e la condizione di Regolarità contributiva (L. 27 dicembre 2006, n. 296).

Non sono ammesse ai benefici

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

Deleted: ~~Nell'ambito dell'azione a)~~ sono

Deleted: ~~Nell'ambito dell'**Azione b)** sono finanziabili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività prevista dal progetto collettivo:¶~~
~~<#>costi amministrativi e legali per la costituzione dell'aggregazione;¶~~
~~<#>costi di coordinamento, gestione e di funzionamento dell'aggregazione, comprese le spese generali;¶~~
~~costi legati alla realizzazione delle attività del progetto di aggregazione che includono la redazione del DIF e studi connessi nonché la realizzazione ed implementazione del Sistema Informativo Forestale regionale.~~

Deleted: ~~per l'**Azione a)**~~

Deleted: ~~Le condizioni di ammissibilità per l'**Azione b)** sono le seguenti:¶~~
~~<#>presenza di almeno 2 soggetti, di cui almeno un Ente pubblico territoriale ed un Ente di ricerca pubblico o privato con personalità giuridica che operano in maniera congiunta;¶~~
~~<#>il progetto deve prevedere la realizzazione ed implementazione di una piattaforma informatica, ovvero il SIF;¶~~
~~<#>le superfici devono essere esclusivamente superfici forestali, ovvero beni silvo-pastorali, così come previsto dalla L. R. n. 11/96;¶~~
~~<#>i soggetti pubblici partecipanti non devono aver goduto di un precedente finanziamento pubblico per il quale non è stato mai redatto ed approvato il relativo PAF e/o mai restituite le somme percepite;¶~~
~~<#>il progetto deve prevedere l'impegno alla restituzione delle informazioni sia su formato cartaceo che digitale ai sensi della L. R. 16/2004 e della D.G.R. n.1239/2007;¶~~
~~per i soggetti pubblici e privati il progetto prevedrà impegno alla corretta applicazione della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti, delle leggi antimafia, delle misure di prevenzione e la condizione di Regolarità contributiva (L. 27 dicembre 2006, n. 296).~~

Deleted: ~~sia per l'azione a) che per l'azione b):~~

- le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).

Non possono essere concessi aiuti se, prima dell'avvio delle attività, il beneficiario non ha presentato domanda scritta di aiuto. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

La concessione dell'aiuto non sarà subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere stabilito prevalentemente in Italia o ad utilizzare prodotti o servizi nazionali né limiterà la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione in altri Stati membri.

8.2.15.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi oggettivi:

1. numero di soggetti che operano in maniera congiunta;

2. tipologia ed estensione delle superfici oggetto di pianificazione;

3. estensione delle superfici comprese nella Rete Natura 2000 ed aree protette;

4. adesione ai sistemi di certificazione forestale (FSC) e/o ambientale;

5. tipologia ed entità del rilievo di campo (rilievo tassatorio) per la determinazione della massa legnosa;

6. adesione dei soggetti partecipanti all'aggregazione ai processi finalizzati all'ottenimento di biomasse per la produzione di energia rinnovabile;

7. adesione dei soggetti partecipanti all'aggregazione ad altre misure del PSR (in particolare n. 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 15.1, 15.2) che concorrano al raggiungimento delle finalità della presente sottomisura ed al miglioramento dell'ambiente e della filiera bosco.

8.2.15.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno erogato è pari al 100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui all'art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013, e a quelli previsti dal *Prezzario per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale*, previsto dalla L. R. n. 13/87 - aggiornamento BURC del 21/9/1992, n. 38, e ss. mm. ii.

Gli aiuti recati possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi e, qualora essi riguardino gli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto previsto dai regimi. Allo stesso modo gli aiuti recati non sono cumulabili con gli aiuti «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dai regimi. L'istruttoria della domanda di sostegno comprenderà il calcolo dell'intensità massima e dell'importo dell'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Deleted: ~~dei lavori~~

Deleted: ~~Gli aiuti recati dalla tipologia di intervento saranno concessi successivamente alla decisione della Commissione che dichiara gli aiuti stessi compatibili con il TFUE.~~

Deleted: per l'~~**Azione a)**~~

Deleted: ~~I criteri di selezione per l'**Azione b)** saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:¶~~
~~1. numero di soggetti che operano in maniera congiunta;¶~~
~~2. documentata esperienza nel tipo di attività progettate;¶~~
~~3. validità tecnica/qualità progettuale;¶~~
~~4. composizione/completezza/competenza dell'aggregazione.~~

8.2.15.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi. Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici, infatti, tale operazione, prevede tra beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.

R7 - Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.7.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. - Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari.

M 4 – Per garantire il la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblico l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.

M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei beneficiari tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti.

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare;

- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;

- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente

1.1.1. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1.1.1.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) 1303/2013 - artt. 32-35.
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale* - Capo I *Misure* artt. 42-44.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.
- Decisione C(2014) 8021 di Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia del 29 ottobre 2014 della Commissione Europea.

1.1.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Il LEADER, così come stabilito dal punto 2, art. 32 del Reg. UE 1303/13 ed in linea con l'accordo nazionale di partenariato, si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da parte di attori locali, che si associano in una partnership di natura mista (pubblico - privata) affidando un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale (GAL), il quale elabora una Strategia di Sviluppo Locale (SSL) per tradurre gli obiettivi in azioni concrete, dotandosi di una struttura tecnica in grado di attuarli. nelle macroaree rurali "C" e "D".

Lo sviluppo delle macroaree C e D è connesso con gli elementi della SWOT e come evidenziato dall'analisi di contesto è strettamente correlato con i fabbisogni emersi quali: la salvaguardia del reddito e dell'occupazione, il favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali, il tutelare e valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche, il migliorare la qualità della vita nelle aree rurali come di seguito specificato (figura):

Ambiti tematici

Come previsto dall'accordo di partenariato le strategie di sviluppo locale dovranno essere finalizzate a precisi ambiti tematici, in cui i partner coinvolti dispongano di competenze ed esperienze specifiche, in modo da rafforzare la concentrazione finanziaria e orientare le capacità maturate in tema di progettazione locale su obiettivi realistici e suscettibili di reale impatto locale. Gli ambiti di intervento scelti dai GAL devono essere coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i propri territori, nonché con le competenze e le esperienze maturate dai soggetti facenti parte del GAL, per rafforzare la qualità della progettazione e dell'attuazione degli interventi.

Le strategie sono strutturate su un massimo di tre ambiti tematici fra quelli compresi nell'accordo di partenariato e questi devono risultare connessi tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi. L'elenco degli ambiti tematici riportato nell'accordo di partenariato è solo indicativo ed aperto ad altri tematismi individuati dai GAL e possono essere previsti temi diversi.

All'interno degli ambiti tematici, i GAL sceglieranno gli interventi da attivare in funzione dei fabbisogni identificati nelle aree di interesse e dei tematismi individuati nella strategia del GAL, in coerenza con la

strategia generale del Programma di Sviluppo Rurale della Regione e l'AdP, nonché in conformità ai Regolamenti (UE) n.1303/2013, n.1305/2013, n.807/2014 e 808/2014.

Anche i progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale sono validi a condizione che siano connessi alla strategia di sviluppo, sia evidente il valore aggiunto della cooperazione e affrontino i problemi correlati alla gestione.

Area eleggibile Leader

Le aree ammissibili in coerenza con la strategia comprendono i comuni inclusi nelle macroaree "C" e "D".

Nell'ambito del territorio ammissibile, i GAL potranno individuare le aree nelle quali promuovere le proprie strategie di sviluppo locale, tenendo conto dei seguenti vincoli:

a. Le SSL devono riferirsi a territori ricadenti in Area LEADER: zone/territori costituiti esclusivamente dai comuni classificati come appartenenti alle macroaree C e D della territorializzazione del PSR sulla quale operano i GAL. I comuni classificati come appartenenti alle macroaree A e B non possono essere interessati alla strategia leader;
b. I territori dei comuni partecipanti devono ricadere interamente nell'ambito di una SSL o GAL; è fatto divieto di frazionamento del territorio di un comune in aree LEADER interessate da GAL; in nessun caso un comune può essere compreso in due o più aree LEADER;
c. carico demografico dell'area LEADER non inferiore a 30.000 abitanti e non superiore a 150.000 abitanti;
d. i comuni che costituiscono l'area LEADER di un GAL/SSL devono appartenere ad ambiti omogenei e contigui dal punto di vista territoriale ad eccezione delle isole amministrative, dei comuni e dei territori ricadenti nelle isole minori.

Per favorire una maggiore concentrazione delle risorse sui territori più marginali, una maggiore omogeneità territoriale e una più puntuale focalizzazione della SSL l'attuazione del LEADER in Campania è affidata ad un massimo di 15 GAL, ciascuno dei quali nella predisposizione delle SSL, applicando l'approccio *bottom up*, indica i principali punti di debolezza e di forza, le minacce e le opportunità del territorio di riferimento su cui basare le azioni di sviluppo. Tutte le attività del GAL devono fondare sulla strategia di sviluppo che risponde all'area scelta.

Valore aggiunto

La SSL deve giustificare anche il valore aggiunto che lo sviluppo locale LEADER apporta agli obiettivi di sviluppo perseguiti dal PSR. Il valore aggiunto è da individuare nell'integrazione delle attività locali, nella collaborazione progettuale tra gli operatori locali e nell'introduzione di elementi di innovazione.

Piano finanziario

La dotazione finanziaria per ogni strategia di sviluppo locale, in conformità con l'Accordo di partenariato, è compresa tra un minimo di 3 Meuro ed un massimo di 12 Meuro.

Strategia di sviluppo locale

La SSL è adottata dall'organo decisionale del GAL attraverso l'approvazione di un documento denominato "Strategia di Sviluppo Locale (SSL)", contenente gli elementi indicati dall'art.33, par.1, del Reg. (UE) n.1303/13.

Deleted: ~~non è ammesso il frazionamento di un comune in aree LEADER interessate da GAL diversi~~

Deleted: ~~in nessun caso un comune può essere compreso in due o più aree LEADER;~~

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm, No bullets or numbering

Deleted: ~~e sociale~~

Deleted: ~~13~~

In tale documento il GAL descrive le azioni, le misure, sottomisure e tipologie di operazioni con le quali persegue gli obiettivi della SSL, includendo l'attività di cooperazione, in conformità con la regolamentazione dello sviluppo rurale. In particolare, la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo contiene almeno i seguenti elementi:

a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;

b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce (SWOT);

c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi;

d) una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;

e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;

f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;

g) il piano di finanziamento per la strategia.

Nell'ambito della SSL, in funzione delle attività previste si possono avere:

- interventi con beneficiario il GAL (sottomisura 19.1,sottomisura 19.3 e sottomisura 19.4);
- interventi con beneficiario diverso dal GAL (sottomisura 19.2).

Procedure di selezione dei GAL e delle SSL

La selezione dei GAL e la valutazione delle SSL, avviene in un'unica fase, e viene effettuata da un Comitato di Selezione istituito con provvedimento dell'AdG rappresentativo degli uffici regionali competenti per materia entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato, ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 3 e 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ovvero 29/10/2016.

Il calendario per la selezione dei GAL e delle relative strategie prevede:

a) pubblicazione del bando di selezione dei GAL e delle strategie dopo la decisione di approvazione della Commissione UE del PSR 2014-2020;

b) presentazione delle domande entro 180 gg. dalla pubblicazione del bando per la selezione dei GAL e delle strategie;

c) approvazione della graduatoria per la selezione dei GAL e delle Strategie entro i previsti termini regolamentari.

Nel caso in cui non venga selezionato un numero di GAL e di SSL sufficienti ad assorbire tutte le risorse finanziarie disponibili, la Regione si riserva la possibilità di procedere alla pubblicazione di un nuovo bando per l'assegnazione delle risorse finanziarie residue e/o di assegnare pro-quota le risorse ancora disponibili ai GAL già selezionati nel limite massimo di 12 Meuro per ciascun GAL. In ogni caso la selezione dei GAL e

delle SSL è completata entro il 31 dicembre 2017.

La decisione che approva una SSL di tipo partecipativo stabilisce la dotazione finanziaria e le responsabilità per i compiti di gestione e di controllo nell'ambito del programma o dei programmi in relazione alla SSL, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Principi di selezione dei GAL e delle SSL

La Regione procede alla selezione delle SSL sulla base di una griglia di criteri di valutazione da approvare ai sensi dell'art.49 del Reg.(UE) n.1305/13 che comprenda almeno:

1. Caratteristiche dell'ambito territoriale: superficie, popolazione, densità della popolazione, tasso di spopolamento, indice di invecchiamento, maggiori fabbisogni del territorio;

2. Caratteristiche del partenariato e organizzazione del GAL : livello di rappresentatività, capacità finanziaria, composizione del CdA, coerenza fra la rappresentatività dei partner associati al Gal e l'ambito/i tematico/i proposto nella strategia di sviluppo locale;

3. Capacità del GAL di attuare la SSL: affidabilità, modello gestionale, precedenti esperienze di attuazione di progetti complessi europei;

4. Qualità della strategia di sviluppo proposta :qualità dell'analisi di contesto e dell'analisi SWOT, focalizzazione tematica e coerenza con la qualità dell'analisi di contesto e l'analisi swot, approccio innovativo, identificazione e misurabilità dei risultati attesi, attività di animazione finalizzata all'attuazione della strategia, interventi ed azioni per l'attuazione della strategia, incidenza della strategia di cooperazione con la strategia del GAL, progetto transnazionale.

Termine di conclusione delle SSL

Il termine di conclusione degli interventi delle SSL sarà indicato in sede di definizione dei documenti attuativi, e dovrà essere compatibile con il termine di ammissibilità della spesa alla partecipazione del FEASR previsto dall'art.65, par.2, del regolamento (UE) n.1303/13.

Rispondenza della misura alla strategia del PSR

Collegamento ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto

In relazione all'analisi di contesto generale del programma, il LEADER risponde in via prioritaria ai seguenti fabbisogni:

F04 - Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali;

F06 – Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali;

F14 - Tutelare e valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche;

F23 - Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali;

F24 – Aumentare la capacità di sviluppo locale endogeno delle comunità locali in ambito rurale;

Deleted: ~~omogeneità territoriale,~~

Deleted: ~~affidabilità,~~

Deleted: ~~l'esperienza e le competenze~~

Deleted: ~~di intervento~~

Deleted: ~~capacità di evitare conflitti di interesse~~

Deleted: ~~capacità finanziaria~~

Deleted: ~~capacità amministrativa della struttura tecnica~~

Deleted: ~~capacità di controllo e verificabilità~~

Deleted: ~~integrazione tra i tematismi prescelti~~

Deleted: ~~chiara~~

Deleted: ~~realisticamente conseguibili e misurabili e se qualitativi metodologicamente dimostrabili~~

Deleted: ~~coerenza con l'analisi di contesto e la SWOT dell'Area, con il PSR e con gli obiettivi generali della strategia europea~~

Deleted: ~~5. Caratteristiche dei Progetti di cooperazione : coerenza rispetto alle strategie perseguite nel PSL, fattibilità tecnica e qualità progettuale, modello organizzativo adottato, coerenza del partenariato rispetto al progetto proposto, coerenza con le politiche regionali sull'internazionalizzazione.~~

Contributo della Misura alle Priorità e alle Focus Areas

La misura contribuisce principalmente al perseguimento della seguente priorità e focus area di cui all'articolo 5 del Reg. Ce 1305/2013.

- FA 6b - stimolare lo sviluppo locale nelle aree rurali;

Contributo potenziale della misura ad altre priorità e Focus Areas

Il LEADER contribuisce, sulla base delle strategie di sviluppo locale che saranno selezionate, anche indirettamente al perseguimento degli obiettivi specifici correlati a tutte le focus area prese in considerazione dal programma ed in particolare;

- FA 2a - migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato, nonché la diversificazione delle attività;
- FA 3a - migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;
- FA 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- FA 6a - favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

Contributo della Misura agli obiettivi trasversali dello Sviluppo Rurale

Il LEADER contribuisce direttamente all'obiettivo trasversale relativo all'innovazione, rappresentando implicitamente una modalità innovativa di operare da individuare nell'integrazione delle attività locali, nella collaborazione progettuale tra gli attori locali e nell'introduzione di elementi di innovazione. Inoltre soddisfa gli altri obiettivi trasversali, in particolare: l'ambiente, attraverso l'eventuale attivazione di misure che incentivino investimenti per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale e delle foreste, rispondendo a specifici fabbisogni locali; i cambiamenti climatici, attraverso l'eventuale attivazione di misure che incentivino investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico, oltre che per la tutela del patrimonio naturale in generale e forestale in particolare.

Articolazione della misura

Sottomisura 19.1 Sostegno preparatorio:

- ***Tipologia d'intervento 19.1.1.*** Sostegno preparatorio.

Sottomisura 19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo:

- ***Tipologia d'intervento 19.2.1.*** Azioni per l'attuazione della strategia con le misure del PSR.

***Sottomisura* 19.3** Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale:

- ***Tipologia d'intervento 19.3.1.*** Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del

gruppo di azione locale.

***Sottomisura* 19.4** Sostegno per i costi di gestione e animazione:

Tipologia d'intervento 19.4.1. Sostegno per i costi di gestione e animazione

FABBISOGNI	ELEMENTI DELLA SWOT CORRELATI
F04 - Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali	W8: **Ridotta diversificazione aziendale** **W11: Debolezza organizzativa e strutturale delle imprese** O21: **Diversificazione dell'offerta in settori "contigui" e ampliamento della gamma di opportunità di diversificazione (fattorie sociali, avvio dei green job)**
F06 – Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali;	S7: **Presenza di aziende che operano nella filiera corta e nella vendita diretta** **W11: Debolezza organizzativa e strutturale delle imprese** W15: **Catena del valore spostata a valle** **O9: Potenziamento dell'ICT**
F14 - Tutelare e valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche;	S9: **Ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche e buona presenza di aree protette** **S12: Varietà e diversità di paesaggi agricoli e rurali** W24: **Qualità delle acque** **W30: Dissesto idrogeologico** **W40: Debolezza del comparto produzioni vivaistiche-forestali** **O2: Modifiche normative e di mercato per la gestione sostenibile delle risorse** **T7: Rischio di ulteriori realizzazioni di impianti tecnologici ed infrastrutturali impattanti nel contesto rurale**
F23 - Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali;	W9: **Scarsa integrazione territoriale degli agriturismi** **W34: Limitata diffusione della banda larga** **W36: Deficit infrastrutturale** **W37: Spopolamento delle aree marginali** **O9: Potenziamento dell'ICT** **O20: Leggi su agricoltura sociale (inclusa la legge sui beni**

figura elementi della SWOT correlati il LEADER -1

	confiscati) **O21: Diversificazione dell'offerta in settori "contigui" e ampliamento della gamma di opportunità di diversificazione (fattorie sociali, avvio dei green job)**
F24 – Aumentare la capacità di sviluppo locale endogeno delle comunità locali in ambito rurale;	S6: **Varietà e diversificazione dell'offerta** S7: **Presenza di aziende che operano nella filiera corta e nella vendita diretta** **S10: Rilevante incidenza del patrimonio forestale** **S16: Livello di coesione sociale** **W11: Debolezza organizzativa e strutturale delle imprese** **W13: Bassa propensione all'esportazione del settore agricolo** **W14: Scarsa presenza dell'offerta sul WEB** W38: **Scarsa capacità di integrazione tra gli attrattori interni e costiera.** W39: **Scarsa capacità gestionale e debolezza finanziaria dei GAL** **O1: Strumenti di finanziamento diretto UE e programmi di cooperazione territoriale europea** **06: Modifiche nei comportamenti e orientamenti all'acquisto da parte dei consumatori** **O7: Sviluppo di filiere alternative** **O9: Potenziamento dell'ICT** **O18: Contratti di fiume** O21: **Diversificazione dell'offerta in settori "contigui" e ampliamento della gamma di opportunità di diversificazione (fattorie sociali, avvio dei green job)** **O22: Sviluppo web – social networking** **T1: Rischio di fallimento dei GO in ambito PEI**

figura elementi della SWOT correlati il LEADER-2

1.1.1.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

1.1.1.3.1. 19.1.1 Sostegno preparatorio

Sottomisura:

- 19.1 - Sostegno preparatorio

1.1.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno preparatorio previsto dal par.1, lett. a) dell'art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013, è una tipologia di intervento collegata alla priorità 6 - Focus area 6B, ed è funzionale a migliorare la qualità di costituzione del partenariato e di progettazione della strategia di sviluppo locale, limitato temporalmente alla fase precedente alla selezione delle strategie di sviluppo locale ed è riconosciuto solo a nuovi gruppi di azione locale/nuovi territori.

L'intervento sostiene:

a. le iniziative di formazione rivolte alle parti locali interessate alla SSL;

b. gli studi dell'area interessata alla SSL, (incluse le analisi di fattibilità per progetti od operazioni che si intendono realizzare attraverso la SSL);

c. la progettazione della SSL, incluse la consulenza e le azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della SSL;

d. attività di consultazione del territorio, degli attori locali, degli operatori e del partenariato al processo di elaborazione della strategia.

1.1.1.3.1.2. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso come contributo in conto capitale.

1.1.1.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- D. Lgs. N. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni".

1.1.1.3.1.4. Beneficiari

Partenariato pubblico/privato ai sensi del paragrafo 2, lett.b, art. 32 del Reg. (UE) 1303/2014 e comunque solo di nuova costituzione.

1.1.1.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:

a. costi di formazione per animatori responsabili e addetti all'elaborazione della strategia di sviluppo locale;
b. costi per studi, analisi ed indagini sull'ambito territoriale di riferimento, compresi gli studi di fattibilità, ai fini della progettazione della strategia e degli interventi correlati;
c. costi amministrativi (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione
d. costi relativi alla progettazione della strategia di sviluppo locale, compresi i costi di consulenza;
e. costi per l'attività di consultazione del territorio, degli attori locali, degli operatori e del partenariato al processo di elaborazione della strategia;

Sono considerate ammissibili i costi:

- sostenuti nel rispetto delle regole sulla trasparenza e sulla libera concorrenza nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del PSR e la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando di selezione dei GAL e delle SSL, attestata dalla sua data di protocollazione.

I costi del sostegno preparatorio sono ammissibili anche nel caso di mancato finanziamento della SSL presentata dal GAL, fermo restando che il GAL rispetti tutte le condizioni di ammissibilità della sottomisura. In caso di inammissibilità del GAL, i costi sostenuti non saranno ammessi.

1.1.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono:

a. le SSL devono riferirsi a territori ricadenti in Area LEADER: zone/territori costituiti esclusivamente dai comuni classificati come appartenenti alle macroaree C e D della territorializzazione del PSR sulla quale operano i GAL. I comuni classificati come appartenenti alle macroaree A e B non possono essere interessati alla strategia leader;
b. I territori dei comuni partecipanti devono ricadere interamente nell'ambito di una SSL o GAL; è fatto divieto di frazionamento del territorio di un comune in aree LEADER interessate da GAL; in nessun caso un comune può essere compreso in due o più aree LEADER;
c. carico demografico dell'area LEADER non inferiore a 30.000 abitanti e non superiore a 150.000 abitanti;
d. i comuni che costituiscono l'area LEADER di un GAL/SSL devono appartenere ad ambiti omogenei e contigui dal punto di vista territoriale ad eccezione delle isole amministrative dei comuni e dei territori ricadenti nelle isole minori.
e. disponibilità di sede operativa all'interno dell'area LEADER prescelta per la SSL;
f. Gruppo di Azione Locale composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
g. presentazione della SSL;
h. assenza di conflitto d'interesse.

Il sostegno preparatorio è ammissibile indipendentemente dall'esito istruttorio della selezione dei Gal e

Formatted: Not Highlight

Deleted: ~~non è ammesso il frazionamento di un comune in aree LEADER interessate da GAL diversi~~

Deleted: ~~<#>in nessun caso un comune può essere compreso in due o più aree LEADER;~~¶

Deleted: ~~e sociale~~

delle SSL fermo restando che il GAL rispetti tutte le condizioni di ammissibilità della sottomisura.

1.1.1.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

1. Caratteristiche dell'ambito territoriale proposto: superficie, popolazione,densità della popolazione, tasso di spopolamento, indice di invecchiamento, maggiori fabbisogni del territorio;

2. Sensibilizzazione e preparazione degli attori locali per la proposta di strategia: attività di animazione del territorio, studi sull'area leader di riferimento, attività di restituzione degli esiti degli studi analisi ed indagini, studi di fattibilità relativi ai progetti inseriti nell'ipotesi di strategia;

Deleted: ~~omogeneità territoriale,~~

Deleted: ~~2. Caratteristiche del partenariato e organizzazione del GAL : livello di rappresentatività, affidabilità, composizione del CdA, coerenza fra l'esperienza e le competenze dei partner associati al Gal e l'ambito di intervento proposto, capacità di evitare conflitti di interesse;~~

1.1.1.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo pubblico è pari al 100% della spesa ammissibile.

L'importo max concedibile è stabilito al momento della pubblicazione del bando regionale e comunque non è superiore ad euro 100.000,00 per ciascun GAL.

1.1.1.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

1.1.1.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R2. Ragionevolezza dei costi: l'intervento può presentare rischi nella valutazione della congruità della spesa riguardo alla categoria dei costi operativi, gli studi, le consulenze specialistiche ed in generale per le azioni legate alla consultazione e al confronto con le parti interessate per l'elaborazione della strategia di sviluppo locale (spese di organizzazione e realizzazione workshop, seminari, incontri).Altro elemento di rischio riguarda la verifica delle spese generali

R3. Adeguatezza del sistema di controllo: nel valutare l'effettiva finalizzazione della spesa, con riguardo a tutte le categorie di costi previsti, può sussistere il rischio nella valutazione che i costi siano effettivamente finalizzati all'elaborazione della strategia di sviluppo locale, soprattutto se le attività sono state svolte prima della presentazione della domanda di aiuto, ancorché il relativo costo sia stato poi sostenuto dopo la data di eleggibilità.

R4. Appalti pubblici: nella fase preparatoria l'intervento può essere realizzato anche da enti pubblici prima che il GAL si sia costituito; in tal caso devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza,

pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per l'acquisizione dei servizi.

R8. Sistemi informativi: i rischi sono relativi al fatto che le operazioni proprie dell'approccio Leader non sono standardizzabili, considerata la necessità di riconoscere ai GAL ampio margine decisionale e di programmazione delle proprie strategie di sviluppo locale. Di conseguenza i sistemi informativi potrebbero non consentire, per larga parte, lo sviluppo di controlli informatizzati delle operazioni.

R9. Domande di pagamento: nell'ambito dell'operazione, i rischi possono riferirsi alla possibilità che le domande contengano spese non sostenute nel periodo di eleggibilità, o sostenute con modalità non tracciabili in relazione al beneficiario, o non adeguatamente documentate in relazione alla finalizzazione delle attività. Ulteriore elemento di rischio è il conflitto d'interesse.

1.1.1.3.1.9.2. Misure di attenuazione

M2. Ragionevolezza dei costi: per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa, nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, si valuterà la congruità della spesa sulla base dei documenti attuativi e delle linee guida di ammissibilità delle spese. Inoltre i GAL dovranno dotarsi di un regolamento interno nel quale siano descritti, fra l'altro, i criteri per l'acquisizione dei servizi nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

M3. Adeguatezza del sistema di controllo: per evitare i rischi indicati in merito all'effettiva

finalizzazione della spesa, nelle disposizioni attuative sarà indicata la necessità di documentare l'effettiva finalizzazione delle spese all'elaborazione della strategia di sviluppo locale e alla costruzione del partenariato, ed il carattere aggiuntivo rispetto alle attività svolte ordinariamente dal beneficiario in relazione alla gestione corrente ed al precedente periodo di programmazione.

M4. Appalti pubblici: prevedere l'obbligo per il beneficiario di allegare alla domanda di aiuto la documentazione attestante lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica di aggiudicazione di opere o acquisizione di beni e servizi.

M8. Sistemi informativi: sarà adeguata la procedura realizzata per la scorsa programmazione alle esigenze che emergeranno, per assicurare il regolare flusso dei dati, tracciare tutti i controlli istruttori eseguiti e migliorare la controllabilità e verificabilità dei progetti.

M9. Domande di pagamento: per mitigare i rischi connessi alla non correttezza della rendicontazione della spesa e il rischio di una non univoca individuazione del beneficiario e del soggetto che sostiene e rendiconta la spesa, nonché dei conflitti d'interesse saranno date disposizioni nei documenti attuativi.

1.1.1.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di maggiore dettaglio relativi all'intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione

dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

1.1.1.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non prevista.

1.1.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non prevista.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto

concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Non prevista.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

1.1.1.3.2. 19.2. Azioni per l'attuazione della strategia con le misure del PSR.

Sottomisura:

- 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

1.1.1.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'attuazione della strategia di sviluppo locale prevista dal par.1, lett. b) dell'art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013, è da collegare alla priorità 6 - Focus area 6b. La tipologia di intervento si attua con le misure del PSR, misure che devono essere selezionate da ciascun GAL nella SSL in coerenza con le peculiarità del proprio territorio e sensibilizzando prioritariamente il territorio nei confronti dell'ambiente e dei cambiamenti climatici.

Le misure del PSR attivabili dai GAL sono tutte le misure del PSR ad esclusione delle seguenti: Misura 2; Misura10; Misura11; Misura13; Misura 14; Misura15.

I GAL attuano gli interventi con modalità a bando, modulando, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme comunitarie: importi, aliquote di sostegno, condizioni di ammissibilità e principi per la definizione dei criteri di selezione per rispondere alle specifiche esigenze dei territori.

1.1.1.3.2.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale o altra forma secondo quanto stabilito per le corrispondenti misure della SSL ivi compresi quelli in materia di controllo degli aiuti di stato e nella regolamentazione dello sviluppo rurale

1.1.1.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) 1303/2013 - artt. 32-35.
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale – Capo I Misure artt. 42-44*

1.1.1.3.2.4. Beneficiari

Gruppi di Azione Locale quali soggetti intermediari delle misure del PSR,

Soggetti beneficiari previsti dalle singole tipologie di operazione in materia applicabile.

1.1.1.3.2.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono strettamente connessi all'attuazione della strategia di sviluppo locale e sono quelli

previsti dalle singole tipologie di operazione della SSL in conformità con la regolamentazione comunitaria prevista per gli aiuti di stato e dal Reg. (UE) 1303/13 e Reg. (UE) 1305/13

1.1.1.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono descritte nelle singole tipologie di operazioni previste nelle Strategie di sviluppo locale.

Si conferma che tutte le azioni proposte dalle SSL devono essere in coerenza con il PSR Campania e compatibili con il quadro normativo relativo ai fondi SIE e con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato. Ciascun piano di azione, quindi, attesta la compatibilità degli aiuti previsti dalla singola strategia, attraverso i necessari riferimenti e richiami al PSR e alle norme vigenti in materia.

Tutte le azioni proposte ai fini della singola strategia di sviluppo locale devono essere selezionate dal GAL sulla base di un'adeguata giustificazione di coerenza con gli obiettivi e gli "ambiti di interesse" della strategia. La selezione delle azioni avviene sulla base di criteri di selezioni ed attraverso un sistema di punteggio che prevede un punteggio minimo come soglia al di sotto della quale le domande sono escluse dalla selezione conformemente all'art. 49 del reg. 1303/2013.

Inoltre, si precisa che le operazioni ammesse dalle singole misure/interventi previsti nelle SSL devono ricadere all'interno dell'ambito territoriale designato del GAL.

1.1.1.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi di selezione dei GAL e delle SSL sono quelli indicati nella descrizione generale della misura al paragrafo "Principi di selezione dei GAL e delle SSL".

I principi per la definizione dei criteri di selezione delle misure del PSR sono quelli individuati dai GAL nelle SSL.

I GAL dovranno elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria ed utilizzare criteri oggettivi di selezione che evitino conflitti di interessi (ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013) e promuovono le pari opportunità, e la non discriminazione (ai sensi dell'articolo 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013).

I criteri di selezione saranno valutati ed approvati dall'AdG in sede di selezione delle SSL.

1.1.1.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le aliquote d'intensità di aiuto sono quelle previste dai GAL nelle operazioni di riferimento delle SSL nel rispetto dei limiti previsti nel quadro giuridico dell'all.2 del Reg. (UE) n.1305/13 e dalle altre norme comunitarie, ivi compresi quelli in materia di controllo degli aiuti di stato. Le aliquote, inoltre, devono rispettare la regolamentazione sullo sviluppo rurale e le regole in materia di Aiuti di Stato, regola *de minimis* Reg. (UE) 1407/2013 e devono essere in linea con le categorie delle sovvenzioni ed aiuti rimborsabili elencate nell'articolo 67 del Reg (UE) n.1303/2013.

1.1.1.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

1.1.1.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: la valutazione di

controllabilità delle misure, che dovrà essere effettuata in itinere su tali misure, a partire dalla

fase di selezione dei GAL e delle SSL, potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà essere necessario rivedere in itinere le modalità attuative della SSL.

R11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa: le modifiche proposte dai GAL ai principi relativi ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni, potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate. Altro elemento di rischio può consistere nel fatto che non siano adeguatamente regolati i possibili conflitti di interesse tra soggetti incaricati della selezione delle operazioni e soggetti beneficiari. Pertanto la valutazione di controllabilità sarà svolta in itinere in corrispondenza della selezione dei GAL e delle SSL, della fase di adozione dei documenti attuativi e delle proposte di bando avanzate dai GAL, conformemente all'art.62 del Reg. (UE) n.1305/13.

1.1.1.3.2.9.2. Misure di attenuazione

M10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: occorre prevedere, quando necessario, una fase di feedback con possibile rimodulazione degli strumenti attuativi della strategia, in funzione delle valutazioni di controllabilità che saranno svolte in itinere.

M11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa: occorre prevedere una fase di verifica preventiva di fattibilità e controllabilità, dal punto di vista gestionale, di ogni modifica ai principi relativi ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni nella fase di selezione dei GAL e delle SSL. Inoltre i GAL si dovranno dotare, già nella formulazione della SSL di un regolamento interno nel quale siano descritte, tra l'altro, le procedure di istruttoria e accertamento finale, le modalità per garantire il rispetto della legge n. 241/90 e del D.P.R. n. 445/00 e procedure adeguate per evitare i conflitti di interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti. L'Autorità di Gestione ne valuterà il rispetto e l'efficacia in itinere nel corso della sua attività di controllo.

1.1.1.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di maggiore dettaglio relativi all'intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

1.1.1.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non prevista.

1.1.1.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

I beneficiari selezionati dai GAL nell'ambito dell'attuazione delle misure del PSR possono chiedere il versamento di un anticipo ai sensi dell'art.45 del Reg.(UE) n.1305/13 solo per investimenti.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

1.1.1.3.3. 19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

1.1.1.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

I progetti di cooperazione previsti dal par. 1, lett.c dell'art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013, sono da collegare alla priorità 6 - Focus area 6b. La tipologia di intervento punta a favorire la costruzione di partenariati tra territori, a migliorare il potenziale progettuale e relazionale dei GAL, a valorizzare le risorse endogene dei territori in una fase di reciproco scambio di esperienze, a promuovere relazioni durature di cooperazione fra territori, a favorire la realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di promozione dei territori rurali, valorizzare gli scambi di esperienza e di buone prassi attraverso accordi di partenariato con altri territori caratterizzati dalla SSL.

I progetti di cooperazione devono essere caratterizzati dalla integrazione tra azioni comuni ai diversi territori e azioni locali.

I progetti di cooperazione possono essere:

- interterritoriali quando si attuano all'interno di uno stesso stato membro;

- transnazionali quando sono tra territori di più stati membri o con territori di paesi terzi.

1.1.1.3.3.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

1.1.1.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 12 aprie 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- D. Lgs. N. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni".

1.1.1.3.3.4. Beneficiari

Gruppi di Azione Locale (GAL) ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 32-34.

1.1.1.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese di attività preparatoria del progetto, quali:

- ricerca dei partner;
- comunicazione ed informazione;
- organizzazione di riunioni e incontri;
- studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti;
- organizzazione e coordinamento delle attività di progettazione e animazione direttamente riferibili alla costruzione del progetto di cooperazione;
- acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Sono ammissibili i costi nel periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del bando di selezione dei GAL e delle SSL fino alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I costi dell'attività preparatoria sono riconosciuti nel limite massimo del 9% del costo complessivo del progetto di cooperazione approvato.

Sono ammissibili le spese di realizzazione del progetto, quali:

- personale dedicato alla realizzazione delle attività dei progetti di cooperazione;
- riunioni ed incontri di coordinamento tra partner;
- servizi di interpretariato e traduzione;
- azioni di informazione e comunicazione;
- interventi strumentali per l'azione comune;
- organizzazione e attuazione delle attività progettuali;
- attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del soggetto capofila;
- spese relative alla costituzione e alla gestione corrente di una eventuale struttura comune.

Le spese dei progetti di cooperazione sono eleggibili dal giorno successivo alla data di presentazione della candidatura al bando per la selezione dei GAL e delle SSL.

Nel caso di cooperazione con una zona di un Paese Terzo le spese previste coerenti con quelle del Leader, pur se non sostenute nell'area Leader, sono ammissibili. Le spese realizzate in un Paese Terzo e non coerenti con quelle previste dal Leader non sono ammissibili.

Le linee e le categorie di spesa ammissibile sono ulteriormente precisate dalle disposizioni attuative, anche in funzione di possibili linee guida definite a livello nazionale, allo scopo di assicurare la massima omogeneità e condivisione operativa delle modalità di attuazione dell'intervento.

1.1.1.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi di cooperazione devono essere:

- previsti e programmati nell'ambito del SSL, per quanto riguarda i relativi progetti selezionati e proposti da parte di ogni singolo GAL (idea-progetto, ambito territoriale, tipologia di partner, spesa programmata), in coerenza con la relativa SSL;

- attivati sulla base di appositi progetti di cooperazione presentati alla Regione unitamente alla relativa

domanda di aiuto, sulla base del quadro delle idee-progetto e del piano finanziario approvati nell'ambito del SSL; i progetti sono valutati dalla Regione ai fini della relativa ammissibilità e del conseguente finanziamento;

- coerenti con le tipologie di progetto definite dal Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 44, par. 1, lettere a) e b) e con le priorità per SLTP (Sviluppo locale di tipo partecipativo), come definite nell'AdP.

Ciascun progetto prevede la stipula di un Accordo tra i singoli partner ed attiva una specifica azione attuativa comune, in coerenza con gli obiettivi del progetto e con le iniziative attivate dagli altri partner, da realizzare attraverso le misure/interventi previsti dalla SSL.

Nel caso di progetti di cooperazione transnazionale si richiede la presenza di almeno un partner appartenente ad un altro stato membro.

Inoltre, si deve individuare un GAL capofila.

1.1.1.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti di cooperazione sono selezionati dai GAL e presentati all'interno della strategia di sviluppo locale pertanto i principi di selezione sono quelli indicati nella descrizione generale della misura al paragrafo "Principi di selezione dei GAL e delle SSL".

Deleted: ~~I progetti di cooperazione sono selezionati dall'AdG con procedura pubblica contestualmente alla selezione delle SSL. La selezione dei progetti tiene conto dei seguenti criteri:¶~~
~~- coerenza rispetto alle strategie perseguite nel SSL;¶~~
~~- livello progettuale;¶~~
~~- presenza del progetto transnazionale; ¶~~
~~- valore economico del progetto di cooperazione;¶~~
~~- coerenza del partenariato rispetto al progetto proposto.~~

1.1.1.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile. La spesa massima complessiva per gli interventi di cooperazione per singolo GAL è di euro 350.000,00.

1.1.1.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

1.1.1.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1. Procedure di selezione dei fornitori adottate dai beneficiari privati: : vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità per una sana gestione finanziaria e ottenere un migliore rapporto qualità prezzo.

R2. Ragionevolezza dei costi: la numerosità delle voci di spesa che compongono i costi di realizzazione delle attività previste può costituire un rischio, l'attività di valutazione deve riferirsi a categorie di

prestazioni, servizi, mezzi tecnici estremamente varie ed appartenenti a più diversi settori disciplinari. Altro rischio è la valutazione dell'originalità degli studi e ricerche.

R3. Adeguatezza del sistema di controllo: riguardo le spese generali relative all'organizzazione e coordinamento dell'attività di progettazione, il rischio è che nella valutazione i costi siano effettivamente finalizzati alla costruzione del progetto di cooperazione.

R7. Selezione dei beneficiari: un rischio rilevabile è che la tenuta nel tempo del partenariato su progetti complessi possa rivelarsi labile e non garantire: 1) una struttura amministrativa comune 2) il mantenimento di vincoli o impegni anche successivi al pagamento 3) una chiara attribuzione delle responsabilità finanziarie. Altro rischio è che non siano regolati i conflitti d'interesse tra soggetti incaricati della selezione delle operazioni e soggetti beneficiari.

R8. Sistemi Informativi: sono relativi al fatto che le operazioni proprie dell'approccio Leader non sono standardizzabili, considerata la necessità di riconoscere ai GAL ampio margine decisionale e di programmazione delle proprie strategie di sviluppo locale.

R9. Domande di pagamento: i rischi possono riferirsi alla possibilità che le domande contengano spese non sostenute nel periodo di eleggibilità, o sostenute con modalità non tracciabili in relazione al beneficiario, o non adeguatamente documentate in relazione alla finalizzazione delle attività. Altra criticità è la definizione di criteri oggettivi utili a dimostrare il legame della spesa per le attività preparatorie effettuate, con un progetto di cooperazione "concreto", nel caso in cui venga chiesto il riconoscimento delle stesse, indipendentemente dalla effettiva sottoscrizione, dell'accordo che dia vita al progetto di cooperazione.

Altri rischi non codificati nella Fiche relativa all'art. 62 del Reg.CE 1305/2013:

R10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: la valutazione di controllabilità che dovrà essere effettuata in itinere, potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà essere necessario rivedere successivamente le modalità attuative della SSL. I parametri di riferimento di tali verifiche non sono esplicitati a livello di PSR e pertanto non è possibile esprimere allo stato attuale una valutazione di controllabilità, che dovrà essere svolta contestualmente all'individuazione di detti parametri.

R11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa: le azioni specifiche per contribuire a livello locale al raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della strategia, dovranno essere preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche da sviluppare del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

1.1.1.3.3.9.2. Misure di attenuazione

M1. Procedure di selezione dei fornitori adottate dai beneficiari privati: saranno fornite nei documenti attuativi indicazioni operative volte a garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di conseguire una sana gestione finanziaria e il migliore rapporto qualità-prezzo.

M2. Ragionevolezza dei costi: per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa sarà definita una procedura di acquisizione di offerte/preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il territorio.

M3. Adeguatezza del sistema di controllo: per evitare i rischi indicati in merito alla effettiva finalizzazione della spesa individuare gli elementi da considerare per accertare la finalizzazione delle spese all'elaborazione del progetto di cooperazione, che deve essere esplicita. Occorre assicurare, oltre all'efficacia e congruità delle spese portate a rendicontazione, l'esecuzione di attività strettamente riferite all'intervento finanziario ed il carattere aggiuntivo rispetto alle attività svolte normalmente dal soggetto/ ente beneficiario.

M7. Selezione dei beneficiari: relativamente alle caratteristiche del partenariato, occorrerà a livello di documenti attuativi: 1) fissare alcuni requisiti minimi relativi alla struttura amministrativa e gestionale del partenariato; 2) definire tempi minimi di durata del rapporto di partenariato coerenti con le esigenze di esecuzione e funzionamento delle SSL e con gli eventuali vincoli e impegni successivi al pagamento; 3) indicare requisiti minimi a livello di capacità finanziaria e garanzie a copertura di potenziali situazioni debitorie che potrebbero determinarsi nei confronti dell'Organismo Pagatore. I Gal si doteranno inoltre, già nella formulazione della SSL, di procedure adeguate per evitare i conflitti d'interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti ed essere concertate con l'Autorità di Gestione.

M8. Sistemi Informativi: occorrerà definire la procedura inerente la fase istruttoria e la supervisione per migliorare la controllabilità e verificabilità dei progetti riferiti ad attività non standardizzabili

M9. Domande di pagamento: per mitigare i rischi connessi alla non correttezza della rendicontazione della spesa e il rischio di non univoca individuazione del beneficiario e del soggetto che effettua e può rendicontare la spesa, saranno predisposti appositi documenti attuativi.

M10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: occorrerà prevedere una fase di feedback con possibile rimodulazione degli strumenti attuativi della strategia in funzione delle valutazioni di controllabilità che saranno svolte in itinere. I documenti attuativi, inoltre, dovranno dettagliare le tipologie di attività finanziabili rendendole chiaramente identificabili sia dai beneficiari che dagli uffici preposti alle attività di controllo, eliminando ogni possibile margine di discrezionalità o ambiguità nelle definizioni.

M11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa: occorrerà prevedere una fase di verifica preventiva dal punto di vista gestionale e organizzativo in ordine al contenuto delle azioni specifiche proposte per contribuire a livello locale al raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della strategia.

1.1.1.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di maggiore dettaglio relativi all'intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di

assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

1.1.1.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non previsto.

1.1.1.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto

concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

I beneficiari possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per gli investimenti immateriali previsti ai sensi della lett.d, par.2, art.45 del Reg.(UE) n.1305/13.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

1.1.1.3.4. 19.4 Sostegno per costi di gestione e animazione

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

1.1.1.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Il Sostegno ai costi di gestione e animazione previsti dal par.1, lett. d) ed e) dell'art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013, sono da collegare alla priorità 6 - Focus area 6b. La tipologia di intervento riguarda e sostiene il funzionamento e le principali attività del GAL legate all'attuazione e all'animazione delle strategie di sviluppo locale selezionate dalla Regione.

I principali obiettivi di questo intervento sono: favorire l'acquisizione delle competenze necessarie per un'attuazione ed animazione di qualità, sostenere l'attività dei GAL come promotori dello sviluppo locale nella gestione, monitoraggio e valutazione della strategia, favorire l'animazione del territorio da parte dei GAL in modo proporzionato alle esigenze individuate in termini di diffusione e sviluppo di progetti nell'ambito della strategia di sviluppo locale.

L'animazione della strategia comprende le azioni necessarie alla comunicazione, alla diffusione di informazioni, alla promozione della strategia, al sostegno nei confronti dei potenziali beneficiari.

I GAL con questo intervento, incoraggiano anche gli altri attori locali a prendere in considerazione nuovi investimenti o altri progetti.

1.1.1.3.4.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

1.1.1.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 12 aprie 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- D. Lgs. N. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni".

1.1.1.3.4.4. Beneficiari

Gruppi di Azione Locale (GAL) ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 32-34.

1.1.1.3.4.5. Costi ammissibili

1. Spese di gestione relative a:

- Personale;
- Formazione del personale del GAL addetto all'esecuzione della SSL;
- Pubbliche relazioni;
- progettazione della strategia di sviluppo locale;
- funzionamento del partenariato;
- funzionamento delle strutture tecnico-operative ed amministrative;
- adempimenti di natura contabile, amministrativa, fiscale e previdenziale previsti dalla normativa vigente;
- gestione finanziaria (spese bancarie, fidejussioni, servizi di tesoreria e cassa, non sono ammesse spese per interessi passivi);
- selezione di fornitori e beneficiari, cioè spese per le commissioni di selezione dei beneficiari dei GAL relative alle misure del PSR nonché alla esecuzione delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione di competenza del Gal;
- elaborazione e pubblicazione dei bandi e avvisi pubblici e adempimenti ai sensi dell'art.13, all.3, Reg.(UE) n.808/14;

2. Spese di animazione relative a:

- promozione, animazione, informazione, divulgazione e pubblicità (acquisto e/o realizzazione e divulgazione di studi e ricerche e materiale informativo sulla zona interessata, realizzazione ed aggiornamento siti internet del GAL, campagne di informazione …..) sull'area e sulla strategia di sviluppo locale;
- sostenere i potenziali beneficiari a sviluppare interventi e preparare istanze (ad es. sportelli informativi);
- organizzazione e realizzazione di eventi promozionali (seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni pubbliche) promossi a livello locale strettamente diretti e necessari alla SSL;
- scambio di esperienze fra stakeholder (incluso personale del GAL) e attori chiave e lo scambio di best practices ad eventi formativi, seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici, ecc.;

Sono eleggibili i costi sostenuti a decorrere dalla data di pubblicazione del bando per la selezione dei GAL e delle SSL.

Le linee e le categorie di spesa ammissibile sono ulteriormente precisate dalle disposizioni attuative, anche in funzione di possibili linee guida definite a livello nazionale, allo scopo di assicurare la massima omogeneità e condivisione operativa delle modalità di attuazione dell'intervento.

1.1.1.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono:

a. le SSL devono riferirsi a territori ricadenti in Area LEADER: zone/territori costituiti esclusivamente

dai comuni classificati come appartenenti alle macroaree C e D della territorializzazione del PSR sulla quale operano i GAL. I comuni classificati come appartenenti alle macroaree A e B non possono essere interessati alla strategia leader;

b. I territori dei comuni partecipanti devono ricadere interamente nell'ambito di una SSL o GAL; è fatto divieto di frazionamento del territorio di un comune in aree LEADER interessate da GAL; in nessun caso un comune può essere compreso in due o più aree LEADER;
c. carico demografico dell'area LEADER non inferiore a 30.000 abitanti e non superiore a 150.000 abitanti;
d. i comuni che costituiscono l'area LEADER di un GAL/SSL devono appartenere ad ambiti omogenei e contigui dal punto di vista territoriale ad eccezione delle isole amministrative dei comuni e dei territori ricadenti nelle isole minori.
e. disponibilità di sede operativa all'interno dell'area LEADER prescelta per la SSL;
f. Gruppo di Azione Locale composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
g. presentazione della SSL;
h. assenza di conflitto d'interesse.

Deleted: ~~non è ammesso il frazionamento di un comune in aree LEADER interessate da GAL diversi~~

Deleted: ~~<#>in nessun caso un comune può essere compreso in due o più aree LEADER;¶~~

Deleted: ~~e sociale~~

1.1.1.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La tipologia di intervento è funzionale alla strategia di sviluppo locale pertanto i principi di selezione sono quelli indicati nella descrizione generale della misura al paragrafo "Principi di selezione dei GAL e delle SSL".

Deleted: ~~I GAL sono selezionati in base alle capacità tecniche amministrative ed alla qualità delle strategie di sviluppo locale così come indicati nella descrizione generale della misura:¶~~
~~1. Caratteristiche dell'ambito territoriale : superficie, densità della popolazione, omogeneità territoriale, tasso di spopolamento, indice di invecchiamento, maggiori fabbisogni;¶~~
~~2. Caratteristiche del partenariato e organizzazione del GAL : livello di rappresentatività, affidabilità, composizione del CdA, coerenza fra l'esperienza e le competenze dei partner associati al Gal e l'ambito di intervento proposto, capacità di evitare conflitti di interesse;¶~~
~~3. Capacità del GAL di attuare la SSL : capacità finanziaria, capacità amministrativa della struttura tecnica, precedenti esperienze di attuazione di progetti complessi europei, capacità di controllo e verificabilità;¶~~
~~4. Qualità della strategia di sviluppo proposta :qualità dell'analisi di contesto e dell'analisi SWOT, focalizzazione tematica, integrazione tra i tematismi prescelti, chiara identificazione di risultati realisticamente conseguibili e misurabili e se qualitativi metodologicamente dimostrabili, coerenza con l'analisi di contesto e la SWOT dell'Area, con il PSR e con gli obiettivi generali della strategia europea, attività di animazione;¶~~
~~5. Caratteristiche dei Progetti di cooperazione : coerenza rispetto alle strategie perseguite nel PSL, fattibilità tecnica e qualità progettuale, modello organizzativo adottato, coerenza del partenariato rispetto al progetto proposto, coerenza con le politiche regionali sull'internazionalizzazione.~~

1.1.1.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

La percentuale massima riconoscibile per questa sottomisura (costi di esercizio e animazione) è pari al 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 35.1 lett. b), c), del Reg. (UE) 1303/13.

È prevista una decurtazione del contributo pubblico della sottomisura 19.4 nel caso in cui, al termine del programma, risulti che la spesa pubblica sostenuta dall'aggregato per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di cui all'art. 35.1 lett. b), c), del Reg. (UE) 1303/13 sia stata realizzata in percentuale inferiore a quanto previsto nel piano finanziario della SSL approvata. La decurtazione sarà effettuata calcolando la medesima percentuale di riduzione contestata per l'aggregato delle spese sostenute di cui all'art. 35.1 lett. b), c), del Reg. (UE) 1303/13.

1.1.1.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

1.1.1.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1. Procedure di selezione dei fornitori adottate dai beneficiari privati: vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2. Ragionevolezza dei costi: talune tipologie di spesa come costi operativi, costi di formazione, costi finanziari e costi per sviluppare le attività di monitoraggio e valutazione della strategia di sviluppo locale, costi di animazione volti a favorire i contatti tra gli attori locali, costi per la diffusione di informazioni e delle opportunità offerte dalla strategia, costi per il supporto ai potenziali beneficiari per preparare e sviluppare progetti, possono presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato, per cui ne può risultare rischiosa la valutazione di congruità.

R3. Adeguatezza del sistema di controllo: per l'imputabilità dei costi all'attività di animazione riguardo all'ammissibilità dei costi sostenuti dai GAL, può sussistere il rischio nella valutazione, che i costi non siano effettivamente finalizzati all'attività di animazione, in particolar modo per quanto riguarda la categoria delle spese correnti, che si prevede debbano essere "*oggettivamente"* legate alle attività di animazione.

Altri rischi non codificati nella Fiche relativa all'art. 62 del Reg.CE 1305/2013:

R10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: benché il meccanismo di selezione dei GAL non rientri direttamente nella procedura attuativa della presente misura, il pagamento dei costi di gestione e di animazione discende direttamente dalle valutazioni fatte in sede di selezione del GAL e delle SSL, pertanto è opportuno segnalare la necessità di evitare i seguenti rischi: che la struttura amministrativa sia inadeguata alla realizzazione del programma; che la tenuta nel tempo del partenariato su progetti complessi possa rivelarsi labile; che l'assetto societario possa non garantire il mantenimento di vincoli o impegni anche successivi al pagamento che dovessero essere connessi alla realizzazione delle diverse operazioni.

R11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa:elemento di rischio può consistere nel fatto che non siano adeguatamente regolati i conflitti di interesse tra soggetti incaricati della selezione delle operazioni e soggetti beneficiari.

1.1.1.3.4.9.2. Misure di attenuazione

M1. Procedure di selezione dei fornitori adottate dai beneficiari privati: nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno se

i beneficiari si sono correttamente attenuti ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori al fine di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, e conseguire una sana gestione finanziaria e il migliore rapporto qualità-prezzo.

M2. Ragionevolezza dei costi: per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa, nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno per quanto possibile la congruità della spesa sulla base dei documenti attuativi e delle linee guida delle spese ammissibili.

M3. Adeguatezza del sistema di controllo: per evitare i rischi connessi ad una errata imputazione dei costi relativi all'attività di animazione, saranno individuati nei documenti attuativi gli elementi oggettivi da considerare per accertare la diretta imputabilità delle spese all'attività di animazione.

M10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: relativamente alle caratteristiche del GAL, a livello di documenti attuativi saranno fissati: i requisiti minimi relativi alla struttura amministrativa e gestionale del GAL; i tempi minimi di durata del rapporto di partenariato coerenti con le esigenze di esecuzione e funzionamento della SSL e con gli eventuali vincoli e impegni successivi al pagamento; i requisiti minimi a livello di capacità finanziaria e garanzie a copertura di potenziali situazioni debitorie che potrebbero determinarsi nei confronti dell'OP.

M11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa: i GAL si dovranno dotare, già nella formulazione della SSL di un regolamento interno nel quale siano descritte, tra l'altro, le procedure di istruttoria e accertamento finale, le modalità per garantire il rispetto della legge n. 241/90 e del D.P.R. n. 445/00 e procedure adeguate per evitare i conflitti di interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti. L'Autorità di Gestione ne valuterà il rispetto e l'efficacia in itinere nel corso dell'attività di controllo.

1.1.1.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di maggiore dettaglio relativi all'intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

1.1.1.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non previsto

1.1.1.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non prevista.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

E’ ammessa la possibilità di riconoscere un anticipo limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione ai sensi dell’art.42(2), paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

1.1.1.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

1.1.1.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche delle operazioni.

1.1.1.4.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche delle operazioni.

1.1.1.4.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche delle operazioni.

1.1.1.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non previsto.

1.1.1.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Gli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo già descritte nelle schede relative alle sottomisure sono:

a) supporto tecnico preparatorio di cui al par.1, lett.a dell'art.35 del regolamento (UE) n.1303/13 nella sottomisura 19.1;

b) attuazione di operazioni nell'ambito della strategia dello sviluppo locale partecipativo di cui al par.1, lett.b dell'art.35 del regolamento (UE) n.1303/13 nella sottomisura 19.2;

c) preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale par.1, lett.c dell'art.35 del regolamento (UE) n.1303/13 nella sottomisura 19.3;

d) costi di esercizio e animazione di cui al par.1, lett.d) ed e) dell'art.35 del regolamento (UE) n.1303/13 nella sottomisura 19.4.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non previsto.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'attività di cooperazione è parte della SSL e perciò, tale attività, deve essere descritta nella SSL.

Il piano finanziario della SSL, pertanto, comprende le attività di cooperazione e la dotazione finanziaria prevista per i costi dell'attività di cooperazione.

I compiti di selezione dei progetti di cooperazione interterritoriali e transnazionali e di concessione dei benefici, sono svolti dall'AdG.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Le strategie di sviluppo locale sono selezionate con bando pubblico emesso dall'Autorità di Gestione dopo la decisione della Commissione UE che approva il PSR Campania 2014-2020. Il processo di selezione si completerà al massimo entro due anni dall'approvazione dell'Accordo di Partenariato.

Nel caso in cui non venga selezionato un numero di GAL e di SSL sufficienti ad assorbire tutte le risorse finanziarie disponibili, la Regione si riserva la possibilità di procedere alla pubblicazione di un nuovo bando per l'assegnazione delle risorse finanziarie residue, e/o di assegnare pro-quota le risorse ancora disponibili

ai GAL già selezionati nel limite massimo di 12 Meuro per ciascun GAL. In ogni caso la selezione dei GAL e delle SSL è completata entro il 31 dicembre 2017.

Il numero di GAL e di SSL selezionate, in ogni caso, non sarà superiore a quindici per evitare un'eccessiva parcellizzazione territoriale che impedirebbe un'aggregazione significativa. Infatti un'area ammissibile più ampia (min. 30.000 abitanti max 150.000 abitanti) dà l'opportunità ad ogni singolo GAL di spingere all'aggregazione territoriale e avere a disposizione maggiore massa critica in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche in grado di sostenere una strategia di sviluppo duratura.

Deleted: ~~tredici~~

Le strategie presentate dai GAL sono selezionate sulla base di un'istruttoria tecnica, amministrativa e finanziaria, svolta da un comitato di selezione istituito con provvedimento dell'AdG e rappresentativo delle strutture regionali interessate per materia all'attuazione delle SSL, in coerenza con le indicazioni dell'art.33, par.1 del Reg. (UE) 1303/2013

La Regione, approvata la graduatoria, fissa i termini entro i quali i Gal selezionati devono avviare la relativa attuazione operativa pena la decadenza del finanziamento.

Il calendario per la selezione dei GAL e delle relative strategie è descritto nella descrizione generale della misura.

Il Comitato di selezione redigerà per ciascuna SSL una scheda di valutazione ed elaborerà una proposta di graduatoria.

I GAL e le SSL sono approvate contestualmente con provvedimento dell'AdG.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'innalzamento del tetto minimo della popolazione a 30.000 abitanti è giustificata dalla necessità di evitare, nelle aree della Campania, la presenza di due GAL su un territorio con caratteristiche territoriali e socio economiche omogenee.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Non è previsto l'approccio multifondo.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Per la sottomisura 19.1 non sono previste anticipazioni.

Per la sottomisura 19.2 - intervento19.2.1 i beneficiari diversi dai GAL possono chiedere, anticipazioni ai sensi dell'art.45 del Reg.(UE) n.1305/13 solo per investimenti.

Per la sottomisura 19.3 i GAL possono chiedere anticipazioni ai sensi del par.2, lett.d, art.45 del Reg.(UE) n.1305/13.

Per la sottomisura 19.4, i GAL possono chiedere una anticipazione limitata al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione, ai sensi dell'art.42, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I compiti dell'AdG, dell'Organismo Pagatore e dei GAL sono quelli previsti dai regolamenti comunitari.

In particolare per gli interventi della sottomisura 19.2 che prevedono bandi emessi dal GAL delle cui azioni sono beneficiari soggetti diversi dal GAL i compiti del GAL sono:

a. rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
b. elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino i conflitti d'interessi, che garantiscono che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
c. garantire la coerenza con la SSL nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
d. preparare e pubblicare i bandi per la selezione delle operazioni compresa la definizione dei criteri di selezione;
e. ricevere e valutare le domande di aiuto;
f. selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno, presentando le proposte selezionate alla Regione Campania per effettuare una verifica dell'ammissibilità ai sensi dell'articolo 34, par. 3, lett. f del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prima dell'approvazione della graduatoria di merito e della concessione dei benefici da parte del GAL;
g. verificare l'attuazione della SSL e delle operazioni finanziate (monitoraggio) e condurre attività di valutazioni specifiche legate a tale strategia (valutazione).

Nessuna delega relativa ai pagamenti dei beneficiari è data ai GAL. La materiale gestione delle risorse finanziarie esula dunque dai compiti e dalle responsabilità dei GAL, essendo demandata integralmente, come per le altre misure del PSR, all'Organismo Pagatore. Resta il fatto che i GAL rimangono responsabili e quindi garanti del buon funzionamento del partenariato e della corretta gestione dei fondi pubblici.

Le spese dichiarate ammissibili dall'AdG sono riepilogate nella domanda di pagamento che viene inoltrata all'Organismo Pagatore che dopo aver esperito tutti i controlli e le verifiche di propria competenza, provvede a liquidare le spese certificate agli eventi diritto.

Per gli interventi delle sottomisure 19.1, 19.3 e 19.4, con beneficiario il GAL, è prevista la regia diretta (azioni dirette). Per tali interventi i GAL già selezionati per accedere al sostegno devono presentare domanda di aiuto e/o di pagamento all'Organismo Pagatore. L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore sarà comunque subordinata all'esito positivo del controllo tecnico-amministrativo effettuato sui GAL e al rilascio di apposito nulla osta dell'Autorità di Gestione o degli uffici regionali.

L'Autorità di Gestione prevede di predisporre un apposito spazio nell'ambito del proprio sito web al fine di seguire lo sviluppo e l'evoluzione di tutte le eventuali iniziative avviate sul territorio regionale dai GAL.

I GAL selezionati saranno - nei confronti della Regione Campania, dello Stato italiano e dell'Unione Europea, i soggetti responsabili dell'attuazione della strategia di sviluppo locale Leader e del corretto utilizzo dei fondi. Pertanto, ciascun GAL è tenuto ad attuare la strategia di sviluppo locale Leader approvata nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Nell'intento di promuovere la massima efficacia e coerenza nell'ambito degli interventi finanziabili ai sensi degli articoli 19, 20 e 35 del Reg. (UE) n. 1305/13, la Regione Campania ha definito le sottomisure da attivare in attuazione delle strategie di sviluppo locale In particolare, le tipologie di operazioni individuate sono quelle analoghe alle misure che nel PSR 2007-2013 hanno raggiunto il maggior numero di beneficiari e precisamente: art 19, con riferimento alla sottomisura 6.2 e sottomisura 6.4; art.20, con riferimento alla sottomisura 7.4, sottomisura 7.5 e sottomisura 7.6; art.35, con riferimento alla sottomisura 16.3 e sottomisura 16.9; sono attivati sia dalle misure del PSR che dalle strategie di sviluppo locale.

I GAL per queste sottomisure dovranno applicare, nell'ambito della propria strategia del *bottom-up* condizioni di ammissibilità e criteri di selezione diversi dalle misure del PSR in coerenza con le aree tematiche prescelte, i contenuti delle strategie individuate per lo sviluppo del territorio e con il PSR; utilizzare criteri oggettivi, coerenti e pertinenti, elaborando apposite declaratorie per semplificare la selezione degli interventi; promuovendo le pari opportunità e la non discriminazione; evitare i conflitti d'interesse ai sensi del par.3, lett. b art. 34, del regolamento (UE) n.1303/2013 specificando nel regolamento interno le procedure che verranno adottate nel caso vengano presentate domande di aiuto da parte dei soci del GAL o da membri del Consiglio di Amministrazione (CdA); chiarire le modalità di gestione che vedono il coinvolgimento del personale del GAL nelle fasi di selezione dei progetti; garantire la massima trasparenza delle procedure.

I membri dell'organo decisionale del GAL non possono far parte di alcuna commissione di valutazione.

Considerata l'impossibilità di conoscere a priori le caratteristiche e i principi per la definizione dei criteri di selezione, questi saranno valutati in sede di selezione dei GAL e delle SSL ed approvati ai sensi dell'art.49 del reg.(UE) n.1305/13.

Le aliquote d'intensità di aiuto sono quelle previste dai GAL nelle operazioni di riferimento delle SSL nel rispetto dei limiti previsti nel quadro giuridico dell'all.2 del Reg. (UE) n.1305/13. Inoltre queste devono rispettare le regole in materia di Aiuti di Stato, la regola *de minimis* ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013.

Inoltre i GAL non potranno essere i beneficiari delle operazioni della sottomisura 19.2

La gestione di tutte le misure del PSR, comprese quelle attuabili sulla base di una strategia di sviluppo locale, è supportata dallo stesso sistema informativo per garantire i controlli e le verifiche rispetto alla

complementarietà degli interventi che possono essere finanziati sia in ambito Leader che nell'ambito del PSR.

L'Amministrazione regionale verificherà puntualmente i bandi attivati dai GAL in esecuzione delle proprie strategie e verificherà i potenziali rischi di sovrapposizione con le misure standard del programma, all'atto della selezione dei GAL e delle SSL.

1.1.1.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nella programmazione 2007-2013 si sono generati allungamenti dei tempi di attuazione in quanto la selezione dei GAL, dei PSL e la verifica bandi, a cui si è aggiunto l'aggravio dei ricorsi amministrativi, è stata effettuata in 3 fasi distinte e successive fra loro.

Sulla scorta di tale esperienza nel PSR Campania 2014-2020 si è scelto di effettuare contestualmente la selezione dei GAL e delle SSL.

La verifica dei bandi dei GAL, relativi alle misure del PSR, sarà svolta dal Comitato di selezione contestualmente alla selezione dei GAL e delle SSL per evitare sovrapposizioni con le schede di misura del PSR.

PIANO DI INDICATORI

Piano di indicatori

P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	**5,47**
Totale spese pubbliche preventivate per il PSR	1.836.256.198,35
Spese pubbliche (aspetto specifico 1A)	98.000.000

Deleted: ~~100.500.000,00~~

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	29.000.000,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	14.000.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	55.000.000

Deleted: ~~57.500.000,00~~

1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	**223,00**

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e gestione) (16.1)	40,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9)	183,00

1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	**15.468,00**

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	15.468,00

P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	**1,37**
Numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	1.749,00

Deleted: ~~1.880,00~~

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	136.870,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	957,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	1.986.629,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	3.734.705,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	587,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	3.340.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1)	1.749,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)	40.000.000, 00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	40.000.000, 00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Spesa pubblica totale in EUR (4.1)	202.000.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	242.000.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento e lo sviluppo delle piccole aziende (6.3)	0,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	88.500.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	62.000.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0

Deleted: ~~1.880,00~~

Deleted: ~~25.000.000,00~~

Deleted: ~~25.000.000,00~~

Deleted: ~~217.000.000,00~~

Deleted: ~~242.000.000,00~~

miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)		
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	8.700.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	9.000.000,00

2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	**1,10**
Numero di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	1.500,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	136.870,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	1.500,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	3.418.409,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	3.560.552,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	293,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.320.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (sostegno al piano aziendale dei giovani agricoltori) (4.1)	1.500,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	249.000.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	174.000.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)	1.500,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.4)	0,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono pagamenti (6.5)	0,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	0,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Spesa pubblica totale in EUR (6.1)	75.000.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	75.000.000,00

P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	**1,63**
Numero di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	2.230,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	136.870,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	739,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	1.610.454,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	2.606.644,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	231,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.340.000,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	N. di aziende sovvenzionate (3.1)	950,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)	8.000.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1 e 4.2)	70,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	140.000.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	70.000.000,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	N. di operazioni sovvenzionate (costituzione di associazioni di produttori)	18,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	N. di aziende facenti parte di associazioni di produttori che usufruiscono del sostegno	1.200,00

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	Totale spesa pubblica (in EUR)	5.000.000,00
M14 - Benessere degli animali (art. 33)	N. di beneficiari	360,00
M14 - Benessere degli animali (art. 33)	Totale spesa pubblica (in EUR)	20.500.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)	80,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	12.500.000,00

Deleted: ~~2.000.000,00~~

3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	**0,01**
Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	20,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	136.870,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole	20,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici	9,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Spesa pubblica totale in EUR (5.1)	5.500.000,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)	10.500.000,00

P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Agricoltura

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	7.224,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	6.088.431,60
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	8.233.963,30
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	435,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	2.099.400,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4)	260,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	37.000.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	37.000.000,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la stesura di piani di sviluppo dei villaggi nonché di piani di gestione N2000/zone ad AVN (7.1)	60,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	6.000.000,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)	44.563,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse genetiche (10.2)	5.000.000,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	214.000.000,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)	2.285,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	10.588,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Totale spesa pubblica (in EUR)	35.000.000,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone montane (13.1)	111.843,15
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)	27.352,38
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)	6.686,12
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Totale spesa pubblica (in EUR)	209.416.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	5.000.000,00

Deleted: ~~47.000,00~~

Deleted: ~~225.000.000,00~~

Deleted: ~~118.624,66~~

Deleted: ~~220.416.000,00~~

Foreste

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	2.951,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	2.329.295,40

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	3.125.747,70
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	13,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	120.600,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	77.000.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	14.400.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di beneficiari per interventi di prevenzione (8.3)	74,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	38.000.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	87,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superfici interessate da investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (8.5)	1.193,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Superfici oggetto di contratti silvoambientali (15.1)	42.300,00
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Totale spesa pubblica (in EUR)	33.000.000,00
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Spesa pubblica destinata ad azioni di conservazione delle risorse genetiche (15.2)	3.000.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	4.500.000,00

Deleted: ~~7.000.000,00~~

4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	**10,90**
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A)	57.436,95

Deleted: ~~59.873,95~~

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	549.530,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	**9,77**
Foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione in sostegno della biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A)	43.493,00

8.5 edall 15.1

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	445,00

4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	**10,90**
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	57.436,95

Deleted: ~~59.873,95~~

10.1.1 10.1.3

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	549.530,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	**9,77**
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	43.493,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	445,00

4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	**10,90**
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	57.436,95

Deleted: ~~59.873,95~~

10.1.2 13.1

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	549.530,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	**9,77**
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	43.493,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	445,00

P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	**2,15**
Terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	1.812,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
20 Terreni irrigui - totale	84.470,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	105,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	192.500,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	862.500,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	231,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.340.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (4.1, 4.3)	608,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Superficie (ha) interessata dagli investimenti finalizzati al risparmio idrico (ad es. sistemi di irrigazione più efficienti...)	1.812,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	47.272.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	35.000.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	1.500.000,00

5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	**10.000.000,00**

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	477,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	988.902,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	1.708.188,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	164,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	740.000,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N: di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti per infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico (7.2)	20,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	10.000.000,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	10.000.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	2.500.000,00

5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
UBA interessate da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	**31.000,00**
T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	6,90
T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	**0**
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D)	0,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
21 Capi di bestiame - totale	448.980,00
18 Superficie agricola - SAU totale	549.530,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	105,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	192.500,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	337.500,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	213,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	960.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. per lo stoccaggio o trattamento del letame) (4.1, 4,4 e 4.3)	273,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	UBA interessati da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e ammoniaca	31.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	20.000.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	11.000.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	500.000,00

5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	**0,82**
Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E)	8.152,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	549.530,00
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	445,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	210,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	385.000,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	675.000,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	267,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.500.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da imboschire (allestimento - 8.1)	1.625,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	35.000.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	0,00

a 26)		
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	500.000,00

P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	**156,00**

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	768,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	1.735.720,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	3.159.291,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	231,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.240.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)	475,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	33.300.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	28.000.000,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni	561,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	116.500.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	19.000.000,00

6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	**50,98**
Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	1.567.536,00
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	**0,00**
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	**142,00**
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	0,00

Deleted: ~~936.000,00~~

Deleted: ~~131,00~~

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	4,92
1 Popolazione - intermedia	26,55
1 Popolazione - totale	5.834.845,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Numero di GAL selezionati	15,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Popolazione coperta dai GAL	1.567.536,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)	1.778.556,96
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)	81.150.000,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)	5.250.000,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)	21.600.000,00

Deleted: ~~13,00~~

Deleted: ~~936.000,00~~

Deleted: ~~75.450.000,00~~

Deleted: ~~4.550.000,00~~

Deleted: ~~20.000.000,00~~

6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	111.197,00
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	**6,06**

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	4,92
1 Popolazione - intermedia	26,55
1 Popolazione - totale	5.834.845,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	432,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	995.909,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	995.909,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle infrastrutture per la banda larga e nell'accesso alla banda larga, compresi servizi di pubblica amministrazione online (7.3)	1,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o migliorate (ad es. Internet a banda larga)	111.197,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	20.500.000,00

Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente)

Misure	Indicatori	P2		P3		P4			P5					P6			Totale
		2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	
M01	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	957	1,500	739			10,175		105		477	105	210	768		432	15,468
	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	1,986,629	3,418,409	1,610,454			8,417,727		192,500		988,902	192,500	385,000	1,735,720		995,909	19,923,750
	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	3,734,705	3,560,552	2,606,644			11,359,711		862,500		1,708,188	337,500	675,000	3,159,291		995,909	29,000,000
M02	N. di beneficiari consigliato (2.1)	587	293	231			448		231		164	213	267	231			2,665
	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	3,340,000	1,320,000	1,340,000			2,220,000		1,340,000		740,000	960,000	1,500,000	1,240,000			14,000,000
M03	N. di aziende sovvenzionate (3.1)			950													950
	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)			8,000,000													8,000,000
M04	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	25,000,000	249,000,000	140,000,000			37,000,000		47,272,000			20,000,000					518,272,000
	Totale spesa pubblica in EUR	242,000,000	174,000,000	70,000,000			37,000,000		35,000,000			11,000,000					569,000,000
M05	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole				20												20
	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici				9												9
	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)				10,500,000												10,500,000
M06	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	88,500,000	0											33,300,000			121,800,000
	Totale spesa pubblica in EUR	62,000,000	75,000,000											28,000,000			165,000,000

M07	Totale spesa pubblica (in EUR)					6,000,000			10,000,000			116,500,000		20,500,000	153,000,000
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)										35,000,000				35,000,000
M08	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)										0				0
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)					77,000,000					0				77,000,000
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)					14,400,000					0				14,400,000
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)					38,000,000					0				38,000,000
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	8,700,000									0				8,700,000
M09	Totale spesa pubblica (in EUR)			5,000,000											5,000,000
M10	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)					47,000									47,000
	Totale spesa pubblica (in EUR)					225,000,000									225,000,000
	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)					2,285									2,285
M11	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)					10,588									10,588
	Totale spesa pubblica (in EUR)					35,000,000									35,000,000
	Superficie (ha) - zone montane (13.1)					118,625									118,625
M13	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)					27,352									27,352
	Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)					6,686									6,686
	Totale spesa pubblica (in EUR)					220,416,000									220,416,000
M14	N. di beneficiari			46											46
	Totale spesa pubblica (in EUR)			2,000,000											2,000,000
M15	Superfici oggetto di contratti					42,300									42,300

M16	silvoambientali (15.1)														
	Totale spesa pubblica (in EUR)					33,000,000									33,000,000
	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)			80											80
	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	9,000,000		12,500,000		12,000,000	1,500,000		2,500,000	500,000	500,000	19,000,000			57,500,000
M19	Numero di GAL selezionati												13		13
	Popolazione coperta dai GAL												936,000		936,000
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)												1,778,556.96		1,778,556.96
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)												75,450,000		75,450,000
	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)												4,550,000		4,550,000
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)												20,000,000		20,000,000

Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi

AS nell'ambito del piano di indicatori	Misura	P1			P2		P3		P4			P5					P6		
		1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C
2A	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X	**P**	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X	**P**	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)				**P**		X					X		X	X		X		
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)				**P**														
	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)				**P**									X			X		
	M16 - Cooperazione (art. 35)	X	X	X	**P**	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X
2B	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X	X	**P**	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X	X	**P**	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)				X	**P**	X					X		X	X				
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)					**P**													
3A	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X	X	X	**P**	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X	X	X	**P**	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X
	M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)				X		**P**										X		
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)						**P**												
	M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)				X		**P**												
	M14 - Benessere degli animali (art. 33)						**P**												
	M16 - Cooperazione (art. 35)				X		**P**										X		
3B	M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)							**P**	X	X									
5A	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	**P**		X	X	X	X		X

	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	**P**		X	X	X	X		X
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)				X					X		**P**							
	M16 - Cooperazione (art. 35)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	**P**		X	X	X	X		X
5C	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		**P**	X	X	X		X
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	**P**	X	X	X		X
	M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)													**P**					
	M16 - Cooperazione (art. 35)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		**P**	X		X		X
5D	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	**P**	X	X		X
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	**P**	X	X	X	X
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)				X										**P**				
	M16 - Cooperazione (art. 35)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	**P**	X	X		X
5E	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	**P**	X		X
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	**P**	X		X
	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)								X	X	X			X		**P**			
	M16 - Cooperazione (art. 35)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	**P**	X		X
6A	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	**P**		X
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	**P**		X
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)																**P**		
	M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)								X								**P**		
	M16 - Cooperazione (art. 35)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	**P**		X
6B	M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]				X		X		X								X	**P**	
6C	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		**P**
	M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)																X		**P**
P4 (FOREST)	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X	X	X	X	X	**P**	**P**	**P**	X		X	X	X	X		X

	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X	X	X	X	X	**P**	**P**	**P**	X		X	X	X	X		X
	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)								**P**	**P**	**P**					X			
	M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)								**P**	**P**	**P**					X			
	M16 - Cooperazione (art. 35)								**P**	**P**	**P**			X		X	X		
P4 (AGRI)	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	X	X	X	X	X	X	X	**P**	**P**	**P**	X		X	X	X	X		X
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	X	X	X	X	X	X	X	**P**	**P**	**P**	X		X	X	X	X		X
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)								**P**	**P**	**P**								
	M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)								**P**	**P**	**P**								
	M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)								**P**	**P**	**P**				X	X			
	M11 - Agricoltura biologica (art. 29)						X		**P**	**P**	**P**	X			X	X			
	M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)								**P**	**P**	**P**								
	M16 - Cooperazione (art. 35)								**P**	**P**	**P**				X	X			

Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici

Terreni agricoli

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Tipologia degli impegni agro-climatico-ambientali	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
10.1.1 Produzione integrata	Migliore gestione, riduzione dei fertilizzanti inorganici e dei pesticidi (inclusa la produzione integrata)	144.700.000,00	42.163,12	X	X	X		
10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche vegetali autoctone a tutela della biodiversità	Altri	5.000.000,00	0,00	X				
10.1.2 Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura conservativa	52.000.000,00	6171,45	X	X	X		X
10.1.4 Coltivazione e sviluppo sostenibile di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica	Altri	1.200.000,00	250,00	X	X			
10.1.5 Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono	Altri	1.100.000,00	0,00	X	X			
10.1.3 Tecniche agro-ambientali anche connesse ad	Creazione e mantenimento delle caratteristiche	10.000.000,00	2436,1	X	X	X	X	

Deleted: ~~151.700.000,00~~

Deleted: ~~44.202,80~~

Deleted: ~~55.000.000,00~~

Deleted: ~~6.527,50~~

Deleted: ~~11.000.000,00~~

Deleted: ~~2.679,71~~

investimenti non produttivi	ecologiche (ad esempio margini dei campi, zone tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)							

M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	27.000.000,00	10.588,24		X			
11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	8.000.000,00	2.285,71		X			

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
12.3 - pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici							
12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura							

2000							

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento	35.000.000,00	1.625,00					X
8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali							

Aree forestali

M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
15.1.1 Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima	30.000.000,00	42.300,00	X	X	
15.2.1 Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali	3.000.000,00	1.228,00	X		

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000					

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	38.000.000,00	1.193,00	X	X	X

Obiettivo e prodotto specifici per programma

Indicatore/i di obiettivo specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di obiettivo	Aspetto specifico	Valore obiettivo 2023	Unità
TS2	TS2 -% imprese agroalimentari supportate dalla M 4.2	3A	1,03	%
Comment: *il valore è dato dal rapporto tra l'indicatore di output della 4.2 e il numero totale di imprese agroalimentari attive in Campania nel 2013 pari a 6765 (dato Infocamere- Movimprese)*				
TS1	TS1 -% siti Natura 2000 in area Ce D coperti dai Piani di Gestione	4A	100,00	%
Comment: *Si vogliono finanziare i piani di Gestione in tutti i siti compresi nelle aree B, C e D in Campania*				

Indicatore/i di prodotto specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di prodotto	Misura	Aspetto specifico	Output previsto	Unità

ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO

Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, compresi il titolo del regime di aiuto nonché la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. Occorre garantire la compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato durante l'intero ciclo di vita del programma.

La tabella deve essere accompagnata da un impegno dello Stato membro in base al quale, ove richiesto conformemente alle norme sugli aiuti di Stato o a condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, tali misure saranno oggetto di una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Misura	Titolo del regime di aiuti	FEASR (in EUR)	Cofinanziamento nazionale (in EUR)	Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR)	Totale (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Trasferimento di conoscenza e informazione nel settore forestale o a favore delle PMI nelle zone rurali	5.812.147,00	3.794.708,00	-	9.606.855,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Servizi di consulenza nelle aree rurali, per gli operatori forestali e formazione dei consulenti	1.848.880,00	1.207.120,00	-	3.056.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Aiuti per la viabilità agro-silvo-pastorale e infrastrutture accessorie a supporto delle attività di esbosco	6.050.000,00	3.950.000,00		10.000.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Aiuti per l'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone rurali e sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo della diversificazione delle imprese agricole	49.610.000,00	32.390.000,00	-	82.000.000,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Aiuti per l'installazione, miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga	79.860.000,00	52.140.000,00		132.000.000
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle	Investimenti nel settore forestale	101.700.500,00	66.399.500,00	-	168.100.000,00

Deleted: 5.812.147,00
Deleted: 3.794.708,00
Deleted: 9.606.855,00
Deleted: 1.848.880,00
Deleted: 1.207.120,00
Deleted: 3.056.000,00
Formatted Table
Deleted: 12.100.000,00
Formatted: Font color: Background 1
Deleted: 7.900.000,00
Formatted: Font color: Background 1
Formatted: Font color: Background 1
Deleted: 20.000.000,00
Formatted: Font color: Background 1
Deleted: 54.450.000,00
Deleted: 35.550.000,00
Deleted: 90.000.000,00
Formatted Table
Formatted: Not Highlight
Deleted: 12.402.500,00
Formatted: Not Highlight
Deleted: 8.097.500,00
Formatted: Not Highlight
Formatted: Not Highlight
Deleted: 20.500.000,00
Deleted: 104.725.500,00
Deleted: 68.374.500,00
Deleted: 173.100.000,00

foreste (articoli da 21 a 26)					
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Pagamenti per impegni silvoambientali e sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali	22.990.000,00	15.010.000,00	-	38.000.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Cooperazione forestale e nelle zone rurali	23.579.875,00	15.395.125,00	-	38.975.000,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Sostegno allo sviluppo locale LEADER	52.272.000,00	34.128.000,00		86.400.000,00
Totale (in EUR)		**343.723.402,00**	**224.414.453,00**	**0,00**	**568.137.855,00**

Deleted: 13.035.000,00

Deleted: 33.000.000,00

Deleted: 19.965.000,00

Formatted: Not Highlight

Deleted: 22.222.500,00¶ ¶

Deleted: 14.508.904,96¶ ¶

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Deleted: **36.731.404,96**¶ ¶

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Deleted: 48.400.000,00

Formatted: Not Highlight

Deleted: 31.600.000,00

Formatted: Not Highlight

Deleted: 80.000.000,00

Deleted: **281.926.527,00**

Deleted: **184.067.732,96**

Deleted: **0,00**

Deleted: **386.074.259,96**

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Titolo del regime di aiuti: Trasferimento di conoscenza e informazione nel settore forestale o a favore delle PMI nelle zone rurali

FEASR (in EUR): 5.812.147,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 3.794.708,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 9.606.855,00

1.0.0.1. Indicazione:*

Per le tipologie di intervento 1.1.1 *Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze*, 1..2. 1 *Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione e* 1.3.1 *Visite aziendali* per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42del TFEU riferibili al settore forestale o a favore delle PMI nelle zone rurali sarà di applicazione il regime SA.44612 (2016/XA).

L'Autorità di Gestione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a procedere ad una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Titolo del regime di aiuti: Servizi di consulenza nelle aree rurali, per gli operatori forestali e formazione dei consulenti

FEASR (in EUR): 1.848.880,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.207.120,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 3.056.000,00

1.1.0.1. Indicazione:*

Deleted: ~~Per le tipologie di intervento 1.1.1 *Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze*, 1..2. 1 *Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione e* 1.3.1 *Visite aziendali* per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42del TFEU riferibili al settore forestale o a favore delle PMI nelle zone rurali saranno di applicazione:~~

Deleted: ~~**Trasferimento di conoscenza e informazione nel settore forestale (6.407.351,00 euro)**¶~~
~~Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014).¶~~
~~Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e dopo l'approvazione del PSR 2014-2020. È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14¶~~
~~L'Autorità di Gestione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a procedere ad una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato¶~~
~~**Trasferimento di conoscenza e informazione favore delle PMI nelle zone rurali (3.199.504,00)**¶~~
~~Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014). È garantita la~~ ...

Deleted: ¶

Deleted: esentato ai sensi degli articoli 38 e 47 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori ...

Deleted: Art. 38 - Trasferimento di conoscenza e informazione nel settore forestale (6.407.351,00 euro)¶
Art. 47 - Trasferimento di conoscenza e informazione favore delle PMI nelle zone rurali (3.199.504,00)¶ ...

Deleted: .¶

Deleted: Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 ed è garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14. Il regime scade il 31/12/2023.

Deleted: ¶

Deleted: ~~*Tipologia di intervento 2.1.1- Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza*~~

Formatted: Not Highlight

Deleted: ~~Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42del TFEU riferibili al settore forestale o a favore delle PMI nelle zone rurali saranno di applicazione:~~

Formatted: Not Highlight

Tipologia di intervento 2.1.1- Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFEU riferibili al settore forestale o a favore delle PMI nelle zone rurali sarà di applicazione il regime SA.44613 (2016/XA).

L'Autorità di Gestione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a procedere ad una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato

Tipologia di intervento 2.3.1 - Sostegno alla formazione dei consulenti (2.000.000)

Questi aiuti rispettano i requisiti previsti nella Parte II, punto 3.6 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01). Gli aiuti recati dalla sottomisura saranno concessi successivamente alla decisione della Commissione che dichiara gli aiuti stessi compatibili con il TFUE.Una richiesta di modifica del PSR sarà notificata non appena i riferimenti ai regimi di aiuto approvati saranno noti. L'Autorità di Gestione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a procedere ad una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti per la viabilità agro-silvo-pastorale e infrastrutture accessorie a supporto delle attività di esbosco

FEASR (in EUR): 6.050.000

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 3.950.000

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 10.000.000,00

1.2.0.1. Indicazione:*

Tipologia di intervento 4.3.1 –Viabilità agro-silvo-pastorale e infrastrutture accessorie a supporto delle attività di esbosco

Questi aiuti, qualora fuori dal campo di applicazione dell'art. 42, rispettano i requisiti di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014). È

Deleted: ~~**Settore forestale (396.000,00)**~~¶
~~Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006. (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014). È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14~~¶
~~Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e dopo l'approvazione del PSR 2014-2020.~~¶
-¶
~~**Consulenza alle PMI nelle zone rurali (660.000,00)**~~¶
~~Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006. (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014). È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14~~¶
~~Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e dopo l'approvazione del PSR 2014-2020.~~

Formatted: Not Highlight

Deleted: esentato ai sensi degli articoli 39 e 46 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014).¶
Art. 39 - Settore forestale (396.000,00)¶
Art. 46 - Consulenza alle PMI nelle zone rurali (660.000,00)¶
In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime in questione le imprese in difficoltà, cos'ì come definite **dall'articolo 2, punto 14**, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di aiuto dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stess ...

Deleted: 12.100.000,00

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red, Highlight

Deleted: 7.900.000,00

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red, Highlight

Formatted: Font color: Red

Deleted: 2

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14

Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e dopo l'approvazione del PSR 2014-2020.

Una richiesta di modifica del PSR sarà notificata non appena i riferimenti ai regimi di aiuto approvati saranno noti.

L'Autorità di Gestione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a procedere ad una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti per l'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone rurali e sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo della diversificazione delle imprese agricole

FEASR (in EUR): 49. 610.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 32.390.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 82.000.000,00

1.3.0.1. Indicazione:*

Tipologia di intervento 6.2.1 Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone rurali.

Gli aiuti saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Sottomisura 6.4. Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

Gli aiuti saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

L'Autorità di Gestione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a procedere ad una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Deleted: 54

Deleted: 450

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Deleted: 5

Deleted: 550

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Deleted: 90

Formatted: Font color: Red

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti per l'installazione, miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga

FEASR (in EUR): 52.140.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 79.860.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 132.000.000,00

1.4.0.1. Indicazione:*

Per le tipologie di intervento:

7.2.2 Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Per le operazioni riferibili alla seguente tipologia di intervento sarà di applicazione il regime SA.46594 (2016/X).

7.2.1 Sostegno ad investimenti finalizzati alla viabilità comunale nelle aree rurali al fine di migliorare il valore paesaggistico

Gli aiuti erogati non si configurano come Aiuto di Stato ai sensi del TFUE in quanto sostengono la realizzazione di interventi quali opere infrastrutturali ad uso pubblico, realizzate soltanto al fine di fornire un servizio non economico da parte di una Amministrazione pubblica nell'esercizio dei suoi poteri. Tali attività, pertanto, fanno parte delle prerogative proprie dello Stato o delle pubbliche amministrazioni e non costituiscono attività economiche.

7.4.1 Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

7.5.1 Valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico

7.6.1 Conservazione, restauro e riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali e di singoli elementi su piccola scala in aree rurali, nonchè azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

Per queste tipologie si è provveduto, alla notifica, ai sensi Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01) esclusivamente al fine di avere la certezza giuridica circa l'insussistenza di aiuti di stato. Il numero del caso assegnato dalla Commisisone è il SA.46593.

Gli aiuti recati dale tipologie di intervento saranno concessi successivamente alla decisione della Commissione che dichiara gli aiuti stessi compatibili con il TFUE.

Una richiesta di modifica del PSR sarà notificata non appena tutti i riferimenti agli eventuali regimi

Deleted: 1

Formatted: Font color: Red

Deleted: 402

Formatted: Font color: Red

Deleted: 5

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Deleted: 8

Deleted: 09

Formatted: Font color: Red

Deleted: 7

Formatted: Font color: Red

Deleted: 5

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Deleted: 20.500.000,

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Deleted: ~~*7.1.1 Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000*~~

Deleted: ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato sulla GUUE L 187 del 26/6/2014) - art. 41. In conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 651/2014, sono escluse dal regime in questione le imprese in difficoltà, così come definite **dall'articolo 2, paragrafo 1punto 18**, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). L'erogazione degli aiuti di cui avverrà in conformità alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 e non sarà subordinata alle condizioni previste alle lettere a), b) e c) dello stesso paragrafo. In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 651/2014 la domanda di aiuto dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati. L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumu ...

Deleted: ¶

Deleted: Ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. ...

Deleted: .¶ ...

Deleted: ~~Gli aiuti erogati non si configurano come Aiuto d~~ ...

Deleted: ~~provvederà comunque~~

Deleted: ~~dopo l'approvazione del PSR 2014-2020~~,

di aiuto approvati saranno noti.

Tipologia di intervento 7.3.1 Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica

Questi aiuti saranno concessi ed erogati in conformità al regime di aiuto approvato dalla Commissione europea, n. SA.41647 (2016/N) – Italy - Strategia Banda Ultralarga C(2016) 3931 final del 30/06/2016. Il regime scade il 31/12/2022

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Titolo del regime di aiuti: Investimenti nel settore forestale

FEASR (in EUR): 101.700.500,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 66.399.500,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 168.100.000,00

1.5.0.1. Indicazione:*

Per le operazioni riferibili alla misura 8 sarà di applicazione il regime SA.44906 (2016/XA) . Per le operazioni riferibili alla misura 8 sarà di applicazione il regime SA.44906 (2016/XA).

Deleted: ~~Questi aiuti saranno concessi ed erogati in conformità al regime di aiuto approvato dalla Commissione europea, DG COMP: Aiuto di Stato n. SA 34199 (2012/N) "Piano strategico Banda Ultra Larga".~~

Formatted: Not Highlight

Deleted: 1

Deleted: 04.725.500,00

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Deleted: 6

Formatted: Font color: Red

Deleted: 8.374.500,00

Deleted: 173

Formatted: Font color: Red

Deleted: ~~***Tipologia di intervento 8.1.1 Imboschimento di superfici agricole e non agricole***~~¶
~~Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014). È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14~~¶
~~Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e dopo l'approvazione del PSR 2014-2020.~~

Deleted: ~~***Tipologia di intervanto 8.3.1 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici***~~¶
~~Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014). È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14~~

Deleted: ~~Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e dopo l'approvazione del PSR 2014-2020.~~¶

Formatted: Not Highlight

Deleted: ~~***Tipologia di intervento 8.5.1 Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregi***~~

Deleted: ~~***Tipologia di intervento 8.6.1 Sostegno agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione***~~

Deleted: esentato ai sensi degli articoli 32, 34, 35 e 41 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che

Deleted: *Art. 32 - Tipologia di intervento 8.1.1 Imboschimento di superfici agricole e non agricole*¶

M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Titolo del regime di aiuti: Pagamenti per impegni silvoambientali e sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

FEASR (in EUR): 22.990.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 15.010.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 38.000.000

1.6.0.1. Indicazione:*

Per le operazioni riferibili alla misura 15 intervento sarà di applicazione il regime SA.44611 (2016/XA)

M16 - Cooperazione (art. 35)

Titolo del regime di aiuti: Cooperazione forestale e nelle zone rurali

FEASR (in EUR): 23.579.875,00
Cofinanziamento nazionale (in EUR): 15.395.125,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 0

Totale (in EUR): **38.975.000,00**

Indicazione*:

Formatted: Font color: Red

Deleted: 1

Deleted: 9.965.000,00¶

Formatted: Font color: Red

Deleted: 1

Formatted: Font color: Red

Deleted: 3.035.000,00

Deleted: 33.000.000,00

Formatted: Font color: Red

Deleted: ~~***Tipologia di intervento 15.1.1 - Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima***~~¶
~~Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014). È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.~~¶
~~Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e dopo l'approvazione del PSR 2014-2020.~~¶
~~***Tipologia di intervento 15.2.1 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali***~~¶
~~Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori~~ ...

Formatted: Not Highlight

Deleted: ~~L'Autorità di Gestione si impegna, ove richiesto~~ ...

Formatted: Space Before: 0 pt

Deleted: esentato ai sensi degli articoli 37 e 42 del ...

Deleted: In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del ...

Deleted: ~~14.957.112,00~~

Deleted: ~~9.765.387,00~~

Formatted: Italian (Italy), Not Highlight

Formatted: Normal

Deleted: ~~24.722.499,00~~¶ ...

Formatted: Italian (Italy), Not Highlight

Formatted: Italian (Italy)

Formatted: Font: Bold, Italian (Italy)

Deleted: ~~***Tipologia di intervento 16.1.1 Sostegno per la***~~ ...

Deleted: ~~Questi aiuti rispettano i requisiti previsti nella Pa~~ ...

Formatted: Not Highlight

Deleted: ~~Il regime di aiuti sarà notificato alla Commission~~ ...

Deleted: ~~**Cooperazione nelle zone rurali**~~¶ ...

Tipologia di intervento 16.1.1 Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42del TFEU riferibili alla cooperazione nel settore forestale o nelle zone rurali saranno di applicazione i regimi:

- **SA.44635 (2016/N)**
- **SA.44665 (2016/N)**

Tipologia di intervento 16.3.1 Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale

Gli aiuti saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Tipologia di intervento 16.4.1 Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali

Le operazioni ammissibili rientrano nel campo di applicazione dell'art 42del TFEU.

Tipologia di intervento 16.5.1 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

Gli aiuti saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

.Tipologia di intervento 16.6.1 Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali

Gli aiuti saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Tipologia di intervento 16.7.1 Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

Per i progetti non ricompresi nell'allegato 1 del Trattato si provvederà alla notifica, dopo l'approvazione della modifica del PSR 2014-2020, ai sensi Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01) Gli aiuti recati dalla misura saranno concessi successivamente alla decisione della Commissione che dichiara gli aiuti stessi compatibili con il TFUE. Una richiesta di modifica del PSR sarà notificata non appena i riferimenti ai regimi di aiuto approvati saranno noti.

Deleted: notificato ai sensi degli degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) per gli aiuti recati nelle zone rurali approvato con Decisione C(2016) 7015 final del 26/10/2016. Il regime scade il 31/12/2020

Deleted: notificato ai sensi degli degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) per gli aiuti recati per la cooperazione nelle aree forestali Decisione C(2016) 7021 final del 26/10/2016. Il regime scade il 31/12/2020

Deleted: ~~Azione A: miglioramento dei servizi di base per la popolazione, in particolar modo in campo socio-sanitario;¶ Gli aiuti erogati non si configurano come Aiuto di Stato ai sensi del TFUE in quanto sostengono la realizzazione di investimenti ad uso pubblico da parte di una Amministrazione pubblica nell'esercizio dei suoi poteri. Si tratta di attività di natura socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-culturali effettuate soltanto al fine di fornire un servizio non economico. Tali attività, pertanto, fanno parte delle prerogative proprie dello Stato o delle pubbliche amministrazioni e non costituiscono attività economiche.~~

Deleted: ~~Azione B: costituzione di reti fra le componenti delle attività produttive con particolare riferimento al sistema agro-alimentare. L'azione promuovendo rapporti di cooperazione ad esclusivo vantaggio del settore agricolo attraverso rapporti di cooperazione tra diverse imprese del settore agricolo, della filiera agroalimentare (solo se il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo) e altri soggetti attivi nel settore dell'agricoltura che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, rientra nel campo di applicazione dell'art 42 del TFEU.~~

Deleted: L'Autorità di gestione garantisce la pubblicazione, dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto, in un sito web esaustivo delle informazioni di cui al punto 128 in modo che le stesse siano accessibili al pubblico senza restrizioni e si impegna alla conservazione delle stesse informazioni per almeno 10 anni. L'Autorità di gestione si impegna ad effettuare relazioni e revisioni dei regimi, secondo quanto previsto alla parte III, capitolo 2, degli Orientamenti.

Tipologia di intervento 16.8.1: Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti

Per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42del TFEU riferibili alla cooperazione nel settore forestale sarà di applicazione il regime **SA.44665 (2016/N)**,

Tipologia di intervento 16.9.1 Agricoltura sociale, educazione alimentare e ambientale in aziende agricole, in cooperazione con soggetti pubblici e privati

Gli aiuti saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

L'Autorità di Gestione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a procedere ad una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Deleted: ~~Questi aiuti rispettano i requisiti previsti nella Parte II, punto 2.6 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01). Non si esclude l'adesione al regime di aiuto nazionale in corso di notifica.~~¶
~~Il regime di aiuti sarà notificato alla Commissione e attuato solo dopo l'approvazione da parte di questa~~

Formatted: Not Highlight

Deleted: notificato ai sensi degli degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01). Decisione C(2016) 7021 final del 26/10/2016. L'Autorità di gestione garantisce la pubblicazione, dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto, in un sito web esaustivo delle informazioni di cui al punto 128 in modo che le stesse siano accessibili al pubblico senza restrizioni e si impegna alla conservazione delle stesse informazioni per almeno 10 anni. l'Autorità di gestione si impegna ad effettuare relazioni e revisioni dei regimi, secondo quanto previsto alla parte III, capitolo 2, degli Orientamenti.¶
Il regime scade il 31/12/2020

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Titolo del regime di aiuti: Sostegno allo sviluppo locale LEADER

FEASR (in EUR): 52.272.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 34.128.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 86.400.000,00

1.8.0.1. Indicazione:*

Ai regimi di aiuto promossi dai GAL e che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE si applicheranno le regole sugli aiuti di stato ed in particolare gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), il regolamento n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 ed il regolamento n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Si applicano le regole sugli aiuti di stato ai singoli tipi di intervento previsti dai Programmi di Sviluppo Locale, in quanto coerenti con il PSR ed il Reg UE 1305/2013, attivabili in attuazione delle sottomisure 19.2 "Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalle strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo" e 19.3 "Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale". Le pertinenti norme e regimi di aiuto di stato applicabili sono richiamati

Deleted: 48

Formatted: Font: Not Italic, Font color: Red

Formatted: Font: Not Italic, Font color: Red

Deleted: 400

Formatted: Font: Not Italic, Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font: Not Italic, Font color: Red

Deleted: 1

Formatted: Font: Not Italic, Font color: Red

Deleted: 600

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font: Not Italic, Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Deleted: 0

Formatted: Font: Not Italic, Font color: Red, English (United Kingdom)

Deleted: 0

Formatted: Font: Not Italic, Font color: Red, English (United Kingdom)

Formatted: Font: Not Italic, Font color: Red, English (United Kingdom)

Formatted: Font color: Red

nei precedenti quadri di questo capitolo del PSR, in corrispondenza delle singole misure. L'Autorità di Gestione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a procedere ad una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

1. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ

1.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:

1.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune

Il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia Europa 2020 è conseguibile attraverso l'armonizzazione dei fondi che forniscono sostegno alla Politica di Coesione (FESR, FSE e FC), alla politica per lo sviluppo rurale (FEASR) e a quella per il settore marittimo e della pesca (FEAMP). Il FEASR insieme agli altri strumenti della PAC, e della politica comune della pesca, sostiene a pieno titolo la strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'Unione.

Gli strumenti previsti dai suddetti fondi devono agire in maniera coerente, sinergica e complementare per il raggiungimento dei richiamati fini evitando che una voce di spesa sia finanziata da diversi strumenti (*no double funding*).

Di seguito si riportano le informazioni sulla complementarità delle misure finanziate dal FEASR con le misure finanziate dagli altri strumenti della PAC e dai Fondi SIE.

1. Primo pilastro della PAC

1.1. Pagamenti diretti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Per rafforzare l'efficacia ambientale del primo pilastro della PAC, le disposizioni dell'Unione prevedono che il pagamento del sostegno previsto sia subordinato al rispetto, da parte dell'agricoltore, di alcune pratiche obbligatorie rientranti nel cosiddetto *greening* o *inverdimento*.

Tali pratiche possono sovrapporsi con alcuni impegni che i beneficiari assumono nell'ambito delle misure dello sviluppo rurale e, segnatamente, delle misure agro-climatico-ambientali e biologiche di cui agli artt. 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Laddove le tipologie di intervento previste dal PSR Campania relativamente alle richiamate misure agro-climatico-ambientali e biologiche denotano elementi di sovrapposizione con le pratiche *greening*, se ne è tenuto debitamente conto nel calcolo dei pagamenti previsti.

Le pratiche equivalenti previste dall'allegato IX del reg. (UE) 1307/2013 non trovano applicazione, al momento, e pertanto non necessita alcuna specifica di complementarità o demarcazione con gli interventi previsti dal PSR Campania.

1.2.Sostegno accoppiato

Nell'ambito delle scelte nazionali relative all'applicazione della riforma della nuova PAC, l'Italia ha comunicato all'Unione europea la decisione di adottare 17 misure di sostegno accoppiato, in applicazione del reg. (UE) n. 1307/2013.

Le tipologie di aiuto previste dal sostegno accoppiato non denotano problemi di doppio finanziamento con le misure dei programmi di sviluppo rurale in quanto le finalità delle due tipologie di aiuto sono

nettamente diverse: il premio accoppiato è indirizzato ai settori in crisi mentre le misure del PSR sono indirizzate allo sviluppo rurale.

In applicazione dell'articolo 52 del reg. (UE) 1307/2013 il sostegno accoppiato che potrebbe più concretamente creare un problema di doppio finanziamento con le misure dello sviluppo rurale, anche alla luce dei contenuti della nota della Commissione europea Ref. Ares(2014)3364653 del 10.12.2014, è quello previsto dalle misure zootecniche con particolare riferimento alle seguenti:

- Misura 2 *Latte zone di montagna*
- Misura 4 *Premio alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine*

Ad ogni modo per la misura 2 si ribadisce che non si evidenzia alcuna sovrapposizione con la sottomisura 13.1 *Pagamento compensativo per le zone montane* poiché le misure del PSR e quelle accoppiate hanno obiettivi diversi.

Il sostegno di cui alla misura 4, invece, potrebbe sovrapporsi con il sostegno previsto dalla sottomisura 10.1.5. *Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono* nei casi in cui le vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine appartengano a razze autoctone minacciate di abbandono.

Al riguardo si precisa:

Il DM n. 1922 del 20/03/2015 prevede nell'all. 1 tra le razze autoctone campane ammissibili al sostegno per la misura 4, solo la *Podolica* e l'*Agerolese*. La *Podolica* non è inserita fra le razze ammissibili agli aiuti di cui alla misura 10.1.5 del PSR Campania 2014-2020 e, pertanto, non esiste alcun pericolo di doppio finanziamento.

Per l'*Agerolese*, invece, il pericolo di sovrapposizione è concreto. In tal caso l'importo del sostegno erogato per la misura 4 è decurtato dall'importo del pagamento calcolato per la misura 10.1.5 del PSR.

Per le specie vegetali l'unico intervento che può sovrapporsi con il sostegno di cui all'art. 52 e seguenti del reg. (UE) n. 1307/2013 è quello relativo alla misura 10.1.4. *Coltivazioni e sviluppo sostenibile di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica.* Non è necessario demarcare tale sostegno in quanto – come già richiamato - la finalità dei due pagamenti è nettamente diversa: con il premio accoppiato si intende aiutare un settore in difficoltà; con il premio della misura in questione si compensano quegli agricoltori che coltivano varietà con performance inferiori alle varietà commerciali ma che sono fondamentali per il mantenimento della biodiversità vegetale.

Per la misura sull'accoppiato per l'olio d'oliva prevista dalle disposizioni nazionali dell'articolo 52 del reg. (UE) n. 1307/2013 si evidenzia che il sostegno previsto può avere degli elementi di analogia con la misura 3 del PSR Campania 2014/2020 *Adesione a sistema di certificazione di qualità.* Non si ritiene di demarcare il sostegno poiché l'aiuto accoppiato è erogato per il mantenimento dei livelli produttivi nelle aree DOP/IGP mentre l'aiuto per la misura 3 del PSR copre i costi fissi per la partecipazione a regimi di qualità.

2. Organizzazioni Comuni di Mercato OCM – Reg. (UE) n. 1308/2013

2.1. Settore Ortofrutta

Per il principio del *no double funding* occorre assicurare la controllabilità degli interventi nazionali previsti nell'OCM ortofrutta con quelli previsti nel programma di sviluppo rurale 2014-2020.

In tale ambito è necessario assicurare una maggiore flessibilità al beneficiario aderente ad una OP nella scelta della fonte di finanziamento garantendo contestualmente una verifica rigorosa, in tutte le fasi del procedimento, dell'unicità del canale di finanziamento.

Tale rischio è evitato attraverso la realizzazione della piena inter-operatività dei sistemi di gestione e controllo delle domande di aiuto e pagamento. Al riguardo è attivata una verifica informatica utilizzando anche i dati del fascicolo aziendale. La demarcazione, fin dal momento della domanda di aiuto, è garantita attraverso un controllo sul dato identificativo del beneficiario (CUAA), incrociato informaticamente con l'archivio della base sociale delle Organizzazioni dei produttori del settore ortofrutticolo.

In caso di esito positivo si procede ad un ulteriore step di verifica prendendo in considerazione i dati catastali delle superfici. Solo nel caso in cui l'esito delle verifiche non evidenzi la duplicazione dell'aiuto la domanda è accolta.

In definitiva la definizione di regole chiare e la verifica su base informatizzata, ex ante ed ex post, sostituisce le diverse forme di demarcazione consentendo un'agevole erogazione di risorse finanziarie ed escludendo ogni eventuale caso di doppio finanziamento.

Fino alla completa realizzazione di suddetto sistema informatico sono applicate le regole di demarcazione analoghe a quelle previste nel precedente periodo di programmazione e precisamente: la demarcazione tra l'impiego del FEAGA e del FEASR da parte delle OP/AOP e dei loro soci è data dalla dimensione economica dell'investimento che si va a realizzare.

2.1.1 Investimenti in immobilizzazioni materiali

La demarcazione riguardante le azioni di sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali, in questa fase transitoria, si basa principalmente sulla dimensione finanziaria dell'investimento stesso e in alcuni casi sulla tipologia dell'intervento.

La demarcazione è assicurata come segue:

- Misura 4.1: per interventi di importo inferiore ad euro 50.00,00 relativi ad investimenti compatibili con l'OCM e finalizzati a soddisfare esigenze aziendali dei soci di OP, lo strumento finanziario è il programma operativo della OP/AOP; in caso di interventi superiori a tale importo, lo strumento finanziario è il PSR;

- Misura 4.2: per interventi di importo inferiore ad euro 1.000.000,00, relativi ad investimenti compatibili con l'OCM e finalizzati a soddisfare esigenze aziendali dei soci di OP, lo strumento finanziario è il programma operativo della OP/AOP; in caso di interventi superiori a tale importo lo strumento finanziario è il PSR; possono essere pertanto finanziati interventi di realizzazione, adeguamento e ammodernamento delle strutture agroindustriali, comprensive degli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento e la realizzazione di impianti per la lavorazione delle produzioni ortofrutticole.

2.1.2 Azioni ambientali

Il PSR Campania prevede l'attivazione sia delle misure agro-climatico-ambientali che dell'agricoltura biologica. Per assicurare la demarcazione ed evitare il doppio finanziamento delle tipologie di intervento

Deleted: <#>Se gli investimenti sono realizzati dalle OP/AOP con i rispettivi programmi operativi non nasce l'esigenza di alcuna demarcazione;¶
Se gli investimenti, invece, sono realizzati dai singoli soci la demarcazione è assicurata da soglie finanziarie indicate nelle rispettive schede di misura come di seguito riportato:¶

Deleted: i

Deleted: <#>Misura 4.1: per interventi relativi ad investimenti finalizzati a soddisfare esigenze aziendali di importo inferiore ad euro 50.00,00 lo strumento finanziario è il programma operativo della OP/AOP; in caso di interventi superiori a tale importo lo strumento finanziario è il PSR;¶

ivi previste le OP/AOP possono finanziare con i propri programmi operativi solo le azioni ambientali diverse da quelle previste dal PSR.

Nel caso in cui, invece, l'azienda socio di OP/AOP ricade in un territorio diverso dalla Regione Campania in relazione al quale il PSR di riferimento non ha attivato la misura ambientale di cui si richiede il finanziamento la stessa può essere finanziata dal programma operativo.

In tal caso i livelli di remunerazione degli impegni assunti devono essere coerenti con quanto già approvato con il PSR Campania o in quello di Regioni limitrofe aventi caratteristiche geopedologiche, ambientali e strutturali simili.

2.1.3 Ricerca e produzione sperimentale

Nell'ambito dell'OCM sono finanziate solo le spese legate agli obiettivi specifici che l'OP/AOP si pone nell'ambito del programma operativo. Queste spese connesse alla ricerca ed alla produzione sperimentale possono sovrapporsi con il sostegno previsto dalle azioni ricomprese nella tipologia di operazione di cui alla misura 10.2.1. *Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità.*
L'esclusione del doppio finanziamento è assicurata dalle procedure di gestione e controllo implementate dalla Regione.

2.1.4 Azioni di formazione (diverse da quelle contemplate nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi) e azioni finalizzate a incoraggiare il ricorso ai servizi di consulenza

Le attività di formazione/informazione e quelle relative ai servizi di consulenza sono realizzate dalle pertinenti misure del PSR Campania e riguardano in particolare la produzione biologica, integrata o lotta integrata. Altre tematiche ambientali, la tracciabilità e qualità dei prodotti compresi i residui di pesticidi ed altre questioni ambientali non previste dalle misure del PSR possono essere finanziate nei programmi operativi dell'OCM ortofrutta sempre che siano coerenti con gli obiettivi specifici dell'OP/AOP.

2.1.5 Promozione e comunicazione

La pertinente azione del PSR - *3.2* mira a sensibilizzare il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti tutelati dai regimi di qualità indicati dall'articolo 16 (1) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Nell'ambito dell'OCM, invece, sono finanziate le azioni di promozione e comunicazione per i marchi commerciali con la finalità di migliorare le condizioni di commercializzazione delle produzioni ortofrutticole dell'OP/AOP.

Le stesse azioni di promozione e comunicazione per i marchi commerciali sono finanziabili, sempre nell'ambito dell'OCM ortofrutta, in relazione alla prevenzione e gestione delle crisi di cui all'articolo 33 (1), lett. f) del reg. (UE) n. 1308/2013.

La coerenza e la non sovrapposizione degli interventi, realizzati con il PSR e con i programmi operativi delle OCM ortofrutta, è garantita sia in fase istruttoria sia in fase di controllo ex–post, in funzione delle informazioni di cui dispone l'Amministrazione regionale (O.P. riconosciute, elenco soci, Programmi Operativi approvati) e delle verifiche incrociate previste per gli interventi conclusi.

2.2. Settore Vitivinicolo

La complementarità e la demarcazione tra gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Sostegno (PNS) al settore vitivinicolo (reg. UE n. 1308/2013) e quelli previsti dal PSR Campania 2014/2020 è definita da specifiche disposizioni nazionali.

Gli interventi dell'OCM vitivinicolo da demarcare riguardano la misura *ristrutturazione e riconversione dei vigneti* e la misura *investimenti e vendemmia verde.*

Gli interventi previsti nell'ambito della misura *ristrutturazione e riconversione dei vigneti* sono ammissibili a sostegno esclusivamente nell'ambito dell'OCM vitivinicola secondo quanto stabilito dal DM n. 15938 del 20 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

La misura prevede la concessione di un contributo dell'Unione sui costi di alcune operazioni colturali riguardanti il vigneto ed indicate nel richiamato DM. Tuttavia sono finanziabili esclusivamente dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 gli interventi aziendali per la realizzazione di nuovi impianti di vigneti destinati a produrre vini a DO (DOP e IGP) a seguito delle autorizzazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione ai sensi del Reg. UE 1308/2013 art. 64 e del Reg. di Esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015.

Per quanto riguarda, invece, la misura *investimenti* viene introdotta una soglia economica al di sotto della quale gli interventi sono finanziati con l'OCM ed al di sopra con il PSR 2014-2020. Gli interventi a carattere *extra aziendale* sono ammissibili esclusivamente nell'ambito dell'OCM vitivinicola.

Deleted: a sostegno

Deleted: gli interventi a carattere *extra aziendale* di cui al DM n. 1831 del 4 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni

Gli investimenti previsti dalla tipologia di intervento 4.2.1 sono finanziabili esclusivamente con il PSR 2014-2020.

Per quanto riguarda, invece, la *vendemmia verde* il sostegno è assicurato solo sul primo pilastro in quanto analoghe richieste di contributo presentate nell'ambito delle misure 10 e 11, sulle medesime particelle, non sono finanziate.

Il PSR Campania, di conseguenza, prevede il sostegno per tutte le altre tipologie di intervento non previste dall'OCM vitivinicola.

Il PSR Campania, in particolare, per evitare il doppio finanziamento assicura il pieno rispetto della demarcazione definita dalle disposizioni nazionali (PNS) tra gli interventi dell'OCM vitivinicola e gli interventi a sostegno dello sviluppo rurale sul proprio territorio.

2.3. Settore olivicolo

L'OCM interviene con i Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola ai sensi dell'art. 29 del regolamento UE 1308/2013, integrato dal regolamento delegato (UE) N. 611/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) N. 615/2014.

2.3.1 Investimenti

Tutti gli investimenti, sia fissi che mobili, sono attivabili attraverso il PSR 2014/2020 con le sotto misure 4.1 e 4.2.

Qualora per la tipologia di intervento 4.2.1 il richiedente sia una OP/AOP, gli interventi di seguito indicati sono ammissibili attraverso il PSR esclusivamente per importi superiori alla soglia economica indicata nel bando di attuazione; al di sotto di tale soglia gli stessi interventi sono ammissibili esclusivamente attraverso l'OCM:

- acquisizione o miglioramento degli impianti destinati alla concentrazione e commercializzazione delle olive prodotte dai soci, alla trasformazione ed alla commercializzazione dell'olio e delle olive da tavola, purchè gestiti direttamente dalle OP/AOP beneficiarie; il prodotto finale può essere costituito da olive da destinare ad imprese trasformatrici, da olio sia confezionato che sfuso, da olive da tavola sia confezionate che sfuse.

2.3.2 Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale

I pagamenti agro-climatico-ambientali di cui alla misura 10 ed il sostegno all'agricoltura biologica di cui alla misura 11 per il settore olivicolo sono finanziabili solo con il PSR per le imprese singole e associate, nonché per le OP i cui scopi sociali includono la gestione associata dei terreni dei soci, e limitatamente ai terreni gestiti direttamente dalle OP.

2.3.3 Servizi di consulenza aziendale

I soci delle OP non possono essere destinatari di interventi di consulenza forniti nell'ambito della misura 2.1.1 del PSR per materie afferenti alle misure ammesse a finanziamento ai sensi del regolamento delegato (UE) N. 611/2014 e al DM 6931/2014.

Deleted: Gli interventi strutturali a livello di singole imprese di produzione, di trasformazione e di commercializzazione sono attivabili con il PSR. Sono altresì attivabili con il PSR, per le cooperative socie di OP, l'acquisto di macchinari e impianti necessari per soddisfare esigenze per le fasi di coltivazione e raccolta delle aziende socie. Le tipologie di intervento di riferimento sono quelle di cui alle sottomisure: 4.1 e 4.2. Allo stesso modo i pagamenti *agro-climatico-ambientali* per il settore olivicolo di cui all'art. 28 e 29 del reg. (UE) n. 1305/2013 sono finanziabili solo con il PSR. Per entrambe le tipologie di operazioni, pertanto, non sussiste alcun rischio di doppio finanziamento.¶
Nell'ambito dell'OCM si attivano, invece, solo azioni di carattere collettivo realizzate dalle OP ad eccezione delle azioni corrispondenti a quelle di cui alle misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 del PSR.¶
Ad ogni buon fine nel caso degli aiuti previsti dall'art. 29 del reg. (UE) n. 1308/2013 la demarcazione è assicurata, altresì, dall'impegno assunto da parte delle OP/AOP, a nome proprio e dei propri soci, di rinunciare a qualsiasi finanziamento previsto da un altro regime di sostegno dell'Unione per le stesse misure. ¶

2.4. Settore Apistico

Il regime di sostegno a favore del settore apistico concerne il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura ed è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 e smi (regolamento unico OCM) e dalle relative disposizioni di attuazione dell'Unione e nazionali fino alla scadenza del Programma triennale 2014-2016.

Il sottoprogramma della Regione Campania 2014-2016 - adottato anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1308/2013 – nuova OCM unica e, quindi, in applicazione del Reg. (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. prevede per l'apicoltura, nell'ambito delle diverse azioni, l'attuazione delle seguenti tipologie di intervento:

2.4.1 Beneficiari imprese agricole

- acquisto di arnie con fondo a rete per la lotta alla varroasi;

2.4.2 Beneficiari Associazioni di apicoltori

- assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori;

- incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche ed interventi in apiario per l'applicazione di mezzi di lotta da parte degli esperti apistici, distribuzione dei presidi sanitari appropriati;
- acquisto di sciami ed api regime, materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione.

Il PSR interviene con il sostegno degli interventi di realizzazione di laboratori di smielatura, acquisto di attrezzature connesse per le fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti apistici.

2.5. Altre demarcazioni

Il PSR Campania interviene con la misura 9 a sostegno della costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori attivando la relativa misura. Le AOP e le OP ammesse ai previsti benefici sono quelle ufficialmente riconosciute, ai sensi degli art. 154 e 156 del Reg. (UE) n. 1308/2013. Sono escluse dalla misura le AOP e le OP che già sono costituite e riconosciute nell'ambito dell'OCM ai sensi della normativa previgente al richiamato regolamento n. 1308/2013.

3. Altri fondi SIE

L'azione della Regione Campania è volta a garantire il coordinamento tra i diversi fondi SIE e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la Banca europea per gli investimenti (BEI), tenendo conto delle pertinenti disposizioni di cui al Quadro Strategico Comune.

L'Autorità di Gestione del FEASR assicura il coordinamento dell'intervento del Programma di Sviluppo Rurale con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (FESR, FSE, Fondo di coesione, FEAMP), che concorrono ai medesimi obiettivi del programma o ne completano gli interventi.

In Regione Campania la funzione di programmazione unitaria è affidata ad una struttura dedicata. Tale struttura presidia l'unitarietà della programmazione e svolge funzioni di raccordo tra gli organismi di governo e le strutture di gestione. Ad essa spetta il compito di coordinare la combinazione del sostegno di diversi Fondi strutturali e di investimento europeo con altri strumenti nazionali, seppur garantendo le specifiche finalità e modalità attuative proprie di ogni fonte di finanziamento.

È opportuno evidenziare che la programmazione unitaria viene realizzata anche attraverso la collaborazione strategica e tecnica fra i Dipartimenti responsabili per i diversi settori di *policy*, coordinamento che tendenzialmente si amplierà fino a ricomprendere tutte le strutture dell'Amministrazione competenti su specifici temi, per conseguire una piena complementarità fra le azioni cofinanziate dai Fondi SIE e fra questi, i PON ed i Programmi tematici a gestione diretta della Commissione.

Nell'operatività del coordinamento tra i Fondi, la programmazione unitaria promuove approcci comuni tra le diverse fonti di finanziamento per l'implementazione di operazioni, bandi e procedure di selezione ad evidenza pubblica per facilitare l'accesso ai fondi.

A livello regionale le aree di complementarietà tra il FEASR e gli altri fondi SIE si riferiscono, in particolare ai temi meglio specificati nell'Accordo di Partenariato che riguardano gli specifici obiettivi tematici.

Complementarietà con il FESR

L'integrazione con il FESR si svilupperà nelle priorità del Programma nell'intento di massimizzare gli impatti degli interventi a scala regionale, pur mantenendo la specificità dei singoli fondi.

Nell'Ambito della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente della Campania (RIS 3), il FESR opererà in complementarietà con il FEASR:

- nell'**Obiettivo Tematico (OT) 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione**, attraverso il *RA 1.1 Incremento dell'attività di innovazione delle imprese*, si rafforzeranno e consolidaranno le reti relazionali tra i soggetti del sistema della conoscenza;
- nell'**OT 2 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime,** il *RA 2.1 Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione i connettività in banda ultralarga (DD)*, il FESR investirà per la banda ultralarga ad almeno 30 Mbps nelle aree bianche a fallimento di mercato (cluster C e D), nei comuni ricadenti nelle aree rurali si opererà in maniera complementare con il fondo FEASR;
- Nell' **OT 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura**, attraverso i seguenti Risultati Attesi: con i *RA 3.1. Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo, RA 3.3. Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali, RA 3.5. Nascita e consolidamento della Micro Piccole e Medie Imprese, RA 3.6. Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione e del rischio in agricoltura*, il *RA 3.3. Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali, RA 3.4. Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi*;

Nell'ambito degli altri Obiettivi Tematici del POR Campania FESR, la complementarietà con il FEASR sarà attuata:

- Nell' **OT 4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori**, con i *RA 4.3. Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita svilluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti*;
- Nell' **OT 5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi** – con i *RA 5.3. Riduzione del rischio di incendi e del rischio sismico* ed il *RA 5.1.(5) Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera;*
- Nell' **OT 6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse**, con i *RA 6.5 Contribuire ad arrestare le perdite di biodiversità terrestre, anche legata al paesaggio rurale e mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici.*

Complementarietà con il FSE

Gli obiettivi tematici 8, 9, 10 e 11 del POR Campania FSE presentano profili di complementarietà con la strategia contenuta nel PSR.

Le azioni programmate dal PO FSE nell'ambito dell' **OT 8** concorrono alla realizzazione della politica per lo sviluppo rurale dell'UE nella misura in cui sono programmate iniziative finalizzate alla formazione di profili professionali impiegabili nei settori identificati dalla Strategia regionale di Innovazione (RIS3). Nel medesimo programma sono state previste premialità o riserve finanziarie in favore delle imprese che attiveranno interventi rivolti alle persone inoccupate e disoccupate che intendono inserirsi nei settori dell'Agroalimentare, dell'Energia, dell'Ambiente e della Chimica Verde. Nello specifico tale complementarietà si concretizza nell'ambito delle priorità indicate dall'articolo 5 del Reg. 1305/13: P1, P2, P3.

Quanto all' **OT 9** del POR FSE la complementarietà si concretizza con riferimento in particolare alla P6 del FEASR.

Infatti, attraverso i progetti integrati territoriali, impostati secondo l'approccio LEADER, è possibile rafforzare i servizi sociali anche per le iniziative di carattere strutturale sostenute dal FEASR.

All'interno del POR FSE, per facilitare la suddetta complementarietà sono programmate iniziative volte a garantire i servizi essenziali per tutti i cittadini, quali i servizi sanitari, l'assistenza a particolari figure sociali (disabili, anziani, bambini, ecc.), prevedendo riserve o premialità specifiche, per interventi di innovazione sociale realizzati nell'ambito dell'approccio allo sviluppo locale previsto per le aree interne. Con riferimento alla creazione d'impresa, il FSE garantirà servizi di sostegno mentre il FEASR contribuirà attraverso misure, non sovrapponibili con quelle finanziate dal FSE, individuate agli articoli 14 e 19 del Reg. 1305/2013.

Per quanto attiene all' **OT 10** il FSE concorre alla formazione di profili professionali ad elevata qualificazione, funzionali al consolidamento del sistema regionale dell'innovazione legata alla filiera agro alimentare e alle bioenergie, nonché dello sviluppo sostenibile.

Il FEASR interviene attraverso il sostegno all'accrescimento di competenze della forza lavoro con azioni rivolte a imprenditori agricoli e assimilati, il medesimo programma eroga la formazione "abilitante" (per nuovi imprenditori, per agriturismo, per attività florovivaistica, ecc.), quella "obbligatoria", ed infine, quella di consulenti come previsto dall'art. 14 del Reg. 1305/2013.

L'azione complementare dei due fondi, nell'ambito dell'OT 10, si sostanzia inoltre attraverso misure di sostegno alla rete dell'apprendimento *(scuole, enti formativi, istituti tecnici superiori, enti di ricerca, imprese e università)* nelle aree rurali della Regione Campania a valere sul POR FSE.

Infine, con riferimento al rafforzamento della capacità amministrativa (**OT 11)**, giova ricordare che nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale, il rafforzamento della capacità amministrativa si inquadra nel contesto delle attività finanziabili attraverso la linea di intervento dedicata all'assistenza tecnica.

Quest'ultima non esaurisce il proprio ruolo con il supporto agli organi preposti alla gestione e controllo dei Programmi che, seppure fondamentale e rispondente al fabbisogno di garantire un adeguato e puntuale funzionamento dei suddetti organi, non è sufficiente a soddisfare le necessità legate al miglioramento complessivo della capacità di governo del sistema di programmazione, in termini organizzativi, gestionali e procedurali.

Sarà quindi necessario integrare tali azioni, con quanto previsto dal POR FSE, per l'accrescimento e lo sviluppo delle competenze delle pubbliche amministrazioni nella gestione efficace ed efficiente delle politiche pubbliche, che hanno come destinatari un'ampia gamma di soggetti che comprende gli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei PSR e i portatori di interesse ed i potenziali beneficiari della politica di sviluppo rurale.

Per lo **Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo**, il regolamento generale relativo ai fondi del QSC introduce un nuovo strumento finalizzato al sostegno dello sviluppo locale secondo un approccio *bottom up* già sperimentato nell'ambito dello sviluppo rurale (**Leader**) e della programmazione a sostegno della pesca (**FEP – Asse 4**). Si tratta del Community-Led Local Development (**CLLD**) attraverso cui si mira a sostenere strategie di sviluppo locale partecipativo, cioè guidato da gruppi di azione locale composti da

rappresentanti socio-economici locali sia pubblici che privati. Il CLLD è obbligatorio per il FEASR ma può essere oggetto di programmazione anche nell'ambito degli altri fondi.

L'opzione plurifondo è stata presa in considerazione a livello regionale. Pur tuttavia si è inteso adottare il sistema *monofondo* poiché l'obbligo dell'attuazione del LEADER riguarda solo il fondo FEASR

Gli interventi previsti per le aree interne rispondono alle esigenze individuate con l'analisi SWOT di dotare le stesse di infrastrutture, tecnologia e logistica per l'avvicinamento ai mercati e per evitare l'impoverimento socio demografico e fenomeni di abbandono. Come evidenziato nell'analisi di contesto, le aree presentano problematiche di ritardo di sviluppo ancora più evidenti rispetto alle aree rurali e determinate essenzialmente da un gap infrastrutturale misurato dalla distanza rispetto al comune erogatore di servizi essenziali (scuola, sanità, trasporti). I comuni selezionati per la strategia "aree interne" della Campania per il 73% appartengono alle classi di periferico ed ultraperiferico, a fronte del 33,9% per i comuni appartenenti alle macroaree C e D nel loro complesso. La strategia per le aree interne viene attuata attraverso la sottomisura 16.7 che è rivolta a partenariati pubblico-privato. Il reticolo viario delle aree rurali, che collega le aziende agroforestali (viabilità minore), di competenza dei comuni, è rimasto alquanto inalterato dal 1999 ad oggi. La realizzazione di nuovi tracciati, in tali aree, viene assicurata dal FEASR mentre, la rete viaria primaria e secondaria resta di competenza del FESR.

Deleted: . Al fine di garantire la possibilità di accesso agli investimenti previsti dalla sottomisura 16.7 anche agli altri beneficiari provenienti dalle zone rurali è stata attivata la sottomisura 7.4, rivolta a beneficiari pubblici.

Deleted: ¶

1.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi

La scelta dell'Italia, in relazione all'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 è stata quella di presentare una serie di programmi regionali (PSR) e un programma nazionale (PSRN). Tale scelta ha comportato una ripartizione della dotazione finanziaria FEASR per il periodo 2014/2020 tra i diversi PSR ed il PSRN - approvata con apposito provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 14/007/SR10/C10 del 16 gennaio 2014 – che ha riservato parte delle risorse per l'attivazione di misure nazionali (confluite in un programma operativo nazionale PON) che, oltre alla misura della Rete Rurale, sono di seguito indicate:

1. Gestione del rischio
2. Investimenti in infrastrutture irrigue
3. Miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e biodiversità animale

Gli interventi del PSR Campania agiscono in sinergia con il PSRN assicurando contestualmente la coerenza e la complementarità della strategia e delle misure attivate.

1. *Gestione del rischio*

La misura, in continuità con un sistema già esistente e performante, pur se con risultati non omogenei sul territorio nazionale, è attuata in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 per perfezionare ed ampliare la gamma di risultati già ottenuti attraverso le tipologie di intervento attuate in applicazione dei seguenti articoli:

- Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante (art. 37);
- Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali (art. 38);

- Strumento di stabilizzazione del reddito (art 39).

La misura di cui trattasi non è attivata a livello regionale.

Risultano attivate, invece, nel PSR Campania le sottomisure 5.1 e 5.2 di cui all'art. 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013 le cui tipologie di intervento sono complementari a quelle della misura nazionale *Gestione del rischio* in quanto riguardano il sostegno per investimenti in azioni di prevenzione e per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiato.

1. *Investimenti in infrastrutture irrigue*

Nell'ambito degli investimenti in infrastrutture irrigue la misura nazionale prevede interventi su invasi con capacità superiore a 250.000 mc ed investimenti infrastrutturali di dimensione interaziendale e consortile fino al *cancello aziendale*.

Il PSR della Campania, invece, prevede invasi di dimensione inferiore a 250.000 mc e, per rispondere a esigenze specifiche di livello aziendale, la realizzazione di reti distributive a livello locale per consentire un risparmio e un miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione.

In particolare sono previsti interventi di realizzazione, ampliamento ed ammodernamento di invasi ad uso irriguo e delle relative opere di collettamento (Misura 4.3.2) nonché, a livello aziendale, impianti, opere ed attrezzature per la ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione (misura 4.1.1). Per entrambe le misure sono previsti sistemi di monitoraggio e controllo.

1. Miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e biodiversità animale

Gli interventi previsti dalla misura nazionale nel campo del miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, in via del tutto generale, non trovano attuazione con il programma regionale contrariamente a quanto previsto, invece, per gli interventi relativi alla biodiversità animale.

Il PSR Campania, infatti, prevede che il tema della biodiversità animale è trattato, tra l'altro, nell'ambito della sottomisura 10.1 *Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali* di cui all'art. 28, del Reg. (UE) n. 1305/2013 e, segnatamente, nella tipologia di intervento 10.1.5 *Allevamento e sviluppo sostenibile delle razze animali autoctone minacciate di abbandono.* Gli interventi prevedono un sostegno erogato per Unità di Bestiame Adulto (UBA)/anno per le razze autoctone regionali minacciate di abbandono a compensazione dei mancati ricavi e maggiori costi derivanti dagli impegni assunti per l'allevamento di tali razze che hanno di norma *performance, sia produttive che riproduttive*, inferiori alle razze a maggiore diffusione.

Per quanto riguarda, invece, la sottomisura del PSR Campania 10.2 *Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura*, si deve evidenziare che al momento, in considerazione che il PSRN non risulta ancora approvato, non è possibile, evidentemente, effettuare una demarcazione fra gli interventi previsti in ambito nazionale e quelli del PSR Campania relativamente al settore zootecnico. Nell'ambito della citata sottomisura è prevista la tipologia di intervento *Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità* che, al momento, quindi, prevede solo azioni nel campo vegetale. Per quanto concerne le azioni in campo zootecnico, ai fini della complementarietà, le stesse saranno attivate in sinergia con quelle nazionali dopo l'approvazione del PSRN.

1.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE

La Regione Campania assicura il coordinamento dell'intervento del Programma di Sviluppo Rurale oltre che con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei, anche con gli altri strumenti dell'Unione (Orizzonte 2020, LIFE +, ecc.) attraverso una struttura dedicata, inserita organizzativamente nell'Ufficio di Gabinetto del Presidente. Tale struttura, definita Gruppo di Coordinamento per la Programmazione Unitaria è l'organismo che presidia l'unitarietà della programmazione e svolge funzioni di raccordo tra gli organismi di governo e le strutture di gestione. Ad essa spetta il compito di coordinare la combinazione del sostegno di diversi Fondi strutturali e di investimento europeo con altri strumenti nazionali, seppur garantendo le specifiche finalità e modalità attuative proprie di ogni fonte di finanziamento, per favorire l'utilizzo di soluzioni, metodi e approcci sviluppati al fine di verificare la coerenza e le sinergie ed evitare sovrapposizioni tra i vari programmi.

Programma LIFE

Ad oggi la Regione Campania è partner in alcuni progetti comunitari interegionali finanziati dal programma Life (http://www.agricoltura.regione.campania.it/life/home_life.html) che fanno riferimento a tematiche legate soprattutto alla risorsa suolo:

- CarbOnFarm - Life ENV/IT/000719-Adozione di pratiche sostenibili per la gestione della sostanza organica dei suoli negli agro-ecosistemi;
- SOILCONS-WEB Riferimento progetto: LIFE08 ENV/IT/000408- Sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni per la conservazione del suolo e la gestione del paesaggio;
- ECOREMED riferimento progetto: LIFE11 ENV/IT/00275 Sviluppo di protocolli eco-compatibili per la bonifica dei suoli inquinati nel SIN Litorale Domizio-Agro Aversano.

La partecipazione è finalizzata a sperimentare aspetti specifici distinti e complementari agli

obiettivi del PSR ed è assicurata da strutture afferenti l'Autorità di gestione FEASR che assicurano la non sovrapposizione.

Sulla scorta di quanto già posto in essere la Campania non esclude la partecipazione ad altre iniziative LIFE al fine di promuovere soprattutto una migliore integrazione dell'ambiente e degli obiettivi climatici nelle proprie politiche.

Infatti, il LIFE risulta complementare al Programma di sviluppo Rurale ed al Fondo europeo agricolo di garanzia, così come agli altri programmi di finanziamento dell'Unione sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo, dal Fondo europeo per gli affari marittimi e nonché da Orizzonte 2020.

In termini operativi, il Programma LIFE può contribuire a rafforzare le misure orientate al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità dell'ambiente e all'interruzione e all'inversione del processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi.

Horizon 2020

La politica di sviluppo rurale e la politica europea di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 contribuiscono sinergicamente alla realizzazione del Partenariato Europeo per l'innovazione “Produttività e Sostenibilità dell'agricoltura”. La rete europea PEI è stata costituita a supporto dell'implementazione del PEI e lavora per lo scambio di conoscenza generata rispettivamente da Horizon 2020 su tematiche di rilevo transnazionale e dai PSR a scala locale. La complementarietà interessa la sottomisura 16.1 che offre sostegno ai piani di innovazione dei gruppi operativi del PEI e si realizza proprio attraverso la diffusione dei loro risultati tramite la rete europea PEI. Particolarmente importante potrà risultare il collegamento dei gruppi operativi al lavoro nello sviluppo rurale con i consorzi di ricerca sugli argomenti specifici in Horizon 2020 nell'ambito dell'obiettivo *"sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili,ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia"* , previsto nel terzo pilastro "sfide della società".

15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013

15.1.1. Autorità

[… omissis …]

15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami

15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo

Secondo quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono individuate le seguenti autorità per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale:

- Autorità di Gestione (AdG) che rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e ottempera a tutti gli obblighi previsti dal primo paragrafo dell'articolo 66 del Reg. UE n. 1305/2013.
- Organismo Pagatore (OP) che rappresenta, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 del Reg. (UE) n. 1306/2013, il soggetto responsabile della legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti.

L'esercizio di tali funzioni è regolato da accordi di collaborazione tra AgEA e Regione che stabiliscono le modalità di svolgimento dei rispettivi compiti e gli obblighi di carattere economico, fermo restando che i pagamenti ed i rapporti finanziari con la Commissione rientrano nella esclusiva competenza dell'Organismo Pagatore,

- Organismo di Certificazione (OC) che rappresenta, ai sensi dell'art.9 del Reg. (UE) n. 1306/2013, l'Organismo pubblico o privato designato dallo Stato membro per esprimere un parere sulla completezza, esattezza e veridicità dei conti annuali dell'Organismo Pagatore e per elaborare e trasmettere alla Commissione la Relazione di certificazione Per il triennio 2015- 2017 il MiPAAF ha individuato quale Organismo di Certificazione la società Deloitte & Touche Spa.

Le tre autorità sopra designate sono tutte funzionalmente indipendenti, operando ciascuna nel pieno rispetto del principio della separazione delle funzioni assegnate. Per assicurare la massima efficienza nell'attuazione del Programma, l'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, nel rispetto delle specifiche competenze, opereranno in costante collaborazione.

All'Autorità di Gestione competono le funzioni e responsabilità riportate in *Figura 1 - Funzioni dell'AdG*.

Governance del Programma

Deleted: la Regione Campania

Deleted: p

Deleted: "

Deleted: f

Deleted: "

Per l'esercizio dei propri compiti l'Autorità di Gestione si avvale delle strutture organizzative centrali e decentrate che fanno capo alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Per l'attuazione del Programma si avvale di una struttura di governance progettata ad hoc (*Figura 2 - Modello di governance*) composta da Unità che presidiano i processi di coordinamento, supporto e controllo, oltre ai processi primari (gestione delle domande di sostegno e pagamento).

L'attuale struttura organizzativa della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, come riportato nella *Figura - Modello di governance* prevede Unità Operative Dirigenziali (UOD) dedicate all'attuazione del PSR.

I processi di coordinamento sono affidati alla responsabilità dell'Unità per il governo del Programma, composta da Autorità di Gestione, Dirigenti delle UOD centrali alle quali, sulla base delle specifiche competenze, è affidato il coordinamento, l'indirizzo ed il monitoraggio dello stato di avanzamento fisico e finanziario delle diverse misure, Dirigenti delle UOD Soggetti Attuatori, Dirigente della UOD Supporto all'AdG (che per effetto della riorganizzazione degli uffici regionali, attualmente in corso, assumerà la denominazione di UOD Supporto alla Programmazione e Gestione di Programmi e interventi previsti dalla PAC),, Dirigente della UOD Sistema Informativo (che è soppressa per effetto della riorganizzazione, sulla base della quale tali funzioni saranno trasferite alla Unità di Staff - Funzioni di Supporto tecnico-operativo), Dirigente della UOD Ufficio Centrale Controllo FEASR (che assumerà la denominazione di UOD Ufficio Centrale di Controllo) e Dirigente della UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo.

Processi di Supporto

I processi di supporto sono affidati alla gestione delle Unità Operative Dirigenziali (UOD) che sulla base dell'ordinamento amministrativo della Regione Campania hanno la competenza delle rispettive materie. In particolare:

- UOD Supporto all'Autorità di Gestione:
  - Pianificazione e controllo di gestione, che cura sia la pianificazione e controllo finanziario che il monitoraggio (procedure, sistema di indicatori per obiettivi, priorità e focus area in coerenza con le prescrizioni del Sistema di Monitoraggio Unitario del FEASR) e la valutazione del Programma;
  - Gestione dei rapporti e dei flussi informativi con l'Organismo Pagatore.
- UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo:
  - Piano di Comunicazione del Programma e azioni di formazione;
  - Ascolto degli utenti e gestione dei reclami intesi come comunicazioni degli utenti sui servizi resi dalla Regione nell'attuazione del Programma;
- UOD Sistemi informativi per l'agricoltura:
  - Collaborazione alla progettazione, sviluppo e manutenzione del sistema informativo gestionale integrato (AdG, Attuatori, Organismi intermedi, Organismo Pagatore, Beneficiari).
- UOD Ufficio Centrale Controllo FEASR:
  - Audit interno per la quality rewiev delle procedure (prevenzione delle irregolarità e trasparenza amministrativa).

Deleted: organizzativa
Deleted: *organizzativo*
Deleted: aiuto
Deleted: g
Deleted: agricole
Deleted: alimentari
Deleted: forestali
Deleted: figura modello
Deleted: organizzativo
Deleted: unità
Deleted: operative
Deleted: dirigenziali
Deleted: Unita Operative
Deleted: unità operativa
Deleted: unità
Deleted: operativa
Deleted: unità operativa
Deleted:
Deleted: i
Deleted: ,
Deleted: dell'unità operativa
Deleted: ,
Deleted: Di
Deleted: <#>¶
Deleted: ;
Deleted: Procedure di a
Deleted: della
Deleted: centrale
Deleted: controllo

- Controllo FEASR

- UOD centrali alle quali è affidata la responsabilità per l'indirizzo ed il monitoraggio fisico e finanziario delle diverse misure.

Processi primari

I processi primari (gestione delle domande di sostegno e pagamento) sono di competenza dei Soggetti Attuatori ovvero di alcune UOD della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dei GAL. Gli attuatori operano con una struttura ad hoc (modello organizzativo del Soggetto Attuatore) , che garantisce il rispetto del principio di segregazione delle funzioni e l'efficace gestione dei processi primari. Il Programma di Sviluppo Rurale si articola in Misure, Sottomisure e Tipologie di intervento. Si possono distinguere due categorie di Misure:

-
- Misure connesse alla superficie e/o agli animali, che riguardano premi e indennità erogati sulla base delle superfici e delle coltivazioni praticate e/o del numero di capi allevati;
- Misure non connesse alla superficie , che riguardano sia gli investimenti materiali (strutture, infrastrutture, impianti) e immateriali, sia gli interventi che non finanziano la realizzazione di investimenti (quali formazione, informazione, consulenza, cooperazione e premi).

Per ogni misura l'Autorità di Gestione approva e pubblica specifiche disposizioni attuative, che prevedono la presentazione di domande da parte dei potenziali beneficiari, prioritariamente per via informatica, attraverso il sistema informativo agricolo messo a punto da AgEA. Le domande possono essere così classificate:

- domanda di sostegno;
- domanda di pagamento.

Le Misure non connesse alla superficieprevedono una domanda di sostegno ed una o più domande di pagamento (anticipo, stati avanzamento lavori, saldo finale), mentre le Misure a superficie prevedono o una domanda iniziale, che è contestualmente domanda di sostegno e domanda di pagamento, e più domande di conferma per gli anni successivi, o la sola domanda di sostegno / pagamento annuale.

La selezione e la gestione delle domande di sostegno sono di competenza dell'Autorità di Gestione, mentre le domande di pagamento sono di competenza dell'Organismo Pagatore, che delega parte dei procedimenti amministrativi di propria competenza alla Regione, sulla base di specifica convenzione.

Le domande sono sottoposte a controlli specifici:

- controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento, anche tramite incroci con altre banche dati certificate;
- ;
- controlli in loco, effettuati su un campione di domande con una visita presso l'azienda;

Deleted: o

Deleted: aiuto

Deleted: agricole

Deleted: alimentari

Deleted: forestali

Deleted: degli Organismi Intermedi

Deleted: (

Deleted:)

Deleted: composta da: Unità di gestione delle domande di aiuto e Unità di gestione delle domande di pagamento

Deleted: ¶

Deleted: m

Deleted: sottomisure

Deleted: tipologie

Deleted: misure

Moved down [1]: misure strutturali, che riguardano gli investimenti materiali (strutture, infrastrutture, impianti) e immateriali (formazione, informazione, consulenza, cooperazione);¶

Deleted: misure

Deleted: a

Deleted: erogate

Deleted: (e

Deleted:).

Moved (insertion) [1]

Deleted: misure strutturali

Deleted: (

Deleted: ;

Deleted: ,

Deleted: aiuto iniziale

Deleted: strutturali

Deleted:

Deleted: aiuto

Deleted: annuale

Deleted: aiuto

Deleted: iniziale

Deleted: .

Deleted: aiuto

Deleted: .

Deleted: <#>controlli di I livello per tutte le domande relative alle misure strutturali. Le domande, superati positivamente i controlli, sono inserite negli elenchi di liquidazione inviati all'Organismo Pagatore, dove vengono sottoposte a ulteriori verifiche di carattere amministrativo, contabile e finanziario, prima del pagamento;¶
controlli di II livello, effettuati dall'Organismo Pagatore su un campione di domande già controllate, con l'obiettivo di verificarne la corretta applicazione delle procedure e dei controlli

- controlli ex post, che riguardano solo le misure non a superficie che prevedono il mantenimento degli impegni dopo il pagamento dell'intero contributo, effettuati su un campione di domande;
- controlli di sistema, effettuati annualmente su un campione di domande dall'audit interno dell'Autorità di Gestione, per verificare il funzionamento del sistema di gestione e controllo e definire eventuali azioni migliorative/correttive.

A tali controlli si aggiungono i controlli di competenza dell'OP AgEA sulle domande di sostegno e sulle domande di pagamento, nonché la realizzazione delle verifiche sulle attività delegate e le verifichedi internal audit.

Deleted: <#>controlli di II livello, effettuati dall'Organismo Pagatore su un campione di domande già sottoposte a controllo in loco, con l'obiettivo di verificarne la corretta applicazione delle procedure e dei controlli;¶

Deleted: e sono

Deleted:

All'Autorità di Gestione competono le funzioni e responsabilità seguenti:

- definire, in coerenza con i contenuti programmatici del Programma le modalità di attuazione, con particolare riferimento agli elementi necessari alla predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari e agli indirizzi per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione;
- garantire che la selezione delle operazioni sia eseguita secondo criteri applicabili al Programma,
- assicurare la semplificazione e la trasparenza delle procedure adottate;
- contribuire a implementare il sistema informatico che sta definendo AGEA per diverse Regioni, tra cui la Campania, idoneo alla registrazione dei dati concernenti l'attuazione del Programma e rispondente anche alle finalità di sorveglianza, valutazione, monitoraggio e riduzione degli oneri a carico dei beneficiari;
- definire e implementare le procedure di raccolta e trattamento delle domande di aiuto fino alla fase della concessione degli aiuti, in accordo con l'OP;
- garantire che l'OP sia debitamente informato sulle procedure applicate e sui controlli effettuati sulle operazioni finanziate, prima che siano autorizzati i pagamenti;
- assicurare una adeguata informazione dei potenziali beneficiari, delle organizzazioni professionali, delle parti economiche e sociali, degli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e delle organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni ambientali, circa le opportunità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
- assicurare una adeguata informazione verso i beneficiari ed i soggetti comunque coinvolti nell'esecuzione degli interventi circa gli obblighi derivanti dalla concessione degli aiuti;
- assicurare adeguata informazione e pubblicità sulle finalità e sui risultati del Programma per promuovere presso l'opinione pubblica i valori dell'investimento sullo sviluppo rurale;
- definire le strategie di spesa per il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;
- redigere e trasmettere annualmente alla Commissione la relazione di cui all'art. 75 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sullo stato di attuazione del programma, previa presentazione al Comitato di Sorveglianza;
- assicurare la corretta attivazione e conduzione del Comitato di Sorveglianza, garantendo che ad esso siano fornite le informazioni ed i documenti necessari all'esercizio delle sue funzioni;
- attivare e gestire l'assistenza tecnica, sia sotto il profilo tecnico operativo che sotto il profilo finanziario;
- attivare e gestire l'attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post, sia sotto il profilo tecnico operativo finanziario che verificando la qualità delle relazioni proposte in coerenza con il quadro comune per la sorveglianza e la valutazione;
- assicurare l'implementazione di un sistema di gestione della qualità necessario per assicurare un efficiente ed efficace gestione dei fondi comunitari.

L'Autorità di Gestione è responsabile del corretto esercizio delle proprie funzioni anche se parte di esse possono essere delegate ad altri soggetti.

Figura 1 - Funzioni dell'AdG

Deleted: f

Deleted: f

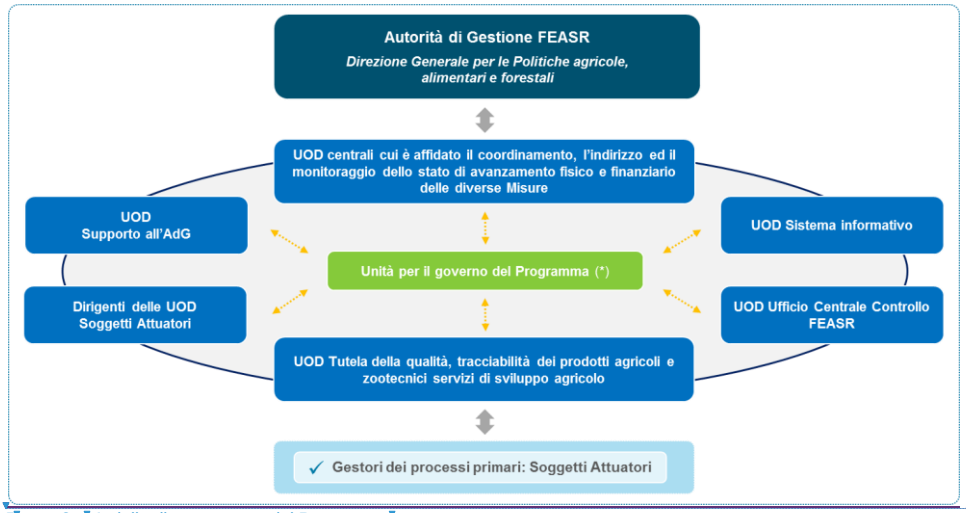


Figura 2 - Modello di governance del Programma

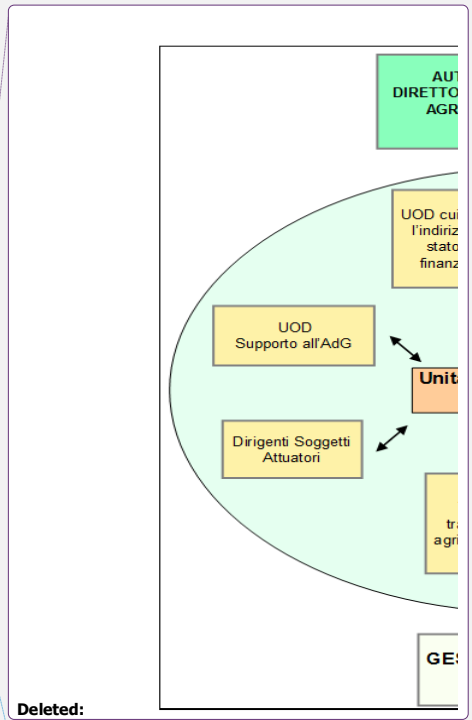
15.1.2.2. Disposizioni per l'esame dei reclami

[… omissis …]

15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza (CdS) previsto dall'art. 47 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dall'art. 73 del Reg. (UE) 1305/2013 è istituito con decreto del Presidente della giunta Regionale, che lo presiede, ed è composto, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) 1303/2013, da:

- il Direttore Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (52-06), per l'Autorità di Gestione;
- il responsabile della Programmazione Unitaria della Regione Campania;
- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FESR;
- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FSE;
- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FEAMP;
- un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali- Direzione generale Sviluppo Rurale;
- un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale per la Pesca e l'Acquacoltura;
- un rappresentante del Ministero dell'Ambiente tutela del territorio e del mare;
- un rappresentante dell'AGEA;
- un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE;
- un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico;



Deleted:

Deleted: ¶

Deleted: f

Deleted: modello

Deleted: organizzativo

Deleted: <#>un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione;¶

- un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la coesione territoriale;
- un rappresentante dell'Autorità Ambientale regionale;
- un rappresentante del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Campania;
- un rappresentante dell'Autorità per le politiche di genere della Campania;
- un rappresentante della Consulta Regionale Femminile della Campania;
- i rappresentanti delle Autonomie Locali;
- un rappresentante delle Università campane;
- un rappresentante del CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
- le parti economiche e sociali che comprenderanno almeno i rappresentanti:
    - un rappresentante dei Gruppi di Azione Locale della Campania;
    - delle organizzazioni professionali agricole;
    - delle associazioni del movimento cooperativo;
    - delle organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
    - delle associazioni di consumatori;
    - delle associazioni Ambientaliste;
    - di Confindustria-;
    - di Confartigianato;
    - di Confcommercio;
    - di Unioncamere;
    - della Associazione Bancaria Italiana- ABI;
    - delle associazioni del comparto dell'agricoltura biologica;
    - delle federazioni delle Associazioni delle persone con disabilità;
    - del FORUM del terzo Settore della Campania;
    - delle associazioni che gestiscono terreni confiscati alle mafie;
    - un rappresentante unitario delle associazione SINTI e ROM se costituite a livello territoriale

Le competenze in materia di ambiente e di cambiamenti climatici sono assicurate nel Comitato anche dalla presenza dell'Autorità Ambientale.

In assenza del Presidente della Giunta Regionale, il Comitato di Sorveglianza è presieduto dall'Assessore competente per materia o in assenza dell'Assessore dal Direttore Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (52-06).

Al Comitato partecipano a titolo consultivo i rappresentanti della Commissione Europea e il Presidente del Tavolo Regionale di Partenariato economico e sociale della Campania.

Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato, in qualità di esperti senza diritto di voto, su invito del Presidente, il Valutatore indipendente ed esperti di altre Amministrazioni.

Le funzioni e le responsabilità del Comitato di Sorveglianza sono definite dal combinato disposto del Reg (UE) 1303/2013 e del Reg. (UE) 1305/2013.

In particolare:

Deleted: <#>un rappresentante dei Gruppi di Azione Locale della Campania;¶

Deleted: Federalimentare

Deleted: .

Deleted: Le funzioni e le responsabilità del Comitato di Sorveglianza sono definite dal combinato disposto dall'art. 49 del Reg (UE) 1303/2013 e dall'art. 74 del Reg. (UE) 1305/2013.

- è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione
- almeno una volta all'anno si riunisce per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.
- esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione.
- è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione.
- formula osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Il comitato di sorveglianza controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.
- esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma
- esamina, in particolare, le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito delle responsabilità dell'autorità di gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex ante;
- partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma;
- esamina e approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione;
- è informato sulla strategia di informazione e pubblicità non oltre sei mesi dopo l'adozione del Programma e almeno una volta all'anno in merito ai progressi compiuti nella sua attuazione;
- è informato sui contenuti della valutazione ex-ante prevista per il sostegno degli strumenti finanziari (art. 37(3) del reg. 1303/2013);
- Esamina il documento strategico predisposto per il sostegno degli strumenti finanziari (art. 38(8) del reg. 1303/2013).

Deleted: può formulare

Deleted: ;

Deleted: ;

Deleted: .

Il Comitato di Sorveglianza sarà istituito entro tre mesi dall'approvazione del Programma da parte della Commissione europea, con decreto del Presidente della Giunta Regionale. La prima riunione del CdS sarà tenuta entro quattro mesi dall'approvazione del PSR. Nell'ambito di tale riunione saranno discussi i criteri di selezione delle operazioni finanziate.

Il CdS redige il proprio regolamento interno nel rispetto del quadro istituzionale, giuridico e finanziario. Il Regolamento interno è adottato nel corso della prima seduta. La Segreteria Tecnica del CdS è curata dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il cui Direttore designerà i funzionari incaricati delle relative attività. Per la partecipazione alle sedute del Comitato non è prevista la corresponsione di alcun compenso. Le spese di funzionamento del CdS e della Segreteria graveranno sulle risorse destinate all'assistenza tecnica a carico del FEASR.

Deleted: (52-06)

15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

[… omissis …]

15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE

Il PSR prevede che per la definizione e attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo i GAL debbano rispettare pienamente la logica *bottom-up, con* la quale il metodo LEADER è in grado di sviluppare le proprie potenzialità e quindi contribuire con il proprio valore aggiunto agli obiettivi dello sviluppo rurale. In tal senso quindi la misura 19 - Sviluppo locale LEADER non descrive le specifiche azioni di attuazione delle strategie, bensì fornisce gli indirizzi e gli strumenti per la loro definizione da parte dei GAL attraverso la strategia di sviluppo locale (SSL).Sono ammissibili tutti i tipi di azioni finanziabili dal fondo FEASR escluse la misura 2, la misura 10, la misura 11, la misura 13, la misura 14 e la misura 15, purché concorrenti all'attuazione degli obiettivi del PSR e della SSL, tali azioni saranno coordinate attraverso uno o più ambiti tematici di intervento in conformità con l'accordo di partenariato. Il PSR individua come elementi di integrazione coerenti con le scelte di politica di sviluppo per le aree interessate dall'intervento, i criteri per la complementarietà o non sovrapposizione rispetto ad altri interventi del Programma. Le specificazioni fornite per gli ambiti tematici della SSL, sono coerenti con le finalità e le tipologie di operazioni finanziabili indicate per la definizione delle misure riferite agli articoli 20 e 35. La complementarietà rispetto alle corrispondenti misure 7 e 16 del PSR viene assicurata dalla procedura di selezione definita per la valutazione delle SSL: che prevede che questa venga effettuata da una Commissione appositamente istituita con provvedimento dell'Autorità di Gestione, rappresentativo delle strutture regionali interessate per materia all'attuazione delle SSL. Ulteriore garanzia di verifica del rispetto della complementarietà è rappresentata dai controlli che l'Amministrazione regionale svolgerà sui provvedimenti di esecuzione dei GAL (bandi) già in sede di selezione delle SSL, per evitare potenziali rischi di sovrapposizione con le analoghe misure del programma oltre che per verificare la congruenza e la conformità con le politiche dell'Unione Europea, nazionali e regionali e la complementarietà con gli altri programmi e strumenti operativi. Si evidenzia, altresì, che tutte le misure del Programma, comprese quelle attuabili sulla base di una strategia di sviluppo locale, saranno supportate e gestite dal medesimo sistema informatico che garantirà lo svolgimento di controlli e verifiche incrociate anche ai fini del rispetto alla demarcazione degli interventi che possono essere finanziati sia in ambito Leader che nell'ambito del PSR.

15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

La Regione Campania ha sin dal 2000 intrapreso azioni per semplificare le procedure amministrative a carico dei beneficiari delle politiche di sviluppo rurale, implementando sistemi informatici che hanno consentito la presentazione delle istanze di finanziamento e la relativa istruttoria all'interno di un processo codificato e costantemente supportato tramite helpdesk e che nel periodo 2007/2013 è migrato sul web arricchendosi di specifici

protocolli di interscambio con AGEA e di protocolli di colloquio con banche dati pubbliche per la verifica dei requisiti dei beneficiari. L'esperienza sin qui maturata si è dimostrata positiva, consentendo non solo la compilazione on line delle istanze ma anche l'archiviazione dei progetti, l'applicazione dei criteri di selezione e l'attribuzione dei punteggi, la formazione delle graduatorie e l'emissione delle concessioni ma il sistema ormai nelle sue componenti hardware è obsoleto. Si è allora deciso per il periodo 2014/2020 di dismettere il sistema, anche per superare la dicotomia esistente nel 2007/2013 (gestione domanda di aiuto sul sistema regionale e gestione domanda di pagamento sul SIAN con protocolli di interscambio dei rispettivi dati) e di affidare ad AGEA, l'implementazione del sistema informatico. Il sistema AGEA garantirà l'operatività delle funzioni di acquisizione e istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento nonché, quella delle specifiche funzioni di supporto al monitoraggio e alla valutazione, in particolare in termini di estrapolazione dei valori assunti dagli indicatori di interesse. Il sistema informativo consentirà la registrazione, conservazione e aggiornamento dei dati che alimentano gli indicatori comuni e aggiuntivi ai fini del monitoraggio finanziario, fisico, procedurale degli interventi e della valutazione del programma. Altro elemento caratterizzante del nuovo sistema informativo a supporto dell'attuazione del programma è rappresentato dall'integrazione tra sistemi informativi dedicati come:

- Sistema Verificabilità e Controllabilità delle misure, gestione del tasso d'errore;
- Sistema di predisposizione parametri regionali;
- Sistema di gestione domande di aiuto;
- Sistema di gestione domande di pagamento;
- Sistema di monitoraggio fisico e procedurale;
- Sistema Piani Finanziari;
- Firma Digitale.

La realizzazione della presentazione delle domande di aiuto e la conseguente smaterializzazione attraverso l'utilizzo della firma digitale, così come già avviato sul I pilastro, sarà l'obiettivo da raggiungere nel corso dell'attuazione del programma. Tale obiettivo permetterà di ottenere notevoli miglioramenti in termini di performance ed affidabilità dei dati raccolti nelle fasi di presentazione, stampa, rilascio e protocollazione che hanno rappresentato per la passata programmazione, in particolare in corrispondenza della scadenza dei bandi, momenti di particolare criticità. Il sistema consentirà pertanto:

- di migliorare la precompilazione delle domande di aiuto con i dati del fascicolo aziendale e degli altri archivi delle Amministrazioni certificanti implementando i servizi di collegamento e cooperazione applicativa per verificare e validare le informazioni dichiarate nelle istanze senza ricorrere all'acquisizione di documentazione,
- la progressiva dematerializzazione eliminando per quanto possibile la carta negli iter di presentazione e gestione delle domande e monitorando l'andamento con uno specifico indicatore (numero documenti elettronici caricati a sistema sul numero totale documenti presentati),
- di implementare a sistema un archivio unico dei controlli e dei relativi esiti in grado anche di alimentare il RUCI, il Registro Unico dei controlli ispettivi a carico delle aziende agricole, approvato dal MiPAAF con DM del 7 maggio 2015 e nel quale confluiranno gli esiti dei controlli effettuati da organi di polizia, organi di vigilanza, organismi pagatori, enti pubblici, organismi privati autorizzati allo svolgimento di controlli a carico delle imprese agricole, al fine di evitare sovrapposizioni e di

intralciare l'esercizio dell'attività d'impresa. La consultazione del RUCI, una volta a regime, consentirà anche di localizzare maggiormente i controlli verso quelle aziende che hanno avuto esiti negativi a precedenti verifiche.

Per garantire una efficace attuazione delle misure che comporti una riduzione dei tempi per la selezione dei progetti e la concessione degli aiuti e dei pagamenti ai beneficiari, oltre l'implementazione di un efficace sistema informatico, si interverrà prima della pubblicazione dei bandi anche:

- sui dispositivi di attuazione delle misure puntando all'automazione delle verifiche dei criteri di accesso attraverso il collegamento alle banche dati delle Amministrazioni certificanti, e la definizione di disposizioni attuative semplici, che indichino in modo chiaro i limiti, i criteri di selezione, gli impegni dei richiedenti e i ruoli e le responsabilità nell'Amministrazione;
- sul miglioramento delle competenze del personale dell'Amministrazione coinvolto nell'attuazione del Programma, anche attraverso l'implementazione e la gestione di un sistema di qualità che consenta di monitorare e valutare l'andamento con specifici indicatori quali "tempi medi di istruttoria per famiglie di misure espresso in giorni", e di intervenire, qualora necessario, per migliorare il processo.

Deleted: Anche per il tramite del gruppo di informatici previsto nell'assistenza tecnica si procederà, entro dicembre 2016, a creare una interfaccia amichevole sia per guidare l'utente nella compilazione dei modelli e nella scelta delle opportunità offerte dal PSR, sia per inviare automaticamente all'utente una email o un sms che lo informi dei vari passaggi procedurali rilevanti della sua istanza di aiuto o di pagamento.

15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'Assistenza tecnica, ai sensi dell'articolo 59 del Reg. UE 13032013 e dell'articolo 51 del Reg. UE 1305/2013, è finalizzata a rafforzare la capacità gestionale ed amministrativa dell'Autorità di gestione e, in generale, delle strutture coinvolte nell'attuazione del PSR, sia a livello regionale che locale, anche al fine di semplificare l'azione amministrativa, ridurre il tasso di errore, sostenere le dinamiche del partenariato, promuovere un'adeguata informazione, migliorare le scelte dell'amministrazione per quanto riguarda la selezione degli interventi, ridurre i tempi di attesa dei beneficiari attraverso il potenziamento delle capacità gestionali dei soggetti attuatori e la razionalizzazione dei processi di lavoro. Durante i numerosi focus group tematici relativi alle priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale sono emersi "spontaneamente" diversi elementi SWOT relativi alla capacità amministrativa che consentono di esprimere specifici fabbisogni di intervento in materia di assistenza tecnica (figura SWOT; figura Matrice Fabbisogni). Altri importanti momenti di riflessione sono individuabili nelle numerose attività di Audit (Corte dei Conti, Commissione europea) che hanno coinvolto diversi livelli e UOD impegnati nell'attuazione del PSR 2007-2013. Infine, ulteriori importanti elementi sono stati raccolti dal Rapporto di Valutazione in itinere relativo all'attuazione del PSR 2007-2013.

Con riferimento ai fabbisogni e alle aree di intervento individuate, tramite l'assistenza tecnica saranno finanziate le tipologie di spesa riportate nella figura "tipologie di spesa AT".

Con riferimento ai costi di personale, tramite l'assistenza tecnica saranno erogate indennità ai dipendenti regionali adibiti alla gestione/controllo del Programma, mediante l'apposita procedura definita dal contratto nazionale di lavoro che prevede l'individuazione di necessità ed obiettivi specifici (legati alla gestione del programma) accompagnati da precise competenze richieste. L'indennità viene erogata sulla base di una specifica relazione che accerta il conseguimento degli obiettivi previsti. Trattandosi di indennità

erogate solo per attività proprie del FEASR, in ogni caso, saranno riconosciute esclusivamente quelle relative ad attività ed ore di lavoro aggiuntive/addizionali rispetto a quelle normalmente coperte (orario di lavoro obbligatorio) con la retribuzione salariale statutaria e dimostrate da appositi fogli di presenza (time sheet).

Si prevede di appaltare esternamente i seguenti servizi, mediante procedure di gara ad evidenza pubblica:

- assistenza tecnica,
- valutazione,
- rafforzamento amministrativo.

Il confronto e la valutazione delle offerte nell'ambito delle procedure di gara ad evidenza pubblica porteranno alla selezione delle proposte economicamente più vantaggiose.

Le procedure di gara ad evidenza pubblica saranno utilizzate anche per appalti cosiddetti "sottosoglia" e, in ogni caso sarà garantito il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento altresì rispetterà i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità.

Per le attività di comunicazione di cui al par. 15.3 e le attività di supporto per il miglioramento della qualità dell'offerta di formazione si prevede di ricorrere all'affidamento in house sulla base di quanto disposto dall'articolo 12 della direttiva 2014/24/UE e dalle norme di recepimento dello Stato Italiano, garantendo verificabilità e ragionevolezza dei costi e verificando qualità ed esperienza del soggetto affidatario. Solo dopo aver accertato che l'affidamento in house è più conveniente rispetto al ricorso al mercato, per la legittimità dello stesso è necessario che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalle direttive comunitarie. In ogni caso, la Regione si avvale esclusivamente di Enti che svolgono un'attività prevalente a favore della Regione medesima e sui quali attua comunque un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Inoltre si applica l'art 49 del Reg 1305/13.

Per garantire la conformità degli affidamenti in house e degli appalti pubblici alla normativa UE e quella nazionale, tenuto conto delle esperienze del passato, ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali, l'Autorità di Gestione ha già operato nel biennio 2013/2014 procedendo all'aggiornamento del personale e ha costituito una commissione di esperti dell'Amministrazione che valida la documentazione di gara prima della pubblicazione. All'insediamento dei servizi di AT si procederà a sostituire i componenti della commissione con tali esperti.

Con riferimento ai fabbisogni emersi e alle aree di intervento riportate nelle Figure SWOT e fabbisogni, con la misura AT si perseguono principalmente gli obiettivi operativi riportati nella figura "Obiettivi operativi AT".

Gli indicatori di prestazione saranno monitorati periodicamente e valutati, intervenendo con tempestività per un costante miglioramento. Comunque le performance dell'AT saranno oggetto di una specifica linea valutativa anche da parte del valutatore indipendente.

La predisposizione del Piano di attività dell'Assistenza Tecnica e la sua conseguente attuazione è in capo all'Autorità di Gestione, Direttore Generale per le Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali, che ne è responsabile anche in termini di gestione finanziaria. Il soggetto che gestirà le domande di aiuto e pagamento è l'unità operativa dirigenziale

“Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo” mentre la UOD 02 Supporto all’Autorità di Gestione provvederà a gestire il coinvolgimento dell’AT nelle diverse fase di attivazione del programma. I controlli amministrativi e in loco saranno svolti ai sensi dell’articolo 62 del Reg. UE n.809/2014 da una unità funzionalmente indipendente che svolgerà una serie di verifiche volte ad accertare la conformità degli appalti alle norme nazionali e comunitarie, che le spese siano ammissibili, pertinenti ed effettivamente sostenute, le prestazioni rese, la rendicontazione corretta e completa. Tale unità sarà identificata nel provvedimento sul modello organizzativo.

Deleted: incardinata presso il Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

1. DISPOSITION TRANSITORIE

1.1. Discrimine delle condizioni transitorie per misura

Una parte degli impegni assunti nel precedente periodo di programmazione 2007-2013 graveranno sul Programma 2014-2020. La spesa pubblica complessiva a titolo di trascinamento è stimata indicativamente, alla data della compilazione della presente versione del Programma, in **134.176.711,84 euro di spesa pubblica pari al 7,31%** della dotazione finanziaria complessiva del Programma. Ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1974/2006, è prevista una clausola di revisione per gli impegni delle misure agro-ambientali assunti conformemente agli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Deleted: ~~199.283.955,37 euro di spesa pubblica pari al 10,85%~~

In accordo con i Reg (UE) 335/13, 1310/13 e 807/14 le operazioni oggetto di trascinamento saranno chiaramente individuate nel sistema di gestione e controllo e per esse saranno applicati i nuovi tassi di cofinanziamento.

Tenendo conto all'allegato I del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 le spese transitorie riguardano le misure:

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Sono riferibili ai progetti 2007 -2013 delle misure *111 e 331* i cui impegni giuridicamente vincolanti sono stati perfezionati entro il 2015 ma che devono ancora completare i pagamenti a titolo di SAL o Saldo. Si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2016

M02 - Utilizzo dei servizi di consulenza (art. 15)

Sono riferibili ai progetti 2007 -2013 della misura 114 i cui impegni giuridicamente vincolanti sono stati perfezionati entro il 2015 ma che devono ancora completare i pagamenti Si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2017

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Sono riferibili ai progetti 2007 -2013 delle misure *121, 123,125,216* i cui impegni giuridicamente vincolanti sono stati perfezionati entro il 2015 ma che devono ancora completare i pagamenti a titolo di SAL o Saldo. Oltre il 60% della spesa è legata a progetti per investimenti pubblici di notevole complessità. Si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2017.

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Sono riferibili ai progetti 2007 -2013 della misura 126 i cui impegni giuridicamente vincolanti sono stati perfezionati entro il 2015 ma che devono ancora completare i pagamenti a titolo di SAL o Saldo. Si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2016

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Sono riferibili ai progetti 2007 -2013 della misura 311 i cui impegni giuridicamente vincolanti sono stati perfezionati entro il 2015 ma che devono ancora completare i pagamenti a titolo di SAL o Saldo. Si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2017

Deleted: ~~2016~~

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Sono riferibili ai progetti 2007 -2013 delle misure 313, 321, 322 i cui impegni giuridicamente vincolanti sono stati perfezionati entro il 2015 ma che devono ancora completare i pagamenti a titolo di SAL o Saldo. Oltre il 73% della spesa è legata a progetti per progetti di notevole complessità legati al recupero e valorizzazione dei borghi rurali. Si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2017.

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sono riferibili ai progetti 2007 -2013 delle misure 221, 223, 226 e 227 i cui impegni giuridicamente vincolanti sono stati perfezionati entro il 2013/2014 ma che devono ancora completare i pagamenti a titolo di SAL o Saldo per le misure ad investimento o per le misure 221 e 223 sono riferibili ai pagamenti annuali. Tali pagamenti transitori rappresentano oltre il 50% della spesa transitoria della M8. Tenendo conto dei pagamenti annuali legati alla forestazione si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2023.

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Sono riferibili a domande 2007 -2013 della misura 214 per tutte le azioni ad eccezione dell'agricoltura biologica. Tenendo conto dei pagamenti legati agli impegni pluriennali si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2018.

Deleted: ~~azione agricoltura integrata~~

M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Sono riferibili a domande 2007 -2013 della misura 214 azione agricoltura biologica. Tenendo conto dei pagamenti legati agli impegni pluriennali si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2018.

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Sono riferibili a domande 2007 -2013 delle misure 211 e 212. La spesa transitoria è legata al residuo pagamento del bando 2015. Si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2018.

M14 – Benessere degli animali (art. 33)

Sono riferibili a domande 2007 -2013 della misura 215 benessere degli animali. Tenendo conto dei pagamenti legati agli impegni pluriennali si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2017.

Deleted: ~~2016~~

M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Sono riferibili a domande 2007 -2013 della misura 225 i cui impegni giuridicamente vincolanti sono stati perfezionati entro il 2013 per i quali devono proseguire i pagamenti annuali. Si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2018

M19 – LEADER (art. 42)

Sono riferibili ai progetti 2007 -2013 della misura LEADER i cui impegni giuridicamente vincolanti sono stati perfezionati entro il 2015 ma che devono ancora completare i pagamenti a titolo di SAL o Saldo. Si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2018.

M20 Assistenza tecnica (art 51-54)

Il trascinamento è relativo alle attività relative alla valutazione ex post del PSR 2007 -2013 ed alle attività di preparazione del PSR 2014 -2020 che dovranno essere liquidate dopo il 31/12/2015. Si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2017

M**isure discontinue 113-** Il trascinamento è relativo alle *trance* di pagamenti annuali di impegni giuridicamante vincolanti assunti nel periodo 2007 -2013 e in quello precedente a titolo della misura D. Si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2020

Deleted: ~~**M16 – Cooperazione (art. 35)**~~¶
~~Sono riferibili ai progetti 2007 -2013 della misura 124 i cui impegni giuridicamente vincolanti sono stati perfezionati entro il 2015 ma che devono ancora completare i pagamenti a titolo di SAL o Saldo. Si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti a titolo transitorio entro il 2017.~~

1.2. Tabella di riporto indicativa

Misure	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	496.146,26
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	10.000,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	0,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	31.998.290,09
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	907.500,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	1.502.588,6
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	7.089.855,38
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	14.037.229,94

Deleted: ~~2.117.500,00~~

Deleted: ~~0~~

Deleted: ~~40.535.000,00~~

Deleted: ~~5.445.000,00~~

Deleted: ~~12.402.500,00~~

Deleted: ~~25.000.000,00~~

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	9.100.000,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	3.000.000,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	6.050.000,00
M14 - Benessere degli animali (art. 33)	1.210.000,00
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	923.230,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	1.579.340,40
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	1.512.500,00
M113 - Prepensionamento	1.791.793,00
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	0,00
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	0,00
Total	81.176.910,66

Deleted: ~~2.420.000,00~~

Deleted: ~~3.025.000,00~~

Deleted: ~~6.050.000,00~~

Deleted: ~~120.566.793,00~~

UFFICIO SPECIALE NUCLEO PER LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

REGIONE CAMPANIA

UFFICIO SPECIALE NUCLEO PER LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
REGIONE CAMPANIA

Valutazione ex ante degli Strumenti Finanziari Fondi Strutturali 2014-2020

SF oggetto del secondo modulo VEXA:

Fondo Multiregionale di Garanzia per l'Agricoltura e l'Agroindustria supportato dal FEASR

Documento conclusivo della 1 fase della VEXA

7.12.2016

UFFICIO SPECIALE NUCLEO PER LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

REGIONE CAMPANIA

UFFICIO SPECIALE NUCLEO PER LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI REGIONE CAMPANIA

Valutazione ex ante degli Strumenti Finanziari Fondi Strutturali 2014-2020

Fondo Multiregionale di Garanzia per l'Agricoltura e l'Agroindustria supportato dal FEASR

Documento approvato nella riunione di NVVIP del 7/12/2016

Dicembre 2016

Il lavoro è stato coordinato da Valeria Aniello e Paolo Cefarelli.

Gruppo di lavoro composto da:

Valeria Aniello
Melania Cavelli
Paolo Cefarelli
Pierfrancesco Fighera
Alessandra Filoni
Francesco Migliaccio

Si ringraziano Carmelina Bevilacqua, Giuseppe Leonello, Valentina Riegel e Immacolata Voltura per il contributo trasversale fornito.

SOMMARIO

PREMESSA 4

METODOLOGIA DI INDAGINE E DOMANDE VALUTATIVE 8

IL FALLIMENTO DI MERCATO 12

GLI STRUMENTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO RURALE 15

ANALISI QUALITATIVA DEL VALORE AGGIUNTO 21

LE ESPERIENZE DI FONDO DI GARANZIA IN ITALIA E LEZIONI APPRESE 25

IMPLEMENTAZIONE: RISULTATI ATTESI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 29

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 31

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 33

Premessa

L'Ufficio Speciale Nucleo per la Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici ha ricevuto il mandato relativo alla Valutazione ex ante degli strumenti finanziari relativi alla Programmazione PSR 2014-20 con nota dell'Autorità di Gestione PSR prot. 0736826 del 11/11/2016.

Il Nucleo sta predisponendo il rapporto di valutazione ex-ante che è auspicabile sia redatto a livello di programma; considerata l'urgenza relativa agli aspetti di introduzione del Fondo di Garanzia Multiregionale, anticipa nel presente documento, le considerazioni utili all'introduzione di tale strumento.

La valutazione ex ante per gli strumenti finanziari nell'ambito dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (compreso il FEASR) è prevista dagli Articoli 37 e 46 del Regolamento recante Disposizioni Comuni (Reg. (UE) n. 1303/2013) e si pone a supporto dell'Autorità di Gestione (AdG) nel definire la struttura e la politica di investimento di uno o più strumenti finanziari facilitandone l'implementazione. Obiettivo ultimo della valutazione ex ante è quindi quello di assicurare che le risorse dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) destinate agli strumenti finanziari siano in linea con le previsioni programmatiche entro cui sono previsti e permettano di conseguire i risultati programmati seguendo principi di sana gestione finanziaria.

Per il periodo di programmazione 2014-2020, il Titolo IV del Regolamento (CE) 1303/2013 (artt. 37-46) introduce gli Strumenti Finanziari (SF) sostituendo il termine di Strumenti di Ingegneria Finanziaria introdotti nel precedente periodo di programmazione 2007-2013 dall'art. 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Nel 2014 la Commissione Europea ha prodotto un documento di sintesi a supporto delle Autorità di Gestione per l'uso degli strumenti finanziari nel periodo di programmazione 2014-2020 (Ref. Ares(2014)2195942 - 02/07/2014) in cui è sottolineata l'importanza della strategia degli strumenti finanziari come leva degli investimenti pubblici. La tendenza è di ricoprire il gap di risorse finanziarie disponibili attraverso gli strumenti finanziari, creando le condizioni per ridurre gli effetti negativi che il decremento graduale delle risorse pubbliche a disposizione potrà produrre nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo e di coesione. Le Autorità di Gestione dovrebbero prendere in considerazione l'uso di strumenti finanziari in quanto "produttivi" e non per motivi di impegno delle risorse finanziarie. Gli strumenti finanziari, infatti, non possono essere considerati come un modo per concentrare la spesa in specifici periodi o evitare il disimpegno automatico.

Gli artt. 37 – 46 del Regolamento (CE) 1303/2013 definiscono la struttura degli SF, le procedure di attivazione, tra cui l'obbligatorietà di una valutazione ex ante che evidenzi i fallimenti del mercato o condizioni subottimali, nonché il livello e gli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere. A differenza degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria, non sono previste limitazioni sulle tematiche di applicazione e di utilizzo degli SF nell'attuale periodo di programmazione. Per incoraggiare e incrementare l'utilizzo di strumenti finanziari nella politica di coesione nel periodo di programmazione 2014-2020, il nuovo quadro giuridico e politico:

- offre una maggiore flessibilità per gli Stati membri e le regioni dell'UE in termini di settori di riferimento e di strutture di attuazione;
- fornisce un quadro di attuazione stabile fondato su un insieme chiaro e dettagliato di norme, sulla base di orientamenti e di esperienze sul terreno esistente;
- coglie le sinergie tra strumenti finanziari e altre forme di sostegno, come ad esempio sovvenzioni;
- garantisce la compatibilità con gli strumenti finanziari istituiti e attuati a livello UE in base alle regole di gestione indiretta.

In particolare, l'art. 37 indica e esplicita i requisiti della valutazione ex ante per gli SI, come sintetizzato nella tabella che segue[1].

[1] EU – Fi-Compass BEI – "Ex-ante assessment for ESIF financial instruments Quick reference guide" Maggio 2014.

Tabella 1. I requisiti della Valutazione ex ante degli Strumenti Finanziari

Requisiti art. 37 Valutazione ex ante	Descrizione
a) Analisi del fallimento, condizioni subottimali e necessità dell'investimento	- Identificazioni delle ragioni principali, in termini di tipologia e di dimensioni, del fallimento del mercato e le condizioni subottimali attraverso l'uso di una metodologia che consenta di accertare che le risorse degli SF sono utilizzate dove creano realmente un vantaggio rispetto alle altre forme di finanziamento degli investimenti. - Gli SF devono contribuire alla realizzazione della strategia e al perseguimento dei risultati attesi del programma (o programmi) colmando il gap di *benessere o il gap finanziario.*
b) Valore aggiunto del FI	- Evidenziare il valore aggiunto nell'uso dello SF. - Consistenza con altre forme di intervento pubblico indirizzate alla stessa tipologia di fallimento del mercato al fine di limitare una sovrapposizione e evitare una conflittualità nei target. - Eventuali implicazione degli aiuti di stato inclusa la proporzionalità degli interventi previsti rispetto ai bisogni identificato dell'ambiente. - Misure per minimizzare le distorsioni derivanti dall'uso dello SF.
c) Risorse pubbliche e private aggiuntive	- Stima delle risorse pubbliche e private addizionali che potenzialmente possono essere prodotte dal ricorso agli SF. - Effetto leva atteso - Se rilevante, una stima dei bisogni e del livello di preferenze e della remunerazione attesa necessarie ad attrarre ulteriori risorse dal settore privato.
d) Lezioni apprese	- Analisi delle lezioni apprese dall'uso di strumenti similari nel passato. - Analisi delle valutazioni ex ante sviluppate dallo Stato Membro nel precedente ciclo di programmazione. - Applicazione degli elementi rilevati dalle lezioni apprese al fine di assicurare che lo SF sia costruito su un'esistente ed acquisita conoscenza.
e) Strategia proposta	- Copertura tematica e geografica dello SF - Rispetto dell'art. 38 - Prodotti finanziari adeguati ai bisogni del mercato - Destinatari finali - Se rilevante, la previsione della combinazione dello SF con le altre forme di investimento a fondo perduto cosi da massimizzare l'efficienza dell'aiuto.
f) Risultati attesi	- Specificazione dei risultati attesi e degli output dello SF nell'ambito delle priorità del programma (o programmi). - Definizione dei valori-base dei target basati sulla specifica contribuzione dello SF alle priorità del programma e agli indicatori di risultato e di output.

(Fonte: Titolo IV del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 37)

UFFICIO SPECIALE NUCLEO PER LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

REGIONE CAMPANIA

I Programmi Operativi (POR) del ciclo 2014-2020, approvati dalla CE per la Regione Campania – FESR C(2015)8578 del 1/12/2015; FSE C(2015)5085 del 20/07/2015 – e il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) - C(2015)8315 del 20/11/2015 – hanno previsto in diversi casi (Priorità e Azioni specifiche) il ricorso agli Strumenti Finanziari in linea con quanto disciplinato dal Reg. 1303/2013.

L'approccio strategico comune della programmazione 2014-2020 applicato ai Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) è definito nell'ambito del Quadro Strategico Comunitario sulla base degli obiettivi della strategia "Europa 2020", si traduce a livello nazionale nelle scelte strategiche riportate nell'Accordo di Partenariato.

L'Accordo di Partenariato, in particolare, identifica le priorità nazionali e definisce le modalità di intervento dei diversi Fondi al fine di garantire il perseguimento degli 11 obiettivi tematici (OT) assegnati ai Fondi SIE, che contribuiscono a loro volta alla strategia "Europa 2020".

Nel dettaglio, l'Accordo si concentra sull'analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita per gli undici obiettivi tematici, definendo anche i risultati attesi per ciascuno dei fondi SIE e la relativa ripartizione del sostegno dell'Unione a livello nazionale.

In tale ambito, pertanto, è interessante approfondire le azioni strategiche e le allocazioni finanziarie previste per il FEASR, con particolare attenzione al suo ruolo nell'OT3: "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura", in riferimento al quale assumono rilievo le problematiche connesse all'accesso al credito e allo sviluppo degli Strumenti finanziari. Tali elementi, infatti, trovano approfondimento nelle linee di indirizzo strategico per l'OT3, da cui emerge con chiarezza l'esigenza di intervento dei diversi fondi al fine di superare le difficoltà di accesso al credito delle PMI. Ciò anche mediante il graduale spostamento del sostegno pubblico in forma di contribuzione a fondo perduto, verso l'attivazione di Strumenti finanziari (capitale di rischio, garanzie, ecc.) massimizzando l'effetto leva offerto dal contributo pubblico.

Scendendo nel dettaglio delle politiche di sviluppo rurale, la strategia per il miglioramento della competitività del sistema agro-alimentare (OT3) è articolata in due componenti:

1. Sostegno all'evoluzione strutturale e organizzativa per la competitività dell'agricoltura, dell'agro-alimentare, del settore forestale, della pesca e dell'acquacoltura;

2. Potenziamento degli investimenti nelle filiere agricole, agro-alimentari, forestali, della pesca e dell'acquacoltura.

In particolare il PSR Campania 2014-2020, sebbene in una forma ancora "generale" e senza associare quest'indicazione a specifiche misure/azioni di intervento in campo agricolo e/o nel settore rurale - richiama esplicitamente la cronica difficoltà delle aziende di accedere al credito a condizioni efficienti e sostenibili, e sottolinea la necessità di utilizzare gli Strumenti Finanziari in tutti quei casi in cui una specifica e preliminare Valutazione ex ante dimostri l'opportunità e la convenienza di queste particolari forme di finanziamento.

In effetti, gli Strumenti Finanziari rappresentano misure specifiche di aiuto, diverse dalle "sovvenzioni", attraverso le quali le autorità pubbliche forniscono contributi "rimborsabili" e in forma "indiretta", e trasferiscono risorse nei confronti di progetti (in primo luogo di PMI) tramite prestiti, garanzie, ingresso nel capitale azionario e altri meccanismi di assunzione del rischio, eventualmente associati a supporto tecnico, abbuoni d'interesse o abbuoni di commissioni di garanzia, nell'ambito di una stessa operazione.

Nello specifico gli investimenti attuabili con gli Strumenti Finanziari (SF) riguardano:

1. la partecipazione in c/capitale alla creazione e/o allo sviluppo di attività e progetti imprenditoriali (PMI).

In questo caso (Fondi di capitale di rischio) l'autorità di gestione "investe" nel capitale di strutture (nuove o già esistenti) incaricate dell'attuazione degli SF coerenti con l'obiettivo (ad esempio, un Fondo per investimenti azionari per le PMI) o affida gli stessi compiti di esecuzione alla BEI o a istituzioni finanziarie, internazionali o nazionali, partecipate dallo Stato Membro o che perseguono obiettivi d'interesse pubblico.

Il sostegno che l'attuazione di questo specifico SF determina a beneficio degli investimenti delle imprese può riguardare **investimenti materiali e immateriali**, nonché la provvista di **capitale circolante** nei limiti delle norme sugli aiuti di Stato e, comunque, sempre al fine di incentivare il cofinanziamento del settore privato.

2. **il finanziamento del debito** nella forma di prestiti, leasing o garanzie.

In questo caso, lo SF destinato al sostegno delle PMI può essere costituito da diverse tipologie di "modelli" (predefiniti/standardizzati e non) tra i quali:

- prestiti con condivisione del rischio (Fondi per mutui): prestiti con tasso agevolato per le PMI;
- micro-credito;
- garanzie limitate su portafoglio per le PMI (Fondi di garanzia): protezione del rischio di credito fino a un importo massimo della perdita;

Inoltre, nel caso d'investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo e il risanamento urbano, o a diversificare attività non agricole in zone rurali, gli SF possono essere finalizzati a **riorganizzare il portafoglio di debiti** necessario alle nuove realizzazioni, fino a un massimo del 20% dell'importo totale del sostegno proveniente dallo strumento finanziario.

In questo modo, la politica di coesione sembra offrire una risposta - certamente adeguata, per quanto ancora tutta da implementare - alle problematiche appena individuate:

i) persistenza di una condizione di **restrizione del credito** offerto rispetto alla domanda potenziale;

ii) **difficoltà di accesso al mercato finanziario** da parte delle aziende agricole;

iii) **flessione**, anche a livello regionale, **dei crediti concessi** al settore.

Infatti, almeno teoricamente, uno dei maggiori vantaggi degli SF corrisponde alla loro capacità di attrarre contributi privati (leva finanziaria), aumentando così gli importi e le risorse a disposizione degli investimenti. Inoltre, la stessa "rotazione" dei mezzi finanziari impiegati nell'attuazione degli SF amplia la capacità di incidenza dell'azione strutturale e rende l'intervento dei Fondi più sostenibile a medio-lungo termine.

La necessità di predisporre un inquadramento integrato degli strumenti finanziari a seconda degli obiettivi definiti nei rispettivi Programmi (FESR, FSE, FEASR) consente di attivare utili sinergie trai fondi garantendo la flessibilità degli strumenti ai possibili cambiamenti della domanda che possono verificarsi durante il periodo di programmazione.

Il Presente Rapporto, nella logica dell'inquadramento integrato degli Strumenti Finanziari, fornisce in sintesi i principali risultati dell'approfondimento sul *Fondo Multiregionale di Garanzia per l'Agricoltura e l'Agroindustria* supportato dal FEASR, come modulo della Valutazione Ex ante degli Strumenti Finanziari nello sviluppo rurale 2014-20 che l'Ufficio Speciale NVVIP sta predisponendo ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013, articolo 3.

Metodologia di indagine e domande valutative

La Valutazione Ex-Ante del fondo di garanzia multiregionale è stata sviluppata seguendo le linee guida per la valutazione ex ante degli strumenti finanziari per il periodo di programmazione 2014-2020, riconosciute dalla DG-REGIO e dalla BEI, e che presuppongono l'analisi dei seguenti aspetti:

- analisi della domanda e dell'offerta di credito, al fine di verificare l'eventuale presenza di fallimenti di mercato e condizioni di investimento sub-ottimali che potrebbero essere superate con lo specifico strumento finanziario. Rispetto a questo punto, è stata condotta un'analisi sulle difficoltà di accesso al credito derivanti dalle condizioni strutturali degli operatori agricoli in Campania e dell'andamento e composizione del credito alle imprese, per verificare le condizioni della domanda attuale e potenziale;
- stima del valore aggiunto creato dal fondo di garanzia multiregionale e da altri potenziali strumenti finanziari attivabili e o attivati a livello nazionale o regionale. In particolare è stata esaminata la declinazione del fondo in sinergia con i contributi a fondo perduto già previsti dalle misure interessate;
- identificazione delle possibili risorse pubbliche e private aggiuntive che ciascuno strumento finanziario ha la possibilità di attivare. La dotazione finanziaria del fondo essendo già definita, si è cercato di valutare la congruenza rispetto alla domanda, anche rispetto alle tre opzioni di governance del fondo previste;
- analisi di altre esperienze similari, al fine di identificare i principali fattori di successo e le eventuali criticità al fine di meglio strutturare lo strumento finanziario. Nel caso specifico, si è tenuto conto del Fondo istituito da ISMEA e gestito da SGFA - il quale opera ai sensi dell' art.17, commi da 1 a 4 del Decreto Legislativo n. 102/2004, (autorizzato con Decisione della Commissione Europea C(2006) 643 dell'8 marzo 2006, come regime di non aiuto n. NN54/B/2004) - per interventi di garanzia, cogaranzia e controgaranzia, a fronte di finanziamenti bancari destinati alla realizzazione di investimenti previsti dalle Misure 121, 122, 123 e 311 del PSR 2007-2013. Sono state indagate le ragioni di insuccesso del Fondo traendo spunti significativi per la strutturazione efficace dello strumento in questione;
- definizione della strategia di investimento e della struttura di *governance* dello strumento. Il sistema di governance del Fondo multiregionale è in linea di principio già identificato. Il FEI si riserva di scegliere gli intermediari finanziari a cui delegare la selezione e la gestione del credito ai beneficiari finali, attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'art. 5 del Reg. UE 1303/2013 e dell'art. 7 del Reg. delegato CE 480/2014;
- indicazione dei risultati attesi e del modo in cui si prevede che lo strumento finanziario contribuisca al conseguimento degli obiettivi prefissati;
- modalità di implementazione e definizione delle procedure che consentono l'aggiornamento della valutazione ex ante.

Per la realizzazione della presente valutazione è stato seguito il seguente approccio metodologico:

- analisi desk, incentrata sull'analisi e la ricostruzione dei dati e delle fonti informative disponibili;
- indagine sul campo o *stakeholder consultation*, condotta attraverso interviste semi-strutturate ad osservatori privilegiati rappresentativi del mondo produttivo, finanziario, e pubblico, al fine di completare e dettagliare il set di informazioni acquisite con l'analisi desk. Dati i tempi molto stretti per la conduzione delle interviste, è stata utilizzata anche l'esperienza del focus group con le associazioni di categoria, in stretta collaborazione con l'Autorità di Gestione. Il focus ha portato anche a un processo di condivisione partenariale di alcune opzioni di declinazione possibile dello strumento;
- sintesi realista delle valutazioni condotte su strumenti finanziari e misure concorrenti, passate o attuali.

Sono state verificate le condizioni del contesto di riferimento, in particolare la preferenza dei destinatari per il tradizionale aiuto a fondo perduto e i margini di utilizzo del fondo di garanzia, anche con riferimento alla dotazione finanziaria prevista per ciascuna linea sulle misure interessate.

Al fine di meglio delineare la strategia di investimento dello strumento finanziario, è stata condotta un'analisi di benchmark relativamente ad esperienze similari esistenti a livello regionale, nazionale ed europeo, dalle quali si possono trarre alcune indicazioni, in termini di *best practice* ed errori commessi.

Centrale nell'intero processo è stata l'impostazione di interviste sul campo, con operatori e stakeholder coinvolti nello strumento. Com'è noto, in aggiunta all'approccio metodologico comunitario relativo alla valutazione ex ante degli strumenti finanziari, esistono tre approcci principali che possono essere adottati nella valutazione: positivista sperimentale, pragmatista/qualità, costruttivista/del processo sociale. L'approccio costruttivista è particolarmente utile nella valutazione di nuovi strumenti o di programmi pilota: per questo motivo la valutazione viene condotta con l'obiettivo di potenziare un programma, portarlo a compimento in maniera efficace, con funzioni di *empowerment*. Nel caso in oggetto, effettivamente, si tratta di un intervento sperimentale pilota per la nostra regione, che attende ancora di essere declinato nelle problematiche che potrebbe incontrare o nelle sue specificità attuative.

Per tale motivo l'approccio di valutazione utilizzato ha adottato come metodo di indagine, accanto all'analisi desk dei dati, la verifica dei casi di benchmark e le interviste dirette semi-strutturate. La valutazione condotta ha avuto, pertanto, una funzione conoscitiva: tende cioè a chiarire che cosa si può ottenere da questo strumento calandolo nel contesto specifico e coinvolgendo i principali attori coinvolti nel processo, cioè stakeholder, potenziali beneficiari e attuatori.

La definizione delle domande valutative è un elemento fondamentale del processo di definizione di un percorso valutativo. Una valutazione che pone domande rilevanti, realistiche e circoscritte ha molte più possibilità di fornire informazioni e analisi utili per influenzare i percorsi di sviluppo definiti.

Nel caso in esame, atteso l'interesse riscontrato per l'attivazione del fondo, la valutazione si è concentrata, sugli aspetti ancora da definire: le tre opzioni di utilizzo e i vincoli da porre agli intermediari finanziari per ottenere la massima efficacia.

I tre aspetti principali su cui ci si è focalizzati sono, dunque, i seguenti:

- attenzione alla gestione: la valutazione intende dare suggerimenti su come lo strumento potrà essere attuato;
- orientamento dei processi di policy: la valutazione intende proporre elementi conoscitivi utili per orientare le decisioni del Comitato di investimento al quale partecipano tutte le regioni aderenti, la cui funzione sarà disciplinata dal *Funding Agreemen*t che formulerà indirizzi e indicazioni per tutta la durata dello strumento;
- apprendimento: la valutazione si propone di apprendere dall'esperienza passata o corrente per ri-orientare lo strumento (a livello locale).

Le domande valutative identificate sono relative alla definizione dell'oggetto di indagine, all'analisi della domanda e dell'offerta e del contesto istituzionale, all'analisi di benchmark e lezioni apprese e agli aspetti di governance e attuativi dello strumento.

Domande relative alla definizione dell'oggetto d'indagine

- qual è l'ambito di intervento specifico del fondo?
- quale opzione è preferibile per la declinazione dello strumento: abbinamento al fondo perduto, accesso diretto tramite banca o scorrimento graduatorie?
- le misure identificate sono adeguate all'applicazione dello strumento? Ve ne sono altre che potrebbero beneficiare ugualmente dell'attivazione del fondo?

Domande relative all'analisi della domanda e dell'offerta e del contesto di riferimento

- esiste una domanda per questo tipo di intervento? Che dimensionamento potrebbe avere e quali sono le condizioni per trasformarla da domanda potenziale a domanda reale?
- quali sono le condizioni che incoraggiano la propensione agli investimenti con accesso al credito?
- qual è l'andamento del dato sull'accesso al credito in Campania rispetto al dato medio Mezzogiorno e Italia?

Domande relative all'analisi di benchmark e lezioni apprese

- quali sono le esperienze nazionali e regionali esistenti?

- come evitare eventuali sovrapposizioni per lo strumento regionale in Campania, incoraggiando il coordinamento con eventuali altri strumenti a livello regionale, nazionale e comunitario per il medesimo oggetto?
- esistono margini integrazione dell'intervento con altri interventi di altri programmi o nell'ambito dello stesso programma (tutoraggio e formazione)?

Domande relative al sistema di governance e agli strumenti attuativi

- quali modalità attuative sono preferibili? Quale soggetto attuatore? Come devono essere strutturate le procedure di selezione?
- in altri casi di strumenti simili si è rivelata fondamentale la combinazione di prestiti e le attività di formazione e tutoraggio: fornire una formazione sui diversi aspetti di sviluppo del business migliora le capacità imprenditoriali e di gestione dei destinatari finali, riducendo la probabilità di inadempienze da parte dei beneficiari. E' prevista ed è sostenibile tale ipotesi?
- come selezionare rapidamente ed efficacemente i destinatari finali?
- quali sono le forme tecniche di intervento (ad es. fondo perduto entro una soglia, ad es. 50.000 euro; prestiti in anticipazione per importi superiori, con garanzia solo se si eccedono i 35.000, *equity*)?
- quale può essere l'effetto leva finale dell'investimento regionale?
- come garantire il successo delle iniziative nel breve ma anche nel medio-lungo termine?

Queste domande valutative sono solo esemplificative e hanno avuto una funzione di base di partenza e di inquadramento del lavoro. Nel corso della valutazione esse sono state arricchite, declinate, modificate e reinterpretate in funzione dei temi che via via sono emersi e che sono apparsi utili a definire le condizioni di successo dello strumento in oggetto. Un esempio di Guida di intervista utilizzata per il *focus group* è riportata nel BOX 1 di seguito.

UFFICIO SPECIALE NUCLEO PER LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

REGIONE CAMPANIA

Box 1. Traccia per il *focus group* per l'incontro con le associazioni di categoria del 1 dicembre 2016

1. Il PSR Campania e l'utilizzo degli strumenti finanziari

Introduzione a cura della AdG PSR Campania

2. Obiettivi della Valutazione Ex ante degli strumenti finanziari e auto-presentazione dei partecipanti

Presentazione a cura del NVVIP

3. SEZIONE 1 - GLI STRUMENTI FINANZIARI PER I BENEFICIARI DEL PSR

Conduzione dei lavori a cura del NVVIP

1. È a conoscenza di esperienze pregresse nell'utilizzo di Strumenti Finanziari da parte di operatori del settore? Gli Strumenti Finanziari di cui ha avuto esperienza sono istituiti a livello di Unione Europea, a livello nazionale o regionale? Come ne valuta gli esiti?
2. Quale è il livello di conoscenza di tali tipologie di strumenti fra i beneficiari del PSR Campania? Fra i diversi beneficiari del PSR, quali a suo avviso potrebbero essere maggiormente interessati all'utilizzo di uno Strumento Finanziario? Per quali tipologie di investimenti?
3. Rispetto agli investimenti tradizionali a fondo perduto, come valuta l'introduzione degli Strumenti Finanziari per l'attuazione degli obiettivi del PSR Campania?

4. SEZIONE 2 - GLI STRUMENTI FINANZIARI NEL PSR CAMPANIA 2014-2020 E IN PARTICOLARE FONDO DI GARANZIA MULTIREGIONALE FEI

4. Quali misure del PSR (oltre alla 4.1 e 4.2) potrebbero a suo avviso essere attuate in tutto o in parte attraverso l'utilizzo degli Strumenti Finanziari? Quali sono le motivazioni principali? Sono riconducibili più a ragioni di opportunità o di necessità?
5. Come pensa possa utilmente caratterizzarsi uno SF a sostegno dei diversi beneficiari delle diverse misure del PSR Campania? Offrire una valutazione rispetto all'utilità potenziale Scarsa – Media - Alta sulle seguenti tipologie di strumento distinguendo possibilmente in relazione ai beneficiari e alle misure:
- Prestiti
- Microcredito
- Garanzie- Strumenti di *equity* (compartecipazione ai rischi)

6. Come valuta l'utilizzo di un Fondo di Garanzia Multiregionale FEI per sostenere gli investimenti dei beneficiari del PSR Campania?
7. Per l'attuazione delle misure del PSR Campania, quali sono a suo avviso i principali punti di forza e di debolezza di questo strumento? Quali ritiene possano essere le criticità o gli ostacoli per la sua introduzione?

5. SEZIONE 3 – CRITICITA', PUNTI DI FORZA E ASPETTI DA CONSIDERARE NELLE VALUTAZIONI DEGLI SF

8. Dal punto di vista gestionale e per i beneficiari, quali sono i principali rischi associati all'utilizzo di Strumenti finanziari (ad es. i costi, la complessità burocratico-amministrativa, la sostenibilità nel medio-lungo periodo, le richieste in termini di garanzie, ecc.)? Quali i potenziali vantaggi?
9. Quale è la sua valutazione sull'effetto di rotazione di tali investimenti? A cosa destinerebbe i fondi derivanti dall'effetto rotativo?
10. Quali aspetti occorrerà considerare nella fase di monitoraggio e valutazione dell'utilizzo degli Strumenti Finanziari per l'attuazione di misure del PSR?
11. Ci sono interlocutori privilegiati che a vostro avviso potrebbe essere utile intervistare nella fase di analisi e valutazione? Quali dati o studi ritiene utile considerare?
12. Dal punto di vista gestionale e per i beneficiari, quali sono i principali rischi associati all'utilizzo di Strumenti finanziari (ad es. i costi, la complessità burocratico-amministrativa, la sostenibilità nel medio-lungo periodo, le richieste in termini di garanzie, ecc.)? Quali i potenziali vantaggi?
13. Quale è la sua valutazione sull'effetto di rotazione di tali investimenti? A cosa destinerebbe i fondi derivanti dall'effetto rotativo?
14. Quali aspetti occorrerà considerare nella fase di monitoraggio e valutazione dell'utilizzo degli Strumenti Finanziari per l'attuazione di misure del PSR?
15. Ci sono interlocutori privilegiati che a vostro avviso potrebbe essere utile intervistare nella fase di analisi e valutazione? Quali dati o studi ritiene utile considerare?

Il Fallimento di mercato[2]

La necessità di un sostegno pubblico strutturale per agevolare la realizzazione degli investimenti programmati dalle imprese agricole (soprattutto piccole e medie), costituisce, nelle regioni in ritardo di sviluppo ed anche in Campania, un elemento imprescindibile per l'attuazione di strategie indirizzate all'ampliamento, al consolidamento, all'innovazione, al miglioramento delle prestazioni ambientali e all'irrobustimento del tessuto produttivo regionale. Le analisi condotte e il confronto con i testimoni privilegiati (cfr. *focus group*) hanno confermato alcune criticità del settore con specifico riguardo alle condizioni e di accesso al credito da parte degli operatori del mondo agricolo.

Come da più parti evidenziato, l'accesso al mercato finanziario da parte delle imprese agricole è contrassegnato, anche a livello regionale, da diverse criticità. Alcune di queste hanno a che fare con le caratteristiche del tessuto produttivo: la preponderanza di piccole e micro aziende e, spesso, la sovrapposizione del patrimonio aziendale con quello personale o familiare dell'imprenditore rende complessa l'attestazione formale delle capacità reddituali e della situazione finanziaria dell'azienda e, quindi, ostacola (fino ad impedire) il soddisfacimento della domanda di mezzi (prestiti) necessari all'impresa[3]. Altre criticità afferiscono più il lato dell'offerta: i costi e gli oneri amministrativi, i meccanismi di regolamentazione. La conseguenza è che il numero di aziende agricole che riescono ad approvvigionarsi delle risorse necessarie ricorrendo al credito, è decisamente inferiore rispetto a quello che è possibile registrare in tutti gli altri settori produttivi (nel 2014 rispettivamente la percentuale di aziende agricole che accedono al credito sono il 13% contro il 21% della media italiana negli altri settori). Le ragioni sono varie, e non sembrano avere a che fare con l'andamento del settore atteso che a livello nazionale rappresenta uno dei pochi settori in grado di mantenere una stabilità dei livelli occupazionali.

Le analisi evidenziano la persistenza di alcuni fattori che ostacolano lo sviluppo del settore. La forma giuridica prevalente nell'agricoltura, anche in Campania è rappresentata dalla ditta individuale, la principale forma di conduzione resta quella diretta da parte del coltivatore e dei suoi familiari. Le difficoltà di ricambio generazionale, il basso grado di istruzione dei capoazienda, rappresentano ulteriori criticità in grado di limitare lo sviluppo delle imprese. Tali debolezze di mercato impattano direttamente sulle potenzialità delle imprese, indipendentemente dalla loro capacità di accedere al mercato finanziario. Ma non si tratta tuttavia di ostacoli indipendenti dai problemi di accesso al credito. Molti di essi infatti, quali l'età avanzata e il basso grado di istruzione degli imprenditori, incidono sulla capacità di relazione con gli intermediari creditizi, impattando sulle potenzialità di sviluppo delle imprese. Inoltre il livello di frammentazione e polverizzazione accompagnato da una scarsa propensione alla cooperazione, rappresenta senza dubbio un freno agli investimenti innovativi e più in generale alla diffusione delle innovazioni.

La condizione del settore fa rilevare una certa difficoltà nell'accedere a finanziamenti a medio e lungo termine da parte degli operatori del settore, spesso a causa delle peculiarità e della relativa difficoltà da parte del sistema bancario di leggere e tradurre in variabili e parametri le caratteristiche delle aziende. Appare molto

2 Il paragrafo sintetizza i risultati delle analisi condotte a livello nazionale dal MIPAF nell'ambito della valutazione ex ante nazionale degli strumenti finanziari per lo sviluppo rurale (paragrafi 3-4). Principali fonti utilizzate: ISMEA (2013), "Check-up 2013-La competitività dell'agroalimentare italiano", ISMEA n. 1/2015; "L'accesso al credito delle imprese agricole nel 2014", Banca di Italia – L'economia della Campania – aggiornamento congiunturale novembre 2015.

3 Nel settore primario, infatti, anche per le caratteristiche strutturali delle aziende, la tenuta dei libri contabili rappresenta un adempimento sottoposto a vincoli poco stringenti e ben il 95% degli operatori non dispone di una documentazione formale (dati quantitativi che scaturiscono dai bilanci) che renda possibile la misurazione del rischio da parte dell'istituto finanziatore.

complesso quindi dare conto del reale gap di mercato eventualmente esistente fra la domanda e l'offerta anche a livello regionale, anche se alcuni modelli possono fornire importanti indicazioni. A questo scopo, appare utile richiamare lo studio di supporto alla redazione delle valutazioni ex-ante degli Strumenti finanziari (MIPAAF-Rete Rurale), che stima il volume di domanda insoddisfatta di credito a medio-lungo termine da parte delle imprese agricole, tanto a livello nazionale quanto nelle singole regioni[4].

Lo studio evidenzia come nel periodo 2010-2012 tra le regioni "in ritardo di sviluppo" la Campania, la Puglia e la Sicilia, presentano una condizione di "restrizione del credito" e, quindi, un'area certamente molto rilevante di domanda di prestiti che rimane insoddisfatta. Le spese d'investimento da parte delle aziende operanti nel settore agricolo spesso finiscono per non trovare il necessario sostegno da parte degli intermediari finanziari. E il gap rischia di essere amplificato da altri interventi di sostegno, come ad esempio quelli previsti dal PSR 2014-2020. Le misure di sostegno (le sovvenzioni a fondo perduto previste nei Programmi di sviluppo rurale) rischiano infatti di determinare un impatto ulteriore sulla domanda che finisce per amplificare il gap finanziario (soprattutto nel breve termine) piuttosto che compensarlo. A fronte dell'aiuto ricevuto, infatti, le imprese registrano un fabbisogno di "mezzi propri" per far fronte, sia alla necessità di copertura della quota di cofinanziamento privato, sia all'anticipo del contributo pubblico o di altri costi connessi al beneficio ricevuto.

Un'analisi condotta da ISMEA nel 2013 contenuta nel Rapporto dell'Osservatorio sul credito sulle erogazioni bancarie concesse agli operatori agricoli, dettaglia la composizione del credito alle imprese agricole, con approfondimenti specifici per macro-aree territoriali, e sembra confermare le criticità finora evidenziate. Lo studio specifica i fenomeni nelle aree in ritardo di sviluppo e quindi anche in Campania.

Nel periodo 2007-2012 il credito agrario ha subìto un'erosione media annua di tre punti percentuali, che sintetizza un andamento dapprima crescente e quindi negativo a partire dal 2011. Tale evoluzione conferma che anche il settore primario ha sofferto del *credit crunch* che ha colpito l'Italia a partire dalla fine del 2011, come segnalato anche dal governatore della Banca d'Italia. Il Rapporto rileva come la flessione del credito agrario sia stata determinata in modo particolare dalle forti contrazioni al Centro Italia e nell'area del Mezzogiorno. Nello spaccato relativo al Mezzogiorno, nel periodo 2007-2012 si è assistito ad un'erosione media annua del credito agrario di undici punti percentuali. Nello stesso periodo, il credito agrario della Campania e della Sicilia è diminuito allo stesso ritmo di quello dell'intera macro area (più debole è risultata la flessione dell'Abruzzo, mentre più marcate quelle registrate in Puglia, Sardegna, Basilicata, Molise e Calabria).

L'analisi del credito in base al termine del finanziamento ha evidenziato che al Sud, a fronte della contrazione del credito di medio (-15%) e lungo termine (-11%), si è avuta una lieve crescita di quello con scadenza a breve termine (3%), ossia entro i diciotto mesi, che in Campania resta comunque meno significativo rispetto alle altre tipologie. Dall'analisi del credito per macro area e per finalità del finanziamento, nel periodo 2007-2012, si rileva come diminuisca ovunque il credito concesso per operazioni di ristrutturazione, aumenti quello di gestione – eccetto che al Centro - mentre quello concesso per la realizzazione di investimenti risulta in crescita solo al Nord, confermando quindi i fallimenti di mercato e giustificando quindi un intervento pubblico in tale settore.

Anche in Campania, come nel resto del Mezzogiorno, infatti, l'ampia disponibilità di liquidità e i bassi tassi di interesse, finiscono ancora troppo spesso per scontare la forte avversione al rischio da parte degli intermediari finanziari, rafforzando una domanda di sostegno pubblico anche per l'accesso al credito. Le tradizionali

4Il particolare valore e l'utilità dell'esercizio di stima che è stato realizzato emerge dalla considerazione, esplicitamente riportata tra gli Obiettivi della Valutazione ex ante nazionale, secondo cui: "Alcune parti del documento presentano contenuti che possono essere direttamente utilizzati nei documenti regionali. In particolare, la quantificazione del gap tra domanda e offerta di credito è stata realizzata a livello nazionale e poi dettagliata a livello regionale. I risultati ottenuti possono essere direttamente utilizzati per la redazione delle valutazioni regionali, senza necessità di ulteriori elaborazioni." (cap. 2, pag. 7).

difficoltà di accesso al credito per gli imprenditori agricoli, sono legate - in particolare - alla scarsa propensione degli intermediari finanziari a finanziare senza forti garanzie collaterali, imprese con oneri di bilancio e forme di gestione semplificata come nel caso del settore agricolo.

Gli Strumenti Finanziari per lo sviluppo rurale[5]

L'osservazione sul campo ha confermato un fabbisogno diffuso di diverse tipologie di sostegno da parte dei beneficiari del PSR Campania (cfr. focus group). L'elevata "polverizzazione" del sistema produttivo, anche se accompagnata da alcune eccellenze, in Campania non potrà che determinare una domanda diversificata d'investimenti (e di corrispondenti risorse) che, almeno in parte, potrebbe essere soddisfatta dal mercato del credito. Il nuovo quadro regolamentare per il 2014-2020 prevede che gli strumenti regionali e nazionali di programmazione, possano introdurre - come finalità in sè o come strumento di attuazione di specifici obiettivi e misure - Strumenti Finanziari, assunti, accanto alle tradizionali misure a fondo perduto, come modalità di finanziamento dei progetti di sviluppo.

Nello specifico, i fallimenti di mercato e le criticità che caratterizzano il mercato del credito nel settore evidenziate nel paragrafo precedente, potrebbero essere affrontate attraverso differenti tipologie di strumenti finanziari, da attivare in forma singola o associata tra loro nell'ambito della programmazione 2014-2020 per il sostegno agli investimenti delle imprese agricole. Si riporta di seguito un prospetto di sintesi delle differenti tipologie di strumenti.

Tabella 2: Le differenti tipologie di Strumenti Finanziari

Tipologia di Strumento	Descrizione	Caratteristiche salienti
Prestiti	Forme di finanziamento destinate a imprese o individui che devono essere rimborsati secondo scadenze predefinite. Sono particolarmente adatti nei contesti in cui le banche sono riluttanti a concedere prestiti o a offrire finanziamenti a buone condizioni (tassi di interesse elevati, oneri di gestione elevati con periodi di rimborso abbastanza lunghi, con requisiti di garanzia limitati). A titolo di esempio, un regime di prestito finanziato può rendere possibile la ristrutturazione dei condomini secondo standard moderni, ottenendo un notevole risparmio energetico e migliorando la vivibilità degli ambienti.	Tassi agevolati Autoalimentazione del fondo attraverso i rimborsi delle rate
Microcredito	I microcrediti sono piccoli prestiti concessi a persone e micro-imprese spesso escluse dall'accesso al credito. Generalmente sono caratterizzati da un breve periodo di prestito e vengono concessi senza garanzie o con garanzie minime.	Sostegno al credito di soggetti spesso esclusi e delle PMI Rientro delle risorse accantonate una volta saldato il debito
Garanzie	Le garanzie assicurano ai creditori il rimborso parziale o totale del capitale prestato anche qualora il beneficiario non dovesse essere in grado di rimborsare il prestito. Il soggetto che presta la garanzia	Possibilità di influenzare le scelte aziendali Maggiore controllo sull'operatività delle aziende

5 Il paragrafo utilizza come fonti principali di riferimento il Regolamento Gen. 1303/2014, la Relazione speciale n. 19 del 2016 della Corte dei Conti Europea, *Introducing financial instruments for the European Social Fund – Manual Ficompass*, il Rapporto di valutazione ex post del PSR Campania 2007-2013 e le risultanze del Focus group realizzato il 1 dicembre 2016.

Tipologia di Strumento	Descrizione	Caratteristiche salienti
	è infatti tenuto a coprire l'eventuale deficit o default del beneficiario. A titolo di esempio un sistema di garanzia finanziato dall'UE può agevolare gli investimenti di PMI nel settore agricolo per contribuire a migliorare i metodi di produzione e a proteggere e migliorare l'ambiente.	Autoalimentazione del Fondo al momento della cessione delle quote Alto potenziale dell'investimento, sebbene con più elevati margini di rischio
Strumenti di *equity*	Gli strumenti di *equity* consistono nell'investimento di capitali in una società in cambio della proprietà totale o parziale di tale impresa; l'investitore può assumere un certo controllo della gestione della società e può condividere i profitti dell'azienda. Questo tipo di strumento comprende il *venture capital* (o capitale di rischio), il *seed capital* (capitale iniziale) e il capitale per le start-up. Il rendimento dipende dalla crescita e dalla redditività dell'impresa e si realizza quando l'investitore vende la sua quota di impresa ad un altro investitore ("uscita") o attraverso un'offerta pubblica iniziale (IPO). A titolo di esempio, un *venture capital* finanziato dall'Unione Europea può investire in aziende da poco avviate, aiutandole a superare la difficile fase di start-up e sostenendone la crescita, permettendo loro di sfruttare idee e tecnologie innovative. Interessante anche per il modo agricolo gli strumenti a sostegno delle cooperative o dei lavoratori di aziende in crisi modello WBO.	Alto potenziale dell'investimento, sebbene con più elevati margini di rischio Sostegno alle nuove imprese, generalmente di dimensioni troppo ridotte per ottenere capitali sui mercati pubblici e non ancora in grado di offrire garanzie adeguate per un prestito bancario

Si tratta di strumenti, ampiamente utilizzati per le politiche pubbliche a sostegno del mercato dei capitali, nell'ambito delle politiche dell'Unione europea a sostegno delle imprese, degli investimenti, e ora anche dell'occupazione, e che diventano un interessante strumento per l'attuazione delle politiche di coesione e di sviluppo rurale. In alcuni casi tali strumenti operano singolarmente, in altri, in sinergia tra loro ed eventualmente in combinazione con altri strumenti di investimento (come ad esempio il tradizionale contributo a fondo perduto).

Gli investimenti dovranno promuovere gli obiettivi degli ESIF in relazione a tutti gli undici Obiettivi Tematici definiti per il periodo 2014-2020 e dovranno essere monitorati nel corso della attuazione dei programmi attraverso una relazione specifica sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari, sotto forma di un allegato della relazione di attuazione annuale, nell'ambito della quale si dia conto tra le altre cose del contributo alla realizzazione degli indicatori della priorità o delle misure del Programma interessato (cfr. art. 46 Reg. Gen.).

I vantaggi che tali allocazioni potranno determinare rispetto alla realizzazione degli obiettivi delle politiche europee di coesione e per lo sviluppo rurale, si riferiscono principalmente a:

1. l'effetto *revolving* e quindi la sostenibilità delle politiche nel medio-lungo periodo grazie al reimpiego delle risorse a restituzione, incrementando l'orizzonte temporale dell'intervento;
2. la capacità di attrarre ulteriori cofinanziamenti da parte degli intermediari finanziari, una quota addizionale di risorse, con una leva finanziaria più o meno elevata in funzione dei beneficiari finali e dell'oggetto degli investimenti finanziati;
3. una crescita professionale della PA che mutua le competenze dagli intermediari finanziari coinvolti e mette a punto nuove forme di regolazione;

4. una migliore qualità dei progetti e una responsabilizzazione dei beneficiari finali nell'uso delle risorse pubbliche, in ragione del loro impegno alla restituzione;
5. un'intensità di aiuto più contenuto rispetto agli interventi a fondo perduto con un depotenziamento dell'effetto distorsivo dei mercati.

Gli strumenti finanziari che possono essere attivati ai sensi del comma 1 dell'art. 38 del Reg. Gen. sono:

1. gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, alcuni dei quali specificati dall'art. 39 del Reg. Gen e ulteriormente delineati nel Reg. 660/2014;
2. gli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.
3. prestiti o garanzie erogati direttamente dalle autorità di gestione.

Nel primo caso i contributi dei vari programmi destinati agli strumenti finanziari saranno limitati agli investimenti nella regione, e a misure e beneficiari del programma da cui saranno attinte.

Nel caso di strumenti finanziari istituiti a livello nazionale/regionale, transnazionale o transfrontaliero, sarà possibile destinare le risorse del programma a strumenti già esistenti o di recente creazione, mirati a soddisfare condizioni ed esigenze specifiche o a strumenti standardizzati (già disponibili), i cui termini e condizioni sono predefiniti e indicati.

Per quanto riguarda l'attivazione degli Strumenti Finanziari nei PSR, la Conferenza Stato-Regioni del dicembre 2014 ha approvato uno schema di accordo-tipo tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le Regioni e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), che consente alle Regioni di avvalersi degli Strumenti Finanziari disponibili a livello nazionale anche nei Programmi di Sviluppo Rurale. Gli strumenti interessati sono il Fondo di garanzia e il Fondo credito (decreto legislativo 102/2004). Si tratta di due strumenti ampiamente utilizzati per le politiche pubbliche a sostegno delle imprese e degli investimenti, che appaiono idonei a rispondere alle criticità che caratterizzano il mercato del credito bancario per le imprese agricole ma che a detta delle rappresentanze dei beneficiari (cfr. *focus group*) non hanno trovato il giusto riconoscimento da parte del mondo bancario forse anche a causa di qualche eccesso di rigidità. L'intervento di ISMEA avviene con la partecipazione al capitale sociale, in forma minoritaria e temporanea (max 5 anni elevabili fino a 15, in presenza di produttori agricoli con una quota del capitale sociale pari ad almeno il 10%) o sotto la forma di mutuo ipotecario agevolato nelle condizioni di rientro (fino a 5 anni di pre-ammortamento e fino a 10 anni di ammortamento) e nel tasso (30% del tasso di riferimento per il settore dell'industria e del commercio). Il finanziamento è erogato in funzione dello stato di avanzamento dei lavori. Gli investimenti devono essere coerenti con i Piani di Sviluppo Rurale delle Regioni nelle quali sono realizzati gli investimenti e rispettare i limiti di ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) nazionali e comunitari. Le imprese riconosciute in difficoltà, ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, non possono avvalersi dell'intervento di ISMEA.

Il fondo gestito da SGFA opera ai sensi dell'art.17, commi da 1 a 4 del Decreto Legislativo n. 102/2004, (autorizzato con Decisione della Commissione Europea C(2006) 643 dell'8 marzo 2006, come regime di non aiuto n. NN54/B/2004) per interventi di garanzia, cogaranzia e controgaranzia, a fronte di finanziamenti bancari destinati alla realizzazione di investimenti previsti dalle Misure 121, 122, 123 e 311 del PSR 2007-2013 della Campania ma l'intervento presenta diverse criticità di attuazione[6].

6Si veda la valutazione ex post del PSR Campania 2007-2013.

Con riferimento alla situazione conclusiva al dicembre 2015 del Fondo di Garanzia, sulla base dei dati forniti dall'ISMEA (e riportati nella RAV 2015) si ricava che l'impegno dello stesso è stato nullo. Il Rapporto di valutazione ex post del programma sottolinea un sostanziale insuccesso di tale strumento specificando che non si tratta di un fenomeno specifico del PSR Campania. Già il Rapporto annuale di Valutazione del PSR 2014, individuava alcuni fattori di criticità: la complessità della procedura di accesso alle garanzie del Fondo, la scarsa tempestività e scarsa convenienza economica per i potenziali beneficiari a ricorrere a tale strumento, derivante dalla constatazione che, pur in presenza di prestiti coperti dal Fondo di garanzia (ISMEA) le Banche non applicavano minori tassi di interesse sul prestito oggetto di garanzia. Pertanto l'accensione della Garanzia ha portato non ad una diminuzione, bensì ad un aumento del costi di intermediazione a carico del beneficiario in quanto, al tasso di interesse normalmente praticato, si è aggiunto il costo della Garanzia, cioè della commissione che l'impresa agricola deve riconoscere ad ISMEA. Inoltre, il costo della Garanzia deve essere pagato anticipatamente e ciò va a diminuire la liquidità dell'impresa in fasi di ristrutturazione o proprio nella più delicata fase del suo start-up. Va comunque segnalato un probabile scarso interesse da parte degli Istituti di credito, seppur aderenti ai Protocolli di intesa, a pubblicizzare ed incentivare nei confronti delle imprese agricole il ricorso alle garanzie del Fondo ISMEA.

Nonostante le criticità evidenziate, le analisi sembrano ancora confermare che, considerando l'elevato livello di sofferenze sui crediti, l'avversione al rischio delle banche, continui rappresenti il principale ostacolo da superare per una ripresa delle erogazioni e per il superamento del *credit crunch* nel settore agricolo. Una condizione rispetto alla quale gli strumenti di garanzia risultano essere in grado di offrire un contributo importante.

In tale contesto, anche il Programma di sviluppo rurale della Regione Campania, nell'ambito della realizzazione delle misure per la competitività, oltre ai tradizionali interventi a fondo perduto, ha la possibilità di offrire una prima risposta alla restrizione del credito rispetto alla domanda potenziale da parte degli operatori del settore agricolo. Alcune misure del programma saranno in parte attuate attraverso il ricorso agli Strumenti Finanziari. Si tratta principalmente di misure che concorrono al raggiungimento dell'Obiettivo Tematico 3 e in particolare alla competitività delle imprese agricole e di trasformazione, che afferiscono alla misura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende" e 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli".

Le difficoltà di accesso al credito per gli imprenditori agricoli, legate in particolare alla scarsa propensione degli intermediari finanziari a finanziare, in assenza di forti garanzie collaterali, imprese con oneri di bilancio e forme di gestione semplificata, rendono le forme di garanzia verticale, senza limite di portafoglio, lo strumento più adatto da introdurre. Tale tipologia di strumenti appaiono infatti in grado di rispondere a domande diversificate, massimizzando la "leva" finanziaria sulle risorse del PSR allocate, mobilitando investitori privati o pubblici secondo il principio dell'economia di mercato che, con risorse proprie, contribuiranno al finanziamento dello strumento e al perseguimento degli obiettivi del programma.

L'investimento del PSR dovrà essere in grado di offrire ai beneficiari una riduzione dei tassi di interesse e delle commissioni e la contestuale riduzione delle garanzie collaterali richieste. L'attuazione degli investimenti realizzati attraverso lo strumento finanziario dovrà essere accompagnata da un sistema di monitoraggio che consenta di verificare il contributo al perseguimento degli obiettivi del programma (cfr. art. 46 del Reg (UE) 1303/2013). I principali indicatori da monitorare dovranno essere relativi a: i) numero di imprese supportate, con indicazione delle tipologie di operazioni supportate e delle categorie di imprese; ii) numero di dipendenti al momento dell'inclusione del prestito nel portafoglio garantito; iii) ammontare dei prestiti erogati alle imprese, con indicazione della quota di risorse PSR (ripartita tra FEASR e cofinanziamento regionale) e della leva ottenuta.

Tra gli strumenti con le caratteristiche finora descritte, oltre alle esperienze come quella del fondo ISMEA realizzate nel corso della precedente programmazione che ha evidenziato una serie di criticità sopra

evidenziate, ampiamente confermate dai principali rappresentanti di categoria (cfr. focus group), particolarmente interessante risulta il Fondo di Garanzia multi regionale messo a punto dal Fondo Europeo per Investimenti (FEI), orientato a sostegno dello sviluppo e dell'innovazione in agricoltura e potenzialmente in grado di superare alcuni degli ostacoli sopra evidenziati.

Il Fondo multi regionale di Garanzia per l'agricoltura e l'agroindustria è previsto nella forma di una contro Garanzia illimitata (o "*uncapped*") offerta dal Fondo Europeo degli Investimenti (FEI) a intermediari finanziari (selezionati dallo stesso FEI mediamente procedura aperta di evidenza pubblica).

Il fondo si caratterizza come uno strumento multiregionale, al quale, il gruppo BEI e altri investitori istituzionali nazionali e internazionali, quali ad esempio Cassa Depositi e Prestiti SpA, possono aggiungere risorse proprie al fine di fornire una garanzia loan by loan del 50%. Gli intermediari finanziari potranno usufruire della garanzia del FEI a condizione che:

1. eroghino nuovi prestiti ai beneficiari del PSR;
2. i prestiti siano erogati esclusivamente a soggetti "eleggibili" per i PSR e per investimenti e operazioni "ammissibili" per le misure del PSR selezionate;
3. agli imprenditori agricoli e alle PMI sia trasferito il beneficio della garanzia pubblica (ad es. minori richieste di garanzie collaterali e/o tassi di interesse più bassi).

La decisione sulle erogazioni dei prestiti ai beneficiari, viene presa e gestita dall'intermediario finanziario, che valuta il merito di credito e a cui viene delegata la funzione di verifica dell'eleggibilità e dell'ammissibilità delle operazioni. La procedura per la selezione delle imprese a cui verranno erogati i prestiti è a sportello e non prevede bandi di selezione. Per come si caratterizza lo strumento appare sicuramente in grado di finanziare le operazioni di cui alle sotto misure 4.1.1 e 4.2.1 del PSR Campania, andando a sostegno degli investimenti nelle aziende agricole e della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli. Ma potrebbe anche sostenere gli investimenti di altri soggetti che non riescono ad accedere ai benefici del PSR a fondo perduto, attraverso la leva del credito agevolato (il 50% dei rischi è assunto a totale carico del fondo). Si pensi ad esempio ad aziende e imprenditori agricoli o agroindustriali i quali vogliono innovare i loro processi produttivi ma che non riescono ad accedere alle provvidenze del PSR seppur ammissibili, perché, alla luce dei criteri di selezioni applicati, non raggiungono un punteggio adeguato.

Attraverso il fondo è possibile realizzare investimenti produttivi per attività coerenti con i costi eleggibili previsti per le misure del PSR.

I beneficiari finali delle garanzie potranno essere gli Imprenditori Agricoli Professionali, le imprese singole o associate che svolgono attività agricola in base all'art. 2135 del codice civile, tutte le imprese qualificabili come PMI o Mid-Caps ai sensi della normativa europea purché operino nei settori di riferimento rilevanti (ad es. agroindustria e agroalimentare). In base a quanto previsto dall'art 2.10 del Reg. Gen. l'organismo che attua lo strumento finanziario è considerato il beneficiario e i criteri di selezione del programma saranno relativi alle procedure di selezione dell'organismo attuatore dello strumento. Il FEI si impegna alla selezione dell'intermediario finanziario coerentemente a quanto previsto dall'art. 7 del Reg. Delegato 480/2014.

Al fine di favorire la possibilità da parte delle Autorità di gestione di selezionare gli interventi, pur mantenendo l'indipendenza della decisione commerciale e creditizia degli intermediari finanziari, è possibile che alcuni criteri di selezione possano essere trasferiti agli intermediari come criteri di ammissibilità allo strumento di garanzia anche se non è possibile in alcun caso introdurre meccanismi di gerarchizzazione e valutazione (graduatorie o criteri preferenziali).

L'attuazione della strategia di investimento del fondo di garanzia è supervisionata da un Comitato al quale partecipano tutte le regioni aderenti, le cui funzioni dovranno essere dettagliate nell'accordo da sottoscrivere

fra le Autorità di Gestione e il FEI *(Funding Agreement)* nell'ambito del quale regolare i tempi, l'eventuale utilizzo o modalità di rimborso delle risorse liberate, coerentemente a quanto previsto dall'art. 45 del Reg. Gen..

Lo strumento di garanzia del FEI potrà essere utilmente declinato nel PSR Campania attraverso tre diverse modalità attuative che presuppongono tre differenti assetti organizzativi e gestionali:

1. Erogazione diretta dei prestiti e delle garanzie a tutti i soggetti individuati come beneficiari delle misure selezionate dalla Autorità di Gestione del PSR, per il finanziamento di investimenti eleggibili;
2. Erogazione diretta dei prestiti e delle garanzie ai beneficiari risultati idonei ma non assegnatari di finanziamenti a fondo perduto, nell'ambito di procedure e avvisi relativi alle misure del PSR selezionate dalla Autorità di Gestione, per il finanziamento di investimenti eleggibili;
3. Erogazione diretta dei prestiti e delle garanzie ai beneficiari risultati assegnatari di finanziamenti a fondo perduto nell'ambito degli avvisi relativi alle misure del PSR selezionate dalla Autorità di Gestione, per la copertura della parte di co-finanziamento. In questo caso la quota di finanziamento a fondo perduto dovrà essere determinata in funzione del contributo sui prestiti al fine del rispetto della normativa in materia di aiuti.

Nel primo caso la selezione dei beneficiari è operata direttamente dagli istituti finanziari sulla base delle indicazioni fornite dalla AdG e dal FEI secondo una procedura a sportello. Nel secondo e nel terzo caso, la lista dei beneficiari sarà fornita dalla AdG a seguito della pubblicazione di una graduatoria e della verifica di ammissibilità operata dalla amministrazione che finanzia il fondo di garanzia. Il confronto con le rappresentanze degli interessi (cfr. focus group), ha evidenziato i punti di forza e di debolezza delle diverse soluzioni evidenziando un interesse preponderante per la prima e la terza modalità di declinazione del fondo. La prima declinazione sembra rispondere maggiormente a fabbisogni di imprese che, per differenti ragioni, difficilmente accederebbero ai benefici del PSR, mentre la terza farebbe fronte ad investimenti e a costi di gestione più legati al breve e medio periodo andando incontro ad alcune delle criticità evidenziate nella valutazione ex-post del PSR Campania 2017-2013.

La declinazione operativa dello strumento finanziario attraverso le misure del PSR, in ogni caso presupporrà l'adozione di un adeguato sistema di gestione e controllo che andrà progettato in funzione della modalità attuativa individuata in modo da consentire alla AdG di verificare costantemente il contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o misura interessata e adempiere a quanto stabilito dai regolamenti in materia (cfr. art. 46 del Reg. Gen.).

Analisi qualitativa del Valore aggiunto

La centralità degli Strumenti finanziari nelle politiche dell'Unione è stata ulteriormente rafforzata con l'adozione del cosiddetto "Piano Juncker", nell'ambito del quale, oltre all'istituzione del nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), è prevista la massimizzazione dell'effetto dei fondi SIE 2014-2020, tramite il rafforzamento degli interventi attuati mediante prestiti, capitale di rischio e garanzie rispetto alle tradizionali sovvenzioni. Come richiama in maniera efficace la Valutazione ex ante nazionale degli strumenti finanziari nello sviluppo rurale 2014-20, "i vantaggi che gli Strumenti finanziari possono garantire nell'attuazione dei Programmi sono ben illustrati dalla Commissione europea nelle linee guida per l'utilizzo di Strumenti finanziari destinata alle Autorità di gestione:

⇒ leva finanziaria e maggiore impatto dei Programmi. Relativamente allo strumento Fondo di Garanzia proposto dal FEI, grazie al contributo delle risorse del gruppo in aggiunta ai fondi FEASR, è possibile garantire un portafoglio di finanziamenti per un importo molto maggiore rispetto alle risorse destinate dalle Regioni allo strumento. Si può ipotizzare una leva minima pari a 4, con possibilità di avere leve anche maggiori a seconda della effettiva rischiosità dei portafogli garantiti e del tasso di copertura offerto agli intermediari finanziari;

⇒ maggiore efficienza ed efficacia grazie alla natura rotativa dei fondi, che rimangono nell'area oggetto del programma a disposizione per futuri interventi;

⇒ migliore qualità dei progetti;

⇒ accesso ad un più ampio spettro di Strumenti finanziari per l'attuazione delle politiche, coinvolgimento del settore privato e assorbimento di conoscenze per i soggetti pubblici;

⇒ affrancamento dalla "dipendenza dalle sovvenzioni dirette a fondo perduto" per le imprese beneficiarie;

⇒ attrazione dei finanziamenti del settore privato a beneficio degli obiettivi di politica pubblica" (*Strumenti finanziari nello sviluppo rurale 2014-20. Valutazione ex ante nazionale.* Pg.4).

Di seguito si riportano altre considerazioni utili già formulate nella valutazione ex ante nazionale degli strumenti finanziari nell'ambito del PSR 2014-20, relativamente al valore aggiunto misurato in termini qualitativi.

"Sebbene la maggior parte delle politiche di sostegno agli investimenti e all'innovazione siano ancora basate sull'erogazione di sovvenzioni dirette a fondo perduto, alcuni studi hanno fatto recentemente emergere una maggiore efficacia ed economicità degli interventi condotti utilizzando forme rimborsabili di sostegno quali prestiti agevolati e abbuoni di interesse (Commissione Europea, 2012). Uno studio di valutazione basato sul metodo "controfattuale", commissionato dalla DG Regio e condotto in Italia, ha dimostrato come gli interventi agevolativi basati su Strumenti finanziari presentino un costo per ogni unità aggiuntiva di lavoro impiegata nelle imprese beneficiarie pari a circa la metà rispetto alle agevolazioni erogate tramite sovvenzione diretta. Un vantaggio analogo per gli interventi rimborsabili si evidenzia anche considerando il costo aggiuntivo di ogni euro di incremento delle vendite (Bodonio e Martini, 2012).

A favore dell'economicità ed efficienza dell'intervento deve ovviamente essere considerata la natura rotativa del capitale versato negli Strumenti finanziari, che garantisce il rientro progressivo di risorse per futuri interventi a sostegno delle imprese.

L'utilizzo di Strumenti finanziari, soprattutto quando questi siano progettati in modo da coinvolgere investitori privati, è in grado di favorire una migliore selezione delle operazioni supportate, grazie alla necessaria applicazione di criteri economico-finanziari nella valutazione dei progetti, determinando tra l'altro un ampliamento del tradizionale know-how dei valutatori pubblici.

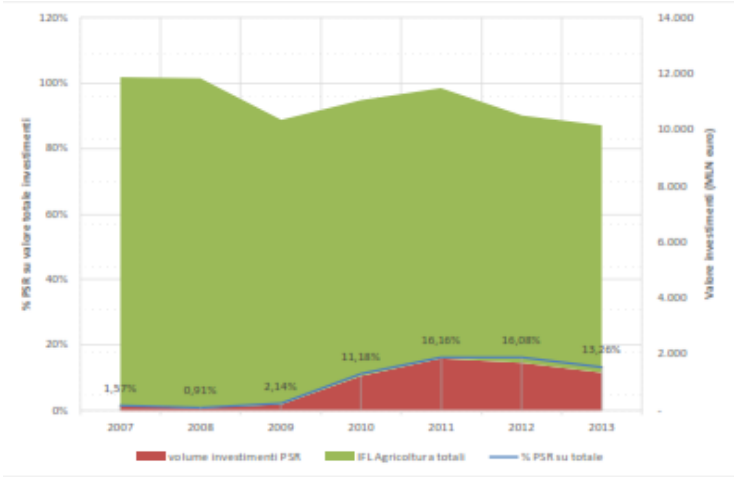
A questo proposito è il caso di ricordare, che l'inadeguatezza e mancata uniformità nella valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dei progetti co-finanziati dal FEASR è stata contestata dalla Corte dei Conti Europea nella relazione speciale 8/2012 (Corte dei Conti Europea, 2012).

Secondo un'analisi condotta su dati Eurostat, gli ammortamenti incidono in maniera rilevante sulla bassa redditività delle imprese agricole in Italia. (…) Tale situazione può essere dovuta, almeno in parte, ad un eccessivo livello di investimenti realizzati delle imprese in rapporto al valore aggiunto dell'attività agricola, favorito dagli incentivi PSR per gli investimenti aziendali (Ciaccia e Moro, 2014).

L'utilizzo di Strumenti finanziari favorisce una migliore disciplina finanziaria, obbligando i beneficiari ad una più attenta autovalutazione della sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti sovvenzionati. È in grado inoltre di garantire una riduzione dell'azzardo morale connesso con la copertura di un'elevata percentuale dei costi di realizzazione dell'investimento tramite sovvenzioni a fondo perduto. Ciò in particolare nel caso in cui gli Strumenti prevedano la partecipazione di investitori privati. Sempre con riferimento al beneficiario, come visto nel paragrafo precedente, l'intervento tramite Strumenti finanziari garantisce in genere, a fronte di una minore intensità di aiuto in termini di ESL, una maggiore copertura del fabbisogno finanziario dell'operazione. Ciò dovrebbe fornire una maggiore garanzia che l'intervento si indirizzi effettivamente verso imprese con buoni progetti, la cui realizzazione è effettivamente ostacolata da limitazioni e inefficienze del mercato dei capitali. L'erogazione di sovvenzioni dirette a copertura di una rilevante quota del costo dell'investimento (40-50 per cento) rischia infatti di favorire imprese in grado di reperire facilmente il restante 50-60 per cento del fabbisogno finanziario tramite capitale di terzi o addirittura autofinanziamento, e di scoraggiare invece imprese che, pur disponendo di un buon progetto, non siano in grado di ottenere altrettanto facilmente le risorse necessarie. In sostanza, l'utilizzo di Strumenti finanziari dovrebbe fornisce maggiori garanzie in termini di addizionalità degli interventi. Queste considerazioni sembrano in parte confermate dalla citata valutazione di Bodonio e Martini (2012), nella quale gli autori concludono che: *"in the case of Italy, moreover, the results of the analysis support the hypothesis that non-repayable grants may be less effective than repayable assistance in preventing the rent seeking behavior of firms with enough resources to implement the planned investment project on their own".*

Si tenga presente che l'impatto delle politiche di sviluppo rurale sul valore totale degli investimenti in agricoltura in Italia è piuttosto elevato. Nel grafico in basso, è riportata l'incidenza degli investimenti attribuibili ai PSR 2007-2013 rispetto al valore totale degli Investimenti fissi lordi in agricoltura stimati nell'ambito dei conti nazionali. Gli investimenti PSR sono stimati sulla base della spesa pubblica totale (FEASR + co-finanziamento nazionale), aumentata del valore del co-finanziamento privato, stimato sulla base di un tasso di contribuzione media pari al 40 per cento. Il grafico non si presta ad una lettura univoca. La spesa PSR produce un incremento degli Investimenti di settore. Ciò tuttavia non dice molto sulla reale addizionalità degli investimenti incentivati con risorse pubbliche, non potendo escludere che le imprese attendano i PSR per realizzare gli investimenti programmati (i cicli di programmazione si susseguono ormai in maniera costante da diversi anni).

Grafico 1. Incidenza degli investimenti PSR sul totale degli IFL in agricoltura
(Programmazione 2007-2013)



Fonte: elaborazioni Ismea su dati ISTAT e MIPAAF

In una simile situazione esiste effettivamente un rischio piuttosto elevato che le sovvenzioni pubbliche determinino un rischio di riduzione degli investimenti delle imprese con risorse proprie, vista l'opportunità di sostituirli con investimenti incentivati.

La Corte dei conti europea, nella relazione speciale 5/2015 (Corte dei conti UE, 2015), raccomanda agli Stati membri (raccomandazione n. 5) di utilizzare Strumenti finanziari in tutti i casi in cui l'intervento pubblico sia esposto a rischi di effetto spiazzamento o di *"deadweight"*.

Un ultimo elemento da considerare a favore degli Strumenti finanziari è costituito dalla possibilità di creare strumenti a sostegno al mercato dei capitali e canali di collaborazione tra enti pubblici, istituti di credito, imprese e loro forme associative sostenibili nel tempo, che rimangono a disposizione del sistema agricolo oltre il termine di chiusura dei programmi.

Tra i vantaggi indubbi per l'amministrazione derivanti dall'utilizzo di strumenti finanziari vi è la leva finanziaria, e una migliore sostenibilità ed economicità dell'intervento pubblico.

Per il beneficiario, se da un lato può comportare una riduzione dell'intensità di aiuto in termini di ESL, gli Strumenti sono in grado di garantire una maggiore copertura del fabbisogno finanziario per la realizzazione del progetto. Ciò dipende anche dalla declinazione specifica che il Fondo di garanzia avrà nel contesto delle misure in oggetto 4.1 e 4.2. L'opzione di finanziamento diretto del prestito indipendente dalle graduatorie regionali ha il vantaggio di ampliare la fruibilità del PSR con finanziamenti revolving anche a soggetti che non sono in grado di rispondere ai criteri di selezione del programma, attingendo a categorie di beneficiari nuovi.

L'opzione di combinare il prestito con i finanziamenti a fondo perduto consentirebbe, invece, di andare ad aiutare i beneficiari che devono investire andando a ridurre l'impegno di cofinanziamento privato sostituendolo con la possibilità di attingere a prestito garantito.

Una delle condizioni perché il fondo di garanzia abbia successo e che l'effetto leva ipotizzato si realizzi realmente è che vi sia un impegno degli intermediari finanziari a concorrere all'iniziativa, anche attraverso la riduzione di tassi di interesse che, a fronte della garanzia prestata, non dovrebbero rimanere invariati.

L'ipotesi, invece, che i beneficiari siano da attingere alle graduatorie regionali relative alle singole misure, sembra da un lato accrescere i benefici della partecipazione a un bando; dall'altro però può ingenerare situazioni per le quali i beneficiari più strutturati accedono al fondo perduto, e quelli meno al prestito garantito.

Nel caso in cui gli intermediari non si impegnino ad una significativa riduzione dei tassi di interesse sui prestiti garantiti concessi, occorrerà approfondire anche se lo strumento della garanzia sia davvero preferibile rispetto al semplice sostegno per il pagamento di interessi su mutui bancari.

La selezione dei beneficiari, inoltre, dovrà essere attenta, data la rotatività del capitale impiegato; andranno monitorati attentamente sofferenze sui prestiti e capacità di restituzione.

Come riporta anche la valutazione ex ante nazionale: "Premesso che le modalità concrete di utilizzo degli Strumenti e l'individuazione delle misure o delle specifiche tipologie di operazione per le quali possono essere utilizzati possono essere definite in modo appropriato solo in riferimento ad uno specifico programma, sulla base dello specifico contesto di riferimento e della strategia, nonché delle esperienze dei precedenti periodi di programmazione, in sede di valutazione nazionale è possibile concludere quanto segue:

· le Autorità di gestione dovrebbero attentamente valutare l'opportunità di utilizzare Strumenti finanziari per l'attuazione delle misure dirette a sostenere lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese agricole;

· l'erogazione di finanziamenti agevolati tramite un Fondo credito appare una soluzione particolarmente efficace in termini di valore aggiunto;

· in considerazione della consolidata prassi di intervento tramite sovvenzioni dirette, gli scenari misti, in cui gli Strumenti finanziari sono combinati al sostegno a fondo perduto potrebbero essere maggiormente sostenibili anche in sede di partenariato e rappresentare un primo passo di un percorso di transizione verso l'esclusivo utilizzo di forme di assistenza rimborsabile;

· l'esclusivo utilizzo di Strumenti finanziari (ad esempio il Fondo credito) può comunque essere valutata per l'attuazione di specifiche tipologie di operazioni o con riferimento a specifici target di beneficiari" (*Strumenti finanziari nello sviluppo rurale 2014-20. Valutazione ex ante nazionale.* Pg.80-83).

In ogni caso, la presente valutazione ex ante, trarrebbe beneficio da aggiornamenti in corso di attuazione per verificare l'andamento delle variabili rilevanti individuate e apportare aggiustamenti tempestivi utili.

Le esperienze di Fondo di Garanzia in Italia e lezioni apprese[7]

Gli interventi in Regione Campania in materia di agevolazione dell'accesso al credito per la copertura della loro parte di cofinanziamento degli investimenti ammissibili e oggetto di sostegno, hanno caratterizzato il PSR 2007-2013 fin dalle prime fasi di attuazione

In tale ottica sono stati stipulati accordi con il mondo bancario, sia di tipo generale (Protocollo d'intesa dell'ottobre 2008 tra Regione e Commissione regionale ABI) sia con i singoli Istituti di credito, che permettevano agli operatori di beneficiare di condizioni certe e più favorevoli.

Tra i principali benefici, vi era la possibilità, come già richiamato nei paragrafi precedenti, di usufruire della garanzia del Fondo istituito da ISMEA e gestito da SGFA il quale opera ai sensi dell' art.17, commi da 1 a 4 del Decreto Legislativo n. 102/2004, (autorizzato con Decisione della Commissione Europea C(2006) 643 dell'8 marzo 2006, come regime di non aiuto n. NN54/B/2004) per interventi di garanzia, cogaranzia e controgaranzia, a fronte di finanziamenti bancari destinati alla realizzazione di investimenti previsti dalle Misure 121, 122, 123 e 311 del PSR 2007-2013.

Tuttavia, come rilevato, dal rapporto di valutazione ex post del PSR Campania 2007-13 (Agriconsulting, novembre 2016), si ricava che l'impegno dello stesso è stato nullo. Infatti, sulle suddette Misure con Decreto dell'AdG del 7/05/2015 è stato disposto il recupero dei versamenti, per un totale di 1.975.691,67 Euro, comprensivi della remunerazione del patrimonio.

Il sostanziale insuccesso di tale strumento teso a favorire l'accesso al credito, stante il bassissimo livello di utilizzazione da parte dei potenziali beneficiari, non contraddistingue solo tale esperienza in Campania, ma è a livello nazionale.

In particolare, le problematiche emerse nel funzionamento del fondo in Campania sono in linea con quanto emerso dall'indagine a livello europeo sui risultati dell'utilizzo di Strumenti finanziari nei programmi di sviluppo rurale 2007-2013, condotta dalla Corte dei Conti Europea (Corte dei Conti Europea, 2015).

Si riportano e sintetizzano alcune considerazioni utili presenti nel documento di riferimento sulla Valutazione ex ante nazionale.

Eccessiva capitalizzazione dello Strumento

La Corte dei Conti ha rilevato che quasi tutti gli Strumenti finanziari 2007-2013 presentavano una dotazione di capitale eccessiva, non giustificata dai reali fabbisogni. Ciò ha comportato l'immobilizzo di risorse FEASR e una concreta possibilità di disimpegno delle stesse al termine del periodo di programmazione.

Inoltre, l'eccessiva dotazione ha inciso negativamente sugli indicatori di performance degli Strumenti, soprattutto con riferimento al moltiplicatore finanziario.

L'analisi condotta ha portato alla conclusione che il rischio di eccessiva capitalizzazione sia in realtà scomponibile in tre diversi fattori analizzati di seguito.

- Sovrastima del fabbisogno finanziario dello strumento;

- Errata valutazione del rischio di perdita (per i fondi di garanzia);

- Errori nella quantificazione del versamento ai fondi.

[7] Il presente paragrafo sintetizza alcune utili considerazioni emerse nell'ambito della "Valutazione ex ante nazionale - Strumenti finanziari nello sviluppo rurale 2014-2020" redatta dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (2015), Roma.

La sovrastima del rischio di perdita può ridurre il moltiplicatore potenziale del Fondo. Riducendo il moltiplicatore, il fabbisogno finanziario è sovrastimato rispetto alle effettive esigenze.

La sovrastima del fabbisogno, determinata dai due precedenti fattori di rischio, produce concretamente effetto sulle risorse dei programmi in quanto si traduce in un reale versamento di risorse ai fondi. Nel 2007-2013, i fondi che hanno manifestato la maggiore sovra-capitalizzazione sono stati quelli in cui, le Autorità di gestione, hanno deciso di effettuare un versamento al Fondo pari all'intero valore del fabbisogno stimato.

Altre amministrazioni hanno effettuato versamenti prudenziali, versando in alcuni casi il fabbisogno stimato per un'annualità del programma. In questo modo è stato possibile dosare i versamenti successivi sulla base delle reali prestazioni di spesa dello strumento.

Ritardi nel setting-up degli Strumenti

La Corte dei conti ha rilevato in diversi casi un ritardo nell'attivazione degli Strumenti che ne ha senza dubbio compromesso le prestazioni. Il ritardo si è registrato anche nei fondi costituiti in Italia nel periodo 2007-2013, la cui attivazione è avvenuta in gran parte tra il 2010 e il 2011.

In Campania in particolare l'avvio della fase operativa del Fondo (la sottoscrizione delle apposite convenzioni con gli Istituti di credito si ha nei primi mesi del 2009, come anche l'accordo Regione-ISMEA) nel periodo successivo alla prima emanazione dei Bandi pubblici per le principali Misure ad investimento (es. Misure 121 e 123) a seguito dei quali si è avuta la presentazione della quota principale delle domande di aiuto;

Insufficienti performance in termini di leva finanziaria ed effetto "revolving"

La Corte ha rilevato una situazione generalizzata di ridotte performance degli Strumenti in termini di leva finanziaria ed effetto rotativo.

Facendo riferimento agli Strumenti finanziari considerati nella presente valutazione, occorre precisare che il moltiplicatore è rilevante esclusivamente per i fondi di garanzia. La rotazione delle risorse riguarda anche i fondi di credito. Tuttavia, mentre il moltiplicatore dovrebbe produrre effetti tangibili all'interno del periodo di programmazione di 7 anni, affinché il reinvestimento delle risorse rientrate (rotazione) produca un effetto rilevante sulle prestazioni del Fondo, occorre senza dubbio un arco temporale più ampio. Ciò in considerazione del fatto che i fondi in ambito PSR finanziano investimenti e dunque rilasciano di norma finanziamenti di medio-lungo termine.

Passando alla leva finanziaria, essa deriva essenzialmente dalle caratteristiche dello strumento e dei prodotti finanziari offerti, oltre che dalle modalità di eventuale combinazione con altre forme di sostegno (quali sovvenzioni dirette a fondo perduto).

Nel caso del Fondo credito, lo strumento oggetto di valutazione nel presente documento prevede una partecipazione di capitali privati pari al 50 per cento di ciascuna operazione, garantendo dunque una leva finanziaria pari a 2 su ciascun finanziamento.

Il Fondo di garanzia prevede un intervento limitato al 70 per cento (80 per i giovani) di ciascun finanziamento, garantendo dunque un minimo del 20 per cento di ciascun finanziamento, il cui rischio rimane a carico dell'intermediario finanziario.

In linea generale, tutte le ipotesi di impiego di Strumenti sulle quali è stata condotta l'analisi del valore aggiunto degli Strumenti, prevedono una leva finanziaria. Per una valutazione puntuale della leva connessa a ciascuna ipotesi si rinvia al capitolo dedicato.

Insufficiente monitoraggio dell'attività dei fondi

Un insufficiente monitoraggio dell'attività degli Strumenti finanziari nel periodo 2007-2013, che avrebbe compromesso la capacità di intervenire tempestivamente sulle criticità rilevate, sia da parte delle Autorità di gestione che della stessa Commissione europea.

Insufficiente domanda da parte dei beneficiari

Anche in presenza di una valutazione ex ante che verifichi il valore aggiunto degli Strumenti finanziari rispetto alle sovvenzioni dirette, l'utilizzo potrebbe scontrarsi con la resistenza dei potenziali beneficiari, che sono normalmente piccoli agricoltori, con ridotte relazioni finanziarie in un settore in cui esiste una consolidata abitudine agli aiuti sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto.

In sostanza, il valore aggiunto che gli Strumenti sono in grado di offrire a livello di programma e più in generale in termini di efficacia ed efficienza dell'intervento pubblico non corrisponde necessariamente alle preferenze dei beneficiari rispetto alla forma in cui ricevono gli aiuti.

Tale elemento diventa un rilevante fattore di rischio per il successo degli Strumenti nel momento in cui, come avvenuto nel periodo 2007-2013 in Italia, gli stessi sono offerti come un supporto opzionale, che il beneficiario può decidere di affiancare alle sovvenzioni dirette a fondo perduto. Si tratta del rischio che ha probabilmente avuto il maggiore impatto sulle prestazioni degli Strumenti in Italia nel periodo di programmazione che sta per chiudersi.

Del resto, come rilevato dalla stessa Corte dei conti, l'impostazione regolamentare (o quantomeno la lettura che ne ha dato la Commissione) per il periodo 2007-2013, concepiva gli Strumenti finanziari come un intervento accessorio e inscindibilmente legato alle sovvenzioni dirette. L'accesso agli Strumenti finanziari era possibile esclusivamente per gli agricoltori già beneficiari di una sovvenzione diretta a carico del PSR.

In Campania in particolare, come rilevato dalla Valutazione ex post del PSR 2007-13, si rileva una scarsa convenienza economica per i potenziali beneficiari a ricorrere a tale strumento, derivante dalla constatazione che, pur in presenza di prestiti coperti dal Fondo di garanzia (ISMEA) le Banche non applicano al prestito stesso minori tassi di interesse. Pertanto l'accensione della Garanzia porta non ad una diminuzione, bensì ad un aumento del costo totale del denaro in quanto, al tasso di interesse normalmente praticato, si aggiunge il costo della Garanzia, cioè della commissione che l'impresa agricola deve riconoscere ad ISMEA. Detta commissione varia in funzione del rischio dell'operazione e delle caratteristiche del richiedente, risultando spesso particolarmente elevata per i giovani al primo insediamento ai quali si applicano coefficienti di rischio generalmente più elevati. Inoltre, il costo della Garanzia deve essere pagato anticipatamente e ciò va a diminuire la liquidità dell'impresa condotta dal giovane proprio nella più delicata fase del suo start-up.

E' stato rilevato inoltre in Campania un probabile scarso oggettivo interesse da parte degli Istituti di credito, seppur aderenti ai Protocolli di intesa, a pubblicizzare ed incentivare nei confronti delle imprese agricole il ricorso alle garanzie del Fondo ISMEA. Infine all'insuccesso della esperienza in Campania ha sicuramente contribuito la complessità della procedura di accesso alle garanzie del Fondo determinata dalla numerosità delle fasi in cui si articola; soprattutto nella sua prima applicazione, una specifica fase per la quale si sono riscontrati ritardi e difficoltà è stata quella dell'invio ad ISMEA-SGFA, da parte dell'Istituto di Credito, della richiesta di Garanzia presentata dai beneficiari.

E, tuttavia, possibile individuare azioni correttive e di mitigazione dei rischi e delle problematiche qui elencate. La Corte dei conti suggerisce di ridurre il rischio di eccessiva Capitalizzazione degli Strumenti attraverso l'utilizzo di idonee metodologie per la determinazione del fabbisogno degli Strumenti, una corretta stima del rischio di perdita nel caso dei fondi di garanzia ed una politica prudenziale rispetto al concreto versamento di risorse ai fondi. Per ridurre i rischi legati ai ritardi nel *setting-up* degli strumenti, si suggerisce di fare tesoro delle lezioni apprese dalla precedente programmazione in materia per evitare ritardi imprevisti, mentre per evitare il rischio di insufficienti performance in termini di leva finanziaria ed effetto *"revolving"* si consiglia di prevedere una valutazione puntuale della leva connessa a ciascuna ipotesi. L'insufficiente monitoraggio dell'attività dei fondi può essere ovviato prevedendo l'inclusione nell'accordo di finanziamento degli impegni di monitoraggio a carico del gestore. Mentre l'insufficiente domanda da parte dei beneficiari in regione

Campania si può ovviare attraverso la creazione di condizioni e requisiti oggettivi (da inserire nelle convenzioni con gli Istituti di credito) in grado di assicurare l'effettiva convenienza ad utilizzare tale strumento da parte delle imprese agricole. Inoltre, come suggerito dalla citata Valutazione ex post del PSR, sarebbe necessario assicurare la definizione ed operatività delle procedure di accesso al fondo di garanzia precedentemente alla emanazione dei Bandi pubblici attuativi delle Misure ad investimento del Programma.

E' inoltre utile prevedere uno scambio di esperienze e di buone pratiche, anche attraverso la Task-Force buone prassi e innovazioni delle Rete rurale nazionale, che ha già predisposto una Rassegna di Buone prassi relativa agli strumenti finanziari a supporto della gestione delle politiche di sviluppo rurale (Rete Rurale Nazionale, ottobre 2010) che illustra un set di possibili soluzioni, adottate da soggetti pubblici e privati, nel settore agricolo o in altri settori, che sono "attivabili" e trasferibili e in grado di soddisfare bisogni finanziari differenziati in ambito agricolo.

Implementazione: risultati attesi in relazione agli obiettivi del Programma

L'adozione del Fondo di Garanzia preso in analisi nell'ambito delle misure 4.1 e 4.2 del PSR Campania 2014 – 2020 interessa in forma indiretta più di un fabbisogno individuati dal Programma; tra questi quello che risulta direttamente collegato all'effetto che l'utilizzo dello strumento può esercitare risulta essere il Fabbisogno F10: Sostenere l'accesso al credito.

Tabella 3. Fabbisogno individuato dal PSR sul quale insiste l'adozione dello strumento

FA	descrizione	Elementi SWOT collegati	Indicatore di contesto	RA dell'AdP
F 10 Sostenere l'accesso al credito	Negli ultimi anni si assiste ad una generalizzata stretta creditizia che nel settore agricolo e nelle regioni meridionali assume un profilo particolarmente allarmante. L'evoluzione sulle erogazioni bancarie concesse agli operatori agricoli evidenzia che anche il settore primario ha sofferto del *credith crunch* che ha colpito l'Italia a partire dall'anno 2011. In particolare la stretta creditizia, che si staglia in un più ampio e complesso scenario economico finanziario caratterizzato da una profonda crisi di sistema, ha determinato dei radicali cambiamenti nelle esigenze finanziarie delle imprese agricole e nel loro fabbisogno di finanziamento esterno. La Regione Campania ha tentato di intervenire in favore dell'accesso al credito per le aziende agricole nell'ambito degli ultimi due cicli di programmazione (Bancaccordo, fondo di garanzia ISMEA) senza raggiungere risultati apprezzabili. Emerge quindi il fabbisogno di creare condizioni adatte affinché le imprese, in particolare quelle in fase di start-up, possano essere facilitate nel rapporto con il sistema creditizio. Elementi della SWOT correlati: **W6, W7.**	W6 - Difficoltà di accesso al credito. La stretta creditizia è notevole e i tentativi dell'Amministrazione regionale di agevolare l'accesso al credito (es: Bancaccordo) non hanno prodotto effetti positivi. (IS21)	**IS 21**: Evoluzione del credito agrario (Tasso di variazione medio annuo-TVMA = -11% (2012)	**RA 3.6.5 Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura**
		W7 - Ridotta propensione all'innovazione (in alcuni comparti/aree). Oltre al dato negativo sugli investimenti fissi lordi, la spesa regionale a favore del settore agricolo sostiene solo marginalmente la ricerca, l'innovazione e l'assistenza tecnica. (IS1, IC28)	**IS 1** popolazione, **IC 28** Formazione lorda di capitale fisso nel settore agricolo: FLCF (quota del VAL nel settore agricolo: 27,8% del VAL in agricoltura (2010)	

Fonte: PSR Campania 2014 - 2020

Gli Indicatori di output saranno quelli previsti per le misure per le quali si prevede l'applicazione dello strumento. Per gli indicatori di risultato verranno utilizzati gli indicatori del quadro comune di monitoraggio e di valutazione per i PSR, come definito negli artt. 67-69 del Reg. (UE) n 1305/2013.

Tabella 4. Indicatori di risultato delle misure interessate

Focus Area	Sottomisura/tipologie di intervento	Spesa Pubblica
2A) - Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare **la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole**, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.	4.1. - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole M 4.1.1 - Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole	217.000.000
3A) - Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali	4.2. - Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli M 4.2.1 - Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agro-industriali	70.000.000

In relazione agli obiettivi ed alla spesa pubblica totale programmata sulle sotto-misure interessate, si possono stimare gli obiettivi raggiungibili con l'utilizzo del Fondo di garanzia considerando gli effetti moltiplicativi e la leva finanziaria ipotizzata (minimo 4) tenendo conto che:

- che le modalità dell'applicazione dello strumento sono in corso di definizione;
- che ancora non è stata definita la quota di ripartizione per sottomisura/tipologia di operazione;
- che ancora non è stata chiarita la soglia massima del valore del credito da concedere ai beneficiari finali.
- Il valore del target che si stima poter conseguire con lo SF oggetto di analisi si riferisce ad un valore medio di finanziamento del prestito pari a 250.000,00 euro, che implica un valore medio dei beneficiari pari a 160 imprese.

Al solo fine di costruire uno scenario di target coerente con gli indicatori delle tipologie di intervento si riporta un calcolo dei target raggiungibili assegnando quote del montante disponibile alla 4 tipologie di intervento.

Tabella 5. Target individuati per le tipologie di intervento

Focus Area	Indicatore di obiettivo	Quota imputata	Target SF
2A)	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	15	60
3A)	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	5	20
	TS2 -% imprese agroalimentari supportate dalla M 4.2 (%)	15	60

Considerazioni conclusive

Con richiesta prot. 0736826 del 11/11/2016, la AdG del PSR della Campania ha rappresentato il forte interesse ad introdurre gli strumenti finanziari tra le modalità di attuazione del Programma, chiedendo al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici di avviare il processo di valutazione ex ante come previsto dall'articolo 37 del Regolamento UE n. 1303/2013.

La valutazione, coerentemente con quanto indicato nel manuale messo a disposizione della Commissione Europea e dalla BEI, *Methodological handbook for implementing an ex ante assessment of agriculture financial instruments under the EAFRD*, andrà declinata rispetto al livello con cui i programmi hanno approfondito l'utilizzo degli strumenti finanziari. A seconda del grado di maturazione del livello di analisi del fabbisogno e delle relative strategie di investimento nei programmi, la valutazione ex ante assume finalità e obiettivi. Come suggerito a pagina 20 del manuale per i casi in cui, come per il PSR 2014-2020 della Campania, inizialmente il Programma pur verificando il fabbisogno, non identifica la necessità di introdurre uno specifico strumento finanziario, la strategia dovrà essere rivista e, in questo caso, la valutazione ex ante potrà accompagnare il processo di revisione, assumendo la finalità di verificare il fabbisogno in modo più specifico e supportare le modifica del programma nella selezione delle tipologie dii strumenti e delle allocazioni e nel definire la strategia, in funzione dei risultati delle misure che si intende attivare. In questi casi la valutazione ex ante potrà essere condotta durante la revisione del PSR ma precedere la sua adozione in modo da poter prendere in considerazione i risultati delle analisi condotte.

Per tale ragione il presente rapporto rappresenta il documento conclusivo della valutazione ex ante degli strumenti finanziari del PSR che andrà ad essere integrato da ulteriori approfondimenti documento conclusivo della seconda fase) in fase di completamento, che precederà la selezione del fondo e l'assegnazione delle risorse da parte della Autorità di Gestione coerentemente a quanto previsto dall'art. 37. Ai sensi del comma 3 infatti "La valutazione ex ante di cui al paragrafo 2 può essere eseguita in fasi. In ogni caso, è completata prima che l'autorità di gestione decida di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario. La sintesi dei risultati e delle conclusioni delle valutazioni ex ante in relazione agli strumenti finanziari è pubblicata entro tre mesi dalla data del loro completamento (….)."

A tal fine, il metodo proposto dal NVVIP intende la valutazione ex ante come un processo che prevede oltre l'analisi desk, un'analisi di casi studio e un'indagine sul campo condotta attraverso interviste semi-strutturate, con le principali associazioni di categorie del mondo agricolo, con il gestore del Fondo di Garanzia adottato nella precedente programmazione e con funzionari e dirigenti dell'ADG PSR già coinvolti nella gestione degli strumenti finanziari.

Si riportano di seguito i principali risultati di questa prima fase di analisi.

Dalle analisi desk e dal focus group con le principali associazioni di categoria, si evidenzia un grande interesse per lo strumento finanziario "Fondo di Garanzia" ed in particolare quello proposto dalla FEI per le sottomisure 4.1 e 4.2 con focus area 2a e 3a del PSR, a certe condizioni di attuazione. Tale strumento risulta particolarmente interessante in quanto risponde ad una esigenza di accesso al credito che emerge dall'analisi del fallimento di mercato e dalla verifica del gap (*credit crunch*) relativo alle imprese agricole campane.

Inoltre, il fondo multiregionale proposto dalla FEI risolve alcune delle criticità messe in evidenza dal rapporto di valutazione ex post del PSR 2007-2013 in relazione al Fondo di garanzia ISMEA che opera ai sensi dell'art 17, commi 1 e 4 del d.lgs n. 102/2004 (autorizzato con decisione della CE C(2006) 643 dell'8 marzo 2006).

Tuttavia, considerato da un lato l'insuccesso del Fondo ISMEA e dall'altro viste le lezioni apprese della passata programmazione è opportuno segnalare:

1. La necessità di far precedere l'istituzione del fondo da un'opera di sensibilizzazione, da effettuare attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria interessate (Confagricoltura, CIA, Coldiretti, etc.), che permetta di rendere nota la missione, gli obiettivi e le modalità operative del Fondo da istituire.

2. L'esigenza di prevedere nell'Accordo, la possibilità, anche in una fase successiva, e a seguito degli esiti positivi dell'andamento dello strumento, dell'allargamento del Fondo a tutte le misure che concorrono al raggiungimento dell'Obiettivo Tematico 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura" e non solo per le operazioni previste dalle misure 4.1 e 4.2. L'allargamento potrebbe essere previsto, pertanto, per tutte le misure atte a potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura, per le misure di promozione delle tecnologie innovative e della gestione sostenibile delle foreste, e per quelle che puntano al rafforzamento della struttura delle aziende agricole promuovendo l'innovazione, l'internazionalizzazione, la diversificazione ed il ricambio generazionale, onde evitare che successivamente risulti necessaria l'istituzione di un ulteriore Fondo di Garanzia;

3. Considerato lo scarso ricorso da parte delle aziende agricole al finanziamento bancario, la domanda potenziale potrebbe non tradursi in domanda reale e pertanto, per evitare il rischio di sovradimensionamento dello strumento che comporta l'immobilizzazione di risorse FEASR, potrebbe essere opportuna un'iniziale politica prudenziale rispetto al concreto versamento di risorse al Fondo.

4. Sarebbe opportuno valutare l'opportunità di consentire l'utilizzo del Fondo a tutti gli agricoltori singoli o associati comprendendo oltre agli imprenditori agricoli professionali (IAP) anche i coltivatori diretti, in considerazione dei requisiti molto simili tra le due categorie e del fatto che la misura è aperta ad entrambi.

5. Relativamente alla scelta dell'intermediario finanziario, risultano altrettanto determinanti sia una consolidata esperienza nella gestione di Strumenti finanziari e sia una approfondita conoscenza delle realtà territoriale; ne deriva che la scelta del Fondo multiregionale proposto dalla FEI dovrebbe tener conto di entrambe le esigenze nella selezione dell'intermediario finanziario.

6. La strategia proposta, a seguito dei risultati del Focus Group, ha evidenziato un interesse da parte dell'ADG e degli stakeholder su due delle tre opzioni proposte. La prima, nella quale la procedura di selezione è effettuata direttamente dagli intermediari finanziari con procedura a sportello; la seconda, per la quale lo strumento finanziario non è alternativo alla sovvenzione (fondo perduto) ma è combinato con essa e in cui la selezione dei beneficiari finali viene effettuata dall'ADG e comunicata all'intermediario finanziario.

   L'ipotesi di gestione diretta degli intermediari ha il vantaggio di svincolarsi dai criteri di selezione del fondo, la seconda consente di sostituire, per investimenti significativi, la quota di cofinanziamento privato con un prestito garantito. Occorrerà declinare poi queste opzioni affinché siano realmente vantaggiose sia per l'amministrazione che per i beneficiari, attraverso, innanzitutto, una riduzione dei tassi di interesse sui prestiti garantiti. L'accordo e le modifiche alle misure dovranno essere apportate in tal senso.

7. Un'attenzione particolare deve essere posta al sistema di monitoraggio e di valutazione in itinere dello strumento, per evitare le criticità emerse nella passata programmazione. L'ADG deve assicurarsi in fase di redazione e sottoscrizione dell'Accordo con la FEI che il monitoraggio, così come indicato espressamente nel Rapporto di VEXA del redatto dal MIPAAF (giugno 2015) vada al di là dei semplici vincoli previsti dal Regolamento 1303/2013 e possa consentire di rilevare tempestivamente eventuali criticità nella fase di implementazione o di attuazione, in modo da poter eventualmente disporre i necessari interventi correttivi.

8. Viste le difficoltà a quotare in questa fase il rischio connesso alla concessione di prestiti garantiti agli imprenditori agricoli, data l'esigenza di massimizzare la leva finanziaria e la tradizionale reticenza degli operatori finanziari ad assumere rischi elevati, sarebbe utile prevedere sin d'ora il coinvolgimento di investitori privati o pubblici con maggiore propensione al rischio, anche valutando, se necessario, forme di remunerazione preferenziale ai sensi dell'art. 44 punto b).

Riferimenti Bibliografici

AA.VV. (2014), Linee guida per l'attuazione degli strumenti finanziari. Progetto FIN-EN sharing methodologies on FINancial ENgineering for enterprises, Milano

Agenzia per la Coesione Territoriale (2016), Schede regionali - Analisi socio-economica del territorio italiano e delle risorse per le politiche di coesione: Campania, N. 1/2016

Banca d'Italia (2016), Economie regionali. L'economia della Campania n. 15/2016, Roma.

Banca d'Italia (2016), Economie regionali. L'economia della Campania n. 37/2016, Roma.

Banca d'Italia (2015), Economie regionali. L'economia delle regioni italiane, Rapporto annuale, n. 43/2015, Roma.

Banca d'Italia (2014), Economie regionali. L'economia delle regioni italiane, Rapporto annuale, n. 21/2014, Roma.

Banca d'Italia (2014), Economie regionali. La domanda e l'offerta di credito a livello territoriale, Rapporto annuale n. 22/2014, Roma.

Bodonio e Martini (2012), Counterfactual Impact evaluation of Cohesion Policy: Impact, cost- effectiveness and additionality of investment subsidies in Italy. ASVAPP Final Report to DG Regional Policy Contract n° 2010.CE.16.B.AT.042

Borri I., Cagliero R., Rossi N. (2016), Tabelle di monitoraggio. Documento di lavoro, Rete Rurale Nazionale, Roma.

Buscemi V., Felici F., Licciardo F. (2016), La valutazione ex ante degli strumenti finanziari nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento 2014-2020. Le opportunità del fondo di rotazione per le imprese agricole friulane. Atti del XIX Congresso dell'Associazione Italiana di Valutazione, 21-23 aprile 2016, Roma.

Camaioni B., Iacono R., Rossi N. (2016), Traduzione del documento di lavoro: Linee guida tecnica per la redazione della RAE, Rete Rurale Nazionale, Roma

Commissione Europea, Banca Europea degli Investimenti, PricewaterhouseCoopers (2014a), Ex ante assessment for ESIF financial instruments. Quick reference guide, Brussels.

Commissione Europea, Banca Europea degli Investimenti, PricewaterhouseCoopers (2014b), Ex ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period. General methodology covering all thematic objectives. Vol. 1, Brussels.

Commissione Europea, Banca Europea degli Investimenti, PricewaterhouseCoopers (2014c), Ex ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period. Enhancing the competitiveness of SME, including agriculture, microcredit and fisheries (Thematic objective). Volume III, Brussels.

Commissione Europea (2015), European Structural and Investment Funds: Guidance for Member States and Programme Authorities Guidance for Member States on CPR_37_7_8_9 Combination of support from a financial instrument with other forms of support, Brussels.

Commissione Europea - DG Agricoltura e Sviluppo Rurale (2013), Financial instruments in rural development policy, relazione di Gregorio Davila Diaz.

Commissione Europea - DG Politica Regionale e Urbana (2013), Gli strumenti finanziari nella politica di coesione 2014-2020: opzioni, condizionalità e prospettive di impiego. Seminario, Bruxelles 25 settembre 2013, relazione di Pasquale D'Alessandro.

Corte dei Conti Europea (2012), Strumenti finanziari per le PMI cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Relazione speciale n. 2/2012, Lussemburgo.

Corte dei Conti Europea (2015), Gli strumenti finanziari sono uno strumento valido e promettente nel settore dello sviluppo rurale?, Relazione speciale n. 5/2005, Lussemburgo.

Cristiano S., Varia F. (a cura di) (2016), L'affidamento dei servizi di valutazione dei PSR 2014-2020. Documento di indirizzo, MIPAAF - Rete Rurale Nazionale, Roma.

D'Auria R., Guido M. (2015), Strumenti finanziari per l'accesso al credito delle imprese agricole: le opportunità offerte dai Fondi Strutturali e di Investimento Europeo 2014-2020, Agrimarcheuropa, anno 4, numero 7, Giugno 2015.

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (2013), Gli strumenti finanziari nelle politiche di coesione e la valutazione ex ante, relazione di Salvatore Vescina. Seminario Rete Rurale Nazionale, Strumenti finanziari nello sviluppo rurale 2014-2020, Roma 28 ottobre 2013.

ISTAT (2010), 6° Censimento generale dell'agricoltura, Roma.

ISTAT (2015), L'andamento dell'economia agricola. Anno 2014, Roma.

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Rete Rurale Nazionale (2016), La valutazione ex ante degli strumenti finanziari. Documento di lavoro, Roma.

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (2015), Strumenti finanziari nello sviluppo rurale 2014-2020. Valutazione ex ante nazionale, Roma.

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (2014), Strumenti finanziari nello sviluppo rurale 2014-2020. Risultati parziali della Valutazione ex ante, Roma.

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (2010), Strumenti finanziari a supporto della gestione delle Politiche di Sviluppo Rurale - Una rassegna di buone prassi, Roma.

Nucleo per la Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici – Regione Campania (2016), Valutazione degli strumenti finanziari. Primo modulo relativo al fondo rotativo WBO, Regione Campania.

Regione Campania (2016), Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013- Rapporto di valutazione ex-post – a cura del Valutatore indipendente Agriconsulting (versione del 16 novembre 2016), Napoli

Regione Campania (2015), Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (versione adottata dalla CE il 20.11.2015), Napoli

Regione Campania (2014), Il territorio rurale della Campania - Un viaggio nei sistemi agroforestali della regione attraverso i dati del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura, Napoli

Rete Europea di Sviluppo Rurale (2012a), Report on the ENRD Rural Entrepreneurship Thematic Initiative: Rural Finance, 14esimo meeting delle Reti Rurali Nazionali, Tessalonica, Febbraio 2012, relazione di P. Toth.

Rete Europea di Sviluppo Rurale (2012b), Strumenti finanziari per lo sviluppo rurale: nuove opportunità per affrontare la crisi economica, Rivista rurale dell'UE n.13, autunno 2012.

Rete Europea di Sviluppo Rurale (2012c), Current Practice across the EU27 - The Latvian- Credit Fund under the 2007-2013 Rural Development Programme, Bruxelles.

Rete Europea di Sviluppo Rurale (2012d), Final Report on the ENRD Rural Entrepreneurship Thematic Initiative: Rural Finance, Versione Finale.

Rete Rurale Nazionale (2014), Gruppo di lavoro Rete rurale - Autorità di gestione PSR, Strumenti finanziari nei Programmi 2014-20. Seminario, Roma 10 giugno 2014, relazione di Roberto D'Auria, Giorgio Venceslai, M. Guido e F. Capitanio.

Stame Nicoletta (2016), Valutazione pluralista, Franco Angeli Editore.

UnionCamere-ISMEA, AgrOsserva, trimestrale di analisi e previsioni per la filiera agroalimentare, primo trimestre 2016, n. 1/2016

NORMATIVE E REGOLAMENTI

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 CRD IV.

Unione europea (2013), Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Unione europea (2013), Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Unione Europea (2013), Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Unione Europea (2014), Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Regolamento di Esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati.

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Il Direttore Generale - Autorità di Gestione FEASR

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0841628 28/12/2016 12,40
Mitt. : 5206 Direzione Generale per le poli...
Dest. : COMPONENTI COMITATO SORVEGLIANZA PSR 2014/2020
Classifica : 11. Fascicolo : 23 del 2016

Ai Componenti del Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020

Loro sedi

Oggetto: PSR Campania 2014/2020 –Proposta di modifica PSR Campania 2014/2020 – ex Reg (UE) 808/2014 art. 4 - Chiusura procedura scritta

In riferimento alla procedura scritta attivata il 12/12/2016 con nota n. 2016.0804988 sono pervenute le osservazioni allegate. Tali osservazioni sono state prese in carico dall'Autorità di Gestione ai fini dell'invio della proposta di modifica che sarà trasmessa formalmente via SFC alla Commissione (cfr allegato).

Si comunica, pertanto la conclusione del procedimento.

L'Autorità di Gestione
Dott. Filippo Diasco

Centro Direzionale Isola A6 - 80141 Napoli
dg.06@regione.campania.it tel 081796.7520-.7519 -7517 fax 081796.7521

In premessa si ricorda che il Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 49 paragrafo 3 del Reg (UE) 1303/2013 recepito dal Regolamento interno del Comitato all'art. 3, è consultato ed esprime un parere sulle specifiche modifiche proposte dall'Autorità di Gestione. Tali modifiche sono state ampiamente illustrate nei documenti tecnici inviati per la consultazione oltre che integralmente esposte nell'allegato alla relazione illustrativa.

Osservazioni pervenute

Componente CdS	***Sintesi osservazione***	***Controdeduzioni AdG***
Commissione UE	Nella relazione di accompagnamento (Relazione sulle modifiche al Programma) le modifiche non vengono classificate ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) 1305/2013. Si prega di effettuare tale classifica alla notifica formale nel sistema SFC2014.	Si è provveduto alla classificazione della modifica secondo le indicazioni regolamentari ed operative della piattaforma SFC 2014
	Capitolo 13: sembra che il capitolo non sia allineato al piano finanziario (cap. 10). Si prega di controllare i relativi capitoli e se del caso, correggere eventuali errori.	Si è provveduto alla verifica e alle necessarie rettifiche allineando i valori al piano finanziario e ai budget dei regimi esentati o notificati
	M1 Rischi: R9 la parte "Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento" sembra comunque pertinente.	Si accoglie osservazione
	M2 Nella sezione "Costi ammissibili" si usa "aggiudicazione" per la sottomisura 2.3, mentre si usa "partecipazione" per la sottomisura 2.1. Si chiede di fornire chiarimenti circa questa differenziazione. Da quanto previsto dagli art. 67(1)(a) e art. 67(4) del Regolamento (UE) 1303/2013, i costi indicate nella sezione Costi ammissibili non devono essere cancellati anche la misura viene attuata esclusivamente tramite appalti pubblici. Di conseguenza, le modifiche proposte alle sezione Verificabilità e controllabilità devono essere riviste.	Si accoglie l'osservazione in quanto la differenza è da imputarsi ad un mero errore materiale. Pertanto la formulazione corretta del paragrafo 8.2.2.3.1.5 8 (costi ammissibili) per la sottomisura 2.1 dovrà riportare la dicitura "aggiudicazione" in luogo di "partecipazione". Adeguati i paragrafi Costi ammissibili e Verificabilità

Componente CdS	*Sintesi osservazione*	*Controdeduzioni AdG*
Commissione UE	**M4** Osservazione generale per tutte le operazioni dove sono previsti investimenti in irrigazione: le modifiche aventi un effetto sulle misure di irrigazione devono rispettare la Direttiva quadro acquee e l'art. 46. A questo riguardo, per maggior chiarezza, si chiede di declinare come saranno rispettati le condizioni/gli obblighi previsti dall'Art. 46 del Regolamento (UE) 1305/2013 seguendo la logica dell'articolo stesso (facendo anche riferimento alle varie parti/paragrafi dell'articolo). In alcuni casi i cambiamenti proposti sono difficili a capire (per esempio, nella sezione Costi ammissibili è stato eliminato il riferimento al "Piano Irriguo Regionale della Campania" approvato con Delibera della Giunta della Regione Campania). Si ribadisce l'importanza della conformità del PSR con le previsioni dell'art. 46 del Reg. 1305/2013. Inoltre, si fa notare che il 4. dell'art. 46 parla di un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 5% e il 25% secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente, per cui i percentuali proposti (5%, 10% e 25%) non sembrano "ambiziosi". Si sottolinea che sarebbe estraneamente difficile accettare una modifica che intende a ridurre il percentuale del risparmio idrico minimo previsto precedentemente.	Le modifiche apportate alla scheda di misura rispettano fedelmente sia la Direttiva quadro acque che l'articolo 46: **art. 46 par 2** - nel box costi ammissibili è stata riportata la nota della notifica alla Commissione Europea del Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale approvato inizialmente con il DPCM del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. n°160 del 10 luglio 2013) successivamente revisionato e notificato alla UE il 24/03/2016 e approvato il 27/10/2016 dal Consiglio dei Ministri. È stato poi segnalato che il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale specifica le misure pertinenti per il settore agricolo previste all'art. 11 della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE. **art. 46 par 3** rispettato infatti al box condizioni di ammissibilità è scritto aver installato o previsto l'installazione del contatore (anche dall'autoprelievo) per misurare l'effettivo consumo dell'acqua relativo all'investimento. **art. 46 par 4** rispettato partendo dal punto 1 "*Qualora l'investimento consista nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente esso deve offrire un risparmio idrico potenziale calcolabile con riferimento al livello di efficienza idrica dell'impianto preesistente pari almeno al*" riportando le percentuali minime di risparmio del potenziale idrico previsto sempre al par 4 ma mettendo anche l'indicazione che comunque i nuovi impianti devono passare per essere ammissibili a sistemi di efficienza idrica superiori (la classificazione introdotta di sistemi a bassa, media o alta

		efficienza). Se non è garantito il passaggio l'investimento non è ammissibile. La prima descrizione delle condizioni pur riportando le percentuali di partenza dell'efficienza idrica dell'impianto potevano non garantire sempre un passaggio da un sistema meno efficiente ad uno più efficiente. Le condizioni a) e b) se l'investimento riguarda corpi idrici non buoni sono prese in considerazione. Il **par** 5 è rispettato in quanto non è ammissibile l'aumento netto della superficie irrigata in presenza di un corpo idrico non buono. Il riferimento al "Piano Irriguo Regionale della Campania" approvato con Delibera della Giunta della Regione Campania era un riferimento sbagliato in quanto riguardava la gestione dei consorzi di bonifica e nulla riguardava la realizzazione di impianti di irrigazione.

Componente CdS	*Sintesi osservazione*	*Controdeduzioni AdG*
Commissione UE	**M4.1.1 e M4.1.2**: si prega di controllare la formulazione della frase del punto 4 della sezione Descrizione del tipo di intervento, non sembra chiara. Nella sezione Informazioni specifiche della misura: si fa riferimento al Capitolo 8.1 riguardo alla definizione di investimenti collettivi. Non è chiaro se la definizione dei progetti collettivi al punto 3.3 sia relativa anche per gli investimenti collettivi. Se del caso, si prega di fornire una definizione per gli investimenti collettivi in entrambe sezioni. Ad ogni caso, si prega di riportare le definizioni anche nella presente scheda di misura.	È stata inserita la definizione di progetti collettivi e progetti integrati
	M4.1.3: si nota che non tutte le modifiche proposte nella scheda di misura sono state riportate nella relazione di accompagnamento della modifica. Si prega di integrare le parti mancanti (descrizione del tipo di intervento). Si prega di fornire chiarimenti sulle integrazioni effettuate ai punti 2, 3 e 5). Si esprimono dubbi sull'eliminazione della frase "riduzione dei fabbisogni idrici per i processi produttivi aziendali" dato il suo valore aggiunto ambientale.	La relazione di accompagnamento della modifica è stata aggiornata. L'eliminazione della frase "riduzione dei fabbisogni idrici per i processi produttivi aziendali" nelle condizioni di ammissibilità non è controllabile e comunque la tipologia di intervento partecipa in modo pressoché esclusivo all'obiettivo specifico *Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura*
	M4.2.1: nella sezione Informazioni specifiche della misura: si fa riferimento al Capitolo 8.1 riguardo alla definizione di investimenti collettivi. Non è chiaro se la definizione dei progetti collettivi al punto 3.3 sia relativa anche per gli investimenti collettivi. Se del caso, si prega di fornire una definizione per gli investimenti collettivi in entrambe sezioni.	È stata inserita la definizione di progetti collettivi e progetti integrati.
	M4.4.2: lo spostamento di certi elementi dalla sezione Condizioni di ammissibilità nella sezione Costi ammissibili non sembra corretto. La sezione più adatta sembra quella di Descrizione del tipo di intervento.	Si accoglie la modifica proposta

Componente CdS	*Sintesi osservazione*	*Controdeduzioni AdG*
Commissione UE	**M7.1.1.:** si chiede di fornire chiarimenti circa gli ultimi 3 paragrafi del punto 1.26 della Relazione sulle modifiche rispetto alle modifiche indicate nella scheda dell'operazione (suddivisione della dotazione finanziaria, modalità di erogazione del sostegno, procedura di infrazione n. 2015/2163).	L'obiettivo della AdG è coprire tutti i siti natura 2000 con un piano di gestione (cfr. indicatore specifico). I siti gestiti dai Parchi nazionali sono dotati di piani di gestione che hanno necessità di essere aggiornati/revisionati. Mentre quelli gestiti dalla Regione Campania necessitano della redazione ex –novo dei piani di gestione. Ciò comporta dotazioni finanziarie differenziate e modalità di attuazione differenziate.
	M7.2.2: si prega di completare l'oggetto degli atti normativi elencati nella Sezione Collegamenti con altre normative".	L'oggetto degli atti normativi elencati nella Sezione Collegamenti con altre normative è stato completato
	M16.7.1: alcune informazioni non sembrano pertinente nella sezione Importi e aliquote di sostegno (applicabili) (per es. definizione di impresa). Si chiede di fornire maggiori dettagli in termini concreti circa gli obiettivi da raggiungere.	Si è provveduto all'aggiornamento della scheda e della relazione
	Indicatori I target stabiliti non dovrebbero essere cambiati (almeno che non si tratti di errori materiali oppure cambiamento strategico) in quanto essi riflettano la strategia stabilita per rispondere ad un fabbisogno. Eventualmente la modifica del target relativo al Leader potrebbe essere considerata una correzione di errore. Si prega di giustificare.	I target non sono stati cambiati coerentemente con i documenti di lavoro della Commissione.
	Capitolo 10 – Piano finanziario Come segnalato precedentemente, la modifica finanziaria proposta potrebbe non essere accettata in questa fase, in particolare per la riduzione della dotazione finanziaria relativa a misure/operazioni, pur in presenza di bandi effettuatati, non sembrano emergere difficoltà insormontabili per una loro piena attuazione successivamente al primo bando. Una proposta di modifica potrebbe eventualmente essere esaminata dopo un'attenta valutazione dei risultati dei bandi precedenti e rimozione delle cause del non pieno successo/difficoltà. La rimodulazione proposta potrebbe quindi compromettere la logica d'intervento del PSR come approvato dalla Commissione senza un giustificato motivo. Quanto alle riduzioni delle misure/operazioni 10.1 e 13.1 è necessario fornire	Si fa presente che la rimodulazione finanziaria si è resa necessaria sostanzialmente per sostenere l'attivazione della misura 14, oltre il trascinamento, e per l'innalzamento da 13 a 15 dei GAL. Tale rimodulazione, come ampiamente specificato nella relazione di accompagnamento della modifica, visto il numero di operazioni del Programma, ha necessariamente coinvolto le misure con bandi aperti e per le quali era possibile stimare una evoluzione finanziaria futura. Per la misura 10, come spiegato nella relazione di accompagnamento, la riduzione di 11 Meuro non

	dovute giustificazioni sia in relazione agli obiettivi ambientali di tali misure (come vengono mantenuti gli obiettivi legati a tali misure in riduzione?) sia in relazione ai prossimi bandi (se i primi non hanno "funzionato", come la Regione intende favorire tali azioni e il raggiungimento degli obiettivi ad esse legati?). E' necessario assicurare la copertura finanziaria in tutto il periodo di programmazione per gli impegni pluriannuali compresi nella M 10.1 (per tutte le annualità di pagamento). Occorre fornire una previsione delle operazioni da finanziare e delle relative annualità da coprire. Anche per la M13, è necessario stimare il fabbisogno finanziario. In particolare, la diminuzione della M10 (P4) del 5% deve essere giustificata. La Regione deve spiegare l'impatto della modifica sugli indicatori, la variazione dei terreni sotto contratti di gestione e l'impatto in termini di obiettivi ambientali. Si invita la Regione di informare se ci saranno misure alternative sostenute per raggiungere i target ambientali previsti inizialmente e se sì, a che livello. Inoltre, ad una prima analisi, i dati forniti nella relazione sulla modifica non sembrano tra di loro coerenti. Si invita a effettuare una verifica.	pregiudica la possibilità di coprire i 5 anni di impegno. Infatti, la proiezione dei fabbisogni finanziari sulle tipologie di intervento che subiscono una rimodulazione, consente la copertura per i prossimi 5 anni. Anche per la tipologia 13.1 è possibile, anche con il piano rimodulato, avere più edizioni di bandi. Si fa presente che le proiezioni finanziarie sono basate su “assorbimenti” pre – istruttoria e pertanto potrebbero essere anche inferiori. Riguardo all’impatto sugli indicatori si è provveduto a riquantificare gli obiettivi degli indicatori di output. Non sembra che i dati forniti nella relazione sulla modifica siano affetti da incoerenza.

Componente CdS	*Sintesi osservazione*	*Controdeduzioni AdG*
Commissione UE	**Capitolo 14** Si richiede di aggiungere la seguente frase nella parte pertinente: "La linea di demarcazione tra operazioni/azioni ammissibili nell'ambito FEAGA per le seguenti misure: la promozione, la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, assicurazione del raccolto, gli investimenti e l'innovazione, di cui agli articoli 45, 46, 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n 1308 / 2013, e le operazioni / azioni che coprono gli stessi obiettivi ammissibili nell'ambito del FEASR è stabilito nel programma di sostegno nazionale per il settore vitivinicolo 2014-2018 e deve essere rispettata." (versione inglese: The dividing line between eligible operations/actions under EAGF for the following measures: promotion, restructuring and conversion of vineyards, harvest insurance, investments and innovation, referred to in Articles 45, 46, 49, 50 and 51 of Regulation (EU) No 1308/2013, and operations/actions covering the same objectives eligible under the EAFRD is established in the national support programme for the wine sector 2014-2018 and shall be respected.)	Si è aggiunta la frase proposta.
	Capitolo 15 **15.5:** quanto all'eliminazione dell'ultimo passaggio inerente lo sviluppo del sistema informativo "amichevole" per i beneficiari, la giustificazione stabilisce che la sua implementazione è in corso da parte dell'OP AGEA. Si chiede chiarimenti sullo stato di avanzamento di tale sistema, visto che la scadenza prevista è dicembre 2016. Inoltre, l'interfaccia programmata nel PSR sembra di una più ampia portata e non sembra inerente solo alla fase pagamento e la sua realizzazione doveva avvenire anche per il tramite del gruppo di informatici previsto nell'assistenza tecnica. **15.6**: si prega di fornire informazioni sull'ente/organismo che effettuare I controlli amministrativi dopo la soppressione del Dipartimento della salute e delle risorse naturali.	Il sistema informativo gestionale rimane in capo all'OP che ha sviluppato i moduli principali per la gestione delle domande di sostegno e pagamento. L'AdG si doterà di una banca dati per le informazioni essenziali per il monitoraggio attraverso lo sviluppo, a regime, di servizi web-service con l'OP oltre a ulteriori informazioni specifiche rilevate sulle singole operazioni. Questa implementazione per l'AdG sarà realizzata con l'ausilio del gruppo AT già selezionato. Sulla base della mutata organizzazione regionale i controlli della M20 saranno espletate dalla struttura di Missione controlli indipendente dall'AdG FEASR sotto la diretta responsabilità della Presidenza.

Componente CdS	*Sintesi osservazione*	*Controdeduzioni AdG*
Confindustria Campania	**M04 –tipologia di intervento 4.2.1** Inopportunità della condizione di ammissibilità: *il progetto deve garantire una partecipazione adeguata dei produttori agricoli ai vantaggi economici che derivano dagli investimenti. A tal fine la suddetta garanzia si riscontra quando la materia prima è fornita direttamente da produttori agricoli, per una quota superiore al 50% della quantità totale annua acquistata dall'impresa beneficiaria-*	Nel merito si ricorda che il quinto punto delle condizioni di eleggibilità - *il progetto deve garantire una partecipazione adeguata dei produttori agricoli ai vantaggi economici che derivano dagli investimenti. A tal fine la suddetta garanzia si riscontra quando la materia prima è fornita direttamente da produttori agricoli, per una quota superiore al 50% della quantità totale annua acquistata dall'impresa beneficiaria*- non è oggetto di modifica. Inoltre nel corso della seduta del Comitato di Sorveglianza del 16/3/2016[1] il punto in questione è già stato ampiamente dibattuto.
	M04 –tipologia di intervento 4.2.1 Perplessità circa la condizione di ammissibilità per cui *il richiedente deve essere in possesso dell'impianto e/o della superficie di intervento*	Riguardo alla condizione di eleggibilità di cui al secondo punto - *il richiedente deve essere in possesso dell'impianto e/o della superficie di intervento*- si rappresenta che lo stesso non è oggetto di modifica. Nello specifico il punto si riferisce al fatto che il potenziale beneficiario deve possedere l'impianto che desidera ammodernare con le risorse della misura o deve possedere il suolo sul quale intende realizzare l'impianto di trasformazione. Tali condizioni sono analoghe per tutti gli investimenti che vengono sostenuti dal Programma.
	M08 – tipologia di intervento 8.1.1 Necessità di promuovere tecniche colturali innovative	Si rappresenta che il punto non è oggetto di modifica e comunque la considerazione espressa potrà trovare un eventuale utile accoglimento in sede di modifica dei criteri di selezione delle operazioni.
	M08 - tipologia di intervento 8.5.1 Necessità di promuovere tecniche colturali silvocolturali di precisione	Si rappresenta che il punto non è oggetto di modifica e comunque la considerazione espressa potrà trovare un eventuale utile accoglimento in sede di modifica dei criteri di selezione delle operazioni.

[1] *http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/verbale_CdS_PSR1420_1617marzo2016.pdf*

Componente CdS	*Sintesi osservazione*	*Controdeduzioni AdG*
Confindustria Campania	**M08 - tipologia di intervento 8.6.1** Promozione della ricerca e sviluppo tecnologie per il legno lamellare o produzione bioplastica	Si rappresenta che il punto non è oggetto di modifica. Si ricorda che la tipologia non può sostenere la ricerca. Inoltre a norma del Reg(UE) 1305/13 art. 26 paragrafo 3 e del Reg (UE) 702/14 art. 41 paragrafo 9 *gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavora zioni precedenti la trasformazione industriale.*
	M16 - Tipologia 16.1.1 Eliminazione riferimento al PSIR e RIS 3	Con riferimento all'osservazione formulata si evidenzia che tutti gli ambiti tecnologici inseriti nella filiera Biotecnologie, Salute dell'uomo, Agroalimentare del documento RIS3 della Campania sono comunque previsti dalla tipologia di intervento 16.1.1 nell'ambito del regime di aiuto SA.44635 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 - Cooperazione nelle zone rurali, approvato con Decisione C(2016) 7015 final del 26.10.2016, inerente le azioni che riguarderanno progetti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE, in quanto ritenuti tutti importanti per il raggiungimento degli obiettivi di misura.

Componente CdS	*Sintesi osservazione*	*Controdeduzioni AdG*
Coldiretti	**Tipologie 4.1.1 e 4.1.2** Costi ammissibili introduzione spese in economia	Si rappresenta che il punto non è oggetto di modifica e comunque per questa tipologia d'intervento i lavori in economia non rispondono alle esigenze di controllo e di ragionevolezza dei costi richiesti dalla Commissione.
	Tipologia 10.1.1 Introdurre impegno per la determinazione di volumi e epoche irrigue basato su pluviometrici /bilanci irrigui costruiti con sistemi IRRINET/IRRIFRAME	Si rappresenta che il punto non è oggetto di modifica. Nel paragrafo *Metodi di verifica degli impegni*, relativo alla tipologia 10.1.1, è già prevista la possibilità di far ricorso a servizi telematici di consulenza all'irrigazione.

Componente CdS	*Sintesi osservazione*	*Controdeduzioni AdG*
MATTM	**Tipologia 4.1.1** Perplessità sull'eliminazione della condizione nei costi ammissibili sul recupero delle acque piovane nel caso di costruzioni o ristrutturazioni di immobili comprese le serre Adeguamento normativo Piano di Gestione del Distretto Appennino meridionale	Il recupero delle acque piovane viene reintrodotto nel paragrafo costi ammissibili con le seguente formulazione: *investimenti che prevedono costruzioni e/o ristrutturazioni di immobili, compreso le serre,* ***possono*** *prevedere il recupero e il riutilizzo nei cicli produttivi aziendali dell'acqua piovana.* Sarà eventualmente proposta una modifica dei criteri di selezione che "premierà" i progetti che prevedono il recupero delle acque piovane. Si è aggiornato il riferimento al PG Appennino Meridionale
	Tipologia 4.1.3 Non condivisione della modifica riguardante le condizioni di ammissibilità – obiettivo del piano aziendale con l'eliminazione della condizione di riduzione dei fabbisogni idrici per i processi produttivi aziendali	Tale previsione nelle condizioni di ammissibilità non è controllabile e comunque la tipologia di intervento partecipa in modo pressoché esclusivo all'obiettivo specifico *Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura.*
	Tipologia 4.1.4 Adeguamento normativo Piano di Gestione del Distretto Appennino meridionale Tabella 1 chiarimenti sui valori di efficienza impianti di irrigazione	La tabella 1 riporta, in analogia a tutti i PSR italiani che hanno inserito analoghe misure, valori riferibili alla letteratura. La limitata differenza dei livelli di efficienza tra irrigazione a goccia e altri sistemi quali quelli alla riga 13 e 16 è dovuta al fatto che tali sistemi di nuova generazione lavorano a bassa pressione, a breve distanza dalla coltura da irrigare tutte caratteristiche che avvicinano molto questi sistemi ai livelli di efficienza dei sistemi cosiddetti a goccia. SI è aggiornato il riferimento al PG Appennino Meridionale
	Tipologia 7.1.1 Punto 5 dei costi ammissibili sostituire azioni di salvaguardia con misure di conservazione	Si rappresenta che il punto non è oggetto di modifica. Si accoglie comunque l'osservazione.
	Tipologia 7.6.1- operazione A Inserimento, nel punto elenco dei costi ammissibili che fa riferimento alla mappatura degli alberi di particolare pregio, di un riferimento esplicito alla mappatura degli habitat e specie di interesse comunitario	Si rappresenta che il punto non è oggetto di modifica. Si accoglie comunque l'osservazione.

CONFINDUSTRIA
Campania

VP Delegato
Programmazione Comunitaria

Napoli, 21 dicembre 2016

Prot. 305/2016

Gentile
Dott. Filippo Diasco
Autorità di Gestione
Programma di Sviluppo Rurale
della Campania 2014-2020

SEDE

Oggetto: PSR CAMPANIA 2014-2020 - Proposta di modifica Psr 2014-2020 - Attivazione Procedura Scritta

Nelle more della convocazione della prossima seduta del Comitato di Sorveglianza si inviano le Osservazioni alla proposta di modifica del Documento in oggetto.

Con i migliori saluti.

Ambrogio Prezioso

Allegato
Documento di Osservazione

Centro Direzionale Is. F4, 80143 Napoli
Telefono 081 415664 Fax 081 404617
www.confindustria.campania.it info@confindustria.campania.it
Codice Fiscale 80114050638

CONFINDUSTRIA
Campania

VP Delegato
Programmazione Comunitaria

Osservazioni
Proposta di modifica
Piano di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020

Misure di interesse per le imprese

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura **4.2** – *Sostegno ad investimenti in favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli.*

Condizioni di eleggibilità
Si continua a segnalare l'inopportunità riferita alla misura.
Nello specifico si stabilisce che *il progetto deve garantire una partecipazione adeguata dei produttori agricoli ai vantaggi economici che derivano dagli investimenti. A tal fine la suddetta garanzia deve riscontrarsi nella fornitura diretta della materia prima da produttori agricoli, per una* ***quota superiore al 50%*** *della quantità totale annua acquistata dall'impresa beneficiaria.* La percentuale risulta eccessiva per molte filiere individuate al punto 3 delle condizioni di eleggibilità della misura stessa.
Per quanto riguarda ad esempio la filiera cerealicola, la percentuale non può essere raggiunta perché la materia prima per realizzare la pasta non è il grano ma un prodotto trasformato. L'inserimento della condizione succitata escluderebbe, quindi, a priori alcune filiere dalla partecipazione ai bandi legati alla misura in oggetto.
Da una analisi effettuata su altri Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Puglia, Basilicata solo per citarne alcuni), non vi è alcuna traccia di condizione di eleggibilità simile nonostante gli obiettivi della misura siano sempre gli stessi.

Analoga perplessità si nutre su un'altra condizione di eleggibilità quale quella che "*il richiedente deve essere in possesso della superficie di intervento*".

Tipo di sostegno: è stato ampliato aggiungendo alla forma di contributo in conto capitale anche lo strumento finanziario di garanzia e la forma combinata.

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Sottomisura **6.4.2.** *Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.*

Si condividono le modifiche apportate sia ai costi ammissibili, nei quali sono stati "*ricompresi gli arredi qualora necessari all'esercizio dell'attività*" e l'aggiunta della frase "*realizzazione e/o acquisizione di programmi informatici funzionali alle attività realizzate*"; sia alle condizioni di ammissibilità.

Centro Direzionale Is. F4, 80143 Napoli
Telefono 081 415664 Fax 081 404617
www.confindustria.campania.it info@confindustria.campania.it
Codice Fiscale 80114050638

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (Artt. Da 21 a 26)
Sottomisura **8.1** *Sostegno alla forestazione/all'imboschimento.*

La sottomisura prevede una sola tipologia di intervento che si articola in tre azioni:
a. Imboschimento di superfici agricole e non agricole;
b. Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo su superfici agricole e non agricole;
c. Impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve su superfici agricole e non agricole.
Riteniamo necessario promuovere l'innovazione delle tecniche colturali per produrre di più con meno input nei cedui, nelle fustaie e nelle "coltivazione fuori foresta".

Sottomisura **8.5** *Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali.*

La sottomisura prevede una sola tipologia di intervento che si articola in quattro azioni:
a. Investimenti una tantum per perseguire gli impegni di tutela ambientale e investimenti correlati all'art. 34 del Reg. (UE) 1305/2013;
b. Investimenti selvicolturali finalizzati alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
c. Investimenti per la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive;
d. Elaborazione di piani di gestione.
Riteniamo necessario promuovere l'impiego della selvicoltura di precisione, ai fini della inventariazione e della pianificazione delle foreste, attraverso applicazioni geomatiche e ICT.

Sottomisura **8.6** *Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.*

La sottomisura prevede una sola tipologia di intervento che si articola in due azioni:
a. Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali;
b. Investimenti tesi al miglioramento del valore economico delle foreste.
La sottomisura mira al miglioramento della competitività ed efficienza nell'uso delle risorse forestali attraverso l'ammodernamento e il miglioramento delle strutture produttive in particolare delle aziende forestali, lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nonché la valorizzazione delle produzioni esistenti. La sottomisura, favorendo la creazione di nuovi sbocchi di mercato anche nel campo della green economy, crea opportunità occupazionali nel settore forestale, contribuendo a migliorare la qualità della vita in particolare nelle aree rurali.
Riteniamo necessario promuovere la ricerca e lo sviluppo di tecnologie sia per la produzione di legno lamellare con essenze autoctone (castagno, faggio), sia per la produzione di bioplastiche (green economy).

M16 - Cooperazione
Sottomisura **16.1** *Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.*

La tipologia di intervento sostiene la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi (GO) ed è articolata in due Azioni:
Azione 1 Sostegno per la costituzione e l'avvio dei Gruppi Operativi;
Azione 2 Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI).

Per l'azione 2 non sono più previste le tipologie di intervento a) e b), ma un solo intervento finalizzato a finanziare progetti operativi di innovazione rispondente a problematiche specifiche individuate dagli operatori dei settori agricoli, alimentari e forestali e dei territori rurali, prevedendo un importo complessivo sino a € 750.000 e una durata dei progetti pari a 48 mesi.
La tipologia a), non più prevista con la modifica del Programma, prevedeva PO Innovativi su comparti e tematiche di sistema strategicamente rilevanti definite coerentemente all'analisi di contesto e ai fabbisogni, agli indirizzi formulati dal PSIR e dal documento RIS3 Campania.
L'eliminazione viene giustificata con un "appesantimento" dell'azione e una non previsione, tra le priorità di sviluppo tecnologico delle aree di specializzazione, di nessun'azione di interesse per l'agrifood e l'agroalimentare.
Su questo aspetto non siamo assolutamente d'accordo.
Nella filiera Biotecnologie, Salute dell'uomo, Agroalimentare è previsto A) l'ambito tecnologico *"Qualità e tracciabilità dei prodotti alimentari e monitoraggio del ciclo produttivo", con la seguente traiettoria tecnologica "Metodologie e dispositivi per il controllo qualità/sicurezza alimentare e per il monitoraggio dei prodotti/processi sia di prodotto convenzionali che di alimenti medicali, funzionali, innovativi, nonché degli integratori e/o nutraceutici*"; B) l'ambito tecnologico "*Valorizzazione della produzione agricola primaria*" con traiettoria tecnologica "*Sviluppo di protocolli innovativi per migliorare la sostenibilità delle produzioni alimentari, con particolare attenzione alla difesa integrata delle produzioni agrarie da agenti di danno biotico ed abiotico"*; C) l'ambito tecnologico "*Valorizzazione di ceppi microbici, varietà vegetali e razze animali per produzioni agroalimentari d'eccellenza*", con traiettoria tecnologica "*Biotecnologie e tecnologie genetico molecolari per la caratterizzazione, la selezione e lo sviluppo di cultivar vegetali e razze animali per la produzione di materie prime di qualità e utilizzo di nuove tecnologie per la salvaguardia di razze animali autoctone per l'eccellenza dei prodotti ricchi di specifiche classi molecolari da esse derivati*"; D) l'ambito tecnologico "*Definizione di tecnologie innovative per migliorare la sostenibilità delle produzioni agroalimentari d'eccellenza*", con traiettorie tecnologiche orientate a "*Biotecnologie e tecnologie agrarie innovative e sviluppo di fitofarmaci/bio-fertilizzanti e di preparati a base di microorganismi della rizosfera per protocolli di agricoltura sostenibile*"; oltre all'ambito tecnologico "*Biorisanamento del territorio*" ed a quello "*Nutrigenetica e nutrigenomica*".
Tutti gli ambiti tecnologici sopra citati sono inseriti nel documento RIS3 Campania e sono, a nostro avviso, tutti importanti per il raggiungimento degli obiettivi della misura, focalizzata quest'ultima soprattutto sul sistema della ricerca, dell'innovazione e sui relativi servizi evoluti.
La tipologia d'intervento, infatti, mira a creare le condizioni per promuovere la diffusione dell'innovazione nelle aziende agricole, agroalimentari e forestali ricollegandosi alla priorità

P1 Focus Area 1B "Rinsaldare i nessi fra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali.

Tra i costi ammissibili, per entrambe le azioni, è stato inserito anche il personale dipendente a tempo indeterminato dei soggetti pubblici che prima non era previsto.
E' stato eliminato il massimale pari a € 50.000 per le spese di funzionamento per l'Azione 2.
Si ritiene che entrambe le modifiche siano migliorative per l'efficacia e l'efficienza della misura nel complesso.

COLDIRETTI
CAMPANIA

Napoli, 22/12/2016
Prot. 616 /2016

Al dott. Filippo Diasco
Autorità di Gestione
PSR Campania 2014-2020

Oggetto: **Osservazioni alla proposte di modifica del PSR Campania 2014-2020 avanzata a mezzo procedura scritta con nota n. 2016.0804988 del 12/12/2016**

Con la presente la Scrivente Organizzazione chiede di inserire nella proposta di modifica del PSR le seguenti integrazioni:

a) Misura 4, sottomisura 4.1, tipo di intervento 4.1.1 e 4.1.2. Al punto 8.2.4.3.1.5 – Costi ammissibili - al primo capoverso dopo la lettera c) aggiungere "d) spese relative a lavori in economia per la realizzazione di interventi agronomici definiti sulla base di computi metrici e secondo le voci e i prezzi contenuti nel prezzario regionale di riferimento".
b) Misura 10, sottomisura 10.1, tipo di intervento 10.1.1 – Irrigazione – impegno relativo alla determinazione di epoche e volumi irrigui basandosi su dati pluviometrici o preferibilmente attraverso la redazione di bilanci irrigui ovvero attraverso l'adozione dei sistemi IRRINET/IRRIFRAME.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Il Direttore
(Salvatore Loffreda)

Coldiretti Campania
Centro Direzionale Isola F1
Via Giovanni Porzio n° 4 - 80143 - Napoli
Tel 081.5535613 - 081.5636049 - 081.5636060
Fax 081.203128
www.campania.coldiretti.it
e-mail campania@coldiretti.it
pec campania@pec.coldiretti.it
C.F. 94208890635

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER
IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA
E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

DIVISIONE II – POLITICA DI COESIONE E STRUMENTI
FINANZIARI COMUNITARI

M_AMTE.SVI.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.PROT.0012853-22-12-2016

Alla Regione Campania
Giunta Regionale
Dipartimento della Salute e delle Risorse
Naturali - Direzione Generale Politiche
Agricole Alimentati e Forestali
c.a: Autorità di Gestione del PSR Campania 2014-2020, dott. Filippo Diasco
segreteria.tecnica.cds.psr@regione.campania.it
segreteria.tecnica.cds.psr@pec.regione.campania.it

Comunicazione inviata esclusivamente a mezzo e-mail ai sensi dell'art. 47 d.lgs 82/2005.

Oggetto: PSR Campania 2014/2020 – Proposta di modifica del PSR Campania 2014/2020 – ex Reg (UE) 808/2014 art.4 – Attivazione procedura scritta – Nota prot. n. 2016. 0804988 del 12/12/2016.

Con la presente, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di funzionamento del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020, si trasmettono le osservazioni elaborate dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare di questo Dicastero in relazione alla proposta di modifica del Programma di cui alla procedura scritta in oggetto.

Cordiali saluti.

Giusy Lombardi

OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL PSR CAMPANIA 2014-2020 (PROCEDURA SCRITTA del 12/12/2016 - NOTA PROT. N. 2016. 0804988 DEL 12/12/2016) – MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (MATTM)

Osservazioni della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare

- In riferimento alla **Sottomisura 7.1.1 - Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000,**
  Per il paragrafo 8.2.7.3.1.5. "Costi ammissibili",
  si propone la modifica del punto elenco n.5 (testo aggiuntivo in grassetto e sottolineato):

  5) Individuazione delle ~~azioni di salvaguardia~~ **misure di conservazione** degli habitat e delle specie.

  La presente proposta di modifica è orientata a rafforzare la coerenza delle azioni ammissibili nell'ambito della sottomisura 7.1.1 con il suo obiettivo di sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000. Ovvero, ai sensi del DPR 357 dell'8 settembre 1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), i Piani di gestione dei siti Natura 2000 devono prevedere le azioni necessarie a garantire il buon stato di conservazione degli habitat e delle specie. Tali azioni sono definite "misure di conservazione".

- In riferimento alla **Sottomisura 7.6.1 - Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché sensibilizzazione ambientale,**
  Per il paragrafo "Costi ammissibili ", in particolare nell'ambito dell'Operazione A,
  si propone la modifica del seguente punto elenco (in grassetto e sottolineata la parte aggiuntiva):

- ✓ progettazione e realizzazione di itinerari didattici e di visite guidate con l'ausilio di esperti;
- ✓ realizzazione di pubblicazioni, materiale informativo (newsletter, manuali, pagine internet), seminari, reti di comunicazione per promuovere la conservazione del territorio e l'informazione sull'ambiente nel suo complesso comprese le specie animali;
- ✓ la individuazione, caratterizzazione e mappatura **di habitat e specie di interesse comunitario di cui alle Direttive Habitat (Dir. 92/43/CEE) e Uccelli (Dir. 2009/147/CE), nonché** di alberi e formazioni arboree ed arbustive di particolare pregio paesaggistico e naturalistico.

La presente proposta di modifica intende rafforzare la coerenza tra le misure 7.1.1 e 7.6.1 del PSR, in quanto ai fini della Redazione dei piani di gestione (finanziati con la misura 7.1.1) è necessario provvedere ad una caratterizzazione e mappatura degli habitat e delle specie dei siti Natura 2000. Si specifica inoltre, che la Regione Campania è ad oggi sprovvista della Carta degli Habitat.

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER
IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA
E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

DIVISIONE II – POLITICA DI COESIONE E STRUMENTI
FINANZIARI COMUNITARI

M_AMTE.SVI.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.PROT.0012853.22-12-2016

Alla Regione Campania
Giunta Regionale
Dipartimento della Salute e delle Risorse
Naturali - Direzione Generale Politiche
Agricole Alimentati e Forestali
c.a: Autorità di Gestione del PSR Campania 2014-2020, dott. Filippo Diasco
segreteria.tecnica.cds.psr@regione.campania.it
segreteria.tecnica.cds.psr@pec.regione.campania.it

Comunicazione inviata esclusivamente a mezzo e-mail ai sensi dell'art. 47 d.lgs 82/2005.

Oggetto: PSR Campania 2014/2020 – Proposta di modifica del PSR Campania 2014/2020 – ex Reg (UE) 808/2014 art.4 – Attivazione procedura scritta – Nota prot. n. 2016. 0804988 del 12/12/2016. Integrazione osservazioni MATTM.

Con la presente, ad integrazione della nota prot. M_AMT.SVI n. 0012853 del 22/12/2016, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di funzionamento del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020, si trasmettono le osservazioni elaborate dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque di questo Dicastero in relazione alla proposta di modifica del Programma di cui alla procedura scritta in oggetto.

Cordiali saluti.

Giusy Lombardi

OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL PSR CAMPANIA 2014-2020 (PROCEDURA SCRITTA DEL 12/12/2016 - NOTA PROT. N. 2016. 0804988 DEL 12/12/2016) – MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (MATTM). Integrazione nota prot. M_AMT.SVI n. 0012853 del 22/12/2016.

Osservazioni della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque

Si fa riferimento di seguito ai capitoli della relazione che descrive le modifiche introdotte al PSR Campania 2014-2020.

1.12. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 4.1.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole".

Riguardo alla voce "Costi ammissibili" si esprime perplessità in merito alla scelta di eliminare la condizione *"investimenti che prevedono costruzioni e/o ristrutturazioni di immobili, compreso le serre, devono prevedere il recupero e il riutilizzo nei cicli produttivi aziendali dell'acqua piovana"*.

Si ritiene, infatti, che la realizzazione degli accumuli non preveda necessariamente la creazione generalizzata di vasche di recupero che determinino impermeabilizzazione dei suoli (ad esempio eventuali sistemi di raccolta delle acque meteoriche potrebbero essere realizzati anche contestualmente e al di sotto delle nuove strutture finanziate). Inoltre non si comprende l'argomentazione che tali strutture sarebbero *"non finalizzate ad uno specifico utilizzo"*.

Si apprezza che, in riferimento agli investimenti che prevedono l'utilizzo della risorsa idrica, sia stata ribadita l'obbligatorietà del suo uso efficiente e sia stato rimarcato l'obiettivo del contenimento/riduzione del suo uso. Si osserva, tuttavia, che tale condizione si riferisce al caso *"in cui siano presenti investimenti relativi ad impianti irrigui connessi all'investimento produttivo"* ed è pertanto opportuno circostanziare tale obbligo anche nel caso non siano proposti investimenti irrigui, attraverso specifiche condizioni per il finanziamento degli investimenti utili a garantire l'uso efficiente della risorsa, considerato che, nella regione Campania, in molte aree si verificano condizioni di scarsità idrica ed è auspicabile la raccolta di acque meteoriche per il loro recupero ai fini del riutilizzo, ove applicabile.

Riguardo ai riferimenti normativi, si evidenzia che la prima revisione del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, relativa al periodo 2015-2021, è stata approvata in data 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino integrato con i rappresentanti delle Regioni appartenenti al Distretto; in data 27 ottobre 2016 il suddetto Piano è stato approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Tale precisazione vale anche per i successivi pertinenti paragrafi e schede di Programma che riportano i riferimenti al Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.

1.14. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 4.1.3 "Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca".

Non si condivide la modifica proposta riguardo alla voce "Condizioni di ammissibilità": tra gli obiettivi del piano di miglioramento aziendale è stata eliminata la *"riduzione dei fabbisogni idrici per i processi produttivi aziendali"*, motivata dall'incoerenza con la *Focus area* di riferimento (5d) e in quanto non risultano finanziabili investimenti specifici per il conseguimento dell'obiettivo.

Si ritiene difatti che la riduzione dell'impiego di acqua, sia nelle pratiche di allevamento, sia nelle attività aziendali nel loro complesso, consenta una razionalizzazione della gestione degli effluenti zootecnici e possa anche concorrere significativamente alla riduzione delle emissioni, sia in atmosfera, sia in altri comparti ambientali, in particolare nelle acque.

1.15. Modifiche al Capitolo 8.2 – Tipologia di intervento 4.1.4 "Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole"

Nella scheda: "Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole" (Allegato 8.04), il paragrafo 8.2.4.3.4.5. "Costi ammissibili", riporta le seguenti modifiche:

"Nel rispetto di quanto previsto dall'art 46 (2) del Reg (UE) n. 1305/2013:

- con nota n. 6144/TRI/DG del 18 marzo 2010 è stato notificato alla Commissione Europea DG ENV il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale approvato con DPCM del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. n°160 del 10 luglio 2013);

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale specifica le misure pertinenti per il settore agricolo previste all'art. 11 della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE".

In merito si evidenzia che la prima revisione del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, relativa al periodo 2015-2021, è stata approvata il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino integrato con i rappresentanti delle Regioni appartenenti al Distretto; in data 27 ottobre 2016 il suddetto Piano è stato approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Riguardo alla Tabella 1 contenuta nella suddetta scheda si auspicano chiarimenti in relazione ai valori di efficienza riportati, con la richiesta di specificare se tali valori derivino da misure effettuate in ambito regionale o da fonti di letteratura. In particolare sarebbero graditi chiarimenti in merito alla limitata differenza di efficienza tra la tipologia di impianto nella riga 17 ("irrigazione a goccia") e i precedenti sistemi, ad esempio quelli dalla riga 13 alla riga 16, che rientrano, comunque, tra gli impianti ad alta efficienza.

Oggetto: RE: Proposta di modifica 2014-2020
Mittente: <Zsuzsanna.NAGY@ec.europa.eu>
Data: 23/12/2016 15:43
A: <st.cds.psr@regione.campania.it>
CC: <daniela.carella@regione.campania.it>, <giusepperosario.mazzeo@regione.campania.it>

Buongiorno,

vi trasmetto alcune osservazioni dei nostri servizi in merito alla proposta di modifica del PSR Campania.

Capitolo 8.2

M1
Rischi: R9 la parte "Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento" sembra comunque pertinente.

M2
Nella sezione "Costi ammissibili" si usa "aggiudicazione" per la sottomisura 2.3, mentre si usa "partecipazione" per la sottomisura 2.1. Si chiede di fornire chiarimenti circa questa differenziazione.
Da quanto previsto dagli art. 67(1)(a) e art. 67(4) del Regolamento (UE) 1303/2013, i costi indicate nella sezione Costi ammissibili non devono essere cancellati anche la misura viene attuata esclusivamente tramite appalti pubblici. Di conseguenza, le modifiche proposte alle sezione Verificabilità e controllabilità devono essere riviste.

M4
Osservazione generale per tutte le operazioni dove sono previsti investimenti in irrigazione: le modifiche aventi un effetto sulle misure di irrigazione devono rispettare la Direttiva quadro acquee e l'art. 46. A questo riguardo, per maggior chiarezza, si chiede di declinare come saranno rispettati le condizioni/gli obblighi previsti dall'Art. 46 del Regolamento (UE) 1305/2013 seguendo la logica dell'articolo stesso (facendo anche riferimento alle varie parti/paragrafi dell'articolo). In alcuni casi i cambiamenti proposti sono difficili a capire (per esempio, nella sezione Costi ammissibili è stato eliminato il riferimento al “Piano Irriguo Regionale della Campania” approvato con Delibera della Giunta della Regione Campania). Si ribadisce l'importanza della conformità del PSR con le previsioni dell'art. 46 del Reg. 1305/2013. Inoltre, si fa notare che il 4. dell'art. 46 parla di un risparmio idrico potenziale compreso, **come minimo**, tra il 5% e il 25% secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente, per cui i percentuali proposti (5%, 10% e 25%) non sembrano "ambiziosi". Si sottolinea che sarebbe estraneamente difficile accettare una modifica che intende a ridurre il percentuale del risparmio idrico minimo previsto precedentemente.

M4.1.1 e M4.1.2: si prega di controllare la formulazione della frase del punto 4 della sezione Descrizione del tipo di intervento, non sembra chiara. Nella sezione Informazioni specifiche della misura: si fa riferimento al Capitolo 8.1 riguardo alla definizione di investimenti collettivi. Non è chiaro se la definizione dei progetti collettivi al punto 3.3 sia relativa anche per gli investimenti collettivi. Se del caso, si prega di fornire una definizione per gli investimenti collettivi in entrambe sezioni. Ad ogni caso, si prega di riportare le definizioni anche nella presente scheda di misura.

M4.1.3: si nota che non tutte le modifiche proposte nella scheda di misura sono state riportate nella relazione di accompagnamento della modifica. Si prega di integrare le parti mancanti (descrizione del tipo di intervento). Si prega di fornire chiarimenti sulle integrazioni effettuate ai punti 2, 3 e 5). Si esprimono dubbi sull'eliminazione della frase "riduzione dei fabbisogni idrici per i processi produttivi aziendali" dato il suo valore aggiunto ambientale.

M4.2.1: nella sezione Informazioni specifiche della misura: si fa riferimento al Capitolo 8.1 riguardo alla definizione di investimenti collettivi. Non è chiaro se la definizione dei progetti collettivi al punto 3.3 sia relativa anche per gli investimenti collettivi. Se del caso, si prega di fornire una definizione per gli investimenti collettivi in entrambe sezioni.

M4.4.2: lo spostamento di certi elementi dalla sezione Condizioni di ammissibilità nella sezione Costi ammissibili non sembra corretto. La sezione più adatta sembra quella di Descrizione del tipo di intervento.

M7

M7.1.1.: si chiede di fornire chiarimenti circa gli ultimi 3 paragrafi del punto 1.26 della Relazione sulle modifiche rispetto alle modifiche indicate nella scheda dell'operazione (suddivisione della dotazione finanziaria, modalità di erogazione del sostegno, procedura di infrazione n. 2015/2163).

M7.2.2: si prega di completare l'oggetto degli atti normativi elencati nella Sezione Collegamenti con altre normative".

M16

M16.7.1: alcune informazioni non sembrano pertinente nella sezione Importi e aliquote di sostegno (applicabili) (per es. definizione di impresa). Si chiede di fornire maggiori dettagli in termini concreti circa gli obiettivi da raggiungere.

Indicatori

I target stabiliti non dovrebbero essere cambiati (almeno che non si tratti di errori materiali oppure cambiamento strategico) in quanto essi riflettano la strategia stabilita per rispondere ad un fabbisogno. Eventualmente la modifica del target relativo al Leader potrebbe essere considerata una correzione di errore. Si prega di giustificare.

Capitolo 10 – Piano finanziario

Come segnalato precedentemente, la modifica finanziaria proposta potrebbe non essere accettata in questa fase, in particolare per la riduzione della dotazione finanziaria relativa a misure/operazioni, pur in presenza di bandi effettuatati, non sembrano emergere difficoltà insormontabili per una loro piena attuazione successivamente al primo bando. Una proposta di modifica potrebbe eventualmente essere esaminata dopo un'attenta valutazione dei risultati dei bandi precedenti e rimozione delle cause del non pieno successo/difficoltà. La rimodulazione proposta potrebbe quindi compromettere la logica d'intervento del PSR come approvato dalla Commissione senza un giustificato motivo. Quanto alle riduzioni delle misure/operazioni 10.1 e 13.1 è necessario fornire dovute giustificazioni sia in relazione agli obiettivi ambientali di tali misure (come vengono mantenuti gli obiettivi legati a tali misure in riduzione?) sia in relazione ai prossimi bandi (se i primi non hanno "funzionato", come la Regione intende favorire tali azioni e il raggiungimento degli obiettivi ad esse legati?). E' necessario assicurare la copertura finanziaria in tutto il periodo di programmazione per gli impegni pluriannuali compresi nella M 10.1 (per tutte le annualità di pagamento). Occorre fornire una previsione delle operazioni da finanziare e delle relative annualità da coprire. Anche per la M13, è necessario stimare il fabbisogno finanziario.

In particolare, la diminuzione della M10 (P4) del 5% deve essere giustificata. La Regione deve spiegare l'impatto della modifica sugli indicatori, la variazione dei terreni sotto contratti di gestione e l'impatto in termini di obiettivi ambientali. Si invita la Regione di informare se ci saranno misure alternative sostenute per raggiungere i target ambientali previsti inizialmente e se sì, a che livello.

Inoltre, ad una prima analisi, i dati forniti nella relazione sulla modifica non sembrano tra di loro coerenti. Si invita a effettuare una verifica.

Capitolo 14

Si richiede di aggiungere la seguente frase nella parte pertinente: "La linea di demarcazione tra operazioni/azioni ammissibili nell'ambito FEAGA per le seguenti misure: la promozione, la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, assicurazione del raccolto, gli investimenti e l'innovazione, di cui agli articoli 45, 46, 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n 1308 / 2013, e le operazioni / azioni che coprono gli stessi obiettivi ammissibili nell'ambito del FEASR è stabilito nel programma di sostegno nazionale per il settore vitivinicolo 2014-2018 e deve essere rispettata."
(versione inglese: The dividing line between eligible operations/actions under EAGF for the following measures: promotion, restructuring and conversion of vineyards, harvest insurance, investments and innovation, referred to in Articles 45, 46, 49, 50 and 51 of Regulation (EU) No 1308/2013, and operations/actions covering the same objectives eligible under the EAFRD is established in the national support programme for the wine sector 2014-2018 and shall be respected.)

Capitolo 15

15.5: quanto all'eliminazione dell'ultimo passaggio inerente lo sviluppo del sistema informativo "amichevole" per i beneficiari, la giustificazione stabilisce che la sua implementazione è in corso da parte dell'OP AGEA. Si chiede chiarimenti sullo stato di

avanzamento di tale sistema, visto che la scadenza prevista è dicembre 2016. Inoltre, l'interfaccia programmata nel PSR sembra di una più ampia portata e non sembra inerente solo alla fase pagamento e la sua realizzazione doveva avvenire anche per il tramite del gruppo di informatici previsto nell'assistenza tecnica.
15.6: si prega di fornire informazioni sull'ente/organismo che effettuare I controlli amministrativi dopo la soppressione del Dipartimento della salute e delle risorse naturali.

I servizi della Commissione si riservano di eseguire un'analisi dettagliata del contenuto della proposta di modifica per formulare eventuali successive osservazioni nell'ambito della presente consultazione e comunque prima della notifica ufficiale della modifica stessa.

I servizi della Commissione si riservano inoltre di compiere un'analisi dettagliata del contenuto della proposta di modifica per formulare eventuali altre osservazioni dopo la ricezione in SFC2014 della proposta ufficiale di modifica ai sensi del Regolamento (UE) N° 1305/2013.

Cordiali saluti,

Zsuzsanna NAGY
Programme Manager

European Commission
DG Agriculture and Rural Development
Unit F.4 – Hungary, Italy, Malta

L130 06/220
B-1049 Brussels/Belgium
+32 2 296 0609
zsuzsanna.nagy@ec.europa.eu

Notice légale CE DG-AGRI:
Ce message exprime uniquement les points de vue de son auteur et ne saurait en aucun cas être considéré comme une position officielle de la Commission. Il est destiné uniquement à la personne à laquelle il est adressé et pourrait contenir des informations confidentielles. Si vous avez reçu ce message par erreur, merci de m'en avertir le plus rapidement possible.

Disclaimer EC DG-AGRI:
This message represents solely the views of its author and can not in any circumstances be regarded as the official position of the Commission. It is intended solely for the person to whom it is addressed and may contain confidential information. If you have received this message in error, please notify me as soon as possible.

From: NAGY Zsuzsanna (AGRI)
Sent: Tuesday, December 20, 2016 11:38 AM
To: 'Segreteria Tecnica CdS PSR Campania'
Subject: RE: Proposta di modifica 2014-2020

Buongiorno,

vi trasmetto le prime osservazioni dei nostri servizi in merito alla proposta di modifica del PSR Campania.

1. Nella relazione di accompagnamento (Relazione sulle modifiche al Programma) le modifiche non vengono classificate ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) 1305/2013. Si prega di effettuare tale classifica alla notifica formale nel sistema SFC2014.
2. Capitolo 13: sembra che il capitolo non sia allineato al piano finanziario (cap. 10). Si prega di controllare i relativi capitoli e se del caso, correggere eventuali errori.

I servizi della Commissione si riservano di eseguire un'analisi dettagliata del contenuto della proposta di modifica per formulare eventuali successive osservazioni nell'ambito della presente consultazione e comunque prima della notifica ufficiale della modifica stessa.

I servizi della Commissione si riservano inoltre di compiere un'analisi dettagliata del contenuto della proposta di modifica per formulare eventuali altre osservazioni dopo la ricezione in SFC2014 della proposta ufficiale di modifica ai sensi del Regolamento (UE) N° 1305/2013.

Cordiali saluti,

Zsuzsanna NAGY
Programme Manager

European Commission
DG Agriculture and Rural Development
Unit F.4 – Hungary, Italy, Malta

L130 06/220
B-1049 Brussels/Belgium
+32 2 296 0609
zsuzsanna.nagy@ec.europa.eu

Notice légale CE DG-AGRI:
Ce message exprime uniquement les points de vue de son auteur et ne saurait en aucun cas être

considéré comme une position officielle de la Commission. Il est destiné uniquement à la personne à laquelle il est adressé et pourrait contenir des informations confidentielles. Si vous avez reçu ce message par erreur, merci de m'en avertir le plus rapidement possible.

Disclaimer EC DG-AGRI:
This message represents solely the views of its author and can not in any circumstances be regarded as the official position of the Commission. It is intended solely for the person to whom it is addressed and may contain confidential information. If you have received this message in error, please notify me as soon as possible.

From: Segreteria Tecnica CdS PSR Campania [mailto:st.cds.psr@regione.campania.it]
Sent: Monday, December 12, 2016 4:37 PM
To: s.viscardi@politicheagricole.gov.it; AGRI F4; Programmazione unitaria Campania; vicecapogabinetto@regione.campania.it; adg.fesr@regione.campania.it; 'autorità di gestione FSE'; f.steidl@agea.gov.it; Autorità Ambientale Regione Campania; antonio.risi@regione.campania.it; Canofani Annamaria Agenzia Coesione Territoriale; Maria Angela Sorce; TAVOLO PARTENARIATO; seg.presidente@regione.campania.it; segreteria.assessoreangioli@regione.campania.it; Annamaria Caruso AdG FEAMP; rgs.segreteria.igrue@tesoro.it; stefano.mangogna@tesoro.it; Vincenzo Bruno MiSE; p.cefarelli@regione.campania.it; f.caragliano@regione.campania.it; Immacolata Troianiello Consulta reg femminile; Immacolata Troianiello Consulta reg femminile; Nicola Parisi ANCI; Giuseppe Canfora UPI; giovanni.quaranta@unibas.it UNCEM; Giovanni Quaranta UNCEM; Nicola Della Rocca COPAGRI; m.grasso@cia.it; Maria Grazia Gargiulo Mov. Coop; Francesco Tavella CGIL; Gabriele Melluso Ass. consumatori; Fabrizio Canonico Ass. ambientaliste; Ettore Mocella Confartigianato; Maurizio Maddaloni Confcommercio; Ronchi Bruno - MIUR; campania@cr.abi.it; Antonio Paparo Ass. agr biologica; Aldo Di Biase FAND; Pina Colosimo Forum III settore; Giuliano Ciano Ass. terreni conf Mafie; GAL -colline salerniatne; urcampania@uil.it; buonomo.v@uimecuil.it; presidente.tavolopartenariato@regione.campania.it; Tommaso De Simone Unioncamere; Prof. Giuseppe Campanile Universita'; ARCANGELO fORNARO -CONFINDUSTRIA; UOD 2 - UOD 6 terr; Massimo Del Vasto; MARIA PASSARI; Romolo De Camillis - Min Lavoro; Romolo De Camillis - Min Lavoro; Dario Cacace; Consgliere agricoltura; nciarleglio@email.it; Salvatore Loffreda -Coldiretti; Paolo Di Palma Confagricoltura; Canofani Annamaria Agenzia Coesione Territoriale; CISL; NAGY Zsuzsanna (AGRI); consigliere.agricoltura@regione.campania.it
Subject: Proposta di modifica 2014-2020
Importance: High

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di funzionamento interno del

Comitato di Sorveglianza si trasmette la nota n. 0804988 del 12/12/2016 di attivazione della procedura scritta per la proposta di modifica al PSR Campania 2014-2020.

Tutta la documentazione allegata alla nota è scaricabile alla pagina: http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/privata/login.asp con USERNAME: psrcampania e PASSWORD: cds_dic16

--

Regione Campania - Dipartimento della salute e delle risc

Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari
Segreteria Tecnica Comitato di Sorveglianza del PSR Campa
Centro Direzionale di Napoli- Isola A/6
80143 Napoli

tel +39 0817967319 - 7563
fax +39 0817966232

AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003:
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta el
Il loro utilizzo e' consentito esclusivamente al destinat

DISCLAIMER PRIVACY:
Unless otherwise expressly stated the information contain

Oggetto: RE: Proposta di modifica 2014-2020
Mittente: <Zsuzsanna.NAGY@ec.europa.eu>
Data: 20/12/2016 11:37
A: <st.cds.psr@regione.campania.it>

Buongiorno,

vi trasmetto le prime osservazioni dei nostri servizi in merito alla proposta di modifica del PSR Campania.

1. Nella relazione di accompagnamento (Relazione sulle modifiche al Programma) le modifiche non vengono classificate ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) 1305/2013. Si prega di effettuare tale classifica alla notifica formale nel sistema SFC2014.
2. Capitolo 13: sembra che il capitolo non sia allineato al piano finanziario (cap. 10). Si prega di controllare i relativi capitoli e se del caso, correggere eventuali errori.

I servizi della Commissione si riservano di eseguire un'analisi dettagliata del contenuto della proposta di modifica per formulare eventuali successive osservazioni nell'ambito della presente consultazione e comunque prima della notifica ufficiale della modifica stessa.

I servizi della Commissione si riservano inoltre di compiere un'analisi dettagliata del contenuto della proposta di modifica per formulare eventuali altre osservazioni dopo la ricezione in SFC2014 della proposta ufficiale di modifica ai sensi del Regolamento (UE) N° 1305/2013.

Cordiali saluti,

Zsuzsanna NAGY
Programme Manager

European Commission
DG Agriculture and Rural Development
Unit F.4 – Hungary, Italy, Malta

L130 06/220
B-1049 Brussels/Belgium
+32 2 296 0609
zsuzsanna.nagy@ec.europa.eu

Notice légale CE DG-AGRI:
Ce message exprime uniquement les points de vue de son auteur et ne saurait en aucun cas être considéré

comme une position officielle de la Commission. Il est destiné uniquement à la personne à laquelle il est adressé et pourrait contenir des informations confidentielles. Si vous avez reçu ce message par erreur, merci de m'en avertir le plus rapidement possible.

Disclaimer EC DG-AGRI:
This message represents solely the views of its author and can not in any circumstances be regarded as the official position of the Commission. It is intended solely for the person to whom it is addressed and may contain confidential information. If you have received this message in error, please notify me as soon as possible.

From: Segreteria Tecnica CdS PSR Campania [mailto:st.cds.psr@regione.campania.it]
Sent: Monday, December 12, 2016 4:37 PM
To: s.viscardi@politicheagricole.gov.it; AGRI F4; Programmazione unitaria Campania; vicecapogabinetto@regione.campania.it; adg.fesr@regione.campania.it; 'autorità di gestione FSE'; f.steidl@agea.gov.it; Autorità Ambientale Regione Campania; antonio.risi@regione.campania.it; Canofani Annamaria Agenzia Coesione Territoriale; Maria Angela Sorce; TAVOLO PARTENARIATO; seg.presidente@regione.campania.it; segreteria.assessoreangioli@regione.campania.it; Annamaria Caruso AdG FEAMP; rgs.segreteria.igrue@tesoro.it; stefano.mangogna@tesoro.it; Vincenzo Bruno MiSE; p.cefarelli@regione.campania.it; f.caragliano@regione.campania.it; Immacolata Troianiello Consulta reg femminile; Immacolata Troianiello Consulta reg femminile; Nicola Parisi ANCI; Giuseppe Canfora UPI; giovanni.quaranta@unibas.it UNCEM; Giovanni Quaranta UNCEM; Nicola Della Rocca COPAGRI; m.grasso@cia.it; Maria Grazia Gargiulo Mov. Coop; Francesco Tavella CGIL; Gabriele Melluso Ass. consumatori; Fabrizio Canonico Ass. ambientaliste; Ettore Mocella Confartigianato; Maurizio Maddaloni Confcommercio; Ronchi Bruno - MIUR; campania@cr.abi.it; Antonio Paparo Ass. agr biologica; Aldo Di Biase FAND; Pina Colosimo Forum III settore; Giuliano Ciano Ass. terreni conf Mafie; GAL -colline salerniatne; urcampania@uil.it; buonomo.v@uimecuil.it; presidente.tavolopartenariato@regione.campania.it; Tommaso De Simone Unioncamere; Prof. Giuseppe Campanile Universita'; ARCANGELO fORNARO -CONFINDUSTRIA; UOD 2 - UOD 6 terr; Massimo Del Vasto; MARIA PASSARI; Romolo De Camillis - Min Lavoro; Romolo De Camillis - Min Lavoro; Dario Cacace; Consgliere agricoltura; nciarleglio@email.it; Salvatore Loffreda -Coldiretti; Paolo Di Palma Confagricoltura; Canofani Annamaria Agenzia Coesione Territoriale; CISL; NAGY Zsuzsanna (AGRI); consigliere.agricoltura@regione.campania.it
Subject: Proposta di modifica 2014-2020
Importance: High

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di funzionamento interno del Comitato di Sorveglianza si trasmette la nota n. 0804988 del 12/12/2016 di attivazione della procedura scritta per la proposta di modifica al PSR Campania 2014-2020.

Tutta la documentazione allegata alla nota è scaricabile alla pagina: http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/privata/login.asp con USERNAME: psrcampania e PASSWORD: cds_dic16

--

Regione Campania - Dipartimento della salute e delle risorse na

Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e fore
Segreteria Tecnica Comitato di Sorveglianza del PSR Campania
Centro Direzionale di Napoli- Isola A/6
80143 Napoli

tel +39 0817967319 - 7563
fax +39 0817966232

AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003:
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettron
Il loro utilizzo e' consentito esclusivamente al destinatario d
---
DISCLAIMER PRIVACY:
Unless otherwise expressly stated the information contained in
---